



IL MEDIATORE EUROPEO

RELAZIONE ANNUALE 2002



<http://www.euro-ombudsman.eu.int>

IT

IL MEDIATORE EUROPEO

RELAZIONE ANNUALE 2002



*On. Pat Cox
Presidente
Parlamento europeo
rue Wiertz
B - 1047 Bruxelles*

Strasburgo, 10 febbraio 2003

On. Presidente Cox,

a norma dell'articolo 195, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, e dell'articolo 3, paragrafo 8, della decisione del Parlamento europeo sullo Statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, presento la mia relazione per l'anno 2002

Voglia gradire i sensi della mia più alta stima,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jacob Söderman". The signature is written in a cursive, flowing style.

*Jacob Söderman
Mediatore europeo*

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | PREFAZIONE | 11 |
| 2 | DENUNCE AL MEDIATORE | 17 |
| 2.1 | LA BASE GIURIDICA DELL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE | 17 |
| 2.2 | IL MANDATO DEL MEDIATORE EUROPEO | 18 |
| 2.2.1 | “Cattiva amministrazione” | 18 |
| 2.2.2 | Il Codice di buona condotta amministrativa | 19 |
| 2.3 | RICEVIBILITÀ DELLE DENUNCE | 20 |
| 2.4 | FONDATEZZA DELLE INDAGINI | 22 |
| 2.5 | ANALISI DELLE DENUNCE | 22 |
| 2.6 | SUGGERIMENTO DI CONTATTARE ALTRI ORGANI E TRASFERIMENTO DELLE DENUNCE | 23 |
| 2.7 | I POTERI D'INDAGINE DEL MEDIATORE | 24 |
| 2.7.1 | L'audizione di testimoni | 24 |
| 2.7.2 | Ispezione di documenti | 24 |
| 2.7.3 | I poteri d'indagine del Mediatore | 25 |
| 2.8 | INDAGINI DEL MEDIATORE E LORO ESITO | 26 |
| 3 | DECISIONI A SEGUITO DI UN'INDAGINE | 31 |
| 3.1 | CASI IN CUI NON E' STATA RILEVATA CATTIVA AMMINISTRAZIONE | 31 |
| 3.1.1 | Commissione europea | 31 |
| | CLASSIFICAZIONE DELL'ISOLA DI WIGHT (UK) COME REGIONE DI LIVELLO NUTS | 31 |
| | TITOLO NECESSARIO PER L'AMMISSIONE AD UNA GARA D'APPALTO CONCORSO | 38 |
| 3.1.2 | Corte di giustizia delle Comunità europee | 41 |
| | DISPONIBILITÀ NELLE VARIE LINGUE DELLE SENTENZE SUL SITO WEB DELLA CORTE | 41 |
| 3.1.3 | Banca europea per gli investimenti | |
| | PRESUNTE MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO E GIUSTIZIA NEGATA | 44 |
| 3.1.4 | Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee | 48 |
| | PRESUNTI PREZZI ABUSIVI PER L'EDIZIONE IN CD-ROM DELLA GAZZETTA UFFICIALE | 48 |
| 3.1.5 | Europol | 52 |
| | ACCESSO A DOCUMENTI EUROPOL | 52 |
| 3.2 | CASI RISOLTI DALLE ISTITUZIONI | 54 |
| 3.2.1 | Commissione europea | 54 |
| | RIFIUTO DI RESTITUIRE PARTE DEL FINANZIAMENTO EROGATO NEL QUADRO DI UN PROGETTO LEONARDO: INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI | 54 |
| | LA COMMISSIONE ACCETTA DI RISARCIRE IL DENUNCIANTE PER LA RISOLUZIONE DI UN PROGETTO FINANZIATO DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO | 58 |
| | PRESUNTA DISCRIMINAZIONE E TRATTAMENTO INIQUO PER MANCANZA DI CARATTERI GRECI SUL COMPUTER A DISPOSIZIONE DEI CANDIDATI | 64 |
| | TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DURANTE UNA PROCEDURA DI SELEZIONE | 67 |

| | |
|---|------------|
| ANNULLAMENTO DI UNA PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI PERSONALE NEL CAMPO DELLA RICERCA DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA | 69 |
| INTERRUZIONE DI UN TIROCINIO NON RETRIBUITO PRESSO LA COMMISSIONE | 71 |
| PRESUNTO MANCATO PAGAMENTO DELL'ULTIMA PARTE DELL'AUTO FINANZIARIO CONCORDATO | 72 |
| LA COMMISSIONE ACCETTA DI MODIFICARE UN CONTRATTO PER TENERE CONTO DI TUTTI I COSTI DI UN PROGETTO | 75 |
| PAGAMENTO DEI COSTI DI UN FUNERALE | 76 |
| 3.2.2 Corte di giustizia delle Comunità europee | 78 |
| RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO A UN CANDIDATO A UN POSTO VACANTE | 78 |
| 3.3 CONCILIAZIONI AMICHEVOLI RAGGIUNTE DAL MEDIATORE | 79 |
| 3.3.1 Parlamento europeo | 79 |
| PUBBLICAZIONE DI UNA REPLICA ALLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI ESPERTI INDIPENDENTI | 79 |
| 3.3.2 Commissione europea | 84 |
| ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DELLA CONCILIAZIONE AMICHEVOLE PROPOSTA DAL MEDIATORE SU UNA RICHIESTA DI REMUNERAZIONE | 84 |
| LA COMMISSIONE EUROPEA REVOCA LA PROPRIA DECISIONE DI RIDURRE L'IMPORTO DI UN FINANZIAMENTO | 92 |
| CONVERSIONE DI UN PRESTITO ECIP IN UN AIUTO NON RIMBORSABILE | 96 |
| PRESUNTO MANCATO VERSAMENTO DI UN'INDENNITÀ SPECIALE ALL'AMMINISTRATORE DEGLI ANTICIPI | 100 |
| 3.4 CASI CHIUSI CON UNA VALUTAZIONE CRITICA DEL MEDIATORE | 105 |
| 3.4.1 Commissione europea | 105 |
| APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 85/337/CEE | 105 |
| MANCATO PAGAMENTO PER I SERVIZI RESI | 113 |
| MANCATA ESCLUSIONE DI UN OFFERENTE DA UNA GARA D'APPALTO | 120 |
| PRESUNTE IRREGOLARITÀ PROCEDURALI IN UN CONCORSO INTERNO | 129 |
| MANCATO PAGAMENTO DI CONTI DA PARTE DELL'UFFICIO DI ASSISTENZA TECNICA – RESPONSABILITÀ DELLA COMMISSIONE | 136 |
| MANCATA CONSULTAZIONE DEL PERSONALE PRIMA DELL'ADOZIONE DI UNA DECISIONE CHE LO INTERESSA | 143 |
| AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO TACIS | 147 |
| AIUTO FINANZIARIO DELLA COMMISSIONE IN FAVORE DI SCIENZIATI COMUNITARI CHE LAVORANO IN GIAPPONE | 155 |
| CREAZIONE DI UN FONDO DI RISERVA | 159 |
| MANCATO PAGAMENTO DI UNA SOVVENZIONE | 165 |
| MANCATA RISPOSTA AD UN CITTADINO SULLA PROCEDURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 226 | 170 |
| CHIUSURA DI UN CASO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 226: PRESUNTA MANCATA CONSIDERAZIONE E OSSERVAZIONE DI UNA RELAZIONE DEL MEDIATORE EUROPEO | 173 |
| 3.4.2 Corte di giustizia delle Comunità europee | 180 |
| MANCATA RISPOSTA A UN RICORSO PRESENTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 90 RELATIVO ALL'INDENNITÀ DI NUOVA SISTEMAZIONE | 180 |
| 3.5 PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE DEL MEDIATORE ACCETTATI DALLE ISTITUZIONI | 185 |
| 3.5.1 Parlamento europeo | 185 |
| IL PARLAMENTO EUROPEO ACCETTA DI RICONSIDERARE LE CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DI TALUNI FUNZIONARI | 185 |
| 3.5.2 Commissione europea | 189 |
| LIQUIDAZIONE A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DI UN PROGETTO IN NIGERIA | 189 |
| LA COMMISSIONE HA EFFETTUATO UNA NUOVA ISPEZIONE IN LOCO AL FINE DI RIESAMINARE LE SUE DECISIONI DI CONSENTIRE L'IMPORTAZIONE DI CARNE DI RENNA DALLA RUSSIA | 194 |
| MANCATO ACCESSO DEL PUBBLICO ALLE NOTE INFORMATIVE DELLA COMMISSIONE RELATIVE ALLE RIUNIONI DEL TRANSATLANTIC BUSINESS DIALOGUE | 200 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| 3.5.3 | Commissione europea e Parlamento europeo | 202 |
| | DEFINIZIONE DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELLA COMMISSIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI PAGAMENTI INTERISTITUZIONALE | 202 |
| 3.6 | CASI CONCLUSI A SEGUITO DI UNA RELAZIONE SPECIALE | 205 |
| | PROPOSTA DI ADOZIONE DI UN CODICE EUROPEO DI BUONA CONDOTTA AMMINISTRATIVA | 205 |
| | LA COMMISSIONE PONE FINE A UN CASO DI DISCRIMINAZIONE BASATA SUL SESSO CONTRO ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI | 205 |
| | IL PARLAMENTO ADOTTA IL PARERE DEL MEDIATORE SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI | 206 |
| 3.7 | INDAGINI DI PROPRIA INIZIATIVA DEL MEDIATORE | 207 |
| 3.7.1 | Commissione europea | 207 |
| | LIBERTA' D'ESPRESSIONE DEI FUNZIONARI DELLA COMMISSIONE | 207 |
| | CONGEDO PARENTALE PER I FUNZIONARI COMUNITARI | 212 |
| 3.7.2 | Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale | 216 |
| | INDAGINE DI PROPRIA INIZIATIVA SUL LINGUAGGIO TENUTO DAL CEDEFOP NEI SUOI PARERI SULLE DENUNCE PRESENTATE .. | 216 |
| 3.7.3 | Tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie decentrate dell'Unione europea | 219 |
| | INDAGINE DI PROPRIA INIZIATIVA SUI LIMITI D'ETÀ | 219 |
| 3.8 | RELAZIONI SPECIALI AL PARLAMENTO EUROPEO | 226 |
| | ACCESSO A DOCUMENTI DEL CONSIGLIO | 226 |
| | PUBBLICAZIONE DEI NOMI DEI VINCITORI DEI CONCORSI ORGANIZZATI AI FINI DI ASSUNZIONE | 227 |
| 3.9 | QUESITI PROPOSTI DA DIFENSORI CIVICI NAZIONALI E REGIONALI | 228 |
| | GESTIONE DI FONDI COMUNITARI DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA | 228 |
| 4 | RELAZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA | 231 |
| 4.1 | PARLAMENTO EUROPEO | 231 |
| 4.2 | CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'UNIONE EUROPEA | 234 |
| 4.3 | COMMISSIONE EUROPEA | 234 |
| 4.4 | CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE | 234 |
| 4.5 | CONVENZIONE EUROPEA | 234 |
| 4.6 | UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE (OLAF) | 235 |
| 5 | RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI E ORGANI SIMILARI | 239 |
| 5.1 | RELAZIONI CON I MEDIATORI CIVICI NAZIONALI E REGIONALI | 239 |
| 5.2 | RETE DI COLLEGAMENTO | 239 |
| 5.3 | RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI LOCALI | 240 |
| 5.4 | RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI NAZIONALI DEI PAESI DI PROSSIMA ADESIONE | 240 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 6 | RELAZIONI PUBBLICHE | 245 |
| 6.1 | FATTI SALIENTI DELL'ANNO | 245 |
| 6.2 | CONFERENZE E MEETING | 248 |
| 6.3 | ALTRI EVENTI | 261 |
| 6.4 | RELAZIONI CON I MEZZI D'INFORMAZIONE | 266 |
| 6.5 | COMUNICAZIONI ON-LINE | 270 |
| 7 | ALLEGATI | 273 |
| A | STATISTICHE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE EUROPEO | 275 |
| B | IL BILANCIO DEL MEDIATORE | 281 |
| C | PERSONALE | 283 |
| D | INDICE DELLE DECISIONI | 286 |

1 PREFAZIONE

Nel 2002 Eurobarometro ha condotto da un sondaggio d'opinioni per verificare il livello di conoscenza che i cittadini dell'Unione europea hanno dei propri diritti. Gli intervistati dovevano rispondere vero o falso ad affermazioni sui loro diritti in quanto cittadini dell'Unione europea. Il diritto meglio conosciuto è il diritto di lavorare in un altro Stato membro, seguito immediatamente dopo dal diritto di presentare una denuncia al Mediatore europeo (l'87% dei cittadini europei ritiene a giusto titolo di avere questo diritto). In Irlanda, la percentuale raggiungeva il 96% e in Spagna il 92%. Molto meno conosciuto era il diritto di votare per le elezioni locali o europee in un altro Stato membro.

L'ufficio del Mediatore europeo ha iniziato la sua attività il primo settembre 1995. Quell'anno, abbiamo ricevuto 298 denunce e l'anno successivo 842. Nel 2002, abbiamo ricevuto più di 2.200 denunce. Questa crescita dimostra che i cittadini sono sempre più coscienti del servizio che può fornire il Mediatore europeo. Ciò è dovuto in larga misura al nostro impegno nel far conoscere sempre di più l'ufficio del Mediatore.

Raggiungere i cittadini

Il 2002 è stato un anno impegnativo per le pubbliche relazioni. Abbiamo rilasciato, in media, un comunicato stampa ogni dieci giorni, relativo ad argomenti che vanno dalla libertà di espressione al contributo del Mediatore alla Convenzione europea. Nel mese di giugno, abbiamo inviato la brochure del Mediatore a circa 10.000 enti che operano nel settore economico nell'UE, mentre oltre 20.000 copie della "guida per i cittadini" del Mediatore sono state inviate a centri chiave dell'informazione sull'UE nel mese di dicembre. Ho presentato l'attività del Mediatore in occasione di seminari, conferenze e incontri ovunque in Europa, da Lisbona al Lussemburgo, da Cardiff a Copenaghen. L'ufficio del Mediatore ha partecipato alle Giornate aperte organizzate dal Parlamento a Bruxelles e Strasburgo, con oltre 60.000 presenze registrate in occasione di questi eventi.

Con un Mediatore ed un ufficio composto da trenta persone, è difficile raggiungere i cittadini in tutta l'Unione. Ecco perché facciamo sempre più affidamento sulla possibilità di diffondere le informazioni tramite Internet. Abbiamo aggiunto nel nostro sito le informazioni nelle 12 lingue dei paesi candidati all'Unione europea. Il sito web del Mediatore europeo rimane il sito più visitato tra quelli dei mediatori in Europa, e questo ha comportato un continuo incremento del numero dei collegamenti. Oltre a rendere maggiormente visibile l'ufficio del Mediatore, il sito web facilita la presentazione delle denunce da parte dei cittadini. Nel 2002, un numero sempre maggiore di persone ha deciso di presentare una denuncia utilizzando il modulo di denuncia elettronico, tanto che, dal settembre 2002, oltre il 50% di tutte le denunce è stato presentato su Internet.

In alcuni Stati membri ancora molto resta da fare, ma occorre prestare attenzione al modo in cui lo facciamo. Campagne di promozione tanto chiassose da indurre il cittadino ad avere come primo pensiero della giornata il Mediatore europeo non servono a nulla. La campagna d'informazione deve, al contrario, essere incentrata su quei cittadini, organizzazioni e imprese che hanno rapporti con l'UE e con la sua amministrazione. Il messaggio dovrebbe essere che presentare le proprie lamentele al Mediatore europeo è utile, come chiaramente dimostrato dall'impegno delle istituzioni e degli organi comunitari nel fornire una migliore amministrazione.

Risultati ottenuti con gli anni

Un buon risultato per un Mediatore è ottenere ciò che è giusto per i cittadini, o per lo meno ottenere un'accurata spiegazione e dare utili consigli.

Nell'arco di 7 anni, l'ufficio ha ricevuto oltre 11.000 denunce - di cui circa il 70% esulava dal suo mandato - spesso contro la pubblica amministrazione negli Stati membri e concernenti l'applicazione del diritto comunitario. In oltre 5.000 casi, le denunce sono state trasmesse all'entità preposta, oppure è stato consigliato ai cittadini di rivolgersi laddove appropriato per ottenere soddisfazione.

Sono state avviate 1.500 indagini, incluse 19 indagini di propria iniziativa. In più di 500 casi, l'istituzione in questione ha risolto il caso a favore dei cittadini. In più di 200 casi, è stata formulata un'osservazione critica per promuovere una migliore amministrazione in situazioni simili in futuro. Risoluzioni amichevoli, progetti di raccomandazione e relazioni speciali sono state utilizzate sempre più e attualmente ammontano a circa 50. Solo in poche occasioni le istituzioni hanno respinto le proposte del Mediatore.

In circa 700 casi, dopo l'indagine svolta, il Mediatore non ha ravvisato casi di cattiva amministrazione. In effetti, spesso le pubbliche amministrazioni devono prendere decisioni che non possono trovare d'accordo tutte le persone coinvolte. Non evidenziare un caso di cattiva amministrazione non significa sempre che ciò abbia una connotazione negativa per il denunciante che alla fine, per lo meno, riceve il beneficio di una piena spiegazione di ciò che è successo.

Questi numeri potrebbero sembrare esigui in un continente con una vasta popolazione, ma bisogna ricordare che ogni caso ha un effetto preventivo e apre la strada a una migliore procedura ed a risultati più positivi per le centinaia di casi simili che si verificheranno in futuro. Per fare un esempio, è interessante notare che il numero di casi trattati ogni anno dal tribunale di primo grado è più o meno lo stesso.

Progressi e problemi

Durante il 2002, sono stati compiuti dei progressi nel definire i principi su come risarcire i cittadini per i danni provocati nei casi in cui l'amministrazione non abbia assolto ai suoi obblighi per tempo. Sulla questione, la Commissione ha dato prova di un atteggiamento aperto nei confronti dei cittadini, in linea con gli Stati membri più progressisti¹. Allo stesso modo, nel 2002 sono stati compiuti dei progressi nell'applicare la Carta dei diritti fondamentali dell'UE: la Commissione e il Parlamento hanno abolito i limiti d'età per le assunzioni e la Commissione ha intrapreso le azioni necessarie per combattere la discriminazione basata sul sesso. Nel 2002 è stato anche risolto un contenzioso contrattuale per un importo pari a 1,5 milioni di euro, una delle somme più elevate mai trattate in sede di decisione del Mediatore. La guida per i cittadini del Mediatore pubblicata nel 2002 in tutte le lingue ufficiali dell'Unione fornisce un panorama di molti dei risultati citati.

Per quanto concerne la legge sulla buona amministrazione e la libertà di espressione dei funzionari, i progressi registrati non sono stati altrettanto sostanziosi a livello dell'Unione europea, benché si ravvisino senz'altro margini di miglioramento anche in questi ambiti.

Ringraziamenti speciali

Vorrei approfittare di questa opportunità per esprimere la mia gratitudine a tutte le persone che ho conosciuto nel periodo in cui sono stato Mediatore per tutto il loro sostegno e l'interesse dimostrato. Vorrei in particolare ringraziare tutti coloro con cui abbiamo lavorato all'interno delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea, tutti i cittadini che si sono rivolti ai nostri servizi e i giornalisti che si sono occupati del nostro lavoro.

Ringrazio inoltre il presidente e tutti i membri attivi della commissione per le petizioni e il Parlamento nel suo insieme, per la consulenza e le opinioni espresse, nonché il mio staff, per il lavoro svolto e l'impegno profuso.

Rendere omaggio alle persone a cui siamo grati può essere a volte rischioso, soprattutto quando queste persone sono numerose. Eppure, tengo particolarmente a dichiarare pubblicamente che l'atteggiamento aperto, equo e congruo dei due Commissari responsabili dei contatti con il Mediatore europeo - prima Anita Gradin e poi Loyola de Palacio - ha significato molto nella costruzione dell'ufficio del Mediatore e delle procedure da segui-

¹ La lettera del 16 ottobre 2002 del Mediatore europeo alla Commissione e la risposta della Commissione del 16 dicembre 2002 sono disponibili nella pagina Internet del Mediatore (www.euro-ombudsman.eu.int).

re. Sono convinto che questi due commissari e i loro funzionari abbiano svolto il loro lavoro al servizio dei cittadini europei in un modo encomiabile.

Le denunce e i denunciati possono causare un sovraccarico di lavoro per le istituzioni e creare spiacevoli sensazioni. Tuttavia, ci danno la possibilità di studiare ciò che è successo. Se le cose sono andate come dovevano, si ha l'opportunità di metterlo in evidenza e spiegarlo al cittadino; se invece non sono andate per il verso giusto, si avrà l'occasione per porvi rimedio, migliorare il servizio di consulenza, avviare migliori procedure o risolvere i problemi di organico insufficiente con le risorse adeguate. Per cui, alla fine, presentare una denuncia rappresenta un apporto democratico importante e positivo per qualsiasi amministrazione che voglia crescere e progredire.

Per il futuro

In passato ho paragonato l'amministrazione dell'UE a una fortezza che avrebbe dovuto avviare riforme ed aprirsi. Sono state avviate molte riforme all'interno della fortezza. Queste modifiche hanno permesso di far entrare più luce dalle finestre, ma stiamo ancora aspettando che la fortezza si apra maggiormente ad un'amministrazione moderna.

Perché? Ritengo che non si tratti tanto di una questione di cattiva volontà, quanto di attaccamento alla tradizione ed a modalità di lavoro consolidate. Il mio auspicio è semplicemente quello che, un giorno, l'Unione europea possa vedere tutti i suoi protagonisti credere veramente nella bontà di un'amministrazione aperta ai cittadini. Essi hanno il diritto di sapere e cosa si sta facendo per loro e dovrebbero esserne messi al corrente. Solo realizzando questa condizione, si potrà effettivamente conquistare la loro fiducia.

Auguro a tutti voi i migliori successi nel costruire un'Europa dei cittadini.

Jacob Söderman

2 DENUNCE AL MEDIATORE

Il compito principale del Mediatore europeo consiste nell'occuparsi dei casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Eventuali casi di cattiva amministrazione sono sottoposti all'attenzione del Mediatore prevalentemente attraverso denunce presentate dai cittadini europei. Il Mediatore ha inoltre la facoltà di effettuare indagini di propria iniziativa.

Qualsiasi cittadino europeo o qualsiasi persona residente in uno Stato membro può presentare una denuncia al Mediatore. Possono inoltre sporgere denuncia imprese, associazioni o altri organismi che abbiano sede sociale nell'Unione. Le denunce possono essere presentate al Mediatore direttamente oppure tramite un deputato del Parlamento europeo.

Le denunce al Mediatore sono trattate pubblicamente, a meno che l'autore di una denuncia non richieda la riservatezza. È importante che il Mediatore operi con la massima trasparenza, sia per consentire ai cittadini europei di seguirne e comprenderne il lavoro, sia per fornire un buon esempio ad altri.

Durante il 2002, il Mediatore ha trattato 2.511 casi, di cui 2.211 nuove denunce ricevute nel 2002. Di queste, 2.041 sono state inviate direttamente da singoli cittadini, 87 provenivano da associazioni e 70 da imprese. Sette denunce sono state trasmesse da deputati del Parlamento europeo; 298 casi sono stati riportati dal 2001. Il Mediatore ha inoltre avviato 2 indagini di propria iniziativa.

Come già indicato nella relazione annuale del Mediatore per il 1995, esiste un accordo tra la commissione per le petizioni del Parlamento europeo e il Mediatore in merito al reciproco deferimento, ove opportuno, di denunce e petizioni. Nel 2002, 12 denunce sono state trasferite al Parlamento europeo, con il consenso del firmatario, affinché venissero trattate come petizioni. Vi sono stati inoltre 215 casi in cui il Mediatore ha suggerito al denunciante di rivolgere una petizione al Parlamento europeo (cfr. allegato A, Statistiche).

2.1 LA BASE GIURIDICA DELL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE

Il Mediatore svolge le sue funzioni ai sensi dell'articolo 195 del TCE, dello Statuto del Mediatore² e delle disposizioni di esecuzione adottate dal Mediatore ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto. Il testo delle disposizioni di esecuzione e dello Statuto del Mediatore, disponibile in tutte le lingue ufficiali, è pubblicato sul sito Web del Mediatore (<http://www.euro-ombudsman.eu.int>). È possibile richiedere tali testi anche presso l'ufficio del Mediatore.

Le disposizioni di esecuzione riguardano il funzionamento interno dell'ufficio del Mediatore. Tuttavia, onde garantire che costituiscano un documento comprensibile e utile per i cittadini, esse comprendono anche informazioni, concernenti altre istituzioni e altri organi, già incluse nello Statuto del Mediatore.

Alla luce dell'esperienza acquisita nell'attività dell'ufficio del Mediatore, l'8 luglio 2002 il Mediatore ha adottato nuove disposizioni di esecuzione che entreranno in vigore il 1° gennaio 2003. Le nuove disposizioni di esecuzione sono disponibili in tutte le lingue ufficiali sul sito Web del Mediatore. Il relativo annuncio è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 ottobre 2002 (GU C 252, pag. 24).

A norma del regolamento CE n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati³, il Mediatore ha nominato un responsabile della protezione dei dati per

² Decisione 94/262 del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo Statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, GU L 113 del 4 maggio 1994, pag. 15.

³ GU L 8 del 12 gennaio 2001, pag.1.

svolgere le funzioni stabilite dall'articolo 24 del suddetto regolamento e ha approvato le disposizioni di esecuzione riguardanti i compiti, i doveri e i poteri del suddetto responsabile. Sia la decisione di nominare il responsabile della protezione dei dati del Mediatore, sia le disposizioni di esecuzione sono disponibili sul sito Web del Mediatore. Il relativo annuncio è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 19 ottobre 2002 (GU C 252, pag.24).

2.2 IL MANDATO DEL MEDIATORE EUROPEO

Tutte le denunce inviate al Mediatore sono registrate e ne viene accusata ricevuta. La lettera di avviso di ricevimento informa il denunciante in merito alla procedura di esame della sua denuncia e include il nominativo e il numero di telefono del giurista che se ne occupa. La fase successiva consiste nel valutare se la denuncia rientri o meno nel mandato del Mediatore.

Il mandato del Mediatore, definito dall'articolo 195 del trattato CE, autorizza quest'ultimo a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risiede o abbia la sede sociale in uno Stato membro e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Una denuncia, pertanto, esula dal mandato se:

- 1 il denunciante non è una persona autorizzata a presentare una denuncia;
- 2 non riguarda un'istituzione o un organo comunitario;
- 3 riguarda la Corte di giustizia o il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali ovvero;
- 4 non concerne un eventuale caso di cattiva amministrazione.

Esempio di un caso in cui non si ravvisa cattiva amministrazione

Nel marzo 2002, la sig.ra T. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo. La sua denuncia riguardava il Consiglio dell'Unione europea e la sua decisione di limitare la disponibilità e l'uso di prodotti minerali e vitaminici.

L'articolo 2, paragrafo 2 dello Statuto del Mediatore stabilisce che quest'ultimo può trattare le denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari. Il presente caso non poteva essere considerato un'ipotesi di cattiva amministrazione in quanto riguardava nel merito la legislazione comunitaria. La denuncia è stata respinta con questa motivazione.

La denunciante è stata informata della decisione del Mediatore e le è stato consigliato di presentare una petizione al Parlamento europeo.

Caso 441/2002/ME

2.2.1 "Cattiva amministrazione"

In risposta a un invito del Parlamento europeo a precisare il suddetto concetto, il Mediatore ha fornito la seguente definizione nella relazione annuale per il 1997:

si è in presenza di cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante.

Nel 1998, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui tale definizione è stata accolta favorevolmente.

Nel corso del 1999, ha avuto luogo uno scambio epistolare tra il Mediatore e la Commissione dal quale è emerso che anche la Commissione concordava con tale definizione.

2.2.2 Il Codice di buona condotta amministrativa *Le origini del Codice*

Nel novembre 1998, il Mediatore ha avviato un'indagine di propria iniziativa sull'esistenza, nelle varie istituzioni e organi comunitari, di un Codice di buona condotta amministrativa dei funzionari nelle loro relazioni con il pubblico e sull'accesso del pubblico a tale codice. Nell'ambito dell'indagine di propria iniziativa è stato chiesto a diciannove istituzioni ed organi comunitari se avessero già adottato o intendessero adottare un siffatto codice per i loro funzionari relativamente alle relazioni con il pubblico.

Il 28 luglio 1999, il Mediatore ha proposto un Codice di buona condotta amministrativa sotto forma di progetti di raccomandazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio. Simili progetti di raccomandazione sono stati trasmessi alle altre istituzioni e organi nel settembre 1999.

Il diritto a una buona amministrazione nella Carta dei diritti fondamentali

Il 2 febbraio 2000, nel corso di un'audizione pubblica organizzata dalla Convenzione responsabile della stesura della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Mediatore europeo ha chiesto che la Carta includesse, tra i diritti fondamentali, il diritto ad una buona amministrazione.

Il 7 dicembre 2000, in occasione del Consiglio europeo di Nizza, i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione hanno proclamato la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. All'articolo 41, la Carta sancisce il diritto ad una buona amministrazione.

Verso un diritto amministrativo europeo

Il 6 settembre 2001, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione su un Codice di buona condotta amministrativa che le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, le loro amministrazioni e i loro funzionari dovrebbero rispettare nei rapporti con il pubblico. La risoluzione del Parlamento sul Codice di buona condotta amministrativa è basata sul Codice del Mediatore del 28 luglio 1999, con alcune modifiche introdotte dall'on. Roy PERRY in qualità di relatore per la commissione per le petizioni del Parlamento europeo.

Contemporaneamente all'adozione del Codice, il Parlamento europeo ha approvato anche una risoluzione in cui invita il Mediatore europeo ad applicare il Codice nelle indagini per l'esame di casi di cattiva amministrazione, al fine di concretizzare il diritto dei cittadini a una buona amministrazione sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il Mediatore applicherà pertanto la definizione di cattiva amministrazione tenendo conto delle norme e dei principi contenuti nel Codice.

Facendo seguito a una proposta presentata originariamente dall'on. Jean-Maurice DEHOUSSE, relatore per la commissione giuridica e per il mercato interno, nella risoluzione del Parlamento europeo sul Codice di buona condotta amministrativa, del 6 settembre 2001, si chiede alla Commissione europea di presentare una proposta di regolamento contenente il Codice, basata sull'articolo 308 del TCE.

L'integrazione del Codice in un regolamento renderebbe più evidente ai cittadini e ai funzionari la natura vincolante delle norme e dei principi in esso contenuti. L'articolo 192 del

TCE conferisce al Parlamento europeo il diritto di iniziativa di misure legislative che reputa necessarie.

2.3 RICEVIBILITÀ DELLE DENUNCE

Una denuncia che rientra nel mandato del Mediatore deve soddisfare altri criteri di ricevibilità prima che il Mediatore possa avviare un'indagine. Tali criteri, definiti dallo Statuto del Mediatore, sono i seguenti:

- 1 nella denuncia devono figurare chiaramente l'oggetto della stessa e l'identità della persona che la presenta (articolo 2, paragrafo 3 dello Statuto);
- 2 il Mediatore non può intervenire nei procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale né rimettere in discussione la fondatezza di una decisione giudiziaria di un siffatto organo (articolo 1, paragrafo 3);
- 3 la denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente (articolo 2, paragrafo 4);
- 4 la denuncia deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati (articolo 2, paragrafo 4);
- 5 al Mediatore può essere presentata una denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organi comunitari e i loro funzionari o altri agenti soltanto se l'interessato ha esperito le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo (articolo 2, paragrafo 8).

Decisione sulla ricevibilità di una denuncia contro la Corte dei conti

Nell'aprile 2002, il sig. X. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Corte dei conti.

Il denunciante non aveva richiesto la riservatezza della denuncia, tuttavia in conformità con l'articolo 10, paragrafo 1 delle disposizioni di esecuzione, il Mediatore ha deciso di classificarla come riservata, al fine di tutelare gli interessi del denunciante o di terzi.

La denuncia sembrava presentare tre aspetti che il denunciante riteneva fossero collegati.

1 Il caso personale del denunciante

Il primo aspetto della denuncia riguardava la situazione personale del denunciante. Egli riteneva di essere stato insultato o diffamato dalla Corte per aver rifiutato di attenersi a una decisione illecita e presumibilmente illegale presa dal suo Capo reparto.

I documenti allegati alla denuncia mostravano che il denunciante, il 4 dicembre 2001, aveva richiesto l'assistenza del Segretario generale della Corte ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto dei funzionari e che, il 21 febbraio 2002, tale richiesta è stata respinta con un parere motivato a seguito di un'indagine amministrativa in cui era stato ascoltato il denunciante. Sembrava comunque che quest'ultimo non si fosse avvalso della procedura prevista dall'art. 90, paragrafo 2, al fine di presentare ricorso contro la decisione sfavorevole. Il Mediatore ha pertanto comunicato al denunciante di non poter trattare questo aspetto della denuncia, finché il denunciante non avesse esperito le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo, come stabilito dall'articolo 2, paragrafo 8 dello Statuto.

2 Presunti abusi della Corte dei Conti

La denuncia inoltre riportava accuse di: nepotismo, pagamento ai membri della Corte dei conti di indennità alle quali non avevano diritto e altri abusi.

Dopo un attento esame della denuncia, non era chiaro quali fossero le persone all'interno della Corte che il denunciante riteneva colpevoli di nepotismo o di aver ricevuto pagamenti cui non avevano diritto. Per quanto riguarda l'accusa di altri abusi, non era chiaro in che cosa questi consistessero. Il Mediatore, pertanto, ha informato il denunciante di non poter trattare questo aspetto della denuncia, invitandolo a fornire dettagli sufficienti sul presunto caso di cattiva amministrazione per chiarire le sue accuse e per fornire prove idonee che le sostenessero. In particolare, la denuncia dovrebbe individuare le persone accusate di aver compiuto atti di cattiva amministrazione e fornire dettagli in merito all'oggetto della denuncia. Non è pervenuta alcuna risposta da parte del denunciante.

3 Debolezze strutturali nell'organizzazione della Corte dei Conti

Il denunciante ha spiegato questo aspetto della sua denuncia principalmente mediante proposte di riforma. Egli ha citato due casi, apparentemente come esempi delle conseguenze delle presunte debolezze strutturali, piuttosto che come casi di cattiva amministrazione che desiderava fossero indagati dal Mediatore.

Il Mediatore riteneva che l'articolo 2, paragrafo 4 dello Statuto che stabilisce che la denuncia deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati, significava che la Corte dei conti doveva avere l'opportunità di esaminare le proposte di riforma avanzate dal denunciante prima che si potesse presentare qualsiasi denuncia di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha suggerito pertanto al denunciante di indirizzare innanzitutto le sue proposte di riforma alla Corte stessa, se desiderava perseguirle.

Caso 0769/2002/IJH

Esempio di denuncia non presentata entro i due anni

La sig.ra P. ha presentato domanda di partecipazione al concorso generale COM/A/21/98 per amministratori principali indetto dalla Commissione europea. Nell'aprile 1999, la sua domanda è stata respinta perché la ricorrente non soddisfaceva il requisito dei 12 anni di esperienza professionale. La denunciante ha presentato due volte ricorso contro la decisione della Commissione e la Commissione li ha respinti entrambi nel giugno 1999.

Nel maggio 2002, la denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito alla decisione della Commissione di respingere la sua domanda nel 1999.

Poiché l'articolo 2, paragrafo 4 dello Statuto del Mediatore stabilisce che una denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente, il Mediatore ha comunicato alla denunciante di non poter intervenire in merito alla denuncia.

Caso 1011/2002/ME

2.4 FONDA- TEZZA DELLE INDAGINI

Il Mediatore si occupa delle denunce che rientrano nel suo mandato e che soddisfano i criteri di ricevibilità. L'articolo 195 del TCE stabilisce che il Mediatore "procede alle indagini che ritiene giustificate". In taluni casi, possono non esservi motivi sufficienti a giustificare l'avvio di un'indagine da parte del Mediatore anche se la denuncia è ricevibile. Quando una denuncia è già stata esaminata come petizione dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, il Mediatore generalmente ritiene che non sia giustificato avviare un'indagine, a meno che non vengano presentati nuovi elementi.

Esempio di un caso in cui non vi erano le basi per avviare un'indagine

Nel maggio 2002, un membro del Parlamento europeo ha scritto al Mediatore chiedendogli di indagare sulle ragioni dei licenziamenti o trasferimenti del Direttore generale della pesca, sig. Steffen SMIDT e del Responsabile amministrativo, sig.ra Marta ANDREASEN, della Commissione per accertare se si fossero verificati casi di cattiva amministrazione a tale proposito.

Per quanto attiene il caso del Responsabile amministrativo della Commissione, la commissione per le petizioni ha comunicato al Mediatore che la stessa sig.ra ANDREASEN aveva presentato una petizione al Parlamento europeo riguardante il suo caso dichiarata ricevibile. Il Mediatore, pertanto, ha comunicato all'MPE che, in conformità con la normale prassi del Mediatore, non sembravano esservi le basi per avviare un'indagine, in quanto un altro organismo competente si stava già occupando del caso.

Per quanto riguarda il caso del Direttore generale della pesca, il Mediatore ha comunicato al suddetto MPE che la procedura di indagine del Mediatore su una denuncia prevede che quest'ultima sia inviata all'istituzione interessata affinché formuli un parere. Al fine di ottenere un parere utile, è essenziale che il denunciante specifichi chiaramente le accuse di cattiva amministrazione delle quali l'istituzione dovrebbe rispondere. Questo requisito è espresso nell'articolo 2, paragrafo 3 dello Statuto del Mediatore che stabilisce che nella denuncia deve figurare chiaramente l'oggetto della medesima. Poiché la lettera dell'MPE del 27 maggio 2002 non conteneva un'accusa di cattiva amministrazione per la quale si potesse chiedere alla Commissione di esprimere un parere, il Mediatore gli ha comunicato di non poter avviare un'indagine.

Il Mediatore ha inviato all'MPE un modulo di denuncia che poteva essere utilizzato per formulare un'accusa di cattiva amministrazione. Tuttavia, non è pervenuta alcuna risposta.

Caso 988/2002/IJH

2.5 ANALISI DELLE DENUNCE

Delle 11.087 denunce registrate dall'inizio dell'attività del Mediatore, il 12% proveniva dalla Francia, il 15% dalla Germania, il 15% dalla Spagna, l'8% dal Regno Unito e il 10% dall'Italia. Un'analisi completa della provenienza geografica delle denunce registrate nel 2002 figura all'allegato A, statistiche.

Nel 2002, il processo di esame delle denunce per accertare se esse rientrano nel mandato, soddisfano i criteri di ricevibilità e giustificano l'avvio di un'indagine è stato completato nel 97% dei casi. Il 28% delle denunce esaminate rientrava nel mandato del Mediatore. Di queste, 331 soddisfacevano i criteri di ricevibilità, ma 109 non giustificavano l'avvio di un'indagine. Sono state pertanto avviate indagini in 222 casi.

La maggior parte delle denunce che hanno condotto all'avvio di un'indagine riguardava la Commissione europea (75%). Poiché la Commissione costituisce il principale organo comunitario che adotta decisioni aventi un impatto diretto sui cittadini, è normale che essa sia l'oggetto primario delle loro denunce. Vi sono state 21 denunce contro il Parlamento europeo e 12 contro il Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

I principali tipi di cattiva amministrazione contestati sono stati la mancanza di trasparenza (92 casi), la discriminazione (26 casi), le procedure insoddisfacenti o il mancato rispetto dei diritti di difesa (40 casi), la mancanza di equità o l'abuso di potere (45 casi), il ritardo evitabile (53 casi), la negligenza (37 casi), il mancato adempimento degli obblighi, ovvero il mancato esercizio da parte della Commissione europea del suo ruolo di "guardiano dei trattati" nei confronti degli Stati membri (6 casi) e l'errore giuridico (21 casi).

2.6 SUGGERIMENTO DI CONTATTARE ALTRI ORGANI E TRASFERIMENTO DELLE DENUNCE

Qualora una denuncia esuli dal mandato o sia irricevibile, il Mediatore cerca sempre di consigliare al denunciante di rivolgersi ad un altro organo che possa occuparsene. Ove opportuno e con il consenso del firmatario, il Mediatore trasferisce la denuncia direttamente ad un'altra autorità competente, a condizione che la denuncia risulti motivata.

Nel 2002 tale suggerimento è stato formulato in 1.299 casi, la maggior parte dei quali riguardava questioni di diritto comunitario. In 618 casi è stato consigliato al denunciante di rivolgersi a un difensore civico nazionale o regionale o a un organo corrispondente. A 215 denunciante è stato consigliato di presentare una petizione al Parlamento europeo e inoltre 12 denunce sono state trasferite al Parlamento europeo, previo consenso del denunciante, affinché venissero esaminate come petizioni, 11 casi sono stati trasferiti alla Commissione europea e 19 casi sono stati trasferiti a un difensore civico nazionale o regionale. In 241 casi è stato consigliato di contattare la Commissione europea. Questo dato comprende alcuni casi in cui una denuncia contro la Commissione è stata dichiarata irricevibile in quanto non erano stati compiuti i dovuti passi amministrativi presso la Commissione. In 183 casi, è stato consigliato al denunciante di contattare altri organismi.

Esempio di un caso trasferito alla Commissione europea

Nel luglio 2002, il Mediatore europeo ha ricevuto una denuncia dal sig. B., il quale aveva lavorato come marittimo in navi battenti bandiera sia spagnola che italiana. Essendo residente in Spagna, egli ha presentato domanda di pensione all'ente previdenziale spagnolo. Al fine di calcolare i suoi diritti pensionistici, le autorità spagnole hanno contattato i funzionari italiani responsabili che sembravano restii a trasmettere le informazioni pertinenti. A seguito dell'intervento della Commissione europea i relativi documenti sono stati infine trasmessi dalle autorità italiane all'ente previdenziale spagnolo.

Il sig. B. ha sporto denuncia al Mediatore perché riteneva che il computo finale dei diritti pensionistici effettuato dall'ente previdenziale spagnolo non avesse tenuto pienamente conto dei contributi versati ad entrambe le amministrazioni. Egli sosteneva che non tenendo pienamente conto di quanto versato a favore di entrambi i regimi pensionistici, italiano e spagnolo, le autorità competenti spagnole stavano violando il diritto comunitario.

Poiché la denuncia si riferiva alle azioni delle autorità nazionali, il Mediatore europeo non era autorizzato a esaminarla. Ciononostante, sembrava che il caso riguardasse l'applicazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro. Il Mediatore europeo ha pertanto deciso di trasferire la denuncia alla Commissione europea che, nel suo ruolo di guardiano dei trattati, dovrebbe assicurare la corretta applicazione del diritto comunitario da parte di tutti gli Stati membri.

Caso 837/2002/JMA

2.7 I POTERI D'INDAGINE DEL MEDIATORE

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dello Statuto del Mediatore:

“Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al Mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. Essi possono rifiutarvisi soltanto per motivi di segreto professionale debitamente giustificati”.

2.7.1 L'audizione di testimoni

La procedura generale applicata per l'audizione di testimoni è la seguente.

1 La data, l'ora e il luogo della deposizione orale devono essere concordati tra i servizi del Mediatore e il Segretariato generale dell'istituzione implicata, il quale informa il/i testimone/i. Le audizioni si svolgono nei locali del Mediatore, solitamente a Bruxelles.

2 Ciascun testimone viene ascoltato separatamente e non è accompagnato.

3 La lingua o le lingue in cui avviene l'audizione è concordata tra i servizi del Mediatore e il Segretariato generale dell'istituzione implicata. Qualora un testimone ne faccia richiesta anticipata, la deposizione si svolge nella lingua madre del testimone.

4 Le domande e le risposte sono registrate e verbalizzate dai servizi del Mediatore.

5 Il verbale è inviato al testimone per essere firmato. Il testimone può proporre correzioni linguistiche alle risposte. Qualora il testimone desideri correggere o completare una risposta, la revisione della risposta e le ragioni della correzione vengono specificate in un documento a parte, che è allegato al verbale.

6 Il verbale firmato, corredato di eventuali allegati, fa parte del fascicolo del Mediatore relativo al caso.

Il punto 6 implica anche che il denunciante riceva una copia del verbale firmato e abbia l'opportunità di esprimere delle osservazioni.

Nel 2002, il Mediatore non si è avvalso delle sue prerogative di audizione di testimoni.

2.7.2 Ispezione di documenti

Durante il 2002, il Mediatore ha fatto ricorso al suo potere di ispezionare i fascicoli e i documenti relativi a un'indagine in 2 casi.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dello Statuto del Mediatore:

“Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al Mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. Essi possono rifiutarvisi soltanto per motivi di segreto professionale debitamente giustificati.

Consentono l'accesso a documenti provenienti da uno Stato membro e soggetti in tale Stato al segreto in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare soltanto previo consenso di detto Stato membro.

Consentono l'accesso agli altri documenti provenienti da uno Stato membro dopo averne informato lo Stato membro interessato.”

Le istruzioni del Mediatore al suo personale riguardo all'ispezione di documenti includono i seguenti punti:

Il giurista non deve sottoscrivere alcun impegno o altro attestato che non sia il semplice elenco di documenti ispezionati o riprodotti. Qualora i servizi dell'istituzione o organo interessato facciano una proposta in tal senso, il giurista ne trasmette copia al Mediatore.

Qualora i servizi dell'istituzione od organo interessato cerchino di impedire o di imporre condizioni irragionevoli all'ispezione di un qualsiasi documento, il giurista deve informarli che ciò viene considerato come un rifiuto.

Qualora l'ispezione di un qualsiasi documento venga rifiutata, il giurista chiede ai servizi dell'istituzione o dell'organo interessato di esporre il motivo debitamente giustificato di segreto professionale sul quale si basa tale rifiuto.

Il primo punto è stato aggiunto a seguito di un caso in cui i servizi della Commissione avevano proposto che il funzionario del Mediatore firmasse un impegno a dispensare la Commissione dai danni causati a terzi con la divulgazione di informazioni contenute nel documento.

2.7.3 I poteri d'indagine del Mediatore

Nella relazione annuale per il 1998, il Mediatore ha proposto che i suoi poteri d'indagine venissero chiariti sia per quanto riguarda l'ispezione dei documenti che l'audizione dei testimoni. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che sollecitava la commissione per gli affari istituzionali a prendere in considerazione una modifica dell'articolo 3, paragrafo 2 dello Statuto del Mediatore secondo quanto proposto nella relazione elaborata dalla commissione per le petizioni.⁴

Il 6 settembre 2001 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla modifica dell'articolo 3, paragrafo 2 dello Statuto, basata sulla relazione della commissione per gli affari costituzionali (*relatrice* on. Teresa Almeida Garrett) A5-0240/2001 - PE 294.729DEF.

Il testo approvato dal Parlamento è il seguente:

Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al Mediatore le informazioni che egli richiede loro e di permettergli di ispezionare e di riprodurre qualsiasi documento. Per "documento" si intende qualsiasi contenuto a prescindere dal suo supporto (scritto sul supporto cartaceo o memorizzato sotto forma elettronica, registrazione sonora, visiva e audiovisiva).

Consentono l'accesso a tutti i documenti riservati provenienti da uno Stato membro dopo averne informato lo Stato membro interessato.

In tutti i casi i documenti sono classificati "segreto" o "riservato", e a norma dell'articolo 4, il Mediatore non può divulgare il contenuto di tali documenti.

I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari, testimoniano a richiesta del Mediatore; essi sono tenuti a fornire informazioni complete e veridiche.

A norma dell'articolo 195, paragrafo 4 del trattato CE, la Commissione ha il diritto di emettere un parere sulla revisione del testo, che deve essere approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata per poter entrare in vigore.

Nel suo parere datato 6 marzo 2002 (COM (2002) 133 definitivo), la Commissione sosteneva che per quanto concerne la soppressione dell'eccezione del segreto professionale per l'accesso ai fascicoli, è tuttavia opportuno mostrarsi prudenti segnatamente in merito alle esigenze di rispetto della vita privata e di tutela dei segreti commerciali, dei documenti segreti, nonché a quelle connesse con le future evoluzioni istituzionali. Per quanto concerne i documenti provenienti dagli Stati membri, è importante garantire la coerenza con i principi contenuti nel nuovo regolamento n. 1049/2001, del 30 maggio 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti, nonché nell'accordo quadro tra la Commissione e il Parlamento. Il principio che prevede il previo accordo dello Stato membro interessato dovrebbe essere conservato. Va infine nella stessa direzione la dichiarazione n. 35 allegata all'atto finale del Trattato di Amsterdam. Per quanto concerne le testimonianze, la Commissione può accettare che venga eliminata

⁴ Relazione della commissione per le petizioni sulla relazione annuale sulle attività del Mediatore europeo nel 1998 (A4-0119/99) *Relatrice*: on. Laura De Esteban Martin.

l'espressione "testimoniare in base ad istruzioni". Tuttavia, si ritiene importante conservare il principio in base al quale i funzionari si esprimono non a titolo personale ma in quanto funzionari.

Il 27 giugno 2002, il Mediatore europeo ha risposto al parere della Commissione rammaricandosi delle opinioni negative da essa espresse in merito alla proposta e spiegando che lo scopo del Mediatore europeo è solo di accertare che lo Statuto risponda alle normali esigenze di una moderna istituzione del Mediatore, rispecchiando così l'impegno delle istituzioni UE verso i principi di buona amministrazione e responsabilità.

In una lettera del 17 dicembre 2002 indirizzata al Presidente del Parlamento europeo, il Mediatore ha suggerito che, in considerazione del tempo trascorso dall'inizio della procedura e degli importanti sviluppi giuridici verificatisi nell'Unione europea riguardanti i poteri di indagine attribuiti ad altre istituzioni e organi che si occupano di indagini, sembrava appropriato prevedere una riforma completa delle disposizioni dello Statuto. Egli aveva pertanto proposto che il Parlamento europeo ritirasse gli emendamenti sottoposti all'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 195 CE e che il suo servizio giuridico e i servizi del Mediatore esaminassero congiuntamente la questione della revisione dello Statuto del Mediatore in occasione dell'insediamento del nuovo Mediatore europeo il 1° aprile 2003.

2.8 INDAGINI DEL MEDIATORE E LORO ESITO

Quando il Mediatore decide di avviare un'indagine in merito a una denuncia, il primo passo consiste nel trasmettere la denuncia e gli eventuali allegati all'istituzione o all'organo comunitario interessato affinché formuli un parere. Una volta ricevuto il parere, esso viene inviato al denunciante per eventuali osservazioni.

In alcuni casi, l'istituzione o l'organo stesso provvede a risolvere il caso in modo soddisfacente per il denunciante. Se questo risulta dal parere e dalle osservazioni, il caso viene quindi archiviato come "risolto dall'istituzione". In alcuni altri casi il denunciante decide di ritirare la denuncia e il fascicolo viene archiviato per questo motivo.

Se la denuncia non viene risolta dall'istituzione, né ritirata dal denunciante, il Mediatore prosegue le proprie indagini. Se esse non evidenziano un caso di cattiva amministrazione, il denunciante e l'istituzione o l'organo interessato ne sono informati e il caso viene archiviato.

Se le indagini del Mediatore rivelano un caso di cattiva amministrazione, egli cerca, per quanto possibile, di addivenire a una soluzione amichevole atta a eliminare tale caso di cattiva amministrazione e a soddisfare il denunciante.

Se una soluzione amichevole non è possibile o se la ricerca di quest'ultima non ha avuto esito positivo, il Mediatore chiude il fascicolo rivolgendo un'osservazione critica all'istituzione o all'organo interessato, oppure formula progetti di raccomandazione.

L'osservazione critica è ritenuta opportuna nei casi in cui la cattiva amministrazione non risulta avere implicazioni generali e non appare necessaria un'azione ulteriore da parte del Mediatore.

Nei casi in cui risulta necessaria un'azione ulteriore da parte del Mediatore (ovvero i casi più gravi di cattiva amministrazione o nei casi in cui si riscontrano implicazioni generali), il Mediatore adotta una decisione corredata di progetti di raccomandazione all'istituzione o all'organo interessato. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 dello Statuto del Mediatore, l'istituzione o l'organo interessato è tenuto a trasmettergli entro tre mesi un parere circostanziato. Quest'ultimo può essere costituito dall'accettazione della decisione del Mediatore e da una descrizione delle misure adottate per attuare le raccomandazioni.

Se un'istituzione o un organo comunitario non risponde in modo soddisfacente a un progetto di raccomandazione, l'articolo 3, paragrafo 7 stabilisce che il Mediatore trasmetta una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione o all'organo interessato. Tale relazione può essere corredata di raccomandazioni.

Nel 2002, il Mediatore ha avviato 224 indagini, di cui 222 in merito a denunce e 2 di propria iniziativa (per ulteriori dettagli, cfr. allegato A, statistiche).

Durante il corso dell'anno, 66 casi sono stati risolti dall'istituzione o dall'organo stesso. Di questi, 45 erano casi in cui con l'intervento del Mediatore si è riusciti ad ottenere una risposta a lettere che non ne avevano precedentemente ricevuto (cfr. capitolo 2.9 della relazione annuale per il 1998 per ulteriori dettagli sulla procedura applicata in questi casi). In 6 casi, le denunce sono state ritirate dal denunciante. In 128 casi, le indagini del Mediatore non hanno rivelato cattiva amministrazione.

In 29 casi è stata espressa un'osservazione critica all'istituzione o all'organo interessato. In 6 casi è stato possibile addivenire a una soluzione amichevole. Nel 2002, 10 progetti di raccomandazione sono stati accolti dalle istituzioni e 3 casi sono stati archiviati a seguito di una relazione speciale approvata dal Parlamento europeo (cfr. capitolo 3.6).

In 2 casi, un progetto di raccomandazione è stato seguito da una relazione speciale al Parlamento europeo. Un caso riguardava la denuncia 1542/2000/(PB)SM e l'altro la denuncia 341/2001/(BB)IJH (cfr. capitolo 3.8).

Il testo completo delle relazioni speciali è pubblicato sul sito Web del Mediatore in tutte le lingue ufficiali.

3 DECISIONI A SEGUITO DI UN' INDAGINE

LA DENUNCIA

Il firmatario della denuncia 552/2001/IJH ("il denunciante") è membro del Consiglio dell'isola di Wight, Regno Unito.

Precedente denuncia 1372/98/OV

Nel dicembre 1998, il denunciante ha sporto, insieme con il presidente del Consiglio, una denuncia al Mediatore europeo a nome del Consiglio dell'isola di Wight. La denuncia, registrata col numero 1372/98/OV, riguardava la decisione dell'Eurostat di non classificare l'isola di Wight come zona separata di livello II nel sistema di classificazione statistica NUTS⁵. Tale fatto preoccupa l'autore della denuncia, in quanto solo le zone identificate come di livello NUTS II sono considerate ammissibili ai finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari a favore delle regioni dell'obiettivo 1.

Il 13 marzo 2000, il Mediatore ha inviato un progetto di raccomandazione alla Commissione in merito alla denuncia 1372/98/OV, invitandola a riprendere in esame il problema della classificazione NUTS dell'isola di Wight. Il 22 marzo 2001, il Mediatore ha archiviato la denuncia 1372/98/OV, in quanto la Commissione aveva debitamente ottemperato al progetto di raccomandazione, pur confermando la sua decisione di classificare l'isola di Wight solo come regione di livello NUTS III e non II.

Nel mese di aprile 2001, il denunciante ha inviato lettere e fax al Mediatore in merito alla sua decisione di archiviare la denuncia 1372/98/OV. L'autore della denuncia sosteneva che l'ulteriore parere trasmesso dalla Commissione al Mediatore il 5 dicembre 2000 conteneva informazioni non corrette. Inoltre, egli affermava che il Mediatore avrebbe dovuto trasmettere l'ulteriore parere della Commissione al denunciante per la denuncia 1372/98/OV affinché formulasse eventuali osservazioni. Il denunciante chiedeva al Mediatore di non considerare la decisione in merito alla denuncia 1372/98/OV e di riaprire il fascicolo.

Risposta del Mediatore europeo sulla procedura seguita per la denuncia 1372/98/OV e la richiesta di riaprire il fascicolo.

In risposta all'argomentazione del denunciante in merito al fatto che il Mediatore avrebbe dovuto trasmettergli l'ulteriore parere della Commissione sul fascicolo 1372/98/OV per eventuali osservazioni, il Mediatore ha ribadito la particolare attenzione da sempre accordata all'esigenza di equità nelle procedure. Tuttavia, ad un certo punto si rivela necessario porre fine all'indagine, il che significa che una delle parti deve avere l'ultima parola. In questo caso, il Mediatore non ha ritenuto necessario trasmettere l'ulteriore parere della Commissione al denunciante per eventuali osservazioni (che, a loro volta, avrebbero implicato l'invio di tali osservazioni alla Commissione per un ulteriore parere), in quanto le precisazioni apportate da quel parere della Commissione erano già state formulate, nella sostanza, nel parere dettagliato sul progetto di raccomandazione, sul quale il denunciante aveva già espresso le sue osservazioni. Il Mediatore ha pertanto respinto la richiesta di riaprire il caso 1372/98/OV.

Per quanto attiene alle presunte inesattezze delle affermazioni contenute nell'ulteriore parere della Commissione, il Mediatore ha informato il denunciante di aver proceduto ad aprire una nuova denuncia contro la Commissione con il numero di registrazione 552/2001/IJH.

3.1 CASI IN CUI NON E' STATA RILEVATA CATTIVA AMMI- NISTRAZIONE

3.1.1 Commissione europea

CLASSIFICAZIONE DELL'ISOLA DI WIGHT (UK) COME REGIONE DI LIVELLO NUTS

Decisione sulle denunce 500/2001/IJH e 552/2001/IJH presentate contro la Commissione europea

⁵ Questo sistema suddivide ciascuno Stato membro in un numero di regioni NUTS I, ciascuna delle quali è suddivisa in regioni NUTS II e via di seguito. NUTS è la sigla che sta per Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche.

Le contestazioni allegazioni della denuncia 552/2001/IJH

Il denunciante affermava che nel corso di una precedente denuncia (1372/98/OV) riguardo alla classificazione dell'isola di Wight secondo i livelli NUTS, la Commissione avesse fornito informazioni non corrette al Mediatore. Secondo il denunciante:

1 vi sono quindici isole classificate come regioni di livello NUTS II, non sette come affermato dalla Commissione;

2 contrariamente alle informazioni fornite dalla Commissione, solo una delle altre sei isole identificate dalla Commissione ha una densità di popolazione maggiore di quella dell'isola di Wight;

3 la Commissione interpreta erroneamente l'articolo 158 del trattato CE, prendendolo in considerazione solo con riferimento alle "isole meno favorite", mentre esso si applica a tutte le isole, come specificato dalla dichiarazione 30 allegata al trattato di Amsterdam e dal paragrafo 57 delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Nizza.

Il denunciante invitava inoltre il Mediatore a organizzare un incontro a tre fra il denunciante, il Mediatore ed il commissario BARNIER.

Per quanto concerne la terza contestazione allegazione del denunciante, il Mediatore ha rilevato che alla base della rivendicazione vi è il fatto che, mettendo a confronto l'isola di Wight con altre isole, essa dovrebbe essere classificata come regione di livello NUTS II. Poiché la questione dell'interpretazione giuridica sollevata dalla contestazione del denunciante sembra non aver alcuna attinenza con il raffronto fra l'isola di Wight e altre isole, il Mediatore ha informato il denunciante di ritenere che non vi fossero fondati motivi, ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, per procedere con le indagini.

Per quanto concerne la richiesta del denunciante di organizzare un incontro a tre, il Mediatore ha comunicato all'autore della denuncia che egli si adopera in tal senso solo nel caso in cui essi tali incontri abbiano una funzione precisa, nel tentativo di dirimere una vertenza, e che non riteneva, in quella fase, che tale incontro fosse appropriato.

Il Mediatore ha pertanto avviato un'indagine esclusivamente per quanto riguarda la prima e la seconda delle contestazioni allegazioni di cui sopra. Poiché la seconda contestazione allegazione sembrava simile a quella contenuta nella denuncia 500/2001/IJH, presentata da un MPE, il Mediatore ha deciso di condurre indagini congiunte per i due casi in esame.

In seguito il denunciante ha inviato un'ulteriore missivalettera, con la quale contestava anche il fatto che la Commissione non avesse applicato i criteri di classificazione del livello NUTS II, come invece annunciato. A sostegno della sua tesi, egli faceva riferimento ad una tabella che indicava campi di variazione, decili e quartili dei numerosi dati comunitari per le regioni di livello NUTS II, estrapolata dal documento dal titolo "*When is an island not an island?*" ("Quando un'isola non è un'isola?") stilato dal Consiglio dell'isola di Wight in occasione dell'*Island Regeneration Partnership* del 15 ottobre 1998. La tabella illustra, fra le altre cose, che le statistiche per le zone di popolazione minima (nel 1992) e la densità di popolazione (nel 1992) per le regioni di livello NUTS II nell'UE rilevano rispettivamente 24.920,31 km² e 1,6 abitanti per km², mentre le statistiche confrontabili per l'isola di Wight indicano rispettivamente 125.000, 380 km² e 328 abitanti per km². Il Mediatore europeo ha trasmesso la nuova allegazione alla Commissione per la formulazione di un parere.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Il parere della Commissione relativamente ai due casi oggetto d'indagine è stato, in breve, il seguente.

Per quanto concerne il numero di isole classificate come livello NUTS II, la Commissione ha sostenuto che vi sono solo otto isole aventi diritto alla classificazione come regioni di livello NUTS II: Creta, Corsica, Guadalupa, Martinica, Riunione, Sicilia, Sardegna e Åland. Gli altri casi segnalati dal denunciante sono considerati arcipelaghi composti da un certo numero di isole, e quindi non direttamente paragonabili all'isola di Wight. La Commissione ritiene ha ritenuto che mettere tutte queste entità geografiche a confronto potrebbe solo corroborare ulteriormente la posizione della Commissione, in quanto tutte le isole citate hanno una popolazione maggiore di quella dell'isola di Wight.

Per quanto riguarda la questione della densità di popolazione, la parte significativa del parere della Commissione trasmesso al Mediatore per il caso 1372/98/OV era in lingua francese.⁶ L'esatta traduzione delle parti salienti del parere della Commissione è la seguente:

“Ebbene, classificare l'isola di Wight al livello NUTS II porrebbe questa regione allo stesso livello di Creta, Corsica, Guadalupa, Martinica, Riunione, Sicilia, Sardegna e Åland, le sole isole inserite a pieno titolo in questa categoria, che sono tutte molto più popolate (fatta salva l'isola di Åland) e molto più estese”.

Secondo le normali procedure, la Commissione ha in seguito inviato al denunciante la traduzione nella sua lingua, l'inglese. Purtroppo, la frase di cui sopra è stata tradotta in modo inaccurato, trasformando il francese “beaucoup plus peuplées” in “molto più densamente popolate”, invece del corretto “molto più popolate”.

Per quanto concerne la presunta mancata applicazione da parte della Commissione dei criteri annunciati per la classificazione del livello NUTS II, la Commissione ha espresso in primo luogo le sue osservazioni sulla questione dell'ammissibilità a beneficiare dei Fondi strutturali. Essa faceva rilevare che, poiché l'isola di Wight non è stata classificata come livello NUTS II, questa non poteva essere ammissibile al finanziamento nell'ambito dell'obiettivo 1. Per quanto riguarda il finanziamento nell'ambito dell'obiettivo 2, la Commissione faceva osservare che le autorità del Regno Unito non avevano proposto di inserire l'isola di Wight nell'elenco delle regioni ammesse per il periodo di programmazione in corso. Tuttavia, la Commissione riteneva che la particolare situazione dei vari territori comunitari, incluse le regioni insulari, meritasse un'analisi più approfondita. Per tale ragione, la Commissione ha stilato una dichiarazione da presentare durante il Consiglio del 31 maggio 2001. La dichiarazione, citata integralmente nel parere trasmesso dalla Commissione, riferiva anche il fatto che la Commissione aveva avviato uno studio nell'intento di acquisire informazioni dettagliate sulla situazione delle isole dell'UE entro la fine del 2001.

La Commissione precisava inoltre che il documento “*When is an island not an island?*”, inclusa la tabella sulle caratteristiche delle regioni di livello NUTS II, era già incluso nel fascicolo relativo alla denuncia 1372/98/OV. La Commissione sosteneva inoltre che:

“Poiché nel Regno Unito non esiste un livello geografico amministrativo che si possa utilizzare quale base per la definizione del livello II della classificazione, tale livello è stato ottenuto, come in passato, cumulando unità amministrative più piccole (contee o enti ter-

⁶ “Or classer l'Ile de Wight au niveau II de la NUTS mettrait cette région au même niveau que la Crète, la Corse, la Guadeloupe, La Martinique, la Réunion, la Sicile, la Sardaigne et Åland, seules îles individuellement dans ce cas, et qui sont toutes beaucoup plus peuplées (à l'exception d'Åland) et beaucoup plus grandes”.

ritoriali). Tali raggruppamenti sono stati effettuati in modo da evitare che si formassero unità eccessivamente ridotte, in particolare in termini di popolazione. In tale contesto, la popolazione dell'isola di Wight (125.000 abitanti) è stata considerata troppo bassa per il livello II (in Europa, nel suo complesso, la popolazione media delle regioni di livello NUTS II è di circa 1,8 milioni, mentre nel Regno Unito è di 1,6 milioni). Si dovrebbe inoltre rilevare che delle oltre 200 regioni di livello II nell'UE, solo due hanno una popolazione inferiore a quella dell'isola di Wight: Åland in Finlandia e la Valle d'Aosta in Italia. Entrambe queste regioni, tuttavia, sono definite nell'ambito della struttura nazionale come base per la definizione del livello NUTS II nei loro rispettivi paesi ("Suuralueet" in Finlandia e "Regioni" in Italia)

La Commissione ha pertanto ribadito che la decisione presa di concerto con il Regno Unito di non classificare l'isola di Wight come livello NUTS II è conforme ai principi fondamentali del sistema NUTS: usare la struttura amministrativa del paese ed assicurare, nei limiti del possibile, che le regioni siano raffrontabili in termini di popolazione.

Le osservazioni del denunciante

L'autore della denuncia 500/2001/IJH non ha presentato alcuna osservazione in risposta ai pareri della Commissione.

L'autore della denuncia 552/2001/IJH, per contro, ha osservato, con riferimento al numero di isole classificate come regioni di livello NUTS II, che la Commissione ha applicato un metodo cumulativo classificando isole e arcipelaghi. Il denunciante asseriva che tale procedura non fosse obiettiva per l'isola di Wight che, pertanto, era stata valutata solo sulla base della sua posizione geografica, senza che si considerassero assolutamente i suoi bisogni reali.

Il denunciante faceva inoltre riferimento alla proposta di regolamento della Commissione per definire una classificazione comune della Nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS)⁷ e al parere del Comitato economico e sociale sulla proposta della Commissione.⁸ Il denunciante precisava che nella motivazione della Commissione sulla proposta di regolamento NUTS si legge quanto segue:

“La classificazione NUTS finora non ha avuto base legale di per sé, per esempio non esiste ancora un regolamento che stabilisca nei dettagli le regole di compilazione e aggiornamento del sistema. Finora, tali questioni sono state regolate da “accordi fra gentiluomini” fra gli Stati membri ed Eurostat, a volte dopo lunghe e difficili trattative”.

Il denunciante citava inoltre l'articolo 6 della proposta di regolamento, che invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per assicurare una corretta gestione della classificazione NUTS, incluso l'esame di problemi che dovessero eventualmente derivare dall'attuazione della NUTS nella classificazione delle regioni degli Stati membri. Egli precisava che il margine di discrezionalità della Commissione rispetto alla classificazione NUTS avrebbe dovuto consentirle di effettuare questo tipo di esame, anche prima dell'entrata in vigore del regolamento. Inoltre, egli sosteneva che la Commissione godesse di poteri discrezionali illimitati rispetto alla classificazione NUTS, e che si sarebbe dovuta avvalere di tali poteri in relazione all'isola di Wight. Egli chiedeva delucidazioni in merito al fatto che la Commissione non avesse esercitato i suoi poteri discrezionali rispetto all'isola di Wight, soprattutto in quanto l'Ufficio nazionale di statistica del Regno Unito aveva chiaramente dimostrato all'Eurostat quali effetti ciò avrebbe prodotto per l'isola e per la sua comunità, non solo rispetto ai finanziamenti comunitari, ma anche in relazione a quelli statali.

⁷ COM/2001/0083 finale - COD 2001/0046, 2001 GU C 180 E/108.

⁸ 2001 GU C 260/57.

Il denunciante quindi richiamava la seconda relazione della Commissione sulla coesione economica e sociale⁹, che elencava una serie di priorità, incluse le aree fortemente svantaggiate dal punto di vista geografico o naturale. Egli citava inoltre il Parere del Comitato economico e sociale sul tema: Orientamenti per azioni integrate sulle regioni insulari dell'Unione europea, con riferimento all'articolo 158 del trattato di Amsterdam.¹⁰ A detta del Secondo il denunciante, tale parere presenta un eloquente e indiscutibile quadro di come la Commissione abbia mancato di affrontare i problemi delle isole dell'UE. Il denunciante concludeva le sue osservazioni sostenendo che la Commissione aveva agito in modo iniquo e irragionevole nel non esercitare i suoi poteri discrezionali e nel non prendere in considerazione importanti fattori geografici, economici e sociali. Egli terminava contestando alla Commissione, in ragione di ciò, un atto di cattiva amministrazione.

LA DECISIONE

1 Accusa riguardante il numero di isole classificate come regioni di livello NUTS II

1.1 Il denunciante affermava che nel corso di una precedente denuncia riguardo alla classificazione NUTS dell'isola di Wight, la Commissione aveva fornito informazioni inesatte al Mediatore. Stando al denunciante, vi sono infatti quindici isole classificate come livello NUTS II, non sette come affermato dalla Commissione.

1.2 Nel suo parere, la Commissione ha replicato che vi sono solo otto isole classificate di diritto come regioni di livello NUTS II: Creta, Corsica, Guadalupa, Martinica, Riunione, Sicilia, Sardegna e Åland. Gli altri casi segnalati dal denunciante sono considerati arcipelaghi composti da un certo numero di isole, e quindi non direttamente paragonabili all'isola di Wight. La Commissione proseguiva affermando che mettere tutte queste entità geografiche a confronto avrebbe solo corroborato ulteriormente la posizione della Commissione, in quanto tutte le isole citate hanno una popolazione maggiore di quella dell'isola di Wight.

1.3 Nelle sue osservazioni, il denunciante asseriva che la Commissione aveva applicato un metodo cumulativo alla classificazione delle isole come arcipelaghi. Egli riteneva che tale procedura non fosse obiettiva per l'isola di Wight che, pertanto, era stata valutata solo sulla base della sua posizione geografica, senza che si considerassero assolutamente i suoi bisogni reali.

1.4 Il Mediatore europeo non ritiene che la Commissione abbia avuto un comportamento fuorviante o artificioso nel presentare informazioni in un forma che distingue fra arcipelaghi e "isole ... classificate di pieno diritto". L'indagine del Mediatore, pertanto, non ha rilevato nessun caso di cattiva amministrazione relativamente a questo aspetto della denuncia.

2 Contestazione in merito alla densità di popolazione

2.1 Il denunciante affermava che nel corso di una precedente denuncia riguardo alla classificazione dei livelli NUTS per l'isola di Wight, la Commissione avesse fornito informazioni inesatte al Mediatore. Secondo quanto affermato dal denunciante, contrariamente alle informazioni fornite dalla Commissione, solo una delle altre isole identificate dalla Commissione ha una densità di popolazione maggiore di quella dell'isola di Wight.

⁹ Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni COM(2001) 24 finale, Bruxelles, 31/1/2001.

¹⁰ ECO/029, 12 luglio 2000, disponibile sul sito Web del Comitato economico e sociale: http://www.esc.eu.int/pages/avis_prin/eco/029/ces805-2000_ac_en.pdf.

2.2 La Commissione ha risposto spiegando che il parere inviato al Mediatore per la precedente denuncia era in lingua francese, e che la traduzione effettuata in inglese e successivamente trasmessa al Mediatore conteneva un errore, in quanto l'espressione francese "beaucoup plus peuplées" era stata tradotta come "molto più densamente popolate" invece che in modo corretto "molto più popolate".

2.3 Il Mediatore ritiene che la Commissione sia responsabile per le traduzioni che trasmette al Mediatore, e mette in evidenza che la lingua della denuncia è l'inglese. Il denunciante ha perciò correttamente segnalato l'errore nell'informazione fornita in inglese dalla Commissione. Tuttavia, dai documenti a disposizione del Mediatore, si evince che la Commissione ha formulato la sua politica nei confronti dell'isola di Wight sulla base di informazioni corrette e che essa intendeva trasmettere informazioni altrettanto corrette all'autore della denuncia. Inoltre, nel suo parere relativo al caso in esame, la Commissione ha individuato e corretto l'errore. Stando così i fatti, pertanto, il Mediatore non ha rilevato nessun caso di cattiva amministrazione relativamente a questo aspetto della denuncia.

3 Contestazione sulla mancata applicazione da parte della Commissione dei criteri di classificazione annunciati per il livello NUTS II.

3.1 Il denunciante contestava la mancata applicazione da parte della Commissione dei criteri di classificazione annunciati per il livello NUTS II. Egli riferiva inoltre di una tabella con campi di variazione, decili e quartili di dati su scala comunitaria per il livello NUTS II. La tabella illustra, fra le altre cose, che le statistiche per le zone di popolazione minima (nel 1992) e la densità di popolazione (nel 1992) per le regioni di livello NUTS II nell'UE sono rispettivamente 24.920, 31 km² e 1,6 abitanti per km², mentre le statistiche confrontabili per l'isola di Wight sono rispettivamente 125.000, 380 km² e 328 abitanti per km².

3.2 Nel parere trasmesso al Mediatore, la Commissione ha ribadito la sua decisione di non classificare l'isola di Wight come regione di livello NUTS II. La Commissione ha affermato che non vi è un livello amministrativo geografico nel Regno Unito che potrebbe fungere da base per la definizione di un livello NUTS II. Tale livello pertanto era ottenuto, come in passato, cumulando unità amministrative più piccole, in modo da evitare che si formassero unità eccessivamente ridotte, particolarmente in termini di popolazione. In questo contesto, la popolazione dell'Isola di Wight, 125.000 residenti, è stata considerata troppo bassa per il livello II. Secondo la Commissione, la popolazione media delle regioni di livello NUTS II in Europa nel complesso è di circa 1,8 milioni di persone, mentre nel Regno Unito è di 1,6 milioni di persone. La Commissione ha anche precisato che fra più di 200 regioni di livello NUTS II esistenti nell'UE, solo due hanno una popolazione inferiore a quella dell'isola di Wight: Åland in Finlandia e la Valle d'Aosta in Italia. Entrambe, comunque, sono definite nell'ambito della struttura nazionale utilizzata quale base per la costituzione del livello NUTS II dei rispettivi paesi di riferimento ("Suuralueet" in Finlandia e "Regioni" in Italia)." La Commissione pertanto ha ribadito che la decisione di non classificare l'isola di Wight come regione di livello NUTS II è conforme ai principi fondamentali del sistema NUTS: usare la struttura amministrativa del paese ed assicurare, nei limiti del possibile che le regioni siano confrontabili in termini di popolazione.

3.3 Il Mediatore europeo ritiene che la contestazione del denunciante riguardo alla mancata applicazione dei criteri annunciati si basi sul fatto che vi sono certe regioni, inclusa un'isola (l'isola di Åland) che sono classificate come regioni di livello NUTS II, ma che hanno una popolazione, un'estensione geografica e una densità di popolazione inferiore a quella dell'isola di Wight. Il Mediatore ritiene che la spiegazione addotta dalla Commissione, in merito al fatto che la situazione delle regioni prese in esame sia differente da quella dell'isola di Wight in quanto tali regioni sono definite nella struttura nazionale utilizzata come base per la costituzione del livello NUTS II dei rispettivi paesi, sia ragionevole. Egli non è a conoscenza di alcuna norma o principio che possa impedire alla

Commissione di prendere in considerazione tale fattore nel determinare le classificazioni NUTS.

3.4 Nelle sue osservazioni, il denunciante affermava inoltre che la Commissione avrebbe potuto usare i suoi poteri discrezionali per concordare con le autorità del Regno Unito la classificazione dell'isola di Wight come regione di livello NUTS II. Egli sottolineava inoltre gli effetti che ciò avrebbe avuto sull'isola e sulla sua comunità, non solo in relazione ai finanziamenti comunitari, ma anche rispetto a quelli nazionali. Secondo il denunciante, la Commissione aveva agito in modo iniquo e irragionevole nel non esercitare i suoi poteri discrezionali e nel non prendere in considerazione importanti fattori geografici, economici e sociali.

3.5 Le prove a disposizione del Mediatore non sembrano contraddire le argomentazioni del denunciante in merito al fatto che la Commissione avrebbe potuto esercitare il suo potere discrezionale per concordare con le autorità del Regno Unito la classificazione dell'isola di Wight come regione di livello NUTS II. Il Mediatore rileva, tuttavia, che l'essenza di un potere discrezionale è che l'autorità con potere di decisione ha la possibilità di scegliere, nell'ambito della legalità, fra due o più possibili azioni da intraprendere. Si ravvisa un caso di cattiva amministrazione nell'esercizio di un potere discrezionale se l'istituzione o l'organo interessato supera i limiti dell'autorità conferitigli dalla legge. La questione importante per il Mediatore non è, pertanto, se la Commissione avrebbe potuto decidere diversamente, ma se essa avesse per legge il diritto di decidere come ha fatto.

3.6 Come chiaramente indicato dalla precedente indagine del Mediatore europeo (caso 1372/98/OV), la Commissione deve prendere in considerazione tutti i fattori rilevanti nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali. Il peso da assegnare ai vari fattori rilevanti è una questione che rientra nell'ambito del potere discrezionale: potrebbe rappresentare un caso di cattiva amministrazione solo se fosse palesemente irragionevole o iniquo, o altrimenti in contrasto con la legge. Il Mediatore non ritiene che le prove fornite dal denunciante e desunte dalle varie relazioni della Commissione e dai pareri espressi dal Comitato economico e sociale possano avvalorare la tesi dell'irragionevolezza, iniquità o altro comportamento illecito da parte della Commissione nella sua decisione di non classificare l'isola di Wight come regione di livello NUTS II. Il Mediatore non ha pertanto invitato la Commissione a fornire ulteriori informazioni sulla base delle argomentazioni addotte dalle osservazioni del denunciante.

3.7 Stando così i fatti, pertanto, il Mediatore non ha rilevato nessun caso di cattiva amministrazione relativamente a questo aspetto della denuncia. Il Mediatore tiene tuttavia a precisare che il denunciante potrà continuare a richiedere che l'isola di Wight sia classificata come regione di livello NUTS II presentando una petizione al Parlamento europeo, che potrà prendere in considerazione argomentazioni politiche e morali, oltre a quelle giuridiche.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla denuncia, non è risultato che vi sia stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore relativamente alla presente denuncia, non risulta che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

TITOLO *LA DENUNCIA*
NECESSARIO PER
L'AMMISSIONE AD
UNA GARA
D'APPALTO
CONCORSO

Decisione sulla denuncia 1081/2001/SM presentata contro la Commissione europea

La denunciante, cittadina svedese di professione traduttrice, ha presentato la sua candidatura nell'ambito di una gara d'appalto indetta dalla Commissione per servizi di traduzione nella lingua svedese (rif. 2000/S 144-094475) La Commissione ha respinto la candidatura della denunciante con lettera del 29 marzo 2001, sulla base del fatto che il suo titolo "Degree of Bachelor of Science" conseguito presso un'università americana non aveva il livello necessario per partecipare alla gara. La denunciante, che ritenendo il suo titolo di studio sufficiente, ha fatto ricorso contro la decisione della Commissione ed ha comunicato alla stessa che il titolo rilasciato dalla Mankato State University (USA) è equivalente alla laurea svedese "Fil Kand", che consente di accedere a un dottorato di ricerca in Svezia e che viene considerata valida secondo i requisiti di partecipazione indicati nella gara d'appalto. Ciononostante, la Commissione ha mantenuto la sua posizione iniziale. La denunciante ha quindi chiesto un attestato rilasciato dall'Agenzia dall'organo nazionale per l'istruzione superiore svedese (Högskoleverket) la quale ha confermato che i quattro anni accademici trascorsi negli Stati Uniti dalla denunciante corrispondono al livello e alla portata d'istruzione di un "Fil kand" svedese.

La denunciante sostiene ha sostenuto che la sua candidatura è era pertanto ammissibile e che la Commissione ha aveva respinto la sua domanda senza fondato motivo.

La denunciante chiede ha chiesto che la Commissione dichiari dichiarasse nulla la sua decisione, accetti accettassela candidatura della denunciante e stipulasse con la stessa un contratto per servizi di traduzione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere, la Commissione ha così argomentato:

Il 29 luglio 2000, la Commissione ha indetto un bando di gara d'appalto aperta, riferimento 2000/S 144-094475, nell'intento di reperire traduttori per servizi di traduzione esterni in diverse aree tematiche. Il termine per la presentazione delle circa 70 candidature ricevute era il 2 ottobre 2000. Le undici commissioni di selezione della Commissione, composte da funzionari di provata esperienza hanno quindi proceduto all'aggiudicazione degli appalti, che consisteva in due fasi: una fase di selezione, durante la quale veniva verificato il rispetto dei requisiti e una fase di aggiudicazione, in cui si effettuava un confronto fra i partecipanti ammessi. I risultati delle commissioni di selezione sono stati illustrati in una relazione presentata alla CCAC ("commissione consultiva per gli acquisti e i contratti").

La candidatura della denunciante è era stata considerata ammissibile, ma respinta durante la procedura di aggiudicazione, sulla base del fatto che non soddisfaceva una delle cinque condizioni cumulative richieste dall'appalto dal bando, vale a dire una laurea di livello universitario che consenta di avere accesso al dottorato di ricerca. La Commissione ha informato la denunciante, con lettera del 29 marzo 2001, che la sua richiesta era stata respinta in quanto il suo titolo, un "Degree of Bachelor of Science" conseguito presso la Mankato State University statunitense non aveva di per sé il livello necessario per partecipare all'aggiudicazione. La denunciante ha contestato la decisione della Commissione con lettera datata 4 aprile 2001, con cui informava la Commissione che il suo titolo di studio, un "Degree of Bachelor of Science", era equivalente alla laurea "Kandidatexamen" che consente di accedere al dottorato di ricerca e di cui si fa menzione all'allegato II della descrizione dei requisiti necessari. La denunciante ha inoltre informato la Commissione di avere già stipulato contratti sia col Parlamento europeo, sia con il Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea (CdTOU) sulla base del suo titolo statunitense, sostenendo di

essere pertanto in possesso dei requisiti necessari per l'aggiudicazione di un appalto per servizi di traduzione da parte della Commissione.

Dopo un ulteriore esame della richiesta della denunciante da parte dell'ente appaltante della Commissione e del presidente della commissione di selezione svedese, la Commissione ha informato oralmente la denunciante che, secondo le sue pratiche amministrative interne, una laurea statunitense di tipo BS non è considerata sufficiente. Questo titolo non qualifica per consentire la partecipazione ad una procedura di assunzione, per cui è necessaria una laurea che consenta di avere accesso a un dottorato di ricerca. La Commissione, inoltre, ha messo a confronto il bando di gara del Parlamento europeo e del CdTOU ed ha rilevato che i criteri di aggiudicazione non erano i medesimi, in quanto si chiedeva ai partecipanti solo di essere in possesso di un titolo di studio di livello universitario, senza specificare che tale titolo dovesse poter consentire di accedere al dottorato. La Commissione ha pertanto confermato alla denunciante la sua posizione iniziale con missiva letterata datata 6 giugno 2001. La denunciante ha quindi contattato l'ente appaltante della Commissione per due volte per illustrare il suo punto di vista. La Commissione ha ancora una volta informato la denunciante che la Commissione ha i suoi propri criteri di equivalenza per le lauree, che non si riteneva vincolata da alcuna dichiarazione emessa da un'autorità nazionale competente e che la denunciante avrebbe eventualmente potuto chiedere soddisfazione rivolgendosi al Mediatore europeo.

La Commissione ha affermato che i due principali argomenti della denunciante sono erano che in primo luogo la laurea statunitense "Degree of Bachelor of Science" sia equivalente al titolo svedese "Kandidatexamen" che è considerato sufficiente per la gara d'appalto in questione, come indicato all'allegato II che riporta i requisiti necessari per partecipare, ed i. In secondo luogo, la denunciante ritiene che, poiché il Parlamento europeo e il CdTOU hanno avuto in precedenza accettato la sua candidatura, anche la Commissione avrebbe dovuto farlo.

In risposta, la Commissione ha precisato in primo luogo che la denunciante non aveva fornito una copia del documento certificante che la sua laurea statunitense fosse equivalente al titolo svedese che consente di avere accesso al dottorato di ricerca. La Commissione ha comunicato di aver visitato il sito Web dell'organo nazionale per l'istruzione superiore svedese ministero svedese dell'Istruzione (Högskoleverket), che indicava che le equivalenze stabilite da questo ministero si riferiscono principalmente a titoli di studio e datori di lavoro in ambito nazionale.

In secondo luogo, la Commissione ha sostenuto di aver consultato la sua Direzione generale "Amministrazione" (DG ADMIN) che ha confermato che l'ammissione a bandi di tipo A ed LA è riservata a candidati in possesso di un titolo di studio che consente di accedere ad un master o a un dottorato di ricerca. Conformemente a quanto consolidato nella prassi amministrativa, una laurea statunitense da sola non è sufficiente per l'ammissione a questo tipo di bandi di gara.

La Commissione, in terzo luogo, ha precisato che è pratica corrente che essa applichi gli stessi criteri per l'ammissione di traduttori free-lance e per i propri funzionari LA, allo scopo di aumentare maggiormente la conformità fra il livello di qualifica richiesto in sede di bandi di gara per traduttori esterni da un lato e i concorsi per traduttori interni dall'altro. Questo non è il caso del Parlamento europeo e del CdTOU. Applicare tale pratica significa che un candidato in possesso del titolo "Degree of Bachelor of Science" non soddisferà i criteri di ammissione per i concorsi A/LA. Significa inoltre che nel contesto di un bando di gara aperta a traduttori free-lance esterni, la domanda del candidato in possesso del "Degree of Bachelor of Science" per cui si applicano gli stessi criteri di ammissione, verrà respinta.

In questo contesto, la Commissione ha asserito di rispettare l'approccio interistituzionale, ragion per cui il bando di gara del Parlamento europeo e del CdTOU è servito come base

per la sua gara d'appalto, riferimento 2000/S 144-094475. Essa ha aggiunto, tuttavia, che i criteri di ammissione non erano gli stessi nelle due diverse gare, e che tale fatto spiegava perché il Parlamento europeo e il CdTOU avessero accettato la candidatura della denunciante, respinta invece dalla Commissione. Il Parlamento europeo e il CdTOU non avevano richiesto che i titoli di studio dei candidati fossero tali da consentire di proseguire gli studi iscrivendosi a un master o a un dottorato di ricerca.

La Commissione, per concludere, In conclusione, la Commissione ha affermato di considerare il rifiuto della candidatura della denunciante nella fase di aggiudicazione della gara un fatto spiacevole, per quanto del tutto legittimo.

Le osservazioni della denunciante

La denunciante non ha trasmesso nessuna osservazione.

LA DECISIONE

1 Presunta ammissibilità e rifiuto non corretto di una candidatura a una gara d'appalto

1.1 La denunciante sostiene ha sostenuto che la sua candidatura fosse ammissibile e che la Commissione avesse respinto la sua domanda senza fondato motivo.

1.2 La Commissione ha sostenuto che la candidatura non fosse ammissibile in quanto la denunciante non soddisfaceva i criteri di aggiudicazione indicati nei tra i requisiti necessari per partecipare alla gara e che pertanto ha agito correttamente nel respingere la sua candidatura. Il titolo di studio statunitense "Degree of Bachelor of Science" della denunciante è insufficiente, in quanto non permette di accedere ad un dottorato.

1.3 Il Mediatore osserva che la denunciante ha superato con successo la procedura di selezione, ma è stata respinta in quella di aggiudicazione, sulla base del fatto che il suo titolo di studio statunitense "Degree of Bachelor of Science" era al di sotto del livello d'istruzione minimo richiesto ai sensi dell'articolo 2.2.4 dal titolo "Qualifiche professionali" dei requisiti necessari per partecipare al bando di gara. L'articolo recita quanto segue:

*"Il livello minimo di qualifica che la Commissione giudica accettabile per un traduttore/revisore per la partecipazione a una gara d'appalto è il possesso di un titolo di livello universitario che dia accesso al dottorato di ricerca in una qualsiasi disciplina. E' comunque compito dell'offerente verificare, se del caso, il livello dei suoi titoli di studio presso le autorità nazionali competenti. Si allega a titolo indicativo, all'allegato II, una tabella indicante qualche esempio di titoli di studio."*¹¹

1.4 Un "Degree of Bachelor" nel sistema statunitense corrisponde al conseguimento di un titolo di "laurea breve o diploma universitario", che sono il requisito indispensabile per proseguire il corso di studi "di laurea" in vari ambiti e poter in seguito, a conclusione di tale ciclo di studi, iscriversi ad un master o a un dottorato di ricerca. La Commissione ritiene che solo tali titoli possano essere paragonabili alle lauree ottenute in Europa e che danno accesso alla professione, e non il titolo intermedio di "Bachelor". Questo titolo è infatti superiore al diploma di scuola superiore, ma inferiore alla laurea. Nella sua candidatura, la denunciante non ha fornito alcuna documentazione a riprova del fatto che il suo titolo di studio statunitense fosse equivalente al livello a quello nazionale che consentiva

¹¹ L'articolo relativo sui requisiti richiesti recita quanto segue: "Il livello minimo di qualifica che la Commissione giudica accettabile per un traduttore/revisore per la partecipazione a una gara d'appalto è il possesso di un titolo di livello universitario che dia accesso al dottorato di ricerca in una qualsiasi disciplina. E' comunque compito dell'offerente verificare, se del caso, il livello dei suoi titoli di studio presso le autorità nazionali competenti. Si allega a titolo indicativo, all'allegato II, una tabella indicante qualche esempio di titoli di studio".

l'iscrizione ad un dottorato di ricerca. Il Mediatore ritiene che la Commissione abbia correttamente applicato i criteri d'ammissione previsti nel respingere la candidatura della denunciante, e che ella non abbia soddisfatto le condizioni richieste da tali requisiti.

1.5 Il Mediatore considera che non vi sia stata cattiva amministrazione da parte della Commissioner relativamente a questo aspetto della denuncia.

Stando così i fatti, pertanto, il Mediatore non ha rilevato nessun caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione relativamente a questo aspetto della denuncia.

2 Le richieste della denunciante

2.1 La denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe avrebbe dovuto dichiarare nulla la sua decisione, accettare la sua candidatura e stipulare con la stessa un contratto per servizi di traduzione. Il Mediatore rileva che i criteri di aggiudicazione della Commissione nel caso in esame non sembrano essere gli stessi applicati dal bando di gara d'appalto del Parlamento europeo e del CdTOU per cui era richiesto un titolo universitario e non necessariamente un titolo universitario che consentisse l'iscrizione ad un dottorato. Questi criteri di aggiudicazione potrebbero essere rilevanti solo nella misura in cui sanciscano le stesse procedure, cosa che non sembra essere applicabile al caso in esame.

2.2 In considerazione del fatto che non è stato rilevato alcun caso di cattiva amministrazione, come si evince dai parr. 1.1 – 1.5 di cui sopra, il Mediatore europeo non ritiene necessario proseguire nelle sue indagini in merito alla denuncia.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla denuncia, non è risultato che vi sia stata cattiva amministrazione da parte della Commissione.

3.1.2 Corte di giustizia delle Comunità europee

DISPONIBILITA' NELLE VARIE LINGUE DELLE SENTENZE SUL SITO WEB DELLA CORTE

Decisione sulla denuncia 624/2002/ME contro la Corte di giustizia delle Comunità europee

LA DENUNCIA

Il denunciante ha presentato una denuncia presso il Mediatore europeo nell'aprile del 2002, sostenendo che sul sito web della Corte di giustizia (<http://www.curia.eu.int>), le sentenze sono pubblicate in versione integrale nelle lingue disponibili alla data di pubblicazione. Le traduzioni disponibili in una data successiva a quella della pronuncia non vengono inserite nel sito web. Questo è un problema che concerne soprattutto le sentenze del tribunale di primo grado e i pareri degli avvocati generali. Per quanto concerne i pareri degli avvocati generali, tali pareri vengono pubblicati soltanto nella lingua dell'avvocato generale e in francese. Chiunque non conosca il francese e l'altra lingua deve aspettare finché le informazioni non sono pubblicate in versione cartacea (raccolta della giurisprudenza della Corte e del tribunale di primo grado). Il denunciante sosteneva che, secondo l'ufficio informazioni della Corte, non si prevedeva di aggiungere al sito web ulteriori versioni in altre lingue.

In sintesi, il denunciante lamentava il fatto che, nonostante la Corte di giustizia avesse a disposizione diverse versioni linguistiche delle sue sentenze, solo quelle disponibili alla data di pubblicazione venivano inserite nel sito web della Corte. Il denunciante sosteneva che la Corte avrebbe dovuto istituire una prassi secondo cui tutte le versioni disponibili avrebbero dovuto essere inserite nel sito web della Corte.

L'INDAGINE

Il parere della Corte di giustizia

Nel suo parere, la Corte di giustizia ha fatto riferimento all'articolo 31 del regolamento, secondo cui i testi redatti nella lingua processuale o, se del caso, in un'altra lingua auto-

rizzata a norma dell'articolo 29 del presente regolamento fanno fede. Tale versione viene inoltre pubblicata una volta pronunciata la sentenza. Ai sensi dell'articolo 68 del regolamento, una raccolta della giurisprudenza della Corte è pubblicata a cura del cancelliere. A tal fine, la Corte fa tradurre le sentenze nelle altre lingue ufficiali delle Comunità europee. La raccolta della giurisprudenza della Corte riporta la versione definitiva della sentenza in tutte le lingue ed è l'unica fonte ufficiale d'informazioni sulla giurisprudenza della Corte.

La Corte quindi sottolineava che, negli ultimi anni, aveva intrapreso azioni volte ad agevolare il rapido accesso alla sua giurisprudenza. Dal 1994, essa compie notevoli sforzi per assicurare che tutte le traduzioni siano disponibili nella data stessa di pronuncia della sentenza. Tuttavia, non è possibile che le traduzioni siano disponibili in quella data per ogni causa. Questo dipende dalle lingue, dal carico di lavoro di ciascuna divisione linguistica e dalla situazione del personale della stessa.

Inoltre, dal 1997 le sentenze della Corte possono essere consultate anche sul suo sito web, dal giorno della pronuncia. I testi e le traduzioni disponibili sono inseriti nel sito web in quella stessa data. Il sistema consente un accesso immediato al 95% di tutte le versioni linguistiche delle sentenze della Corte. Per mancanza di personale e a causa del fatto che il sito web è ancora gestito manualmente, fino ad oggi non è stato possibile aggiungere, in una data successiva a quella della sentenza, le traduzioni che non erano disponibili alla data della pronuncia da parte della Corte. Tuttavia, un processo di inserimento automatico di tali traduzioni dovrebbe essere operativo entro la fine dell'anno.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante asseriva che la Corte si riferiva solo alle sue sentenze, mentre la sua denuncia sollevava nello specifico i problemi della disponibilità delle sentenze del tribunale di primo grado e dei pareri degli avvocati generali. Egli metteva inoltre in dubbio che il volume delle sentenze pubblicate sul sito web fosse effettivamente del 95%. Durante una telefonata intercorsa con la segreteria del Mediatore europeo, il denunciante aveva invitato il Mediatore europeo a chiedere informazioni statistiche ufficiali sul numero di versioni linguistiche disponibili sul sito web della Corte di giustizia. Nelle sue osservazioni, il denunciante metteva inoltre in dubbio che le motivazioni esposte dalla Corte rendessero "impossibile" aggiungere le altre versioni linguistiche al sito web.

LA DECISIONE

1 Versioni linguistiche disponibili sul sito web della Corte

1.1 Il denunciante affermava che sul sito web della Corte di giustizia, le sentenze sono pubblicate in versione integrale nelle lingue disponibili alla data di pubblicazione. Le traduzioni disponibili in una data successiva a quella della pronuncia non vengono inserite nel sito web. Questo è un problema che concerne soprattutto le sentenze del tribunale di primo grado e i pareri degli avvocati generali. Il denunciante lamentava il fatto che, nonostante la Corte di giustizia avesse a disposizione diverse versioni linguistiche delle sue sentenze, solo quelle disponibili alla data di pubblicazione venivano inserite nel sito web della Corte. Il denunciante sosteneva che la Corte avrebbe dovuto istituire una prassi secondo cui tutte le versioni disponibili avrebbero dovuto essere inserite nel sito web della Corte.

1.2 La Corte di giustizia ha fatto riferimento al suo regolamento, secondo il quale i testi redatti nella lingua processuale o, se del caso, in un'altra lingua autorizzata a norma dell'articolo 29 del presente regolamento fanno fede. La raccolta della giurisprudenza della Corte riporta la versione definitiva della sentenza in tutte le lingue ed è l'unica fonte ufficiale d'informazioni sulla giurisprudenza della Corte. Dal 1994 la Corte compie notevoli sforzi per assicurare che tutte le traduzioni siano disponibili nella data stessa di pronuncia della sentenza. Dal 1997, le sentenze della Corte e le traduzioni disponibili alla

data di pronuncia della sentenza possono essere consultate anche sul sito web della Corte. Il sistema consente un accesso immediato al 95% di tutte le versioni linguistiche delle sentenze della Corte. Per mancanza di personale e a causa del fatto che il sito web è ancora gestito manualmente, fino ad oggi non è stato possibile aggiungere, in una data successiva a quella della sentenza, le traduzioni che non erano disponibili alla data della pronuncia da parte della Corte. Tuttavia, un processo di inserimento automatico di tali traduzioni dovrebbe essere operativo entro la fine dell'anno.

1.3 Il Mediatore rileva che il regolamento del Consiglio n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea¹², prevede all'articolo 7 che *"Il regime linguistico della procedura della Corte di Giustizia è determinato nel Regolamento di procedura della medesima."* L'articolo 68 del regolamento della Corte di giustizia recita che *"una raccolta della giurisprudenza della Corte è pubblicata a cura del cancelliere."* Il Mediatore ha già constatato, in casi precedenti, che non è a conoscenza di disposizioni del diritto comunitario relative all'uso delle lingue che potrebbero impedire ad un organo comunitario di pubblicare su un sito web i documenti nella lingua in cui sono redatti.¹³ Si deve pertanto concludere che la Corte non ha violato alcuna norma o principio vincolante non pubblicando sul suo sito web le sue sentenze in tutte le lingue ufficiali. Il Mediatore rileva che la Corte adempie ai suoi obblighi istituzionali pubblicando tutte le versioni linguistiche ufficiali nella raccolta della giurisprudenza della Corte e del tribunale di primo grado.

1.4 Nonostante la Corte di giustizia non sia tenuta per legge a pubblicare le sentenze sul suo sito web, il Mediatore si compiace del fatto che essa abbia già avviato questa pratica, a beneficio dei cittadini comunitari. Inoltre, il Mediatore accoglie con favore l'intenzione della Corte di estendere la pratica includendo più versioni linguistiche entro la fine dell'anno. Nel fare ciò, il Mediatore invita la Corte a considerare i suggerimenti proposti dal denunciante, per quanto concerne la disponibilità delle sentenze del tribunale di primo grado e i pareri degli avvocati generali.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore nel caso in esame, non sembra che la Corte di giustizia si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

¹² Regolamento n. 1 del Consiglio, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, rettificato, GU L 17/385 del 1958.

¹³ Cfr le cause 281/99/VK, cui si fa riferimento nella Relazione annuale 1999 del Mediatore europeo, paragrafo 3.1.5. Anche disponibile su sito web del Mediatore europeo: <http://www.euro-ombudsman.eu.int>, e 939/99/ME, disponibile sul sito web del Mediatore europeo.

3.1.3 Banca europea per gli investimenti

PRESUNTE MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO E GIUSTIZIA NEGATA

Decisione sulla denuncia 1164/2001/(BB)MF contro la Banca europea per gli investimenti

LA DENUNCIA

Il denunciante ha presentato una denuncia presso il Mediatore europeo nell'agosto del 2001.

Egli è funzionario della Banca europea per gli investimenti (BEI) dal 1985, ha cominciato la sua attività come traduttore nella divisione spagnola, in cui ricopre attualmente la posizione di capo divisione.

Il 15 gennaio 1999, la segretaria del denunciante prendeva un congedo di maternità. All'inizio del periodo del suo congedo, il denunciante comunicava al suo superiore di non aver più bisogno di una sostituta, che normalmente veniva messa a disposizione per il tempo della durata del congedo. Egli aveva confermato la sua intenzione di proseguire il suo lavoro senza una segretaria al capo della divisione nel marzo 1999. La sua richiesta veniva accolta e, al rientro dal congedo di maternità, nel settembre 1999, la segretaria veniva trasferita ad un altro servizio in seno alla BEI.

Il 19 dicembre 2000, il denunciante ha scritto al dipartimento Risorse umane della BEI sostenendo che un funzionario di alto livello della BEI lo aveva informato del fatto che era stata avviata una procedura nei suoi confronti per aver dichiarato di non aver bisogno di una segretaria. Stando a quanto affermato dal denunciante, il funzionario di alto livello gli avrebbe detto che avrebbe anche potuto lasciare la BEI dato che, in un prossimo futuro, i traduttori rimasti sarebbero stati comunque licenziati, in ragione di una nuova politica linguistica. A parere del denunciante, lo scopo ultimo era quello di spingerlo a chiedere il prepensionamento.

A seguito di taluni errori rilevati nella versione spagnola della Relazione annuale della BEI, il comitato di gestione decise di far effettuare una valutazione esterna della traduzione redatta dal denunciante.

Il denunciante criticava il ricorso alla valutazione indipendente e sosteneva che la sua ex segretaria era stata chiamata a parteciparvi. A riprova di ciò, egli aveva interpellato un grafologo giurato, affinché effettuasse una perizia calligrafica. La BEI quindi aveva presentato una dichiarazione, scritta a mano dall'esperto, che confermava l'analisi *bona fide* della traduzione. Il denunciante aveva in seguito richiesto all'esperto che gli confermasse che tale dichiarazione fosse un tipico esempio della sua scrittura, senza riceverne alcuna risposta. Egli pertanto si rivolgeva nuovamente a un grafologo, affinché effettuasse un'altra perizia calligrafica.

Il 19 marzo 2001, il denunciante ha presentato una denuncia presso il Mediatore europeo (411/2001/BB). La sua denuncia è stata dichiarata irricevibile a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 dello Statuto del Mediatore, in quanto l'oggetto della denuncia non era identificato. Il denunciante scriveva successivamente al Mediatore europeo in data 2 e 3 maggio e 5 giugno 2001, chiedendo che il fascicolo venisse riesaminato. Nella sua risposta, il Mediatore europeo spiegava che il denunciante avrebbe dovuto tentare prima altre vie di ricorso amministrative, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 8 dello Statuto del Mediatore europeo e, segnatamente, la procedura di conciliazione di cui all'articolo 41 dello statuto dei funzionari della BEI.

Una commissione di conciliazione costituita nei modi dovuti si è quindi riunita il 16 luglio 2001 al fine di addivenire a una composizione amichevole della questione. La commissione concordava nel raccomandare alle parti la seguente posizione conciliatoria:

- la BEI deve confermare che il denunciante è un traduttore e che non vi è alcuna intenzione manifesta di sollevarlo dal suo incarico;

- il riferimento alla valutazione di esperti indipendenti è già stato cancellato dalla valutazione annuale del denunciante effettuata nel 1999 e dovranno essere cancellati tutti i riferimenti a tale valutazione dal fascicolo personale del denunciante;

- in segno di buona volontà, la BEI effettuerà un pagamento *ex gratia* al denunciante della somma di 15.000 euro;

- il denunciante dovrebbe accettare che tutte le questioni sollevate nella sua lettera del 19 dicembre 2000 vengano a cadere e non siano più riprese in futuro.

Il 1° agosto 2001, il denunciante ha scritto al presidente della BEI per informarlo del fatto che il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 41 dello statuto dei funzionari della BEI non era andato a buon fine.

Il 2 agosto 2001, il denunciante rinnovava la sua denuncia al Mediatore, contestando:

1. molestia sul luogo di lavoro da parte di un funzionario di alto livello della BEI;
2. giustizia negata da parte della BEI.

Il denunciante chiedeva di essere tutelato contro un'espulsione arbitraria dall'organico e la sua riabilitazione professionale da parte della BEI. Egli chiedeva inoltre un risarcimento per i danni materiali e immateriali sofferti, nonché la censura dei responsabili.

L'INDAGINE

Il parere della Banca europea per gli investimenti

Nel suo parere sulla denuncia, la BEI ha spiegato, in sintesi, quanto segue.

1 Per quanto concerne le accuse di molestia sul luogo di lavoro, la BEI riteneva che si trattasse di un'accusa grave, che si apprestava a verificare senza indugio. Tuttavia, il denunciante non aveva fornito elementi per identificare il funzionario implicato, né alcuna prova a sostegno di quanto affermato. Inoltre, in una lettera del 30 novembre 1999, il direttore del dipartimento aveva assicurato formalmente il denunciante del fatto che la sua sensazione di subire molestie sul luogo di lavoro fosse infondata.

Per quanto concerne la valutazione del lavoro del denunciante da parte di un esperto indipendente, secondo la politica adottata dalla BEI non viene effettuato più alcun controllo, salvo una richiesta specifica in tal senso proveniente dall'esterno della divisione linguistica, una volta che una traduzione ha superato la fase di controllo di qualità della divisione linguistica interessata. Nel caso della divisione di spagnolo, vi è un solo traduttore in carica, il quale effettua personalmente il controllo di qualità del suo lavoro. La BEI decideva pertanto di chiedere una valutazione indipendente, dopo averne ampiamente discusso con il denunciante ed aver ribattuto a tutte le sue osservazioni sulla questione. La BEI comunicava integralmente i risultati della valutazione indipendente al denunciante, non appena erano stati disponibili. Il denunciante aveva erroneamente presunto che la sua ex segretaria avesse partecipato alla revisione del suo lavoro. Una dichiarazione manoscritta dall'esperto lo confermava.

2 Per quanto concerne le accuse di giustizia negata, la BEI riteneva che le richieste e le pretese del denunciante fossero sempre state esaminate con equità, nel rispetto dei principi di buona amministrazione e delle norme e procedure applicabili, incluso il ricorso alle procedure di appello.

Per quanto riguarda la richiesta di tutela contro l'espulsione arbitraria dall'organico avanzata dal denunciante, la BEI era del parere che il quadro giuridico in cui essa opera tuteli tutto il suo personale contro l'eventualità di espulsione arbitraria dall'organico. La richiesta di riabilitazione professionale era infondata, nel senso che il denunciante occupa tut-

tora l'incarico di capo della divisione di traduzione spagnola. La BEI riteneva di non aver causato alcun danno materiale o morale, né che si fosse verificato alcun caso di molestia sul luogo di lavoro. Essa pertanto considerava infondate le richieste di risarcimento per i danni morali e materiali sofferti e di censura dei responsabili.

Le osservazioni del denunciante

Il Mediatore europeo ha trasmesso il parere della BEI al denunciante, unitamente all'invito ad esprimere le sue osservazioni. Nella sua risposta, il denunciante ribadiva le sue accuse di molestie sul luogo di lavoro da parte di un funzionario di alto livello, asserendo che la gerarchia si era schierata in modo compatto dalla parte dell'alto funzionario e contro il denunciante.

Il denunciante ribadiva le sue richieste di tutela contro l'espulsione arbitraria dall'organico, la censura dei responsabili, il risarcimento per i danni materiali e morali sofferti e la riabilitazione professionale.

Inoltre, il denunciante metteva in discussione la decisione del 30 novembre 2001 della commissione d'appello della BEI relativamente al ricorso presentato contro la sua valutazione annuale per il 2000. Egli sosteneva che tutte le sue richieste erano state respinte in modo sommario. Il Mediatore europeo ha rilevato che questa nuova accusa non rientrava nell'ambito della denuncia originaria. Il Mediatore non ha ritenuto necessario, né appropriato, esaminare la nuova accusa nell'ambito della sua inchiesta relativamente alla presente denuncia. Il denunciante avrebbe potuto presentare una nuova denuncia.

LA DECISIONE

1 Accusa di molestie sul luogo di lavoro da parte di un funzionario di alto livello

1.1 Il denunciante lamentava di essere stato vittima di molestie sul luogo di lavoro da parte di un funzionario di alto livello della BEI. Egli criticava il ricorso alla valutazione indipendente del suo lavoro e sosteneva che la sua ex segretaria era stata chiamata a parteciparvi.

1.2 La BEI affermava che il denunciante non aveva fornito elementi per identificare il funzionario implicato, né alcuna prova a sostegno di quanto affermato. Essa aveva inoltre aggiunto che, nel caso della divisione di spagnolo, vi è un solo traduttore in carica, il quale effettua personalmente il controllo di qualità del suo lavoro. La BEI aveva pertanto deciso di chiedere una valutazione indipendente, dopo averne ampiamente discusso con il denunciante.

1.3 Il Mediatore europeo osserva che la BEI ha cercato di addivenire ad una composizione amichevole della questione, rivolgendosi a una commissione di conciliazione, a seguito delle richieste avanzate dal denunciante. Il denunciante aveva respinto le conclusioni della commissione con una lettera inviata al presidente della BEI. Il Mediatore europeo ritiene che la BEI abbia compiuto un ragionevole sforzo di conciliazione, che però non ha soddisfatto il denunciante.

1.4 Il Mediatore europeo osserva inoltre che la BEI, nel suo parere, indicava che avrebbe verificato senza indugio l'accusa di molestie sul luogo di lavoro, se il denunciante avesse fornito informazioni più dettagliate in merito all'identità del funzionario accusato e avesse fornito prove a sostegno di quanto affermato.

1.5 Alla luce di quanto suesposto, l'indagine del Mediatore, riguardo alle accuse formulate dal denunciante, non ha evidenziato un caso di cattiva amministrazione relativamente a questo aspetto della denuncia.

2 Accusa di giustizia negata da parte della Banca europea per gli investimenti

2.1 Il denunciante accusava la BEI di avergli negato la giustizia.

2.2 La BEI aveva risposto che le accuse del denunciante erano sempre state esaminate con equità, senza discriminazioni e nel rispetto dei principi di buona amministrazione e delle norme e delle procedure applicabili, incluso il ricorso alle procedure d'appello.

2.3 Sulla base delle informazioni fornite dal denunciante e dalla BEI, il Mediatore ritiene che da quanto emerso, la BEI abbia sempre tentato di trattare con correttezza le accuse del denunciante. Egli osserva egualmente che la BEI si è dimostrata disponibile a discutere con il denunciante la possibilità di ristabilire relazioni di lavoro basate sui principi di lealtà e reciproca fiducia fra il personale e i superiori.

2.4 Il Mediatore pertanto conclude che non si ravvisa un caso di cattiva amministrazione per quanto concerne questo aspetto del caso.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in merito alla denuncia, non sembra vi sia stata cattiva amministrazione da parte della BEI.

In considerazione del fatto che non è emerso un caso di cattiva amministrazione nelle sezioni 1 e 2 della presente decisione, il Mediatore europeo non ha ritenuto necessario indagare ulteriormente le richieste del denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

Nota:

Il 13 maggio 2002, il denunciante ha scritto al Mediatore, contestando la decisione di quest'ultimo in quanto non dava peso alle prove fornite dal denunciante a sostegno della sua denuncia e poiché la maggior parte delle prove non veniva nemmeno menzionata nella decisione. Secondo il denunciante, la conseguenza della decisione contestata è privare la vittima del beneficio dell'equo processo e appoggiare le molestie quale strumento di gestione. Il denunciante ha chiesto l'immediato annullamento della decisione, ovvero, in alternativa, la collaborazione del Mediatore al fine di portare il caso dinanzi al Parlamento europeo come caso di studio.

Il 27 maggio 2002, il Mediatore europeo chiedeva al responsabile del servizio giuridico di esaminare il fascicolo e di stilare una relazione. Il denunciante veniva informato di conseguenza e rispondeva dando il suo consenso.

La relazione fornita dal responsabile del servizio giuridico concludeva che la decisione contestata aveva trattato in modo adeguato le accuse e le richieste avanzate dal denunciante, a cui la BEI aveva risposto nel suo parere. Inoltre, la decisione contestata non implica che la vittima delle molestie sia privata di un equo processo, né che la molestia venga considerata accettabile quale strumento di gestione. Al contrario, la BEI ha il dovere di rispondere alle accuse e di assistere la vittima di tali molestie, che può sporgere denuncia al Mediatore europeo nel caso tale dovere non venga assolto come dovuto. Inoltre, a norma di quanto disposto dall'articolo 41 del regolamento del personale della BEI, la Corte di giustizia è competente nelle dispute fra la BEI e il suo personale.

Alla luce di quanto premesso, il Mediatore ha ritenuto che non vi fossero motivi validi per ritirare la decisione contestata, né per avviare una nuova indagine relativamente alle accuse formulate dal denunciante contro la BEI. Non vi è inoltre alcuna base sulla quale il Mediatore possa concordare con la richiesta del denunciante di portare la questione dinanzi al Parlamento europeo, se non nell'ambito della sua relazione annuale al Parlamento europeo, come disposto dall'articolo 195 del trattato CE e dallo Statuto del Mediatore. Il denunciante, tuttavia, ha la possibilità di portare egli stesso il caso dinanzi al Parlamento europeo, presentando una petizione all'istituzione.

Il 22 luglio 2002, il Mediatore ha informato il denunciante delle sue decisioni, includendo una copia della relazione fornita dal responsabile del servizio giuridico.

3.1.4 Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

PRESUNTI PREZZI ABUSIVI PER L'EDIZIONE IN CD-ROM DELLA GAZZETTA UFFICIALE

Decisione sulla denuncia 993/2002/GG contro l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

LA DENUNCIA

Dal 1998, l'Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (di seguito denominato "l'Ufficio") pubblica le serie L e C della Gazzetta ufficiale anche su CD-ROM. Il denunciante è abbonato alla pubblicazione su CD-ROM. Il prezzo di abbonamento fissato nel 1998 è pari a 144 euro più IVA.

Nel gennaio 2002, il denunciante è stato informato dall'agente di vendita tedesco dell'Ufficio che il prezzo d'abbonamento era passato a 350 euro più IVA per il 2002 e a 400 euro più IVA per il 2003. Il denunciante ha risposto di non comprendere quale ragione obiettiva avrebbe potuto giustificare tale aumento di prezzo del 242% (2002) e del 278% (2003), in quanto il prezzo era rimasto invariato per quattro anni. Egli riteneva che con tale azione l'Ufficio avesse abusato del suo monopolio.

Il denunciante inoltre esprimeva l'opinione che l'Ufficio avesse utilizzato una pubblicità ingannevole, in quanto il prezzo indicato sul sito web Eur-Lex era quello del 2001, mentre non venivano indicate le tariffe applicate nel 2002 e nel 2003.

Il denunciante aggiungeva che i reclami indirizzati all'agente di vendita tedesco dell'Ufficio non avevano sortito alcun risultato e che i suoi sforzi di contattare direttamente l'Ufficio in passato (per altre ragioni) erano stati infruttuosi.

Nella sua denuncia presentata al Mediatore europeo nel maggio 2002, il denunciante avanzava quindi le seguenti contestazioni:

1 l'Ufficio aveva abusato del suo monopolio aumentando il prezzo dell'abbonamento annuo per le serie L e C della Gazzetta ufficiale su CD-ROM da 144 euro nel 2001 a 350 euro nel 2002 e 400 euro nel 2003;

2 l'Ufficio aveva usato una pubblicità ingannevole rispetto al prezzo dell'abbonamento annuo alle serie L e C della Gazzetta ufficiale su CD-ROM.

Il denunciante chiedeva una drastica riduzione del prezzo, proponendo la tariffa del 2001 più un aumento di non più del 10%, che i prezzi reali per il 2002 e il 2003 fossero indicati sul sito web EUR-Lex e che gli attuali abbonati ricevessero una lettera di scuse relativamente alla pubblicità ingannevole.

L'INDAGINE

Il parere dell'Ufficio

Nel suo parere, l'Ufficio ha formulato i seguenti commenti:

I prezzi dell'abbonamento annuo per le varie serie ed edizioni della Gazzetta ufficiale sono stabiliti dal comitato di gestione dell'Ufficio, composta da un rappresentante di ciascuna istituzione delle Comunità europee. Il prezzo dell'abbonamento annuo per la versione della Gazzetta ufficiale (serie L e C) su CD-ROM era rimasto invariato dal 1998 al 2001. Questo prezzo corrispondeva a un prezzo di lancio.

Per il 2002 e il 2003, il comitato di gestione dell'Ufficio aveva preso la decisione di aumentare notevolmente il prezzo di abbonamento, sulla base di varie considerazioni:

valutare i costi di produzione reali del prodotto;

assicurare una remunerazione più realistica dei suoi agenti di vendita;

- la distribuzione agli abbonati, a partire dalla metà del 2002, di una nuova versione del prodotto, con migliori prestazioni in termini di presentazione, di strumenti di ricerca e di navigazione;
- la differenza di prezzo rispetto all'abbonamento annuo per la versione cartacea della Gazzetta ufficiale (serie L e C) che era di 1.000 euro più IVA.

L'Ufficio confermava il fatto che il sito web di EUR-Lex indicasse soltanto i prezzi di abbonamento annuo dal 1998 al 2001. Ciò era dovuto semplicemente ad un mancato aggiornamento della pagina del sito, cui si sarebbe provveduto al più presto. Non era nelle intenzioni dell'Ufficio ingannare i potenziali abbonati.

Inoltre, i prezzi per l'abbonamento annuo per il 2002 erano disponibili sul sito Internet dell'Ufficio. Infine, le informazioni relative ai prezzi dell'abbonamento annuo per l'anno 2002 e 2003 erano stati comunicati alla rete degli agenti di vendita nel mese di ottobre 2001.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante replicava che un "prezzo di lancio" avrebbe dovuto essere pubblicizzato come tale, cosa che non era stata fatta dall'Ufficio, e che generalmente questo tipo di prezzo non viene applicato per un periodo di quattro anni. Il denunciante aggiungeva che, nell'ipotesi che i nuovi prezzi coprissero i "costi di produzione reali", l'Ufficio stava confermando che i prezzi applicati per il periodo 1998-2001 erano stati prezzi di dumping, non conformi con la politica commerciale dell'UE, e che l'Ufficio aveva pertanto abusato del suo monopolio.

Per quanto concerne i "costi di produzione reali", il denunciante era del parere che poiché i documenti offerti su CD-ROM erano gli stessi che venivano messi a disposizione gratuitamente sul sito EUR-Lex, i costi di produzione e consegna del CD-ROM non potevano giustificare aumenti di prezzo della portata del 243% e del 278%. Il denunciante si chiedeva se questo significasse che gli aumenti di prezzo per il CD-ROM dovessero compensare un'eventuale attuale o futura perdita dell'Ufficio relativamente alla versione stampata.

Egli concludeva affermando che l'Ufficio non aveva fornito una spiegazione seria degli aumenti di prezzo, confermando in tal modo di aver abusato del suo monopolio a danno degli abbonati.

LA DECISIONE

1 Abuso di monopolio attraverso l'aumento del prezzo del CD-ROM

1.1 Dal 1998, l'Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (di seguito denominato "l'Ufficio") pubblica le serie L e C della Gazzetta ufficiale anche su CD-ROM. Il prezzo di abbonamento fissato nel 1998 è pari a 144 euro più IVA. Questo prezzo è stato aumentato a € 350 più IVA per il 2002 e a € 400 più IVA per il 2003. Il denunciante, un abbonato, sostiene che procedendo a questi aumenti, l'Ufficio aveva abusato del suo monopolio.

1.2 Nel suo parere, l'Ufficio replica che il prezzo fissato nel 1998 era un prezzo di lancio e che è stato deciso di aumentare i prezzi per il 2002 e il 2003 allo scopo di tenere in considerazione i costi di produzione reali del prodotto e garantire una remunerazione più realistica agli agenti di vendita. L'Ufficio ha anche precisato che a partire dalla metà del 2002 gli abbonati avrebbero ricevuto una nuova versione notevolmente migliorata del prodotto e che il prezzo dell'abbonamento annuale per la versione cartacea della Gazzetta ufficiale (serie L e C) era di 1.000 euro più IVA.

1.3 Nelle sue osservazioni, il denunciante asserisce che, nell'ipotesi che i nuovi prezzi coprissero i "costi di produzione reali", il prezzo applicato per il periodo 1998-2001 era un prezzo di dumping, non conformi con la politica commerciale dell'UE, e che l'Ufficio aveva pertanto abusato del suo monopolio. Il denunciante esprime inoltre il parere che, poiché i documenti offerti sul CD-ROM erano gli stessi che venivano messi a disposizione gratuitamente su EUR-Lex, i costi di produzione e consegna del CD-ROM non potevano giustificare aumenti di prezzo della portata del 243% e del 278%.

1.4 Il Mediatore rileva che il denunciante, nelle sue osservazioni, ha avanzato un'ulteriore contestazione affermando che l'Ufficio avesse applicato un "prezzo di dumping" dal 1998 al 2001. Poiché l'Ufficio non ha ancora avuto l'opportunità di esprimere le sue osservazioni in merito alla contestazione, il Mediatore non ritiene appropriato trattare questo punto nella presente indagine. Il denunciante è naturalmente libero di presentare la sua contestazione all'Ufficio ed eventualmente considerare l'ipotesi di presentare un'altra denuncia al Mediatore. La presente decisione pertanto tratta esclusivamente della contestazione del denunciante in merito all'aumento di prezzo praticato dall'Ufficio, che ha abusato del suo monopolio.

1.5 Il denunciante contesta all'Ufficio la violazione dell'articolo 82 del trattato CE, secondo cui è incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto non equi (articolo 82, seconda proposizione, lettera a).

1.6 Ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, il Mediatore europeo è abilitato a ricevere denunce "riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari". Il Mediatore ritiene che si sia in presenza di cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante¹⁴. Si ravvisa la cattiva amministrazione anche quando un'istituzione viola le norme comunitarie in materia di concorrenza, nella misura in cui tali norme possano essere applicabili all'istituzione stessa.

1.7 Il Mediatore ritiene tuttavia che la revisione che egli può effettuare in tali casi sia di portata necessariamente limitata. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, i prezzi praticati da un'impresa in posizione dominante possono considerarsi abusivi quando sono "eccessivamente alti in relazione al valore economico" del prodotto o della prestazione di cui trattasi¹⁵ ovvero se sono eccessivi in quanto "non hanno un ragionevole nesso con il valore economico del prodotto fornito"¹⁶. Determinare se sia questa la fattispecie implica un'attenta analisi di tutti i fatti pertinenti, incluso il mercato di riferimento. Tale analisi potrebbe essere in realtà condotta solo da un'autorità quale la Direzione generale "Concorrenza" della Commissione europea, oppure da una corte che abbia la possibilità di valutare gli elementi di prova discordanti sui fatti.

1.8 In casi quali il presente, il Mediatore ritiene pertanto giustificato che la sua indagine si limiti ad esaminare se l'istituzione o l'organo comunitario sia stato in grado di fornirgli una spiegazione coerente e ragionevole della base giuridica della sua azione e del perché ritenga che il suo operato non violi le norme comunitarie in materia di concorrenza. In tal caso, il Mediatore concluderà che la sua indagine non ha evidenziato un caso di cattiva amministrazione.

¹⁴ Cfr. Relazione annuale 1997, pag. 22 e segg.

¹⁵ Causa 26/75 General Motors v Commission [1975] Racc. 1367 paragrafo 16.

¹⁶ Causa 27/76 General Motors v Commission [1978] Racc. 207 paragrafo 250.

1.9 Nel presente caso, l'Ufficio ha espresso una serie di considerazioni atte a giustificare l'aumento di prezzo del 2002 e del 2003 che non sembrano irragionevoli a prima vista. Si rileva inoltre, in particolare, che il prezzo della versione della Gazzetta ufficiale in CD-ROM è comunque ancora abbastanza ridotto rispetto al prezzo praticato per la versione cartacea. Il Mediatore conclude, pertanto, che la sua indagine relativa a questo aspetto della denuncia non ha evidenziato un caso di cattiva amministrazione da parte dell'Ufficio.

2 Pubblicità ingannevole

2.1 Il denunciante afferma che l'Ufficio ha utilizzato una pubblicità ingannevole, in quanto il prezzo indicato sul sito web Eur-Lex era quello del 2001, mentre non venivano indicate le tariffe relative al 2002 e al 2003.

2.2 Nel suo parere, l'Ufficio precisa che ciò è stato dovuto semplicemente al mancato aggiornamento della pagina del sito, cui si sarebbe provveduto quanto prima. L'Ufficio ha inoltre rilevato che i prezzi corretti per il 2002 sono indicati nel suo sito web e che i suoi agenti di vendita sono stati informati dei nuovi prezzi per il 2002 e 2003 già nell'ottobre 2001.

2.3 Il Mediatore ha verificato i contenuti del sito web EUR-Lex (<http://europa.eu.int/eurllex>) gestito dallo stesso Ufficio. A sua grande sorpresa, ancora oggi, vale a dire più di due mesi dopo la comunicazione in cui l'Ufficio affermava che il prezzo indicato sul sito sarebbe stato aggiornato "quanto prima", la pagina in questione (a cui si accede cliccando su "Acquisto di una GU su CD-ROM") riporta solo i prezzi per le edizioni 1998, 1999, 2000 e 2001, ma non quelli per gli anni 2002 e 2003.

2.4 Il Mediatore confida nel fatto che l'Ufficio proceda all'aggiornamento della pagina web in questione senza ulteriore indugio. Tuttavia, egli non ritiene necessario o appropriato presentare a tal proposito una proposta di composizione amichevole o un progetto di raccomandazione all'Ufficio. Il fatto che non siano disponibili le informazioni relative al 2002 (e al 2003) è certamente deplorabile. Tuttavia, non sembrerebbe possibile configurare la mancanza di questa informazione come pubblicità ingannevole da parte dell'Ufficio, come affermato dal denunciante. Il Mediatore ritiene che le informazioni fornite sul sito web, benché incomplete, non inducano il lettore informato a credere che i prezzi rimarranno invariati per quel che concerne il 2002 e gli anni successivi. Inoltre, il sito web dell'Ufficio (<http://publications.eu.int>) riporta i prezzi corretti per l'abbonamento 2002 della versione in CD-ROM della Gazzetta ufficiale. Infine, l'Ufficio sostiene di aver informato i suoi agenti di vendita dei prezzi praticati per il 2002 e il 2003 già nell'ottobre del 2001 e anche il denunciante precisa che questa informazione gli è stata fornita dall'agente di vendita tedesco dell'Ufficio nel gennaio 2002.

2.5 In tali circostanze, il Mediatore conclude che la seconda contestazione del denunciante relativamente alla pubblicità ingannevole da parte dell'Ufficio non può essere considerata fondata.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in merito alla denuncia, non sembra vi sia stata cattiva amministrazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.1.5 Europol *LA DENUNCIA*

ACCESSO A DOCUMENTI EUROPOL

*Decisione sulla
denuncia
785/2002/OV contro
Europol*

Secondo il denunciante, i fatti principali si sono svolti come segue.

In data 5 febbraio 2002, il denunciante ha scritto a Europol chiedendo di avere accesso ai documenti della conferenza internazionale sul terrorismo tenutasi a Madrid dal 29 gennaio al 2 febbraio 2001. Egli chiedeva di avere accesso ai documenti preparatori della conferenza, alla relazione della stessa e al cosiddetto “documento di Madrid”, vale a dire il documento conclusivo della conferenza.

Il 5 marzo 2002, Europol ha respinto la richiesta del denunciante, affermando che i documenti in questione vertevano sulle attività di Europol e dei suoi Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro il terrorismo. Europol precisava che tali documenti contenevano informazioni operative e strategiche la cui divulgazione avrebbe potuto andare a detrimento della tutela dell'interesse pubblico.

Il 15 marzo 2002, il denunciante ha inviato una richiesta di conferma. Il 12 aprile 2002, Europol ha respinto la richiesta di conferma affermando che, in materia di pubblico accesso, l'organismo applica per analogia la decisione del Consiglio 93/731/CE relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio.

Il 25 aprile 2002, il denunciante ha sporto la presente denuncia al Mediatore, richiedendo che Europol concedesse l'accesso ai documenti richiesti, in quanto il rifiuto opposto era contrario alla decisione 93/731 del Consiglio, del 20 dicembre 1993.

L'INDAGINE

Il parere di Europol

Europol precisava che, a seguito di una decisione adottata dal suo consiglio d'amministrazione il 21 giugno 2000, esso applica ad interim, per analogia, la decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1993 relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio.

La richiesta del denunciante, datata 5 febbraio 2002, riguardava i documenti relativi a una conferenza internazionale sul terrorismo tenutasi a Madrid dal 29 gennaio al 2 febbraio 2001. Il denunciante chiedeva, in modo specifico, di accedere agli atti del convegno, ai processi verbali, nonché al cosiddetto documento di Madrid, le conclusioni della conferenza.

Tanto la richiesta iniziale quanto quella di conferma, del 15 marzo 2002, avevano indotto il direttore a decidere di rifiutare l'accesso ai documenti adducendo quale motivazione la tutela dell'interesse pubblico, a norma dell'articolo 4 della decisione del Consiglio del 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio. Le ragioni addotte sono esposte di seguito.

La documentazione relativa alla Conferenza – i documenti preparatori, i processi verbali e le conclusioni dell'incontro di alto livello, nonché dei vari gruppi di lavoro – non solo contiene informazioni sui metodi di lavoro interni di Europol e/o delle autorità competenti preposte, in ciascuno degli Stati membri, alla lotta antiterrorismo, ma comprendono anche informazioni sulle posizioni espresse dalle varie delegazioni degli Stati membri che si presumeva sarebbero state soggette a un regime di riservatezza.

Inoltre, alcuni documenti includevano informazioni su attività operative specifiche, come l'identificazione di progetti operativi riservati o di informazioni connesse con il contenuto e il funzionamento di file di lavoro analitici.

La divulgazione di tali documenti al pubblico potrebbe arrecare un danno alle relazioni internazionali di Europol e pregiudicare la fiducia nell'agenzia. La divulgazione dei documenti potrebbe inoltre fornire indicazioni sulle attività degli Stati membri nell'ambito della lotta antiterrorismo.

Rivelare informazioni specifiche concernenti il funzionamento delle autorità nazionali degli Stati membri, nonché il funzionamento di Europol, potrebbe interferire con l'efficacia della lotta contro i crimini legati al terrorismo.

In conclusione, la decisione di Europol di rifiutare l'accesso trovava la sua motivazione nella tutela dell'interesse pubblico. Tra il peso della legittimità dell'interesse del denunciante nell'aver accesso ai documenti e quello dell'obbligo giuridico di Europol e degli Stati membri dell'UE di prevenire e combattere il terrorismo, il secondo era chiaramente preponderante sul primo. Europol pertanto riteneva che il suo rifiuto di concedere l'accesso ai documenti fosse giustificato e che gli argomenti opposti al denunciante a sostegno della decisione fossero convincenti.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante non ha formulato alcuna osservazione sul parere di Europol.

LA DECISIONE

1 Richiesta di aver accesso ai documenti della conferenza internazionale sul terrorismo

1.1 Il denunciante chiedeva che Europol gli consentisse di avere accesso ai documenti richiesti, in quanto il rifiuto opposto era contrario alla decisione 93/731 del Consiglio, del 20 dicembre 1993.

1.2 Europol ha affermato che, tra il peso della legittimità dell'interesse del denunciante nell'aver accesso ai documenti e quello dell'obbligo giuridico di Europol e degli Stati membri dell'UE di prevenire e combattere il terrorismo, il secondo era chiaramente preponderante sul primo. Il suo rifiuto di concedere l'accesso ai documenti era giustificato e gli argomenti opposti al denunciante a sostegno della decisione convincenti.

1.3 Il Mediatore osserva che la richiesta del denunciante di avere accesso ai documenti della conferenza internazionale sul terrorismo, tenutasi a Madrid dal 29 gennaio al 2 febbraio 2001, deve essere considerata alla luce di quanto disposto dalla decisione 93/731/CE del Consiglio, applicabile a Europol in quanto misura ad interim, sulla base della decisione del suo consiglio d'amministrazione del 21 giugno 2000, pubblicata sul sito web di Europol¹⁷. Le eccezioni all'accesso ai documenti sono indicate dall'articolo 4 della decisione del Consiglio. A norma dell'articolo 4, punto 1: *“l'accesso ad un documento del Consiglio non può essere concesso quando la sua divulgazione potrebbe nuocere alla tutela dell'interesse pubblico (sicurezza pubblica, relazioni internazionali, stabilità monetaria, procedimenti giudiziari, controlli e indagini)”*.

1.4 Nella sua sentenza pronunciata per la causa T-174/95, il Tribunale di primo grado ha sostenuto che *“la decisione 93/731 (...) ha lo scopo di attuare i principi del più ampio accesso possibile dei cittadini all'informazione, al fine di rafforzare il carattere democratico delle istituzioni, nonché la fiducia del pubblico nell'amministrazione”*¹⁸. Il Mediatore tuttavia osserva che la natura essenziale dei lavori di polizia comporta necessariamente il

¹⁷ Nuove norme sull'accesso del pubblico ai documenti Europol sono ancora in fase d'esame. Nel frattempo, Europol continua ad applicare per analogia le disposizioni della decisione del Consiglio 93/731/CE.

¹⁸ Causa T-174/95, Svenska Journalistförbundet contro Consiglio, [1998] Racc. II-2289, par. 66.

trattamento di informazioni e documenti che, nell'interesse dei cittadini, deve essere effettuato in maniera confidenziale¹⁹.

1.5 Nel caso in esame, le ragioni invocate da Europol per rifiutare l'accesso ai documenti richiesti dal denunciante, segnatamente il fatto che contengano informazioni sui metodi interni di lavoro di Europol e delle autorità competenti preposte in ciascuno degli Stati membri alla lotta antiterrorismo, sembrano essere fondate.

1.6 In considerazione di quanto sopra, il Mediatore europeo ritiene che Europol avesse la facoltà di rifiutare l'accesso ai documenti, sulla base della tutela dell'interesse pubblico (pubblica sicurezza) come specificato nell'articolo 4 della decisione 93/731. Pertanto, il Mediatore non ravvisa alcun caso di cattiva amministrazione.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore nel caso in esame, non sembra che vi sia stata, da parte di Europol, cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore relativamente alla presente denuncia, non risulta che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

3.2 CASI RISOLTI DALLE ISTITUZIONI

3.2.1 Commissione europea

RIFIUTO DI RESTITUIRE PARTE DEL FINANZIAMENTO EROGATO NEL QUADRO DI UN PROGETTO LEONARDO: INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Decisione sulla denuncia 1131/2000/JMA presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il "Lycée Régional d'Enseignement Technologique et Professionnel" di Anglet (Francia) aveva istituito una società consortile con il Mid Kent College of London (UK), ALECOPI di Mondragon (Spagna) e OFE Installatie di Odenseoetermeer (Paesi Bassi) per lo sviluppo di un CD rom multilingue sulla domotica. Il progetto è stato selezionato dal programma comunitario "Leonardo da Vinci" per l'assistenza finanziaria un finanziamento. Il prodotto finale doveva essere pubblicato in quattro diverse lingue: neerlandese, inglese, francese e spagnolo. Il progetto è stato realizzato fra il 1° dicembre 1995 e il 30 novembre 1997.

A seguito della presentazione della relazione finale, avvenuta nel febbraio 1998, il denunciante sostiene che i servizi della Commissione hanno continuato a chiedere ulteriori informazioni. Benché le richieste fossero state rapidamente soddisfatte, non sembrava ci fosse alcun seguito alle informazioni richieste. Di conseguenza come risultato, alla fine del 2000 la Commissione non aveva preso una decisione sul progetto, né provveduto al pagamento della quota finale. Il denunciante allegava una corposa documentazione, composta in prevalenza dalle copie dei numerosi scambi epistolari avuti coi servizi della Commissione.

In breve, il denunciante protestava il fatto lamentava che la Commissione non avesse,

- (1) risposto nella dovuta forma e nei tempi dovuti alle informazioni fornite dal denunciante;
- (2) versato in tempo debito le somme corrispondenti al progetto.

¹⁹ Relazione annuale del Mediatore europeo 1999, pag. 257.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel proprio parere trasmesso, la Commissione spiegava che il progetto del denunciante (F/95/2393) era stato selezionato nel 1995 nel quadro della prima fase del programma Leonardo Da Vinci. L'istituzione rispondeva quindi alle due contestazioni fatte dal denunciante:

in merito alla presunta mancanza di risposta nella dovuta forma e in tempo debito alla relazione finale del denunciante, la Commissione ha descritto le modalità di valutazione del progetto:

(i) Dal mese di marzo 1998 al mese di febbraio 1999: la relazione finale era stata inviata alla Commissione nel marzo 1998. La valutazione comprendeva sia i risultati che gli aspetti finanziari del progetto. Tale valutazione era stata avviata dall' "Ufficio di assistenza tecnica" (UAT), gestito dall'Agenor, una società indipendente sotto contratto della Commissione. Tuttavia, nel febbraio 1999, alla fine del rapporto contrattuale con l'Agenor, la Commissione non ha rinnovato il contratto. Non si è potuto pertanto procedere al completamento delle mansioni dell'UAT.

(ii) Dal mese di maggio 1999 al mese di gennaio 2000: per completare il lavoro svolto in precedenza dall'UAT, la Commissione europea ha istituito la cellula CLEO, un'unità specifica in seno alla Direzione generale "Istruzione e cultura". Il servizio è stato reso operativo solo nel maggio 1999, e la valutazione della relazione finale del denunciante è stata presa nuovamente in considerazione nel giugno 1999. La committenza ha chiesto ulteriori informazioni all'aggiudicatario nel giugno 1999, a cui egli ha risposto inviando vario materiale informativo nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 1999.

Nel dicembre 1999, la Commissione ha chiesto ancora ulteriori dettagli, che le sono stati inviati in data 8 dicembre 1999. Avendo completato la valutazione della relazione alla fine del mese di dicembre 1999, la Commissione ha concluso che le richieste finanziarie avanzate dal denunciante non erano fondate, che parte delle somme già versate dovevano pertanto essere rimborsate e, di conseguenza, ha dato avvio alle procedure di rito per recuperare questa parte dei fondi versati.

Per quanto concerne il mancato versamento dell'ultima quota di finanziamento del progetto, l'istituzione ha spiegato di aver avviato una prima procedura per la richiesta di rimborso dei fondi alla fine del mese di gennaio 2000. Benché questo tipo di richieste di solito venisse inviato direttamente ai consulenti, la procedura è stata modificata quando la CLEO ha sostituito l'UAT, nel marzo 2000. Secondo il nuovo regime, le richieste di rimborso di somme già versate dovevano in primo luogo essere indirizzate ai servizi finanziari della Commissione; una volta ottenuto il placet del funzionario, la richiesta, nonché la documentazione necessaria a riprova di quanto sostenuto, venivano trasmesse alla direzione generale "Bilancio", che è la DG responsabile per l'invio diretto di tali richieste ai contraenti.

Quale esito di questa farraginosa procedura, la richiesta di rimborso per una somma pari a 14.399 EUR è stata trasmessa al denunciante solo nel dicembre 2000. Il termine per il pagamento era fissato alla fine del febbraio 2001.

La Commissione concludeva respingendo l'esistenza di qualsivoglia danno materiale da parte del denunciante. Poiché il termine non riguardava un pagamento, ma piuttosto una richiesta di rimborso di somme già versate, il denunciante non poteva chiedere il risarcimento danni.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante osservava che la Commissione aveva assunto un approccio meramente amministrativo, che non teneva conto dell'importanza del progetto e degli sforzi profusi dalle parti nel svilupparlo.

Il denunciante argomentava che l'istituzione non aveva chiaramente illustrato le ragioni che giustificavano la sua richiesta di rimborso. Dalle informazioni ricevute, egli contestava la valutazione finanziaria effettuata dall'istituzione, in particolare l'aspetto relativo alle spese per il personale. Al momento della definizione del progetto, nel 1995, era difficile prevedere come si sarebbe evoluto il lavoro. Di conseguenza, era stato necessario aumentare l'importo inizialmente stanziato per il personale, a discapito di altre linee di bilancio. Tuttavia, il costo totale del progetto era rimasto invariato. La Commissione, d'altro canto, non aveva mai informato i denunciati sulle procedure da seguire per modificare le stime iniziali. Il denunciante inoltre chiedeva che la richiesta di rimborso fosse sospesa fintanto che il Mediatore non avesse preso una decisione in merito.

ULTERIORI INDAGINI

In considerazione delle informazioni disponibili, il Mediatore ha chiesto ulteriori dettagli informazioni alla Commissione in merito alle due contestazioni avanzate dal denunciante. Nella lettera del 31 maggio 2001, il Mediatore chiedeva informazioni in merito a:

(i) la mancanza di una risposta nella dovuta forma e in tempo debito alla relazione finale del denunciante: il Mediatore ha chiesto se i servizi della Commissione avessero provveduto ad ente informare il denunciante sulla situazione, e/o si fossero scusati per eventuali possibili inconvenienti provocati da tale ritardo;

(ii) il mancato completamento dei pagamenti delle quote di finanziamento del progetto: poiché la Commissione non ha detto chiaramente quali fossero le ragioni a sostegno della sua richiesta di rimborso di parte dei fondi già versati, il Mediatore ha chiesto ulteriori informazioni su questo aspetto del caso, e in particolare sull'applicazione nella fattispecie del punto 1.1 dell'allegato II (Aspetti finanziari) del contratto²⁰.

Il secondo parere della Commissione europea

Nel suo secondo parere, la Commissione sottolineava che, a seguito della presentazione della relazione finale, nel marzo 1998, i suoi servizi avevano avuto numerosi scambi epistolari con il denunciante riguardo tanto al contenuto quanto agli aspetti finanziari del progetto. In una tabella dettagliata, l'istituzione descriveva i diciannove contatti avuti fra il mese di gennaio 1998 e quello di dicembre 1999, che includevano due richieste relative ai risultati del progetto e quattro in merito ad aspetti finanziari dello stesso. Oltre a questi contatti formali, la Commissione confermava che i suoi servizi avevano inoltre avuto contatti telefonici regolari col denunciante, durante i quali essi lo avevano tenuto informato della loro intenzione di chiedere il rimborso di parte dei pagamenti già effettuati.

Per quanto concerne il mancato versamento dell'ultima quota del finanziamento da parte della Commissione, essa spiegava che i costi non finanziabili erano stati esaurientemente descritti sia in una lettera, sia in un fax indirizzato al denunciante nel dicembre 2000 e nel febbraio 2001 rispettivamente. Rispetto alla non ammissibilità di taluni costi per il personale richiesti dal denunciante, la Commissione giustificava il suo rifiuto sulla base delle regole sancite dal "Manuale finanziario e amministrativo", inviato al denunciante nel dicembre 1996. L'allegato II, punto 2.3 di tali regole stabilisce che i trasferimenti fra linee di bilancio possono essere accettati solo se non alterano gli obiettivi del progetto. Tuttavia,

²⁰ "Le stime indicate dall'aggiudicatario rispetto alle varie categorie di spesa avranno solo valore indicativo e l'aggiudicatario potrà procedere a storni fra le varie categorie di spesa, purché tali giri di conto non pregiudichino in modo fondamentale l'oggetto o il contenuto dei lavori da effettuare".

se le modifiche proposte sono superiori al 15% dell'importo inizialmente previsto per quella linea di bilancio, e riguardano un ammontare superiore ai 1.500 EUR, è necessaria la previa autorizzazione della Commissione. L'istituzione spiegava che in questo caso le modifiche effettuate dal denunciante in merito ai costi per il personale impiegato nel progetto andavano oltre i limiti di cui sopra e che il denunciante non aveva mai richiesto l'autorizzazione della Commissione. Di conseguenza, l'istituzione non poteva finanziare questi costi.

La Commissione inoltre adduceva altre ragioni che avvaloravano la sua richiesta di rimborso di parte dei contributi, come la mancanza di dettagli sufficienti sulla natura di talune spese, la mancata fornitura di prove documentarie di alcuni costi per il personale, ovvero i viaggi effettuati al di fuori del periodo contrattuale.

In considerazione dell'indagine del Mediatore europeo, la Commissione si dichiarava disposta a posticipare il termine per il rimborso delle somme già percepite dal denunciante, ma suggeriva che questi presentasse una lettera ai servizi della Commissione con cui formulava in dettaglio le sue obiezioni.

Le osservazioni del denunciante in merito al secondo parere della Commissione

Il denunciante ha risposto alle argomentazioni della Commissione precisando di non aver ricevuto alcun suggerimento, né consiglio in merito a come migliorare la situazione. Egli sottolineava il fatto che il punto di maggior disaccordo con la Commissione riguardava l'importo relativo alle spese per il personale così come indicato nella relazione finale, ed insisteva sul fatto che i costi totali previsti nella proposta iniziale non erano comunque aumentati.

GLI SFORZI DEL MEDIATORE PER ADDIVENIRE A UNA COMPOSIZIONE AMICHEVOLE

Dopo un'attenta valutazione del parere e delle osservazioni, il Mediatore non ha ritenuto che la Commissione avesse risposto in modo esauriente alle contestazioni del denunciante.

La Commissione aveva giustificato la sua richiesta di rimborso di parte delle spese motivandola col fatto che la richiesta finanziaria finale del denunciante non era fondata. In particolare, l'istituzione riteneva che l'aumento dei costi per il personale impegnato nel progetto senza previa approvazione della stessa non fosse corretto. Il Mediatore ha rilevato che, sulla base del punto 1.1. dell'allegato II del contratto (Aspetti finanziari), il consulente poteva modificare le stime di progetto iniziali e, pertanto, trasferire fondi da una linea di bilancio all'altra.

La conclusione preliminare del Mediatore era che in assenza di spiegazioni più convincenti, il ragionamento fornito dalla Commissione di respingere la richiesta del denunciante di ricevere il saldo relativo al suo progetto non sembrava corroborato dalle clausole del contratto. Il Mediatore ha quindi proposto alla Commissione di modificare la sua posizione in vista di quanto precedentemente affermato e di riconsiderare la richiesta del denunciante di procedere al versamento dell'ultima quota.

La Commissione ha inviato la sua risposta nel febbraio 2002. L'istituzione spiegava che, sulla base di quanto considerato dal Mediatore, aveva rivisto il caso con uno spirito animato dalle migliori intenzioni conciliatorie. Considerando il fatto che l'aggiudicatario aveva ricevuto il manuale amministrativo e finanziario della Commissione solo dopo la firma della convenzione e che gli obiettivi del progetto erano stati pienamente raggiunti, la Commissione esprimeva la sua intenzione di accettare le modifiche di bilancio proposte. In tal senso era stata inviata una lettera al denunciante.

La Commissione precisava, tuttavia, che con lettera dell'ottobre 2001 il denunciante contestava la non ammissibilità di talune altre spese. Con una lettera di risposta, datata dicembre 2001, la Commissione chiedeva ulteriore documentazione relativamente a queste pendenze.

Per concludere, la Commissione ha accettato di riconsiderare la sua richiesta di rimborso e di completare il pagamento del progetto per quasi tutto l'importo previsto dal contratto. Questo risultato sarebbe dipeso unicamente dalla presentazione di ulteriori documenti da parte del denunciante.

Nella sua risposta alla missiva della Commissione, il denunciante accoglieva la soluzione proposta dalla Commissione e accettava di fornire il numero maggiore possibile di documenti richiesti. Il denunciante ha espresso inoltre la sua intenzione di fare del suo meglio affinché si addivenisse alla migliore soluzione possibile del caso. Egli ha inoltre ringraziato il Mediatore per gli sforzi intrapresi in suo favore.

LA DECISIONE

Dal parere della Commissione e dalle osservazioni del denunciante è risultato che la Commissione ha intrapreso azioni volte alla soluzione del problema ed ha così soddisfatto il denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

LA COMMISSIONE ACCETTA DI RISARCIRE IL DENUNCIANTE PER LA RISOLUZIONE DI UN PROGETTO FINANZIATO DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

Decisione sulla denuncia 848/2001/IP contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

L'8 giugno 2001, il Mediatore ha ricevuto una denuncia contro la Commissione europea presentata dal sig. G., per conto della GEOPROGETTI S.r.l., in quanto la Commissione non avrebbe agito con la dovuta diligenza nella definizione di un caso di risoluzione di un progetto a cui aveva partecipato la società del denunciante.

Secondo il denunciante, i fatti si sono svolti come segue.

Nel 1991, la GEOPROGETTI S.r.l. ha stipulato un contratto per la supervisione dei lavori di un progetto di assistenza tecnica in Ruanda, finanziato nell'ambito del 6° Fondo europeo di sviluppo (di seguito indicato come FES). A seguito della rivoluzione scoppiata nell'aprile 1994, la GEOPROGETTI S.r.l. era stata costretta a interrompere le attività e tutto il personale aveva dovuto abbandonare il paese. Il denunciante aveva quindi informato la Commissione di quanto successo e chiesto di essere pagato per il lavoro svolto fino all'aprile 1994, oltre che un indennizzo per le perdite ed i danni finanziari e materiali sofferti, per un importo totale pari a € 407.680,56.

Dalla corrispondenza intercorsa fra la società e la Commissione dall'aprile del 1994 fino al momento della presentazione della denuncia presso il Mediatore, risulta che l'Istituzione ha riconosciuto che la società del denunciante non avesse alcuna responsabilità nel caso. Al fine di cercare di addivenire ad una composizione della faccenda, dal 1994 al marzo 2001 si sono svolti scambi epistolari regolari e numerosi incontri fra le parti a Bruxelles. Ciononostante, nessun accordo è stato raggiunto. Pertanto, il denunciante ha deciso di presentare istanza al Mediatore europeo.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante contesta alla Commissione europea di non aver agito con la dovuta diligenza nel prendere in considerazione le richieste avanzate dalla GEOPROGETTI S.r.l., in quanto ha impiegato cinque anni a esaminare il fascicolo.

Il denunciante sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto considerare la situazione di forza maggiore in cui gli eventi collegati si erano verificati e proporre una risoluzione della questione. Contrariamente a quanto sottolineato dall'Istituzione nella sua nota del 26

marzo 2001, il denunciante aveva prodotto tutte le fatture in suo possesso al momento della presentazione della richiesta di pagamento.

Il parere della Commissione europea

La denuncia era stata trasmessa alla Commissione affinché formulasse il suo parere. Per quanto concerne le contestazioni del denunciante in merito al fatto che la Commissione non abbia agito con la dovuta diligenza nel trattare il caso, la Commissione ha replicato quanto segue.

Il 23 ottobre 1991, la GEOPROGETTI S.r.l. e il governo della Repubblica di Ruanda hanno stipulato un contratto di assistenza tecnica della durata di 36 mesi avente per oggetto la supervisione dei lavori di costruzione della strada Gitamara-Kibuye, in Ruanda. Il progetto era finanziato nell'ambito del 6° FES. L'esecuzione del contratto ha avuto inizio nell'ottobre 1992 ed è proseguita fino all'aprile 1994, momento dello scoppio della rivoluzione in Ruanda.

Il 28 aprile 1994, il denunciante ha notificato alla Commissione che, per cause di forza maggiore, il personale italiano espatriato aveva dovuto abbandonare il paese.

Con lettera del 20 maggio 1994, la Commissione, nella sua funzione di Committente principale del FES, ha informato il denunciante di aver deciso di assumere temporaneamente le funzioni di Committente nazionale (National Authorising Officer (NAO) e di sospendere provvisoriamente l'esecuzione del contratto fino al 1° giugno 1994.

Il 5 agosto 1994, il denunciante ha comunicato alla Commissione che il personale espatriato sarebbe stato liberato dai suoi impegni a partire dal 1° agosto 1994, salvo diversa indicazione da parte della Commissione. Il 24 novembre 1994, il denunciante ha presentato un fascicolo contenente le sue richieste di risarcimento.

Con lettera del 23 ottobre 1997, la Commissione ha informato il denunciante che il fascicolo presentato era ancora all'esame, scusandosi per il tempo intercorso dalla presentazione delle richieste. Avendo ricevuto mandato dal governo del Ruanda di concludere l'esame del caso nel settembre 1998, la Commissione aveva quindi trasmesso un'analisi preliminare delle richieste avanzate dal denunciante, con lettera datata 18 febbraio 1999. In tale missiva, la Commissione precisava come non fosse necessaria una rescissione formale del contratto, in considerazione delle circostanze che ne avevano determinato la conclusione. Secondo la Commissione, il contratto si doveva considerare concluso dal 1° agosto 1994. Si chiedeva quindi al denunciante di fornire i documenti giustificativi necessari per definire una proposta riguardante l'importo da risarcire. Il denunciante ha fornito quindi ulteriori informazioni sui contratti del personale espatriato. Tuttavia, il denunciante ha precisato che la maggior parte dei documenti era rimasta in Ruanda, quando il personale era stato obbligato ad abbandonare il paese ed era pertanto impossibile presentare qualsiasi documentazione supplementare a più di cinque anni dalla conclusione del contratto.

Inoltre, la Commissione ha precisato che durante tutta la procedura, la corrispondenza con il denunciante in merito alle sue richieste si era basata sul mandato ricevuto dall'Istituzione da parte del governo ruandese. Secondo questo mandato, la Commissione avrebbe condotto l'esame delle richieste del denunciante direttamente col contraente. Eppure, il contratto era rimasto un contratto nazionale fra il denunciante e le autorità ruandesi²¹. L'intervento della Commissione in casi simili si limita all'esame del rispetto delle condizioni previste per il finanziamento comunitario.

Pertanto, con la lettera del 20 maggio 1994, la Commissione spiegava al denunciante che tutti i risarcimenti dovevano essere conformi alle condizioni generali relative ai contratti e servizi finanziati dal FES. Qualunque compensazione al di fuori di tali prerequisiti sareb-

²¹ Cfr. causa C-126/183, STS Consorzio per Sistemi di Telecomunicazione via Satellite Spa contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1984 pag. 2769, punti 13 e 16.

be andata al di là del mandato della Commissione e avrebbe costituito un vantaggio ingiustificato per il beneficiario a detrimento di altri potenziali beneficiari.

La Commissione ha puntualizzato che l'analisi delle richieste del denunciante era stata effettuata in conformità con i principi che disciplinano l'indennizzo in casi di forza maggiore posti dall'articolo 43 delle Condizioni generali relative ai contratti di servizi finanziati dal FES e sulla base degli obblighi contrattuali dell'Autorità contraente.

La Commissione ha accettato in linea di principio di indennizzare alcuni danni e perdite menzionati nella richiesta del denunciante, previa presentazione di documenti giustificativi. La Commissione ha accettato di risarcire le spese sostenute per l'immobilizzazione del personale che aveva dovuto essere mantenuto disponibile in vista di una possibile ripresa delle attività, e le spese per il rimpatrio. Essa ha anche chiesto al denunciante di presentare elementi che consentissero di determinare se l'indennizzazione dei costi generali che egli aveva richiesto fosse giustificata. Ogni altra richiesta di risarcimento non sarebbe stata possibile secondo le norme del FES. Secondo la Commissione, il denunciante non aveva presentato nessun altro nuovo elemento che avrebbe potuto giustificare un mutamento della sua posizione.

Per concludere, la Commissione esprimeva il proprio rammarico per il tempo trascorso fra la presentazione delle richieste del denunciante nel 1994 e l'esame finale del fascicolo avvenuto nel 1999. L'istituzione spiegava che la complessità del caso, le risorse umane limitate, la riorganizzazione interna dei servizi responsabili e gli arretrati accumulati erano stati all'origine del ritardo. La Commissione precisava inoltre di comprendere la delusione del denunciante e che avrebbe compiuto tutti gli sforzi possibili per risolvere la questione in tempi brevi nell'intento di pervenire a una soluzione equa, in conformità con le norme che disciplinano il FES.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ha inviato le sue osservazioni sul parere della Commissione in data 27 gennaio 2002.

Rispetto a quanto affermato dalla Commissione, e segnatamente al fatto che "l'intervento della Commissione si limita all'esame del rispetto delle condizioni previste per il finanziamento comunitario", il denunciante sottolineava che con la nota del 20 maggio 1994, la Commissione si era impegnata a risarcire la GEOPROGETTI S.r.l. per i danni e le perdite materiali, sulla base dei documenti giustificativi prodotti e delle norme applicabili. Tuttavia, nonostante fossero trascorsi circa sette anni dalla richiesta di risarcimento, avanzata il 24 novembre 1994, per le perdite e i danni finanziari e materiali sofferti e nonostante la denuncia presentata nel frattempo al Mediatore europeo, la Commissione non aveva ancora formulato una proposta concreta per dirimere il caso.

E' stato solo il 19 novembre 2001, a seguito dell'indagine del Mediatore europeo, che la Commissione ha proposto una soluzione del caso. Il denunciante precisava che non avrebbe accettato la proposta della Commissione di versare € 53.779, a fronte dei € 407.680,56 richiesti dalla GEOPROGETTI s.r.l. nel novembre 1994 e supportati da prove documentarie. Inoltre, la Commissione non aveva nemmeno incluso nella sua proposta il pagamento degli interessi legali maturati dall'inizio della procedura, nel 1994.

Il denunciante esprimeva le sue preoccupazioni riguardo all'atteggiamento della Commissione e chiedeva al Mediatore di voler monitorare il proseguo del procedimento.

ULTERIORI INDAGINI

In data 24 aprile 2002, il denunciante ha inviato al Mediatore la copia di una lettera inviata lo stesso giorno alla Commissione, in cui egli presentava i suoi commenti sulla propo-

sta della Commissione del 19 novembre 2001, avanzando una nuova proposta. Nella lettera, ricevuta dal Mediatore il 6 maggio 2002, il denunciante affermava che, al fine di arrivare a una soluzione amichevole con la Commissione, la GEOPROGETTI S.r.l. si dichiarava disponibile ad accettare il pagamento di un importo totale di € 210.000, più gli interessi maturati nel periodo considerato, calcolati sulla base del tasso attivo bancario applicato in Italia, maggiorato del 4,5%.

In considerazione di quanto esposto, il Mediatore ha ritenuto necessario condurre ulteriori indagini. Egli ha quindi scritto una lettera alla Commissione in cui chiedeva informazioni in merito alle ulteriori azioni che essa intendeva intraprendere, anche alla luce della lettera del denunciante del 24 aprile 2002.

Il 12 giugno 2002, il Mediatore ha ricevuto la risposta della Commissione in merito alla richiesta di ulteriori informazioni, che ha trasmesso via fax al denunciante in data 14 giugno 2002.

Nella sua lettera la Commissione affermava che, dopo un attento esame della proposta del denunciante di dirimere il caso, avanzata il 24 aprile 2002, sembrava che talune leggere modifiche nella proposta del novembre 2001 fossero giustificate. La Commissione si dichiarava ora disposta a versare € 61.379 invece di € 53.779, come proposto in origine. Per quanto riguarda la richiesta di interessi, la Commissione precisava che, secondo le norme applicabili, l'interesse è corrisposto dal momento in cui tutti gli elementi di valutazione della richiesta di pagamento sono disponibili. In questo caso, sembrava che il denunciante avesse fornito i documenti giustificativi solo nel 1999, dopo svariate richieste da parte della Commissione. Tuttavia, nell'intento di trovare un'equa soluzione, la Commissione affermava di essere disposta a pagare gli interessi dal 1° novembre 1995. Questi sarebbero stati calcolati sulla base del 6% annuo, che corrisponde al tasso attivo applicato dalla Banca centrale europea in casi di pagamenti a seguito del verificarsi di una situazione di forza maggiore.

Il denunciante non ha inviato nessuna osservazione in merito. Tuttavia, il 31 luglio 2002 è avvenuta una conversazione telefonica fra il denunciante ed i servizi del Mediatore. Il denunciante sottolineava la sua delusione per il modo in cui la Commissione aveva trattato, fin dall'inizio, il caso relativo alla GEOPROGETTI. Egli affermava inoltre che avrebbe fornito alla Commissione una risposta dettagliata alla lettera del 12 giugno 2002, che il Mediatore gli aveva trasmesso in data 14 giugno 2002, e che avrebbe considerato l'opportunità di portare il caso dinanzi alla Corte di giustizia. Per quanto concerne il pagamento degli interessi, il denunciante concordava sul fatto che la proposta avanzata dalla Commissione di considerare il periodo a partire dal 1° novembre 1995 fosse ragionevole. Inoltre, il denunciante sottolineava che la Commissione aveva intrapreso i primi passi concreti sul caso solo dopo che il Mediatore aveva avviato la sua inchiesta e ringraziava il Mediatore per il modo in cui aveva trattato il caso.

Con lettera del 16 ottobre 2002, il Mediatore ha chiesto al denunciante, al fine di aiutarlo a concludere l'indagine sul caso, di comunicargli se avesse deciso o meno di accettare la proposta della Commissione.

Il 28 ottobre 2002, il denunciante ha informato i servizi del Mediatore che, con lettera del 22 ottobre 2002, aveva accettato la proposta della Commissione di corrispondergli € 61.379 più gli interessi maturati dal 1° novembre 1995, calcolati sulla base del 6% annuo.

LA DECISIONE

1 Presunta mancata diligenza da parte della Commissione nel trattare il caso del denunciante.

1.1 Il 23 ottobre 1991, la GEOPROGETTI S.r.l. e il governo della Repubblica di Ruanda hanno stipulato un contratto di assistenza tecnica della durata di 36 mesi avente per oggetto la supervisione dei lavori di costruzione della strada Gitamara-Kibuye, in Ruanda. Il progetto era finanziato nell'ambito del 6° FES. L'esecuzione del contratto ha avuto inizio nell'ottobre 1992 ed è proseguita fino all'aprile 1994, al momento dello scoppio della rivoluzione in Ruanda. Il denunciante ha pertanto notificato alla Commissione che, per cause di forza maggiore, il personale italiano espatriato aveva dovuto abbandonare il paese, e il 24 novembre 1994 aveva presentato un fascicolo contenente le sue richieste di risarcimento.

Nella sua denuncia, il denunciante contestava alla Commissione europea di non aver agito con la dovuta diligenza nel prendere in considerazione le richieste avanzate dalla GEOPROGETTI S.r.l., in quanto la Commissione aveva impiegato cinque anni ad esaminare il fascicolo.

1.2 Nel suo parere, la Commissione si rammaricava del lungo tempo intercorso fra la presentazione delle richieste del denunciante nel 1994 e l'esame finale del fascicolo avvenuto nel 1999. L'istituzione spiegava che la complessità del caso, le risorse umane limitate, la ristrutturazione interna dei servizi responsabili e gli arretrati accumulati erano stati all'origine del ritardo. La Commissione precisava inoltre di comprendere la delusione del denunciante e che avrebbe compiuto tutti gli sforzi possibili per risolvere la questione in tempi brevi nell'intento di pervenire a una soluzione equa, in conformità con le norme che disciplinano il FES.

1.3 E' buona condotta amministrativa prendere decisioni e agire su richiesta entro un ragionevole periodo di tempo. Nel caso in esame, la GEOPROGETTI S.r.l. ha presentato una richiesta di risarcimento per danni e perdite finanziarie alla Commissione nel novembre 1994. La Commissione ha impiegato cinque anni ad esaminare il fascicolo. Il Mediatore riconosce che la questione fosse di natura complessa ed ha pertanto richiesto un certo tempo per affrontarla. In considerazione del fatto che la Commissione si è scusata per il ritardo e che, secondo le indagini condotte dal Mediatore, l'istituzione aveva presentato una proposta di risoluzione nel novembre 2001, non è necessario proseguire le indagini per quanto riguarda questo aspetto del caso.

2 La richiesta di risarcimento del denunciante

2.1 Nella presente denuncia, il denunciante ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto considerare la situazione di forza maggiore in cui gli eventi collegati si sono verificati e proporre una risoluzione della questione. Contrariamente a quanto sottolineato dall'Istituzione nella sua nota del 26 marzo 2001, il denunciante aveva prodotto tutte le fatture in suo possesso al momento della presentazione della richiesta di pagamento.

2.2 Inoltre, la Commissione ha precisato che durante tutta la procedura, la corrispondenza con il denunciante in merito alle sue richieste si era basata sul mandato conferito all'Istituzione dal governo ruandese. Secondo questo mandato, la Commissione avrebbe condotto l'esame delle richieste del denunciante direttamente col contraente. Eppure, il contratto era rimasto un contratto nazionale fra il denunciante e le autorità ruandesi. L'intervento della Commissione in casi simili si limita all'esame del rispetto delle condizioni previste per il finanziamento comunitario. L'analisi delle richieste del denunciante è stata effettuata in conformità con i principi che governano il risarcimento in casi di forza maggiore, come sancito dall'articolo 43 delle Condizioni generali relative ai contratti di servizi finanziati dal FES e sulla base degli obblighi contrattuali dell'Autorità contraente.

La Commissione ha accettato, in linea di principio, di risarcire alcune delle voci menzionate nella richiesta del denunciante, se debitamente giustificate dai documenti di appoggio, e ha formulato una prima proposta di dirimere il caso nel novembre 2001. La Commissione ha accettato di risarcire le spese sostenute per l'immobilizzazione del personale che aveva dovuto restare a disposizione in vista di una possibile ripresa delle attività, nonché le spese per il rimpatrio del personale. Ogni altra richiesta di risarcimento non sarebbe stata ricevibile secondo le norme del FES.

2.3 Nella sua lettera del 24 aprile 2002, ricevuta dal Mediatore il 6 maggio 2002, il denunciante precisava che la GEOPROGETTI non poteva accettare la proposta della Commissione formulata nel novembre 2001. Egli chiedeva inoltre il pagamento degli interessi maturati dalla presentazione delle sue richieste alla Commissione, calcolate sulla base del tasso attivo applicato in Italia, maggiorato del 4,5%.

2.4 Nella lettera del 12 giugno 2002, la Commissione affermava che, dopo un attento esame della proposta del denunciante di dirimere il caso, avanzata il 24 aprile 2002, sembrava che talune leggere modifiche nella proposta del novembre 2001 fossero giustificate. La Commissione si dichiarava ora disposta a corrispondere € 61.379 invece di € 53.779, come proposto in origine. Inoltre, la Commissione precisava di essere disposta a versare gli interessi a far data dal 1° novembre 1995, calcolati sulla base del 6% annuo, pari al normale tasso attivo applicato dalla Banca centrale europea in caso di pagamenti a seguito di una situazione di forza maggiore.

2.5 Il 28 ottobre 2002, il denunciante ha informato il Mediatore che, con lettera del 22 ottobre 2002, aveva accettato la proposta della Commissione di corrispondergli € 61.379 più gli interessi maturati dal 1° novembre 1995, calcolati sulla base del 6% annuo. Egli ringraziava inoltre il Mediatore per gli sforzi prodigati al fine di risolvere il caso in modo soddisfacente.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore in merito alla denuncia, sembra che la Commissione abbia intrapreso i passi necessari per dirimere la questione e che la Commissione e il denunciante siano addivenuti ad un accordo. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

**PRESUNTA
DISCRIMINAZIONE
E TRATTAMENTO
INIQUO PER
MANCANZA DI
CARATTERI GRECI
SUL COMPUTER A
DISPOSIZIONE DEI
CANDIDATI**

*Decisione sulla
denuncia
938/2001/OV
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Nel giugno 2001, la sig.ra K. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo riguardante la sua esclusione dalla lista di riserva nell'ambito della procedura di selezione COM/R/A/01/1999 organizzata dalla DG "Ricerca" (DG RTD) della Commissione. Secondo la denunciante, i fatti si sono svolti nel seguente modo.

La denunciante ha partecipato alla procedura di selezione COM/R/A/01/1999 organizzato dalla Commissione europea. Le lingue comunitarie da lei scelte per il concorso erano il greco, sua lingua principale, e l'inglese, sua seconda lingua. Dopo aver superato con successo le prime due fasi del concorso, la denunciante è stata invitata a sottoporsi alla prova orale presso la sede della Commissione a Bruxelles, il 17 maggio 2001.

Dopo aver completato le prime due fasi della prova orale, ella è stata condotta in una sala a parte per la terza ed ultima fase della prova. Questa consisteva nella redazione, in 30 minuti, di un sommario scritto sul colloquio avuto in precedenza con il comitato di selezione. Secondo quanto indicato dal bando di selezione, il riassunto poteva essere scritto a mano o a macchina. A tal scopo, i candidati avevano a disposizione un computer. La denunciante ha deciso di stilare un riassunto servendosi del computer. Tuttavia, quando ha preso posto e ha avviato il programma di videoscrittura MS Word, ha notato che non vi erano installati i caratteri greci. Ella ha quindi chiesto ad un membro del comitato di selezione di poter scrivere il riassunto nella sua seconda lingua, l'inglese. La richiesta è stata respinta. La denunciante non ha avuto pertanto altra scelta che scrivere a mano il riassunto in greco.

La denunciante ha perso del tempo prezioso, in quanto ha cercato di trovare i caratteri greci nel programma di videoscrittura e ha chiesto il permesso di battere al computer il riassunto usando l'inglese. L'inconveniente le ha reso difficile concentrarsi. Inoltre, la denunciante ha perso molto tempo nel copiare il riassunto scritto a mano in bella copia, per renderlo presentabile. Il fatto di non poter usare un computer l'ha privata di vantaggi evidenti, quali i comandi "copia", "incolla" e la funzione di "controllo ortografico" che le avrebbero consentito di preparare un miglior riassunto in termini di sintesi e redazione. La prestazione generale della denunciante è stata pertanto compromessa e alla fine ella ha prodotto un testo di qualità inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto stilare se avesse avuto a disposizione un computer con i caratteri greci.

Il 17 luglio 2000, la Commissione ha informato la denunciante che aveva ottenuto un punteggio totale di 137,6/200. Tuttavia, questo risultato era al di sotto del punteggio minimo di 138,8/200, necessario per essere inseriti nella lista di riserva dei 30 migliori candidati.

Il 7 agosto 2000, la denunciante ha presentato un ricorso al comitato di selezione, chiedendo che il suo caso venisse riconsiderato affinché potesse essere inserita nella lista di riserva. La denunciante protestava il fatto che, secondo il bando di concorso, solo i 60 migliori candidati avrebbero ottenuto l'ammissione alle prove orali. Tuttavia, erano stati effettivamente ammessi 61 candidati e pertanto la lista di riserva avrebbe dovuto di conseguenza essere estesa a 31 idonei. Inoltre, la denunciante riteneva di essere stata vittima di un trattamento iniquo e discriminatorio e che il comitato di selezione non aveva rispettato il bando perché, a differenza di altri candidati, non le era stata data la possibilità di scrivere a macchina il riassunto.

Il 1 marzo 2001 il capo dell'unità "politica del personale e pari opportunità" le aveva inviato una lettera riconfermando il punteggio assegnatole. Per quanto concerne la prima contestazione della denunciante, la Commissione ha affermato che vi erano state 61 persone ammesse alle prove orali perché due candidati avevano riportato un identico punteggio. La lista di riserva avrebbe pertanto potuto avere un posto in più solo nel caso in cui il 30° e 31° candidato avessero ottenuto il medesimo punteggio. Per quanto concerne la seconda contestazione, la Commissione osservava che i candidati avevano la scelta fra lo stilare a

mano o scrivere a macchina il riassunto, e che nessun vantaggio in termini di punteggio era stato assegnato ad una delle due opzioni. La decisione del comitato di selezione di escludere la denunciante dalla lista di riserva veniva pertanto confermata.

Alla luce dei fatti di cui sopra, la denunciante ha scritto al Mediatore europeo in data 25 luglio 2001. Nella sua denuncia, ella avanzava le seguenti contestazioni e richieste:

- 1 Il comitato di selezione non aveva rispettato il bando della selezione, perché a causa della mancanza dei caratteri greci non le aveva dato la possibilità di battere a macchina il riassunto al computer, opzione indicata al punto V.C.3.c) del bando.
- 2 Il comitato di selezione aveva compiuto un atto discriminatorio nei confronti della denunciante e si era comportata in modo iniquo, perché, a differenza degli altri candidati, ella non aveva avuto la possibilità di battere a macchina il riassunto nella sua lingua madre.
- 3 La Commissione non aveva risposto al ricorso della denunciante del 7 agosto 2000 entro un termine ragionevole di tempo.
- 4 La denunciante chiedeva che la Commissione riconsiderasse la questione e accettasse quale comportamento equo di inserire la denunciante nella lista di riserva come 31^a ammessa dei 61 candidati che avevano preso parte alla prova orale.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione nel luglio 2001. Nel suo parere del 30 novembre 2001, la Commissione ricordava in primo luogo i fatti del caso, descrivendo le procedure di selezione in dettaglio.

La Commissione osservava che, per quanto concerne l'organizzazione delle prove orali, e in modo specifico della terza parte (descritta nella sezione V.C.3 del bando della selezione), i candidati dovevano scrivere il loro riassunto su tre pagine manoscritte o su due pagine dattiloscritte. Essa si scusava per la mancanza di caratteri greci sul computer messo a disposizione dei candidati.

Rispetto alle prime due contestazioni, la Commissione osservava che il comitato di selezione era al corrente della situazione della denunciante. In fase di riesame del caso, il comitato di selezione aveva tenuto in piena considerazione il fatto che la denunciante non avesse avuto la possibilità di battere a macchina il riassunto. Tuttavia, le era stata offerta la possibilità di scrivere a mano, ciò che poi fece. Il comitato di selezione ha ritenuto pertanto che la mancata disponibilità dei caratteri greci sul computer non potesse, in alcun caso, essere considerato come fattore di sostanziale pregiudizio, in quanto erano stati accettati testi scritti a mano e a macchina, e non era stato dato alcun vantaggio in termini di punteggio a nessuna delle due opzioni. La Commissione tuttavia ha compreso il problema vissuto dalla denunciante e ha affermato che farà il possibile per evitare che si ripetano episodi analoghi in futuro.

Rispetto alla terza contestazione, la Commissione si scusava per il lunghissimo ritardo con cui aveva risposto alla lettera della denunciante del 7 agosto 2000, a cui aveva dato seguito solo nel marzo 2001.

La Commissione inoltre dichiarava che benché il numero di candidati indicati nel bando fosse 60, alle prove orali ne erano stati infine ammessi 61 perché due candidati avevano ottenuto un punteggio identico.

A parte i commenti di cui sopra, la Commissione informava il Mediatore del fatto che, a seguito della scoperta di un errore di fatto, che non aveva alcuna attinenza con le circo-

stanze in esame, il comitato di selezione aveva deciso di includere nella lista di riserva i successivi due candidati in termini di punteggio ottenuto non inclusi precedentemente nella lista iniziale. La denunciante era fra questi due candidati.

La Commissione comunicava, infine, di aver informato la denunciante dell'esito positivo in data 9 novembre 2001.

Le osservazioni della denunciante

Il 10 dicembre 2001, la denunciante ha inviato una lettera al Mediatore con cui lo informava di aver ricevuto dalla Commissione una lettera in data 9 novembre 2001, secondo cui era stata inserita nella lista di riserva.

La denunciante affermava che, poiché la sua principale richiesta era quella di essere inserita nella lista di riserva, si considerava soddisfatta della risposta della Commissione, per quanto si rammaricasse della mancata effettiva risposta alle sue argomentazioni e del mancato riconoscimento del trattamento iniquo riservatole. Tuttavia, ella riteneva di poter considerare risolta la questione. Poiché il problema non aveva ormai più importanza pratica in questa fase, la denunciante osservava che non era necessario che il Mediatore impiegasse altro tempo prezioso ad esaminare il suo caso.

La denunciante ringraziava inoltre il Mediatore per l'enorme contributo apportato nella risoluzione del caso, e per il suo coinvolgimento, che aveva indotto la Commissione a riconsiderare il caso e infine ad addivenire a quella che ella considerava un'equa composizione della questione.

LA DECISIONE

1 Presunta discriminazione e mancato rispetto del bando di selezione

1.1 La denunciante contestava al comitato di selezione di non aver rispettato il bando di concorso, perché a causa della mancanza dei caratteri greci non aveva dato la possibilità alla denunciante di battere a macchina il riassunto al computer, opzione indicata al punto V.C.3.c) del bando di selezione. Ella riteneva pertanto di essere stata vittima di un comportamento discriminatorio e iniquo da parte del comitato di selezione. Nel suo parere, la Commissione affermava che quest'ultimo aveva ritenuto che il fatto che non fossero disponibili i caratteri greci sul computer non potesse, in alcun caso, essere considerato come fattore di sostanziale pregiudizio, in quanto erano stati accettati testi scritti a mano e a macchina, e non era stato dato alcun vantaggio in termini di punteggio a nessuna delle due opzioni. La Commissione tuttavia presentava le sue scuse per l'assenza di caratteri greci sul computer.

1.2 Il principio di non discriminazione è un principio fondamentale del diritto comunitario, riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. A tale riguardo, il punto II del bando di selezione sanciva, in particolare, che *“la Commissione avrà la massima cura per evitare qualsiasi forma di discriminazione, sia durante la procedura di selezione sia in fase di nomina”*.

1.3 Il Mediatore rileva che il punto V.C.3.c) del bando di concorso stabilisce che *“il candidato deve effettuare un riassunto scritto del suo colloquio con il comitato di selezione su due pagine dattiloscritte o tre pagine manoscritte. Un computer con il programma MS Word (Windows 95 o Windows NT) sarà messo a disposizione dei candidati”*. Dal bando di selezione, sembra che i candidati avessero pertanto la scelta fra un riassunto dattiloscritto e uno manoscritto.

1.4 Nel presente caso, il fatto che il computer messo a disposizione della denunciante non avesse i caratteri greci ha chiaramente posto la stessa in una posizione di maggior debolezza rispetto agli altri candidati, che hanno potuto scegliere fra l'uso del computer e la

stesura a mano del riassunto richiesto. Tuttavia, considerando l'esito positivo del caso, come descritto di seguito, non si ritiene necessario proseguire le indagini su questo aspetto della denuncia.

2 Presunto ritardo nella risposta della Commissione

2.1 La denunciante sosteneva che la Commissione non avesse risposto entro un limite ragionevole di tempo alla sua lettera di ricorso del 7 agosto 2000. La Commissione, nel parere, ha presentato le sue scuse per il ritardo.

2.2 I principi della buona amministrazione richiedono che le istituzioni e gli organi comunitari rispondano alle lettere dei cittadini entro un lasso di tempo ragionevole. Nel caso in esame, il comitato di selezione ha risposto solo il 1° marzo 2001 al ricorso della denunciante del 7 agosto 2000, vale a dire sette mesi dopo. Tuttavia, poiché la Commissione ha formulato le sue scuse per il ritardo, non si ritiene siano necessarie ulteriori indagini su questo aspetto della denuncia.

3 Richiesta di inserimento nella lista di riserva

3.1 La denunciante chiedeva che la Commissione riconsiderasse la questione e accettasse quale comportamento equo di inserire la denunciante nella lista di riserva come 31^a ammessa dei 61 candidati che avevano preso parte alla prova orale. Nel suo parere, la Commissione precisava che, a seguito della scoperta di un errore di fatto, senza alcuna attinenza con le circostanze in questione, il comitato di selezione aveva deciso di includere la denunciante nella lista di riserva. La denunciante è stata informata degli sviluppi con lettera datata 9 novembre 2001. Nella sua lettera al Mediatore europeo del 10 dicembre 2001, ella affermava di essere soddisfatta della risposta della Commissione e di ritenere risolta la questione.

3.2 Alla luce di quanto sopra, il Mediatore osserva che la Commissione sembra aver posto in essere azioni volte alla soluzione della questione, soddisfacendo in tal modo le richieste della denunciante.

4 Conclusione

Dal parere della Commissione e dalle osservazioni della denunciante è risultato che la Commissione ha intrapreso azioni volte alla soluzione del problema ed ha così soddisfatto la denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DURANTE UNA PROCEDURA DI SELEZIONE

Decisione sulla denuncia 1092/2001/(BB)VK (riservata) presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel luglio 2001, il denunciante ha sporto denuncia presso il Mediatore europeo relativamente al modo in cui la Commissione aveva trattato la sua domanda nel corso della procedura di selezione MANUT 2000.

Nel marzo 2001, il denunciante ha presentato una domanda di partecipazione alla selezione MANUT 2000 per imballatori (manutentionnaires) organizzata dalla Commissione europea. Egli allegava i documenti necessari richiesti come pubblicato nel bando di selezione. Il 7 luglio 2001, il denunciante è stato informato dalla Commissione del fatto che la sua domanda non era andata a buon fine. Non venivano fornite le motivazioni di tale decisione.

Con lettera del 12 giugno 2001, il denunciante chiedeva alla Commissione di rivedere la decisione relativa alla sua domanda. La Commissione ha successivamente confermato la sua precedente decisione. Essa dichiarava di aver preso in considerazione solo le richieste che meglio corrispondevano all'esperienza richiesta e al profilo professionale.

Il denunciante sostiene che la sua domanda e il suo profilo professionale rispondevano ai requisiti imposti dalla Commissione. Egli afferma che la Commissione non avrebbe dovuto condurre la selezione basandosi esclusivamente sulle prove fornite e che la commissione giudicante avrebbe dovuto dargli modo di essere ascoltato affinché potesse difendere personalmente il suo caso. Inoltre, il denunciante sostiene che la Commissione avrebbe dovuto fornirgli le ragioni per cui la sua domanda non era stata presa in considerazione. Il denunciante era pertanto insoddisfatto del modo in cui la Commissione aveva trattato il caso.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

In sintesi, le osservazioni presentate dalla Commissione sono le seguenti:

qualsiasi esperienza lavorativa deve essere comprovata da una certificazione da parte del datore di lavoro. Nel periodo dall'ottobre 1991 all'aprile 1994, il denunciante, pur lavorando *intra muros*, era stato dipendente in qualità di *lavoratore interinale* presso altre società. Poiché non aveva fornito certificazioni idonee rilasciate dai suoi datori di lavoro per il periodo considerato, la commissione giudicatrice non aveva potuto considerare questo periodo come un'esperienza di lavoro pertinente.

Il denunciante aveva comprovato solo tre anni di esperienza lavorativa nel settore dell'imballaggio di merci e cinque mesi di esperienza relativamente alla guida di un veicolo. Il punto 4 della notifica per la procedura di selezione precisa: "Il possesso di un'esperienza comprovata di almeno 3 anni nell'imballaggio di merci e la guida di veicoli tipo furgoncino". La commissione giudicatrice ha interpretato tale clausola come richiedente almeno 3 anni di esperienza lavorativa in ciascuno dei due settori.

Tuttavia, la Commissione è giunta alla conclusione che la clausola possa essere considerata ambigua, in quanto consente, ragionevolmente, di interpretare che fosse sufficiente un'esperienza lavorativa totale che ammonti ad almeno 3 anni.

La Commissione si rammarica del fatto che il punto 4 delle condizioni generali fosse poco chiaro e degli inconvenienti, evitabili, che ciò ha causato al denunciante. Nell'intento di addivenire ad una composizione amichevole del caso, la Commissione si dichiara pronta ad offrire al denunciante un risarcimento di 2.000 euro.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ribatteva che la Commissione avrebbe dovuto accettare i certificati di lavoro da lui presentati.

Tuttavia, il denunciante riconosceva che la procedura di selezione era ormai chiusa. Egli accettava pertanto l'offerta della Commissione di corrispondergli un risarcimento finanziario dell'importo di 2000 euro.

LA DECISIONE

1 Trattamento della domanda del denunciante

1.1 La domanda del denunciante di partecipare alla procedura di selezione Manut 2000 è stata respinta dalla Commissione. Il denunciante sostiene che la sua domanda e il suo profilo professionale rispondevano ai requisiti imposti dalla Commissione e che quest'ultima non ha trattato il suo caso in modo soddisfacente.

1.2 La Commissione ha affermato di essere giunta alla conclusione che la disposizione relativa alle condizioni generali è poco chiara, in quanto consente di interpretare che fosse sufficiente un'esperienza lavorativa nei due settori di lavoro richiesti di almeno 3 anni in totale. La Commissione si rammarica del fatto che ciò ha causato dei disagi, evitabili, al denunciante. Nell'intento di addivenire ad una composizione amichevole del caso, la Commissione si dichiara pronta ad offrire al denunciante un indennizzo di 2.000 euro. Il denunciante ha accettato l'offerta della Commissione.

1.3 Sembra pertanto che la Commissione abbia intrapreso i passi necessari per dirimere la questione ed abbia pertanto soddisfatto le richieste del denunciante.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore in merito alla denuncia, sembra che la Commissione abbia intrapreso i passi necessari per dirimere la questione e che abbia quindi soddisfatto il denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

ANNULLAMENTO DI UNA PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI PERSONALE NEL CAMPO DELLA RICERCA DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

*Decisione sulla
denuncia
1452/2001/IP
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

La denunciante ha partecipato alla procedura di selezione COM/R/A/02/2000 organizzata dal Centro comune di ricerca delle Comunità europee ad Ispra. Nel marzo 2001, è stato notificato alla denunciante che ella non era fra i sei migliori candidati inclusi nella lista di riserva. Pertanto, la denunciante ha presentato una denuncia ai sensi dell'articolo 90 dello statuto dei funzionari contro la decisione del comitato di selezione. La denuncia è stata registrata il 17 aprile 2001 dalla segreteria generale della Commissione con numero R/210/2001. Non sembra che la Commissione abbia dato una risposta nei quattro mesi successivi.

Nell'ottobre 2001, la denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo sullo stesso argomento relativamente alla denuncia sporta alla Commissione. Nella sua denuncia, ella sosteneva quanto segue:

- 1) che si erano verificate irregolarità amministrative nella composizione del comitato di selezione;
- 2) che era stata vittima di un comportamento discriminatorio in fase di prova orale e rispetto alla valutazione dei suoi titoli accademici.

Ella inoltre chiedeva l'annullamento delle procedure di selezione e la sua ammissione ad una nuova prova orale, oltre che l'esame del suo fascicolo da parte di un altro comitato di selezione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel parere formulato in merito alla denuncia, la Commissione ha sintetizzato quanto segue.

La Commissione si rammaricava del ritardo nella risposta alla denuncia R/210/2001 presentata dalla denunciante a norma dell'articolo 90 dello statuto dei funzionari, e formulava le sue scuse.

Una risposta è stata infine trasmessa alla denunciante il 21 novembre 2001. Il contenuto della lettera era fondamentalmente lo stesso di quello del parere inviato al Mediatore.

A seguito delle indagini svolte dopo il ricevimento della denuncia in esame, l'autorità che ha il potere di concludere contratti di impiego, informava che la procedura di selezione

COM/R/A/02/2000 sarebbe stata annullata per irregolarità procedurali. Le indagini hanno rivelato l'esistenza di interessi economici fra uno dei membri del comitato di selezione e uno dei vincitori della selezione.

L'autorità che ha il potere di concludere contratti di impiego ha ritenuto che l'imparzialità e le pari opportunità per tutti i candidati non fossero state garantite come dovuto in fase di procedura di selezione e che l'evidente parzialità da parte di uno dei membri del comitato di selezione viziava il risultato finale della selezione. Nessuno dei candidati inclusi nella lista di riserva aveva ricevuto l'offerta di un contratto nel frattempo, per cui si è potuta riavviare l'intera procedura dopo la nomina di un nuovo comitato di selezione.

Le osservazioni della denunciante

Nelle sue osservazioni al parere della Commissione, la denunciante precisava che la Commissione avrebbe dovuto spiegare se la nuova procedura di selezione sarebbe stata aperta solo ai candidati che avevano partecipato alla selezione precedente, annullata, o anche ad altri candidati, e se sarebbe stato possibile integrare la documentazione fornita con altro materiale. Ella chiedeva inoltre di essere informata del calendario provvisorio della nuova procedura di selezione e delle misure che la Commissione avrebbe adottato per garantire l'imparzialità dei membri del nuovo comitato di selezione e impedire la discriminazione nei suoi confronti.

Il Mediatore ritiene che non sia opportuno chiedere alla Commissione di esprimere un commento sulle richieste sollevate dalla denunciante in questa fase. Il Mediatore rileva che la Commissione ha formalmente riconosciuto il vizio procedurale a causa di irregolarità amministrative e ha annullato la procedura, come richiesto dalla denunciante nella sua denuncia originaria.

La denunciante dovrebbe pertanto vagliare la possibilità di rivolgere le sue nuove richieste ai servizi responsabili della Commissione, conformemente a quanto indicato dalla procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 4 dello statuto del Mediatore europeo.

LA DECISIONE

1 Presunte irregolarità nella composizione del comitato di selezione

1.1 La denunciante, che ha partecipato alla procedura di selezione COM/R/A/02/2000 ha lamentato presunte irregolarità amministrative con riferimento alla composizione del comitato di selezione.

1.2 Nel parere formulato, la Commissione ha affermato che le indagini condotte a seguito della denuncia presentata dalla denunciante avevano rivelato l'esistenza di interessi economici fra uno dei membri del comitato di selezione e uno dei vincitori della selezione. L'autorità che ha il potere di concludere contratti di impiego aveva concluso affermando che l'imparzialità e le pari opportunità per tutti i candidati non erano state garantite come dovuto e che la procedura di selezione era pertanto annullata.

1.3 Il Mediatore ritiene che la Commissione abbia intrapreso azioni volte a risolvere la questione per quanto riguarda questo aspetto del caso.

2 Presunta discriminazione a carico della denunciante

2.1 La denunciante lamentava di essere stata vittima di un comportamento discriminatorio in fase di prova orale e rispetto alla valutazione dei suoi titoli accademici.

2.2 Il Mediatore rileva che, nel suo parere, la Commissione non ha affrontato questa specifica contestazione. Tuttavia, in considerazione della decisione dell'istituzione di annullare la procedura di selezione e della conclusione così come al punto 1 della presente deci-

sione, il Mediatore non ritiene sia necessario proseguire le indagini su questo aspetto della questione.

3 Le richieste della denunciante

3.1 La denunciante chiedeva l'annullamento della procedura di selezione e la sua ammissione ad una nuova prova orale, oltre che l'esame del suo fascicolo da parte di un altro comitato di selezione.

3.2 Durante la fase di annullamento della procedura di selezione, la Commissione ha precisato che si sarebbe avviata una nuova selezione dopo la nomina di un nuovo comitato di selezione.

3.3 Il Mediatore ritiene che la Commissione abbia intrapreso azioni volte a risolvere la questione per quanto riguarda questo aspetto del caso.

4 Conclusione

Dal parere della Commissione e dalle osservazioni della denunciante è risultato che la Commissione ha intrapreso azioni volte alla soluzione del problema ed ha così soddisfatto la denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

INTERRUZIONE DI UN TIROCINIO NON RETRIBUITO PRESSO LA COMMISSIONE

Decisione sulla denuncia 1456/2001/ADB presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il denunciante è uno studente che ha fatto richiesta per svolgere un periodo di tirocinio presso la Commissione europea. La Commissione gli ha offerto la possibilità di effettuare un tirocinio non retribuito. Non avendo altro reddito, egli si è trovato di fronte a una scelta difficile: accettare l'offerta con le conseguenze che essa avrebbe comportato sulla sua vita di tutti i giorni, ovvero rifiutare questa importante opportunità a causa delle sue limitate risorse finanziarie. Pertanto, egli ha sporto denuncia al Mediatore, ritenendo che l'offerta di tirocini non retribuiti da parte della Commissione costituisse una discriminazione nei confronti di candidati con limitate risorse finanziarie, a maggior ragione in quanto il numero di tirocinanti non retribuiti rappresentava solo una piccola parte di tutte le possibilità di tirocinio offerte dalla Commissione.

Il denunciante chiedeva che la Commissione riconsiderasse la sua posizione tenendo conto della sua situazione personale.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Dal 1997, la Commissione ha progressivamente aumentato gli stanziamenti in favore dei tirocinanti, al fine di poter retribuire il numero maggiore possibile di persone. La Commissione ha informato il Mediatore europeo del fatto che dal marzo 2002 tutti i tirocinanti assunti vengono retribuiti.

Nel 2001, il 97% dei 1200 tirocinanti presso la Commissione riceveva una retribuzione. Tuttavia, anche i tirocinanti che accettavano di prestare un tirocinio non retribuito potevano beneficiare dei fondi resisi disponibili a seguito di arrivi posticipati o partenze anticipate da parte di tirocinanti retribuiti. Nel caso del denunciante, la Commissione ha potuto corrispondergli una sovvenzione per cinque mesi pieni del suo tirocinio, ossia per l'intero periodo di tirocinio.

LA DECISIONE

Dalle osservazioni formulate dalla Commissione, sembra che essa abbia intrapreso le azioni volte a dirimere la questione. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

**PRESUNTO
MANCATO
PAGAMENTO
DELL'ULTIMA PARTE
DELL'AIUTO
FINANZIARIO
CONCORDATO**

Decisione sulla denuncia 108/2002/OV (riservata) presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel gennaio 2002 il signor X ha presentato una denuncia al Mediatore europeo per conto di una camera di commercio e dell'industria regionale francese (in prosieguo: "il denunciante") riguardo ad un aiuto finanziario erogato dalla Commissione europea all'azione M. a titolo del programma ECIP (European Community Investment Partners - Partner investitori della Comunità europea). Secondo il denunciante, i fatti rilevanti sono i seguenti:

Il 1° dicembre 1997 il denunciante aveva chiesto alla Commissione la concessione di un aiuto finanziario per un importo di 170 000 euro a favore dell'azione M. nell'ambito dell'ECIP. L'azione in questione era iniziata nel gennaio 1998. In una lettera del 21 gennaio 1998 la Commissione aveva accolto la richiesta di sostegno finanziario per un importo di 85 000 euro. L'attività principale era stata realizzata nell'aprile 1998. Il 10 luglio 1998 la Commissione aveva inviato il contratto finanziario, confermando l'aiuto per un totale di 85 000 euro.

Il 16 settembre 1999 il denunciante ha ricevuto il primo pagamento di 42 500 euro. Il 19 ottobre 2000, la Commissione ha confermato che il pagamento della quota finale sarebbe stato di 4 707 euro invece dei 42 500 euro attesi dal denunciante. Il pagamento in questione è stato effettuato il 3 novembre 2000.

Il 22 novembre 2000 il denunciante ha contestato il pagamento finale. La Commissione ha allora accettato di effettuare un ulteriore versamento di 8 005 euro in data 30 aprile 2001.

Il 28 settembre 2001 il denunciante ha nuovamente contestato il pagamento finale della Commissione.

Il 17 gennaio 2002 il denunciante si è rivolto al Mediatore europeo presentando le quattro doglianze di seguito riportate:

- 1 La Commissione aveva impiegato un tempo eccessivamente lungo per trattare il fascicolo.
- 2 Il testo delle condizioni generali, redatto in lingua inglese, è ambiguo ed impreciso.
- 3 I servizi della Commissione rifiutano di tenere conto dell'aiuto finanziario nella forma in cui è stato concordato.
- 4 I rappresentanti della Commissione non hanno addotto argomentazioni obiettive, basandosi su un'interpretazione restrittiva del contratto.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere, essa ha osservato che la denuncia in questione deve essere valutata nel contesto del programma di cooperazione decentrata ECIP che ha offerto alle imprese 5 tipi di agevolazioni finanziarie al fine di promuovere la creazione di joint-venture nei paesi in via di sviluppo dell'Asia, dell'America Latina, del Mediterraneo e del Sudafrica.

Il regolamento (CE) n. 213/96 del Consiglio del 29 gennaio 1996, che ha costituito la base giuridica per la gestione dello strumento finanziario ECIP, è scaduto il 31 dicembre 1999. Considerata la mancanza di una base giuridica e dei tempi di attesa per l'approvazione di un nuovo regolamento ECIP, l'autorità di bilancio ha collocato in una riserva gli stanziamenti per il 2000 (sezione B0-40), operazione, questa, che ha reso impossibile qualsiasi impegno prima dell'approvazione della nuova base giuridica. Dopo il 31 dicembre 1999 pertanto non è stata valutata, autorizzata né inserita in un contratto alcuna nuova azione.

Il 31 gennaio 2000 la Commissione ha proposto un nuovo regolamento del Consiglio e del Parlamento²² al fine di finanziare i costi operativi per la gestione dei progetti ECIP. Il regolamento è stato approvato il 21 aprile 2001. Il 22 dicembre 2001 la Commissione ha deciso di non proporre al Consiglio e al Parlamento di prorogare la validità del regolamento, determinando in questo modo la conclusione del programma ECIP. La decisione si era resa necessaria data la razionalizzazione delle politiche della Commissione e l'intenzione di riformare e semplificare i compiti amministrativi.

Per quanto riguarda i fatti del caso di specie, la Commissione ha rammentato che nel dicembre 1997 il denunciante aveva presentato domanda alla Commissione al fine di ottenere l'agevolazione ECIP. Quest'ultima avrebbe dovuto consentire al beneficiario di individuare, nell'ambito dell'industria automobilistica, partner argentini e brasiliani per le imprese francesi disposte a concludere accordi di cooperazione.

Il comitato direttivo di ECIP ha raccomandato alla Commissione di considerare il progetto ammissibile con il numero di azione 3207. La raccomandazione è stata notificata al denunciante con lettera del 21 gennaio 1998 in cui si affermava che detta scelta non pregiudicava l'approvazione formale della Commissione della proposta né costituiva un impegno da parte sua. La decisione formale della Commissione è stata inviata il 25 agosto 1998 unitamente al contratto specifico da firmare a cura del denunciante, il beneficiario finale e la Commissione. Il contratto conteneva all'allegato 2 i costi di bilancio provvisori presentati dal richiedente, segnatamente un importo complessivo di 170 000 euro, con un cofinanziamento comunitario pari al 50%, ovvero 85 000 euro.

Il 24 febbraio 1999 il denunciante ha presentato il bilancio finanziario per ottenere il pagamento finale. I servizi della Commissione hanno calcolato i costi ammissibili a 94 415,63 euro. Il 19 ottobre 2000 la Commissione ha informato il denunciante dell'esito della valutazione finanziaria e del versamento di 4 707,81 euro (un primo pagamento era stato effettuato e ricevuto il 16 settembre 1999, per un importo di 42 500 euro, pari al 50% della sovvenzione concessa sulla base dell'agevolazione 1, articolo 5 del contratto). Il pagamento finale ha portato la partecipazione della Commissione ad un importo di 47 207,81 euro.

Il 22 novembre 2000 il denunciante ha informato la Commissione di non essere d'accordo sulla valutazione dei costi ammissibili, ritenendo che alcuni di questi fossero stati considerati ingiustificatamente inammissibili. I servizi della Commissione hanno risposto il 30 aprile 2001 rammentando le norme e le procedure del programma ECIP contenute nel contratto specifico²³ stipulato fra la CE e il beneficiario finale.

Il 27 settembre 2001, ritenendo che il progetto fosse stato attuato dal denunciante in modo soddisfacente, i servizi della Commissione hanno riesaminato alcuni costi e rivalutato i costi ammissibili complessivi da 94 415,63 euro a 101 011,70 euro.

Nonostante detto sforzo di conciliazione, il denunciante ha ribadito la propria richiesta di rimborso di alcuni costi che erano stati giudicati inammissibili a motivo di una diversa interpretazione delle condizioni generali allegate al contratto. Successivamente, il denunciante ha informato la Commissione che si sarebbe rivolto al Mediatore europeo.

Per quanto riguarda le doglianze del denunciante, la Commissione, sottolineando la competenza della Corte di giustizia a dirimere le controversie derivanti dal contratto, ha voluto chiarire al Mediatore la base giuridica della sua azione e gli argomenti su cui ha basato la propria interpretazione.

1 Per quanto attiene alla doglianza secondo cui il tempo impiegato per il trattamento del fascicolo era stato eccessivamente lungo, la Commissione ha deplorato i ritardi in que-

²² COM(1999)726.

²³ Il contratto specifico contiene gli allegati seguenti: il mandato (allegato 1), i costi di bilancio (allegato 2) e le condizioni generali (allegato 3).

stione. Essa ha spiegato che tali ritardi erano dipesi dai problemi incontrati nella gestione del programma, quali la carenza di personale e le varie procedure di ristrutturazione interna, nonché dalla decisione di porre fine al programma ECIP.

In base ai propri impegni, la Commissione è disposta a versare al beneficiario finale gli interessi per il ritardo nel trasferire gli importi della sovvenzione, sebbene ciò non sia espressamente previsto nel contratto.

2 In relazione alla doglianza circa l'ambiguità dei testi redatti in lingua inglese, la Commissione ha osservato che con la sottoscrizione del contratto il denunciante ne aveva accettato le condizioni, il che presuppone che egli le aveva comprese. Il denunciante non può pertanto invocare a posteriori una stesura inintelligibile delle condizioni. I servizi della Commissione avrebbero sempre potuto fornire chiarimenti o una traduzione.

L'ambiguità invocata dal denunciante risulta dalla lettura complessiva delle condizioni generali che non sono contraddittorie, dato che riguardano diverse fasi dell'applicazione del programma ECIP (cfr. *infra*). La Commissione ha quindi respinto l'asserzione del denunciante secondo cui l'interpretazione delle condizioni generali era restrittiva ed errata.

La Commissione ha fornito osservazioni dettagliate per quanto riguarda la sua interpretazione delle disposizioni relative ai compensi, alla copertura dei costi non ammissibili (la Commissione ha infine deciso di finanziare 28 giorni supplementari nonché 4 viaggi e l'integrazione "per diem") e ai costi amministrativi (la Commissione non ha ricevuto fatture da parte del denunciante, sebbene l'articolo 3.3 delle condizioni generali disponga chiaramente "*i costi ammissibili si basano sui costi reali comprovati dai documenti giustificativi pertinenti*").

3 Per quanto riguarda la doglianza secondo cui essa avrebbe rifiutato di tenere conto dell'aiuto finanziario così come concordato, la Commissione ha osservato che il denunciante probabilmente ha confuso i costi di bilancio con i costi ammissibili. I servizi finanziari intervengono solo per verificare, ai fini del pagamento finale, quali siano i costi che soddisfano ai criteri di ammissibilità del programma, in conformità delle disposizioni accettate da entrambe le parti (menzionate nelle condizioni generali allegate al contratto specifico). È evidente che i costi ammissibili non sempre corrispondono agli importi inizialmente previsti. Il ruolo della Commissione è di garantire il rispetto delle condizioni del contratto di sovvenzione da parte del beneficiario finale. Nel caso di specie, rispetto al bilancio contrattuale di 170 140 euro, la Commissione ha accettato 109 559 euro quali spese ammissibili. L'importo del bonifico finale è pertanto pari a 12 279,86 euro, oltre ai 42 500 euro già percepiti dal beneficiario finale.

4 Per quanto riguarda la presunta parzialità dei suoi rappresentanti nell'interpretazione del contratto, la Commissione ha osservato che tale argomento non è fondato. I servizi della Commissione cercano di applicare obiettivamente le stesse condizioni ai contratti di sovvenzione del programma ECIP. Nell'analisi dei saldi, la Commissione verifica sempre che il calcolo finale tenga conto dei costi reali indicati nei documenti giustificativi. La Commissione non comprende pertanto la doglianza del denunciante in merito alla parzialità.

La Commissione ha dichiarato infine che i suoi servizi non hanno indugiato riguardo ad un incontro con il beneficiario ai fini della chiusura del fascicolo. L'incontro avrebbe dovuto avere luogo a Bruxelles nel mese di maggio 2002.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ha fatto presente che l'incontro con i servizi della Commissione si è svolto il 15 maggio 2002. In questa occasione è stato possibile pervenire ad un accordo equo per un pagamento definitivo di 29 067,50 euro. L'importo in questione è stato accreditato sul

conto del denunciante il 24 maggio 2002. Il denunciante ha ringraziato il Mediatore per il suo intervento, che ha favorito un esito positivo della vicenda.

LA DECISIONE

1 Presunta cattiva amministrazione nel trattamento del progetto M. - ECIP e presunto mancato pagamento dell'importo finale

1.1 Il denunciante ha addotto una serie di doglianze relative al trattamento del progetto M. - ECIP da parte della Commissione: 1) la Commissione aveva impiegato un tempo eccessivamente lungo per trattare il fascicolo; 2) il testo delle condizioni generali, redatto in lingua inglese, era ambiguo e impreciso; 3) i servizi della Commissione hanno rifiutato di tener conto dell'aiuto finanziario nella forma in cui era stato concordato, e 4) i rappresentanti della Commissione sono stati parziali nella loro argomentazione basandosi su un'interpretazione restrittiva del contratto.

1.2 Nel suo parere, la Commissione ha respinto le doglianze del denunciante. La Commissione ha tuttavia dichiarato che i suoi servizi avevano accettato di incontrare il beneficiario del pagamento al fine di chiudere il fascicolo e che era stato previsto un incontro a Bruxelles nel mese di maggio 2002.

1.3 Nelle sue osservazioni, il denunciante ha fatto presente che l'incontro con i servizi della Commissione si era svolto il 15 maggio 2002. In questa occasione era stato raggiunto un accordo equo per un pagamento definitivo di 29 067,50 euro. L'importo in questione era stato accreditato sul conto del denunciante il 24 maggio 2002. Il denunciante ha ringraziato il Mediatore per il suo intervento, che ha consentito di pervenire a un esito positivo del caso.

1.4 Dalle osservazioni del denunciante risulta che la Commissione ha accettato alla fine di pagare l'importo finale di 29 067,50 euro e ha risolto il caso.

2 Conclusione

Dal parere della Commissione e dalle osservazioni del denunciante è risultato che la Commissione ha intrapreso i passi necessari per risolvere il caso con soddisfazione del denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

LA COMMISSIONE ACCETTA DI MODIFICARE UN CONTRATTO PER TENERE CONTO DI TUTTI I COSTI DI UN PROGETTO

Decisione sulla denuncia 114/2002/ADB presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

La società denunciante, Schlumberger Industries S.A. (Francia), unitamente all'Université Catholique de Louvain (Belgio), il Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Spagna) e la École Nationale Supérieure des Télécommunications (Francia), hanno stipulato un contratto IST (tecnologie della società dell'informazione) con la Commissione per ricevere fondi a favore di un progetto.

Il contratto e l'allegato I erano stati negoziati con la Commissione. L'allegato II è un documento tipo per tutti i contratti IST. Il contratto era stato firmato nel dicembre 1999 e il progetto avviato nel marzo 2000. Il 22 marzo 2001 la Commissione ha informato le parti contraenti che vi era un'incoerenza fra il contratto e la parte standard (allegato II). Infatti, quest'ultima escludeva il finanziamento di voci che erano state negoziate e concordate nel contratto e nell'allegato I.

Nonostante numerosi contatti con il denunciante, la Commissione non è riuscita a trovare una soluzione accettabile. Il denunciante ha pertanto presentato una denuncia al Mediatore europeo e ha chiesto una soluzione al fine di accettare i costi controversi e di stipulare un contratto eseguibile.

*L'INDAGINE***Il parere della Commissione europea**

La Commissione non ha contestato le doglianze del denunciante. Come richiesto da quest'ultimo, essa ha accettato di modificare il contratto per tenere conto di tutti i costi previsti dal progetto.

Al fine di evitare simili situazioni in futuro, la Commissione ha espresso la propria intenzione di ridurre il numero di contratti tipo e di semplificarli.

Le osservazioni del denunciante

Il Mediatore europeo ha trasmesso il parere della Commissione al denunciante, invitandolo a presentare osservazioni. Il 4 giugno 2002 il denunciante ha informato oralmente i servizi del Mediatore che l'offerta della Commissione aveva soddisfatto la sua richiesta.

LA DECISIONE

Dalle osservazioni della Commissione risulta che l'istituzione ha intrapreso i passi necessari per risolvere il caso con soddisfazione del denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

**PAGAMENTO DEI
COSTI DI UN
FUNERALE**

*Decisione sulla
denuncia
902/2002/ME
contro la Commissione
europea*

LA DENUNCIA

La denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo nel maggio 2002. Il figlio della denunciante era un funzionario della Commissione, deceduto improvvisamente nel novembre 2001. Al tempo della denuncia, ella non aveva ancora ricevuto il completo risarcimento per le spese sostenute alla morte del figlio.

Innanzitutto, i costi per il trasporto della salma in Finlandia erano stati pagati solo in parte. Da allora, questi erano stati completamente rimborsati, ma solo dopo che la denunciante aveva contattato la Commissione in svariate occasioni.

Per quanto concerne i costi del funerale, ella non aveva ancora ricevuto alcun rimborso. La denunciante sosteneva che la Commissione l'aveva informata che il rimborso sarebbe stato non superiore a BEF 94.000. La denunciante aveva inviato una fattura di € 2.833,13 alla Commissione alla fine del 2001. Alla richiesta della denunciante, presentata all'inizio del 2002, la Commissione aveva risposto informandola che ella avrebbe ricevuto solo un rimborso di € 218, menzionando a giustificazione di ciò spese mediche non saldate. La denunciante tuttavia riteneva che qualsiasi debito pendente avrebbe dovuto essere saldato con i beni del defunto e non imputato a suo carico. Il funzionario responsabile aveva promesso di richiamarla nel pomeriggio, ma non l'ha mai fatto.

In sintesi, la denunciante sosteneva che, sei mesi dopo la dipartita del figlio, la Commissione non avesse ancora saldato i costi del funerale da lei sostenuti, che ammontavano a € 2.833,13.

*L'INDAGINE***Il parere della Commissione europea**

Nel suo parere, la Commissione ha affermato quanto segue.

In caso di decesso di un funzionario, nella maggioranza dei casi, i costi del funerale sono accreditati sul conto corrente bancario del funzionario, a cui gli eredi hanno accesso. Il

rimborso può anche essere corrisposto a qualsiasi persona comprovata di aver sostenuto le spese per il funerale. Per ricevere tale rimborso, è necessario che questa persona dimostri che le spese sono state addebitate sullo stesso conto corrente indicato nella richiesta di rimborso.

Nel presente caso, poiché il medico dell'Istituzione doveva valutare se i costi sanitari sostenuti potessero essere rimborsati in toto o meno secondo lo statuto del personale, si è generato un certo ritardo. Nell'aprile 2002, una volta stabilito l'importo da corrispondere, si è verificato un problema in quanto la richiesta di rimborso indicava un conto bancario diverso da quello utilizzato per coprire le spese. Il 7 giugno 2002, la Commissione ha ricevuto la conferma che entrambi i conti bancari appartenevano alla denunciante. L'ordine di pagamento è stato inoltrato lo stesso giorno.

Per quanto concerne i costi per il funerale, essi si limitano ad un massimo di € 2.330,20. Da questo importo, andava dedotto l'anticipo già corrisposto alla denunciante per la somma di € 1.419,62. L'importo da rimborsare ammontava pertanto a € 910,58. Tuttavia, a norma dell'articolo 72, par. 3 dello statuto del personale, si possono concedere pagamenti eccezionali se le spese mediche totali, su un determinato periodo di tempo, superano una certa percentuale dello stipendio del funzionario. Applicato al caso in esame, si sarebbero dovuti corrispondere € 1.088,82 alla denunciante. Pertanto, la denunciante avrebbe dovuto ricevere, il 13 giugno 2002, una somma pari a € 1.999,40.

Per quanto concerne i costi di trasporto della salma, la Commissione aveva riesaminato il fascicolo e deciso di rimborsare in toto alcune voci indicate in fattura. Di conseguenza, il 14 giugno 2002 la denunciante ha ricevuto un ulteriore pagamento di € 509,74.

Le osservazioni della denunciante

Nelle sue osservazioni, la denunciante precisava che solo il 7 giugno 2002 era stata informata del fatto che la Commissione necessitasse di una conferma da parte della sua banca del fatto che entrambi i conti bancari fossero intestati a lei. La conferma era stata inviata via fax dalla banca lo stesso giorno. Inoltre, la fattura originale dei costi del funerale era stata smarrita dalla Commissione. La denunciante tuttavia sottolineava che sarebbe presto trascorso un anno dal momento del trapasso del figlio, che voleva lasciarsi tutta la vicenda alle spalle e non intendeva avanzare alcuna ulteriore contestazione. Ella pertanto sottolineava che, da parte sua, la questione si poteva considerare conclusa, ringraziando il Mediatore per il suo aiuto nel risolvere la faccenda.

LA DECISIONE

1 Rimborso di costi dovuti alla denunciante

1.1 Il figlio della denunciante era stato funzionario alla Commissione ed era deceduto improvvisamente nel novembre 2001. La denunciante contestava il fatto che sei mesi dopo il decesso del figlio, la Commissione non le avesse ancora rimborsato il costo sostenuto per il funerale, pari a € 2.833,13.

1.2 La Commissione aveva spiegato la ragione del ritardo e informato il Mediatore di aver provveduto, in data 13 giugno 2002, al rimborso della somma di € 1.999,40, oltre a un ulteriore pagamento di € 509,74 effettuato il 14 giugno 2002.

1.3 Il Mediatore rileva che la Commissione ha effettuato due rimborsi alla denunciante. Inoltre, la denunciante ha espresso il suo desiderio di ritenere ormai conclusa la questione, ringraziando il Mediatore per l'assistenza prestata. Sembra pertanto che il caso si possa considerare concluso.

2 Conclusione

Dai commenti della Commissione e dalle osservazioni espresse dalla denunciante, si deduce che la Commissione ha intrapreso i passi necessari per dirimere la questione, soddisfacendo pertanto le richieste della denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.2.2 Corte di giustizia delle Comunità europee

RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO A UN CANDIDATO A UN POSTO VACANTE

Decisione sulla denuncia 141/2002/JMA presentata contro la Corte di giustizia delle Comunità europee

LA DENUNCIA

Il denunciante ha presentato domanda per la posizione di direttore della traduzione presso la Corte nell'aprile 2001. In seguito, egli è stato invitato a presentarsi per un colloquio nel maggio 2001. Un funzionario dell'amministrazione della Corte ha informato quindi per telefono il denunciante del fatto che tutte le sue spese di viaggio dalla Lituania, dove egli stava prestando servizio presso la delegazione della Commissione europea, sarebbero state rimborsate dalla Corte. Alla fine del maggio 2001, il denunciante ha presentato una richiesta alla Corte per il rimborso delle spese da lui sostenute, che ammontavano a 1.938,05 euro.

Alla fine dell'agosto 2001, la moglie del denunciante ha contattato i servizi amministrativi della Corte e le è stato detto che il direttore dell'Ufficio del personale sarebbe rientrato dalle vacanze estive all'inizio di settembre e che avrebbe allora firmato l'autorizzazione al pagamento.

In mancanza di una risposta, nell'ottobre del 2001 il denunciante aveva inviato svariati fax ed e-mail alla Corte, chiedendo il pagamento. Con e-mail datata 8 novembre 2001, la Corte gli comunicava che il pagamento era stato effettuato. Poco tempo dopo, il denunciante aveva ricevuto, a mezzo bonifico bancario, un pagamento per l'importo di 512,59 euro.

Poiché il pagamento della Corte non copriva tutte le spese di viaggio sostenute e restava un sospeso per un importo pari a 1.425,46 euro, nel dicembre 2001 il denunciante aveva chiesto il pagamento dell'intera somma tramite lettera. Egli non ha ricevuto alcuna risposta della Corte al suo sollecito.

In sintesi, il denunciante sosteneva che la Corte non avesse risposto alle sue numerose richieste e chiedeva il completo rimborso delle spese di viaggio relative alla sua domanda per un posto vacante presso la Corte.

L'INDAGINE

Il parere della Corte di giustizia europea

Nel suo parere, la Corte spiegava che il denunciante aveva presentato una richiesta di rimborso per un importo pari a 1.938,05 euro che era superiore all'importo massimo consentito secondo le disposizioni della Corte relative al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai candidati. La Corte precisava che, in generale, una copia di tali disposizioni viene inviata a tutti i candidati invitati a sostenere un colloquio. Sulla base di tali disposizioni, la Corte aveva rimborsato l'importo massimo consentito, ossia 516,09 euro.

A seguito di un attento riesame del fascicolo, l'amministrazione della Corte aveva scoperto che era possibile che una copia delle norme non fosse stata inviata al denunciante e si era rivolta al suo consulente giuridico in ambito amministrativo affinché formulasse un parere sulla possibilità, nel caso in esame, di rifondere il denunciante per tutto l'importo richiesto.

A seguito del parere del consulente giuridico, la Corte ha deciso di accreditare la somma restante al denunciante. L'accredito è stato effettuato nel luglio 2002. La Corte ha aggiun-

to che il direttore del settore “personale e finanze” della Corte aveva scritto al denunciante per informarlo della decisione, scusandosi per l'accaduto.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ha confermato che la Corte di giustizia delle Comunità europee aveva pagato tutto l'importo in sospeso. Egli esprimeva la sua gratitudine al Mediatore per aver concluso con successo la denuncia e aggiungeva che, se non fosse stato per gli sforzi da egli profusi, i suoi diritti non sarebbero stati rispettati.

LA DECISIONE

Sulla base delle informazioni fornite dal denunciante e delle osservazioni formulate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, il Mediatore conclude che il caso è stato risolto dalla Corte di giustizia a soddisfazione del denunciante. In considerazione di quanto esposto, il Mediatore europeo ha deciso di archiviare il caso.

3.3 LA DENUNCIA

CONCILIAZIONI AMICHEVOLI RAGGIUNTE DAL MEDIATORE

Il denunciante ha ricoperto l'incarico di direttore generale della DG XXIII (“Impresa, Commercio, Turismo ed Economia sociale”) della Commissione. Nel marzo 2001, ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro il Parlamento europeo. Secondo il denunciante i fatti salienti sono i seguenti:

3.3.1 Parlamento europeo

Nel 1993, il denunciante ha avviato un'indagine interna a seguito delle accuse di corruzione avanzate a carico del capo della divisione turismo della DG XXIII, il quale è stato nel frattempo processato e condannato in Francia per corruzione. Questa persona in seguito ha avviato una campagna di disinformazione contro il denunciante. Elementi di tale campagna sono stati quindi riportati in una relazione (la relazione WEMHEUER) approvata dal Parlamento europeo, senza che il denunciante fosse stato ascoltato. Dopo una corrispondenza con il Parlamento europeo, il denunciante ha ritenuto che la questione fosse stata risolta in modo soddisfacente dall'allora presidente del Parlamento. In seguito, tuttavia, il Parlamento europeo ha istituito una commissione di esperti indipendenti che ha esaminato, fra le altre cose, il cosiddetto “caso turismo”. Il Parlamento europeo non ha fornito alla commissione di esperti indipendenti la corrispondenza intrattenuta con il denunciante relativamente alla relazione Wemheuer. Di conseguenza, la commissione di esperti indipendenti ha erroneamente presunto che gli elementi critici della relazione Wemheuer nei confronti del denunciante fossero incontestati e, nella sua relazione, ha a sua volta contestato al denunciante il mancato esercizio dei suoi doveri, senza invitarlo a esprimere la sua opinione.

PUBBLICAZIONE DI UNA REPLICA ALLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI ESPERTI INDIPENDENTI

Decisione sulla denuncia 375/2001/IJH presentata contro il Parlamento europeo

Sulla base dei fatti suesposti, secondo il denunciante, il Parlamento europeo:

1 aveva ommesso, per trascuratezza, di trasmettere alla commissione di esperti indipendenti talune importanti informazioni, come la corrispondenza fra lo stesso e il Parlamento europeo riguardante la relazione Wemheuer;

2 era responsabile della violazione del suo diritto fondamentale di essere ascoltato nel “caso turismo”.

Egli chiedeva che il Parlamento europeo pubblicasse una rettifica oppure, in alternativa, una replica in forma scritta o sul sito Web del Parlamento europeo.

L'INDAGINE

Il parere del Parlamento europeo

In sintesi, il Parlamento europeo nel suo parere ha espresso i seguenti punti:

La commissione di esperti indipendenti era l'unica responsabile dell'interpretazione del suo mandato e del modo in cui ha stilato le conclusioni. Le sue riunioni si sono svolte a porte chiuse ed essa ha sempre insistito sul fatto che le sue deliberazioni rimanessero riservate per garantire la sua indipendenza.

La presidente del Parlamento europeo non aveva modo di sapere quali fossero i documenti al vaglio della commissione di esperti indipendenti, né le loro fonti, né tanto meno quali contatti avessero stabilito gli esperti con terzi, né le ragioni e le considerazioni che avevano indotto la commissione a stilare le conclusioni a cui era giunta.

La posizione istituzionale del Parlamento pertanto preclude all'istituzione la possibilità di rispondere a qualsiasi questione di sostanza per quanto concerne i metodi di lavoro della commissione, le sue fonti e la valutazione delle informazioni, i meriti delle sue conclusioni o il modo in cui esse sono espresse nella relazione della commissione. Di conseguenza, il Parlamento non ha la competenza necessaria per rispondere alla domanda se la commissione di esperti indipendenti abbia rispettato o meno i diritti fondamentali del denunciante.

Per quanto concerne le informazioni fornite dal Parlamento europeo alla commissione di esperti indipendenti, tutte le informazioni in possesso dell'amministrazione in merito alla relazione Wemheuer sul caso turismo erano state messe a disposizione della commissione. Tuttavia, il Parlamento non può formulare alcun parere in merito al fatto che terzi abbiano o meno trasmesso informazioni alla commissione, come uno scambio di lettere fra gli MPE e il denunciante, o qualsiasi altra informazione posseduta personalmente da terzi.

La Presidente del Parlamento europeo ha informato il presidente della commissione di esperti indipendenti, il sig. M. delle sue lettere al denunciante, molte delle quali stilate dopo la conclusione dei lavori della commissione. Inoltre, il segretario generale del Parlamento europeo ha preso l'iniziativa di chiedere agli ex membri della commissione di esperti indipendenti di effettuare un esame supplementare delle argomentazioni e dei documenti presentati dal denunciante. La richiesta è stata respinta, sulla base del fatto che la commissione di esperti indipendenti era stata sciolta e pertanto non poteva più deliberare.

Per quanto concerne la richiesta del denunciante di far pubblicare dal Parlamento europeo una replica sul sito Web del Parlamento europeo, non avendo il Parlamento alcuna responsabilità sulla sostanza delle relazioni della commissione, difficilmente avrebbe potuto sentirsi in obbligo di pubblicare una qualsiasi rettifica alle dichiarazioni formulate dalla stessa.

Le osservazioni del denunciante

In sintesi, il denunciante nelle sue osservazioni ha espresso i seguenti punti:

Il parere del Parlamento europeo non aveva trattato il problema principale: se il Parlamento avesse rispettato o meno i diritti fondamentali del denunciante. Il Parlamento non può delegare i suoi obblighi riguardo al rispetto dei diritti fondamentali a un organo indipendente temporaneo, che risponde solo a se stesso.

La formulazione del mandato della commissione di esperti indipendenti era interamente sotto la responsabilità del Parlamento europeo. Il Parlamento era competente nel controllo dei metodi di lavoro della commissione, come precisato dallo statuto approvato dalla

stato ascoltato prima di subire, da parte della commissione di esperti indipendenti, il giudizio critico dell'opinione pubblica, giudizio che il Parlamento continua a pubblicare sul suo sito Web. Il Mediatore ha proposto al Parlamento quale azione correttiva appropriata anche la pubblicazione della replica del denunciante sul sito Web del Parlamento.

La replica del Parlamento europeo

In risposta alla proposta del Mediatore, il Presidente del Parlamento europeo si è detto d'accordo, come atto di buona volontà nei confronti del denunciante, ad acconsentire che questi pubblichi la sua replica nel relativo capitolo contenuto nella prima relazione della commissione di esperti indipendenti, tramite un hyperlink dalla pagina principale del sito Web del Parlamento europeo nelle varie versioni linguistiche. Il Parlamento europeo non si è impegnato a far tradurre le repliche del denunciante, ma a pubblicare, secondo le modalità specificate sopra, tutte le versioni linguistiche da questo fornite in formato adeguato.

Il Parlamento europeo precisava che questo consenso veniva accordato fermo restando il principio secondo cui il Parlamento non può essere considerato responsabile del contenuto delle relazioni delle commissioni di esperti indipendenti o del modo in cui la commissione ha condotto il suo lavoro, le informazioni su cui essa ha basato le sue conclusioni né i rapporti con persone effettivamente o potenzialmente interessate dalle sue indagini. Inoltre, il Parlamento europeo sottolineava che non ci si poteva aspettare che mettesse a disposizione una "bacheca" aperta a tutti, in cui venissero pubblicate le dispute in cui non aveva parte in causa e di cui non poteva entrare nel merito. Il consenso a pubblicare la risposta del denunciante non poteva pertanto essere configurato come un precedente di qualsiasi genere per future pubblicazioni di materiale sul suo sito Web, rispetto ai contenuti della relazione della commissione di esperti indipendenti o a qualsivoglia altro argomento.

Il Parlamento europeo proponeva di contattare il denunciante, una volta ricevuta la conferma da parte del Mediatore della possibilità di procedere in tal senso.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ha confermato per iscritto di poter accettare la risoluzione definitiva nella risposta del Presidente del Parlamento europeo alla proposta del Mediatore di una composizione amichevole, e aspettava di essere contattato da parte del Parlamento europeo per discutere dell'attuazione della composizione amichevole.

LA DECISIONE

1 Presunta negligenza e violazione del diritto fondamentale del denunciante di essere ascoltato

1.1 Il denunciante accusava il Parlamento europeo di aver violato il suo diritto fondamentale di essere ascoltato per quanto riguarda il "caso turismo". Secondo il denunciante, a causa della mancata trasmissione da parte del Parlamento della corrispondenza intrattenuta dal denunciante con alcuni MPE relativamente alla relazione Wemheuer alla commissione di esperti indipendenti, quest'ultima aveva erroneamente presunto che gli elementi critici contenuti nella relazione fossero incontestati. Nella sua relazione, la commissione di esperti indipendenti aveva pertanto accusato il denunciante di mancato esercizio dei suoi doveri, senza interpellarlo. Il denunciante chiedeva che il Parlamento europeo pubblicasse una rettifica ovvero, in alternativa, la sua replica alle accuse.

1.2 Il Mediatore ritiene che fosse compito del Parlamento in quanto istituzione adottare le azioni correttive appropriate, nell'ambito di sua competenza, una volta saputo che informazioni salienti e documenti acquisiti dai titolari di cariche al Parlamento europeo

Conferenza dei presidenti dei gruppi politici il 27 gennaio 1999. Il fatto che il segretario generale del Parlamento europeo abbia preso l'iniziativa ricordata nel parere del Parlamento avvalorava la competenza del Parlamento europeo rispetto alla questione.

Le lettere del denunciante al relatore, al presidente della commissione responsabile, ai presidenti dei gruppi politici e alla presidente del Parlamento europeo avrebbero dovuto essere messe a disposizione della commissione di esperti indipendenti. Queste lettere erano indirizzate ai titolari di funzioni ufficiali nel Parlamento europeo e non possono pertanto essere equiparate a informazioni possedute "personalmente da terzi", a prescindere dal fatto che l'amministrazione del Parlamento ne fosse o meno al corrente.

Per sua stessa ammissione, il Parlamento europeo non ha trasmesso la corrispondenza del denunciante alla commissione di esperti indipendenti ed ha mancato pertanto nel suo ruolo di supervisione. Per questa ragione si chiede che venga stilata una nuova versione, in forma di revisione, dei passaggi salienti della relazione della commissione. In alternativa, il Parlamento potrebbe anche pubblicare le risposte del denunciante alla prima relazione della commissione.

Il denunciante concludeva le sue osservazioni chiedendo se il dedalo di argomentazioni e di scaricabarile sulle competenze non producesse il risultato di far sentire ogni cittadino come Josef K., il protagonista de *Il processo* di Kafka.

GLI SFORZI DEL MEDIATORE PER ADDIVENIRE A UNA COMPOSIZIONE AMICHEVOLE

Dopo attenta valutazione del parere e delle osservazioni, il Mediatore ha ritenuto che si potesse configurare un caso di cattiva amministrazione da parte del Parlamento europeo. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 dello Statuto²⁴, egli ha pertanto scritto al Presidente del Parlamento europeo per proporre una composizione amichevole fra il denunciante e il Parlamento europeo, sulla base della seguente analisi.

1 Accusa di negligenza

1.1 Il denunciante sosteneva che il Parlamento europeo, per trascuratezza, non avesse fornito alla commissione di esperti indipendenti le informazioni sulla corrispondenza intrattenuta con i funzionari del Parlamento in merito alla relazione Wemheuer. A scanso di equivoci, il Mediatore precisava di non capire perché il denunciante accusasse ogni singolo individuo di tale mancanza.

1.2 Nel suo parere, il Parlamento europeo aveva affermato di aver messo a disposizione della commissione di esperti indipendenti tutte le informazioni in possesso dell'amministrazione in merito alla relazione Wemheuer sul turismo. Tuttavia, il Parlamento sosteneva di non poter formulare alcun parere in merito al fatto che terzi abbiano o meno trasmesso informazioni alla commissione, come un scambio di lettere fra gli MPE e il denunciante, o qualsiasi altra informazione posseduta personalmente da terzi.

1.3 Nelle sue osservazioni, il denunciante rilevava che tali lettere erano indirizzate ai titolari di funzioni ufficiali nel Parlamento europeo e non potevano pertanto essere equiparate a informazioni possedute "personalmente da terzi", a prescindere dal fatto che l'amministrazione del Parlamento ne fosse o meno al corrente.

1.4 Il Mediatore ritiene che fosse compito del Parlamento in quanto istituzione adottare le azioni correttive appropriate, nell'ambito di sua competenza, una volta saputo che informazioni salienti e documenti acquisiti da titolari di cariche al Parlamento europeo nell'e-

²⁴ "Il mediatore ricerca, per quanto possibile, assieme all'istituzione o all'organo interessato una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata."

esercizio delle loro funzioni non erano stati trasmessi alla commissione di esperti indipendenti. Se il Parlamento abbia o meno assolto ai suoi obblighi verrà valutato di seguito.

2 Presunta violazione del diritto fondamentale del denunciante di essere ascoltato

2.1 Il denunciante accusava il Parlamento europeo di aver violato il suo diritto fondamentale di essere ascoltato per quanto riguarda il “caso turismo”. Secondo il denunciante, a causa della mancata consegna da parte del Parlamento della corrispondenza da lui intrattenuta con alcuni MPE relativamente alla relazione Wemheuer alla commissione di esperti indipendenti, quest'ultima aveva erroneamente presunto che gli elementi critici contenuti nella relazione fossero incontestati. Nella sua relazione, la commissione di esperti indipendenti aveva pertanto accusato il denunciante di mancato esercizio dei suoi doveri, senza ascoltarlo al riguardo. Il denunciante chiedeva che il Parlamento europeo pubblicasse una rettifica ovvero, in alternativa, la sua replica alle accuse.

2.2 Nel parere formulato, il Parlamento europeo sosteneva che la Commissione di esperti indipendenti fosse l'unica responsabile dell'interpretazione del suo mandato e del modo in cui aveva stilato le sue conclusioni. Secondo quanto affermato nel parere, la presidente del Parlamento europeo non aveva modo di conoscere quali fossero i documenti al vaglio della commissione di esperti indipendenti, né le loro fonti, né tanto meno quali contatti avessero stabilito gli esperti con terzi, né le ragioni e le considerazioni che avevano indotto la commissione a stilare le conclusioni a cui era giunta. Di conseguenza, il Parlamento non aveva la competenza per rispondere alla domanda se la commissione di esperti indipendenti avesse rispettato o meno i diritti fondamentali del denunciante.

2.3 Il Mediatore ritiene che il Parlamento europeo non abbia trattato la questione in modo soddisfacente in considerazione della sua responsabilità di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali del denunciante.

2.4 Come indicato al paragrafo 1.4 di cui sopra, il Mediatore ritiene che fosse compito del Parlamento in quanto istituzione adottare le azioni correttive appropriate, nell'ambito di sua competenza, una volta saputo che informazioni salienti e documenti acquisiti dai titolari di cariche al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro funzioni non erano stati trasmessi alla commissione di esperti indipendenti.

2.5 Inoltre, in base a quanto affermato Parlamento europeo, il suo segretario generale ha preso l'iniziativa di chiedere agli ex membri della commissione di esperti indipendenti di effettuare un ulteriore esame delle argomentazioni e dei documenti presentati dal denunciante. La richiesta è stata respinta, sulla base del fatto che la commissione di esperti indipendenti era stata sciolta e pertanto non poteva più deliberare.

2.6 Il Mediatore ritiene che il Parlamento europeo abbia, pertanto, cercato di attuare le azioni correttive appropriate. Tuttavia, non essendo tale tentativo andato a buon fine, il Mediatore ritiene che il Parlamento europeo non abbia ottemperato all'obbligo istituzionale di adottare le misure correttive necessarie. Nelle sue conclusioni interlocutorie, di conseguenza, il Mediatore invita il Parlamento europeo ad attuare ulteriori azioni per assolvere al suo obbligo istituzionale di adottare le misure correttive opportune, nell'ambito di sua competenza, e che in caso di mancata osservanza di tale comportamento si possa ravvisare un caso di cattiva amministrazione.

Proposta per una composizione amichevole

Il Mediatore ha trasmesso al Presidente del Parlamento europeo le sue considerazioni, ricordando che il Parlamento aveva affermato che, non avendo alcuna responsabilità per le dichiarazioni contenute nelle relazioni della commissione di esperti indipendenti, difficilmente avrebbe potuto sentirsi in obbligo di pubblicare una qualsivoglia rettifica delle dichiarazioni formulate dalla stessa. Il Mediatore ha precisato che il presente caso riguarda non solo un'obiezione qualsiasi, ma l'obiezione di un individuo specifico che non è

nell'esercizio delle loro funzioni non erano stati trasmessi alla commissione di esperti indipendenti. Il Mediatore ha in seguito considerato che il Parlamento europeo avesse cercato di mettere in essere le azioni correttive appropriate. Tuttavia, non essendo tale tentativo andato a buon fine, il Mediatore ha ritenuto che il Parlamento europeo non abbia ottemperato all'obbligo istituzionale di adottare le misure correttive necessarie. Nelle sue conclusioni preliminari, il Mediatore ha di conseguenza invitato il Parlamento europeo ad attuare ulteriori azioni per assolvere al suo obbligo istituzionale di adottare le misure correttive opportune, nell'ambito di sua competenza, e che in caso di mancata osservanza si sarebbe potuto ravvisare un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha proposto al Parlamento quale soluzione amichevole la pubblicazione della replica del denunciante sul suo sito Web.

1.3 In risposta alla proposta del Mediatore, il Parlamento europeo, pur confermando la sua posizione nella sostanza, si è detto d'accordo, come gesto di buona volontà nei confronti del denunciante, ad acconsentire che questi pubblicasse la sua replica nel relativo capitolo contenuto nella prima relazione della commissione di esperti indipendenti, tramite un hyperlink dalla pagina principale del sito Web del Parlamento europeo nelle varie versioni linguistiche. Il denunciante ha confermato di accettare la proposta illustrata dal Parlamento europeo, in attesa di essere contattato dal Parlamento per discutere dell'attuazione della soluzione amichevole.

2 Conclusione

A seguito dell'iniziativa del Mediatore, sembra che si sia potuti addivenire a una composizione amichevole fra il Parlamento europeo e il denunciante. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

3.3.2 LA DENUNCIA

Commissione europea

Il denunciante, un giornalista britannico che risiede abitualmente a Bruxelles per motivi professionali, ha illustrato come segue i fatti all'origine della denuncia presentata nel settembre 2000:

ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DELLA CONCILIAZIONE AMICHEVOLE PROPOSTA DAL MEDIATORE SU UNA RICHIESTA DI REMUNERAZIONE

Decisione sulla denuncia 1230/2000/GG presentata contro la Commissione europea

Nel marzo 1998, il denunciante ha ricevuto una telefonata dalla sig.ra D., capo dell'unità D.3 della direzione generale (DG) V della Commissione europea (ora direzione generale "Occupazione e Affari sociali"), con la quale la stessa gli chiedeva di stilare con urgenza il progetto di relazione intermedia del cosiddetto gruppo ad alto livello sulle "Implicazioni economiche e sociali dei mutamenti industriali", altrimenti noto col nome di "gruppo Gyllenhammar". La sig.ra D. conosceva il denunciante tramite la sig.ra K., moglie dello stesso, che al tempo lavorava come agente ausiliario nell'unità D.3. Ella spiegò chiaramente di aver bisogno d'aiuto urgente per migliorare il progetto di relazione e offrì un compenso di 3000 EUR al denunciante per il suo lavoro. Il denunciante accettò l'offerta.

Il lavoro di edizione durò per circa due settimane, durante un processo iterativo che implicò contatti regolari e scambi di e-mail fra il denunciante e la sig.ra D. e fu completato all'inizio dell'aprile 1998. A causa dell'urgenza della situazione, la DG V non poté stilare un contratto se non nel giugno 1998, dopo la conclusione del lavoro. La somma pattuita verbalmente di 3000 EUR fu menzionata nel contratto stilato in data 26 giugno 1998 (rif. n. 980114) e saldata al denunciante.

Alla fine del settembre 1998, la sig.ra D. telefonò ancora al denunciante per chiedergli di curare l'edizione della relazione finale del gruppo Gyllenhammar. La sig.ra D. spiegò che la situazione era ancora una volta urgente, in quanto la relazione doveva essere presentata al Consiglio europeo di Vienna del dicembre 1998 e andava tradotta in tutte le lingue comunitarie e stampata con ampio anticipo rispetto alla data dell'evento. La sig.ra D. e il denunciante si accordarono per "gli stessi termini e condizioni" della relazione intermedia, vale a dire che il denunciante avrebbe completato rapidamente il lavoro e ricevuto un

compenso di 3000 EUR per le sue prestazioni. Non vi furono ulteriori discussioni sulla remunerazione.

Il denunciante acconsentì a svolgere il lavoro e, dopo aver seguito lo stesso processo iterativo della relazione intermedia, completò l'opera a metà ottobre 1998. La relazione finale del gruppo Gyllenhammar fu pubblicata in tempo e presentata al Consiglio europeo.

Sulla base della sua esperienza con la relazione intermedia, il denunciante aveva presunto che il contratto e il pagamento sarebbero stati formalizzati entro un breve lasso di tempo. Tuttavia, passarono mesi senza che arrivasse alcun contratto né comunicazione da parte della Commissione. Il 25 settembre 1999, il denunciante inviò pertanto una fattura per il pagamento di € 3 000 alla sig.ra Q., direttore della direzione D e facente funzione di vice-direttore generale della DG V.

All'inizio del novembre 1999 (13 mesi dopo il completamento del lavoro) la Commissione inviò al denunciante una bozza di contratto (rif. n. VC/1999/0020) e una lettera di notifica da parte del sig. C., capo settore "contratti e sovvenzioni" della DG V. Secondo questa bozza di contratto, il denunciante doveva produrre, entro due mesi dalla data di entrata in vigore (data di notifica da parte della Commissione al denunciante dell'avvenuta firma del contratto), una "relazione sulle implicazioni economiche e sociali dei cambiamenti industriali". La bozza specificava una somma di 2.000 EUR.

Subito dopo aver ricevuto la bozza di contratto, il denunciante contattò la sig.ra D. per precisare che il compenso era di 1.000 EUR inferiore a quanto convenuto e per averne una spiegazione. La sig.ra D. rispose che avrebbe indagato la questione e richiamato il denunciante. Ma non ha più richiamato.

Il 21 dicembre 1999, il sig. Caisso inviò una lettera di sollecito al denunciante, chiedendogli di firmare la bozza di contratto e di rinviarla entro dieci giorni solari. Il denunciante rispose con lettera in data 30 dicembre 1999, spiegando quanto era successo ed esprimendo la sua sorpresa per la scadenza fissata. Egli quindi ricontattò la sig.ra D., la quale non negò di aver pattuito la somma di 3000 EUR. La sig.ra D., tuttavia, aggiunse che il dipartimento finanziario della DG V aveva nel frattempo ridotto il compenso a 2000 EUR per ragioni di bilancio, e consigliò al denunciante di accettare la somma proposta, se intendeva ricevere un qualsiasi pagamento. Il denunciante pertanto, sebbene con riluttanza, firmò la bozza di contratto il 19 gennaio 2000 e la ritrasmise alla Commissione. Nella lettera di accompagnamento del 20 gennaio 2000, egli aggiungeva le seguenti osservazioni: "Desidero ribadire, comunque, che in questa faccenda la DG V si è unilateralmente discostata dai termini da me convenuti con la sig.ra D., che la stessa non nega, che prevedevano, segnatamente, un compenso di 3.000 EUR. Un comportamento così sleale non arreca certo lustro alla reputazione della Commissione.". Il denunciante in seguito precisava che era inaccettabile che la Commissione avesse fatto passare un intero anno dalla conclusione del lavoro prima di inviargli un contratto, e che si attendeva di ricevere il pagamento senza ulteriori ritardi. Il 9 febbraio 2000 la Commissione notificò l'avvenuta firma del contratto.

Avendo già presentato fattura, il denunciante non ne inviò immediatamente una seconda. Il 4 aprile 2000, egli inviò una e-mail al sig. Caisso con cui attirava l'attenzione sulla sua fattura, chiedendo quando avrebbe potuto essere saldato. Lo stesso giorno, il sig. C. rispose al denunciante con un'altra e-mail chiedendogli di presentargli la fattura finale, insieme con una relazione finale, come previsto dai termini del contratto. Il denunciante rispose di avere già inviato una fattura nel settembre del 1999 e di aver già terminato la relazione per cui era stato incaricato nell'ottobre del 1998.

Il 5 aprile 2000, il denunciante ricevette una e-mail dalla sig.ra V., collega del sig. C., che lo informava del fatto che la relazione finale non poteva essere datata 1998, in quanto il contratto era stato firmato il 31 dicembre 1999 e il periodo di esecuzione del lavoro era terminato il 29 febbraio 2000. Nella sua risposta, il denunciante precisava che tali date non

erano corrette, spiegando ancora una volta l'antefatto delle sue richieste. Egli precisava inoltre che non gli era stato chiesto di presentare una "relazione", bensì che il suo lavoro era consistito nel fare numerose modifiche testuali ad un manoscritto redatto per la Commissione da qualcun altro. Il denunciante tuttavia prometteva di inviare una nuova fattura, cosa che fece il 1° maggio 2000.

In mancanza di pagamento, il denunciante nel mese di settembre 2000 si rivolse al Mediatore europeo. Egli asseriva di non essere più disposto ad accontentarsi del pagamento ridotto a 2.000 EUR e di chiedere (1) il pieno pagamento del compenso pattuito di 3.000 EUR, (2) gli interessi su tale importo a far data dal 25 settembre 1999 e (3) le scuse formali da parte della sig.ra D. e della sig.ra Q.

Il denunciante formulava le seguenti accuse:

- (1) la Commissione non aveva provveduto a corrispondergli la somma pattuita di 3.000 EUR;
- (2) la Commissione aveva unilateralmente ridotto il compenso concordato;
- (3) la Commissione gli aveva inviato una bozza di contratto solo 13 mesi dopo il completamento del lavoro.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Nel suo parere, la Commissione ha così argomentato:

La Commissione aveva promosso la costituzione di un gruppo di esperti ad alto livello per studiare i mutamenti industriali e le loro conseguenze a livello sociale. Il gruppo era presieduto dal sig. G. e la relazione è stata in seguito conosciuta come "relazione Gyllenhammar". Il gruppo aveva preparato una relazione intermedia che avrebbe dovuto essere inviata al Consiglio europeo di giugno a Cardiff. Il presidente del gruppo era particolarmente preoccupato che il testo fosse scorrevole e per questa ragione era stata richiesta la collaborazione di un giornalista che redigesse il testo. Il denunciante era stato incaricato di svolgere il lavoro, che implicava la partecipazione alle riunioni del gruppo di esperti nonché la redazione del testo in inglese della relazione intermedia. A compenso del suo lavoro, gli era stata corrisposta la somma di 3.000 EUR il 6 ottobre 1998. Il denunciante non era stato riconfermato per la redazione della relazione finale. Egli aveva effettuato alcune lievi modifiche al testo inglese pur non essendo stato incaricato a tal proposito, cosa che sembrava aver dato adito al malinteso.

Nel 1999 era in preparazione un altro documento dal titolo "Relazione sulle implicazioni economiche e sociali dei cambiamenti industriali". La relazione aveva lo scopo di esaminare in generale la questione dei mutamenti industriali sulla base della relazione finale Gyllenhammar. Il denunciante era stato selezionato quale esperto per preparare la relazione in ragione della precedente esperienza nel campo (inclusa la partecipazione alla redazione della relazione intermedia Gyllenhammar) e della sua esperienza come giornalista. Il contratto VC/1999/0020 stilato per quell'occasione indicava che il periodo di prestazione era di due mesi, a partire dal 9 febbraio 2000. Il compenso per tale prestazione venne stabilito sulla base del fatto che, quale esperto del settore, ed avendo stilato molto materiale sull'argomento, inclusa la relazione finale Gyllenhammar, egli sarebbe stato in grado di preparare la relazione in poche settimane. Tali considerazioni erano inoltre corroborate dal periodo di fornitura della prestazione, fissato a due mesi. Allo stesso modo era stata fissata un compenso di 2.000 EUR, in quanto non vi era stata la necessità di seguire le riunioni, a differenza del precedente caso della relazione intermedia Gyllenhammar.

Non avendo, alla data attuale, ricevuto alcuna relazione dal denunciante non era stato possibile corrispondergli la somma di 2.000 EUR.

Le fatture ricevute dal denunciante si riferivano al lavoro eseguito nel 1998 e non alla relazione di cui faceva menzione il contratto.

Vi era stata molta confusione nel trattare col denunciante. Gli era stato spiegato più volte, sia durante conversazioni telefoniche che tramite e-mail, che il contratto VC/1999/0020 era stato stilato per un lavoro diverso (che comprendeva la relazione Gyllenhammar, pur non trattandosi della relazione finale).

Pur non avendo sottoscritto alcun contratto col denunciante, la Commissione aveva beneficiato del testo inglese rivisto (revisioni evidenziate). Pertanto, al fine di dimostrare la sua “buona fede” nei suoi rapporti con il denunciante e per retribuire “il valore” del lavoro di cui aveva beneficiato, la Commissione era disposta a effettuare un pagamento ex-gratia di 1.000 EUR.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ribadiva la propria denuncia, e formulava, inter alia, i seguenti commenti:

Nel suo parere, la Commissione si serviva di una serie di bugie e parlava di “confusione” e “malinteso”. Ma non vi era stato nessun malinteso fra il denunciante e la sig.ra D. Il loro accordo in merito alla relazione finale era stato assolutamente chiaro, così come era avvenuto con la relazione intermedia.

Nel frattempo, il denunciante era venuto in possesso di nuove informazioni. Nel mese di febbraio o marzo 1999, la moglie del denunciante aveva riferito al sig. T., funzionario che si occupava di questioni di bilancio nell'unità D.3, che il denunciante non aveva ancora ricevuto un contratto per il lavoro effettuato nell'ottobre del 1998.

Pertanto il sig. T. si era recato dalla sig.ra D. per chiederle cosa fare. La sig.ra D. gli aveva chiesto di stanziare un impegno contabile per 2.000 EUR in preparazione della stesura del contratto. Questa informazione era in contrasto con quanto affermato dalla Commissione, secondo cui il contratto era stato stilato per un lavoro ancora da effettuarsi e non per coprire il lavoro che il denunciante aveva già completato nell'ottobre 1998. Essa dimostrava inoltre che l'istruzione di ridurre il compenso del denunciante era partita dalla stessa sig.ra D.

Un francese, il sig. B., era stato incaricato di stilare le relazioni del gruppo Gyllenhammar, sia quella intermedia sia quella finale. Quando la sig.ra D. aveva contattato per la prima volta il denunciante per chiedergli un aiuto nell'edizione della relazione intermedia, gli aveva riferito di non essere soddisfatta del lavoro del sig. B., che avrebbe dovuto rivedere la relazione e che sarebbe stato compito del denunciante garantire che il risultato finale di questo processo di riscrittura fosse un buon inglese. Si era trattato di un mero lavoro redazionale. Il denunciante non doveva partecipare alle riunioni del gruppo, in quanto il sig. B. era il relatore. Su suggerimento della sig.ra D., in quanto sarebbe stato utile partecipare alle riunioni per avere il “polso” del dibattito, il denunciante aveva deciso di assistere ad una di queste per un'ora e mezzo. Vi era una chiara distinzione fra la *stesura* e la fase di *redazione*. Il denunciante non aveva mai preteso di aver *stilato* (ovvero scritto) nessuna delle relazioni: esse erano opera del sig. B. e quindi della sig.ra D. e del suo gruppo. Il lavoro del denunciante riguardava la *redazione* in modo intelligente delle due relazioni, in modo che esse fossero intelligibili anche ai profani e scritte in un buon inglese.

Era inoltre vero che non vi erano stati contratti scritti al momento in cui il denunciante stava lavorando alla relazione finale. Tuttavia, questa circostanza era dovuta all'urgenza della situazione, così come si era verificato con la relazione intermedia. La sig.ra D. e il denunciante avevano pattuito verbalmente le condizioni di lavoro e il compenso durante la

telefonata avuta alla fine di settembre, quando ella aveva chiesto al denunciante un aiuto urgente. Il lavoro, pertanto, era stato svolto a seguito di un “accordo fra gentiluomini”. Il denunciante in seguito precisava che sarebbe stato estremamente inusuale per lui lavorare gratis alla relazione finale.

L’affermazione della Commissione, secondo cui il contratto VC/1999/0020 riguardava una relazione futura era piuttosto strana, in quanto il denunciante non era stato contattato dalla sig.ra D. né da nessun altro sull’eventualità di un tale progetto. Inoltre, il denunciante non aveva mai affermato di avere competenze in materie sociali.

L’offerta di un pagamento ex-gratia di 1.000 EUR non poteva sostituire il pagamento dell’intera somma di 3.000 EUR.

Il denunciante pertanto riconfermava le sue richieste di essere pagato per l’intera somma convenuta, ovvero 3.000 EUR, più gli interessi a far data dal 25 settembre 1999, data in cui egli aveva inviato la prima fattura.

ULTERIORI INDAGINI

Alla luce di quanto esposto nel parere della Commissione e delle osservazioni in seguito fatte dal denunciante, il Mediatore ha ritenuto necessario acquisire ulteriori informazioni per poter proseguire l’esame della presente denuncia. Egli ha pertanto esaminato i documenti della Commissione e sentito la testimonianza della sig.ra D. e del sig. T.

Esame dei documenti

Fra i documenti della Commissione si annoveravano, fra l’altro, i seguenti:

Le “*note della riunione del 22-23 giugno 1998*” le quali indicano che il termine per la presentazione della relazione finale era il 16 ottobre 1998, aggiungendo: “si provvederà a cercare un redattore (che cominci già in agosto)”.

Nella *nota datata 3 aprile 1998*, la sig.ra D. chiedeva uno stanziamento fino a 3.000 EUR per il contratto da stipulare con il denunciante. Secondo la nota di accompagnamento che giustificava la scelta di un contraente e descriveva i compiti da svolgere: il lavoro principale consisteva nella “*redaction*” (redazione) della relazione intermedia del 23 aprile 1998.

Una *nota interna datata 4 maggio 1998* della DG XX (Controllo finanziario) alla DG V fa riferimento a questa data e chiede cosa significhi. Un’aggiunta a mano sulla nota recita: “*changer la date!*” (cambiare la data!). Il 22 luglio 1998, la DG V riceveva la *fattura del denunciante* per “lavoro redazionale sulla relazione del gruppo di alto livello sui cambiamenti industriali”. In una *nota del 24 luglio 1998*, la sig.ra D. confermava, usando la stessa espressione, che il lavoro era stato eseguito in modo soddisfacente.

Nella *nota datata 14 aprile 1999*, la sig.ra Q. chiedeva uno stanziamento di 2.000 EUR per il contratto di prestazione di servizi da stipulare con il denunciante. Secondo la nota di accompagnamento, il denunciante era stato scelto in considerazione dell’urgenza del lavoro, per le sue qualifiche e la sua disponibilità. In una *nota datata 4 giugno 1999*, il servizio della DG V incaricato dell’amministrazione delle risorse chiedeva alla sig.ra Quintin di spiegare le ragioni per cui il servizio potesse essere fornito solo dal denunciante. Nella *sua risposta del 14 giugno 1999*, la sig.ra Q. osservava che il denunciante aveva già svolto un lavoro relativo al gruppo Gyllenhammar “sulle implicazioni economiche e sociali dei mutamenti sociali” e proseguiva come segue: “egli possiede pertanto un’ottima conoscenza del fascicolo di cui occorre stilare la relazione finale; inoltre, egli è disposto a consegnarlo al più presto”. La sig.ra Q. inoltre osservava che il compenso pattuito era piuttosto vantaggioso, considerato che la “redazione della relazione intermedia è stata effettuata per un importo di 3.000 EUR”.

Testimonianza dei funzionari della Commissione

I servizi del Mediatore europeo hanno sentito due funzionari della Commissione come testimoni, la sig.ra D. e il sig. T.

GLI SFORZI DEL MEDIATORE PER ADDIVENIRE A UNA COMPOSIZIONE AMICHEVOLE

Analisi del Mediatore delle questioni controverse fra le parti

Dopo attento esame del parere e delle osservazioni, e a seguito dei risultati delle ulteriori indagini, il Mediatore non ha ritenuto soddisfacente la risposta della Commissione alle richieste del denunciante.

Questa conclusione provvisoria si basava sulle considerazioni che seguono:

1 Nell'aprile del 1998, il denunciante, un giornalista britannico, aveva svolto un lavoro per conto della Commissione (contratto 980114) sulla relazione intermedia di un gruppo di esperti di alto livello istituito per studiare i mutamenti industriali e le conseguenze sociali intervenute in ragione dello stesso (il gruppo Gyllenhammar) ed aveva ricevuto un compenso di 3.000 EUR per il suo lavoro. Il denunciante sosteneva di essere stato ricontattato nel settembre del 1998 per effettuare un lavoro sulla relazione finale del gruppo e di aver convenuto verbalmente che il lavoro sarebbe stato effettuato alle stesse condizioni del precedente, cioè per un compenso di 3.000 EUR. Secondo il denunciante, la Commissione non gli aveva corrisposto la remunerazione dovuta, aveva unilateralmente ridotto detto compenso a 2.000 EUR e gli aveva inviato un contratto solo 13 mesi dopo il completamento del lavoro. Il denunciante chiedeva (1) il pieno pagamento della somma pattuita di 3.000 EUR, (2) gli interessi su questo importo a far data dal 25 settembre 1999 e (3) le scuse formali da parte di due funzionarie della Commissione, le sigg.re D. e Q.

2 La Commissione ha sostenuto che non esisteva un contratto per un lavoro sulla relazione finale del gruppo Gyllenhammar, ma che il denunciante era stato incaricato, con contratto firmato all'inizio del 2000 (contratto VC/1999/0020) e per un compenso di 2.000 EUR, di redigere una "relazione sulle implicazioni economiche e sociali del mutamento industriale". Stando alla Commissione, la somma non era stata comunque versata in quanto il denunciante non aveva presentato detta relazione. In considerazione del fatto che la Commissione aveva comunque beneficiato del lavoro prestato dal denunciante sulla relazione finale del gruppo Gyllenhammar, essa era tuttavia pronta a effettuare un pagamento ex-gratia di 1.000 EUR.

3 Nelle sue osservazioni, il denunciante respingeva fermamente la posizione della Commissione e sosteneva di aver in ogni caso sancito un "accordo fra gentiluomini", secondo il quale avrebbe dovuto lavorare sulla relazione finale del gruppo Gyllenhammar.

4 Il Mediatore ha ritenuto fosse appropriato considerare le contestazioni del denunciante nel loro complesso, in quanto esse erano basate sulla medesima presunzione, ovvero che nel settembre 1998 il denunciante aveva ricevuto dalla Commissione l'incarico di effettuare la redazione della relazione finale e che era stato pattuito in quell'occasione un compenso di 3.000 EUR per tale lavoro.

5 Il Mediatore ha rilevato che la Commissione non discuteva il fatto che il lavoro di redazione della relazione finale del gruppo Gyllenhammar fosse stato effettuato dal denunciante. Inoltre, il denunciante aveva prodotto i documenti a riprova di tale fatto. Era stato pertanto stabilito che tale lavoro era stato effettuato con la conoscenza e il beneplacito della Commissione. Nella sua testimonianza, la sig.ra D., capo dell'unità della Commissione che si era occupata della relazione, aveva confermato che il progetto di relazione finale era stata trasmesso al denunciante, il quale vi aveva lavorato e l'aveva ritra-

smesso alla Commissione. Prestazioni di questo genere non venivano normalmente fornite gratuitamente, e nulla dava ad intendere che il denunciante avesse voluto lavorare senza retribuzione. Il denunciante affermava di aver pattuito verbalmente con la sig.ra D. che avrebbe lavorato alle stesse condizioni pattuite in occasione della relazione intermedia. Nella sua testimonianza, la sig.ra D. aveva ammesso che fosse “assolutamente possibile” che le parole “alle stesse condizioni” potessero, come asseriva il denunciante, essere state usate durante la discussione. Ella in seguito aveva confermato di aver inteso tali parole nel senso che si riferivano alle condizioni del contratto relativo alla relazione intermedia (contratto 980114). In tali circostanze, sembrava plausibile quanto sostenuto dal denunciante, ovvero che questi si sia offerto di effettuare il lavoro alle stesse condizioni di quello precedente, dietro un compenso di 3.000 EUR, e che la sig.ra D. avesse accettato tale offerta. Il suggerimento della sig.ra D. che il denunciante avesse voluto dire con tali parole che era disposto ad effettuare il lavoro per il compenso già versato secondo il contratto 980114 (e quindi, in pratica, gratis) non era convincente. Al contrario, tutte le altre prove disponibili andavano a sostegno della versione degli eventi fornita dal denunciante.

6 In primo luogo, la sequenza di eventi come esposta dal denunciante corrispondeva a quanto avvenuto, come ammesso dalla Commissione, rispetto al lavoro condotto sulla relazione intermedia. In considerazione dell’urgenza, non era stato stilato alcun contratto scritto prima di effettuare il lavoro sulla relazione intermedia. Eppure, in seguito era stato preparato e firmato un contratto. In secondo luogo, poiché la Commissione aveva ritenuto necessario ricorrere alle prestazioni di un giornalista per il lavoro di redazione della relazione intermedia, sarebbe stato quanto meno sorprendente che venisse data minore importanza alla versione finale della relazione che, dopo tutto, doveva essere presentata al Consiglio europeo. Nella sua testimonianza, la sig.ra D. aveva confermato che si era rivelato necessario effettuare un lavoro redazionale sul testo della relazione finale preparata dal relatore del gruppo. In terzo luogo, le stesse note della relazione del gruppo Gyllenhammar del 22-23 giugno 1998 indicavano la necessità di rivolgersi ad un redattore che curasse la relazione finale. Quarto, tutti gli elementi disponibili stavano a dimostrare l’urgenza della situazione, dato che il relatore aveva presentato il progetto di relazione finale in un momento (fine settembre 1998) in cui si stava approssimando la scadenza fissata per la presentazione della relazione (16 ottobre 1998). Nella sua testimonianza, la sig.ra D. aveva inoltre confermato che la relazione era stata una delle “voci di produzione principali” della sua unità al tempo. Era pertanto molto improbabile che i funzionari incaricati lasciassero alla buona volontà di un terzo, che non era nemmeno un funzionario delle Comunità, la conclusione del lavoro da compiere, senza stabilire come e in quali condizioni lo stesso lavoro dovesse essere effettuato. Le conclusioni provvisorie del Mediatore erano pertanto che quanto sostenuto dal denunciante, che vi era stato un accordo fra lui e la sig.ra D. secondo cui egli avrebbe dovuto svolgere il lavoro redazionale sulla relazione finale per un compenso di 3.000 EUR era avvalorato dalle prove disponibili. Se vi fosse stato un malinteso, come sostenuto dalla Commissione, questo sarebbe stato interamente da parte della Commissione e non causato dal denunciante.

7 La Commissione affermava, tuttavia, che era stato effettivamente stipulato un contratto (VC/1999/0020) con il denunciante, ma non per il lavoro sulla relazione finale del gruppo Gyllenhammar ma per la stesura di una relazione separata.

8 Il Mediatore ha ritenuto che vi fossero svariati fattori che andassero a detrimento della versione dei fatti della Commissione. *In primo luogo*, non sembrava che la Commissione avesse fornito una spiegazione soddisfacente riguardo all’esatta natura della relazione che il denunciante avrebbe dovuto stilare ai sensi del contratto VC/1999/0020. *In secondo luogo*, in una certa misura connesso col primo punto, era difficile comprendere la ragione per cui sarebbe stato scelto proprio il denunciante per questo compito. Egli aveva precisato di essere un giornalista, senza particolare competenza nell’ambito degli affari sociali. *In terzo luogo*, se tale nuova relazione era effettivamente necessaria ed urgente (come indicato dai documenti della Commissione), era inspiegabile il motivo per cui la Commissione

non avesse invitato e sollecitato il denunciante a fornire la relazione che avrebbe acconsentito di scrivere, ovvero rescindere il contratto e cercare di ottenere la redazione della relazione da qualcun altro. *Quarto*, i funzionari della Commissione sentiti dai servizi del Mediatore europeo avevano confermato che nel febbraio o marzo 1999 la moglie del denunciante aveva posto delle domande relativamente al contratto che il marito avrebbe dovuto ricevere per il lavoro effettuato sulla relazione finale. Poco tempo dopo, il 14 aprile 1999, i servizi della DG V hanno fatto richiesta per uno stanziamento di 2.000 EUR per un contratto da concludersi con il denunciante. Il contenuto della nota interna scritta dalla o per la sig.ra Q. in quell'occasione porta senza dubbio a pensare che il contratto VC/1999/0020 fosse in realtà inteso a coprire il lavoro effettuato dal denunciante sulla relazione finale del gruppo Gyllenhammar e non una nuova relazione. Era vero che la relazione finale del gruppo Gyllenhammar era già stata completata da tempo quando la nota è stata compilata. Ma occorre ricordare, per la precisione, che il contratto 980114 relativo al lavoro sulla relazione intermedia era stato concluso anch'esso diversi mesi dopo che il lavoro era stato compiuto.

Infine, il Mediatore ha osservato che secondo le prove prodotte, il denunciante sembrava aver protestato fin dall'inizio per il fatto che quel contratto (VC/1999/0020) fosse inteso a coprire il lavoro da lui svolto per la relazione finale. La lettera del denunciante alla Commissione del 20 gennaio 2000 ribadiva questa posizione, lamentando quanto egli considerava un cambiamento unilaterale dei termini del contratto da parte della DG V.

In tali circostanze, il Mediatore ha ritenuto inspiegabile che la Commissione non abbia tuttavia, in nessun momento, scritto al denunciante per spiegargli la sua posizione. La risposta della Commissione di aver fornito tali spiegazioni al telefono non era convincente, in quanto non vi era nessuna registrazione di tali conversazioni e poiché non si faceva riferimento a tali spiegazioni in nessuna delle lettere che erano intercorse fra la Commissione e il denunciante.

10 Le conclusioni provvisorie del Mediatore, pertanto, erano che il mancato pagamento della Commissione al denunciante della somma di 3.000 EUR che sarebbe stata concordata verbalmente fra il denunciante e la sig.ra D. per il suo lavoro sulla relazione finale del gruppo Gyllehammar potesse configurarsi come un caso di cattiva amministrazione.

Possibilità di composizione amichevole

Il 15 novembre 2001, il Mediatore ha avanzato una proposta di conciliazione amichevole alla Commissione. Nella sua lettera, il Mediatore suggeriva alla Commissione di corrispondere al denunciante la somma di 3.000 EUR, insieme con gli interessi dovuti a far data dal 25 settembre 1999.

Nella sua risposta del 14 gennaio 2002, la Commissione ha informato il Mediatore che, nonostante il contratto firmato fosse per una cifra di soli 2.000 EUR, essa accettava la proposta del Mediatore e avrebbe corrisposto al denunciante la somma di 3.000 EUR con gli interessi a far data dal 25 settembre 1999.

Nelle sue osservazioni inviate il 30 gennaio 2002, il denunciante informava il Mediatore di essere soddisfatto dell'esito della questione e ringraziava il Mediatore europeo per l'assistenza prestatagli.

LA DECISIONE

1 Mancato pagamento del lavoro svolto dal denunciante

1.1 Il denunciante contestava il mancato pagamento da parte della Commissione della somma di 3.000 EUR dovutagli per il lavoro svolto per conto della Commissione nel 1998,

chiedendo inoltre gli interessi a far data dal 25 settembre 1999. Egli chiedeva inoltre le scuse formali da parte di due funzionarie della Commissione.

1.2 La Commissione ha inizialmente respinto la richiesta, offrendosi tuttavia di effettuare un pagamento ex-gratia di 1.000 EUR al denunciante.

1.3 Il 15 novembre 2001, il Mediatore ha avanzato una proposta di conciliazione amichevole alla Commissione. Nella sua lettera, il Mediatore suggeriva alla Commissione di corrispondere al denunciante la somma di 3.000 EUR, insieme con gli interessi dovuti a far data dal 25 settembre 1999.

1.4 Il 14 gennaio 2002, la Commissione ha informato il Mediatore europeo di accettare la sua proposta e che avrebbe pagato al denunciante la somma di 3.000 EUR con gli interessi a far data dal 25 settembre 1999.

1.5 Il denunciante ha informato il Mediatore di essere soddisfatto per l'esito ottenuto.

1.6 Dai commenti della Commissione e dalle osservazioni del denunciante risulta che la Commissione ha intrapreso azioni volte alla soluzione del problema ed ha così soddisfatto il denunciante.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore relativamente alla presente denuncia, risulta che la Commissione ha posto in essere delle azioni volte alla soluzione della questione soddisfacendo in tal modo le richieste del denunciante. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

LA COMMISSIONE EUROPEA REVOCA LA PROPRIA DECISIONE DI RIDURRE L'IMPORTO DI UN FINANZIAMENTO

Decisione sulla denuncia 300/2001/IP presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il 19 febbraio 2001 il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in veste di segretario generale del SI.GE.MA (*Sindacato della gente di mare*). Il 1° ottobre 1997 SI.GE.MA ha risposto ad un invito a presentare proposte lanciato dalla Commissione per la realizzazione di un progetto pilota di aiuto alla piccola pesca costiera e ai familiari di sesso femminile nelle comunità di pescatori dedite alla piccola pesca costiera²⁵. Il 31 marzo 1998 la Commissione ha informato il SI.GE.MA che la proposta presentata era stata accolta. Il contributo finanziario della Commissione avrebbe raggiunto un importo massimo di 125.901 euro, pari al 75% dei costi totali ammissibili, secondo quanto indicato nella proposta presentata alla Commissione.

Il 22 ottobre 1998 il denunciante ha informato i servizi della DG Pesca che, per motivi personali, due dei 16 esperti designati avevano dovuto rifiutare l'incarico. Essi sarebbero stati sostituiti da altri 13 esperti supplementari che avrebbero impartito 200 ore di lezione su un totale di 760, senza alcun impatto sul costo del progetto. Il 12 dicembre 1998 SI.GE.MA ha inviato la relazione intermedia alla Commissione, la quale ha pagato il primo anticipo all'inizio di marzo 1999. Il progetto è stato completato alla fine di marzo 1999 e la relazione finale inviata il 27 luglio 1999, seguita da un'integrazione il 26 agosto 1999. Il 13 dicembre 1999 la Commissione ha informato il denunciante che due rappresentanti della DG Pesca avrebbero svolto un'ispezione in loco all'inizio del 2002. L'ispezione si è svolta nei giorni 17 e 18 gennaio 2000. Il 6 marzo 2000, poiché la Commissione riteneva che la retribuzione percepita dai 14 insegnanti, che erano pagati su base mensile, (935 euro al mese per 40 ore di lezione ciascuno per la durata di sei mesi) fosse estremamente elevata, ha chiesto al denunciante di spiegare come fosse stata calcolata. Con lettera del 5 aprile 2000, il denunciante ha fatto presente che nel calcolare la retribuzione degli insegnanti pagati su base mensile aveva preso in considerazione non solo il numero di ore d'inse-

²⁵ GU C 216 del 17.7.1997, pagg. 9-10.

gnamento di ciascun esperto, ma anche il tempo dedicato al lavoro preparatorio, ovvero un totale di 538 ore.

Il 31 maggio 2000 la Commissione ha informato il denunciante delle sue conclusioni a seguito della relazione finale e dell'ispezione in loco del 17-18 gennaio 2000. La Commissione ha dichiarato quanto segue:

“(...) Per quanto riguarda il costo del lavoro, riteniamo che sia estremamente elevato e non possiamo accettarlo in quanto tale. Ciascuno dei 14 professori retribuiti su base mensile ha tenuto soltanto 40 ore d'insegnamento al mese per la durata di 6 mesi, il che equivale a una retribuzione di 140,25 euro/ora. (...) Non possiamo prendere in considerazione (...) che il lavoro degli insegnamenti retribuiti su base mensile debba essere calcolato complessivamente comprendendo la fase preparatoria e non su base oraria dal momento che non vi sono documenti che dimostrino quante ore siano state impiegate nella preparazione. (...) Procederemo con il pagamento finale di 6.643 euro entro 30 giorni, a meno che non ci pervengano nuove informazioni entro tale periodo”.

Con lettera 20 giugno 2000 il denunciante ha sottolineato che i lavori preparatori erano stati necessari, soprattutto per la preparazione della strategia didattica e affinché venisse distribuito il materiale a tutti i partecipanti. Il denunciante ha inoltre fatto presente che tutte le ore lavorate da ciascun singolo insegnante erano debitamente documentate e giustificate, dato che i docenti dovevano firmare un registro. Detto registro è stato mostrato agli ispettori della Commissione durante la loro visita in loco del 17-18 gennaio 2000. Inoltre, egli ha sottolineato che la Commissione non aveva reagito entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale trasmessa il 27 luglio 1999, come previsto nell'articolo 5.1.b) dell'allegato 3 della dichiarazione.

Il 20 luglio 2000 la Commissione ha inviato al denunciante una proposta di compromesso per chiudere il caso. In essa dichiarava di essere disposta ad accettare di pagare il 50% delle ore del lavoro di preparazione, e cioè 269 ore ad un tasso di 62 euro/ora.

Il denunciante non ha accettato la proposta della Commissione e poiché non risultava possibile pervenire a una soluzione del caso, ha presentato una denuncia al Mediatore, nella quale ha sostenuto quanto segue:

SI.GE.MA ha rispettato le disposizioni pertinenti concernenti il progetto e ha adempiuto a quanto previsto nella dichiarazione, quale approvata dalla Commissione. L'istituzione dovrebbe pertanto rivedere la propria decisione di ridurre l'importo totale del contributo finanziario approvato a favore di SI.GE.MA.

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione affinché formulasse i suoi commenti. Nel parere la Commissione ha trattato i seguenti punti, che si riassumono come segue:

Secondo il bilancio proposto allegato alla proposta presentata dal SI.GE.MA e approvata dalla Commissione, le spese relative al personale per tutte le categorie di esperti erano state espresse su importi mensili. Per i 16 esperti l'importo era pari a 935 euro/mese/esperto durante 6 mesi.

Nel marzo 1999 la Commissione ha chiesto al beneficiario di spiegare la base del calcolo delle retribuzioni degli esperti pagati su base mensile, che risultavano essere estremamente elevate. Il denunciante non ha tuttavia fornito informazioni utili. Anche durante l'ispezione in loco del 17-18 gennaio 2000 svolta da due rappresentanti della DG Pesca, il denunciante non è stato in grado di spiegare come fosse stato calcolato l'importo forfettario di 5.610 euro (935 euro x 6 mesi) per ciascuno dei 14 esperti retribuiti su base mensile. La Commissione ha pertanto inviato altre due lettere in data 6 e 23 marzo 2000 al denunciante, il quale ha risposto il 20 giugno 2000. Egli ha spiegato che nel calcolare la

retribuzione per i 14 esperti pagati su base mensile, aveva anche tenuto conto del tempo dedicato al lavoro preparatorio, che era risultato essere di 538 ore.

Sulla base di tutte le informazioni ricevute dal denunciante e di quelle in possesso della Commissione, l'istituzione ha cercato di trovare un compromesso e ha proposto di pagare il 50% del lavoro preparatorio, vale a dire 269 ore al tasso orario di 62 euro.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, il denunciante ha in sostanza ribadito la denuncia iniziale.

L'11 dicembre 2001 il denunciante ha trasmesso al Mediatore un altro documento quale elemento di prova a sostegno della propria denuncia. Il documento consisteva di una copia del registro compilato da ciascun insegnante recante la data, il nome e la firma, il periodo di attività ed una breve descrizione dell'attività svolta nel quadro del lavoro preparatorio.

GLI SFORZI DEL MEDIATORE PER PERVENIRE AD UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE

L'analisi del Mediatore sulle questioni oggetto della controversia

Dopo un attento esame del parere e delle osservazioni, il Mediatore non ha ritenuto che la Commissione avesse risposto adeguatamente alle richieste del denunciante.

Il Mediatore ha apprezzato gli sforzi della Commissione di risolvere il caso e la sua proposta di pagare il 50% del lavoro preparatorio, vale a dire 269 ore al tasso orario di 62 euro. A suo avviso, ciò dimostrava che la Commissione aveva accettato il principio secondo cui 14 docenti avevano dedicato del tempo al lavoro preparatorio. Tuttavia, non era chiaro il motivo per cui la Commissione non fosse disposta a pagare l'intero importo inizialmente approvato, dato che risultava che il denunciante aveva fornito le prove per lo svolgimento di 538 ore di lavoro.

Il Mediatore ha ritenuto che il rifiuto da parte della Commissione di pagare tutte le ore impiegate per il lavoro preparatorio potesse costituire un episodio di cattiva amministrazione.

La possibilità di una soluzione amichevole

Il 28 febbraio 2002 il Mediatore ha presentato una proposta di soluzione amichevole. Nella sua lettera, il Mediatore ha invitato la Commissione a riesaminare la sua posizione, accettando quindi di pagare le restanti ore di preparazione, vale a dire 269 ore di lavoro.

Nella sua risposta del 2 maggio 2002, la Commissione ha fatto presente di avere incontrato vari problemi per quanto riguarda la qualità delle informazioni fornite dal denunciante e di averle ottenute con difficoltà. La Commissione ha sottolineato che, sin dall'inizio, il suo obiettivo è stato applicare la sana gestione finanziaria e garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità.

Inoltre, la Commissione ha sottolineato di avere già presentato una proposta per risolvere il caso del denunciante. Tuttavia, ha dichiarato di essere disposta ad andare oltre, come proposto dal Mediatore, per chiudere il caso. Prima di procedere al pagamento proposto, l'istituzione ha chiesto che le venisse assicurato il fatto che tutto il personale partecipante al progetto era stato pagato.

Il 14 maggio 2002 il denunciante ha accettato la proposta della Commissione. Egli ha inoltre inviato al Mediatore alcuni documenti a suo avviso pertinenti per fornire alla Commissione le assicurazioni richieste e ha chiesto al Mediatore di trasmetterli alla Commissione unitamente alla presente decisione.

LA DECISIONE

1 La decisione della Commissione di ridurre il finanziamento

1.1 SI.GE.MA, di cui il denunciante è segretario generale, ha risposto ad un invito a presentare proposte lanciato dalla Commissione per la realizzazione di un progetto pilota di aiuto alla piccola pesca costiera e ai familiari di sesso femminile nelle comunità di pescatori dedite alla piccola pesca costiera²⁶. Il progetto è stato approvato e avrebbe ottenuto un contributo finanziario da parte della Commissione dell'importo massimo di 125.901 euro, pari al 75% dei costi totali ammissibili, secondo quanto indicato nella proposta presentata all'istituzione. Il progetto è stato realizzato nei tempi previsti e si è concluso alla fine di marzo 1999. Il 31 maggio 2000 la Commissione ha comunicato al denunciante la sua decisione di ridurre il contributo finanziario inizialmente previsto. I costi complessivi ammissibili per il progetto sarebbero ammontati a 141.789 euro di cui il 75%, pari a 106.341 euro, sarebbe stato a carico della Commissione.

Nella denuncia presentata al Mediatore, il denunciante ha sottolineato che SI.GE.MA ha rispettato le disposizioni pertinenti concernenti il progetto e ha a quanto previsto nella dichiarazione, quale approvata dalla Commissione. Egli ha sostenuto che l'istituzione avrebbe dovuto pertanto rivedere la sua decisione di ridurre l'importo totale del contributo finanziario approvato a favore del SI.GE.MA.

1.2 Nel suo parere la Commissione ha sottolineato che la sua decisione di ridurre l'importo inizialmente previsto era pienamente giustificata. Il costo del lavoro per gli esperti risultava essere estremamente elevato e il denunciante non era in grado di spiegare come fosse stato calcolato l'importo forfetario di 5.610 euro (935 euro x 6 mesi) per i 14 esperti pagati su base mensile.

1.3 Sulla base di tutte le informazioni ricevute dal denunciante e di quelle in possesso della Commissione, l'istituzione ha cercato di trovare un compromesso e ha proposto di pagare il 50% del lavoro preparatorio, vale a dire 269 ore al tasso orario di 62 euro.

1.4 Il Mediatore ha apprezzato gli sforzi della Commissione di risolvere il caso e la sua proposta di pagare il 50% del lavoro preparatorio, ovvero 269 ore al tasso orario di 62 euro. A suo avviso, ciò dimostrava che la Commissione aveva accettato il principio secondo cui 14 docenti avevano dedicato del tempo al lavoro preparatorio. Tuttavia, non era chiaro il motivo per cui la Commissione non fosse disposta a pagare l'intero importo inizialmente approvato, dato che risultava che il denunciante aveva fornito le prove per lo svolgimento di 538 ore di lavoro.

Il Mediatore ha ritenuto che il rifiuto da parte della Commissione di pagare tutte le ore impiegate per il lavoro preparatorio potesse costituire un episodio di cattiva amministrazione.

1.5 Il Mediatore ha pertanto presentato alla Commissione una proposta di soluzione amichevole, e l'ha invitata a esaminare la sua posizione, accettando quindi di pagare le restanti ore di preparazione, vale a dire 269 ore di lavoro.

1.6 La Commissione ha accettato la proposta del Mediatore e il denunciante ha espresso la sua soddisfazione per il risultato dell'indagine.

2 Conclusione

A seguito dell'indagine svolta dal Mediatore, risulta che sia stata raggiunta una soluzione amichevole tra la Commissione e il denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

²⁶ GU C 216 del 17.7.1997, pagg. 9-10.

CONVERSIONE DI UN PRESTITO ECIP IN UN AIUTO NON RIMBORSABILE

Decisione sulla denuncia 1544/2001/IJH presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nell'ottobre 2001, il direttore finanziario della società SRE ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione per conto della SRE. La denuncia concerne un mutuo dei Partner investitori della Comunità europea (ECIP) concesso alla SRE nel 1998. Secondo la denunciante, i fatti sono i seguenti:

il mutuo ECIP era stato finanziato dalla Commissione e messo a disposizione della denunciante tramite un intermediario finanziario, la Banca Paribas di Lussemburgo (Paribas). Lo scopo del mutuo era il finanziamento di uno studio di fattibilità e di un progetto pilota per la creazione di una società in compartecipazione con la Cina.

Nel febbraio 2000, la denunciante aveva presentato richiesta per far convertire il mutuo in un aiuto non rimborsabile, conformemente con i termini dell'accordo di finanziamento e i regolamenti che disciplinano il programma ECIP. La domanda si basava sull'esito negativo della relazione finale, secondo cui la creazione di una società in compartecipazione non era fattibile.

Il 27 luglio 2000, l'Unità di assistenza tecnica della Commissione aveva informato il denunciante di aver raccomandato l'approvazione della conversione, ma non era stata presa alcuna decisione in ragione della riserva espressa dalla segreteria finanziaria. L'unità di assistenza tecnica raccomandava al denunciante di contattare la segreteria finanziaria per ottenere ulteriori ragguagli in merito. Il denunciante aveva agito di conseguenza, ma la persona responsabile aveva rifiutato di discutere la questione, dicendogli di rivolgersi alla Paribas. La Paribas non aveva potuto fornire alcuna informazione al denunciante, se non che la Commissione stava riorganizzando il programma ECIP.

Il denunciante aveva inviato lettere all'unità ECIP della DG 1 ("Relazioni esterne") della Commissione il 10 gennaio 2001 e il 26 febbraio 2001, ma ad entrambe le missive non era stata data alcuna risposta. Il 10 agosto 2001, la Paribas informava la denunciante del fatto che la Commissione aveva rifiutato di convertire il mutuo in un aiuto non rimborsabile e che la denunciante avrebbe pertanto dovuto restituire l'importo pari a circa 200.000 euro. La ragione addotta era che "le condizioni generali sono state rispettate nella relazione finale, ma le ragioni per il non investimento non sono accettabili".

Nella denuncia presentata al Mediatore, la denunciante sostiene che la Commissione abbia agito in modo arbitrario e senza fornire motivazioni adeguate sul suo rifiuto di seguire le raccomandazioni della sua unità di assistenza tecnica a favore della conversione del mutuo ECIP in un aiuto non rimborsabile.

La denunciante lamenta inoltre ritardi non motivati e carenze nell'informazione nella procedura seguita.

La denunciante chiede che il mutuo venga convertito in un aiuto non rimborsabile.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Nel suo parere, la Commissione ha in primo luogo illustrato lo sviluppo del programma ECIP. La base giuridica della gestione dello strumento finanziario ECIP da parte della Commissione è scaduta il 31 dicembre 1999. Il 22 dicembre 1999, la Commissione ha deciso di non proporre una proroga del programma, il che equivaleva ad una decisione di non continuare il programma ECIP. In assenza di base giuridica, e in attesa del varo di un nuovo regolamento ECIP, l'autorità di bilancio aveva inserito gli stanziamenti per il 2000 in un fondo di riserva, escludendo di conseguenza qualsiasi altro nuovo impegno fintanto che non fosse stata adottata una nuova base giuridica. Il 31 gennaio 2000, la Commissione

aveva proposto un nuovo regolamento relativo al finanziamento dei costi di gestione associati con la chiusura e la liquidazione dei progetti ECIP in corso. Conformemente ad una disposizione specifica imposta dalla commissione per i bilanci del Parlamento europeo, il bilancio 2000 non aveva consentito di finanziare nuove attività ECIP. Di conseguenza, non si era potuto procedere alla valutazione, all'approvazione o alla sottoscrizione di alcun contratto a partire dal 31 dicembre 1999.

Per quanto concerne il caso della denunciante, il parere della Commissione, in sintesi, era il seguente:

Il 20 giugno 1997, la SRE aveva presentato una richiesta di mutuo ECIP tramite l'intermediazione finanziaria della Paribas. L'accordo era stato firmato dalla Paribas e dalla Commissione il 29 aprile 1998, a copertura totale del cofinanziamento di 234.474 euro. La Commissione aveva accreditato la somma prevista presso la Paribas alla fine del 1998. La Paribas aveva quindi effettuato un primo pagamento al denunciante per un importo di 117.237 euro.

Nel febbraio 2000, la SRE aveva presentato alla Paribas la sua relazione finale sullo studio di fattibilità. La relazione concludeva dichiarando che non era stato possibile identificare un partner sufficientemente affidabile per la creazione di una società in compartecipazione. Poiché lo studio di fattibilità non aveva portato i risultati auspicati, il progetto d'investimento era stato abbandonato.

Il 26 aprile 2000, la Paribas aveva inviato la relazione finale alla Commissione, informandola della richiesta della SRE di conversione della somma anticipata in un aiuto non rimborsabile. La commissione esecutiva dell'ECIP aveva esaminato la richiesta l'11 luglio 2000, quando l'unità di assistenza tecnica aveva raccomandato l'approvazione della conversione in un aiuto non rimborsabile. Tuttavia, i servizi finanziari della Commissione avevano espresso una riserva generale sulle somme da convertire.

Il 19 luglio 2001, in una nota ai servizi finanziari della Commissione, i servizi tecnici avevano opposto un rifiuto alla conversione, sulla base del fatto che le motivazioni avanzate dalla beneficiaria per giustificare il mancato investimento non erano accettabili. All'incirca nello stesso periodo, a seguito di un'analisi finanziaria della relazione finale della SRE, la Paribas era giunta alla conclusione che le spese ammissibili sostenute dalla SRE ammontavano a 199.345 euro. Sulla base di questa valutazione, la banca aveva provveduto ad accreditare il saldo di 82.108 euro alla SRE.

A seguito del rifiuto di convertire il mutuo, i servizi della Commissione avevano concluso che si sarebbe dovuto chiedere il rimborso della somma anticipata (199.345 euro), nonché comunicare la risoluzione tecnica dell'operazione.

Per quanto concerne le contestazioni e le richieste della denunciante, la Commissione sosteneva che le raccomandazioni formulate dall'unità di assistenza tecnica non pregiudicassero l'approvazione formale della Commissione della conversione proposta e non costituissero un impegno vincolante fintanto che una decisione non fosse stata adottata e convalidata dalla firma di un emendamento all'accordo sancito fra la Commissione e la Paribas.

La Commissione aggiungeva di aver riesaminato il caso della denunciante e contattato la Paribas. La banca aveva fornito alla Commissione una spiegazione dettagliata delle motivazioni per cui la beneficiaria finale aveva deciso di non procedere con l'investimento. L'11 dicembre 2001, i servizi tecnici avevano riconsiderato la loro posizione ed espresso un parere positivo sulla conversione in un aiuto non rimborsabile. La Commissione aveva informato la Paribas della decisione con lettera datata 19 dicembre 2001.

A seguito di un controllo sulle spese ammissibili da parte dei servizi finanziari della Commissione, si è stimato l'importo dell'aiuto non rimborsabile a 199.345 euro, a con-

ferma delle valutazioni effettuate dalla Paribas. I servizi finanziari hanno preparato una proposta di emendamento dell'accordo specifico al fine di convertire la somma anticipata in un aiuto non rimborsabile e di concludere l'operazione. La lettera sarà inviata alla Paribas al più presto.

Infine, la Commissione esprimeva il suo rammarico per il tempo intercorso fra la richiesta di conversione e la risposta dei suoi servizi. Il ritardo è in parte imputabile alle procedure complesse associate alla liquidazione del programma ECIP, che hanno causato una strozzatura delle attività da esaminare e reso impossibile risolvere la questione in tempi rapidi come la Commissione avrebbe auspicato. Inoltre, in questo caso specifico la questione era stata riesaminata e l'esito di tale revisione aveva permesso alla denunciante di ottenere parziale soddisfazione.

Le osservazioni della denunciante

Nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, la denunciante faceva riferimento a una discussione intercorsa di recente con la Paribas, nel corso della quale la banca asseriva che le possibilità per la denunciante di ottenere la conversione era pari solo all'80%. La Paribas riteneva inoltre che sarebbe intercorso un lungo periodo di tempo prima che essi avessero ricevuto il documento necessario da parte della Commissione. La denunciante dichiarava di aver avuto l'impressione, nel colloquio con la Paribas, che la Commissione avesse delle difficoltà a scrivere la lettera in ragione di circostanze che nulla avevano a che fare con i meriti del caso della denunciante.

La denunciante affermava che finché la questione non fosse stata risolta, non si sarebbero potuti effettuare gli investimenti in conto capitale necessari per assicurare il futuro della sua attività economica. Ella chiedeva al Mediatore di non concludere l'esame del fascicolo, finché non avesse ricevuto una conferma scritta dal parte della Commissione, necessaria per la risoluzione del caso.

LO SFORZO DEL MEDIATORE DI ADDIVENIRE A UNA COMPOSIZIONE AMICHEVOLE

In data 28 marzo 2002 e 7 maggio 2002, i servizi del Mediatore hanno contattato telefonicamente il segretariato generale della Commissione per informarsi sui progressi in vista della risoluzione del caso. I servizi della Commissione non sono stati in grado di specificare una data di conclusione del caso.

Il Mediatore ha pertanto scritto al presidente della Commissione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 dello Statuto del Mediatore europeo, proponendo una composizione amichevole basata sull'analisi di seguito esposta.

L'indagine del Mediatore relativamente alle contestazioni e alle richieste avanzate dalla denunciante aveva indotto la Commissione a fornire una spiegazione e a formulare il suo rammarico per il tempo intercorso fra la richiesta di conversione del mutuo ECIP in un aiuto non rimborsabile e la risposta data dai suoi servizi.

Il Mediatore fa rilevare che, nel suo parere datato 22 febbraio 2002, la Commissione faceva notare che i suoi dipartimenti finanziari avevano preparato una proposta di emendamento all'accordo specifico, al fine di convertire la somma anticipata in un aiuto non rimborsabile e di concludere in tal modo l'operazione. Secondo il parere della Commissione "la lettera verrà inviata all'istituto finanziario molto presto".

Il 14 maggio 2002, quasi tre mesi dopo, i servizi della Commissione non erano ancora in grado di specificare una data per la risoluzione del caso. Questo ritardo sembra in contrasto con quanto dichiarato dalla Commissione nel suo parere secondo cui "la lettera sarà inviata all'istituzione finanziaria molto presto". Essendosi impegnata ad agire tempestiva-

mente per risolvere il caso della denunciante, la Commissione avrebbe dovuto comportarsi di conseguenza. Non agire in tal senso è un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore ritiene che si possa porre fine alla cattiva amministrazione con una composizione amichevole, che consisterebbe nel completamento, da parte della Commissione, della procedura per la conversione del mutuo ECIP in un aiuto non rimborsabile.

Alla luce delle ripercussioni negative dell'attuale incertezza sui progetti della società della denunciante per quanto concerne i futuri investimenti in conto capitale, il Mediatore invita la Commissione ad accordare la massima priorità alla questione.

Il 2 luglio 2002, la Commissione rispondeva allegando una copia della lettera inviata alla Paribas, datata 21 giugno 2002, con cui si confermava la conversione del mutuo ECIP in un aiuto non rimborsabile. Inoltre, la Commissione presentava le sue scuse al Mediatore e alla denunciante per il ritardo con cui aveva esaminato il fascicolo.

Il 18 luglio 2002, i servizi del Mediatore hanno contattato la denunciante per telefono. Ella ha comunicato che, a seguito del ricevimento della lettera della Commissione, datata 21 giugno 2002, la Paribas aveva scritto alla denunciante per completare la procedura di conversione del mutuo ECIP in un aiuto non rimborsabile. La denunciante esprimeva la sua soddisfazione per la risoluzione del caso e comunicava di aver effettuato l'ordine d'investimento in conto capitale che era in sospeso. La denunciante ringraziava inoltre il Mediatore per il suo operato.

LA DECISIONE

1 Conversione di un mutuo ECIP in un aiuto non rimborsabile

1.1 La denunciante sosteneva che la Commissione avesse agito in modo arbitrario e senza dare adeguate spiegazioni nel rifiutare di seguire le raccomandazioni della sua unità di assistenza tecnica in favore della conversione di un mutuo ECIP in un aiuto non rimborsabile. La denunciante lamentava inoltre ritardi non motivati e carenze nell'informazione nella procedura seguita. La denunciante chiedeva che il mutuo ECIP fosse convertito in un aiuto non rimborsabile.

1.2 La Commissione aveva dichiarato che i suoi servizi tecnici avevano riconsiderato la loro posizione ed espresso un parere positivo sulla conversione del mutuo in aiuto non rimborsabile. A seguito di un controllo delle spese ammissibili, l'importo totale dell'aiuto è stato quantificato in 199.345 euro. I servizi finanziari hanno preparato una proposta di conversione del mutuo in aiuto non rimborsabile, specificando che sarebbe stata presto inviata una lettera in tal senso all'intermediario finanziario Paribas. La Commissione aveva inoltre fornito delle spiegazioni e si era rammaricata per il tempo intercorso fra la richiesta della denunciante di convertire il mutuo ECIP in un aiuto non rimborsabile e la risposta dei suoi servizi.

1.3 Non essendovi apparentemente ulteriori progressi del fascicolo, il Mediatore aveva avanzato una proposta di composizione amichevole il 15 maggio 2002, che consisteva nel completamento della procedura di conversione del mutuo ECIP in un aiuto non rimborsabile da parte della Commissione. Il Mediatore aveva inoltre invitato la Commissione a dare la massima priorità alla questione. Il 2 luglio 2002, la Commissione allegava una copia della lettera inviata alla Paribas, datata 21 giugno 2002, con cui si confermava la conversione del mutuo ECIP in un aiuto non rimborsabile. Inoltre, la Commissione presentava le sue scuse al Mediatore e alla denunciante per il ritardo con cui aveva esaminato il fascicolo.

La denunciante ha informato i servizi del Mediatore di aver trovato soddisfazione nella risoluzione del caso.

2 Conclusione

A seguito dell'iniziativa del Mediatore, sembra che si sia potuti addivenire a una composizione amichevole con la denunciante. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

PRESUNTO MANCATO VERSAMENTO DI UN'INDENNITÀ SPECIALE ALL'AMMINISTRATORE DEGLI ANTICIPI

*Decisione sulla denuncia
1824/2001/OV
contro la Commissione
europea*

LA DENUNCIA

Secondo la denunciante, i fatti principali si sono svolti come segue.

La denunciante è un'agente locale che lavora nell'ufficio amministrativo della rappresentanza della Commissione in uno Stato membro (di seguito denominata "la rappresentanza della Commissione").

Dal 7 settembre 1989, la denunciante ha dovuto firmare transazioni bancarie e di cassa, per supplire, quando necessario, l'assistente amministrativo. Di fatto, la denunciante ha operato in qualità di amministratore degli anticipi aggiunto. Inoltre, a partire dal 1° settembre 2000, la denunciante aveva dovuto sostituire l'amministratore aggiunto responsabile della contabilità e del personale, svolgendo quindi le sue funzioni in qualità di amministratore degli anticipi supplente.

La denunciante sostiene che, pur avendo svolto mansioni di amministratore degli anticipi aggiunto, non le sia mai stato affidato ufficialmente tale incarico. Allo stesso modo, non le è stata concessa alcuna indennità speciale da accreditarsi presso il fondo di garanzia che accompagna tale posizione, il cui scopo è quello di controbilanciare il rischio finanziario connesso a quest'attività benché, come faceva osservare la denunciante, ciò sia previsto dall'articolo 13 (nomina degli amministratori degli anticipi), nonché dall'articolo 31 (indennità speciale e conto di garanzia) del regolamento n. 3418/93/CE della Commissione²⁷ che attua il regolamento finanziario.

La denunciante allegava diversi documenti alla denuncia, come il passaggio delle consegne della cassa anticipazioni, datato 23 gennaio 2001, su cui veniva riportata la data del momento della sostituzione, avvenuta il 1° settembre 2000, la sua lettera del 23 gennaio 2001 al Capo unità "Cassa e gestione della tesoreria" in cui questo veniva informato che la denunciante stava agendo in qualità di amministratore degli anticipi, la risposta di quest'ultimo del 13 febbraio 2001 alla denunciante, una nota del 1° marzo 2001 del Capo unità "Servizio stampa e comunicazione" al Capo unità "Cassa e gestione della tesoreria" e la decisione finale di quest'ultimo del 13 marzo 2001.

Dopo aver esperito, senza successo, le vie di ricorso interne previste per il personale, il 13 dicembre 2001 la denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in cui avanzava le due seguenti contestazioni:

1 la rappresentanza della Commissione le aveva chiesto di farsi carico delle funzioni di amministratore degli anticipi aggiunto a far data dal 7 settembre 1989, ma non l'aveva nominata in qualità di amministratore degli anticipi aggiunto e non le aveva concesso l'indennità speciale corrispondente prevista dal regolamento n. 3418/93/CE della Commissione del 9 dicembre 1993. La denunciante chiede che la Commissione proceda in tal senso con effetto retroattivo;

2 la rappresentanza della Commissione aveva chiesto alla denunciante di farsi carico delle mansioni di amministratore degli anticipi supplente dal 1° settembre 2000 al 9 marzo 2001, ma non l'aveva nominata in qualità di amministratore degli anticipi supplente e non le aveva concesso l'indennità speciale corrispondente prevista dal regolamento n. 3418/93/CE della Commissione del 9 dicembre 1993. La denunciante chiede la capitaliz-

²⁷ Regolamento n. 3418/93/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993 che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, GU L 315/1 del 1993.

zazione dell'immunità speciale sul suo conto di garanzia per il periodo compreso fra il 1° settembre 2000 al 9 marzo 2001.

Il 15 gennaio 2002, il Mediatore ha informato la denunciante che la prima contestazione era irricevibile, sulla base dell'articolo 2, paragrafo 4 dello statuto del Mediatore che prevede che la denuncia sia presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente. Tale comunicazione è stata ribadita in una seconda lettera, inviata alla denunciante il 18 febbraio 2002. La Commissione è stata quindi invitata a formulare il suo parere solo per quanto concerne la seconda contestazione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Poiché la prima contestazione non è stata considerata ricevibile dal Mediatore, il parere della Commissione ha riguardato soltanto la seconda contestazione.

Nel suo parere, la Commissione ha innanzitutto ricordato le norme applicabili al caso: l'articolo 75, paragrafo 2 del regolamento finanziario definisce le responsabilità specifiche dell'amministratore degli anticipi. Il paragrafo 3 dell'articolo recita che "(...) *gli amministratori degli anticipi si assicurano contro i rischi nei quali incorrono ai sensi del presente articolo*". Il paragrafo 4 stabilisce che "*un'indennità speciale è concessa (...) [agli] amministratori degli anticipi*". La ragione di tale indennità è quella di "*costituire un fondo di garanzia destinato a coprire gli eventuali disavanzi di cassa o di banca di cui l'interessato si rendesse responsabile, sempre che tali disavanzi non siano stati coperti dai rimborsi delle compagnie di assicurazione*".

Gli articoli 31 e 32 delle modalità di esecuzione di talune disposizioni del regolamento finanziario (regolamento della Commissione 3418/93/CE) forniscono ulteriori dettagli sulla gestione dei conti di garanzia.

La Commissione precisava come dovessero essere rettificata talune contestazioni avanzate dalla denunciante. La denunciante era stata formalmente nominata amministratore degli anticipi supplente a far data dal 23 gennaio 2001. Ella aveva esercitato tali funzioni fino al 31 maggio 2001. Tale periodo è definito sia dalla data della notifica al contabile della Commissione in merito all'effettiva sostituzione dell'amministratore degli anticipi da parte della denunciante, sia dalla data della nomina formale del nuovo amministratore degli anticipi (la sig.ra C.) presso la rappresentanza della Commissione, a partire dal 1° giugno 2001, a norma dell'articolo 2 della "Modifica alla decisione che istituisce un fondo anticipazioni" del 29 luglio 1999. Durante questo periodo, un conto di garanzia è stato aperto e accreditato a nome della denunciante, come previsto dalle disposizioni applicabili.

Appare con evidenza, dalle norme di cui sopra, che l'indennità speciale abbia lo scopo di coprire un rischio e non potrebbe pertanto essere considerata un contributo per una responsabilità particolare. Inoltre, non sussistendo una nomina ufficiale della denunciante quale amministratore degli anticipi supplente prima del 23 gennaio 2001, parrebbe che, per il periodo in questione, non le si possano imputare le responsabilità specifiche dell'amministratore degli anticipi, come definite dall'articolo 75 del regolamento finanziario. Durante questo periodo, ella aveva potuto firmare assegni per conto della cassa anticipazioni, esclusivamente sulla base del fatto che aveva la sua firma depositata presso la banca.

Considerato che le norme applicabili mettono in collegamento l'indennità speciale concessa agli amministratori degli anticipi con la nomina a tale funzione da parte del contabile, su proposta dell'ordinante, e poiché l'obiettivo stesso di tale indennità è la copertura dei rischi che potrebbero insorgere nell'ambito dell'esercizio di responsabilità specifiche,

la denunciante non ha diritto all'indennità speciale per il periodo fra il 1° settembre 2000 e il 23 gennaio 2001.

La Commissione allegava le decisioni del 29 luglio 1999 e del 28 maggio 2001 riguardanti la cassa anticipazioni della rappresentanza, che nominavano in qualità di amministratore degli anticipi il sig. V. S. e la sig.ra C.

Le osservazioni della denunciante

Nelle sue osservazioni inviate al Mediatore, la denunciante sosteneva che la sig.ra C. aveva cominciato a lavorare presso la rappresentanza della Commissione il 9 marzo 2001. Contrariamente a quanto affermato nel parere della Commissione, il periodo durante il quale la denunciante aveva sostituito l'amministratore degli anticipi andava quindi dal 1° settembre 2000 al 9 marzo 2001.

Ella inoltre precisava che le sue mansioni fra il 1° settembre 2000 e il 9 marzo 2001 consistevano nello stilare e verificare tutti i conti ed i salari degli agenti locali della rappresentanza della Commissione. La denunciante firmava tutti i pagamenti in assenza di un amministratore aggiunto, ma con una controfirma da parte dei responsabili. Ella inoltre teneva le relazioni con la banca tramite i servizi bancari elettronici ed effettuava da sola tali pagamenti.

LO SFORZO DEL MEDIATORE DI ADDIVENIRE A UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE

Dopo un attento esame del parere e delle osservazioni formulati, il Mediatore ha ritenuto che si potessero ravvisare casi di cattiva amministrazione da parte della Commissione. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5 dello Statuto²⁸, egli ha pertanto scritto al Presidente della Commissione, il 24 luglio 2002, per proporre una soluzione amichevole sulla base della seguente analisi relativa alla questione che vede opposte la denunciante e la Commissione.

1.1 La denunciante sostiene che la rappresentanza della Commissione le aveva chiesto di farsi carico delle mansioni di amministratore degli anticipi supplente dal 1° settembre 2000 al 9 marzo 2001, pur non nominandola amministratore degli anticipi supplente e non concedendole l'indennità speciale corrispondente prevista dal regolamento n. 3418/93/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993. La denunciante chiede la capitalizzazione dell'indennità speciale sul suo conto di garanzia per il periodo dal 1° settembre 2000 al 9 marzo 2001.

1.2 La Commissione sosteneva che la denunciante fosse stata ufficialmente nominata amministratore degli anticipi supplente a far data dal 23 gennaio 2001 e che avesse svolto tali mansioni fino al 31 maggio 2001. Tale periodo è specificato sia dalla data della notifica al contabile della Commissione riguardante l'effettiva sostituzione dell'amministratore degli anticipi da parte della denunciante, sia dalla data della nomina ufficiale del nuovo amministratore degli anticipi della rappresentanza della Commissione, a partire dal 1° giugno 2001. Durante questo periodo, era stato aperto un conto di garanzia a nome della denunciante, come previsto dalle disposizioni applicabili. La denunciante non ha diritto all'indennità speciale per il periodo fra il 1° settembre 2000 e il 23 gennaio 2001.

1.3 I risultati dell'indagine condotta dal Mediatore, sulla base dell'esame dei documenti presentati dalla denunciante e dalla Commissione sono i seguenti:

(i) con decisione del Direttore generale della DG Bilancio, datata 29 luglio 1999, il sig. V.S. è stato nominato amministratore degli anticipi. La decisione includeva le seguenti

²⁸ "Il Mediatore ricerca, per quanto possibile, assieme all'istituzione o all'organo interessato una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata".

disposizioni: *“In caso di assenza o impedimento notificati al contabile, le funzioni dell'amministratore degli anticipi saranno esercitate da [la denunciante]”*;

(ii) il sig. V.S. ha lasciato la rappresentanza il 30 agosto 2000 e dal 1° settembre 2000 la denunciante ha gestito la cassa anticipazioni. Tuttavia, la rappresentanza della Commissione non ha notificato tali modifiche al contabile. Questa omissione è stata all'origine della situazione in cui la denunciante ha svolto le funzioni di amministratore degli anticipi dal 1° settembre 2000 al 9 marzo 2001, momento in cui è stata sostituita dalla sig.ra C;

(iii) Alla denunciante non è stata concessa l'indennità speciale su un conto di garanzia prevista dall'articolo 75, par. 4 del regolamento finanziario e dagli articoli 31 e 32 del regolamento n. 3418/93/CE della Commissione. Fino al 23 gennaio 2001, la Commissione ha continuato ad accreditare gli importi sul conto di garanzia intestato al sig. V.S., il quale aveva lasciato la rappresentanza il 30 agosto 2000;

(iv) la partenza del sig. V.S. e la successiva assunzione delle funzioni di amministratore degli anticipi da parte della denunciante non sono state notificate ufficialmente fino al 1° marzo 2001, quando il Capo dell'unità “Servizio stampa e comunicazione” ha inviato una nota al Capo dell'unità “Cassa e gestione della tesoreria”. Al fine di regolarizzare la situazione e consentire alla denunciante di beneficiare del conto di garanzia, il capo dell'unità “Servizio stampa e comunicazione” ha chiesto alla DG Bilancio di modificare la decisione concernente l'amministratore degli anticipi, con effetto retroattivo a partire dal 1° settembre 2000.

1.4 Da quanto sopra enunciato, il Mediatore ha dedotto che le date menzionate nei documenti ufficiali cui fa riferimento la Commissione nel suo parere non corrispondono alla situazione reale per quanto concerne il lavoro svolto dalla denunciante.

1.5 Il Mediatore conclude provvisoriamente che potrebbero ravvisarsi dei casi di cattiva amministrazione: i) in quanto la rappresentanza della Commissione non ha dato immediata notifica della partenza del sig. V.S. e della successiva presa in carico delle sue funzioni di amministratore degli anticipi da parte della denunciante; ii) in quanto si è continuato ad accreditare gli importi sul fondo di garanzia intestato a un funzionario che non svolgeva più le mansioni di amministratore degli anticipi e iii) per il fatto di non aver garantito alla denunciante il beneficio di un conto di garanzia, conformemente a quanto previsto dagli artt. 75, par. 4 punto 2 del regolamento finanziario e 33, paragrafo 2 del regolamento di attuazione n. 3418/93/CE, per il periodo in cui la denunciante ha effettivamente svolto le funzioni di amministratore degli anticipi (1° settembre 2000 - 23 gennaio 2001).

Proposta di soluzione amichevole da parte del Mediatore

Sulla base delle considerazioni di cui sopra e a norma dell'articolo 3, par. 5 dello Statuto del Mediatore, il Mediatore ha proposto una soluzione amichevole alla denunciante e alla Commissione. Se non si fosse verificato il caso di cattiva amministrazione, la denunciante avrebbe avuto diritto all'accREDITAMENTO del saldo attivo di un conto di garanzia per il periodo in cui ha operato in qualità di amministratore degli anticipi²⁹.

La soluzione amichevole consisteva nell'invitare la Commissione ad assicurare che la denunciante ricevesse il pagamento della quota del saldo attivo per il periodo dal 1° set-

²⁹ L'articolo 75, par. 4 secondo capoverso del regolamento finanziario recita che: “ Il saldo attivo di tali conti di garanzia è versato agli interessati al momento della cessazione dalle funzioni (...) amministratore delle anticipazioni”. A norma dell'articolo 31 del regolamento n. 3418/93/CE “l'importo dell'indennità speciale di cui all'articolo 75, paragrafo 4 del regolamento finanziario ammonta mensilmente a: € 40 per gli amministratori degli anticipi la cui cassa è d'importo almeno pari o superiore a € 3.300 per periodi pari o superiori a 30 giorni consecutivi”. L'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento n. 3418/93/CE recita che “per quanto riguarda gli amministratori degli anticipi, il saldo attivo del conto di garanzia viene versato all'interessato o ai suoi aventi diritto, dopo la cessazione dalle funzioni di amministratore degli anticipi, previo accordo e verifica del contabile e dell'ordinatore interessato e previo parere favorevole del controllore finanziario”.

tembre 2000 al 23 gennaio 2001. La Commissione è stata invitata a rispondere entro il 31 ottobre 2002.

La risposta della Commissione europea

Nella sua risposta del 31 ottobre 2000, la Commissione accettava la proposta di soluzione amichevole del Mediatore.

LA DECISIONE

1 Presunta mancata nomina alla funzione di amministratore degli anticipi supplente

1.1 Il 24 luglio 2002, il Mediatore ha proposto una soluzione amichevole alla denunciante e alla Commissione. Tale proposta si basava sulla conclusione che si fossero verificati casi di cattiva amministrazione, in quanto la denunciante non aveva beneficiato di un fondo di garanzia, come previsto dall'articolo 75, paragrafo 4, punto 2 del regolamento finanziario e dall'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento di attuazione n. 3418/93/CE, per il periodo in cui aveva effettivamente svolto le funzioni di amministratore degli anticipi (1° settembre 2000-23 gennaio 2001).

1.2 La soluzione amichevole consisteva nell'invitare la Commissione ad assicurarsi che la denunciante ricevesse il pagamento della quota del saldo attivo per il periodo dal 1° settembre 2000 al 23 gennaio 2001, periodo in cui aveva prestato la sua opera in qualità di amministratore degli anticipi.

1.3 Il 31 ottobre 2002, la Commissione ha informato il Mediatore di accettare la soluzione amichevole proposta. Durante una conversazione telefonica avuta con l'ufficio del Mediatore il 7 novembre 2002, la denunciante affermava di aver ricevuto una lettera dalla Commissione, datata 31 ottobre 2002, che la informava del fatto che la Commissione aveva accettato la soluzione amichevole proposta dal Mediatore e che le sarebbero stati versati € 236,90 non appena avesse comunicato le sue coordinate bancarie. La denunciante ringraziava l'ufficio del Mediatore per gli sforzi profusi, grazie ai quali aveva potuto veder riconosciuti i suoi diritti.

2 Conclusione

A seguito dell'iniziativa del Mediatore, sembra che si sia potuti addivenire ad una soluzione amichevole fra la denunciante e la Commissione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.4 CASI CHIUSI CON UNA VALUTAZIONE CRITICA DEL MEDIATORE

LA DENUNCIA

Nell'ottobre 1999 la signora K. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito al modo in cui la Commissione europea aveva trattato e chiuso l'indagine della denuncia che essa e altri 23 abitanti di Parga avevano sporto il 7 luglio 1995 per un'infrazione del diritto comunitario (segnatamente della direttiva 85/337/CEE) da parte delle autorità greche in relazione ad un progetto di costruzione di un sistema fognario e di un impianto di trattamento biologico a Parga, Preveza (Grecia).

3.4.1 Commissione europea

Le doglianze della denunciante, come risultano dalla denuncia iniziale del 22 ottobre 1999 e dai successivi scambi di opinioni e osservazioni fra la denunciante e la Commissione, possono essere sintetizzate nel modo che segue:

APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 85/337/CEE

Decisione sulla denuncia 1288/99/OV presentata contro la Commissione europea³⁰

1 Dal 7 luglio 1995, giorno in cui era stata presentata la denuncia, fino al 9 dicembre 1998, ovvero quasi tre anni e mezzo dopo, la denunciante non ha ricevuto alcuna lettera da parte della Commissione che la informasse degli sviluppi della denuncia. Per questo motivo, la firmataria non era stata in grado di difendere la propria posizione. Nelle osservazioni, essa ha altresì sostenuto che la Commissione non l'aveva informata del fatto di avere stabilito, con decisione E(98)2297 del 27 luglio 1998, di finanziare il progetto a titolo del Fondo di coesione, ma al contrario le aveva inviato lettere – come quella del 9 dicembre 1998 – che indicavano che il caso era ancora in fase di esame.

2 La denunciante ha affermato che la decisione della Commissione di chiudere il caso era errata in diritto: l'istituzione ha infatti manipolato la questione e ha cercato di escogitare un modo per chiudere il caso, come si evince dal ragionamento della decisione finale del 20 aprile 1999. La Commissione aveva impiegato quattro anni per giungere alla conclusione che il progetto era anteriore all'entrata in vigore della direttiva 85/337/CEE. In precedenza, tuttavia, e più precisamente il 26 marzo 1997 e il 19 marzo 1998, la Commissione aveva proposto di inserire il caso in questione come esempio rappresentativo nel procedimento nei confronti della Grecia per violazione della direttiva 85/337/CEE.

3 La denunciante ha affermato che il trattamento del caso è stato caratterizzato da una mancanza di imparzialità da parte della Commissione. Secondo la denunciante, il funzionario responsabile riveste una carica in un partito politico in Grecia che è incompatibile con il suo obbligo di verificare la conformità dell'esecuzione del progetto in questione con il diritto comunitario. A sostegno della sua tesi, la denunciante ha fatto riferimento a diversi articoli di giornale. Inoltre, essa ha sostenuto che il ringraziamento scritto che risulta nei verbali del ministero degli Esteri greco (verbale della riunione del 20 maggio 1998) ai rappresentanti della Commissione per avere ritardato il trattamento di denunce indica che alcuni funzionari della DG XI si erano prefissi quale obiettivo non già di garantire l'adeguata applicazione del diritto comunitario, bensì di fare ottenere al progetto il finanziamento comunitario.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Il parere della Commissione, quale risulta dalle varie risposte fornite dall'istituzione stessa, può essere sintetizzato nel modo illustrato di seguito:

Per quanto riguarda la prima doglianza, la Commissione ha osservato che, sebbene fosse deplorabile il fatto che nel periodo compreso tra luglio 1995 e dicembre 1998 non fosse stata inviata alla denunciante alcuna lettera, è evidente che attraverso i colloqui telefonici e le informazioni fornite alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo la

³⁰ Il testo completo della presente decisione è disponibile nel sito web del Mediatore europeo al seguente indirizzo: <http://www.euro-ombudsman.eu.int>.

denunciante era stata tenuta al corrente degli sviluppi del fascicolo e dei cambiamenti della posizione della Commissione alla luce dei nuovi documenti trasmessi dalle autorità greche.

In relazione alla seconda doglianza, la Commissione ha fatto presente che nel marzo 1997 aveva ritenuto che il progetto fosse stato avviato successivamente all'entrata in vigore della direttiva 85/337/CEE. Essa ha concluso che la realizzazione dei lavori del progetto era iniziata prima dell'approvazione definitiva dell'impatto ambientale del progetto, quindi in violazione della direttiva. Tuttavia, avendo ottenuto nuove informazioni dalle autorità greche, essa aveva informato la denunciante nell'aprile 1999 del fatto di ritenere che il progetto in questione fosse stato descritto nella decisione della Prefettura di Preveza n. 667 del 28 febbraio 1986, antecedente all'entrata in vigore della direttiva 85/337/CEE. La Commissione ha considerato che la decisione in questione approvasse il sito per la costruzione di un impianto di trattamento biologico, in quanto conteneva un allegato con la pianta topografica del sito "Varkas". La Commissione aveva pertanto archiviato il caso.

Quanto alla terza doglianza, la Commissione ha offerto al funzionario in questione l'opportunità di esprimere la propria opinione nell'audizione. Dalla sintesi dell'audizione risulta che la Commissione ha concluso che non sussisteva alcun motivo per credere che tale funzionario avesse potuto influenzare una qualsiasi decisione adottata in merito e che inoltre egli non vi aveva partecipato, trovandosi in congedo annuale dal 15 dicembre 1998 al 31 gennaio 1999, e in aspettativa non retribuita per motivi personali dal 1° febbraio al 15 giugno 1999.

LA DECISIONE

1 Presunta mancata trasmissione di informazioni adeguate alla denunciante

1.1 La denunciante ha affermato che dal 7 luglio 1995, giorno in cui era stata presentata la denuncia, fino al 9 dicembre 1998, ovvero quasi tre anni e mezzo dopo, non aveva ricevuto alcuna lettera da parte della Commissione che la informasse degli sviluppi della denuncia. Per questo motivo, essa non era stata in grado di difendere la propria posizione. Nelle osservazioni, la denunciante ha altresì sostenuto che la Commissione non l'aveva informata del fatto di avere stabilito, con decisione E(98)2297 del 27 luglio 1998, di finanziare il progetto a titolo del Fondo di coesione, ma al contrario le aveva inviato lettere – come quella del 9 dicembre 1998 – che indicavano che il caso era ancora in fase di esame.

1.2 La Commissione ha osservato che, sebbene fosse deplorabile il fatto che nel periodo compreso tra luglio 1995 e dicembre 1998 non fosse stata inviata alla denunciante alcuna lettera, è evidente che attraverso i colloqui telefonici e le informazioni fornite alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo la denunciante era stata tenuta al corrente degli sviluppi del fascicolo e dei cambiamenti della posizione della Commissione alla luce dei nuovi documenti trasmessi dalle autorità greche.

1.3 Il Mediatore osserva che, nell'ambito dell'indagine di propria iniziativa sulle procedure amministrative della Commissione per trattare ricorsi riguardanti le violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri (303/97/PD³¹), la Commissione ha dichiarato che il ricorrente viene informato dell'azione adottata in risposta al ricorso, comprese le rimostranze manifestate alle autorità nazionali interessate, e che, conformemente al proprio regolamento interno, una decisione di archiviare un fascicolo senza darvi alcun seguito deve essere adottata entro un anno dalla data in cui il ricorso è stato iscritto al registro, eccezion fatta per casi speciali, le cui ragioni vanno specificate.

³¹ 303/97/PD, Relazione annuale del Mediatore europeo 1997, pagg. 282-286.

1.4 Il Mediatore osserva che, nel caso in esame, il ricorso è stato presentato alla Commissione il 7 luglio 1995. Tuttavia, solo nella sua lettera del 9 dicembre 1998, ovvero quasi tre anni e mezzo dopo la presentazione della denuncia, la DG XI (Ambiente) della Commissione ha scritto per la prima volta direttamente alla firmataria in merito alla sua denuncia. Con detta lettera la Commissione ha risposto alla lettera della denunciante del 7 dicembre 1998; l'istituzione ha fatto presente di avere ricevuto nuove informazioni dalla denunciante e che sulla base di queste avrebbe deciso il seguito da dare alla denuncia.

1.5 Il Mediatore osserva tuttavia che la denunciante aveva presentato una petizione al Parlamento europeo nell'ottobre 1996 (rif. 570/96) e che in due occasioni, rispettivamente il 26 marzo 1997 e il 19 marzo 1998, la Commissione aveva informato la commissione per le petizioni in merito al trattamento del caso. La commissione per le petizioni ha successivamente comunicato la posizione della Commissione alla denunciante. Per quanto riguarda il periodo compreso fra ottobre 1996 e marzo 1998, il Mediatore ritiene pertanto che la doglianza secondo cui la Commissione avrebbe omesso di informare la denunciante non possa essere dimostrata, poiché rientrava nelle responsabilità della commissione per le petizioni informare la denunciante in quel periodo. Risulta tuttavia che nel periodo fra marzo 1998 e dicembre 1998, quando la Commissione ha modificato la posizione assunta in merito al caso, l'istituzione stessa ha omesso di informare la denunciante in merito al trattamento della vicenda.

1.6 Il Mediatore ritiene che la Commissione avrebbe dovuto informare la denunciante della decisione del 27 luglio 1998 al momento della sua adozione, dato che essa significava in realtà che il progetto in questione era stato approvato e aveva ottenuto il finanziamento e che in sostanza si era deciso in merito al ricorso. Il Mediatore osserva che, nel suo parere del 27 marzo 2000, la Commissione aveva occultato questa importante informazione anche al Mediatore.

1.7 La Commissione non ha fornito al Mediatore una spiegazione accettabile del motivo per cui il 9 dicembre 1998 aveva informato la denunciante che avrebbe tenuto conto dei nuovi elementi che essa aveva presentato, e le aveva altresì comunicato il 20 aprile 1999 che avrebbe chiuso il caso se non avesse trasmesso nuove informazioni, quando già il 27 luglio 1998 aveva approvato il progetto e deciso di finanziarlo a titolo del Fondo di coesione.

1.8 Infine, con riferimento all'argomentazione della Commissione secondo cui la sentenza del Tribunale di primo grado del 23 settembre 1994 nella causa T-461/93 ha riconosciuto l'indipendenza della procedura di finanziamento comunitario dalla procedura per inadempimento, il Mediatore sottolinea che l'indipendenza delle due procedure dedotta dalla Commissione da quella causa riguarda meramente i loro aspetti amministrativi. La sentenza non mette in discussione il principio in base al quale i progetti che beneficiano del finanziamento comunitario devono essere conformi al diritto comunitario. Il Mediatore ritiene pertanto che fosse irrilevante per la Commissione fare riferimento alla causa del Tribunale summenzionata e all'indipendenza delle due procedure nel quadro della presente denuncia.

1.9 Da quanto esposto in precedenza, risulta che nel periodo compreso tra marzo 1998 e dicembre 1998, quando la Commissione ha modificato la posizione assunta in merito al caso, l'istituzione stessa ha omesso di fornire informazioni adeguate, perché ha nascosto alla denunciante un elemento fondamentale del caso, ovvero che con la decisione E(98)2297 del 27 luglio 1998 la Commissione aveva nel frattempo stabilito di finanziare a titolo del Fondo di coesione il progetto nei confronti del quale era rivolto il ricorso. Agendo in tal modo, la Commissione ha lasciato credere alla denunciante che il caso era ancora oggetto d'indagine. La mancata trasmissione da parte della Commissione di infor-

mazioni adeguate alla denunciante costituisce un episodio di cattiva amministrazione. Il Mediatore pertanto formula l'osservazione critica che segue.

2 La doglianza sui motivi per cui la Commissione ha chiuso il caso

2.1 La denunciante ha asserito che la decisione della Commissione di chiudere il caso era errata in diritto. La Commissione ha infatti manipolato la questione e ha cercato di escogitare il modo per chiudere il caso, come si evince dal ragionamento della decisione finale del 20 aprile 1999. La Commissione aveva impiegato quattro anni per giungere alla conclusione che il progetto era anteriore all'entrata in vigore della direttiva 85/337/CEE. In precedenza, tuttavia, e più precisamente il 26 marzo 1997 e il 19 marzo 1998, la Commissione aveva proposto di inserire il caso in questione come esempio rappresentativo nel procedimento nei confronti della Grecia per violazione della direttiva 85/337/CEE.

2.2 Nel suo parere, la Commissione ha fatto presente che nel marzo 1997 aveva ritenuto che il progetto fosse stato avviato successivamente all'entrata in vigore della direttiva 85/337/CEE. Essa ha concluso che la realizzazione dei lavori del progetto era iniziata prima dell'approvazione definitiva dell'impatto ambientale del progetto, quindi in violazione della direttiva. Tuttavia, avendo ottenuto nuove informazioni dalle autorità greche, essa aveva informato la denunciante nell'aprile 1999 di ritenere che il progetto in questione fosse stato descritto nella decisione della Prefettura di Preveza n. 667 del 28 febbraio 1986, antecedente all'entrata in vigore della direttiva 85/337/CEE. La Commissione ha considerato che la decisione in questione approvasse il sito per la costruzione di un impianto di trattamento biologico, in quanto conteneva un allegato con la pianta topografica del sito "Varkas". La Commissione aveva pertanto chiuso il caso.

2.3 Il Mediatore ha analizzato con cura i documenti del proprio fascicolo e del fascicolo della Commissione esaminato il 12 settembre 2001. Dai documenti a disposizione del Mediatore risulta che la cronologia del seguito riservato al caso è la seguente: il 26 marzo 1997 (prima risposta della Commissione alla commissione per le petizioni) la Commissione ha ritenuto che il progetto fosse stato avviato successivamente all'entrata in vigore della direttiva 85/337/CEE. Considerando che il progetto era iniziato prima dell'approvazione definitiva della valutazione dell'impatto ambientale, la Commissione ha concluso che la direttiva era stata violata. Essa ha pertanto proposto che il caso fosse inserito in un procedimento orizzontale nei confronti della Grecia per violazione della direttiva. Per questo motivo, la Commissione aveva anche sospeso il finanziamento a favore del progetto a titolo del Fondo di coesione.

2.4 Il 19 marzo 1998 (seconda risposta della Commissione alla commissione per le petizioni) la Commissione ha confermato la violazione della direttiva 85/337/CEE e ha rinviato tutte le procedure relative al finanziamento del progetto. La Commissione ha inoltre confermato che il caso sarebbe stato incluso in un procedimento orizzontale contro la Grecia per violazione della direttiva 85/337/CEE.

2.5 Il 27 luglio 1998 la Commissione ha deciso di finanziare il progetto nel quadro del Fondo di coesione (decisione E(98)2297). Il 20 aprile 1999 la Commissione ha informato la denunciante che avrebbe chiuso il caso, in quanto la direttiva non era applicabile al progetto in questione che era stato descritto nella decisione della Prefettura di Preveza n. 667 del 28 febbraio 1986, antecedente all'entrata in vigore della direttiva.

2.6 Nelle sue osservazioni, la denunciante sostiene che la direttiva 85/337/CEE è applicabile al progetto in questione, in quanto la domanda ai fini dell'attuazione del progetto era stata presentata dal comune di Parga il 28 febbraio 1995, ovvero successivamente all'entrata in vigore della direttiva. La denunciante ha rinviato alla sentenza 744/1997 del Consiglio di Stato greco che conferma tale data. La denunciante ha asserito che la decisione della Prefettura di Preveza n. 667 del 28 febbraio 1986 si è limitata ad approvare uno studio preliminare relativo ad un impianto di trattamento biologico e non conteneva alcun riferimento specifico al sito per l'impianto di trattamento biologico proposto.

2.7 Da quanto esposto in precedenza, risulta che la controversia principale fra la denunciante e la Commissione attiene alla questione se la direttiva 85/337/CEE sia applicabile al progetto di cui trattasi. Il Mediatore osserva che la direttiva 85/337/CEE è entrata in vigore il 3 luglio 1988³². La denuncia è stata presentata alla Commissione il 7 luglio 1995, sette anni dopo.

2.8 In via preliminare, il Mediatore intende sottolineare che il Consiglio di Stato greco, nelle sentenze 744/1997 e 3221/1999, non ha trattato la questione dell'applicabilità della direttiva 85/337/CEE nel tempo né ha fatto riferimento alla direttiva. Non si fa neppure menzione della decisione della Prefettura di Preveza n. 667 del 28 febbraio 1986.

2.9 La direttiva 85/337/CEE è stata recepita nel diritto nazionale greco con la *Legge n. 1650/1986 "Per la tutela dell'ambiente" del 10 ottobre 1986 (ΦΕΚ 160/A)*³³. Per quanto riguarda l'autorità competente a decidere sul progetto, l'articolo 4.2.b di detta legge dispone che *"l'autorizzazione dal punto di vista dei requisiti ambientali per i lavori e le attività che rientrano nella presente categoria è concessa con decisione comune del ministro dell'Ambiente, della Pianificazione regionale e dei Lavori pubblici insieme al ministro competente in materia"* (traduzione dal greco dei servizi del Mediatore)³⁴. Dalla legge citata risulta che l'autorizzazione per il progetto è concessa con decisione ministeriale congiunta.

2.10 Nel presente caso, dai documenti del fascicolo emerge che il 28 febbraio 1995 il comune di Parga ha presentato una domanda (documento 233/28.2.1995) al ministero dell'Ambiente, della Pianificazione regionale e dei Lavori pubblici. Il 10 ottobre 1995 il Ministero dell'Ambiente, della Pianificazione regionale e dei Lavori pubblici ha adottato una prima decisione 85202/5142/10-10-1995 sull'ubicazione dell'impianto fognario nel sito "Varkas". Successivamente, il 18 marzo 1997, è stata adottata la decisione ministeriale congiunta 121227/18-3-1997 che ha approvato le condizioni ambientali per l'impianto di trattamento biologico nel sito "Varkas". Si tratta della decisione ministeriale congiunta che ha autorizzato in via definitiva il progetto.

2.11 Per quanto riguarda l'applicazione della direttiva nel tempo, la Corte di giustizia, nella sentenza C-431/92 dell'11 agosto 1995, ha stabilito che *"La data di presentazione formale della domanda (...) costituisce quindi il solo criterio utilizzabile. Tale criterio è conforme al principio della certezza del diritto e idoneo a salvaguardare l'effetto utile della direttiva"*³⁵. All'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva si intende per "autorizzazione" la *"decisione dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso"*.

2.12 Dai documenti presenti nel fascicolo emerge in primo luogo che la decisione della Prefettura di Preveza n. 667 del 28 febbraio 1986 non era un elemento nuovo nell'esame del fascicolo come sostenuto dalla Commissione nella lettera inviata alla denunciante il 20 aprile 1999. La decisione era già stata menzionata nella seconda pagina, riga 7, della denuncia iniziale presentata alla Commissione nel luglio 1995. In base ai suoi stessi termini, la decisione è meramente *"un'approvazione dello studio definitivo dei lavori della prima fase e di uno studio preliminare (προμελέτη) sulla costruzione di un impianto di trattamento biologico, compreso nello studio "sistema fognario di Parga" del ricercatore K. Karadimou e associati"*. Il Mediatore ritiene pertanto che la decisione della Prefettura di Preveza del 28 febbraio 1986 non possa essere considerata come un'autorizzazione del

³² Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di tre anni a decorrere dalla notifica. La direttiva è stata notificata agli Stati membri il 3 luglio 1985.

³³ Νόμος 1650/1986 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/A).

³⁴ Άρθρο 4 παρ. 2β : "Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής χορηγείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών".

³⁵ Causa C-431/92, Commissione/Germania, Racc. 1995, pag. I-2189, punto 32.

progetto, e quindi un'approvazione della domanda nel senso della sentenza della Corte di giustizia citata in precedenza.

2.13 Dai documenti del fascicolo risulta che i servizi stessi della Commissione hanno ritenuto che fosse stata la decisione ministeriale del 18 marzo 1997 ad avere approvato in via definitiva il progetto. Ciò si evince espressamente da due note presenti nel fascicolo della Commissione, datate 4 e 27 maggio 1998, in cui il funzionario responsabile e un altro funzionario della DG Ambiente hanno dichiarato che la decisione approvava in via definitiva l'avvio del progetto e confermava l'ubicazione del sito.

2.14 La decisione ministeriale del 18 marzo 1997 sembra quindi costituire l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, a seguito della domanda del comune di Parga del 28 febbraio 1995, quando la direttiva era già applicabile da oltre sei anni, ovvero dal 3 luglio 1988.

2.15 Il Mediatore osserva altresì che le stesse autorità greche competenti hanno ritenuto che la direttiva fosse applicabile. Ciò risulta dalla valutazione dell'impatto ambientale redatta dal comune di Parga nel settembre 1993 secondo cui *“la valutazione dell'impatto ambientale viene eseguita sulla base delle disposizioni di cui alla direttiva 85/337/CEE”*.

2.16 Dalle suesposte considerazioni si ricava che la Commissione era in errore nel ritenere che la direttiva 85/337/EEC non fosse applicabile al progetto in questione, in quanto la domanda di autorizzazione che ha portato all'approvazione del progetto, in conformità della sentenza C-431/92 della Corte di giustizia dell'11 agosto 1995, è stata presentata formalmente il 28 febbraio 1995, vale a dire successivamente all'entrata in vigore della direttiva 85/337/CEE. Ciò costituisce un episodio di cattiva amministrazione e il Mediatore formula l'osservazione critica riportata di seguito. Il Mediatore desidera tuttavia rammentare che la Corte di giustizia è la massima autorità in materia di interpretazione e applicazione del diritto comunitario.

3 La doglianza relativa alla mancanza di imparzialità da parte di un funzionario della Commissione

3.1 La denunciante ha affermato che il trattamento del caso è stato caratterizzato da mancanza di imparzialità da parte della Commissione. Secondo la denunciante, il funzionario responsabile riveste una carica in un partito politico in Grecia che è incompatibile con il suo obbligo di verificare la conformità dell'esecuzione del progetto in questione con il diritto comunitario. A sostegno della sua tesi, la denunciante ha fatto riferimento a diversi articoli di giornale. Inoltre, essa ha sostenuto che il ringraziamento scritto che risulta nei verbali del ministero degli Esteri greco (verbale della riunione del 20 maggio 1998) ai rappresentanti della Commissione per avere ritardato il trattamento di denunce indica che alcuni funzionari della DG XI si erano prefissi quale obiettivo non già di garantire l'adeguata applicazione del diritto comunitario, bensì di fare ottenere al progetto il finanziamento comunitario.

3.2 La Commissione ha offerto al funzionario in questione l'opportunità di esprimere la propria opinione nell'audizione. Dalla sintesi dell'audizione risulta che la Commissione ha concluso che non sussisteva alcun motivo per credere che tale funzionario avesse potuto influenzare una qualsiasi decisione adottata in merito e inoltre egli non vi aveva partecipato, trovandosi in congedo annuale dal 15 dicembre 1998 al 31 gennaio 1999, e in aspettativa non retribuita per motivi personali dal 1° febbraio al 15 giugno 1999.

3.3 Il Mediatore osserva che la Commissione invoca il congedo del funzionario per sostenere che egli non aveva influenzato la decisione sul caso e che non vi aveva partecipato. Risulta tuttavia che tale asserzione è messa in dubbio dagli sviluppi successivi del caso, tutti risalenti al periodo in cui il funzionario in questione era ancora incaricato del trattamento del fascicolo.

3.4 Il 27 maggio 1998 il funzionario in questione ha aggiunto una nota al fascicolo concludendo, sulla base di nuovi elementi addotti, di chiudere la procedura per inadempimento. In questa nota egli dichiarava che sarebbe stata inviata una lettera alla denunciante per informarla dell'intenzione della Commissione di chiudere il caso. Due mesi dopo, il 27 luglio 1998, successivamente alla decisione nel merito che non vi era violazione della direttiva 85/337/CEE, la Commissione ha deciso di finanziare il progetto in questione. Il 9 dicembre 1998, una settimana prima di andare in congedo, il funzionario ha inviato una lettera finale alla denunciante informandola che la Commissione avrebbe deciso sul seguito da riservare al caso sulla base dei documenti che la denunciante stessa aveva trasmesso. In questa lettera non era indicato che, nel frattempo, il progetto era stato approvato.

3.5 Dai fatti descritti emerge con chiarezza che il funzionario in questione era profondamente coinvolto nella decisione di procedere alla chiusura del caso, condizione necessaria affinché la Commissione finanziasse il progetto.

3.6 Per quanto riguarda l'argomentazione della denunciante secondo cui la posizione politica del funzionario in Grecia è incompatibile con il suo dovere di vigilare sul diritto comunitario, l'indagine del Mediatore ha rivelato – come risulta anche dalla stampa greca – che nel periodo precedente la chiusura del caso il funzionario in questione era stato nominato consulente per gli affari europei del presidente del partito Nea Dimokratia, e che aveva partecipato ad un incontro del partito nella regione durante il quale era intervenuto in merito alla normativa dell'Unione europea in materia di ambiente. Risulta che le informazioni su questa nomina erano state rese pubbliche già il 30 novembre 1998, due mesi prima che egli andasse in congedo per motivi personali.

3.7 Il Mediatore ritiene che la denunciante, che non sapeva che il funzionario in questione fosse in congedo annuale e successivamente in aspettativa non retribuita per motivi personali, e che inoltre aveva di recente ricevuto una lettera firmata dal funzionario il 9 dicembre 1998, in cui si dichiarava che il caso era ancora oggetto d'indagine, poteva avere motivi sufficienti per dubitare che la Commissione stesse trattando il caso in modo imparziale e adeguato, nonché per mettere in discussione il fatto che il funzionario non avesse agito tenendo presenti solo gli interessi delle Comunità. In effetti, sarebbe difficile per un cittadino in uno Stato membro non dubitare dell'imparzialità delle azioni della Commissione quale custode del trattato se un funzionario di tale istituzione, profondamente coinvolto nel trattamento di un caso di inadempimento, riveste anche una carica in un partito politico nello stesso Stato cui si riferisce il caso e agisce pubblicamente in quella veste nel momento in cui detto caso viene esaminato. Agli occhi dei cittadini europei, questo tipo di incidente potrebbe mettere a rischio la reputazione della Commissione quale custode del trattato, responsabile della promozione dello Stato di diritto comunitario.

3.8 Il Mediatore ritiene pertanto che la Commissione, quale custode del trattato, abbia omesso di garantire che il caso in questione fosse trattato con imparzialità e in modo adeguato. Ciò costituisce un episodio di cattiva amministrazione e il Mediatore formula l'osservazione critica riportata di seguito.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, è stato necessario formulare le tre seguenti osservazioni critiche:

1 Nel periodo compreso tra marzo 1998 e dicembre 1998, quando la Commissione ha modificato la posizione assunta in merito al caso, l'istituzione stessa ha omesso di fornire informazioni adeguate, in quanto ha nascosto alla denunciante un elemento fondamentale del caso, ovvero che con la decisione E(98)2297 del 27 luglio 1998 la Commissione aveva nel frattempo deciso di finanziare a titolo del Fondo di coesione il progetto nei confronti del quale era rivolto il ricorso. Agendo in tal modo, la Commissione ha lasciato credere alla denunciante che il caso era ancora oggetto d'in-

dagine. La mancata trasmissione da parte della Commissione di informazioni adeguate alla denunciante costituisce un episodio di cattiva amministrazione.

2 La Commissione era in errore nel ritenere che la direttiva 85/337/CEE non fosse applicabile al progetto in questione, in quanto la domanda di autorizzazione che ha portato all'approvazione del progetto, in conformità della sentenza C-431/92 della Corte di giustizia dell'11 agosto 1995, è stata presentata formalmente il 28 febbraio 1995, vale a dire successivamente all'entrata in vigore della direttiva 85/337/CEE. Ciò costituisce un episodio di cattiva amministrazione.

3 La denunciante, che non sapeva che il funzionario in questione fosse in congedo annuale e successivamente in aspettativa non retribuita per motivi personali, e che inoltre aveva di recente ricevuto una lettera firmata dal funzionario il 9 dicembre 1998, in cui si dichiarava che il caso era ancora oggetto d'indagine, poteva avere motivi sufficienti per dubitare del trattamento imparziale e adeguato del caso, nonché per mettere in discussione il fatto che il funzionario non avesse agito tenendo presenti solo gli interessi delle Comunità. In effetti, sarebbe difficile per un cittadino in uno Stato membro non dubitare dell'imparzialità delle azioni della Commissione quale custode del trattato se un funzionario di tale istituzione, profondamente coinvolto nel trattamento di un caso di inadempimento, riveste anche una carica in un partito politico nello stesso Stato cui si riferisce il caso e agisce pubblicamente in quella veste nel momento in cui detto caso viene esaminato. Agli occhi dei cittadini europei, questo tipo di incidente potrebbe mettere a rischio la reputazione della Commissione quale custode del trattato, responsabile della promozione dello Stato di diritto comunitario. Il Mediatore ritiene pertanto che la Commissione, quale custode del trattato, abbia omesso di garantire che il caso in questione fosse trattato con imparzialità e in modo adeguato. Ciò costituisce un episodio di cattiva amministrazione.

Considerato che questi aspetti del caso riguardavano procedure relative a specifici eventi verificatisi in passato, non si ritiene opportuno ricercare una soluzione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Secondo la Corte di giustizia, la Comunità europea è basata sullo Stato di diritto. Quale custode del trattato, la Commissione europea svolge un ruolo fondamentale nella promozione di questo principio basilare. Alla luce dei risultati del presente caso, e cioè 1) che la Commissione ha omesso di fornire informazioni adeguate alla denunciante, 2) che la Commissione ha erroneamente ritenuto che la direttiva 85/337/CEE non fosse applicabile e 3) che la Commissione non ha garantito che il caso fosse trattato con imparzialità e in modo adeguato, il Mediatore conclude che tali inadempienze sono state riscontrate nelle azioni della Commissione quale custode del trattato.

A questo proposito, il Mediatore intende rinviare alla recente comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002 al Parlamento europeo e al Mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario³⁶, che contiene le norme di procedura in materia. Il Mediatore prevede che le norme di procedura contenute nella comunicazione e nel manuale destinato ai funzionari della Commissione, annunciato nel parere della Commissione del 30 novembre 2001, se applicati e controllati correttamente, impediranno il verificarsi in futuro di episodi di cattiva amministrazione analoghi a quello oggetto del presente caso.

³⁶ COM (2002) 141 def.

**MANCATO
PAGAMENTO PER
I SERVIZI RESI³⁷**

*Decisione sulla
denuncia
1689/2000/GG
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

La denuncia è stata presentata da uno studio di consulenza britannico nel dicembre 2000. Secondo il denunciante, i fatti alla base della denuncia sono i seguenti.

Il 17 giugno 1999 l'unità responsabile del Portogallo della Direzione generale XVI della Commissione europea (Politica regionale e coesione) ha invitato il signor G., un direttore dell'impresa denunciante, a partecipare ad un seminario in Portogallo. Il seminario doveva essere sede di discussione ai fini della realizzazione di infrastrutture attraverso partenariati fra il settore pubblico e privato (PPP). Il denunciante era stato informato che il seminario sarebbe stato organizzato dalla DG XVI in collaborazione con le autorità portoghesi e che il funzionario della Commissione responsabile dell'organizzazione del seminario sarebbe stata la signora C..

In un fax inviato al signor G. il 29 giugno 1999, la signora C. ha fatto presente che era sua intenzione proporre di inserire nel bilancio per il seminario la stesura di una relazione finale onde riportare i vari contributi dei partecipanti alla conferenza in un documento coerente che sarebbe stato successivamente utilizzato dai funzionari di contatto della DG XVI. La signora C. concludeva il fax chiedendo al signor G. di comunicarle se accettava la proposta e di indicare il costo previsto per tale attività.

Nella risposta del 30 giugno 1999, il signor G. ha confermato di essere disposto a preparare "una relazione finale che riprendesse i contributi della conferenza" per un importo di circa 3 000 euro. Secondo il denunciante, la signora C. aveva successivamente confermato telefonicamente che il signor G. poteva procedere con l'attività richiesta al costo indicato.

Il seminario si è svolto in Portogallo il 16 luglio 1999. Il 26 luglio 1999 la DG XVI ha trasmesso al signor G. la maggior parte dei contributi apportati durante il seminario, dichiarando che era quanto convenuto e per consentirgli di procedere con il suo lavoro ([c]omme convenu et pour vous permettre d'avancer vos travaux - come convenuto e per consentirle di procedere nel suo lavoro). Su quella base, il signor G. ha elaborato un progetto di sintesi dei contributi apportati nel seminario, che egli ha presentato alla DG XVI il 16 agosto 1999. La Commissione ha ringraziato il signor G. in una lettera del 31 agosto 1999 e ha annunciato che avrebbe trasmesso le proprie osservazioni in merito al documento a tempo debito. Nella stessa occasione, la Commissione ha inviato altri tre documenti che non erano ancora disponibili il 26 luglio 1999 in modo da consentire al signor G. di completare la sintesi ("per consentirle di completare il testo della sintesi"). Secondo il denunciante, la Commissione aveva accettato il progetto di sintesi in occasione di un incontro con la signora C. e un suo collega svoltosi il 13 ottobre 1999, dopo aver apportato alcune modifiche al documento in questione. Il signor Bezançon che era presente all'incontro avrebbe potuto confermarlo. Nell'incontro, e sempre secondo il denunciante, si era anche discusso dell'elaborazione di una guida o di un manuale. Il 25 novembre 1999 era stato tenuto un altro incontro con la signora C. e con la persona incaricata di curare la stesura della guida alla Commissione. In una lettera inviata il 2 dicembre 1999, il denunciante si è offerto di elaborare il testo in questione per un importo di 12 000 euro. Il denunciante sostiene tuttavia di essere stato in seguito informato che il progetto per il momento non sarebbe stato portato avanti.

Il 26 ottobre 1999 il denunciante ha inviato una lettera alla Commissione in cui allegava tre copie della versione modificata della sintesi e chiedeva all'istituzione di indicare il nominativo del responsabile cui indirizzare la fattura per il documento in questione e la relativa procedura da seguire. Secondo il denunciante, la Commissione aveva risposto di rivolgersi ad una certa signora S. di un ministero portoghese. Il denunciante ha quindi tra-

³⁷ Il testo completo della presente decisione è disponibile nel sito web del Mediatore europeo al seguente indirizzo: <http://www.euro-ombudsman.eu.int>.

smesso una fattura di circa 3 000 euro a detta persona il 3 dicembre 1999. In assenza di una risposta, il denunciante ha inviato un sollecito il 7 febbraio 2000. In una lettera dell'8 febbraio 2000, la signora S. spiegava che il denunciante non aveva presentato il manuale PPP per il quale si doveva pagare un importo di 3 000 euro e che aveva quindi scritto alla signora C. per ottenere chiarimenti.

Il 22 maggio 2000 e l'11 settembre 2000, il denunciante ha inviato alcuni solleciti alla signora C. Secondo il denunciante, in occasione di una successiva conversazione telefonica la signora C. aveva informato il signor G. di avere dato alla signora S. l'autorizzazione ("semaforo verde") ad effettuare il pagamento. Tuttavia, quando il denunciante ha nuovamente scritto alla signora S., quest'ultima ha risposto il 17 novembre 2000 che il pagamento di 3 000 euro dipendeva dal ricevimento del manuale PPP per il quale era stato stanziato l'importo.

Successivi contatti con la signora C. non hanno sortito alcun risultato. Il denunciante si è pertanto rivolta al Mediatore, formulando in sostanza, le seguenti doglianze:

- (1) la Commissione ha omesso di pagare il compenso di 3 000 euro che era stato concordato per l'elaborazione della sintesi;
- (2) la Commissione dovrebbe corrispondere un importo ragionevole per compensare il ritardato pagamento, nonché il tempo e gli sforzi che il denunciante aveva impiegato per portare avanti la sua richiesta.

Il denunciante ha anche chiesto di ricevere le scuse per iscritto da parte dei funzionari interessati.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

La Commissione aveva deciso di cofinanziare una conferenza sui PPP a Lisbona. In base alla convenzione di sovvenzione, la conferenza doveva essere organizzata sotto la responsabilità delle autorità portoghesi. Il signor G. era stato invitato a valutare i costi dell'elaborazione di una relazione finale basata sui vari contributi dei partecipanti alla conferenza. Il signor G. si era dichiarato disposto a svolgere tale attività per un importo di 3 000 euro ed aveva sottolineato la necessità di discutere il modo in cui strutturare il documento (cfr. fax del signor G. del 30 giugno 1999). La Commissione non ha mai accettato questa offerta, ma ha informato il signor G. (durante una conversazione telefonica nel luglio 1999) della necessità di discutere delle condizioni della relazione con le autorità portoghesi. La Commissione aveva proposto di destinare alla relazione un importo di circa 3 000 euro del bilancio totale della conferenza. La proposta era stata accettata dalle parti della convenzione di sovvenzione, come dimostrato nella specifica del bilancio. Di conseguenza, le autorità portoghesi disponevano di 3 000 euro per pagare questo lavoro.

Il subappalto del lavoro richiedeva la stipulazione di un contratto di servizio che specificasse, fra l'altro, il contenuto della relazione finale e la data di consegna, tutti aspetti di cui il signor G. doveva essere a conoscenza. Tale contratto avrebbe dovuto essere necessariamente concluso fra il beneficiario del finanziamento (ovvero le autorità portoghesi) e il prestatore del servizio.

Il progetto di sintesi non era mai stato accettato né dalla Commissione né dalle autorità portoghesi come relazione finale che potesse servire da base per una guida pratica ai fini della valutazione di progetti PPP. Il rifiuto da parte delle autorità portoghesi di procedere

al pagamento fino all'invio della relazione finale era in linea con la sana gestione dei finanziamenti comunitari. La Commissione non desiderava tuttavia pregiudicare la propria decisione finale dato che spettava solo alle autorità portoghesi decidere se corrispondere un compenso per il progetto di sintesi. Si doveva pertanto trovare una soluzione con le autorità portoghesi. La Commissione aveva scritto alle autorità portoghesi per accertarsi se avrebbero effettuato il pagamento a favore del signor G..

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha confermato la propria denuncia.

GLI SFORZI DEL MEDIATORE PER PERVENIRE AD UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE

L'analisi del Mediatore sulle questioni oggetto della controversia

Dopo un attento esame del parere e delle osservazioni, il Mediatore non ha ritenuto che la Commissione avesse risposto in modo adeguato alle richieste del denunciante.

La conclusione provvisoria del Mediatore era che il fatto che la Commissione non si fosse adoperata per garantire il pagamento a favore del denunciante dell'importo concordato per l'elaborazione della sintesi poteva costituire un episodio di cattiva amministrazione.

La proposta del Mediatore per una soluzione amichevole

Il 31 luglio 2001 il Mediatore ha presentato alla Commissione una proposta di soluzione amichevole. Nella sua lettera, il Mediatore suggeriva alla Commissione di prendere in considerazione l'ipotesi di garantire che al denunciante fosse pagato l'importo concordato per l'elaborazione della sintesi dei contributi della conferenza di Lisbona del 16 luglio 1999, nonché di indennizzare il denunciante per il ritardo verificatosi e per il tempo impiegato e gli sforzi intrapresi nel tentativo di portare avanti le sue richieste, in modo da agevolare una soluzione amichevole.

Il 13 agosto 2001 il denunciante ha trasmesso al Mediatore copia di una lettera inviata alla Commissione lo stesso giorno, in cui lo studio di consulenza in questione chiedeva il pagamento di un ulteriore importo di 2 350 euro quale compenso per il tempo e gli sforzi che aveva dedicato per la sua richiesta.

La risposta della Commissione

Nella sua risposta del 31 ottobre 2001, la Commissione ha ribadito che non vi era alcun contratto fra la Commissione e il denunciante.

Le autorità portoghesi avevano comunicato alla Commissione che, dopo avere proceduto ad una valutazione della qualità della relazione del signor G., erano disposte a versare gran parte dell'importo inizialmente previsto (ovvero 1 600 euro). La Commissione non era giuridicamente autorizzata a mettere in discussione detta posizione o a prendere una decisione finale di propria iniziativa in merito alla qualità del lavoro. Essa ha piuttosto preso atto di detta posizione e si è dichiarata disposta a cofinanziare le spese previste nella decisione di sovvenzione, compresa la quota a carico dell'istituzione stessa dei suddetti 1 600 euro (vale a dire 1 200 euro). La Commissione ha pertanto considerato il pagamento proposto di 1 600 euro quale "soluzione amichevole" alla presente denuncia.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni inviate il 19 dicembre 2001, il denunciante ha sostenuto che la Commissione aveva tentato di proporre un'interpretazione inconsistente rispetto agli scambi documentati e al senso comune. Il denunciante ha annunciato che se la Commissione non avesse soddisfatto le sue richieste avrebbe richiesto un ulteriore impor-

to di 4 500 euro a copertura del tempo e dei costi sostenuti per gli incontri con la Commissione di ottobre e novembre 1999 e delle proposte che aveva successivamente elaborato. Il 16 gennaio 2002 il denunciante ha inviato al Mediatore una lettera del signor Bezançon del 21 dicembre 2001.

La valutazione del Mediatore

Stando così le cose, il Mediatore ha ritenuto che non fosse stata raggiunta una soluzione amichevole.

PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

La lettera del Mediatore del 7 febbraio 2002

Stando così le cose, il 7 febbraio 2002 il Mediatore ha rivolto alla Commissione un progetto di raccomandazione, che recitava quanto segue:

La Commissione europea dovrebbe garantire che al denunciante sia pagato l'importo di 3 000 euro concordato ai fini dell'elaborazione della sintesi dei contributi della conferenza di Lisbona del 16 luglio 1999. La Commissione dovrebbe poi indennizzare il denunciante per il ritardo verificatosi e per il tempo e gli sforzi dedicati dal denunciante per portare avanti le sue richieste.

Il parere circostanziato della Commissione

Nel suo parere circostanziato del 29 aprile 2002, la Commissione non ha accettato il progetto di raccomandazione del Mediatore, ribadendo la posizione che aveva già manifestato in precedenza.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha ribadito la sua denuncia e ha commentato nei dettagli la risposta della Commissione. Il denunciante ha inoltre informato il Mediatore che, alla luce della reazione della Commissione, chiedeva adesso un importo complessivo di 17 200 euro a titolo di compensazione.

Ad avviso del denunciante, avviare un'azione giudiziaria per il presente caso comporterebbe uno spreco di tempo prezioso e di risorse per tutte le parti. Ha quindi chiesto al Mediatore di decidere in via definitiva nella faccenda.

LA DECISIONE

1 Rifiuto di pagare l'importo di 3 000 euro per l'elaborazione della sintesi

1.1 Il denunciante, uno studio di consulenza britannico, sostiene che la Commissione dovrebbe versargli un importo di 3 000 euro concordato per l'elaborazione, da parte del direttore signor G., di una sintesi dei contributi dei partecipanti ad un seminario svoltosi a Lisbona il 16 luglio 1999 e organizzato dalla Commissione e dalle autorità portoghesi.

1.2 La Commissione sostiene di non avere mai accettato l'offerta del denunciante in merito a tale relazione, ma di avere informato il signor G. della necessità di discutere con le autorità portoghesi delle condizioni per la stesura del documento. La Commissione afferma inoltre che il progetto di sintesi presentato dal denunciante non è mai stato accettato né dall'istituzione stessa né dalle autorità portoghesi quale relazione finale da utilizzare quale eventuale base per una guida pratica ai fini della valutazione dei progetti PPP. La Commissione dichiara di avere riferito più volte al signor G., in occasione di diverse telefonate, che il suo documento da solo non era utile né alla Commissione né allo Stato membro.

1.3 Il parere del denunciante secondo cui la Commissione dovrebbe pagare l'importo di 3 000 euro si basa sul presupposto che fra la Commissione e lo studio di consulenza era stato concluso un contratto per l'elaborazione della sintesi.

1.4 In base alla sua prassi consolidata, il Mediatore è del parere che nei casi relativi a controversie contrattuali, come quello in esame, sia corretto da parte sua limitare la propria indagine a determinati aspetti, ossia a appurare se l'istituzione o l'organo comunitario gli abbia fornito o meno un resoconto coerente e ragionevole della base giuridica delle proprie azioni e abbia spiegato i motivi per cui ritiene giustificata la propria visione della posizione contrattuale. In caso affermativo, il Mediatore concluderà che la propria indagine non ha rivelato un episodio di cattiva amministrazione. Tale conclusione non limiterà il diritto delle parti di sottoporre la loro controversia contrattuale all'esame e alla decisione autorevole di una giurisdizione competente.

1.5 Nel caso in oggetto, la Commissione adduce due argomentazioni principali, ovvero afferma (a) di non avere accettato l'offerta del denunciante riguardo all'elaborazione di una sintesi e (b) che comunque il documento preparato dal denunciante non era soddisfacente e quindi non era stato accettato.

1.6 Nel suo fax del 29 giugno 1999, la Commissione ha chiesto al signor G. se era disposto a preparare una sintesi dei contributi del seminario previsto per il 16 luglio 1999 e di calcolarne il probabile costo. Il 30 giugno 1999 il signor G. ha confermato la sua disponibilità ad elaborare tale documento, indicando un prezzo di circa 3 000 euro. Non vi sono documenti che dimostrino in via definitiva che la Commissione abbia stipulato con il signor G. o il denunciante un contratto per la stesura di una relazione. Tuttavia, diversi fatti indicano una situazione di questo genere. Primo, la "specifica di bilancio" per il seminario presentata dalla Commissione include un importo di circa 3 000 euro (2 993 euro) per l'elaborazione di un documento in relazione al seminario. Sebbene questo fatto non provi l'esistenza di un contratto fra la Commissione e il denunciante, è pienamente compatibile con quanto riferito dal denunciante. Secondo, la Commissione ha trasmesso i contributi del seminario al denunciante tra la fine di luglio e l'inizio di agosto 1999 per consentirgli di preparare la sintesi. Il testo di almeno una di queste lettere si riferisce ad un accordo raggiunto (cfr. lettera del 26 luglio 1999 – [c]omme convenu et pour vous permettre d'avancer vos travaux - come convenuto e per consentirle di procedere nel suo lavoro). La Commissione stessa, nella sua risposta alla proposta del Mediatore per una soluzione amichevole, ammette di avere concluso un accordo con il signor G. o il denunciante, sebbene sostenga che detto accordo riguardava solo un aspetto formale. Terzo, quando il denunciante ha inviato il suo progetto di sintesi alla DG XVI il 16 agosto 1999, la Commissione ha risposto che avrebbe presentato le proprie osservazioni in merito e ha trasmesso tre ulteriori documenti di cui tenere conto ai fini della sintesi. Tale comportamento sarebbe di difficile comprensione se non vi fosse stato alcun contratto fra la Commissione e il denunciante. Per contro, se la qualità dei lavori avesse dovuto essere valutata effettivamente soltanto dalle autorità portoghesi, il testo avrebbe dovuto essere inviato a queste ultime. Tuttavia, non vi è alcuna prova che ciò sia stato fatto. Quarto, non sussistono elementi a sostegno della tesi della Commissione secondo cui avrebbe informato il denunciante di rivolgersi alle autorità portoghesi o della necessità di stipulare un contratto con queste ultime. Quinto, l'argomento addotto dalla Commissione secondo cui il denunciante avrebbe dovuto sapere, visti i suoi precedenti lavori per la Commissione, che contratti giuridicamente vincolanti possono essere conclusi solo da autorità nazionali non è supportato da prove sufficienti, in particolare alla luce del fatto che il fax della Commissione del 29 giugno 1999 indica che la relazione da preparare era destinata "ai funzionari di collegamento della DG XVI". Non era logico pensare che il denunciante ritenesse che un contratto per un lavoro di cui avrebbe beneficiato la stessa Commissione fosse da concludere con le autorità portoghesi. Infine, la tesi del denunciante secondo cui in un incontro con la DG XVI svoltosi il 13 ottobre 1999 gli sarebbe stato comunicato che la relazione era stata accettata è sostenuta dalle prove fornite dal signor Bezançon, pre-

sente al colloquio in questione, nonché dal fatto che il 26 ottobre 1999, ovvero subito dopo l'incontro, il signor G. aveva inviato "tre belle copie del 'compte rendu' della conferenza di Lisbona" alla signora C. e aveva chiesto di indicargli a chi avrebbe dovuto inviare la fattura. Se effettivamente la Commissione avesse rifiutato la relazione del denunciante e se la decisione al riguardo fosse stata deferita alle autorità portoghesi, ci si sarebbe aspettati che la Commissione ne informasse il denunciante in questa fase. Tuttavia, non risulta che una lettera del genere sia stata scritta. Per contro, nella sua lettera alla signora S. del 3 dicembre 1999, il denunciante ha fatto presente che la signora C. gli aveva comunicato di disporre del finanziamento per coprire i costi del seminario e che a seguito di questa informazione aveva allegato la fattura per la sintesi "che è stata presentata alla signora C. a Bruxelles e da lei accettata".

1.7 Alla luce delle considerazioni suesposte, il Mediatore osserva che l'argomento del denunciante secondo cui vi era un accordo con la Commissione in base al quale il denunciante avrebbe dovuto preparare una sintesi dei contributi presentati alla conferenza di Lisbona risulta plausibile. Il Mediatore ritiene inoltre che la Commissione non sia stata in grado di fornirgli un resoconto coerente e ragionevole della base giuridica delle proprie azioni e che non abbia spiegato i motivi per cui ritiene giustificata la propria visione della posizione contrattuale.

1.8 Il secondo principale argomento della Commissione è che, in ogni caso, il documento elaborato dal denunciante non era soddisfacente. Ciò si basa sul presupposto che il denunciante era tenuto a produrre un documento che individuasse gli elementi centrali di un progetto PPP per cui era necessaria una particolare valutazione (nelle fasi di definizione, valutazione e attuazione) e proponesse strumenti e metodi ai fini di tale valutazione. Il requisito su cui si basa la Commissione è stato ripreso (virtualmente alla lettera) dal fax della Commissione del 29 giugno 1999. Tuttavia, tale lettera distingue chiaramente fra la *guida* che doveva essere prodotta da ultimo e la *sintesi* dei contributi del seminario. Il requisito summenzionato riguarda la guida, non la sintesi. L'unica indicazione in merito al fatto che la Commissione intendesse ottenere una guida, e non una sintesi, potrebbe risiedere nella "specifica di bilancio" che assegnava l'importo di 3 000 euro ad un "manuale". Tuttavia, la Commissione stessa, nella sua risposta al progetto di raccomandazione, ammette che detto documento non era stato trasmesso al denunciante. Inoltre, la lettera della Commissione del 31 agosto 1999 al denunciante si riferiva chiaramente ad una sintesi, non a un manuale³⁸. La Commissione ha presentato una copia della sintesi preparata dal denunciante. Di primo acchito, il documento risulta conforme ai criteri fissati per questo documento nel fax del 29 giugno 1999. Il denunciante ha fornito un resoconto dettagliato in merito alla stesura del documento, sottoposto all'attenzione della Commissione, discusso e infine approvato da detta istituzione. La Commissione non ha fornito alcuna prova documentale per contrastare detto resoconto. Se la Commissione avesse realmente informato il denunciante "più volte", in occasione di diverse telefonate, che il documento non le era utile, risulta difficile comprendere il motivo per cui non abbia confermato tale posizione per iscritto, per lo meno quando ha ricevuto la versione definitiva del documento spedito il 26 ottobre 1999.

1.9 Sulla base delle prove a sua disposizione, il Mediatore ritiene quindi che la Commissione non sia riuscita a suffragare il suo secondo argomento.

1.10 Il Mediatore conclude pertanto che il fatto che la Commissione non abbia garantito al denunciante il pagamento che era stato concordato per l'elaborazione della sintesi costituisce un episodio di cattiva amministrazione.

2 Indennizzo per il tempo impiegato e gli sforzi intrapresi per portare avanti la richiesta

2.1 Il denunciante sostiene che la Commissione dovrebbe corrispondergli un importo ragionevole per compensare il ritardato pagamento nonché il tempo e gli sforzi che egli

³⁸

« ...pour vous permettre de finaliser le texte du sommaire. »

aveva impiegato per portare avanti la sua richiesta. Nel successivo scambio di lettere, il denunciante ha specificato l'importo richiesto. Nelle sue osservazioni finali, il denunciante quantifica l'indennizzo per un totale 17 200 euro.

2.2 La Commissione ritiene che non vi sia alcun fondamento per siffatta richiesta.

2.3 Come indicato in precedenza, dai risultati del Mediatore in merito alla principale richiesta del denunciante emerge che quest'ultimo ha una pretesa al pagamento di 3 000 euro. Pagare gli importi dovuti quanto prima possibile rientra nell'ambito della buona prassi amministrativa. Tuttavia, anche qualora la Commissione avesse avuto ragione nel ritenere di non avere contratto alcun obbligo nei confronti del denunciante avrebbe dovuto informare quest'ultimo della sua posizione con chiarezza e sollecitudine. Sulla base delle prove in possesso del Mediatore risulta tuttavia che la Commissione, nonostante numerosi solleciti del denunciante, lo abbia informato per la prima volta in occasione di una telefonata intercorsa fra il signor G. e la signora C. il 22 novembre 2000. Il Mediatore conclude pertanto che il mancato indennizzo del denunciante da parte della Commissione per il ritardo nel pagamento e per il tempo e gli sforzi impiegati dal denunciante stesso per portare avanti la sua richiesta costituisce un ulteriore episodio di cattiva amministrazione.

3 Conclusione

3.1 Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, è stato necessario formulare la seguente osservazione critica:

Il fatto che la Commissione non abbia garantito al denunciante il pagamento che era stato concordato per l'elaborazione della sintesi e non abbia versato un indennizzo al denunciante per il ritardo nel pagamento e per il tempo e gli sforzi impiegati da quest'ultimo per portare avanti la sua richiesta costituiscono episodi di cattiva amministrazione.

3.2 Nella sua proposta di soluzione amichevole, il Mediatore ha suggerito alla Commissione di garantire al denunciante il pagamento di 3 000 euro che risulta essere stato concordato. Il Mediatore ha inoltre proposto di indennizzare il denunciante per il tempo e gli sforzi impiegati per portare avanti la sua richiesta. La Commissione ha respinto la proposta. Il Mediatore ha poi reiterato la propria proposta sotto forma di progetto di raccomandazione alla Commissione. Nel suo parere circostanziato la Commissione ha tuttavia confermato di continuare a respingere la proposta.

3.3 Il Mediatore deplora il fatto che la Commissione non abbia accettato la sua proposta. Egli ritiene che gli argomenti addotti dalla Commissione a sostegno della sua posizione non siano convincenti.

4 Relazione al Parlamento europeo

4.1 L'articolo 3, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore europeo³⁹ prevede che, dopo avere formulato un progetto di raccomandazione e dopo avere ricevuto il parere circostanziato dell'istituzione o dell'organo interessato, il Mediatore trasmette una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione o all'organo interessato.

4.2 Nella relazione annuale 1998, il Mediatore ha fatto presente che la possibilità per lui di presentare al Parlamento europeo una relazione speciale è di valore inestimabile ai fini della sua attività. Egli ha aggiunto che le relazioni speciali non dovrebbero essere presentate troppo di frequente, ma solo in merito a questioni di rilievo quando il Parlamento possa intervenire per assistere il Mediatore⁴⁰. La relazione annuale 1998 è stata trasmessa al Parlamento europeo e da esso approvata.

³⁹ Decisione del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

⁴⁰ Relazione annuale 1998, pag. 28.

4.3 Il Mediatore ritiene che il presente caso, che riguarda gli obblighi della Commissione in merito ad un contratto specifico, per quanto possa essere importante per le parti in causa, non sollevi questioni di principio. Né risulta quale azione potrebbe adottare il Parlamento europeo al fine di assistere il Mediatore. Stando così le cose, il Mediatore conclude che non è opportuno presentare una relazione speciale al Parlamento europeo.

4.4 Il Mediatore invierà pertanto una copia della decisione alla Commissione e la includerà nella relazione annuale 2002 che sarà trasmessa al Parlamento europeo. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

4.5 Il denunciante mantiene ovviamente il diritto di adire una giurisdizione competente riguardo alle sue doglianze nei confronti della Commissione.

MANCATA ESCLUSIONE DI UN OFFERENTE DA UNA GARA D'APPALTO

Decisione sulla denuncia 232/2001/GG presentata contro la Commissione europea⁴¹

LA DENUNCIA

Il denunciante, un consorzio formato da tre società ed enti, ha presentato un'offerta in risposta ad un bando di gara pubblicato dalla Commissione europea per il progetto SCRE/110582/C/SV/TM (Sostegno integrato per l'agricoltura e l'industria alimentare – Turkmenistan) nel maggio 2000 nell'ambito del programma Tacis. Il denunciante era stato inserito in un elenco ristretto di candidati, insieme con altri sette partecipanti, fra cui TDI Natural Resources Division (“TDI NRD”) e Landell Mills Limited (“LM”).

In base alla denuncia presentata nel febbraio 2001, erano applicabili al caso in esame le disposizioni che seguono:

- Il punto 9 del bando di gara prevede che i candidati presentino soltanto una domanda per l'attuale contratto “indipendentemente dalla forma di partecipazione (singolo candidato, o capo o partner di un consorzio)” e che nel caso in cui una persona presenti più di una domanda “tutte le domande in cui figura detta persona saranno automaticamente escluse”.
- Il punto 2.3 del manuale di istruzioni dell'SCR (Servizio comune per le relazioni esterne) prevede che “non possono partecipare ad una gara né essere aggiudicatari di un appalto le persone fisiche o giuridiche che risultino, nel quadro della gara o del contratto in questione, in una delle situazioni di esclusione descritte nel punto 7 “clausole deontologiche”.
- Il terzo paragrafo del punto 7 del manuale di istruzioni dell'SCR impone a un candidato o un offerente l'obbligo di dichiarare “che non sussiste nessun potenziale conflitto di interesse e (...) di non avere alcun legame specifico con altri offerenti o con altre parti interessate al progetto”.

In una lettera inviata alla Commissione il 5 dicembre 2000, il denunciante ha dichiarato che tali disposizioni erano state violate e che pertanto TDI e LM avrebbero dovuto essere escluse dalla gara. Nella sua risposta dell'11 dicembre 2000, la Commissione ha informato il denunciante di aver esaminato le informazioni trasmesse, ma di essere giunta alla conclusione che non si era in presenza di un potenziale conflitto di interessi né di concorrenza sleale che potesse mettere in discussione l'inserimento delle due imprese nell'elenco ristretto dei candidati.

In una lettera inviata alla Commissione il 22 dicembre 2000, il denunciante ha ribadito le proprie doglianze e ha prodotto prove documentali. Poiché non è pervenuta alcuna risposta, il denunciante ha inviato un'ulteriore lettera alla Commissione il 9 gennaio 2001 nella quale esponeva nuovamente i fatti e le conclusioni già indicate nella precedente lettera e

⁴¹ Il testo completo della presente decisione è disponibile nel sito web del Mediatore europeo al seguente indirizzo: <http://www.euro-ombudsman.eu.int>.

formulava nuove doglianze. Il 22 gennaio 2001 l'ufficio di cooperazione della Commissione EuropeAid ha accusato ricevimento delle lettere del 22 dicembre 2000 e del 9 gennaio 2001. La Commissione ha dichiarato che la questione era di nuovo oggetto d'esame e che si sarebbe rivolta al denunciante non appena avesse completato tale indagine.

In una lettera del 31 gennaio 2001 l'SCR della Commissione ha informato il denunciante che la sua proposta non era stata accolta e che il contratto era stato assegnato a TDI NRD.

Nella denuncia presentata al Mediatore nel febbraio 2001 il denunciante ha avanzato, in sostanza, le tre doglianze seguenti:

- (1) la Commissione ha errato non escludendo TDI NRD e LM dalla gara,
- (2) la Commissione non ha risposto alle lettere del denunciante del 22 dicembre e del 9 gennaio 2001 entro un lasso di tempo ragionevole,
- (3) l'aggiudicazione dell'appalto a TDI NRD ha costituito un abuso di potere.

Il denunciante ha chiesto al Mediatore di raccomandare alla Commissione di sospendere il contratto immediatamente e successivamente di annullarlo.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere la Commissione ha formulato le osservazioni riportate di seguito.

Prima doglianza

Per quanto riguarda la doglianza secondo cui TDI e LM avrebbero dovuto essere escluse a causa di un conflitto di interessi o per concorrenza sleale, TDI aveva già fornito chiarimenti nell'ottobre 2000 a seguito della presentazione di un'analoga denuncia da parte di un altro concorrente. Avendo già ricevuto queste informazioni, la Commissione aveva potuto rispondere alla lettera del denunciante del 5 dicembre 2000 in data 11 dicembre 2000, informandolo di non avere riscontrato alcuna prova dell'esistenza di un conflitto di interessi o di concorrenza sleale che potesse determinare l'esclusione di TDI e di LM dalla procedura di gara.

Seconda doglianza

Per quanto riguarda il tempo impiegato dalla Commissione per rispondere alle lettere del denunciante, il fax del denunciante datato 22 dicembre 2000 era stato inviato dopo la chiusura della Commissione. L'istituzione era stata chiusa dal 23 dicembre 2000 al 2 gennaio 2001. Il 22 gennaio 2001 era stata inviata una risposta interlocutoria, in conformità del codice di buona condotta amministrativa applicabile al personale nei suoi rapporti con il pubblico (in base al quale doveva essere inviata una risposta interlocutoria qualora non fosse possibile far pervenire una risposta entro 15 giorni lavorativi) e del punto 8 del manuale di istruzioni⁴² (secondo cui l'amministrazione aggiudicatrice doveva rispondere entro 90 giorni dalla data di ricevimento della denuncia).

Terza doglianza

La decisione di aggiudicare il contratto al consorzio TDI era stata adottata prima del ricevimento delle denunce del 22 dicembre 2000 e del 9 gennaio 2001. La Commissione avrebbe allora dovuto esaminare e valutare le prove fornite dal denunciante per verificare

⁴² "Manuale di istruzioni: Appalti di servizi, di forniture e di lavori, nel quadro della cooperazione comunitaria con i pesi terzi", SEC (1999) 1801, approvato dalla Commissione il 10 novembre 1999.

se sussistevano gravi motivi per obbligarla a fermare il progetto annullando il contratto. L'esame era durato più a lungo del previsto, poiché il denunciante aveva aggiunto nuovi elementi nelle sue lettere del 22 dicembre 2000 e del 9 gennaio 2001, nonché nella sua denuncia al Mediatore, pervenuta alla Commissione il 7 marzo 2001.

Dopo avere ricevuto dette informazioni, i servizi della Commissione avevano contattato nuovamente TDI. Era stato altresì deciso di riesaminare la relazione contenente la valutazione delle offerte. Il fascicolo era stato quindi trasmesso al servizio giuridico di EuropeAid affinché fosse esaminato. La conclusione era stata che dalla verifica non era emersa alcuna prova che giustificasse un annullamento del contratto. Nella procedura non era stata riscontrata alcuna grave irregolarità che avrebbero potuto impedire un normale gioco di concorrenza. Né erano state riscontrate pratiche di corruzione o violazione di clausole deontologiche. Non vi erano stati tentativi di stipulare accordi illegali con i concorrenti.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo avere esaminato il parere della Commissione, il Mediatore ha ritenuto che fossero necessarie ulteriori indagini per esaminare la denuncia. Nella sua risposta, la Commissione ha presentato le informazioni richieste dal Mediatore. Il denunciante ha formulato osservazioni circostanziate in merito alla risposta della Commissione.

PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

La lettera del Mediatore del 13 febbraio 2002

Dopo un attento esame del parere e delle osservazioni di entrambe le parti, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non avesse condotto un esame circostanziato di tutti i fatti e degli argomenti pertinenti. Stando così le cose, il 13 febbraio 2002 il Mediatore ha rivolto alla Commissione un progetto di raccomandazione, il cui testo era il seguente:

La Commissione europea dovrebbe effettuare un esame circostanziato di tutte le questioni rilevanti nel presente caso. Detto esame dovrebbe riguardare anche le ulteriori doglianze e richieste avanzate dal denunciante nelle sue osservazioni. La Commissione dovrebbe inoltre rivedere la propria decisione di non escludere TDI e LM dalla gara e la successiva decisione di non annullare il contratto con TDI alla luce dei risultati dell'esame.

Il Mediatore ha chiesto alla Commissione di trasmettere un parere entro il 31 maggio 2002. È stata trasmessa alla Commissione anche copia delle osservazioni del denunciante pervenute il 21 dicembre 2001.

Il parere circostanziato della Commissione

Nel suo parere circostanziato del 29 maggio 2002, la Commissione ha formulato le osservazioni riportate di seguito.

Avendo preso atto delle raccomandazioni del Mediatore, i servizi interessati dell'ufficio di cooperazione europea, EuropeAid, avevano avviato un'indagine di più ampia portata al fine di raccogliere le informazioni richieste.

Oltre ad essersi rivolto al Mediatore, il denunciante aveva portato le proprie denunce anche dinanzi al Presidente della Commissione europea, che aveva deferito la questione all'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), invitandolo a procedere ad un'indagine interna ed esterna. Per realizzare tale indagine, l'OLAF aveva chiesto a EuropeAid di fornire determinate informazioni, comprese quelle sollecitate dal Mediatore.

Per soddisfare le raccomandazioni del Mediatore e rispondere alla richiesta dell'OLAF, il direttore generale di EuropeAid aveva incaricato il servizio responsabile del controllo interno di EuropeAid di condurre le indagini con l'ausilio di personale esterno, laddove necessario.

Poiché l'indagine in questione era attualmente in corso, la Commissione non ha potuto soddisfare le raccomandazioni del Mediatore entro il limite di tempo prestabilito. La Commissione avrebbe comunicato al Mediatore i risultati dell'indagine non appena quest'ultima fosse stata completata.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante ha espresso il proprio disappunto riguardo alla risposta della Commissione. Egli ha sottolineato che la Commissione era stata informata del caso nel dicembre 2000, ma aveva optato per una politica di differimento delle risposte al fine di mantenere lo "status quo". Ad avviso del denunciante, il fatto che l'OLAF avesse chiesto l'avvio di un'indagine era un aspetto positivo, ma non era un valido motivo perché la Commissione chiedesse di disporre di più tempo per rispondere affermando che i risultati dell'indagine sarebbero stati comunicati appena quest'ultima fosse stata completata, senza fornire la benché minima indicazione riguardo a quando ciò sarebbe accaduto. Secondo il denunciante, la Commissione potrebbe anche impiegare parecchi anni.

Il denunciante ha espresso l'auspicio che il Mediatore possa chiudere il caso senza dover attendere le risposte della Commissione che potrebbero essere fornite *sine die*.

LA DECISIONE

1 Osservazioni preliminari

1.1 Il denunciante, un consorzio formato da tre società ed enti, ha presentato un'offerta in risposta ad un bando di gara pubblicato dalla Commissione europea per il progetto SCR-E/110582/C/SV/TM (Sostegno integrato per l'agricoltura e l'industria alimentare – Turkmenistan) nel maggio 2000 nell'ambito del programma Tacis. Il denunciante era stato inserito nell'elenco ristretto di candidati, insieme con altri sette partecipanti, fra cui TDI Natural Resources Division ("TDI NRD") e Landell Mills Limited ("LM"). Il denunciante aveva chiesto alla Commissione di respingere le domande di TDI NRD e di LM sulla base del punto 9 del bando di gara e del punto 2.3 del manuale di istruzioni dell'SCR (Servizio comune per le relazioni esterne), in combinato disposto con il terzo paragrafo del punto 7. La Commissione non aveva accolto tale richiesta ed aveva aggiudicato il contratto al consorzio cui apparteneva TDI NRD. Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha sostenuto che (1) la Commissione aveva errato nel non escludere TDI NRD e LM dalla gara, (2) la Commissione non aveva risposto in tempi ragionevoli alle due lettere che il denunciante stesso le aveva inviato e (3) l'aggiudicazione del contratto a TDI NRD aveva costituito un abuso di potere. Tali doglianze si basavano su una presunta violazione delle norme menzionate in precedenza.

1.2 Nel dicembre 2001 il denunciante ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al parere della Commissione e alla risposta della Commissione alla richiesta di ulteriori informazioni. In dette osservazioni il denunciante ha asserito che nel presente caso erano state violate anche altre norme in materia di bandi di gara. Ad avviso del denunciante, il Mediatore dovrebbe quindi raccomandare alla Commissione di porre immediatamente fine ai contratti con TDI NRD e con Technical Management Services ("TMS") ed adottare misure per garantire che dette pratiche sleali siano sospese e che il SCR non aggiudichi più contratti ai concorrenti che agiscono slealmente.

1.3 Il Mediatore ritiene che, alla luce dell'analisi delle questioni sollevate nella denuncia originale, non risulta né necessario né opportuno prendere in considerazione dette doglianze e richieste nel contesto della presente indagine.

2 Mancata esclusione di TDI NRD e LM dalla gara

2.1 Il denunciante afferma che le offerte presentate da TDI NRD e da LM avrebbero dovuto essere escluse dalla gara sulla base di due principali considerazioni. In primo luogo, il denunciante sottolinea che il punto 9 del bando di gara prevede che i candidati presentino soltanto una domanda per l'attuale contratto "indipendentemente dalla forma di partecipazione (singolo candidato, o capo o partner di un consorzio)" e che nel caso in cui una persona presenti più di una domanda "tutte le domande in cui figura detta persona saranno automaticamente escluse". Ad avviso del denunciante, le domande di TDI NRD e di LM dovrebbero essere considerate come presentate dallo stesso candidato. In secondo luogo, il denunciante invoca il punto 2.3 del manuale di istruzioni dell'SCR che prevede che "non possono partecipare ad una gara né essere aggiudicatari di un appalto le persone fisiche o giuridiche che risultino nel quadro della gara o del contratto in questione, in una delle situazioni di esclusione descritte al punto 7 "clausole deontologiche". Il terzo paragrafo del punto 7 del manuale di istruzioni dell'SCR impone a un candidato o un offerente l'obbligo di dichiarare "che non sussiste nessun potenziale conflitto di interesse e (...) di non avere alcun legame specifico con altri offerenti o con altre parti interessate al progetto".

2.2 Prima di procedere alla disamina delle argomentazioni circostanziate formulate dal denunciante in questo contesto, il Mediatore ritiene utile procedere a una sintesi dei fatti su cui si basa la denuncia. Il Mediatore osserva che alcuni dei fatti sono stati confermati, espressamente o implicitamente, dalla Commissione. Essi sono i seguenti: LM è un'impresa registrata nel Regno Unito. All'epoca dei fatti, il 100% delle quote era detenuto da un'impresa irlandese denominata Development Consultants International Ltd. ("DCI"). TDI NRD fa parte del gruppo TDI, impresa registrata in Irlanda. Anche tutte le quote, eccezion fatta per una, (ovvero il 99,9995%) del gruppo TDI erano detenute da DCI. La restante quota del gruppo TDI era di proprietà del signor B., un direttore sia di TDI che di LM. TMS, una società registrata in Irlanda, faceva parte del consorzio che gestiva l'unità di coordinamento di Tacis nel Turkmenistan. TMS è anche una controllata di DCI⁴³. Il signor B. è un direttore anche di TMS. TMS aveva svolto un certo ruolo nella preparazione del bando di gara. Il signor M. era uno dei cinque valutatori che avevano esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara. Il signor M. aveva lavorato per un'impresa irlandese denominata DEVCO in qualità di consulente indipendente fra il 1998 e il settembre 2000. DEVCO era stata acquisita da DCI nel 1999.

2.3 Per quanto attiene alle argomentazioni circostanziate del denunciante, quest'ultimo sostiene che le offerte presentate da TDI NRD e LM dovrebbero essere considerate come due domande presentate dallo stesso candidato, conformemente al punto 9 del bando di gara. La Commissione respinge detta posizione. Il Mediatore osserva che le offerte rilevanti erano state presentate da due imprese⁴⁴ le quali, benché di proprietà della stessa impresa madre, costituivano tuttavia due entità separate. Il denunciante sostiene, nelle due osservazioni in merito al parere della Commissione, che DCI deteneva il controllo totale di TDI e LM e che la presentazione delle offerte da parte di tali imprese era stata orche-

⁴³ Non sono forniti dettagli sulla relazione fra DCI e TMS. Tuttavia, considerato che TDI, LM e TMS sono tutte indicate quali controllate di DCI, è probabile che DCI detenga tutte (o quasi tutte) le quote di TMS, come nel caso di LM e TDI.

⁴⁴ Questa espressione è stata usata per comodità. Tuttavia, non è accurata da due punti di vista. In primo luogo, come indicato in precedenza, una delle offerte era stata presentata da TDI NRD che, di per sé, non è un'impresa, ma parte di TDI. Tuttavia, poiché tale distinzione è irrilevante ai fini della presente indagine, TDI NRD e TDI saranno indicate come una e sola entità nel testo. In secondo luogo, va ricordato che le offerte pertinenti erano state presentate non dalle imprese di cui sopra, ma dai consorzi cui esse appartenevano.

strata da DCI. Il Mediatore ritiene, tuttavia, che detta asserzione non sia supportata da prove sufficienti. Il semplice fatto che TDI e LM siano entrambe controllate di DCI non è sufficiente a dimostrare che le offerte presentate rispettivamente da TDI e LM debbano essere considerate quali offerte di DCI. Stando così le cose, il Mediatore ritiene che la conclusione della Commissione secondo cui il punto 9 del bando di gara non era stato violato nel presente caso risulti ragionevole.

2.4 La principale argomentazione del denunciante si basa sulla presunta esistenza di un “legame specifico” fra TDI e LM, da un lato, e, dall’altro, fra TDI e “altri offerenti o con altre parti interessate al progetto”. In questo contesto, il denunciante rinvia ai fatti indicati in precedenza e formula le seguenti osservazioni: oltre ai legami finanziari fra DCI, TDI, LM e TMS (queste ultime tutte controllate di DCI), esistevano legami anche sotto il profilo della gestione, in quanto il signor B. era un direttore in tutte le quattro imprese e che anche altre due persone, il signor M. e il signor M., erano direttori sia di DCI che di TDI. Il signor M., uno dei valutatori delle offerte, era stato almeno collegato al gruppo TDI.

2.5 La Commissione sostiene che non vi era una “relazione speciale” fra TDI, LM e TMS. A suo avviso, la clausola di esclusione e altre clausole di esclusione analoghe di pertinenza vanno interpretate in modo restrittivo per non pregiudicare la realizzazione dei progetti, dato il limitato numero di imprese che possono soddisfare ai criteri per l’esecuzione dei progetti Tacis. La Commissione afferma che, benché esistesse un legame consolidato di carattere finanziario fra TDI e LM, non si trattava di un rapporto tra società madre e controllata. Ad avviso della Commissione, dette imprese erano giuridicamente separate dalle loro imprese madri e pertanto potevano legittimamente dichiararsi persone giuridiche distinte con autonomia commerciale e gestionale. La Commissione sostiene che potrebbe esistere una “relazione speciale” laddove vi è un accordo fra imprese inteso a restringere la concorrenza, ma ritiene che nulla lascia presupporre l’esistenza di un siffatto accordo. Essa afferma inoltre che il fatto di avere un direttore comune non costituisce un fattore determinante per il caso in esame. Su questo punto, la Commissione condivide il parere espresso da TDI secondo cui il signor B. non può partecipare alle attività quotidiane di entrambe le imprese. Anche se vi fosse stata una “relazione speciale” fra TDI e TMS, il ruolo di TMS nella preparazione del bando di gara si era limitato a “prestare consulenza per l’unità di coordinamento di Mosca” e non avrebbe pertanto consentito alla Commissione di escludere TDI dalla partecipazione all’esecuzione del progetto. Per quanto riguarda il signor M., il numero relativamente elevato di membri presenti nei comitati di valutazione di Tacis (cinque) avrebbe reso molto difficile per un unico membro esercitare un’influenza indebita sulla decisione. Secondo la Commissione, era stato dimostrato che il voto espresso dal signor M. non aveva influito sulla scelta del contraente.

2.6 Le clausole di esclusione contenute nei contratti e nelle disposizioni servono per garantire che la concorrenza fra gli offerenti che partecipano al bando di gara non sia pregiudicata da un conflitto di interessi o dall’esistenza di legami “specifici” fra i partecipanti a detta gara. La Commissione sostiene che queste clausole e norme non necessitano di essere interpretate in maniera più estensiva del dovuto. Tale impostazione risulta ragionevole. Sarebbe altresì corretto ritenere, come afferma la Commissione, che siffatto “legame specifico”⁴⁵ esiste laddove vi è un rapporto società madre/controllata fra le imprese interessate o laddove le società in questione hanno concordato comportamenti anticoncorrenziali allo scopo di restringere la concorrenza. Sulla base delle prove disponibili nel presente caso nessuna di queste condizioni è soddisfatta. TDI, LM e TMS sono controllate della stessa società madre, ma nessuna di esse è una società madre o una controllata di una delle altre. Non è stata neppure dimostrata l’esistenza di un accordo anticoncorrenziale fra dette imprese (o alcune di esse).

⁴⁵ Il Mediatore presume che il fatto che la Commissione si riferisca all’espressione “legame specifico” nel presente contesto sia dovuto ad un errore del traduttore del parere della Commissione (presentato originariamente in lingua francese).

2.7 Il Mediatore ritiene tuttavia che la questione dell'esistenza di un "legame specifico" secondo il significato suesposto debba essere valutata sulla base dei fatti rilevanti del caso. Nella presente indagine, vanno sottolineati numerosi aspetti. *Primo*, dalle prove presentate risulta che il signor B. è l'amministratore delegato di TDI, nonché un direttore di LM, DCI e TMS. La presenza del partner direttivo di TDI nel consiglio d'amministrazione di LM e di TMS è difficile da conciliare con l'asserzione di TDI secondo cui essa fa un'energica concorrenza a queste imprese. Anche supponendo che il signor B. non partecipi agli aspetti operativi delle attività di LM e TDS, non si può escludere che nella sua funzione di direttore di queste altre imprese egli possa ottenere informazioni che potrebbero essere utilizzate a vantaggio di TDI. La Commissione ammette che con la sua presenza nei consigli di amministrazione il signor B. potrebbe venire a conoscenza delle offerte cui partecipa ciascuna impresa. Il Mediatore ritiene che manchino elementi di prova a sostegno della doglianza del denunciante secondo cui il signor B. ha in effetti ottenuto tali informazioni e le abbia usate nel modo suddetto o che abbia addirittura "orchestrato" le attività di tutte queste imprese riguardo ai bandi di gara. A suo avviso, tuttavia, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione il rischio di un tale scambio di informazioni. *Secondo*, il denunciante ha trasmesso prove per dimostrare che, oltre al signor B., altre due persone erano direttori sia di TDI e DCI. Ciò rafforza la tesi del denunciante secondo cui i legami fra le due imprese (e indirettamente fra TDI, da un lato, e LM e TMS, dall'altro) non erano esclusivamente di carattere finanziario. La Commissione non ha formulato osservazioni su questo ulteriore legame, nonostante il Mediatore le avesse chiesto di rispondere in tal senso. *Terzo*, non si può escludere che la Commissione in questo contesto avrebbe potuto tenere conto di un "impegno irrevocabile e incondizionato" a partecipare alla gara in piena indipendenza. In base alle informazioni trasmesse, tuttavia, TDI ha proposto di assumersi tale impegno. La Commissione non ha dichiarato né dimostrato che la proposta fosse stata effettivamente accettata e attuata da TDI. *Quarto*, la Commissione ammette che il signor M., uno dei valutatori, aveva svolto alcuni lavori per Devco, un'impresa successivamente acquisita dal gruppo di DCI. Se è vero che non è stato dimostrato che il signor M. fosse un dipendente di TDI, non risulta che la Commissione abbia esaminato in modo approfondito l'argomento circa l'esistenza di un "legame specifico" fra detta persona e TDI. In questo contesto, va notata la discrepanza fra l'e-mail di TDI del 13 ottobre 2000 e la lettera di TDI del 20 marzo 2001 (scritte dalla stessa persona). Mentre l'e-mail spiega che Devco era stata acquisita da TDI, la lettera indica che l'acquisizione era ad opera di DCI. La relazione fra Devco, DCI e TDI è poi occultata da una lettera del signor M. del 26 gennaio 2001 secondo cui l'amministrazione del progetto gestito da Devco "era stata rilevata da TDI". Infine, si dovrebbe tenere conto del fatto che l'e-mail di TDI del 13 ottobre 2000 indica che Devco e altre due imprese "costituiscono la divisione per le risorse naturali di TDI". Ciò sembrerebbe essere confermato dall'instestazione di un fax inviato da TDI il 15 gennaio 2001. Il Mediatore ritiene che, stando così le cose, la Commissione avrebbe dovuto analizzare più nel dettaglio la relazione fra il signor M. e TDI. Ciò vale a maggior ragione per l'asserzione del denunciante secondo cui il signor M. aveva preparato le condizioni dei bandi di gara, doglianza su cui la Commissione non aveva espresso alcuna osservazione. *Quinto*, per quanto riguarda TMS, la Commissione si è limitata ad avallare la tesi di TDI secondo cui TMS aveva svolto soltanto un ruolo di secondo piano nella preparazione dei bandi di gara. È difficile capire il motivo per cui la Commissione – che aveva concluso un accordo con TMS sui lavori da eseguire – si sia astenuta dall'esprimersi in merito al fatto se tale doglianza fosse fondata o meno.

2.8 Sulla base delle prove presentate, vi sono validi motivi per supporre l'esistenza di "legami specifici" fra TDI e le altre imprese o persone coinvolte nella gara e che di conseguenza TDI e LM avrebbero dovuto essere escluse dalla gara. Come indicato in precedenza, il signor B., amministratore delegato di TDI, fa parte anche del consiglio d'amministrazione di LM, DCI e LMS. La Commissione ammette che con la sua presenza nei consigli d'amministrazione il signor B. può ottenere informazioni sulle attività commerciali di tutte queste imprese. Esiste pertanto il chiaro rischio che le informazioni sulle attività di LM e di LMS in particolare potrebbero essere usate a vantaggio di TDI. Inoltre, il

signor M., una delle persone incaricate di valutare le offerte, aveva lavorato poco tempo prima per TDI o per un'impresa collegata. Il denunciante ha affermato che il signor M. aveva anche elaborato le condizioni per il bando di gara, ma la Commissione non ha commentato tale asserzione. Infine, un'altra impresa strettamente collegata a TDI e LM, ovvero TMS, sembra avere svolto un certo ruolo nell'ambito del bando di gara.

2.9 Stando così le cose, i principi di buona amministrazione avrebbero imposto alla Commissione di procedere ad un'analisi circostanziata delle questioni sollevate. La Commissione non ha agito in tal senso nel presente caso. Come indicato in precedenza, non sembra che la Commissione abbia preso in considerazione numerosi fattori che risultano rilevanti. Per quanto riguarda altri fatti, emerge che la Commissione si è basata semplicemente sulle dichiarazioni rilasciate dalla società incriminata senza ricorrere agli strumenti a sua disposizione al fine di verificare la correttezza di dette dichiarazioni. In questo contesto, è opportuno notare che la Commissione stessa fa presente di avere già ricevuto una denuncia analoga circa la partecipazione di TDI al bando di gara, ben prima di quella presentata dal denunciante nel caso in esame⁴⁶. La Commissione disponeva quindi del tempo sufficiente per verificare la situazione ed ottenere tutte le informazioni necessarie.

2.10 Stando così le cose, il Mediatore ritiene che il fatto che la Commissione non abbia proceduto ad un'analisi circostanziata delle questioni sollevate ha costituito un episodio di cattiva amministrazione.

3 Mancata risposta alle lettere entro un lasso di tempo ragionevole

3.1 Il denunciante sostiene che la Commissione non ha risposto alle sue lettere del 22 dicembre 2000 e del 9 gennaio 2001 entro un lasso di tempo ragionevole.

3.2 La Commissione sottolinea che la prima di queste lettere era stata inviata dopo la chiusura della Commissione nel 2000 e che il 22 gennaio 2002 era stata spedita una risposta interlocutoria. Per quanto riguarda la seconda lettera, la Commissione dichiara di avere risposto al denunciante entro 90 giorni.

3.3 Il Mediatore ritiene che, alla luce delle osservazioni circostanziate formulate dalla Commissione nel suo parere e nella sua risposta alla richiesta di ulteriori informazioni, non vi siano motivi per continuare l'indagine in merito a questo aspetto della denuncia.

4 Abuso di potere

4.1 Il denunciante afferma che, date le circostanze, l'aggiudicazione di un contratto a TDI NRD ha costituito un abuso di potere.

4.2 La Commissione non ha formulato alcuna osservazione specifica riguardo a questa doglianza.

4.3 Il Mediatore ritiene che, sebbene la Commissione non abbia proceduto ad un'analisi circostanziata delle questioni sollevate, non vi sono prove sufficienti a sostegno della conclusione che la decisione della Commissione di aggiudicare il contratto a TDI ha costituito un abuso di potere.

5 Conclusione

5.1 Sulla base delle indagini svolte in merito alla presente denuncia, il Mediatore ha formulato un progetto di raccomandazione in cui ha suggerito alla Commissione di procedere ad un'analisi circostanziata di tutte le questioni rilevanti del caso. Ha inoltre raccomandato alla Commissione di riconsiderare la propria decisione di non escludere TDI e LM

⁴⁶ Cfr. e-mail della Commissione a TDI del 26 luglio 2000 in cui il destinatario era invitato, a causa di un "possibile caso di esclusione", a fornire "tutte le informazioni" sui rapporti fra TDI e LM e TMS.

dalla gara e la successiva decisione di non annullare il contratto con TDI alla luce dei risultati di detta analisi.

5.2 Dalla risposta preliminare della Commissione al progetto di raccomandazione risulta che il servizio interessato della Commissione (EuropeAid) ha avviato un'indagine. Emerge altresì che il Presidente della Commissione ha chiesto all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di condurre un'indagine e che quest'ultimo ha chiesto a EuropeAid di fornire determinate informazioni. Secondo la Commissione, EuropeAid ha incaricato il proprio servizio di controllo interno di svolgere le indagini necessarie per soddisfare le raccomandazioni del Mediatore e fornire le informazioni sollecitate dall'OLAF.

5.3 Il Mediatore accoglie con favore la disponibilità della Commissione di procedere ad un'indagine. Si compiace inoltre di osservare che anche l'OLAF sta conducendo un'indagine. Tuttavia, la risposta della Commissione al progetto di raccomandazione non può essere considerata soddisfacente. La Commissione era al corrente della questione già da un notevole periodo di tempo. La maggior parte delle prove prese in esame dal Mediatore era già stata portata all'attenzione della Commissione alla fine del 2000 e agli inizi del 2001. Risulta pertanto difficile comprendere il motivo per cui la Commissione non sia stata in grado di svolgere le necessarie indagini durante il periodo di oltre tre mesi trascorso dal momento in cui era stato formulato il progetto di raccomandazione. In questo contesto, il Mediatore non può fare a meno di osservare che la Commissione ha omesso di fornire qualsiasi indicazione in merito al tempo che EuropeAid impiegherà per portare a termine l'indagine. Poiché la Commissione ha sottolineato che l'indagine in questione serve anche per fornire le informazioni sollecitate dall'OLAF, è chiaro che il ritardo nell'indagine di EuropeAid provoca inevitabilmente ritardi anche nelle indagini condotte dall'OLAF.

5.4 Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, è necessario formulare la seguente osservazione critica:

I principi di buona amministrazione richiedono che si proceda ad un'analisi circostanziata laddove esistono gravi prove di cattiva amministrazione relativamente ad un bando di gara. Nel presente caso, il denunciante ha presentato serie argomentazioni e prove sostanziali a sostegno della propria doglianza secondo cui esistevano "legami specifici" fra l'aggiudicatario dell'appalto e altre imprese o persone interessate alla gara e che quindi lo stesso aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in questione. La Commissione non ha svolto un'analisi circostanziata delle questioni sollevate dal denunciante. Ciò costituisce un episodio di cattiva amministrazione.

6 Relazione al Parlamento europeo

6.1 L'articolo 3, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore europeo⁴⁷ prevede che, dopo avere formulato un progetto di raccomandazione e dopo avere ricevuto il parere circostanziato dell'istituzione o dell'organo interessato, il Mediatore trasmette una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione o all'organo interessato.

6.2 Il Mediatore osserva, tuttavia, che il servizio EuropeAid della Commissione sta ancora esaminando la questione. Aspetto ancora più importante è che anche l'Ufficio europeo per la lotta antifrode ha avviato un'indagine che è tuttora in corso. Non è quindi evidente quale azione potrebbe intraprendere il Parlamento per assistere il Mediatore al momento. Inoltre, il denunciante ha espresso l'auspicio che il Mediatore possa chiudere il caso prontamente. Stando così le cose, il Mediatore conclude che non è opportuno presentare al Parlamento europeo una relazione speciale in merito alla presente denuncia.

⁴⁷ Decisione del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore, GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

6.3 Il Mediatore invierà pertanto una copia della decisione alla Commissione e la includerà nella relazione annuale 2002 che sarà trasmessa al Parlamento europeo. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

**PRESUNTE
IRREGOLARITÀ
PROCEDURALI IN
UN CONCORSO
INTERNO**

Decisione sulla denuncia 446/2001/(BB)MF presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo nel marzo 2001.

Il denunciante ha prestato servizio per otto anni presso la Commissione europea in qualità di agente temporaneo. Aveva partecipato al concorso interno COM/TA/99, di cui aveva superato la prova scritta ed in seguito alla quale era stato ammesso alla prova orale. Successivamente era stato informato che il suo nominativo non era stato inserito nell'elenco di riserva. La Commissione ha posto fine al suo contratto temporaneo il 15 gennaio 2001. Secondo il denunciante, la Commissione aveva prorogato la scadenza per la presentazione delle candidature al concorso ed aveva ammesso altri 100 candidati. La Commissione si era impegnata a inserire 110 candidati nell'elenco di riserva, ma alla fine ne aveva ammessi soltanto 66.

Il 20 novembre 2000 il denunciante ha presentato ricorso alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto del personale.

Il 21 novembre 2000 ha presentato denuncia al Mediatore europeo (1523/2000/BB). La denuncia è stata dichiarata irricevibile a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, dello statuto del Mediatore, in quanto il termine previsto per la risposta della Commissione al reclamo presentato ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto del personale non era ancora scaduto.

Il 21 marzo 2001 il denunciante ha presentato una nuova denuncia al Mediatore europeo, formulando le doglianze illustrate di seguito.

1 Irregolarità procedurali

(i) La Commissione ha prorogato il termine per la presentazione delle candidature e ha ammesso altri 100 partecipanti.

(ii) Data la circostanza di cui al punto (i), la commissione giudicatrice si è dimessa, ma ha successivamente accettato di assumere nuovamente l'incarico. Le condizioni di detto accordo non sono chiare e mettono in dubbio l'indipendenza della commissione giudicatrice.

(iii) La Commissione ha ammesso solo 66 candidati nell'elenco di riserva, infrangendo in tal modo il proprio impegno di ammetterne 110 nell'elenco di riserva.

(iv) Le domande poste durante la prova orale non erano attinenti agli obiettivi specificati nel bando di concorso.

2 La Commissione non ha fornito alcuna risposta entro il termine di quattro mesi al ricorso presentato dal denunciante ai sensi dell'articolo 90.

3 La Commissione ha posto fine al contratto temporaneo del denunciante in violazione delle procedure di base stabilite dalla legge nazionale, abusando della propria posizione di immunità.

Il denunciante sostiene che la Commissione dovrebbe consentirgli l'accesso al verbale della sua prova orale, con i dettagli delle domande, i nominativi delle persone che le hanno poste, i punti assegnati da ciascun membro della commissione giudicatrice, nonché le loro eventuali osservazioni. Egli afferma inoltre che la Commissione dovrebbe fornire una spiegazione chiara e precisa in merito alla sua denuncia e risarcire il danno subito a causa della cattiva amministrazione di cui è responsabile l'istituzione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Il parere della Commissione europea in merito alla presente denuncia può essere sintetizzato come di seguito riportato .

1 Per quanto riguarda la doglianza relativa a irregolarità procedurali, la Commissione europea ha dichiarato che i sospetti del denunciante sulla procedura concorsuale e sull'indipendenza della commissione giudicatrice erano infondati. La Commissione aveva già trattato tale doglianza nella risposta al ricorso presentato dal denunciante ai sensi dell'articolo 90 e non aveva ulteriori osservazioni da formulare in merito.

2 Per quanto riguarda la mancanza di risposta al reclamo presentato del denunciante ai sensi dell'articolo 90, la Commissione europea ha dichiarato di avere risposto il 29 marzo 2001.

3 Con una lettera del 9 novembre 1999, al denunciante era stata notificata la proroga del suo contratto temporaneo a seguito della sua partecipazione al concorso interno COM/TA/99. Tuttavia, egli era stato altresì informato del fatto che, se non fosse rientrato fra i candidati prescelti, il suo contratto sarebbe cessato alla fine del periodo di preavviso di tre mesi. Il 23 ottobre 2000 il denunciante è stato informato del fatto che il suo nominativo non era stato inserito nell'elenco di riserva. Gli è stato comunicato che il periodo di preavviso iniziava a decorrere dal 16 novembre 2000 e che il suo contratto temporaneo sarebbe pertanto scaduto il 15 febbraio 2001. La Commissione ha dichiarato che la risoluzione del contratto temporaneo del denunciante era conforme all'articolo 47, paragrafo 2, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee⁴⁸.

Per quanto riguarda il presunto abuso della sua posizione di immunità, la Commissione ha menzionato l'articolo 283 CE relativo al potere del Consiglio di stabilire lo statuto del personale, nonché l'articolo 236 CE sulla competenza esclusiva della Corte di giustizia a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa. La Commissione ha pertanto ritenuto che le doglianze relative alla risoluzione del contratto temporaneo del denunciante in violazione delle procedure di base stabilite nella legge nazionale e al presunto abuso della sua posizione di immunità fossero giuridicamente infondate.

Le osservazioni del denunciante

Il Mediatore ha trasmesso il parere della Commissione al denunciante, invitandolo a formulare osservazioni. Nella sua risposta, il denunciante ha ribadito le doglianze riguardo alle irregolarità procedurali e ha dichiarato che la Commissione aveva obbligato la commissione giudicatrice ad ammettere altri 100 candidati alle prove scritte. A causa dell'interferenza della Commissione nei lavori della commissione giudicatrice, quest'ultima si era dimessa. Tuttavia aveva successivamente accettato di portare a termine i lavori, aspetto, questo, che solleva dubbi sulla sua indipendenza. La Commissione europea si è rifiutata di spiegare le circostanze di tale accordo.

Il denunciante ha confermato la doglianza circa la mancanza di attinenza tra le domande poste durante la prova orale e gli obiettivi specificati nel bando di concorso e ha ribadito la richiesta circa il verbale della sua prova orale.

⁴⁸ “Il contratto dell'agente temporaneo si risolve, oltre che per decesso, per i contratti a tempo indeterminato: alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto; il preavviso non può essere inferiore a due giorni per ogni mese di servizio prestato, con un minimo di quindici giorni ed un massimo di tre mesi”.

ULTERIORI INDAGINI

Dopo un attento esame del parere della Commissione europea e delle osservazioni del denunciante, è risultato necessario procedere ad ulteriori indagini. Il Mediatore ha trasmesso le osservazioni del denunciante alla Commissione e ha richiesto informazioni supplementari sulle presunte irregolarità procedurali.

Il parere complementare della Commissione

Secondo la Commissione, il Direttore generale della DG Amministrazione e Personale, in veste di autorità che ha il potere di nomina, aveva effettivamente deciso di prorogare la scadenza per la presentazione delle candidature. Con e-mail del 2 dicembre 1999 ha informato tutti i membri del personale della Commissione della sua decisione. Inoltre, il Direttore generale della DG Amministrazione e Personale si è rivolto alla commissione congiunta e si è impegnato ad ammettere nell'elenco di riserva 110 candidati anziché gli 80 inizialmente previsti. L'obiettivo era tener conto degli interessi dei candidati, poiché il bando di concorso COM/TA/99 era diverso da quelli pubblicati in precedenza per quanto riguarda sia le condizioni di ammissibilità che la scadenza per la presentazione delle candidature.

La commissione giudicatrice si era dimessa dichiaratamente a seguito della decisione del 2 dicembre 1999 presa dal Direttore generale della DG Amministrazione e Personale. Tuttavia, a seguito di un messaggio del 12 gennaio 2000 del Direttore generale in questione a tutti i membri del personale della Commissione, la commissione giudicatrice aveva deciso di ritirare le dimissioni e di riprendere i lavori. Le dimissioni e la ripresa dei lavori da parte della commissione giudicatrice risultano pertanto spiegate. Non permane quindi alcuna incertezza sull'indipendenza della commissione giudicatrice, poiché aveva deciso autonomamente di ritirare le dimissioni.

La commissione giudicatrice aveva deciso spontaneamente di ammettere solo 66 candidati nell'elenco di riserva, agendo quale gruppo indipendente, senza alcun intervento della Commissione. Secondo la giurisprudenza dei tribunali comunitari, le valutazioni, effettuate dalla commissione giudicatrice quando esamina le capacità dei candidati possono essere soggette al sindacato del giudice comunitario *“soltanto in caso di palese violazione delle norme che disciplinano i lavori della commissione giudicatrice stessa”*⁴⁹.

Per quanto riguarda la presunta mancanza di attinenza fra la prova orale e gli obiettivi specificati nel bando di concorso e la richiesta del denunciante in merito all'accesso al verbale della prova orale sostenuta, la Commissione ha dichiarato che i componenti della commissione giudicatrice non hanno assegnato punti né formulato osservazioni individuali. La commissione giudicatrice è un organo collegiale. I suoi membri agiscono in cooperazione e i lavori sono segreti, ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato III dello statuto del personale.

Di propria iniziativa la Commissione ha allegato al parere complementare una copia della valutazione della prova orale del candidato. La Commissione ha specificato che il documento in questione è riservato e non dovrebbe essere trasmesso al denunciante.

Le osservazioni complementari del denunciante

Il Mediatore ha trasmesso il parere della Commissione al denunciante e lo ha informato di aver ricevuto dalla Commissione una copia della valutazione della sua prova orale quale documento riservato.

⁴⁹ Sentenze del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 15 luglio 1993 (casi T-17/90, T-28/91 e T-17/92), Camara Alloisio e altri c. Commissione e del 1° dicembre 1994 (caso T-46/93), Michael Chiou c. Commissione, RACC [1994] FP II-929.

Il denunciante ha messo in dubbio che la riservatezza della valutazione fosse giustificata nel suo caso. Ha anche ribadito la propria doglianza circa le irregolarità procedurali, in particolare la mancanza di indipendenza della commissione giudicatrice a seguito dell'intervento dell'autorità che ha il potere di nomina nello svolgimento dei suoi lavori. Ad avviso del denunciante, le circostanze delle dimissioni e della successiva ripresa dei lavori della commissione giudicatrice restano inspiegate.

LA DECISIONE

1 Le presunte irregolarità procedurali

1.1 Il denunciante ha contestato irregolarità procedurali nell'ambito del concorso interno COM/TA/99.

(a) Le azioni della Commissione e l'indipendenza della commissione giudicatrice

1.2 Secondo il denunciante, la Commissione aveva prorogato il termine per la presentazione delle candidature e aveva ammesso altri 100 partecipanti. A seguito di ciò, la commissione giudicatrice si era dimessa, ma aveva successivamente accettato di riprendere i lavori. Le circostanze di detto accordo non sono chiare e mettono in dubbio l'indipendenza della commissione giudicatrice.

1.3 Secondo la Commissione, l'autorità che ha il potere di nomina aveva deciso di prorogare il termine per la presentazione delle candidature e si era impegnata ad inserire nell'elenco di riserva 110 candidati. La commissione giudicatrice si era dimessa, ma in seguito a un messaggio del Direttore generale della DG Amministrazione e Personale aveva deciso di ritirare le dimissioni e di riprendere i lavori. Le dimissioni e la ripresa dei lavori da parte della commissione giudicatrice risultano pertanto spiegate. Non permane quindi alcuna incertezza sull'indipendenza della commissione giudicatrice, poiché aveva deciso autonomamente di ritirare le dimissioni.

1.4 Il Mediatore osserva che nel suo parere complementare la Commissione ha dichiarato che il Direttore generale della DG Amministrazione e personale aveva informato con un'e-mail del 2 dicembre 1999 tutti i membri del personale della Commissione della sua decisione di prorogare il termine per la presentazione delle candidature. Il Mediatore ritiene che detta proroga costituisca una modifica sostanziale delle condizioni alle quali era stato pubblicato il bando di concorso. Alla luce delle informazioni presenti nel fascicolo, risulta che successivamente alla pubblicazione in data 5 luglio 1999 del bando di concorso la Commissione ha apportato una rettifica il 30 luglio 1999, probabilmente per un aspetto diverso. Il Mediatore ritiene che la Commissione avrebbe dovuto apportare un'altra rettifica al bando di concorso al fine di prorogare il termine per la presentazione delle candidature, in quanto tale modifica altera sostanzialmente il bando di concorso. Il non avere agito in tal senso ha costituito un episodio di cattiva amministrazione. Il Mediatore formulerà su questo punto un'osservazione critica.

1.5 Il Mediatore osserva inoltre che la Commissione, nel suo parere complementare, ha affermato che l'impegno assunto riguardo all'inserimento di 110 candidati nell'elenco di riserva si poneva quale obiettivo il fatto di tener conto degli interessi dei candidati. Il Mediatore ritiene che, secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di tenere conto degli interessi dei funzionari incombe alla commissione giudicatrice, e non all'autorità che ha il potere di nomina⁵⁰. Prorogando la scadenza per la presentazione delle candidature ed impegnandosi ad aumentare il numero dei candidati previsti nell'elenco di riserva, l'autorità che ha il potere di nomina ha favorito i candidati che non soddisfacevano le condizioni di ammissibilità definite nel bando di concorso originario. Ciò ha costituito un secondo

⁵⁰ Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 31 marzo 1992, caso C-255/90 Burban/Parlamento europeo, Racc. 1992, pag. I-2253, punti 16-20.

episodio di cattiva amministrazione. Il Mediatore formulerà su questo punto una seconda osservazione critica.

(b) Il numero di candidati ammessi nell'elenco di riserva

1.6 Secondo il denunciante, la Commissione ha ammesso solo 66 candidati nell'elenco di riserva, infrangendo l'impegno di inserirne in detto elenco 110.

1.7 La Commissione ha affermato che la commissione giudicatrice ha deciso spontaneamente di ammettere solo 66 candidati nell'elenco di riserva, agendo in veste di gruppo indipendente, senza alcun intervento da parte della Commissione stessa.

1.8 Il Mediatore osserva che ai sensi dell'articolo 30 dello statuto del personale la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco dei candidati dichiarati idonei. Non risulta alcuna prova che dimostri che la decisione di ammettere nell'elenco di riserva 66 candidati non è stata una decisione adottata dalla commissione giudicatrice nell'esercizio delle sue funzioni in conformità dello statuto del personale. Il Mediatore ritiene che la questione dell'impegno assunto dalla Commissione sia stata trattata al precedente punto. L'indagine del Mediatore non ha pertanto rivelato un episodio di cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto della denuncia.

(c) Le domande poste durante la prova orale

1.9 Secondo il denunciante, le domande poste durante la prova orale non avevano attinenza con gli obiettivi specificati nel bando di concorso.

1.10 La Commissione ha affermato che i lavori della commissione giudicatrice sono segreti, secondo quanto disposto all'articolo 6 dell'allegato III dello statuto del personale.

1.11 Il Mediatore è del parere che l'argomentazione addotta dalla Commissione non fornisce una risposta adeguata alla doglianza del denunciante. Il Mediatore osserva tuttavia che, secondo la giurisprudenza costante dei giudici comunitari, la commissione giudicatrice gode di ampi poteri discrezionali nella valutazione dei candidati in un concorso. La sua valutazione può essere annullata soltanto in caso di palese violazione di una norma o di un principio vincolanti per la commissione giudicatrice. Il Mediatore ritiene che il denunciante non abbia prodotto alcuna prova che dimostri che la commissione giudicatrice non ha agito entro i limiti della sua autorità legale. L'indagine del Mediatore non ha pertanto riscontrato cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto della denuncia.

2 Presunta mancata risposta entro il termine previsto al ricorso presentato da denunciante ai sensi dell'articolo 90

2.1 Il denunciante ha affermato che la Commissione europea ha omesso di rispondere entro il termine di quattro mesi al reclamo presentato ai sensi dell'articolo 90 dello statuto del personale.

2.2 La Commissione ha dichiarato di avere risposto al denunciante con una lettera del 29 marzo 2001.

2.3 Il Mediatore osserva che, a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto del personale, "(...) L'autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell'articolo 91".

2.4 Nelle sue decisioni sulle denunce 1479/99/(OV)MM e 729/2000/OV, il Mediatore ha ritenuto che, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto del personale, l'autorità che ha il potere di nomina debba comunicare alla persona interessata la propria decisione

motivata entro quattro mesi dalla data in cui è stato presentato il reclamo. Questa disposizione è conforme ai principi di buona amministrazione. Se l'autorità non agisce in tal senso, vale a dire non segue i principi di buona amministrazione, la persona interessata è tutelata contro un ulteriore ritardo dalla norma in base alla quale la mancanza di risposta equivale a una decisione negativa. Quest'ultima norma è intesa a dare al cittadino la possibilità di un rimedio giuridico, anche qualora l'autorità non ottemperi al proprio dovere giuridico di fornire una risposta. Non esenta in ogni caso l'autorità dall'obbligo di rispettare i principi di buona condotta amministrativa.

2.5 Nel presente caso, la Commissione avrebbe dovuto rispondere al denunciante entro il 20 marzo 2001. Il denunciante si è rivolto al Mediatore il 21 marzo 2001 e la Commissione ha risposto al denunciante il 29 marzo 2001, con nove giorni di ritardo. Il Mediatore ritiene pertanto che la Commissione abbia intrapreso i passi necessari per risolvere questo aspetto della denuncia e che pertanto non si rendano necessarie ulteriori indagini al riguardo.

3 La risoluzione del contratto temporaneo del denunciante da parte della Commissione europea

3.1 Il denunciante ha affermato che la Commissione aveva posto fine al suo contratto temporaneo in violazione delle procedure di base stabilite nella legge nazionale, abusando in tal modo della sua posizione di immunità.

3.2 La Commissione ha dichiarato di avere posto fine al contratto temporaneo del denunciante in conformità dell'articolo 47, paragrafo 2, dello statuto del personale.

3.3 Il Mediatore osserva che il denunciante lavorava come agente temporaneo alla Commissione europea. La sua prestazione di lavoro era quindi disciplinata dalle condizioni di impiego stabilite nello statuto del personale e nel regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

3.4 Sulla base delle informazioni disponibili, risulta che la Commissione ha posto fine al contratto temporaneo del denunciante in conformità delle norme dello statuto del personale, segnatamente l'articolo 47, paragrafo 2, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Il denunciante non è riuscito a dimostrare che la Commissione non fosse autorizzata ad agire in tal senso.

3.5 Il Mediatore conclude pertanto che non vi è cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.

4 Trasmissione al Mediatore da parte della Commissione di materiale riservato

4.1 La Commissione ha allegato al suo parere complementare una copia della valutazione della prova orale del denunciante. Ha specificato che tale documento era riservato e che non avrebbe dovuto essere trasmesso al denunciante.

4.2 Come indicato nella relazione annuale 1998 del Mediatore europeo al Parlamento europeo, è un principio fondamentale di procedura corretta che la decisione del Mediatore in merito a una denuncia tenga conto di informazioni contenute in documenti forniti da una parte, a condizione che l'altra parte abbia avuto la possibilità di rispondere. Pertanto, la decisione del Mediatore in merito a una denuncia può prendere in esame informazioni contenute in documenti forniti dall'istituzione o dall'organo interessato, soltanto a condizione che il denunciante abbia avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni su tali documenti. Inoltre, se il Mediatore necessita d'ispezionare un documento riservato al fine di verificare l'accuratezza e la completezza delle risposte della Commissione, può esercitare i suoi poteri d'ispezione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dello statuto del Mediatore.

4.3 Il Mediatore pertanto restituirà alla Commissione la valutazione che, quindi, non farà parte del fascicolo del Mediatore sul caso in esame.

4.4 Il Mediatore ha colto l'occasione d'ispezionare il documento in questione al fine di verificare l'accuratezza e la completezza della dichiarazione della Commissione riportata nel suo parere complementare, secondo cui i membri della commissione giudicatrice non avevano assegnato punti né formulato osservazioni individuali.

4.5 Nelle sue osservazioni complementari il denunciante ha messo in dubbio che la riservatezza della valutazione fosse giustificata nel suo caso. Il Mediatore sottolinea che il denunciante ha la possibilità di chiedere alla Commissione di accedere ai suoi dati personali in possesso di quest'ultima ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001⁵¹. Spetterebbe alla Commissione trattare tale istanza, in conformità del suddetto regolamento. Se il denunciante non si ritenesse soddisfatto del trattamento della sua domanda da parte della Commissione, potrebbe prendere in considerazione di presentare una nuova denuncia al Mediatore.

5 Le richieste del denunciante

5.1 Il denunciante sostiene che la Commissione dovrebbe consentirgli di accedere al verbale della sua prova orale, con i dettagli delle domande, i nominativi delle persone che le hanno poste, i punti assegnati da ciascun membro della commissione giudicatrice, nonché le loro eventuali osservazioni.

5.2 La Commissione ha dichiarato che i membri della commissione giudicatrice non hanno espresso voti né formulato commenti individuali. Il Mediatore ha confermato l'accuratezza della risposta della Commissione esaminando la valutazione della prova orale sostenuta dal denunciante.

5.3 Il denunciante afferma che la Commissione dovrebbe fornire una spiegazione chiara e precisa in relazione alla sua denuncia. Il Mediatore ritiene che questo elemento delle richieste sia stato trattato nei precedenti punti 1.4 e 1.5 e nelle osservazioni critiche formulate.

5.4 Il denunciante dichiara che la Commissione dovrebbe risarcire il danno subito a causa della sua cattiva amministrazione. Il Mediatore non ritiene che il denunciante abbia dimostrato di avere subito perdite in conseguenza della cattiva amministrazione indicata nei precedenti punti 1.4 e 1.5. Il Mediatore ritiene pertanto che non siano giustificate ulteriori indagini in relazione alla richiesta del denunciante.

6 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, è necessario formulare le seguenti osservazioni critiche:

Il Mediatore osserva che nel suo parere complementare la Commissione ha dichiarato che il Direttore generale della DG Amministrazione e Personale aveva informato con un'e-mail del 2 dicembre 1999 tutti i membri del personale della Commissione della sua decisione di prorogare il termine per la presentazione delle candidature. Il Mediatore ritiene che detta proroga costituisca una modifica sostanziale delle condizioni alle quali era stato pubblicato il bando di concorso. Alla luce delle informazioni presenti nel fascicolo, risulta che successivamente alla pubblicazione in data 5 luglio 1999 del bando di concorso la Commissione ha apportato una rettifica il 30 luglio 1999, probabilmente per aspetto diverso. Il Mediatore ritiene che la Commissione avrebbe dovuto apportare un'altra ret-

⁵¹ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

tifica al bando di concorso al fine di prorogare il termine per la presentazione delle candidature, in quanto tale modifica altera sostanzialmente il bando di concorso. Il non avere agito in tal senso ha costituito un episodio di cattiva amministrazione.

Il Mediatore osserva inoltre che la Commissione, nel suo parere complementare, ha affermato che l'impegno assunto riguardo all'inserimento di 110 candidati nell'elenco di riserva si poneva quale obiettivo il fatto di tener conto degli interessi dei candidati. Il Mediatore ritiene che, secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di tenere conto degli interessi dei funzionari incombe alla commissione giudicatrice, e non all'autorità che ha il potere di nomina. Prorogando la scadenza per la presentazione delle candidature ed impegnandosi ad aumentare il numero dei candidati previsti nell'elenco di riserva, l'autorità che ha il potere di nomina ha favorito i candidati che non soddisfacevano le condizioni di ammissibilità definite nel bando di concorso originario. Ciò ha costituito un secondo episodio di cattiva amministrazione.

Dato che questi aspetti del caso riguardano procedure relative a specifici eventi verificatisi in passato, non si ritiene opportuno ricercare una soluzione amichevole della questione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

MANCATO PAGAMENTO DI CONTI DA PARTE DELL'UFFICIO DI ASSISTENZA TECNICA – RESPONSABILITÀ DELLA COMMISSIONE

Decisione sulla denuncia 761/2001/OV presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Secondo il denunciante, i fatti principali si sono svolti come segue:

nell'ambito del programma Leonardo da Vinci, il denunciante, un editore belga, ha effettuato lavori tipografici per conto della Commissione (DG XXII). Tale attività è stata svolta nel 1998 tramite l'Agenor, una società che ha agito in qualità di Ufficio di assistenza tecnica (UAT) della Commissione. Il denunciante, che aveva stampato due serie di lavori in inglese, francese e tedesco, ha inviato le relative fatture (98/274, 98/521 e 98/575) all'Ufficio di assistenza tecnica della Commissione in data 25 maggio, 30 novembre e 31 dicembre 1998.

Tuttavia, l'11 febbraio 1999 la Commissione ha unilateralmente rescisso il contratto con l'Agenor, con effetto a far data dal 31 gennaio 1999. Il fatto ha causato il fallimento dell'Ufficio di assistenza tecnica che, di conseguenza, non ha più provveduto al pagamento delle fatture. Esso, pertanto, aveva un debito nei confronti del denunciante per un importo totale pari a BEF 1.971.405 ovvero € 48.869, 85.

In data 28 aprile 1999, il denunciante ha inviato una lettera raccomandata alla Commissione, chiedendo di procedere al saldo delle fatture. Il denunciante faceva notare che la DG XXII aveva approvato la sua offerta, benché fosse stata al corrente, da diversi mesi, del fatto che vi fossero gravi irregolarità e comportamenti fraudolenti in seno al suo Ufficio di assistenza tecnica.

In questo contesto, il denunciante faceva riferimento ai paragrafi 5.3.1, 5.3.3 e 5.8.5 della relazione del comitato di esperti (comitato di esperti indipendenti) istituito nel 1999 per indagare su diverse irregolarità. Il denunciante allegava alla denuncia parti della relazione di cui sopra. Secondo tale relazione, la Commissione era a conoscenza delle frodi e delle irregolarità in seno all'Agenor fin dal 1997, ma non aveva adottato alcuna misura al riguardo.

La Commissione aveva infine rescisso il contratto, provocando il fallimento dell'Ufficio di assistenza tecnica e di conseguenza il mancato pagamento delle fatture in sospeso. La Commissione non ha risposto alla lettera del denunciante del 28 aprile 1999. In una conversazione telefonica, la Commissione aveva risposto che il denunciante avrebbe dovuto attendere che si concludesse la procedura di liquidazione fallimentare. Tuttavia, il liquidatore aveva informato il denunciante che la procedura di fallimento non era prossima alla conclusione.

Nel maggio 2001, il denunciante ha pertanto scritto al Mediatore europeo attribuendo alla Commissione la responsabilità del mancato pagamento da parte del suo Ufficio di assistenza tecnica, l' "Agenor", delle tre fatture, per un importo totale pari a 48.869,85 euro, in quanto: 1) le pubblicazioni in questione erano state effettuate per conto della Commissione; 2) la Commissione aveva approvato le offerte prima che il denunciante effettuasse i lavori, e 3) la Commissione non aveva adottato alcuna misura, pur sapendo fin dal 1997 delle irregolarità e delle frodi in seno all' Agenor.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Nel suo parere, la Commissione precisava che nell'ambito dell'assistenza che la società Agenor forniva alla Commissione per la gestione del programma Leonardo da Vinci, essa aveva commissionato degli stampati al denunciante. Dopo il fallimento dell' Agenor, il denunciante ha presentato una richiesta di recupero dei crediti. Tuttavia, secondo le informazioni fornite dal liquidatore, la procedura di liquidazione non si sarebbe conclusa entro breve e, di conseguenza, le tre fatture del denunciante sarebbero rimaste insolute.

La Commissione non ha nessun tipo di rapporto contrattuale con il denunciante e non può pertanto essere considerata responsabile della situazione in cui egli si trova a seguito dei suoi rapporti commerciali con la società fallita.

Il denunciante propone tre ragioni per cui la Commissione sarebbe responsabile del mancato pagamento delle tre fatture. A tal proposito la Commissione formula i seguenti commenti:

L' Agenor ha fornito assistenza tecnica alla Commissione nel quadro del programma Leonardo da Vinci. Al fine di attuare il programma di lavoro, che era una parte integrante del suo contratto con la Commissione, l' Agenor ha stipulato dei contratti (tra cui contratti di prestazione d'opera). Parte dei lavori che l' Agenor ha delegato al denunciante faceva parte di questo programma di lavoro, così come tutte le altre mansioni per cui l' Agenor era responsabile nell'ambito del suo contratto con la Commissione. La delega di taluni compiti è stata effettuata tramite contratti stipulati fra l' Agenor e i suoi fornitori.

Il fatto che solo l' Agenor e il denunciante fossero le parti del contratto non viene messo in discussione dal fatto che la Commissione abbia approvato le specifiche riguardanti il lavoro delegato dall' Agenor. Tale approvazione rientra esclusivamente nell'ambito dei rapporti fra la Commissione e l' Agenor. La Commissione ha istituito un sistema di controllo a priori dei costi sostenuti dall' Agenor. Questo spiega perché una serie di specifiche è stata sottoposta all'approvazione preventiva della Commissione, esclusivamente per ragioni di controllo finanziario nell'ambito dell'esecuzione del programma Leonardo da Vinci.

L'analisi delle varie relazioni di audit all'interno dei servizi della Commissione non avevano portato a considerare l'ipotesi di rescindere il rapporto contrattuale con l' Agenor. Per quanto concerne il riferimento alle attività fraudolente, solo nel febbraio 1999 si è stabilito che talune irregolarità potevano effettivamente essere configurate come reati penali. Nell'interesse del programma e dei suoi beneficiari, la Commissione ha ritenuto che fosse preferibile mantenere i suoi rapporti contrattuali con l' Agenor, pur ponendo ulteriori condizioni, al fine di evitare che le irregolarità si ripetessero. Il rinnovo del contratto dal 1° febbraio 1999 presupponeva una ristrutturazione convincente dell'Ufficio di assistenza tecnica, le cui condizioni erano state trasmesse all' Agenor. Considerato che le modifiche necessarie non erano state apportate, nel febbraio 1999 la Commissione aveva concluso di non poter proseguire i suoi rapporti contrattuali con l' Agenor ed aveva comunicato che non avrebbe rinnovato il contratto, scaduto il 31 gennaio.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante ribadiva che la Commissione fosse direttamente responsabile del mancato pagamento delle fatture. Egli ricordava ancora una volta la relazione del comitato di esperti, come già indicato nella sua denuncia iniziale.

Rispetto all'argomento addotto dalla Commissione secondo cui non vi era alcun rapporto contrattuale fra la Commissione e il denunciante, ragion per cui essa non era responsabile del pagamento delle fatture, il denunciante affermava che, nella sua relazione, il comitato di esperti osservava che, in linea di principio, la Commissione non doveva delegare a imprese private la gestione di programmi comunitari con obiettivi di interesse generale. La stessa Commissione, e non l'Agenor, avrebbe pertanto dovuto stipulare il contratto con il denunciante.

Il denunciante respingeva inoltre l'argomentazione della Commissione secondo cui la pubblicazione non sarebbe stata effettuata per conto della Commissione, ma dell'Agenor: le pubblicazioni oggetto delle fatture insolute erano state approvate dalla Commissione, eseguite per conto della Commissione e consegnate direttamente alla DG XXII e all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Inoltre, gli ordini inviati al denunciante erano stati stampati su carta intestata con la menzione del programma Leonardo da Vinci e il mittente si identificava come l'"Ufficio di assistenza tecnica della Commissione per il Programma Leonardo da Vinci". Sembra pertanto molto improbabile che la Commissione non fosse responsabile, o per lo meno sostanzialmente implicata nei lavori di stampa effettuati nell'ambito del programma Leonardo da Vinci.

Il denunciante aggiungeva che il fatto che l'Agenor dovesse ottenere sistematicamente l'approvazione dei servizi della Commissione prima di sostenere costi superiori a un determinato importo, nonché il fatto che la Commissione e la Corte dei conti avessero accesso a tutti i documenti in possesso dell'Agenor non fanno che comprovare ulteriormente l'impressione che la Commissione avesse un ruolo ben più importante di quello di semplice supervisione delle attività del suo Ufficio di assistenza tecnica.

Il denunciante faceva quindi riferimento al principio di legittima aspettativa: la Commissione, mantenendo in essere i suoi rapporti con l'Agenor, ha creato la legittima aspettativa che l'Agenor avesse il rigore e l'organizzazione necessari per farsi carico dei suoi obblighi nei confronti di terzi. Date le informazioni in possesso della Commissione, essa non avrebbe dovuto creare questa aspettativa.

Per quanto riguarda il fatto che la Commissione aveva adottato misure sufficienti per porre fine ai suoi rapporti contrattuali con l'Agenor in considerazione delle numerose irregolarità, il denunciante osservava che si sarebbe dovuto rescindere il contratto con l'Agenor ben prima del febbraio 1999. Una prima relazione di audit realizzata dalla DG XXII fra il 1° giugno 1996 e il 31 maggio 1997 aveva già messo in evidenza svariate anomalie nella gestione del programma Leonardo da Vinci. Tali anomalie furono confermate in una seconda verifica nel luglio 1997. Inoltre, un audit ufficiale condotto nel febbraio 1998 congiuntamente dalla DG XX e dall'UCLAF sulla cattiva gestione dell'Ufficio di assistenza tecnica aveva confermato ancora una volta le accuse di frode e corruzione rivelate in precedenza. Tuttavia, e nonostante le osservazioni formulate in varie relazioni di audit, i servizi della Commissione non avevano adottato alcuna misura per affrontare il problema; se la Commissione l'avesse fatto nel 1997, quando si era rivelato necessario, l'Ufficio di assistenza tecnica non avrebbe potuto stipulare il contratto col denunciante, contratto che ha generato le fatture insolute. Sussiste pertanto un nesso causale diretto fra il mancato pagamento delle fatture del denunciante e il ritardo con cui la Commissione ha reagito alla frode e alle irregolarità nella gestione dell'Agenor.

Ulteriori informazioni del denunciante

Il 21 gennaio 2002, l'ufficio del Mediatore ha contattato il denunciante al fine di ricevere informazioni sulla situazione del procedimento di liquidazione dell'Agenor. Il denunciante ha affermato che il caso era ancora in mano al liquidatore e che tutta la procedura avrebbe richiesto probabilmente ancora diversi anni prima di arrivare a completamento. Il denunciante confermava di aver presentato una richiesta di recupero dei crediti presso il liquidatore.

LO SFORZO DEL MEDIATORE DI ADDIVENIRE A UNA COMPOSIZIONE AMICHEVOLE

Dopo un attento esame del parere e delle osservazioni formulati, il Mediatore ha ritenuto che si potesse ravvisare un caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 dello Statuto⁵², egli ha pertanto scritto al presidente della Commissione, il 13 febbraio 2002, per proporre una composizione amichevole sulla base della seguente analisi della questione che vede opposti il denunciante e la Commissione.

1.1 Il denunciante sostiene che la Commissione è responsabile del mancato pagamento da parte del suo Ufficio di assistenza tecnica, l'"Agenor", delle tre fatture, per un importo totale pari a 48.869, 85 euro, in quanto: 1) le pubblicazioni in questione erano state effettuate per conto della Commissione; 2) la Commissione aveva approvato le offerte prima che il denunciante effettuasse i lavori, e 3) la Commissione non aveva adottato alcuna misura, pur sapendo fin dal 1997 delle irregolarità e delle frodi in seno all'Agenor. Per contro, la Commissione dichiarava di non aver alcun tipo di rapporto contrattuale con il denunciante e che pertanto non poteva essere ritenuta responsabile della situazione in cui egli si trovava a seguito dei suoi rapporti commerciali con la società fallita.

1.2 Il Mediatore fa notare che, nella Prima relazione sui presunti casi di frode, cattiva gestione e nepotismo in seno alla Commissione europea, il comitato di esperti indipendenti⁵³ ("comitato di esperti") ha attentamente vagliato le responsabilità della Commissione nei confronti dell'Agenor nell'ambito del programma Leonardo da Vinci.

1.3 Per quanto concerne la cronologia dei fatti, nella relazione del comitato si legge che *"La DG XXII, che è responsabile del programma, già nel 1994 aveva individuato indizi di irregolarità al momento di un audit interno sull'esecuzione, da parte di Agenor, di un programma precedente (...). Avrebbe dovuto agire di conseguenza, se non nella selezione di Agenor come UAT per Leonardo, quantomeno nel controllo delle sue attività, una volta selezionato. Come dimostrano le relazioni di audit della DG XXII, nel 1997 sono state scoperte numerose irregolarità e prassi fraudolente (...). Nel progetto di relazione di audit interno del 20 luglio 1998 sono state confermate le ipotesi relative a svariate frodi e irregolarità. Il progetto di relazione ha rivelato importanti carenze nel controllo dell'UAT, Leonardo/Agenor da parte della DG XXII e ha concluso che non sempre era chiaro chi controllava chi, la DG XXII o l'UAT. È solo all'inizio di novembre 1998 che si è dato seguito alla relazione definitiva di audit contabile, successivamente presentata ufficialmente alla DG XXII e quindi agli altri Commissari"* (punti da 5.8.4 a 5.8.6).

1.4 Le richieste del denunciante devono essere valutate alla luce della relazione del comitato di esperti indipendenti. Al tempo in cui il denunciante è stato selezionato dall'Agenor per effettuare la pubblicazione, ossia il 20 maggio 1998, la Commissione era già a cono-

⁵² "Il mediatore ricerca, per quanto possibile, assieme all'istituzione o all'organo interessato una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata".

⁵³ Comitato di esperti indipendenti, Prima relazione sui presunti casi di frode, cattiva gestione e nepotismo in seno alla Commissione europea, 15 marzo 1999.

scenza da lungo tempo delle frodi e delle irregolarità in seno al suo Ufficio di assistenza tecnica Agenor, ma non aveva adottato alcuna misura.

1.5 Nel presente caso, che implica la commessa di pubblicazioni al denunciante e la successiva consegna di queste, il Mediatore osserva che l'Ufficio di assistenza tecnica della Commissione stava operando totalmente per conto della Commissione, che era l'ente committente e il destinatario *de facto* delle pubblicazioni. Questo emerge dagli elementi che seguono:

1.6 le pubblicazioni erano state commissionate per conto della DG XXII. Era stata la Commissione ad approvare la versione finale delle pubblicazioni. Ciò risulta dalla nota del 27 novembre 1998 dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee alla DGXXII/C/3 che stabilisce il "visto si stampi";

1.7 le pubblicazioni erano state consegnate alla Commissione, talune direttamente alla DG XXII, altre all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali. Questo punto è menzionato esplicitamente in un ordine del 23 dicembre 1998 dall'Agenor al denunciante, in cui si specificava che l'indirizzo a cui effettuare la consegna era il "*Centre de diffusion de l'O.P.O.C.E., (...) Gasperich, L- 1225 Luxembourg*". La Commissione ha quindi ricevuto le pubblicazioni senza doverne sostenere il costo;

1.8 tutta la corrispondenza inviata dall'Agenor al denunciante veniva stampata su carta intestata che menzionava il "Programme Leonardo da Vinci, Bureau d'Assistance Technique à la Commission européenne pour le programme Leonardo da Vinci";

1.9 in tali circostanze, il fatto che la Commissione neghi qualsiasi responsabilità per il mancato pagamento delle tre fatture del denunciante non appare ragionevole. Il Mediatore conclude provvisoriamente che ciò potrebbe costituire un caso di cattiva amministrazione.

La proposta di una composizione amichevole

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, il Mediatore proponeva una composizione amichevole fra il denunciante e la Commissione, che consisteva nell'accettazione da parte della Commissione della sua responsabilità per il mancato pagamento delle tre fatture per un importo pari a 48.869,85 euro e nel provvedere al pagamento delle suddette. Il Mediatore invitava la Commissione a rispondere entro il 30 aprile 2002.

La risposta della Commissione europea

La Commissione continuava a sostenere di non poter essere considerata responsabile per il pagamento delle fatture, che erano state generate dal rapporto contrattuale fra il denunciante e la società fallita Agenor. Nel rispetto del diritto fallimentare, la richiesta del denunciante dovrebbe essere inserita nella massa creditoria e trovare la sua risoluzione nell'ambito della procedura di liquidazione della società fallita. Il denunciante ha infatti trasmesso una richiesta di recupero dei crediti al liquidatore.

Gli aspetti del contratto su cui si è concentrata l'attenzione del Mediatore (gli ordini riguardavano pubblicazioni richieste dalla Commissione, i "visto si stampi" erano firmati dalla Commissione, le pubblicazioni erano state consegnate alla Commissione) non invalidavano il fatto che la Commissione non fosse parte contraente.

Dal suo punto di vista, il denunciante è nella stessa condizione di tutti gli altri creditori dell'Agenor. La Commissione non può adottare una posizione in violazione del diritto fallimentare e del principio di uguaglianza dei creditori. La Commissione non può pertanto rispondere favorevolmente alla proposta di composizione amichevole presentata dal Mediatore.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante osservava di non poter accettare il ragionamento della Commissione, che consisteva nel respingere in toto la propria responsabilità per il pagamento delle fatture, considerato soprattutto che le lettere inviate erano stampate su carta intestata che riportava l'UAT della Commissione, che le pubblicazioni erano state approvate dalla Commissione, realizzate per conto della stessa e consegnate direttamente ai servizi della Commissione.

Il denunciante osservava inoltre di aver presentato una denuncia presso la Commissione per il mancato rispetto del Codice di buona condotta amministrativa da parte della Commissione nelle sue relazioni con il pubblico e che, se non si fosse potuto addivenire a una composizione amichevole, non vi sarebbe stata altra alternativa che citare la Commissione in giudizio.

LA DECISIONE

1 Presunta responsabilità della Commissione per il mancato pagamento delle fatture inevase da parte del suo Ufficio di assistenza tecnica

1.1 Il denunciante sostiene che la Commissione è responsabile del mancato pagamento da parte del suo Ufficio di assistenza tecnica, l'"Agenor", di tre fatture, per un importo totale pari a 48.869, 85 euro, in quanto: 1) le pubblicazioni in questione erano state effettuate per conto della Commissione; 2) la Commissione aveva approvato le offerte prima che il denunciante effettuasse i lavori, e 3) la Commissione non aveva adottato alcuna misura, pur sapendo fin dal 1997 delle irregolarità e delle frodi in seno all'Agenor.

1.2 La Commissione dichiara di non avere alcun tipo di rapporto contrattuale con il denunciante e che pertanto non può essere ritenuta responsabile per la situazione in cui egli si trova a seguito dei suoi rapporti commerciali con la società fallita. La Commissione ha anche respinto la proposta di composizione amichevole da parte del Mediatore, sulla base del fatto che non può essere considerata responsabile per il pagamento delle fatture che sono state generate dal rapporto contrattuale fra il denunciante e il suo Ufficio di assistenza tecnica. La Commissione ha aggiunto che la richiesta del denunciante avrebbe dovuto trovare la sua soluzione nell'ambito della procedura di liquidazione della società fallita.

1.3 Il Mediatore rileva che l'Agenor ha agito in nome e per conto della Commissione nella gestione di un programma finanziato dalla Comunità. La Commissione resta responsabile della qualità dell'amministrazione di organizzazioni che gestiscono programmi per suo conto (Uffici di assistenza tecnica – UAT). Inoltre, i principi di buona amministrazione implicano che la Commissione intraprenda i passi necessari per verificare l'affidabilità e le prestazioni degli UAT. Il secondo requisito è particolarmente importante dal punto di vista dei terzi che forniscono beni e servizi alla Commissione. Essi possono ragionevolmente presumere che, nello stipulare i contratti necessari per la gestione del programma finanziato dalla Comunità, l'UAT agisca in nome e per conto della Commissione e goda della sua piena fiducia.

1.4 Nel presente caso, dalla relazione del comitato di esperti del 15 marzo 1999 si desume che, sin dal 1994, la Commissione era a conoscenza delle irregolarità in seno al suo Ufficio di assistenza tecnica Agenor. Ulteriori irregolarità e pratiche fraudolente sono state scoperte nel 1997 e confermate da una relazione di audit stilata nel luglio 1998. Tuttavia, solo nel febbraio 1999 la Commissione ha deciso di rescindere il suo contratto con l'Agenor. Nel frattempo – ossia nel maggio 1998 – il denunciante era già stato selezionato dall'Agenor per procedere con la stampa delle pubblicazioni per la Commissione. All'epoca, il denunciante non era a conoscenza di tali irregolarità e frodi, e ha agito come

se l'Agenor fosse ancora una controparte contrattuale affidabile che godeva della piena fiducia della Commissione.

1.5 Alla luce di quanto sopra, il Mediatore ritiene che la Commissione abbia indebitamente rinviato la considerazione dei problemi identificati in merito a irregolarità e pratiche fraudolente in seno al suo UAT, l'Agenor. L'effetto di tale ritardo è stato che la Commissione ha effettivamente continuato a presentare l'Agenor ai terzi come una organizzazione degna di agire per conto della Commissione nella gestione di un programma finanziato dalla Comunità, pur sapendo che non era così. Se la Commissione avesse agito prontamente nel rescindere il contratto con l'Agenor, il denunciante non avrebbe concluso il contratto che aveva dato luogo alle fatture insolute. Pertanto, la situazione in cui il denunciante si trova attualmente è una conseguenza del fatto che la Commissione non abbia agito prontamente al fine di intraprendere le misure necessarie per affrontare le irregolarità e le pratiche fraudolente che sapeva esistere in seno all'Agenor.

1.6 Il Mediatore ritiene che la Commissione fosse il cliente *de facto* del denunciante. Questa affermazione è comprovata dai fatti che seguono: le pubblicazioni sono state commissionate per conto della Commissione e, segnatamente, della sua DG XXII. Era stata la Commissione ad approvare la versione finale della pubblicazione. Questo elemento risulta dalla nota del 27 novembre 1998 dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee alla DGXXII/C/3 che stabilisce il "visto si stampi". All'epoca, le irregolarità e le frodi in seno all'Agenor erano già state più volte oggetto di relazione all'interno della Commissione. Inoltre, le pubblicazioni erano state consegnate direttamente alla Commissione, in quanto l'indirizzo di consegna era il "Centre de diffusion de l'OPOCE".

1.7 Infine, il Mediatore rileva il seguente importante elemento, vale a dire che la Commissione sembra aver ricevuto le pubblicazioni e averne quindi beneficiato, senza sostenere alcun costo. Nel suo parere sulla proposta di composizione amichevole, la Commissione non ha risposto al riguardo. Questo dà l'impressione che vi sia stato un arricchimento senza causa della Commissione, contrario ai principi generali del diritto comunitario⁵⁴.

1.8 In considerazione del fatto che la situazione in cui si trova attualmente il denunciante è una conseguenza del fatto che la Commissione non abbia agito prontamente al fine di intraprendere le misure necessarie per affrontare le irregolarità e le pratiche fraudolente che sapeva esistere in seno all'Agenor, che la Commissione fosse il cliente *de facto* del denunciante e che vi potrebbe essere un arricchimento senza causa della Commissione, contrario a quanto sancito dal diritto comunitario, il Mediatore ritiene che il rifiuto della Commissione di farsi carico della responsabilità del pagamento delle fatture insolute del denunciante costituisca un caso di cattiva amministrazione.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore europeo in merito alla denuncia, sembra opportuno evidenziare le seguenti osservazioni critiche.

I principi di buona amministrazione implicano che la Commissione intraprenda i passi necessari per verificare l'affidabilità e le prestazioni degli Uffici di assistenza tecnica. Ciò è particolarmente importante dal punto di vista dei terzi che forniscono beni e servizi alla Commissione. Essi possono ragionevolmente presumere che, nello stipulare i contratti necessari per la gestione di un programma finanziato dalla Comunità, l'UAT agisca in nome e per conto della Commissione e goda della sua piena fiducia.

In considerazione del fatto che la situazione in cui si trova attualmente il denunciante è una conseguenza del fatto che la Commissione non abbia agito prontamente al fine di

⁵⁴ Sul principio dell'arricchimento senza causa, cfr. causa T-171/99, Corus UK Ltd vs Commissione, Racc. 2001, II-02967, par. 55; causa C-259/87, Grecia vs Commissione, Racc. 1990, I - 2845.

intraprendere le misure necessarie per affrontare le irregolarità e le pratiche fraudolente che sapeva esistere in seno all'Agenor, che la Commissione fosse il cliente de facto del denunciante e che vi potrebbe essere un arricchimento senza causa della Commissione, contrario a quanto sancito dal diritto comunitario, il Mediatore ritiene che il rifiuto della Commissione di farsi carico della responsabilità del pagamento delle fatture insolute del denunciante nel caso in questione sia irragionevole e costituisca un caso di cattiva amministrazione.

Nelle sue osservazioni, il denunciante affermava che nel caso in cui non si fosse raggiunta una composizione amichevole del caso, egli non avrebbe avuto altra alternativa che portare la questione davanti a un tribunale. In considerazione del fatto che la Commissione ha rifiutato una composizione amichevole, il Mediatore ha chiuso il caso con le precedenti osservazioni critiche.

MANCATA CONSULTAZIONE DEL PERSONALE PRIMA DELL'ADOZIONE DI UNA DECISIONE CHE LO INTERESSA

Decisione sulla denuncia 821/2001/SM presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Con decisione del 27 settembre 1999 adottata congiuntamente dal Direttore generale del centro comune di ricerca (CCR) e dal Direttore generale della Direzione generale IX (adesso DG Amministrazione), è stato stabilito di abolire l'indennità di trasporto sulla base dell'articolo 14 ter e dell'articolo 15, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto del personale con efficacia retroattiva. La decisione in questione annullava le precedenti decisioni della Commissione che prevedevano detta indennità.

Il denunciante sostiene che le norme sull'indennità di trasporto sono state modificate senza avere preventivamente consultato il personale interessato. Il denunciante afferma inoltre di non avere mai ricevuto una decisione motivata da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 90 dello statuto del personale.

Egli chiede che la Commissione annulli la decisione e ripristini l'indennità di trasporto in questione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni.

Con decisione del 27 settembre 1999 adottata congiuntamente dai direttori generali del CCR e della DG Amministrazione, la Commissione ha abolito l'indennità di trasporto concessa ad una serie di funzionari ed agenti con attività a rotazione presso il CCR di Ispra, Italia. La decisione iniziale del 24 settembre 1971 e quelle successive del 25 febbraio 1986, del 1° marzo 1995 e del 1° ottobre 1996 che concedevano tale indennità avevano l'obiettivo di compensare equamente il personale che non poteva beneficiare delle agevolazioni di trasporto giornaliere fornite dal CCR. Alla fine degli anni '90, la Commissione ha proceduto ad una revisione delle indennità di trasporto e ha riscontrato che l'indennità in questione concessa a Ispra non aveva alcuna base giuridica.

La Corte dei conti aveva già sollevato la questione nel corso di un controllo effettuato nel 1992 riguardo alle spese del personale del CCR. Nella relazione al riguardo, la Corte dei conti ha affermato che gli articoli 14 e 15 dell'allegato VII allo statuto del personale, che riguardano il rimborso spese, non consentivano la concessione della particolare indennità di trasporto per il personale con turno continuo in servizio al CCR di Ispra. Ha inoltre ritenuto che assumendo quale base giuridica per giustificare l'indennità stabilita a favore del personale con turno continuo l'articolo 15, paragrafo 2, il CCR non agiva in conformità del principio di sana gestione finanziaria dei fondi comunitari. La Corte dei conti ha considerato, per esempio, a questo proposito che il trasporto fra il luogo di lavoro e le abita-

zioni dei dipendenti non avveniva esclusivamente durante le ore di lavoro. Ha ritenuto ingiustificato il rimborso anche perché il personale di Petten, Bruxelles o Lussemburgo nella medesima situazione non riceveva la stessa indennità per il trasporto dall'abitazione al luogo di lavoro.

Gli articoli 14 ter e 15 dell'allegato VII (Retribuzione e rimborsi spese) dello statuto del personale riguardano il rimborso spese, ovvero nel caso in esame i costi per il trasporto. L'articolo 14 ter dispone che un funzionario che presta servizio in una località in cui le condizioni di trasporto sono riconosciute particolarmente difficili ed onerose a motivo della lontananza della sua abitazione dal luogo di lavoro può fruire di un'indennità di trasporto. Il Consiglio, nel regolamento (CEE) n. 122/66 del 28 luglio 1966 ha definito un elenco di dette località, che non include Ispra. L'articolo 15 riguarda i funzionari dei gradi A1 e A2 che possono ottenere un'indennità fissa, un rimborso forfettario, per coprire le spese di trasporto all'interno del perimetro della località ove prestano servizio.

Tenuto conto degli articoli dello statuto del personale e del riesame dell'indennità di trasporto, la Commissione ha deciso di abolire quest'ultima con decisione del 27 settembre 1999 con efficacia retroattiva al 1° luglio 1999. Ritenendo che la decisione riguardasse vari membri dell'organico del CCR, la Commissione ha informato i rappresentanti del personale dei motivi della decisione in un incontro del 29 settembre 1999. La Commissione dichiara infine di deplorare il fatto di abolire l'indennità in questione, ma che detta decisione si era resa necessaria in quanto mancava una base giuridica.

Le osservazioni del denunciante

Il parere della Commissione è stato trasmesso al denunciante invitandolo a presentare le proprie osservazioni. Non risulta che il Mediatore abbia ricevuto alcuna osservazione al riguardo.

ULTERIORI INDAGINI

Richiesta di ulteriori informazioni

Dopo avere ricevuto il parere della Commissione si sono rese necessarie ulteriori indagini. Nella sua lettera alla Commissione del 12 settembre 2001, il Mediatore ha chiesto all'istituzione di trasmettere un parere in merito alle doglianze e alle richieste avanzate dal denunciante. Il Mediatore ha rilevato che la Commissione non aveva spiegato il motivo per cui il denunciante non aveva ricevuto alcuna risposta al reclamo presentato ai sensi dell'articolo 90, e pertanto ha chiesto all'istituzione di procedere in tal senso. Il Mediatore ha altresì chiesto alla Commissione di informarlo se aveva consultato i rappresentanti del personale del CCR prima di adottare la decisione di abolire l'indennità di trasporto, in quanto non risultava che l'avesse fatto. La decisione di abolire l'indennità in oggetto è stata adottata il 27 settembre 1999, mentre l'incontro con i rappresentanti del personale del CCR ha avuto luogo due giorni dopo, vale a dire il 29 settembre 1999.

La risposta della Commissione

Nella sua risposta, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni.

Per quanto riguarda la procedura di reclamo di cui all'articolo 90 dello statuto del personale, la Commissione afferma che il reclamo del denunciante non è stato presentato entro il termine previsto ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, ovvero tre mesi dall'adozione della decisione relativa al denunciante in quanto membro del personale, dato che la decisione di abolire l'indennità di trasporto è stata adottata il 27 settembre 1999 mentre il denunciante ha presentato il reclamo il 4 aprile 2000. La Commissione sottolinea che la mancanza di risposta da parte della Commissione era motivata dal fatto che il reclamo del denunciante era irricevibile. La Commissione mette inoltre in rilievo che tale fatto non

pregiudica in alcun modo i diritti del denunciante. La Commissione dichiara infine che nel frattempo ha semplificato la procedura di reclamo di cui all'articolo 90 al fine di migliorare il controllo delle risposte ai ricorrenti.

Per quanto riguarda la consultazione preventiva del personale in servizio presso il CCR di Ispra, la Commissione chiarisce che, prima di adottare la decisione il 27 settembre 1999, aveva sospeso l'indennità di trasporto con effetto dal 1° luglio 1999, in attesa della consultazione del comitato dei rappresentanti del personale locale del CCR il 29 settembre 1999. La decisione è divenuta applicabile solo il 21 ottobre 1999, con efficacia retroattiva al 1° luglio 1999. Il personale a rotazione interessato ha ricevuto l'indennità di trasporto fino alla fine di giugno 1999. Alla luce di un controllo più rigoroso delle risorse comunitarie, imposto dall'autorità finanziaria della Comunità, la Commissione ribadisce alla fine che, di concerto con la Corte dei conti, la decisione era inevitabile data la mancanza di base giuridica per l'indennità in questione.

LA DECISIONE

1 Presunta mancata consultazione del personale prima dell'abolizione dell'indennità di trasporto

1.1 Il denunciante dichiara che le disposizioni in materia di trasporto erano state modificate senza avere preventivamente consultato il personale interessato.

1.2 La Commissione asserisce di avere informato i rappresentanti del personale dei motivi della decisione in un incontro del 29 settembre 1999.

1.3 Il Mediatore osserva che con decisione del 27 settembre 1999 la Commissione aveva abolito l'indennità di trasporto concessa ad alcuni funzionari ed agenti con attività a rotazione presso il CCR di Ispra, Italia, con efficacia retroattiva al 1° luglio 1999, poiché non esisteva una base giuridica per l'indennità in questione. Il 29 settembre 1999, vale a dire due giorni dopo, i rappresentanti del personale erano stati informati della decisione e della relativa motivazione. Il Mediatore è dell'avviso che la soppressione dell'indennità di trasporto avrebbe dovuto essere preceduta dalla consultazione del personale interessato, il che significa che i rappresentanti del personale nel caso di specie avrebbero dovuto essere informati in merito alla prevista decisione della Commissione e alla relativa motivazione. A questo proposito sarà formulata un'osservazione critica.

2 Presunta mancanza di una decisione motivata ai sensi dell'articolo 90.

2.1 Il denunciante asserisce di non avere mai ricevuto una decisione motivata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 90 dello statuto del personale.

2.2 La Commissione sostiene di non avere fornito una decisione motivata al denunciante, in quanto il suo reclamo era stato presentato successivamente alla scadenza del termine di tre mesi, come previsto all'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto del personale.

2.3 Il Mediatore osserva che ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto del personale, l'autorità che ha il potere di nomina deve notificare all'interessato la propria decisione motivata entro quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione dell'appello. Nel presente caso, il reclamo era stato presentato successivamente alla scadenza del termine e pertanto non era stato trattato. Il Mediatore osserva che sarebbe stato corretto informare il denunciante per iscritto dei motivi per cui il reclamo non era stato trattato. Il fatto di non avere informato in modo adeguato il denunciante a questo proposito costituisce un episodio di cattiva amministrazione. Su questo punto sarà formulata un'osservazione critica.

3 Richiesta del ripristino dell'indennità di trasporto

3.1 Il denunciante chiede per conto del personale a rotazione del CCR che la Commissione annulli la sua decisione e ripristini l'indennità di trasporto in questione.

3.2 La Commissione dichiara che si era reso necessario abolire l'indennità di trasporto a causa dei controlli più rigorosi sulle spese di bilancio comunitarie e in particolare perché non esisteva una base giuridica per detta indennità.

3.3 Il Mediatore osserva che il regolamento (CEE) n. 122/66⁵⁵ del Consiglio indica esplicitamente solo le determinate località in Italia, vale a dire Centrale di Latina, Centrale del Garigliano e Casaccia, e che non risulta che esista una base giuridica per il CCR di Ispra in detto regolamento che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di trasporto in conformità dello statuto del personale. A seguito di una valutazione delle varie indennità di trasporto per i funzionari della Comunità e altri agenti, la decisione di abolire l'indennità di trasporto era stata adottata congiuntamente dai direttori generali del CCR e della DG Amministrazione, annullando le decisioni precedenti che ne prevedevano l'introduzione. La decisione era basata su una relazione di controllo della Corte dei conti del 1992 in cui si era concluso che gli articoli 14 ter e 15 dell'allegato VII dello statuto del personale, che disciplina il rimborso delle spese, non consentivano di concedere la particolare indennità di trasporto al personale a rotazione del CCR di Ispra e che detta indennità non era conforme ai principi di sana gestione finanziaria dei fondi comunitari. Alla luce di quanto esposto in precedenza, il Mediatore ritiene che la Commissione abbia fornito un resoconto ragionevole per giustificare la decisione di abolire l'indennità di trasporto in questione.

3.4 Stando così le cose, non risulta che la Commissione si sia resa responsabile di cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto della denuncia.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, è stato necessario formulare le due seguenti osservazioni critiche:

Con decisione del 27 settembre 1999 la Commissione aveva abolito l'indennità di trasporto concessa ad alcuni funzionari ed agenti con attività a rotazione presso il CCR di Ispra, Italia, con efficacia retroattiva al 1° luglio 1999, poiché non esisteva una base giuridica per l'indennità in questione. Il 29 settembre 1999, vale a dire due giorni dopo, i rappresentanti del personale erano stati informati della decisione e della relativa motivazione. La soppressione dell'indennità di trasporto avrebbe dovuto essere preceduta dalla consultazione del personale interessato, il che significa che i rappresentanti del personale nel caso di specie avrebbero dovuto essere informati in merito alla prevista decisione della Commissione e alla relativa motivazione. Il Mediatore ritiene che ciò costituisca un episodio di cattiva amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto del personale, l'autorità che ha il potere di nomina deve notificare all'interessato la propria decisione motivata nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo. Nel presente caso, il reclamo era stato presentato successivamente alla scadenza del termine e pertanto non era stato trattato. Il Mediatore ritiene che sarebbe stato corretto informare il denunciante per iscritto dei motivi per cui il reclamo non era stato trattato. Il fatto di non aver informato in modo adeguato il denunciante a questo proposito costituisce un episodio di cattiva amministrazione.

⁵⁵ Regolamento n. 7/66/Euratom, 122/66/CEE dei Consigli del 28 luglio 1966 che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di trasporto come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità, articolo 2.

Dato che questi aspetti del caso riguardano procedure relative a specifici eventi verificatisi in passato, non si ritiene opportuno ricercare una soluzione amichevole della questione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO TACIS

*Decisione sulla denuncia
834/2001/GG
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Il denunciante è direttore dell'Afcon Management Consultants, una società irlandese. Nel 1999, la società è stata invitata a partecipare alla gara d'appalto con altre sette società comunitarie (o consorzi) per il progetto TACIS FDRUS 9902 (Servizi di estensione delle attività agricole nella Russia meridionale). Una delle altre partecipanti alla gara era la GFA – Gesellschaft für Agrarprodukte mbH, una società tedesca.

Il denunciante sostiene che l'Afcon ha conseguito il primo posto nella valutazione tecnica e in una successiva rivalutazione tecnica, mentre la GFA si è classificata terza (prima valutazione) e seconda (rivalutazione). Il valore totale dell'appalto era di 2,5 milioni di EUR, di cui 1,6 milioni di EUR per le remunerazioni e le spese dirette e 0,9 milioni di EUR per spese "rimborsabili". Quest'ultima voce includeva 0,5 milioni di EUR per costi di formazione e 0,2 milioni di EUR per la ripetizione e la diffusione dei risultati. L'appalto è stato alla fine assegnato alla GFA, in quanto la sua offerta (2.131.870 EUR) era risultata inferiore a quella di AFCon.

Il denunciante sosteneva che secondo le regole che disciplinano la gara d'appalto e le informazioni fornite dalla Commissione, i partecipanti alla gara devono fornire (1) un documento che fornisca un prospetto analitico dei prezzi preparato secondo il formato dell'allegato D della bozza di contratto e (2) un sunto delle prestazioni del personale e che tali documenti devono essere congrui⁵⁶. Stando al denunciante, la GFA non ha ottemperato a questi obblighi. Secondo il punto C.2.1 del "Manuale delle procedure per gli offerenti", il "prospetto analitico dei prezzi" dovrebbe essere preparato a norma del formato dell'allegato D della bozza di contratto. Il denunciante ha prodotto copia di tale formulario. Secondo il denunciante, la formazione era stata chiaramente e inequivocabilmente compresa fra i costi rimborsabili e non includeva le retribuzioni. Il denunciante presentava inoltre copie di quello che era, a suo avviso, il prospetto analitico dei prezzi e il sunto delle prestazioni del personale fornito dalla GFA. Il prospetto analitico dei prezzi che sarebbe stato presentato dalla GFA riportava un totale di 2.190 giornate uomo per esperti UE e 2.250 giornate uomo per esperti locali, mentre il sunto delle prestazioni del personale elencava 2.687 giornate uomo per gli esperti UE e 4.615 giornate uomo per gli esperti locali. Il denunciante sosteneva che questo fosse possibile solo in quanto la GFA aveva utilizzato l'importo previsto per i "costi rimborsabili" per includere i costi del personale, contraffacendo in tal modo i costi reali, in violazione delle regole. A suo avviso, questo riduceva anche l'importo disponibile per la formazione, a discapito dei beneficiari in Russia.

Il denunciante ha presentato copia di un messaggio fax che sarebbe stato inviato dai servizi della Commissione in risposta a una domanda posta dalla società del denunciante in relazione al progetto Tacis FDRUS 9901. Nella risposta, si fa cenno al bilancio per la formazione, la ripetizione e la diffusione, indicando che esso dovrebbe rientrare completamente nella voce "rimborsabili" affinché le offerte "siano confrontabili". Secondo il denunciante, questo progetto è stato definito in seno allo stesso programma, nello stesso momento e disciplinato dalle stesse norme e regolamenti di quello in questione nel caso in esame.

Il 31 gennaio 2001, il denunciante ha scritto all'ufficio di cooperazione della Commissione EuropeAid per chiedere all'ufficio di riprendere in considerazione la sua

⁵⁶ La bozza di formulario relativa al "sunto delle prestazioni del personale" (allegato B) presentata dal denunciante contiene la nota che segue: "Importante: la sintesi di cui sopra deve essere conforme alle spese indicate nel prospetto analitico delle remunerazioni (allegato D)".

offerta. Nella lettera, il denunciante sollevava il problema della presunta discrepanza fra il “prospetto analitico dei prezzi” e il “sunto delle prestazioni del personale” della GFA. Nella risposta del 28 febbraio 2001, la Commissione si era espressa affermando che non vi erano difformità fra la proposta tecnica e quella finanziaria della GFA e che il chiarimento fatto dalla Commissione in merito al progetto FDRUS 9901 non poteva essere applicato al progetto FDRUS 9902.

Inoltre, il denunciante asseriva che ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento generale applicabile alle gare d'appalto, nessun offerente o membro del suo personale o persona associata avrebbe “potuto partecipare alla valutazione” delle offerte. Tuttavia, secondo il denunciante, il sig. F., un dipendente a tempo pieno di una società membro del consorzio GFA, era stato uno dei valutatori nella prima valutazione. Secondo il denunciante, un appalto aggiudicato a una società in tali circostanze avrebbe dovuto essere annullato secondo quanto previsto dal regolamento. Il denunciante aggiungeva che poiché il sig. F. era stato responsabile di un progetto in Ucraina prima e dopo la valutazione, il valutatore e l'offerente erano entrambi consapevoli della grave violazione delle norme relative al conflitto d'interessi, ma non lo avevano reso noto. I documenti prodotti evidenziavano il fatto che il sig. F. avesse dato una valutazione migliore alla GFA rispetto all'AFCon. Secondo il denunciante, la Commissione non aveva fatto alcun commento fino al momento di indire una seconda valutazione, nel mese di maggio 2000.

Infine, egli sosteneva che le norme applicabili non consentivano di effettuare successive modifiche alla presentazione finanziaria o alla metodologia di attuazione del progetto, prevedendo solo la possibilità di effettuare cambiamenti di personale in caso di indisponibilità del personale proposto nell'offerta originaria. Secondo il denunciante, il risultato della seconda valutazione aveva fatto sì che la GFA si collocasse al secondo posto, dietro AFCon per quanto riguardava la valutazione tecnica, ma si aggiudicasse il progetto in base alla proposta economica nel suo complesso. Il denunciante accusava la GFA di aver violato, nella presentazione del prospetto finanziario, prassi e regolamenti comunemente accettati per la presentazione finanziaria e che i regolamenti prevedevano in questo caso l'annullamento della gara d'appalto.

Secondo il denunciante, la GFA aveva nominato il responsabile del progetto nel settembre del 2000 e notificato ai funzionari Tacis sei settimane più tardi l'indisponibilità dello stesso. Sempre secondo quanto asserito dal denunciante, un altro membro di lunga data proposto dalla GFA non era stato nemmeno contattato per svolgere l'incarico.

Il 18 dicembre 2000, il denunciante ha scritto alla Commissione per portare il problema alla sua attenzione. Egli riteneva che il prezzo proposto dalla GFA non fosse abbastanza elevato da consentire alla società di avere un margine sufficiente, in quanto la GFA aveva proposto un “prezzo fuori mercato per professionisti di buona qualità”. A detta del denunciante, le società “prive di scrupoli” potevano recuperare in due modi il loro margine in tali circostanze. In primo luogo, potevano cercare di ridurre i compensi pattuiti con gli esperti che avevano proposto, o sostituire questi ultimi con esperti meno cari. In questo contesto, il denunciante sollevava il problema se la qualità tecnica dell'offerta GFA fosse stata migliorata dalla “tattica di utilizzare i migliori ed affermati esperti, disponibili ma cari, sul campo per non più di un mese o due, sostituendoli quindi con altri specialisti che non avrebbero riportato in fase di valutazione tecnica, un punteggio altrettanto elevato”. In secondo luogo, queste società avrebbero cercato di ridurre i compensi pagati ad esperti locali, omettendo di pagare i contributi dovuti per la sicurezza sociale o altri importi dovuti. Il denunciante considerava entrambe le pratiche scorrette. A sostegno della sua tesi, egli faceva riferimento alla relazione speciale n. 16/2000 della Corte dei conti sulle procedure di aggiudicazione di appalti per le prestazioni di servizi nell'ambito dei programmi Phare e Tacis. Il denunciante concludeva affermando che il fatto che la GFA stesse sostituendo la maggior parte del personale di lunga data nelle primissime fasi dell'attuazione del progetto indicava chiaramente che si era assicurata l'appalto con l'inganno. Secondo il denunciante, la Commissione non aveva inviato alcuna risposta alla sua lettera.

Egli faceva inoltre rilevare che nel gennaio 2001 aveva ricevuto una copia della proposta finanziaria della GFA da una fonte che non intendeva rivelare. Secondo il denunciante, dalle informazioni ricevute si evinceva che il progetto era attuato da un subappaltatore che stava fornendo solo una minima parte delle prestazioni proposte dalla AFCon.

Nella denuncia presentata nel maggio 2001, il denunciante avanzava cinque contestazioni, che andavano a sovrapporsi e pertanto potrebbero, in modo più appropriato, riassumersi come segue:

- 1) La Commissione ha erroneamente aggiudicato l'appalto alla GFA, benché questa abbia mancato di osservare le norme applicabili alla gara d'appalto, e segnatamente la norma che prevede che il prospetto analitico dei prezzi e il sunto delle prestazioni del personale siano congrui, e la norma che prevede che il bilancio per la "formazione" vada inserito nella sua totalità sotto la voce "rimborsabili".
- 2) La Commissione non ha intrapreso azioni adeguate, benché vi fosse un conflitto di interessi, considerato il fatto che il sig. F. era uno dei valutatori.
- 3) La Commissione non ha intrapreso azioni adeguate, benché la GFA abbia sostituito più di due terzi del suo personale di lunga data nel giro di poche settimane dalla firma dell'appalto.

In seguito, il denunciante ha inviato al Mediatore la trascrizione di parte della terza relazione di monitoraggio e valutazione del progetto, datata 6 agosto 2001, che a suo dire confermava senza ombra di dubbio quanto affermato nella sua denuncia. Egli era convinto che vi fossero prove innegabili della scorretta applicazione e dello spreco fatto del denaro dei contribuenti comunitari. Il denunciante chiedeva al Mediatore di includere le due questioni indicate ai punti 4 e 5 rispettivamente nella denuncia originaria nella sua inchiesta. Nel primo di questi due punti, il denunciante affermava che la Commissione aveva acconsentito alla diminuzione sostanziale del bilancio totale del progetto permettendo lo storno di spese rimborsabili a costi tecnici e servizi di sostegno, cosa che aveva prodotto il duplice risultato di ridurre nel complesso i fondi disponibili per l'attuazione del progetto e diminuire la cifra effettivamente a disposizione per le attività di formazione e diffusione. Nell'ultimo punto, il denunciante si chiedeva quale meccanismo fosse stato utilizzato per rendere le offerte confrontabili, essendo ovvio che gli offerenti avevano presentato prospetti relativi ai costi rimborsabili del tutto dissimili.

La successiva lettera del denunciante era stata trasmessa alla Commissione, affinché ne tenesse conto nella redazione del parere richiesto.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

A seguito della pubblicazione di una gara d'appalto con procedura ristretta, la società del denunciante e il consorzio GFA sono stati fra le società inserite nell'elenco ristretto d'invito alla presentazione di offerte per il progetto Tacis. La valutazione, avvenuta il 16-17 dicembre 1999, ha dato come miglior offerente la GFA, mentre la società del denunciante si è classificata al secondo posto. Nel marzo 2000, è stata presa la decisione di annullare la valutazione della gara d'appalto quando si è scoperta l'esistenza di un possibile conflitto di interessi fra un membro della commissione valutatrice e la GFA. La nuova valutazione delle offerte si è tenuta il 15-16 maggio 2000 con la costituzione di una nuova commissione valutatrice. Il risultato è stato lo stesso della prima valutazione, il contratto è stato quindi firmato con la GFA nell'agosto 2000.

La società del denunciante aveva scritto alla Commissione in merito alla questione il 9 ottobre 2000; la risposta è stata inviata il 9 novembre 2000. Alle altre lettere inviate alla

Commissione dalla società del denunciante, il 18 dicembre 2000 e il 31 gennaio 2001, essa ha risposto in data 28 febbraio 2001. Il 15 marzo 2001, il denunciante ha accusato ricezione dell'ultima lettera, ma ha riconfermato la sua posizione, secondo cui la proposta della GFA era in violazione al regolamento.

Per quanto concerne le singole accuse, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

1 La descrizione delle prestazioni del progetto in questione non dava istruzioni specifiche relative all'imputazione di fondi alle voci di bilancio previste per la formazione e la ripetizione/diffusione del progetto. La proposta della GFA in merito al prospetto analitico dei costi era in ottemperanza al mandato indicato nella descrizione delle prestazioni.

I chiarimenti relativi ai fascicoli della gara d'appalto si riferivano nello specifico alla gara per cui erano stati richiesti. I chiarimenti formulati agli offerenti del progetto Tacis FDRUS 9901 non potevano essere applicati al progetto FDRUS 9902. Erano stati inoltre introdotti nuovi formati, in quanto contenenti istruzioni dettagliate per gli offerenti, e ciò per evitare che vi fossero diverse interpretazioni.

La GFA aveva indicato lo stesso numero di giornate uomo nella sua proposta tecnica ed in quella finanziaria, e la ripartizione delle giornate uomo fra assistenza tecnica e ripetizione/diffusione era indicata sia nella proposta finanziaria, sia in quella tecnica. Non vi era pertanto nella proposta della GFA alcuna distorsione dei risultati previsti per il progetto. Gli importi delle remunerazioni indicati dalla GFA erano conformi a quelli di mercato.

2. Dopo la valutazione delle offerte, avvenuta il 16-17 dicembre 1999, la Commissione venne a conoscenza del fatto che il sig. F. aveva lavorato in quel periodo come responsabile di un progetto in Ucraina per una società che faceva parte del gruppo di holding Stoas (la fondazione Stoas Agri-projects era un membro del consorzio GFA). Il CV del sig. F. non faceva menzione di tale attività, ed egli non ne aveva mai fatto cenno durante la procedura di valutazione. La Commissione aveva proceduto ad effettuare un'indagine non appena venuta a conoscenza della situazione. Considerato il conflitto di interessi generato da tali circostanze, si era deciso di annullare la valutazione della gara d'appalto e di rivalutare le offerte ricorrendo a valutatori che non avessero partecipato alla commissione valutatrice originaria. Inoltre, i funzionari preposti avevano ricevuto istruzione di non nominare più membro di commissione valutatrice il sig. F. in futuro. Ai sensi dell'articolo 12 paragrafo 4 del regolamento generale delle gare d'appalto per il progetto Tacis, "nessun offerente, membro del suo personale o qualsiasi altra persona che sia in qualsiasi forma associata con l'offerente per lo scopo della gara d'appalto potrà partecipare alla valutazione della gara stessa." La Commissione aveva garantito il rispetto di quanto disposto annullando la commissione valutatrice a cui aveva partecipato il sig. F.

3 Tre mesi dopo la firma dell'appalto, la Commissione era stata informata del fatto che il responsabile di progetto proposto in origine dalla GFA non poteva svolgere il suo incarico a causa di motivi di salute. Su questa base, la Commissione aveva accettato la sostituzione dell'esperto. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 delle condizioni generali degli appalti per la prestazione di servizi, se si rende necessario sostituire un membro del personale per malattia, l'aggiudicatario può proporre un sostituto, previo consenso scritto da parte dell'autorità committente. Contrariamente a quanto affermato dal denunciante, non si erano verificate altre sostituzioni di esperti di lunga data per quell'appalto. La proposta di sostituire un secondo esperto a lungo termine era stata ricevuta dalla Commissione solo nelle ultime settimane ed era ancora in fase di esame. Nella sua lettera del 18 dicembre 2000, l'AFCon aveva accusato la GFA di operare drastiche sostituzioni di personale senza però corroborare le sue accuse. L'AFCon aveva presentato le motivazioni specifiche per riconsiderare l'aggiudicazione dell'appalto nella lettera successiva del 31 gennaio 2001, a cui la Commissione aveva risposto il 28 febbraio 2001.

La Commissione pertanto aveva respinto le accuse del denunciante e ribadito che l'appalto era stato aggiudicato alla GFA in conformità con le regole di partecipazione alle gare d'appalto Tacis.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ribadiva la propria denuncia e formulava i seguenti ulteriori commenti:

Il sig. F. e la GFA avevano entrambi celato il conflitto di interessi per loro tornaconto. Secondo le regole, entrambi avrebbero dovuto essere esclusi dalla procedura di licitazione.

Solo uno dei tre specialisti residenti nominati dalla GFA aveva assunto una posizione a tempo pieno.

Le linee guida per la preparazione della proposta tecnico-finanziaria spiegavano che le cifre esposte all'allegato D (prospetto analitico delle remunerazioni) avrebbero dovuto rispecchiare esattamente quelle dell'allegato B (sunto delle prestazioni del personale).

Il risultato, in modo specifico, dello storno di voci rimborsabili per mascherare un progetto svuotato delle competenze professionali, emergeva con evidenza dalla relazione di monitoraggio e valutazione del progetto datata 6 agosto 2001 che aveva indicato la presenza di problemi e l'urgenza di rivedere la situazione.

ULTERIORI INDAGINI

Richiesta di ulteriori informazioni

Alla luce di quanto suesposto, il Mediatore ha ritenuto necessario acquisire ulteriori informazioni relative alla denuncia in esame. Egli ha pertanto chiesto alla Commissione (1) di spiegare le ragioni per cui aveva ritenuto che le remunerazioni degli esperti si potessero includere nella sezione D del "prospetto analitico dei prezzi" nonostante il secondo distinguesse fra "A. remunerazioni" e "D. Voci rimborsabili"; e (2) di specificare le ragioni per cui il chiarimento fatto agli offerenti del progetto Tacis FDRUS 9901 non potesse essere applicato al progetto FDRUS 9902.

La risposta della Commissione

Nella risposta fornita, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

Al momento in cui è stata indetta la gara d'appalto, non vi erano regole specifiche che vietassero l'inserimento delle remunerazioni fra le voci rimborsabili. Al contrario, era normale includere voci di bilancio per attività specifiche sotto le spese rimborsabili, anche se parte di tali voci di bilancio erano in effetti remunerazioni o spese dirette. Riguardo all'elemento della formazione in discussione, la gara d'appalto FDRUS 9902 aveva previsto uno stanziamento di soli 0,5 milioni di EUR per la formazione. Di conseguenza, non era vietato includere gli emolumenti per i formatori nel bilancio per la formazione. Il fascicolo sulla gara d'appalto non forniva dettagli relativi a questo aspetto e pertanto era aperto a diverse interpretazioni. La decisione di includere gli emolumenti per i formatori nel bilancio per la formazione era stata presa non solo dalla GFA, ma anche da un altro offerente (Swedfarm). Anche la proposta di un altro offerente (ADAS) di subappaltare in parte il bilancio per la formazione non era in contraddizione con quanto stabilito dal fascicolo sulla gara d'appalto. Il diverso approccio adottato dalla AFCon era un'interpretazione, considerata egualmente accettabile. Tuttavia, non era più giustificato di qualsiasi altro approccio applicato.

Al momento in cui era in corso la procedura di gara FDRUS 9902, le informazioni relative a tale procedura potevano essere chiarite solo ai sensi dell'articolo 9 del regolamento che imponeva una risposta scritta a tutti gli offerenti in caso di presentazione di una richiesta di chiarimento. Mentre il chiarimento ricevuto in un'altra procedura di aggiudicazione sarebbe servito come giustificazione per l'approccio adottato in una situazione simile, non era possibile affermare che un'altra gara d'appalto non avesse rispettato le regole applicabili. Altrimenti, gli offerenti non si sarebbero più attenuti alle informazioni ricevute nel fascicolo della gara d'appalto per il progetto per cui presentavano l'offerta.

Per quanto concerne la sostanza specifica del chiarimento per il progetto FDRUS 9901, esso non stabiliva che le voci rimborsabili non dovessero includere le remunerazioni affinché le offerte fossero confrontabili, bensì precisava che, per tenere le offerte confrontabili, era necessario che il bilancio previsto per la formazione restasse interamente sotto la voce "rimborsabili".

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni sulla risposta della Commissione alla richiesta di ulteriori informazioni avanzata dal Mediatore, il denunciante ribadiva quanto affermato in precedenza.

LA DECISIONE

1 Scorretta aggiudicazione di un appalto

1.1 Il denunciante è il direttore una società irlandese (AFCon) che ha partecipato alla gara d'appalto indetta per il progetto Tacis FDRUS 9902 (Servizi di estensione delle attività agricole nella Russia meridionale) organizzato dalla Commissione europea. L'appalto è stato alla fine assegnato alla GFA, società tedesca che aveva presentato la migliore offerta. Il denunciante sostiene che il comportamento della Commissione non è stato corretto. Egli afferma che la GFA non ha ottemperato alle norme applicabili della gara d'appalto, e segnatamente quella che prevede la conformità fra il prospetto analitico dei prezzi e il sunto delle prestazioni del personale.

1.2 La Commissione ritiene che la descrizione delle prestazioni in merito al progetto in questione non fornisca istruzioni specifiche relative alla ripartizione dei fondi da destinare alla formazione e alla ripetizione/diffusione e che nella sua proposta la GFA aveva rispettato quanto indicato nella descrizione delle prestazioni per quanto concerne il prospetto analitico. Secondo la Commissione, la GFA aveva indicato lo stesso numero di giornate uomo nella sua proposta tecnica ed in quella finanziaria, e anche la ripartizione delle giornate uomo fra assistenza tecnica e ripetizione/diffusione era indicata sia nella proposta finanziaria sia in quella tecnica. La Commissione aggiungeva inoltre che non era vietato includere remunerazioni nei costi rimborsabili, e che un altro offerente aveva utilizzato lo stesso approccio. Secondo la Commissione, l'approccio utilizzato dall'AFCon era altrettanto accettabile, ma non più giustificato di quello della GFA.

1.3 Il Mediatore rileva che secondo i documenti prodotti dalla Commissione⁵⁷, la GFA indicava nel sunto delle prestazioni del personale che gli esperti UE inseriti in una delle quattro categorie (I - IV) avrebbero fornito in totale 2.687 giornate uomo, di cui 2.200 sotto la voce A ("Assistenza tecnica") e 487 sotto la voce B ("Formazione/ripetizione e diffusione"). Allo stesso modo, veniva indicato che gli esperti locali avrebbero fornito 4.615 giornate uomo, 2.250 alla voce A e 2.365 all'intestazione B. Le stesse cifre sono riportate alla fine della "proposta finanziaria" (o prospetto analitico dei prezzi) della GFA.

⁵⁷ Vi è una leggera discrepanza fra questi documenti e i documenti presentati dal denunciante, in quanto il secondo indica solo 2.190 (invece di 2.200) giornate uomo per gli esperti UE nella tabella principale della proposta finanziaria.

Tecnicamente parlando, la Commissione afferma correttamente che la GFA ha utilizzato le stesse cifre in entrambi i documenti.

1.4 Occorrerebbe tuttavia prestare attenzione al fatto che secondo il punto C.2.1 del “Manuale di procedure per gli offerenti”, il “prospetto analitico dei prezzi” dovrebbe essere preparato rispettando il formato dell’allegato D della bozza di contratto⁵⁸. L’allegato D consta di una tabella suddivisa in quattro sezioni (A. Remunerazioni, B. Per diem, C. Spese dirette e D. Voci rimborsabili). La parte ‘A. Remunerazioni’ è a sua volta suddivisa in tre sezioni: “esperti occidentali”, “esperti locali” e “personale di sostegno”. La sezione “esperti occidentali” si suddivide a sua volta in quattro categorie (I-IV) Secondo i documenti forniti dalla Commissione, la GFA ha debitamente compilato il modulo e fornito le cifre per ciascuna di queste quattro categorie di esperti UE, per quella degli esperti locali e del personale di sostegno. Si attira tuttavia l’attenzione sulle “linee guida” per la preparazione dell’allegato D, punto 4 “Remunerazioni” che recita quanto segue: “Separare chiaramente gli esperti occidentali, quelli locali e il personale di sostegno locale. Utilizzare nell’allegato D la stessa categoria o lo stesso titolo degli allegati B e C. Le cifre fornite nell’allegato D (per ciascuna categoria o singolo esperto) dovranno corrispondere esattamente a quelle inserite nel grafico di ripartizione temporale (tempo impiegato nel progetto da ciascun esperto) presentato quale parte dell’allegato B (sunto delle prestazioni del personale).”

1.5 Le istruzioni impartite agli offerenti pertanto evidenziano il fatto che le informazioni fornite nel “prospetto analitico dei prezzi” avrebbero dovuto rispecchiare *esattamente* e per *ciascuna categoria* le informazioni date nel “sunto delle prestazioni del personale”. Difficilmente si potrà negare il fatto che questa condizione non è stata rispettata nel caso della GFA, anche se si considera l’informazione aggiunta alla fine del “prospetto analitico dei prezzi” presentato dalla società in questione. Una corrispondenza esatta esiste solo per le giornate uomo fornite dagli esperti UE (2.200) e dagli esperti locali (2.250) alla voce A.

1.6 La Commissione sostiene che l’approccio utilizzato dalla GFA fosse comunque accettabile, non essendovi norme che lo vietavano espressamente. Questa motivazione non può essere accettata nel caso in esame, almeno per tre ragioni.

1.7 Innanzitutto, le procedure di cui sopra non avrebbero senso se gli offerenti potessero semplicemente ignorarle. In particolare, la struttura dell’allegato D che invitava gli offerenti a precisare le ore uomo fornite dagli esperti UE per ciascuna delle quattro categorie elencate non avrebbe avuto senso se si fossero aggiunte altrove altre ore uomo fornite da ciascun esperto.

1.8 Secondo, occorre rammentare che le norme di riferimento sembrano avere lo scopo di rendere confrontabili le offerte presentate. In un chiarimento emesso rispetto al progetto Tacis FRDUS 9901, la Commissione si è riferita espressamente alla necessità di “mantenere le offerte confrontabili”. La Commissione afferma giustamente che il suo chiarimento non è direttamente applicabile ad altri progetti come quello in questione in questa sede, anche se non sembra che essa metta in discussione la contestazione del denunciante che entrambi i progetti riguardavano lo stesso programma, si svolgevano nello stesso momento ed erano disciplinati dalle stesse norme e dagli stessi regolamenti. Tuttavia, la Commissione non ha dimostrato la ragione per cui la necessità di mantenere le offerte confrontabili si applicasse solo al progetto FDRUS 9901 e non a quello in discussione.

1.9 In terzo luogo, accettare l’approccio scelto dalla GFA ha consentito a questa società di aumentare il numero di esperti e delle giornate uomo fornite da questi esperti a discapito del bilancio per la formazione. La Commissione ha fornito una tabella indicante il peso da attribuire ai diversi fattori in occasione della valutazione tecnica delle offerte. Da

⁵⁸ Secondo il punto C.2.1 del “Manuale di procedure per gli offerenti”, un’errata presentazione del prospetto analitico dei prezzi “potrà comportare il rifiuto dell’offerta”.

questa tabella risulta che il profilo degli esperti sul campo indicato dagli offerenti era pari al 45% e pertanto quasi metà del punteggio ottenuto. E' quindi probabile che l'atteggiamento della Commissione abbia chiaramente favorito gli offerenti che avevano deciso di adottare lo stesso approccio della GFA.

1.10 E' buona prassi amministrativa, nelle procedure di licitazione, che l'amministrazione si conformi alle regole stabilite per le stesse procedure. In considerazione di quanto precede, il Mediatore ritiene che consentendo agli offerenti di includere le remunerazioni degli esperti nella voce "rimborsabili" la Commissione non si sia attenuta né alle regole applicabili per la gara d'appalto né agli scopi perseguiti da tali norme. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione. In considerazione del fatto che la denuncia presentata al Mediatore non avanza alcuna richiesta di riparazione e che la cattiva amministrazione non sembra abbia avuto alcuna implicazione generale, il Mediatore chiuderà il caso con un'osservazione critica.

1.11 Alla luce di quanto emerso, il Mediatore è del parere che non sia necessario proseguire le indagini relative alle altre due allegazioni del denunciante.

2 Mancata adozione delle misure appropriate in un caso di conflitto d'interessi

2.1 Il denunciante precisa che uno dei valutatori originari, il sig. F., collaborava con una delle società socie della GFA. Egli sostiene che sia il sig. F. che la GFA avrebbero dovuto essere esclusi dalla procedura di licitazione.

2.2 La Commissione precisa che non appena venuta a conoscenza del coinvolgimento del sig. F. e scoperta la possibilità di conflitto di interessi, ha deciso di annullare la valutazione della licitazione e di rivalutare le offerte servendosi di valutatori che non avessero fatto parte della commissione valutatrice originaria. Inoltre, i funzionari preposti avevano ricevuto istruzione di non nominare più membro di commissione valutatrice il sig. F. in futuro. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento generale delle licitazioni Tacis, "nessun offerente, membro del suo personale o qualsiasi altra persona che sia in qualsiasi forma associata all'offerente per lo scopo della licitazione dovrà partecipare alla valutazione della licitazione stessa." La Commissione è del parere che il suo comportamento è stato conforme a quanto disposto dal regolamento.

2.3 Sembra che quando la Commissione ha scoperto l'esistenza di un conflitto d'interessi dovuto alla presenza di un membro della commissione valutatrice che aveva rapporti con uno degli offerenti, essa ha adottato le misure necessarie per correggere la situazione, annullando la prima valutazione e predisponendo una nuova valutazione con nuovi valutatori. La Commissione ha inoltre dato istruzioni affinché la persona in questione non fosse più incaricata di svolgere mansioni in qualità di valutatore. Il Mediatore ritiene che la Commissione abbia intrapreso azioni appropriate volte a risolvere la questione per quanto riguarda questo aspetto del caso. Il denunciante non ha dimostrato che, nel caso di tale conflitto di interessi, la Commissione sarebbe stata tenuta, secondo le norme che disciplinano la gara d'appalto, ad escludere tanto il valutatore in questione quanto l'offerente interessato. L'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento generale per le licitazioni Tacis prevede che laddove il contratto sia firmato da un offerente che si trovi in violazione dell'articolo 12, paragrafo 4, la parte contraente "può rescindere il contratto con effetto immediato.". Pertanto la rescissione del contratto non è vincolante, ma a discrezione della Commissione. Il Mediatore ritiene che il denunciante non abbia dimostrato che la Commissione, col suo comportamento, sia andata - nel presente caso - al di là del suo margine di discrezionalità.

2.4 Stando così i fatti, non sembra vi sia stata cattiva amministrazione da parte della Commissione relativamente a questa seconda parte della denuncia.

3 Mancata adozione delle misure appropriate a fronte di cambiamenti sostanziali

3.1 Il denunciante sostiene che la Commissione non abbia intrapreso azioni adeguate, benché la GFA abbia sostituito più di due terzi del suo personale di lunga data nel giro di poche settimane dalla firma del contratto.

3.2 La Commissione ha risposto che tre mesi dopo la firma del contratto, era stata informata del fatto che il responsabile del progetto proposto in origine dalla GFA non avrebbe potuto svolgere il suo incarico a causa di motivi di salute. Su questa base, e a norma di legge, la Commissione aveva accettato la sostituzione dell'esperto. Contrariamente a quanto affermato dal denunciante, non si erano verificate altre sostituzioni di esperti di lunga data per quel contratto. La proposta di sostituire un secondo esperto a lungo termine era stata ricevuta dalla Commissione solo poche settimane prima della data di invio del parere sul caso in esame.

3.3 Il Mediatore ritiene che le spiegazioni fornite dalla Commissione siano ragionevoli e che il denunciante non sia stato in grado di comprovare quanto sostenuto.

Stando così i fatti, non sembra vi sia stata cattiva amministrazione da parte della Commissione relativamente a questa terza contestazione.

4 Conclusione

Sulla base dell'indagine del Mediatore europeo sulla denuncia in oggetto, è necessario formulare la seguente osservazione critica:

E' buona prassi amministrativa, nelle procedure di licitazione, che l'amministrazione si conformi alle regole stabilite per le stesse procedure. Il Mediatore ritiene che consentendo agli offerenti di includere gli emolumenti degli esperti nella voce "rimborsabili" la Commissione non si sia attenuta alle regole applicabili per la gara d'appalto né agli scopi perseguiti da tali norme. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione.

Poiché questi aspetti del caso riguardano specifici eventi passati, non è appropriato cercare di addivenire a una composizione amichevole del caso. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

AIUTO
FINANZIARIO
DELLA
COMMISSIONE IN
FAVORE DI
SCIENZIATI
COMUNITARI CHE
LAVORANO IN
GIAPPONE

LA DENUNCIA

L'UE fornisce aiuti finanziari per permettere agli scienziati degli Stati membri di svolgere le loro ricerche in Giappone, attualmente nell'ambito del "Quinto programma quadro della Comunità europea per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività dimostrative". Gli aiuti finanziari sono concessi per un periodo di due anni e per periodi concomitanti. Questo significa che il gruppo che ha cominciato nel 1999 (il tredicesimo gruppo di "Science and Technology Fellows" fin dall'inizio del programma di finanziamenti, di seguito indicato come "STF 13") ha soggiornato in Giappone dal marzo 1999 al marzo 2001. Il gruppo successivo ("STF 14") ha cominciato nel 2000 e resterà in Giappone fino al 2002 e così via.

Fino al gruppo STF 12 compreso, tutti gli aiuti finanziari sono stati versati in yen. Alcuni degli scienziati appartenenti al gruppo STF 13 hanno ricevuto il contributo in euro. A seguito del rapido deteriorarsi del tasso di cambio fra le due valute, questi scienziati hanno ricevuto una somma notevolmente inferiore a quella corrisposta nella valuta nipponica. Dopo aver protestato presso la Commissione e quindi aver presentato una denuncia al Mediatore europeo, essi sono stati risarciti per la perdita subita⁵⁹.

Decisione sulla
denuncia
1100/2001/GG
presentata contro la
Commissione europea

⁵⁹ Vedi la decisione del Mediatore europeo del 30 marzo 2001 sulla denuncia 1393/99/(IJH)/BB, disponibile sul sito de Mediatore europeo (<http://www.euro-ombudsman.eu.int>) e nella relazione annuale 2001.

Nel caso in esame, il denunciante, uno scienziato tedesco, fa parte del gruppo STF 14 (2000-2002). I membri di questo gruppo ricevono un contributo in euro. Nell'ottobre 2000, la Commissione ha deciso di aumentare l'importo dell'aiuto finanziario versato ai membri dell'STF 14 per il periodo relativo alla seconda parte del soggiorno in Giappone. Il denunciante sosteneva che lui e i suoi colleghi ricevevano tuttavia sempre molto meno di quanto avessero percepito i loro colleghi del gruppo STF 13 (rispetto al primo anno) ed i loro colleghi del gruppo STF 15 (rispetto al secondo anno) per lo stesso periodo di tempo, e che pertanto essi erano oggetto di discriminazione.

Il 5 dicembre 2000, il denunciante e diversi colleghi hanno scritto alla Commissione per chiedere un risarcimento. Nella sua risposta del 21 marzo 2001, la Commissione ha dichiarato di aver rispettato i termini del contratto individuale e che non vi erano pertanto le basi giuridiche per richiedere il risarcimento. Essa faceva anche riferimento alla sua decisione dell'ottobre 2000 di aumentare le indennità mensili. Il 15 giugno 2001, il denunciante ha scritto ancora alla Commissione. A suo avviso, la Commissione non aveva inviato ancora alcuna risposta alla sua lettera al momento della presentazione della denuncia al Mediatore europeo. Il denunciante affermava che la Commissione non aveva risposto alle sue lettere entro un ragionevole periodo di tempo ed aveva omesso di fornire le ragioni della sua decisione di respingere la richiesta di indennizzo. Inoltre, egli sosteneva che la Commissione stesse deliberatamente intralciando la risoluzione della questione. A suo avviso, la Commissione aveva pertanto violato il suo diritto ad una buona amministrazione, come sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.

In breve, il denunciante, nella denuncia presentata nel mese di luglio 2001 al Mediatore, sosteneva quanto segue:

- (1) la Commissione non gli aveva corrisposto il risarcimento dovuto a seguito del deterioramento del tasso di cambio fra lo yen e l'euro;
- (2) la Commissione aveva violato il suo diritto ad una buona amministrazione.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

Per quanto riguarda l'STF 13, era stato annunciato un aiuto finanziario pari a 445.000 yen. Alcuni dei contratti conclusi in seguito con gli scienziati prevedevano tale somma. Altri contratti, trattati da altri servizi, facevano riferimento all'equivalente in euro (3.063 EUR). A seguito del deterioramento del tasso di cambio fra lo yen e l'euro, la Commissione aveva quindi deciso di risarcire i ricercatori il cui contributo era espresso in euro in modo da assicurare loro di ricevere l'equivalente di 445.000 yen.

Per l'STF 14 e per l'STF 15 è stato pertanto annunciato un aiuto finanziario mensile pari a 3.063 EUR. Nel momento in cui venivano negoziati i contratti, però, e nell'intento di considerare la possibilità di un ulteriore deterioramento del tasso di cambio fra lo yen e l'euro, la Commissione aveva deciso di aumentare l'aiuto finanziario a 3.600 EUR per l'STF 14 e a 4.470 EUR per l'STF 15. Il contributo mensile per gli scienziati dell'STF 14 era stato inoltre portato a 4.470 EUR relativamente al loro secondo anno di soggiorno in Giappone.

La Commissione ha pertanto ritenuto di aver assolto ai suoi obblighi e di non aver violato né il principio di legittima aspettativa né quello di pari trattamento. Tuttavia, i servizi della Commissione avevano effettuato un'analisi comparativa delle condizioni finanziarie per le differenti selezioni. Su quella base, tutti gli scienziati che appartenevano all'STF 14 erano stati informati, nel novembre 2001, che la Commissione aveva intenzione di conce-

dere loro un'altra indennità. Questa sarebbe stata versata non appena le somme risultanti dall'analisi di cui sopra fossero state confermate.

La Commissione confermava inoltre di aver risposto solo il 21 marzo 2001 alla lettera del 5 dicembre 2000, ma ciò era dovuto alla necessità di effettuare molte discussioni interne con i vari servizi su tale complesso argomento; inoltre, era stato necessario analizzare la situazione e le possibili soluzioni con estrema attenzione. Mentre il denunciante e diversi suoi colleghi avevano scritto un'altra lettera alla Commissione il 15 giugno 2001, la delegazione di Tokyo era rimasta in contatto costante con i suoi associati. Inoltre, i servizi della Commissione avevano incontrato 7 degli associati dell'STF 14, incluso il denunciante, il 12 giugno 2001, spiegando loro la situazione.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante informava il Mediatore del fatto che in occasione di una videoconferenza tenutasi all'inizio del dicembre 2001, la Commissione si era offerta di effettuare ulteriori pagamenti che andavano dagli 11.037 EUR agli 11.726 EUR agli scienziati appartenenti all'STF 14 e che sia lui sia altri avevano accettato l'offerta. Tuttavia, tali importi non erano stati ancora corrisposti.

Pertanto, il denunciante ribadiva il suo parere che la Commissione avesse violato il suo diritto ad una buona amministrazione. Egli precisava di aver dovuto aspettare tre mesi prima di ricevere una breve risposta alla sua lettera del dicembre 2000. La risposta alla sua lettera di giugno era stata inviata solo nell'agosto del 2001. Secondo il denunciante, la Commissione lo aveva contattato solo quattro volte in dodici mesi, e le ultime due volte solo a causa delle pressioni esercitate dal Mediatore. Il denunciante osservava inoltre che durante la videoconferenza egli aveva espresso la convinzione di dover ricevere delle scuse. Ma non ha mai ricevuto alcuna scusa formale.

LA DECISIONE

1 Mancato versamento del risarcimento dovuto per il deterioramento del tasso di cambio

1.1 Il denunciante, uno scienziato tedesco, è beneficiario di un aiuto finanziario da parte della Commissione europea espresso in euro nell'ambito del "Quinto programma quadro della Comunità europea per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività dimostrative" per un soggiorno di due anni in Giappone. Egli sosteneva che a seguito del deterioramento del tasso di cambio fra lo yen e l'euro, aveva ricevuto meno di quanto avessero ricevuto altri suoi colleghi arrivati l'anno prima o l'anno dopo e che quindi si riteneva vittima di una discriminazione.

1.2 Nel suo parere, la Commissione ha sostenuto di aver assolto ai suoi obblighi e di non aver violato né il principio di legittima aspettativa né quello di pari trattamento. Tuttavia, essa osservava anche di aver svolto un'analisi comparativa della situazione, e sulla base di tale analisi intendeva concedere un'ulteriore indennità al denunciante ed ai suoi colleghi.

1.3 Nelle sue osservazioni, il denunciante aveva informato il Mediatore europeo del fatto che la Commissione si era offerta di effettuare ulteriori pagamenti fra gli 11.037 EUR e gli 11.726 EUR al denunciante ed ai suoi colleghi, e che tale offerta era stata accettata.

1.4 Il denunciante evidenziava che la somma di cui sopra non era ancora stata versata. Il Mediatore è fiducioso, tuttavia, che la Commissione pagherà la somma dovuta al denunciante non appena possibile.

1.5 Sembra che la Commissione abbia posto in essere le azioni volte alla soluzione della questione soddisfacendo in tal modo le richieste del denunciante.

2 Violazione del diritto ad una buona amministrazione

2.1 Il denunciante affermava che la Commissione non avesse risposto alle sue lettere del 5 dicembre 2000 e del 15 giugno 2001 entro un ragionevole periodo di tempo ed aveva omesso di fornire le ragioni della sua decisione di respingere la richiesta di indennizzo. Inoltre, egli sosteneva che la Commissione stesse deliberatamente intralciando la questione. A suo avviso, la Commissione aveva pertanto violato il suo diritto ad una buona amministrazione, come sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.

2.2 La Commissione ha ammesso di aver risposto solo il 21 marzo 2001 alla prima lettera del 5 dicembre 2000. Secondo la Commissione, ciò era successo a causa della necessità di effettuare molte discussioni interne con i vari servizi su tale complesso argomento, ed era stato necessario analizzare la situazione e le possibili soluzioni con estrema attenzione. Il denunciante e diversi suoi colleghi avevano scritto un'altra lettera alla Commissione il 15 giugno 2001 e da allora la delegazione di Tokyo era rimasta in contatto costante con gli scienziati. Inoltre, la Commissione ha evidenziato che i suoi servizi avevano incontrato 7 degli associati all'STF 14, incluso il denunciante, il 12 giugno 2001, spiegando loro la situazione.

2.3 L'articolo 41, paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali stabilisce che "ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione." Il Mediatore rileva che nel caso in esame, il denunciante ha scritto la prima volta alla Commissione all'inizio del dicembre 2000. La videoconferenza nel corso della quale la Commissione ha proposto di effettuare un ulteriore pagamento si è svolta all'inizio del dicembre 2001.

2.4 La Commissione ha quindi avuto bisogno di quasi un anno intero per trovare una soluzione al problema sollevato dal denunciante e dai suoi colleghi. In questo contesto, si dovrebbe considerare il fatto che era relativamente facile stabilire, sulla base di un semplice calcolo matematico, l'accuratezza delle richieste del denunciante sul fatto che il suo contributo fosse effettivamente inferiore a quello accordato ad altri suoi colleghi. Il Mediatore comprende che ci possa volere del tempo per decidere sull'azione da intraprendere e per reperire i fondi necessari a copertura di ulteriori pagamenti compensativi. Considerato il fatto che il soggiorno del denunciante si limitava ad un periodo di due anni e che l'aiuto finanziario aveva lo scopo di aiutarlo a coprire le spese del suo soggiorno, sarebbe stato tuttavia della massima importanza rispondere al più presto alle sue richieste. Inoltre, la Commissione era già a conoscenza del problema prima che il denunciante la interpellasse, dato che nel novembre del 1999 era stata già presentata una denuncia analoga⁶⁰. In tali circostanze, il Mediatore ritiene che la Commissione abbia mancato nel non trattare la questione in un tempo ragionevole. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione e il Mediatore formula l'osservazione critica riportata di seguito.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore europeo in merito a questa denuncia, risulta necessario formulare le seguenti osservazioni critiche:

L'articolo 41, paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali stabilisce che "ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione". Il Mediatore rileva che nel caso in esame, la Commissione ha avuto bisogno di quasi un anno intero per trovare una soluzione al problema sollevato dal denunciante. Egli rileva inoltre che la Commissione era già a conoscenza del problema prima di essere interpellata dal denunciante, dato che una simile denuncia era stata presentata nel novembre

⁶⁰ Vedi la decisione del Mediatore europeo del 30 marzo 2001 sulla denuncia 1393/99/(IJH)/BB, disponibile sul sito de Mediatore europeo (<http://www.euro-ombudsman.eu.int>) e nella relazione annuale 2001.

1999. In tali circostanze il Mediatore ritiene che la Commissione non abbia trattato la questione entro un periodo ragionevole di tempo. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione.

Poiché questi aspetti del caso riguardano procedure relative a specifici eventi passati, non è appropriato cercare di addivenire a una composizione amichevole del caso. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

CREAZIONE DI UN FONDO DI RISERVA

Decisione sulla denuncia 1165/2001/ME presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il denunciante era il segretario generale dell'Ufficio europeo per l'ambiente (UEA), un'organizzazione ombrello senza scopi di lucro che ha lo scopo di migliorare le politiche dell'UE in materia di ambiente. Egli ha presentato la denuncia a nome dell'organizzazione nel luglio 2002. L'UEA, dal punto di vista finanziario, dipende soprattutto da un finanziamento della Commissione europea (fino al 50%) e da finanziamenti nazionali. Inoltre, le quote di associazione contribuiscono per un importo che raggiunge i 45.000 euro l'anno. La denuncia presentata al Mediatore europeo concerne la convenzione di finanziamento SUF 99/84875 e riguarda un contenzioso avuto con la Commissione a seguito della decisione di quest'ultima di ridurre il pagamento finale dell'aiuto per l'anno 1999 di 30.787,27 euro.

Gli antefatti della denuncia sono i seguenti.

Il denunciante spiegava che l'UEA aveva avuto una debolezza finanziaria strutturale, ossia non aveva riserve finanziarie. Le riserve erano necessarie per coprire le sopravvenienze passive ed assicurare che nei momenti in cui non fossero disponibili i finanziamenti, gli obblighi contrattuali dell'UEA nei confronti del suo personale e di altri potessero sempre essere rispettati. Nel 1996, i revisori dei conti dell'UEA avevano incoraggiato l'Ufficio a istituire un fondo di riserva/capitale circolante. L'organizzazione ha acconsentito a lavorare sulla proposta di istituire tale fondo con le quote dei membri, in quanto i finanziamenti di altri donatori - come la Commissione - erano destinati soltanto alle attività dell'Ufficio. Fino al 1999, le riserve erano state utilizzate per estinguere i debiti pendenti. Dopo il 1999, il denaro venne accantonato in un fondo di riserva/capitale circolante. L'UEA pensava di avere il consenso della DG "Ambiente" della Commissione per procedere in tal senso, ma nel 2000 è emerso che la DG non era d'accordo e pertanto ha decurtato la sua rata finale all'UEA di 30.787,27 euro.

L'UEA si era opposta a questa decisione negli incontri e negli scambi epistolari intercorsi con la DG "Ambiente" della Commissione, nonché con il Controllo finanziario e la sig.ra Michaele SCHREYER, membro della Commissione responsabile per il Bilancio. Tali sforzi non hanno prodotto alcun risultato per quanto concerne l'aiuto stanziato nel 1999. Tuttavia, il denunciante metteva in evidenza che nel 2000 tali sforzi hanno prodotto risultati positivi portando all'adattamento da parte della Commissione del contratto con l'UEA e con altre ONG nella stessa situazione, al fine di evitare un simile conflitto. Il denunciante ritiene che non è ancora chiaro se in questo modo si potrà risolvere il problema.

L'UEA non poteva accettare l'esito del contenzioso del 1999, in quanto sia l'importo in questione, sia il principio erano per l'Ufficio molto importanti. Il denunciante riteneva il ragionamento della Commissione discutibile e irragionevole, in quanto metteva a repentaglio la politica che l'UEA aveva deciso di intraprendere dopo il 1996 per evitare di incorrere nelle crisi finanziarie già vissute in passato. Il denunciante restava convinto del fatto che la Commissione stesse interpretando erroneamente le sue regole formulando, in sintesi, i seguenti argomenti: in primo luogo, la Commissione chiede all'UEA di avere una gestione finanziaria solida, come indicato nel vademecum sulla gestione dei finanziamenti, il che implica, secondo il denunciante e a parere dei revisori dei conti dell'UEA, la

costituzione di un ragionevole fondo di riserva/capitale circolante; in secondo luogo, l'UEA non aveva utilizzato i fondi provenienti dalla Commissione per istituire la riserva, né altri cosiddetti matching funds necessari per ricevere gli finanziamenti della Commissione. Solo i redditi provenienti dai membri UEA venivano usati a tal scopo. In terzo luogo, la Commissione stava sostenendo il programma di attività dell'UEA e non l'UEA in quanto organizzazione. Il programma di attività per il 1999, infatti, risultava in una perdita di 11.002 euro che è stata compensata con i proventi relativi alle quote associative originariamente destinate alla riserva. Di conseguenza, solo 30.787,27 euro erano stati destinati alla riserva. Quarto, la Commissione definiva questa somma un "profitto", mentre l'UEA è un'organizzazione senza scopi di lucro. L'importo è un costo non ammissibile ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4 delle condizioni generali applicabili alle convenzioni di finanziamento delle Comunità europee (come allegato alla convenzione di finanziamento). Il denunciante aveva accettato che l'importo fosse non ammissibile per un contributo della Commissione e per questo motivo era completamente coperto dai contributi degli associati e non prelevato dai matching funds. Quinto punto: la Commissione aveva confiscato l'intera somma destinata per la riserva e non una parte di essa, basandosi sul contributo all'attività dell'UEA. Questo non era in conformità con il vademecum e violava l'articolo 11, paragrafo 3 delle condizioni generali.

In sintesi, il denunciante accusava la Commissione di aver erroneamente deciso di ridurre di 30.787,27 euro il pagamento finale all'UEA previsto dalla convenzione di finanziamento SUF 99/84875. Il denunciante chiedeva che venisse rierogata la stessa somma.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione affinché formulasse il suo parere. Nel suo parere, la Commissione precisava che la sua posizione non si scostava da quella dell'UEA per quanto concerneva i fatti, ma rispetto alla loro interpretazione.

La Commissione affermava che il Vademecum serviva soltanto quale guida e che non fosse giuridicamente vincolante. Una gestione finanziaria solida dovrebbe costituire una condizione indispensabile per ricevere un finanziamento comunitario, più che una giustificazione per istituire riserve finanziarie. Per quanto concerne la questione sollevata dal denunciante sul fatto che né il finanziamento della Commissione, né i matching funds fossero stati usati per istituire una riserva, la Commissione respingeva tale asserzione e sosteneva che nell'ambito del programma di finanziamento alle ONG, per quanto riguarda i costi correnti e le attività (activity funding) tutte le entrate e le spese devono essere considerate. Ciò implica che le quote di associazione non possono essere accantonate per la creazione di una riserva, in quanto devono servire per coprire le spese.

Contrariamente alla convinzione del denunciante secondo cui la Commissione non finanzierebbe l'organizzazione UEA in quanto tale, la Commissione ha dichiarato che la convenzione di finanziamento (il contratto) riguarda tutti i tipi di spesa, tranne poche eccezioni menzionate nelle condizioni generali, che costituiscono parte integrante della convenzione. In particolare, il finanziamento copre le spese generali senza limiti per quanto riguarda eventuali detrazioni. La perdita a cui si fa riferimento era il risultato di un'operazione contabile, in quanto l'UEA ha scelto di destinare dei fondi a una riserva che non aveva il diritto di istituire. Tale somma avrebbe dovuto essere considerata come un introito normale ai sensi della convenzione.

Il termine "lucro" potrebbe essere fuorviante, in quanto le organizzazioni senza scopi di lucro non possono realizzare utili. L'articolo 3, par. 4) della convenzione è chiaro al riguardo: *"Il beneficiario conviene che il finanziamento non potrà in nessun caso dar luogo a utili e che deve essere limitato alla somma richiesta per equilibrare gli introiti e le spese"*

relativi all'operazione". Le riserve per eventuali perdite o debiti futuri sono considerate costi inammissibili (articolo 10, par. 4) delle condizioni generali) il che, a parere della Commissione significa che il beneficiario non ha alcuna facoltà discrezionale di creare riserve che causino la riduzione delle entrate disponibili per controbilanciare le spese.

La Commissione sottolineava di non aver confiscato l'ammontare relativo alle quote associative; tali somme dovevano essere invece usate per controbilanciare le spese dell'operazione. Di conseguenza, il finanziamento era limitato alla differenza restante tra introiti e spese.

La Commissione ha dichiarato di poter comprendere che il denunciante cercasse di migliorare la sua posizione finanziaria come raccomandato dai revisori contabili. Tuttavia, il contratto stipulato nel 1999, che costituisce l'oggetto della denuncia dell'UEA, non fornisce una base giuridica adeguata per sostenere la pretesa dell'UEA di costituire una riserva. La Commissione concludeva ribadendo la necessità di applicare la convenzione di finanziamento e che tale contratto non permetteva nessuna altra interpretazione che non fosse il recupero totale delle somme eccedenti. La convenzione prevedeva tale riduzione ed era vincolante per i beneficiari.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ribadisce la sua lagnanza, asserendo che la questione cruciale relativa alla buona amministrazione riguardava il fatto che l'interpretazione della convenzione di finanziamento fosse o meno univoca. Il denunciante riteneva che la convenzione desse alla Commissione l'opportunità di consentire che fosse accantonato un modesto fondo di riserva/capitale circolante. Ciò sarebbe coerente con il requisito generale contenuto nel Vademecum e sarebbe altresì coerente con i principi di buona gestione finanziaria.

Il Vademecum, pur non essendo vincolante da un punto di vista giuridico, dimostra quanto sia importante per la Commissione che il beneficiario sia in grado di affrontare eventuali rischi e perdite di natura finanziaria. Per quanto riguarda la seconda e la terza asserzione del denunciante, si afferma che nella convenzione di finanziamento compare il termine "operazione". Per l'UEA ciò significa l'attuazione del programma operativo inviato alla Commissione, che forma parte integrante del contratto. Insieme al programma operativo era stato presentato un bilancio di previsione, che non comprendeva le entrate di circa € 40,000 previste dalle quote associative. Tale somma non era stata inclusa in quanto doveva essere impiegata per costituire una riserva dopo che per anni vi erano stati debiti da ripagare. La DG "Ambiente" della Commissione era a conoscenza di questa prassi iniziata nel 1997 dopo discussioni tenute con detta DG. L'unica differenza era che nel 1997 e nel 1998 le quote associative erano state utilizzate per ripagare debiti in essere, che la Commissione classifica come costi inammissibili.

Per quanto riguarda le asserzioni relative a un possibile "profitto" realizzato dall'UEA, il denunciante affermava che la posizione della Commissione implicava che un'organizzazione dovesse rinunciare al diritto di applicare principi di buona gestione finanziaria nel momento in cui stipula la convenzione, in quanto tenuta a destinare tutto il suo introito al pagamento delle spese senza avere l'opportunità di assicurare che l'organizzazione si attrezzasse per far fronte ad eventuali perdite. La Commissione ha confermato che l'accantonamento per eventuali perdite o debiti futuri rappresenta un costo inammissibile, ma al contempo ha privato l'UEA della possibilità di effettuare tale accantonamento tramite una riserva finanziaria. Il denunciante ha sottolineato che il reddito da quote associative pari a circa € 40.000 non è incluso tra le entrate elencate nel bilancio di previsione approvato dalla Commissione come parte della convenzione, il che significa che non vi è nessuna riduzione delle entrate disponibili per l'attuazione del programma operativo. Infatti, la somma destinata alla riserva era decisamente modesta e il denunciante non accettava l'accusa della Commissione secondo cui l'UEA avrebbe arbitrariamente accantonato una

notevole somma di denaro e ridotto artificialmente le entrate disponibili per controbilanciare le spese. Secondo il denunciante, l'attuazione del programma operativo per il 1999 approvato dalla Commissione non risentiva della decisione dell'UEA di accantonare le quote associative.

Per quanto concerne il fatto che la Commissione ha recuperato l'intera somma e non una quota di essa, il denunciante faceva riferimento all'articolo 11, par. 3 delle Condizioni generali che fa un chiaro riferimento ad un decurtamento proporzionale. Il denunciante riteneva che l'interpretazione della Commissione al riguardo fosse inadeguata per due motivi: in primo luogo, perché il ministero dell'Ambiente neerlandese, un altro sponsor del programma operativo dell'UEA, aveva posto un quesito all'UEA in merito alle presunte eccedenze. Nell'eventualità che vi fossero effettivamente delle eccedenze, l'UEA avrebbe dovuto restituire circa il 10% di tale somma al ministero. Tuttavia, il ministero ha accettato la spiegazione dell'UEA. Se non avesse accettato la spiegazione fornita, due sponsor avrebbero similmente richiesto la restituzione delle somme erogate e l'UEA avrebbe dovuto restituire il 110% delle presunte eccedenze. In secondo luogo, sebbene l'UEA ricevesse una quota significativa del proprio finanziamento dalla Commissione, alcune altre organizzazioni ambientaliste ricevevano una percentuale inferiore del loro bilancio di previsione dalla Commissione, a volte di appena il 10%, nell'ambito dello stesso programma. Sarebbe stato quindi giusto che la Commissione recuperasse il 100% delle presunte eccedenze, avendo contribuito appena al 10% di tale somma?

Il denunciante concludeva ribadendo il suo dissenso nei confronti del parere e dell'interpretazione della Commissione, asserendo che il fatto che la Commissione costringesse le organizzazioni da essa sostenute a operare senza riserve finanziarie non rispondeva ai principi della buona amministrazione.

LO SFORZO DEL MEDIATORE PER ADDIVENIRE A UNA COMPOSIZIONE AMICHEVOLE

L'oggetto del contendere tra la Commissione e il denunciante

Alla luce di un attento esame del parere e delle osservazioni, il Mediatore ritiene che la Commissione non abbia dato risposta adeguata alle richieste del denunciante.

La proposta di una composizione amichevole

Il 12 marzo 2002, il Mediatore ha presentato una proposta di composizione amichevole alla Commissione. Nella sua lettera, il Mediatore suggeriva che la Commissione prendesse in considerazione la possibilità di restituire la somma di € 30.787,27 al denunciante o, in alternativa, che fornisse al Mediatore un resoconto coerente e ragionevole della base giuridica delle sue azioni e del motivo per cui riteneva giustificata la sua visione della posizione contrattuale.

Nella sua risposta del 3 giugno 2002, la Commissione ha innanzitutto fatto riferimento alla decisione 97/872/CE⁶¹ del Consiglio, che fornisce la base giuridica del programma di finanziamento delle ONG. Per quanto concerne il fatto che il bilancio di previsione non prevede che le quote associative siano elencate tra le entrate, la Commissione ha affermato che il bilancio di previsione costituisce in ogni caso una previsione indicativa redatta prima della presentazione della domanda. Non vi era nessuna indicazione del fatto che le quote associative non sarebbero state incluse nelle entrate provenienti da "altre fonti". Pertanto, qualsivoglia introito, previsto o meno, deve essere preso in considerazione. L'articolo 3, par. 4 dell'accordo di concessione recita: "(...)il finanziamento (...) deve esse-

⁶¹ Decisione 97/872/CE del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente un programma di azione comunitario per la promozione delle Organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale, GU L 354/25 del 1997.

re limitato alla somma richiesta per equilibrare gli introiti e le spese relativi all'operazione (...)".

Per quanto riguarda il fatto che l'articolo 10, par. 4 delle condizioni generali prevede che eventuali perdite o debiti futuri sono considerati costi inammissibili, la Commissione fa riferimento all'articolo 11, par. 3 delle condizioni generali, che recita: *"l'importo massimo della sovvenzione viene decurtato proporzionalmente se dal raffronto fra il rendiconto finale e il bilancio accluso alla convenzione risulta che: (...) –il totale delle entrate supera il totale delle spese; (...)"*. Poiché la riserva accantonata non era inclusa nel bilancio di previsione, neppure come accantonamento inammissibile, essa non può essere considerata parte della spesa totale e in nessun caso come spesa ammissibile. Per quanto riguarda il decurtamento proporzionale, la Commissione ha fatto riferimento all'articolo 3, par. 4 succitato, nonché all'articolo 7, par. 2 della convenzione. In base a quest'ultimo, nel caso che si abbia una discrepanza tra le disposizioni degli allegati e quelle del contratto, saranno valide le disposizioni del contratto. Di conseguenza, la somma erogata dovrà essere limitata all'ammontare necessario per bilanciare entrate e uscite. Il principio di proporzionalità vale solo per le spese ammissibili e, pertanto, l'ammontare del contributo è limitato da tre massimali: non può superare la somma di € 580.000, che corrisponde al 53,73% dei costi reali ammissibili (articolo 3, par. 2) ed è limitato all'ammontare necessario per bilanciare entrate e uscite (articolo 3, par. 4). Inoltre, le convenzioni per gli anni 1997-1998 differiscono dalla convenzione per l'anno 1999. Le condizioni contrattuali, pertanto, non erano le stesse. Inoltre, la Commissione ha ora riconosciuto il rischio dell'accumulo di debiti relativi a costi inammissibili nel lungo periodo e, per questo motivo, nella convenzione per l'anno 2000 sono state incluse condizioni più favorevoli per il denunciante. La Commissione concludeva asserendo di ritenere di aver fornito al Mediatore una descrizione coerente e ragionevole della base giuridica delle sue azioni e del motivo per cui riteneva giustificata la sua interpretazione della situazione contrattuale. La Commissione pertanto non vedeva alcun motivo per cui dovesse accettare la proposta di composizione amichevole.

Nelle sue osservazioni del 26 luglio 2002 in merito alla risposta della Commissione, il denunciante ribadiva la sua lagnanza, asserendo che l'interpretazione della convenzione fornita dalla Commissione di fatto impediva di prevedere accantonamenti a copertura di perdite o debiti futuri e pertanto l'attuazione di principi di buona gestione. Il denunciante sottolineava inoltre di aver sempre accettato il fatto che le somme così accantonate non dovessero provenire né dal contributo dell'UE, né dai corrispondenti matching funds. Pertanto, l'UEA aveva reperito tali somme da altre fonti e cioè dalle entrate delle quote associative. Il denunciante non aveva riportato nel bilancio di previsione come introito le quote associative, della cui esistenza la Commissione era a conoscenza. Era piuttosto chiaro dal bilancio di previsione che le entrate delle quote associative non sarebbero state utilizzate per il programma. Il rifiuto della Commissione di accettare accantonamenti per possibili perdite o debiti futuri come costi inammissibili e la decisione di considerarli invece come utili o eccedenze contraddice quanto stabilito dall'articolo 10, par. 4 delle condizioni generali, che fa riferimento ai "costi". E' logico, inoltre, che questo cosiddetto costo inammissibile non sia incluso nel bilancio di previsione, in quanto la Commissione voleva solo ricevere informazioni sulle spese e sui costi ammissibili. Ciò è ulteriormente confermato dall'articolo 3, par. 1 della convenzione, che recita: *"Il bilancio di previsione dettagliato dell'operazione è riportato all'allegato III, che fa parte integrante della presente convenzione e comprende esclusivamente i costi ammissibili al finanziamento comunitario, secondo quanto definito nell'allegato II."*

Il denunciante sosteneva la propria posizione e cioè che era difficile capire come la Commissione potesse esigere l'ammontare totale di ciò che considerava un'eccedenza quando altri donatori avrebbero richiesto la restituzione di somme nell'eventualità di una tale eccedenza. Il denunciante ha accolto favorevolmente la decisione della Commissione di modificare la convenzione per l'anno 2000, sottolineando che ciò non significava che il

denunciante dovesse accettare un'interpretazione della precedente convenzione (che egli contestava fortemente) che è costata all'UEA un'ingente somma di denaro. Per quanto riguarda le differenze tra i contratti per il 1997-1998 e il 1999, sebbene effettivamente ve ne fossero, esse non erano pertinenti nel caso in questione. In tutti e tre gli anni, la Commissione si era basata sullo stesso quadro giuridico e cioè, sulla decisione 97/872/CE del Consiglio, intesa al sostegno delle attività e dei costi amministrativi nel contesto del programma operativo generale. Il contratto per il 1999 includeva un allegato recante le condizioni generali, mentre i contratti precedenti includevano solo un allegato relativo alle condizioni finanziarie. Tuttavia, la definizione dei costi ammissibili era simile, come era simile il riferimento agli utili (sebbene nel 1998 non vi fossero ulteriori specificazioni al riguardo). Il denunciante asseriva che, poiché l'UEA non aveva prodotto alcun utile, né presentato un accantonamento per possibili perdite o debiti futuri come costo ammissibile, ciò non era rilevante ai fini della valutazione finale. Il denunciante si doleva del fatto che la Commissione non avesse accettato la proposta di addivenire a una composizione amichevole formulata dal Mediatore e chiedeva al Mediatore di confermare la sua conclusione.

Alla luce di tali circostanze, il Mediatore ritiene che non sia stata raggiunta una composizione amichevole.

1 Decurtamento del pagamento - il diritto di creare un fondo di riserva/ capitale circolante

1.1 Il denunciante aveva stipulato una convenzione di finanziamento (SUF 99/84875) con la Commissione europea nel 1999. A seguito delle raccomandazioni dei propri revisori contabili e al fine di mettere in pratica i principi di buona gestione finanziaria, il denunciante intendeva creare un fondo di riserva/capitale circolante con le quote dei membri. Nessun contributo finanziario della Commissione o matching funds è stato usato per creare tale riserva. Tuttavia, la Commissione ha deciso di decurtare il suo contributo per un importo pari alla somma utilizzata per la riserva nel 1999. Il denunciante sosteneva che la Commissione avesse deciso a torto di decurtare una somma pari a € 30.787,27 dal pagamento finale dovuto all'UEA ai sensi della convenzione. Il denunciante reclamava la restituzione di tale somma.

1.2 Nel suo primo parere, la Commissione aveva dichiarato che la convenzione stipulata nel 1999, oggetto della denuncia dell'UEA, non forniva una base giuridica adeguata a sostegno del diritto dell'UEA alla creazione di una riserva. La Commissione ha concluso che la convenzione di finanziamento dovesse essere applicata e che la convenzione non consentiva nessuna altra interpretazione se non un recupero totale del denaro in eccesso. La convenzione prevedeva tale decurtamento e lo rendeva vincolante per i beneficiari. Nella sua risposta alla proposta di composizione amichevole, la Commissione ha ribadito la propria posizione, facendo riferimento alle disposizioni della convenzione di finanziamento e delle condizioni generali.

1.3 Il Mediatore osserva che la controversia è relativa a una convenzione stipulata tra l'UEA e la Commissione. Ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, il Mediatore europeo è abilitato a ricevere denunce "riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari". Il Mediatore ravvisa il verificarsi di un caso di cattiva amministrazione laddove un organo pubblico non agisca in conformità con una norma o un principio per esso vincolante. Pertanto, si può ravvisare un caso di cattiva amministrazione anche relativamente all'adempimento degli obblighi derivanti da contratti stipulati dalle istituzioni o da organi comunitari.

1.4 Tuttavia, il Mediatore ritiene che l'ambito dell'esame che egli può effettuare in tali casi sia necessariamente limitato. In particolare, il Mediatore ritiene che non spetti a lui determinare se vi sia stata un'inadempienza contrattuale da qualsivoglia delle parti, laddove sorga una controversia al riguardo. Tale questione infatti può essere affrontata in

modo efficace solo dal foro competente, che ha la possibilità di udire le argomentazioni delle parti alla luce del diritto nazionale applicabile e di valutare le prove contrastanti su tutte le questioni fattuali oggetto di contestazione.

1.5 Il Mediatore è pertanto del parere che nei casi relativi a controversie contrattuali, la sua indagine si debba più propriamente limitare a considerare se l'istituzione o l'organo comunitario abbiano fornito una descrizione coerente e ragionevole della base giuridica delle sue azioni e dei motivi per cui tale istituzione od organo ritiene che la sua visione della posizione contrattuale sia giustificata. Se così fosse, il Mediatore concluderà che la sua indagine non ha rivelato un caso di cattiva amministrazione. Tuttavia, tale conclusione non limiterà il diritto delle parti di sottoporre la loro controversia contrattuale all'esame e al giudizio autorevole del foro competente.

1.6 Il Mediatore osserva che la Commissione ha decurtato il proprio contributo di una somma pari all'ammontare che il denunciante aveva destinato al fondo di riserva. Poiché il denunciante stava agendo sulla base di istruzioni fornite dai suoi revisori contabili al fine di attuare una buona gestione finanziaria e poiché non sono state utilizzate a tal fine concessioni della Commissione, né i corrispondenti matching funds, il Mediatore non ritiene che la Commissione abbia agito in maniera ragionevole. Inoltre, il Mediatore non ritiene che la Commissione abbia fornito una giustificazione coerente e ragionevole delle proprie azioni. Pertanto, il Mediatore formulerà le seguenti osservazioni critiche alla Commissione.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, si reputa necessario formulare le seguenti osservazioni critiche:

Il Mediatore osserva che la Commissione ha ridotto il suo contributo di una somma pari all'ammontare che il denunciante aveva accantonato nella riserva. Poiché il denunciante stava agendo sulla base di istruzioni fornitegli dai suoi revisori contabili per attuare una buona gestione finanziaria e poiché non era stato utilizzato all'uopo nessun contributo della Commissione, né corrispondenti matching funds, il Mediatore non ritiene che la Commissione abbia agito in maniera ragionevole, né ritiene che la Commissione abbia fornito una giustificazione coerente e ragionevole delle proprie azioni.

Considerato che questo aspetto del caso concerne procedure relative a specifici avvenimenti del passato e che non sembra possibile addivenire a una composizione amichevole della questione, il Mediatore ha deciso di archiviare il caso.

La conclusione del Mediatore non impedisce al denunciante di cercare soddisfazione portando il caso davanti a un tribunale competente.

MANCATO PAGAMENTO DI UNA SOVVENZIONE

Decisione sulla denuncia 1272/2001/SM (riservata) presentata contro la Commissione

LA DENUNCIA

Nella presente denuncia, i fatti indiscussi alla base della vicenda si sono svolti in sintesi nel modo descritto di seguito.

Il 28 agosto 1998 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare proposte (il bando) nella prospettiva di migliorare l'ambiente finanziario per le piccole e medie imprese europee (PMI). Il 30 settembre 1999 il denunciante, un'impresa, aveva presentato alla Commissione la propria domanda, uno studio di fattibilità, nell'ambito della prima sfera di attività relativa alle reti di investitori privati e le PMI per un progetto che sarebbe stato avviato nel 2000. Il bando prevedeva due procedure: la procedura di selezione in base ai criteri definiti al riguardo nello stesso bando nel corso della quale viene verificata l'ammissibilità delle domande presentate per le sovvenzioni, e una procedura di aggiudicazione durante la quale il comitato selettivo mette a confronto le domande selezionate sulla

base dei criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando e alla fine assegna il contratto ad un beneficiario.

Nel maggio 2000 la Commissione ha chiesto al denunciante le coordinate bancarie per potere redigere un contratto. Dopo questo fax, il denunciante ha rafforzato la propria struttura (marketing, personale) in attesa dell'approvazione da parte della Commissione. I servizi finanziari della Commissione hanno tuttavia avviato un'indagine dei progetti JOP, che rappresentano il regime di aiuti comunitario nei paesi PHARE, nell'ambito della quale hanno previsto un'ispezione di uno dei partner dell'impresa in questione. L'azione nei confronti del denunciante è stata sospesa fino al chiarimento di alcune accuse mosse contro un suo partner commerciale. Nel frattempo le priorità del programma della Commissione sono cambiate e il progetto è stato chiuso nell'aprile 2001.

Non avendo ricevuto alcun contratto tra la fine di dicembre 2000 o il mese di gennaio 2001, il denunciante ha contattato la Commissione in merito al calendario del progetto e all'approvazione di una sovvenzione per lo studio di fattibilità. Al denunciante è stato comunicato in via informale che era stata avviata un'indagine del programma JOP. Nell'agosto 2001 la Commissione ha informato l'impresa di averla inserita in un elenco di riserva, ma che il progetto era stato concluso e non sarebbe stato aggiudicato alcun contratto. Il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo il 30 agosto 2001 chiedendone l'assistenza.

Nella denuncia il denunciante formula le doglianze riportate di seguito:

- 1) La Commissione non ha proceduto al pagamento della sovvenzione dopo avere approvato la proposta.
- 2) La Commissione non ha informato il denunciante entro un lasso di tempo ragionevole che il progetto era stato concluso. La Commissione ha anche omesso di comunicare al denunciante del fatto che la sua domanda era stata inserita in un elenco di riserva e che i servizi della Commissione stavano conducendo un'indagine nei confronti del partner commerciale dell'impresa, il signor X.

Il denunciante sostiene che la Commissione dovrebbe firmare il contratto di sovvenzione come promesso versare l'importo previsto.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere la Commissione ha formulato le osservazioni illustrate di seguito.

Il 28 agosto 1998 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare proposte intese a sostenere le piccole e medie imprese europee mediante lo sviluppo di reti di business angels tramite la concessione di sovvenzioni. Il 30 settembre 1999 il denunciante, l'impresa XXX, ha presentato una proposta per progetti da avviare nel 2000. La Commissione ha confermato di aver ricevuto detta proposta con lettera del 29 ottobre 1999 e ha informato il denunciante che il comitato selettivo l'avrebbe valutata a tempo debito. A seguito di detta valutazione, il dipartimento che procede all'autorizzazione, la DG Imprese, l'ha inserita in un elenco di riserva, il che significava che la proposta aveva superato la prima fase di selezione, ma a quello stadio non è stata adottata ancora alcuna decisione in merito all'aggiudicazione. Il 4 maggio 2000 la DG Imprese ha chiesto al denunciante le coordinate bancarie al fine di concludere un accordo di sovvenzione. A seguito dell'avvio di un controllo di numerosi progetti JOP, i servizi della Commissione hanno esaminato più attentamente le attività di uno dei partner commerciali del denunciante. Nel corso delle indagini, la DG Imprese ha deciso di sospendere l'impresa in attesa di ottenere chiarimenti riguardo alle accuse.

Il 24 gennaio 2001 ha avuto luogo un incontro fra la DG Imprese e i rappresentanti della società che hanno fatto presente di essere in attesa di concludere con la Commissione un accordo di sovvenzione e hanno espresso il loro disappunto per la lunga durata del controllo interno. La DG Imprese li ha quindi informati che la Commissione non intendeva concludere con la loro impresa un accordo di sovvenzione prima che fossero chiarite le accuse sollevate contro un partner commerciale e che nel frattempo la proposta era stata sospesa. Alcuni mesi dopo, nell'aprile 2001, la DG Imprese ha deciso di chiudere la rete di business angels, pertanto le rimanenti proposte, compresa quella del denunciante, non hanno avuto alcun seguito.

In risposta alla lettera del denunciante dell'11 giugno 2001, la Commissione ha informato il denunciante stesso con lettera del 23 agosto 2001 che l'azione era stata chiusa e che non si sarebbe concluso alcun accordo di sovvenzione. Il 30 agosto 2001 il denunciante ha risposto alla lettera della Commissione chiedendo maggiori raggugli, nonché la sottoscrizione di un accordo di sovvenzione. In quella stessa data il denunciante ha presentato denuncia al Mediatore. L'11 ottobre 2001 la Commissione ha inviato una risposta interlocutoria al denunciante informandolo che la DG Imprese stava procedendo ad un'ulteriore verifica della proposta del denunciante, fra cui una richiesta di informazioni al "Tribunal de Commerce de Nivelles in Belgio sulla costituzione e la registrazione dell'impresa.

Infine, la Commissione commenta le doglianze avanzate dal denunciante come di seguito riportato.

La Commissione ritiene di non avere omesso di pagare la sovvenzione, in quanto non si era impegnata a concederla al denunciante. Il fatto che la proposta sia stata inserita in un elenco di riserva - il che significava che aveva superato la prima fase di selezione, ma che non era stata ancora adottata alcuna decisione in merito alla concessione della sovvenzione - non corrisponde ad un obbligo di accordare tale sovvenzione a coloro che figurano nell'elenco di riserva. L'accusa di ricevimento inviata al denunciante il 29 ottobre 1999 e il fax del 4 maggio 2000 in cui si chiedevano le coordinate bancarie fanno parte della prassi amministrativa della Commissione e non costituiscono una promessa vincolante per l'istituzione.

Per quanto riguarda la presunta omissione di informare il denunciante entro un lasso di tempo ragionevole che il progetto era terminato, la Commissione dichiara che l'impresa era stata sospesa in attesa di chiarimenti su sospetti di frode. Il rimanente bilancio relativo ai business angels per l'anno 2002 è stato pertanto riportato all'anno 2001 e aveva cessato di essere valido alla fine di marzo 2001. A questo punto, la DG Imprese ha deciso di chiudere l'azione relativa ai business angels e ne ha informato il denunciante, comunicandogli inoltre che non sarebbe stata concessa alcuna sovvenzione.

Infine, per quanto riguarda la mancata comunicazione al denunciante riguardo alla sua sospensione, la Commissione sostiene che l'impresa era stata informata della situazione in occasione dell'incontro con il personale della DG Imprese svoltosi il 24 gennaio 2001. In merito alla doglianza secondo cui la Commissione non aveva informato il denunciante che il suo partner commerciale era oggetto di un controllo da parte dei servizi della Commissione, l'istituzione dichiara di avere messo al corrente di ciò il denunciante sempre durante lo stesso incontro nel gennaio 2001. La Commissione inoltre ha comunicato che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, OLAF, aveva avviato un'indagine nell'ottobre 2000 concernente in particolare uno dei partner commerciali del denunciante stesso.

Le osservazioni del denunciante

Il denunciante mantiene la propria pretesa e formula le seguenti osservazioni.

Il denunciante afferma che la Commissione si è impegnata con la lettera del 4 maggio 2000, con cui ha chiesto le coordinate bancarie, e ha dichiarato "per redigere un contratto con XX, la invitiamo a (...)". Il denunciante sostiene che l'impegno della Commissione è

altresì indicato nei verbali dell'incontro con la Commissione del 24 gennaio 2001 in cui si legge che la proposta dell'impresa "ha ottenuto un punteggio molto elevato nella valutazione, ed è stato preparato un contratto con XX per sostenere la creazione e lo sviluppo della rete (...)". Il denunciante è dell'avviso che il contratto era stato elaborato così come approvato dalla Commissione.

La dichiarazione della Commissione secondo cui la lettera del 4 maggio 2000 con la richiesta delle coordinate bancarie è stata inviata automaticamente a tutti gli offerenti presenti sull'elenco di riserva non è corretta, in quanto il denunciante non figurava in detto elenco a quella data.

Il denunciante ritiene inoltre che la Commissione avrebbe dovuto comunicargli di avere avviato un'indagine per frode contro uno dei suoi partner commerciali, nonché informare direttamente il partner in questione a questo proposito. Il modo in cui è stata trattata la situazione ha privato entrambi del diritto di difesa, che è un diritto fondamentale. Il denunciante sottolinea inoltre che le accuse di frode nei confronti del suo partner commerciale non riguardano in alcun modo l'impresa.

Il denunciante sottolinea che l'indagine dell'OLAF non risulta completata alla data di pubblicazione del parere della Commissione, 7 gennaio 2002, poiché è stata avviata nell'ottobre 2000, e segnala che il suo partner non ha pertanto osservazioni da formulare sulle presunte irregolarità.

Il denunciante fa presente inoltre che la Commissione fino ad ora non ha risposto nel merito alla sua lettera inviata il 30 agosto 2001.

Ha infine chiesto di ricevere un indennizzo, comprensivo degli interessi, per i danni subiti.

LA DECISIONE

1 Nuove doglianze e richieste del denunciante

1.1 Nelle sue osservazioni, il denunciante sostiene che la Commissione non ha fornito una risposta nel merito alla sua lettera del 30 agosto 2001 e che l'istituzione ha privato sia l'impresa che il suo partner commerciale del diritto di difesa. Il denunciante chiede inoltre il pagamento dei danni, comprensivi degli interessi, per il mancato versamento della sovvenzione da parte della Commissione.

1.2 Il Mediatore ritiene che le nuove doglianze e la nuova richiesta non possano essere valutate in modo soddisfacente nell'ambito della presente indagine. Le doglianze potrebbero essere oggetto di una nuova denuncia al Mediatore. Il denunciante può indirizzare le nuove doglianze e la richiesta direttamente alla Commissione e prendere in considerazione di presentare una nuova denuncia al Mediatore qualora la Commissione non fornisca una risposta soddisfacente.

2 Presunto mancato versamento della sovvenzione successivamente all'approvazione della proposta

2.1 Il denunciante sostiene che l'istituzione non ha pagato la sovvenzione dopo avere approvato la proposta e chiede che l'istituzione firmi il contratto ed eroghi la sovvenzione.

2.2 La Commissione ritiene di non avere omesso di versare la sovvenzione, poiché non si era impegnata a concederla al denunciante. Il fatto che la proposta del denunciante avesse superato la prima fase di selezione, ma che la decisione in merito alla concessione della sovvenzione non fosse stata ancora adottata, non corrisponde ad un obbligo di erogare la sovvenzione alle imprese preselezionate nell'elenco di riserva.

2.3 Il Mediatore osserva che la procedura di gara d'appalto applicabile al caso in esame è stabilita nell'invito a presentare proposte intese al miglioramento dell'ambiente finanziario delle PMI del 20 agosto 1998. Al momento di scegliere le imprese nella prospettiva di rafforzare la struttura finanziaria delle PMI in Europa, la Commissione procede in primo luogo ad una preselezione dei potenziali candidati ai quali potrebbe essere concessa una sovvenzione, cui fa seguito una seconda fase nella quale si svolge la procedura di aggiudicazione. Nel caso in cui la Commissione approvi la domanda di sovvenzione, viene concluso un accordo. Nel caso in esame risulta che il denunciante è stato selezionato e ritenuto pertanto un partner contrattuale ammissibile, cui tuttavia non è stato aggiudicato alcun contratto.

2.4 Sulla base delle prove a sua disposizione, il Mediatore ritiene che la Commissione non si sia impegnata a stipulare un contratto con il denunciante.

2.5 Stando così le cose, non risulta che la Commissione europea si sia resa responsabile di cattiva amministrazione relativamente a questo aspetto della denuncia.

3 Presunta mancata informazione entro un lasso di tempo ragionevole che il progetto era terminato

3.1 Il denunciante sostiene che la Commissione non lo ha informato entro un periodo di tempo ragionevole che il progetto era terminato.

3.2 Secondo la Commissione, essa aveva deciso di chiudere l'azione relativa ai business angels nell'aprile 2001, in un momento in cui rimanevano da trattare solo tre domande, compresa quella del denunciante. La Commissione ha informato il denunciante, con lettera del 23 agosto 2001, del fatto di avere chiuso il programma e che pertanto la sua domanda non era più oggetto di valutazione.

3.3 Il Mediatore osserva che la Commissione ha ommesso di informare il denunciante della chiusura dell'azione relativa ai business angels quattro mesi dopo avere deciso in tal senso. Ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione. La Commissione non ha fornito alcuna spiegazione circa il ritardo. Stando così le cose, il Mediatore ritiene che la Commissione avrebbe dovuto informare il denunciante senza indugio. Il suo comportamento costituisce pertanto un episodio di cattiva amministrazione e il Mediatore formulerà l'osservazione critica come riportato in appresso.

4 Presunta mancata informazione in merito alla sospensione della domanda e all'indagine nei confronti di un partner commerciale

4.1 Il denunciante sostiene che la Commissione ha ommesso di informarlo che la sua domanda era stata sospesa e che i servizi della Commissione stavano svolgendo un'indagine nei confronti di un suo partner commerciale, il signor X.

4.2 La Commissione dichiara che il personale della DG Imprese aveva incontrato il denunciante il 24 gennaio 2001 e lo aveva informato del controllo finanziario di diversi progetti JOP, dell'indagine in merito alle attività del suo partner commerciale e del fatto che la sua domanda fosse stata sospesa.

4.3 Le prove a disposizione del Mediatore non corroborano l'asserzione del denunciante secondo cui la Commissione ha ommesso di fornirgli informazioni. Il Mediatore non riscontra pertanto un caso di cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto della denuncia.

5 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, è necessario formulare la seguente osservazione critica:

La Commissione ha deciso di chiudere l'azione relativa ai business angels nell'aprile 2001. Essa ne ha informato il denunciante solo il 23 agosto 2001. Ai sensi dell'articolo 41 della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione. La Commissione non ha fornito alcuna spiegazione per il ritardo. La Commissione avrebbe dovuto informare il denunciante senza indugi. Il suo comportamento costituisce un episodio di cattiva amministrazione.

Dato che questo aspetto del caso riguarda procedure relative a specifici eventi verificatisi in passato, non si ritiene opportuno ricercare una soluzione amichevole della questione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

**MANCATA
RISPOSTA AD UN
CITTADINO SULLA
PROCEDURA AI
SENSI
DELL'ARTICOLO
226**
*Decisione sulla denuncia
1767/2001/GG
presentata contro la
Commissione europea*

LA DENUNCIA

Il denunciante è un esperto in materia ambientale che vive fra la Germania e la Grecia. Il 25 luglio 2001, egli ha scritto alla commissaria Wallström (membro della Commissione responsabile per l'ambiente) per attirare la sua attenzione su ciò che egli riteneva essere una grave carenza nella valutazione di impatto ambientale condotta dalle autorità elleniche rispetto al proposto nuovo ampliamento di una strada da Atene a Maratona.

Il 6 agosto 2001, il capo dell'unità B.2 (Natura e biodiversità) della Direzione generale "Ambiente" della Commissione ha accusato ricezione della lettera, precisando che il problema sollevato dal denunciante richiedeva un'attenta disamina. Egli osservava che la Commissione avrebbe fatto tutto il possibile "per assicurare che lei riceva una risposta entro sei settimane dal ricevimento della lettera".

In assenza di ulteriore risposta, il denunciante ha inviato tre lettere di sollecito alla Commissione (18 ottobre, 15 novembre e 29 novembre 2001). Il denunciante sostiene che il 1° dicembre 2001⁶² è stato chiamato da un membro dei servizi giuridici della Commissione, che gli ha posto domande relative al contenuto della sua lettera. Secondo il denunciante, il chiamante affermava di avere perso traccia della lettera del denunciante, e che la Commissione non sapeva, pertanto, se il caso andasse trattato dal dipartimento giuridico o da quello scientifico.

Il 7 dicembre 2001, il denunciante ricevette una lettera datata 3 dicembre 2001, con la quale la Commissione lo informava del fatto che le accuse avanzate nella sua lettera del 25 luglio 2001 erano al vaglio e che egli sarebbe stato tenuto al corrente degli sviluppi.

Nella denuncia presentata nel dicembre del 2001, il denunciante avanzava le seguenti contestazioni:

- 1 vi era stato indebito ritardo nel trattare il suo caso;
- 2 la sua lettera era stata presa in considerazione in modo approssimativo, caotico ed irresponsabile.

⁶² Nella sua denuncia, il denunciante rileva di ricevere la chiamata il 6 dicembre 2001. Tuttavia, nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, egli si riferisce alla chiamata intercorsa il 1° dicembre 2001. Alla luce della lettera e del contesto, sembra che la data menzionata nella denuncia fosse errata.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere, la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:

La lettera del denunciante del 25 luglio 2001 era stata attribuita all'unità B.2 della DG "Ambiente". Il 30 agosto 2001, essa era stata trasmessa all'unità D.2 ("attuazione giuridica e applicazione") della DG "Ambiente". Tuttavia, a causa di varie ragioni la lettera del denunciante (in tedesco) e i voluminosi allegati (in greco) non erano stati esaminati entro un periodo di tempo adeguato.

Dal 1 luglio 2001, l'incarico del funzionario preposto alle questioni relative alla Grecia era rimasto vacante a causa della politica di mobilità interna della Commissione. Le misure necessarie per porre rimedio alla situazione vennero prese nel più breve tempo possibile. Pertanto, la notifica del posto vacante (COM/2001/2364) era stata pubblicata il 16 maggio 2001, mentre il funzionario relativo aveva lasciato l'incarico il 1 luglio 2001. In seguito erano state esaminate le domande ricevute da candidati esterni ed interni. Dato il numero di candidature e la natura specifica dell'incarico, il nuovo funzionario aveva preso servizio il 16 settembre 2001.

Dopo aver esaminato i documenti, l'unità D.2 aveva chiesto alla Segreteria generale della Commissione, con nota del 30 novembre 2001, di registrare la lettera del denunciante come denuncia. Il 3 dicembre 2001, l'unità D.2 aveva informato il denunciante che i servizi della Commissione avrebbero intrapreso le azioni necessarie in merito alla sua lettera. Il 14 dicembre 2001, la Segreteria generale aveva informato il denunciante che la sua lettera era stata registrata come denuncia (riferimento 2001/5235).

Il 21 gennaio 2002, la Commissione aveva chiesto alle autorità greche di presentare i suoi commenti sui fatti denunciati entro un termine di due mesi.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante citava alla lettera la missiva del 6 agosto 2001. Egli era dell'opinione che la mobilità interna a cui faceva riferimento la Commissione non avesse reso un buon servizio né a lui né al servizio in carica. Il denunciante sottolineava il fatto che i ritardi nel trattare il problema avessero reso la soluzione praticamente inutile ed erano pertanto inaccettabili. Inoltre, egli si domandava perché non fosse stato informato, quando era ormai chiaro che la sua lettera non avrebbe ricevuto una risposta entro sei settimane, perché i suoi solleciti erano stati ignorati così a lungo e perché fosse stato chiamato il 1° dicembre 2001.

LA DECISIONE

1 Indebito ritardo nel trattare il caso

1.1 Il denunciante ha presentato una denuncia alla Commissione il 25 luglio 2001. Con lettera datata 6 agosto 2001, la Commissione informava lo stesso che avrebbe fatto del suo meglio per trattare la questione entro sei settimane. Nonostante tre solleciti inviati il 18 ottobre, il 15 novembre e il 29 novembre 2001, solo il 3 dicembre la Commissione ha scritto una lettera al denunciante, per informarlo che stava trattando la questione. Il denunciante ritiene che la Commissione abbia indebitamente ritardato l'esame della denuncia.

1.2 Nel suo parere, la Commissione spiega che la lettera del denunciante è stata prima attribuita all'unità B.2 e quindi all'unità D.2 della Direzione generale "Ambiente". Secondo la Commissione, l'esame della lettera è stato prorogato a causa di varie ragioni. Il funzionario preposto alle questioni relative alla Grecia in seno all'unità D.2 aveva lasciato l'incarico il 1° luglio 2001 nel quadro della politica di mobilità interna della

Commissione. Le misure per porre rimedio alla situazione furono comunque adottate per tempo. La notifica del posto vacante venne pubblicata il 16 maggio 2001. Dato il numero di candidature ricevute e la natura specifica dell'incarico, il nuovo funzionario aveva preso servizio il 16 settembre 2001. Il 14 dicembre 2001, la Segreteria generale della Commissione aveva informato il denunciante che la sua lettera era stata registrata come denuncia. Il 21 gennaio 2002, la Commissione aveva chiesto alle autorità greche di presentare i loro commenti sui fatti denunciati entro un termine di due mesi.

1.3 E' buona prassi amministrativa rispondere alle lettere dei cittadini entro un periodo di tempo ragionevole. Nel caso in esame, la Commissione ha inviato una lettera di avvenuta ricezione poco tempo dopo aver ricevuto la lettera del denunciante datata 25 luglio 2001. Nella lettera, la Commissione affermava che avrebbe fatto tutto il possibile per assicurare che il denunciante ricevesse una risposta entro sei settimane dal ricevimento della lettera. Il Mediatore rileva che solo dopo aver ricevuto tre solleciti da parte del denunciante la Commissione, con lettera datata 14 dicembre 2001, lo ha informato di aver registrato la sua missiva come denuncia, vale a dire più di quattro mesi dopo il ricevimento della stessa lettera.

1.4 E' evidente che stabilire cosa si intenda per periodo di tempo "ragionevole" periodo entro cui rispondere dipende dalle circostanze del caso. La Commissione fa riferimento, in particolare, al fatto che il funzionario preposto alle questioni relative alla Grecia nell'unità D.2 aveva lasciato l'incarico il 1° luglio 2001 e il suo successore non aveva potuto prendere servizio se non il 16 settembre 2001. Il Mediatore ammette che un cambio di personale possa comportare ritardi nell'esame della corrispondenza inviata dai cittadini e che vi siano circostanze in cui l'amministrazione può addurre tale fatto per giustificare un ritardo. Tuttavia, questo non sembra essere il caso. In primo luogo, era stata la stessa Commissione a decidere, nell'agosto 2001, di riattribuire la lettera del denunciante all'unità D.2 benché fosse stata cosciente del fatto che l'incarico della persona preposta fosse vacante dal 1° luglio 2001. In secondo luogo, poiché il nuovo funzionario preposto aveva potuto prendere servizio solo il 16 settembre 2001, doveva essere chiaro che sarebbe stato alquanto improbabile inviare una risposta alla lettera del denunciante del 25 luglio entro il periodo di sei settimane indicato nella lettera del 6 agosto. Sarebbe stato quantomeno educato informare il denunciante di conseguenza, prima della fine di tale periodo. In terzo luogo, sia la lettera del 25 luglio 2001 che le tre successive lettere di sollecito del denunciante erano in tedesco, non in greco. La Commissione non ha dichiarato che non vi fosse nessuno disponibile nell'unità D.2 o altrove nella DG che potesse scrivere in tedesco al denunciante per informarlo della situazione. Quanto meno, si sarebbe dovuto scrivere una lettera di risposta ai solleciti del denunciante. Il Mediatore tiene a precisare che la Commissione, peraltro, non ha formulato le sue scuse nel proprio parere.

1.5 Il Mediatore conclude pertanto che, alla luce delle circostanze, la Commissione non ha ottemperato al dovere di rispondere alle lettere del denunciante entro un periodo di tempo ragionevole. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione. In tal senso, verrà formulata un'osservazione critica.

2 Esame della corrispondenza approssimativo, caotico ed irresponsabile

2.1 Il denunciante sostiene che la Commissione aveva esaminato la sua lettera in modo approssimativo, caotico ed irresponsabile. A sostegno di quanto affermato, egli sostiene di essere stato chiamato il 1° dicembre 2001 da un membro dei servizi giuridici della Commissione, che gli ha posto domande relative al contenuto della sua lettera del 25 luglio 2001. Secondo il denunciante il chiamante affermava di avere perso traccia della lettera del denunciante, e che la Commissione non sapeva, pertanto, se il caso andasse trattato dal dipartimento giuridico o da quello scientifico.

2.2 Il Mediatore osserva che la Commissione si è astenuta dal fare commenti su questo punto. Partendo dal presupposto che sia avvenuta la telefonata in questione, sembrerebbe

effettivamente che vi sia stata una certa confusione da parte della Commissione. Tale confusione pare comunque essere stata di portata limitata. Già il 14 dicembre 2001, la Commissione aveva informato il denunciante che la sua lettera era stata registrata come denuncia, e sembra che la Commissione abbia proceduto da allora come richiesto dal caso.

2.3 In tali circostanze, il Mediatore ritiene che non vi sia necessità di proseguire ulteriormente le indagini riguardo alla seconda contestazione avanzata dal denunciante.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore europeo in merito a questa denuncia, risulta necessario formulare le seguenti osservazioni critiche:

E' buona pratica amministrativa rispondere alle lettere dei cittadini entro un periodo di tempo ragionevole. Nel caso in esame, solo dopo aver ricevuto tre solleciti da parte del denunciante la Commissione, con lettera datata 14 dicembre 2001, lo ha informato di aver registrato la sua missiva come denuncia, vale a dire più di quattro mesi dopo il ricevimento della stessa lettera. Pur avendo inviato una lettera che accusava ricezione della missiva di cui sopra poco tempo dopo, il Mediatore ritiene che date le circostanze del caso, la Commissione non abbia ottemperato all'obbligo di trattare la questione entro un ragionevole periodo di tempo. Ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione.

Poiché questi aspetti del caso riguardano specifici eventi passati, non è appropriato cercare di addivenire a una composizione amichevole del caso. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

LA DENUNCIA

Secondo il denunciante, i fatti principali si sono svolti come segue.

Il denunciante ha presentato una denuncia alla Commissione per violazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 (meglio conosciuta come direttiva "VIA" – valutazione dell'impatto ambientale⁶³) da parte delle autorità del Regno Unito. Nella sua denuncia, registrata nell'ottobre 2000, il denunciante sosteneva che un permesso d'impianto per il Motor Racing Track di Anglesey era stato concesso senza effettuare una valutazione dell'impatto ambientale.

In data 14 agosto 2001, la DG "Ambiente" informava il denunciante del fatto che "Pur essendo auspicabile che l'autorità di pianificazione locale avesse effettuato una VIA ai sensi della direttiva 85/337/CEE prima di concedere l'autorizzazione, come è avvenuto nel 1992, le informazioni a disposizione dei servizi della Commissione non hanno permesso di ravvisare alcuna violazione della direttiva, in quanto l'autorità di pianificazione ha esercitato il suo potere discrezionale di non richiedere tale valutazione". La lettera concludeva affermando che la Commissione avrebbe archiviato il caso, a meno che non fossero pervenuti nuovi elementi di valutazione da parte del denunciante entro un mese. Il denunciante aveva risposto il 27 settembre 2001, con un certo ritardo in quanto assente per le vacanze. Infine, l'8 novembre 2001, il denunciante è stato informato dalla Commissione dell'archiviazione del caso.

Il denunciante faceva osservare che l'interpretazione della DG "Ambiente" della direttiva sembrava insoddisfacente, in quanto invece che farvi ricorso per proteggere i diritti dei cittadini e l'ambiente, essa sembrava adottare la posizione secondo cui tale direttiva non sarebbe in alcun modo vincolante per gli Stati membri. Tuttavia, la direttiva, che utilizza i termini "deve", "dovrebbe" e "deve essere" sancisce chiaramente che gli Stati membri

CHIUSURA DI UN CASO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 226: PRESUNTA MANCATA CONSIDERAZIONE E OSSERVAZIONE DI UNA RELAZIONE DEL MEDIATORE EUROPEO

Decisione sulla denuncia 39/2002/OV presentata contro la Commissione europea

⁶³ Direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1985 sulla valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti pubblici e privati, GU 1985 L 175/40.

dovrebbero condurre una VIA prima che si conceda l'autorizzazione per determinati progetti. Il denunciante sosteneva che la Commissione non aveva comunicato le ragioni per cui questo progetto in particolare era stato esentato da una valutazione dell'impatto ambientale.

Il denunciante faceva riferimento a una lunga relazione stilata nel 1998 dal difensore civico dell'amministrazione locale del Galles⁶⁴ contenente una chiara ed esplicita conclusione sulla cattiva amministrazione del Consiglio locale. Il paragrafo 64 della relazione stabilisce chiaramente che "... si sarebbe dovuto richiedere ai proprietari della pista (ma ciò non è avvenuto) di presentare uno studio sull'impatto ambientale del progetto proposto, insieme con le loro richieste di autorizzazione". La relazione non era stata considerata dalla DG "Ambiente", che non l'aveva nemmeno menzionata nella sua relazione.

Il 6 gennaio 2002 il denunciante scriveva al Mediatore europeo e avanzava le seguenti contestazioni:

- 1 la Commissione non aveva considerato, nella sua valutazione del caso, la relazione del 1998 stilata dal difensore civico dell'amministrazione locale del Galles, che aveva ravvisato un caso di cattiva amministrazione;
- 2 l'archiviazione del caso da parte della Commissione si basava su un'errata interpretazione della direttiva;
- 3 la Commissione non aveva comunicato le ragioni per cui questo progetto in particolare era stato esentato da una valutazione dell'impatto ambientale.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Per quanto concerne la prima contestazione secondo cui la Commissione non avrebbe preso in considerazione nella sua valutazione del caso la relazione del 1998 stilata dal difensore civico dell'amministrazione locale del Galles, il quale aveva ravvisato un caso di cattiva amministrazione, la Commissione affermava di essere a conoscenza della relazione, ma che non conteneva elementi a riprova di una violazione del diritto comunitario, in particolare della direttiva 85/337/CEE. Infatti, nella sua lettera al denunciante del 26 gennaio 2001, la Commissione aveva precisato che la designazione di un'area come bellezza naturale particolare era una classificazione puramente nazionale. Poiché la designazione non aveva alcuna base giuridica nel diritto comunitario, essa non aveva alcuna rilevanza per questa particolare denuncia.

Per quanto concerne la seconda contestazione, secondo cui l'archiviazione del caso si era basata su un'errata interpretazione della direttiva 85/337/CEE, la Commissione osservava che il denunciante faceva riferimento a una decisione del 1992 dell'autorità locale di pianificazione di concedere un'autorizzazione per una pista da corsa senza condurre una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della suddetta direttiva. La denuncia riguardava pertanto le disposizioni di questa direttiva, nella sua forma precedente alle modifiche apportate con la successiva direttiva 97/11/CEE.

L'art. 2, par. 1 della direttiva nella sua forma precedente a modifica stabilisce che "gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per

⁶⁴ Commissione per gli enti locali del Galles, Relazione del difensore civico dell'amministrazione locale sulle indagini condotte in merito alle denunce nn. 97/0471/AN/032, 97/0665/AN/041, 97/0987/AN1/019 & 97/0988/AN1/020 contro il precedente consiglio di circoscrizione dell'Isola di Anglesey Borough e il Consiglio della Contea dell'Isola di Anglesey, 9 marzo 1998.

la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell'articolo 4".

L'art. 4, par. 2 della direttiva stabilisce che *"i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. A tal fine, gli Stati membri possono, tra l'altro, specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione d'impatto o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10".*

"Piste permanenti per corse e prove d'automobili e motociclette" costituiscono una categoria di progetti di cui all'allegato II, paragrafo 11, punto b) della direttiva.

La Corte di giustizia europea ha sostenuto che il secondo comma dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva conferisce agli Stati membri una misura di discrezione nello specificare taluni tipi di progetti che dovrebbero essere soggetti a una VIA o nello stabilire i criteri o valori soglia applicabili. Tuttavia, i limiti di questa discrezionalità vengono definiti dall'articolo 2, paragrafo 1 che sancisce che i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto (cfr. causa C-435/97 World Wildlife Fund e altri/Provincia autonoma di Bolzano e altri, paragrafo 36).

La Commissione aveva scritto alle autorità del Regno Unito il 31 gennaio 2001, chiedendo loro di fornire una spiegazione in merito alle considerazioni che hanno portato alla decisione di non condurre una valutazione dell'impatto ambientale, nel caso specifico per quanto concerneva il problema dell'inquinamento acustico. Nella risposta del 26 marzo 2001, le autorità britanniche asserivano che l'autorità di pianificazione locale al tempo competente aveva considerato che lo sviluppo proposto non avesse un impatto significativo sull'ambiente e di conseguenza che non fosse necessario richiedere agli sviluppatori di condurre una VIA. In merito alla questione dell'inquinamento acustico, le autorità del Regno Unito facevano giustamente osservare che benché la direttiva non richiedesse una VIA dopo la concessione dell'autorizzazione per lo sviluppo di un progetto, si era tuttavia proceduto successivamente a un controllo dell'inquinamento acustico del sito e che, quale risultato, erano state costruite due nuove barriere acustiche.

Alla luce della risposta del Regno Unito, la Commissione ha ritenuto che non vi fossero elementi a riprova di una violazione della direttiva nella sua versione originaria da parte del Regno Unito e che, in assenza di ulteriori elementi forniti dal denunciante in merito a tale presunta violazione, la denuncia non avesse quindi fondamento.

Per quanto concerne la terza contestazione relativa al fatto che la Commissione non aveva comunicato le ragioni per cui quel preciso progetto era stato esentato dalla VIA, la Commissione rispondeva che nella sua lettera del 14 agosto 2001 aveva fornito una spiegazione completa al denunciante della risposta fornita dalle autorità britanniche, dandogli inoltre la possibilità di presentare le sue osservazioni in merito. Benché il denunciante avesse scritto alla Commissione solo il 27 settembre 2001 per esporre le sue preoccupazioni in merito al modo in cui la Commissione aveva esaminato il caso, la sua lettera non riportava nuovi elementi di prova che la Commissione potesse considerare rilevanti. Di conseguenza, in assenza di ulteriori elementi di prova forniti dal denunciante in merito alla presunta violazione da parte del Regno Unito della direttiva, la Commissione aveva deciso di archiviare il caso, informandone il denunciante con lettera datata 15 ottobre 2001. Nel far ciò, la Commissione ribadiva che, considerata la data di presentazione della richiesta di autorizzazione da parte dei proponenti, il progetto in esame doveva essere valutato sulla base della direttiva nella versione originaria e non in quella successivamente modificata dalla direttiva 97/11/CE, che stabilisce vincoli più rigidi in merito all'esercizio del potere discrezionale da parte degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 4, par. 2.

L'articolo come attualmente emendato chiede agli Stati membri che qualsiasi decisione presa a norma di quanto disposto dall'articolo 4, par. 2 venga resa pubblica. Questa disposizione non era presente nella direttiva vigente al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione del progetto.

Le osservazioni del denunciante

Per quanto concerne la prima contestazione relativa alla relazione del difensore civico dell'amministrazione locale del Galles, il denunciante riteneva che la Commissione avesse sbagliato nell'affermare che *“non conteneva elementi a riprova di una violazione del diritto comunitario, in particolare della direttiva 85/337/CEE”*. Questa relazione indicava che era del tutto insoddisfacente il fatto che l'autorità locale avesse scelto di ignorare gli avvertimenti del suo direttore di salute ambientale, oltre a deplorare la mancanza di una VIA. Il denunciante si chiedeva quale ulteriore prova della violazione del diritto comunitario la Commissione esigesse.

Per quanto concerne la posizione della Commissione rispetto al fatto che la designazione da parte del Regno Unito di un'area di notevole bellezza naturale non avesse alcuna rilevanza per la valutazione della denuncia, in quanto si trattava esclusivamente di una designazione nazionale che non aveva base giuridica nel diritto comunitario, il denunciante affermava che la Commissione commetteva un errore nell'ignorare il segnale che tale designazione nazionale rappresentava.

Il denunciante attirava inoltre l'attenzione sulla frase, piuttosto ironica, della Commissione: *“sarebbe ragionevole immaginare che il problema dell'inquinamento acustico sarebbe stato considerato più attentamente, se si fosse condotta una VIA per lo sviluppo del progetto prima della concessione dell'autorizzazione.”*

Rispetto alla seconda affermazione, il denunciante osservava che la Commissione aveva interpretato la direttiva 85/337/CEE in modo contrario, tanto alla lettera, quanto allo spirito della direttiva. Egli faceva riferimento alle parole *“dovrebbe”* e *“deve”*, ripetute diverse volte nel preambolo della direttiva. Questo non lascia alcun dubbio sul fatto che la protezione dell'ambiente sia una questione che impone degli obblighi giuridici agli Stati membri.

Per quanto concerne il potere discrezionale degli Stati membri relativamente alla VIA – a cui faceva riferimento la Commissione – il denunciante osservava che le *“Piste permanenti per corse e prove d'automobili e motociclette”* sono chiaramente indicate come uno dei molti *“progetti soggetti alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2”*.

Per quanto riguarda la risposta delle autorità del Regno Unito in merito al fatto che *“l'autorità di pianificazione al tempo competente aveva considerato che lo sviluppo proposto non avesse un impatto significativo sull'ambiente e di conseguenza che non fosse necessario richiedere agli sviluppatori di condurre una VIA”*, il denunciante ribatteva che, alla luce della sua denuncia che dimostrava che la pista da corsa era stata all'origine di lagnanze e irritazione da parte della popolazione locale, la Commissione avrebbe dovuto considerare questa affermazione con scetticismo. Il denunciante chiede se ci possa essere alcun dubbio, nella mente di qualsiasi persona ragionevole, che una pista per gare motociclistiche in piena attività abbia un impatto notevole sull'ambiente e che pertanto avrebbe dovuto essere soggetta a una VIA.

Egli non ritiene che la Commissione abbia comunicato in modo soddisfacente le ragioni per cui tale progetto particolare sia stato esentato da una VIA. Egli afferma che la Commissione avrebbe per lo meno dovuto avallare la chiara identificazione di cattiva amministrazione presentata dal difensore civico del governo locale. Il denunciante aveva la sensazione che la burocrazia fosse piena di risorse ed ingegnosa non nel difendere il pubblico interesse e l'ambiente, bensì nel trovare pretesti per cui le direttive UE non

dovrebbero essere attuate e fatte rispettare. Il denunciante concludeva asserendo che questo stato di cose non poteva che allontanare i cittadini dell'UE dalle istituzioni comunitarie.

LA DECISIONE

1 Presunta mancata presa in considerazione da parte della Commissione della relazione presentata dal difensore civico dell'amministrazione locale del Galles

1.1 Il denunciante contestava il fatto che la Commissione non avesse considerato, nella sua valutazione del caso, la relazione del 1998 stilata dal difensore civico dell'amministrazione locale del Galles, che aveva ravvisato un caso di cattiva amministrazione.

1.2 La Commissione aveva risposto che la relazione non conteneva elementi a riprova dell'avvenuta violazione del diritto comunitario e segnatamente della direttiva 85/337/CEE. La Commissione dichiarava che la designazione di un'area di notevole bellezza naturale era esclusivamente nazionale e non aveva alcuna rilevanza nell'ambito della denuncia.

1.3 Il Mediatore europeo ha esaminato la relazione del 9 marzo 1998 stilata dal difensore civico dell'amministrazione locale del Galles. Il Mediatore europeo osserva che l'atto di cattiva amministrazione a cui fa riferimento il difensore civico del Galles si riferisce alla normativa del 1988 in merito ai criteri di pianificazione urbana e del territorio (valutazione dell'impatto ambientale). Secondo la nota esplicativa che accompagna tale normativa, tali criteri si riferiscono all'attuazione in Inghilterra e nel Galles della direttiva 85/337/CEE.

1.4 I principi di buona amministrazione impongono che, nell'adottare decisioni, il funzionario tenga conto dei fattori pertinenti e assegni a ciascuno di essi il proprio peso adeguato ai fini della decisione, ignorando qualsiasi elemento irrilevante⁶⁵.

1.5 Omettendo di menzionare la relazione del 9 marzo 1998 del difensore civico dell'amministrazione locale del Galles nella sua lettera di risposta al denunciante, nonostante egli avesse specificatamente attirato l'attenzione su di essa, la Commissione non ha tenuto conto di un fattore rilevante nella sua decisione di archiviare il caso. Questo costituisce un caso di cattiva amministrazione, per cui il Mediatore formula l'osservazione critica di cui sotto.

2 Presunta errata interpretazione della direttiva

2.1 Il denunciante sosteneva che l'archiviazione del caso da parte della Commissione si basasse su un'errata interpretazione della direttiva.

2.2 La Commissione ha affermato che, alla luce della risposta ottenuta dalle autorità del Regno Unito – secondo cui l'autorità di pianificazione locale al tempo competente aveva considerato che lo sviluppo proposto non avesse un impatto significativo sull'ambiente e di conseguenza che non fosse necessario richiedere agli sviluppatori di condurre una VIA -, aveva ritenuto non vi fossero elementi a riprova di una violazione della direttiva nella sua versione originaria da parte del Regno Unito.

2.3 Il Mediatore fa osservare che la Commissione ha in un primo tempo scritto al denunciante, il 26 gennaio 2001, per informarlo del fatto che aveva invitato alle autorità britanniche una richiesta di informazioni in merito all'applicazione della direttiva 85/337/CEE e in modo particolare relativamente alla necessità di effettuare una VIA sulla questione dell'inquinamento acustico.

⁶⁵ Cfr. articolo 9 (obiettività) del Codice di buona condotta amministrativa, come approvato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 6 settembre 2001.

2.4 Il 14 agosto 2001, la Commissione aveva informato il denunciante, con una lettera di due pagine, della sua valutazione della denuncia, affermando che avrebbe proposto l'archiviazione del fascicolo, a meno che il denunciante non avesse prodotto nuovi elementi di valutazione entro un mese. Nella lettera, la Commissione dichiarava che le autorità del Regno Unito avevano risposto che l'autorità di pianificazione era giunta alla decisione che non fosse necessaria una VIA. Le autorità del Regno Unito avevano anche risposto che era stato effettuato un controllo dell'inquinamento acustico dal Consiglio della contea dell'Isola di Anglesey e che erano state costruite due nuove barriere acustiche. Esse avevano anche comunicato alla Commissione che una domanda per ottenere l'approvazione era in fase di preparazione per apportare ulteriori modifiche alla pista da corsa al fine di ridurre ulteriormente il livello di inquinamento acustico.

2.5 La Commissione concludeva affermando che "Pur essendo stato auspicabile che l'autorità di pianificazione locale effettuasse una VIA ai sensi della direttiva 85/337/CEE prima di concedere l'autorizzazione, come è avvenuto nel 1992, le informazioni a disposizione dei servizi della Commissione non hanno permesso di ravvisare alcuna violazione della direttiva, in quanto l'autorità di pianificazione ha esercitato il suo potere discrezionale di non richiedere tale valutazione. Sembra inoltre che si stiano adottando misure al fine di migliorare l'inquinamento acustico proveniente dal sito. Nel prendere tale decisione, abbiamo anche tenuto conto del fatto che l'autorizzazione per il sito è stata concessa quasi dieci anni fa e che la pista da corsa è in attività da lungo tempo."

2.6 Il 27 settembre 2001, il denunciante ha risposto alla lettera della Commissione del 14 agosto 2001, esprimendo la sua delusione per la conclusione della Commissione e la manifesta posizione secondo cui la direttiva non aveva valore vincolante. Il 15 ottobre 2001, La Commissione ha risposto facendo riferimento all'ampia discrezionalità degli Stati membri nel decidere se sia o no necessaria una VIA ai sensi della direttiva 85/337/CEE nella versione precedente alla successive modifiche apportate dalla direttiva 97/11/CE. L'8 novembre 2001, la Commissione ha infine informato il denunciante della definitiva archiviazione del caso.

2.7 Considerando a) la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui gli Stati membri hanno un margine discrezionale a norma della direttiva 85/337/CEE rispetto alla necessità di effettuare una VIA⁶⁶, b) il fatto che le disposizioni applicabili alla pista da corsa in questione – approvato nel 1992 – fossero quelle della direttiva 85/337/CEE e non quelle della direttiva 97/11/CE che definisce vincoli più severi sull'esercizio, da parte degli Stati membri, del loro potere discrezionale, ma è applicabile soltanto a progetti sottoposti ad approvazione dopo il 14 marzo 1999⁶⁷, e c) la risposta delle autorità del Regno Unito stesse che la Commissione ha dovuto considerare, il Mediatore ritiene ragionevole la conclusione della Commissione secondo cui non vi sia stata una violazione della direttiva. Non si ravvisa pertanto alcun caso di cattiva amministrazione per quanto concerne questo aspetto del caso.

⁶⁶ Cfr. causa C-435/97, WWF et al. v. Autonome Provinz Bozen et al., [1999] Racc. I-05613, paragrafo 36: "A tal riguardo occorre ricordare che, se è vero che l'art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità per specificare taluni tipi di progetti da sottoporre a valutazione d'impatto o per fissare criteri e/o soglie limite da adottare, il detto margine trova tuttavia i suoi limiti nell'obbligo, enunciato all'art. 2, n. 1, di sottoporre ad una valutazione d'impatto i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione (vedi sentenze C-72/95 Kraaijeveld e a. v Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland [1996] Racc. I-5403, paragrafo 50, e causa C-301/95 Commissione v Germania [1998] Racc. I-6135, paragrafo 45)".

⁶⁷ Articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 97/11/CE.

3 Mancata comunicazione da parte della Commissione delle ragioni per cui il progetto era esentato dalla VIA

3.1 Il denunciante sosteneva che la Commissione non avesse comunicato le ragioni per cui questo progetto in particolare era stato esentato da una valutazione dell'impatto ambientale.

3.2 Nella sua lettera del 14 agosto 2001, la Commissione rilevava di aver fornito al denunciante una spiegazione completa sulla risposta delle autorità del Regno Unito e di averlo invitato a formulare eventuali osservazioni.

3.3 Il Mediatore osserva che, nella sua lettera del 14 agosto e in quella del 15 ottobre 2001, la Commissione ha, fatta eccezione per una spiegazione relativamente alla relazione del difensore civico dell'amministrazione locale del Galles (cfr. punto 1 sopra), fornito al denunciante le ragioni alla base delle sue conclusioni per cui, nel caso in esame, tenuto conto dei poteri discrezionali degli Stati membri rispetto alla necessità di una VIA, non sembrava vi fosse stata violazione della direttiva. Non si ravvisa pertanto alcun caso di cattiva amministrazione per quanto concerne questo aspetto del caso.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore europeo in merito alla prima parte della denuncia, sembra opportuno evidenziare le seguenti osservazioni critiche:

I principi di buona amministrazione impongono che, nell'adottare decisioni, il funzionario tiene conto dei fattori pertinenti e assegna a ciascuno di essi il proprio peso adeguato ai fini della decisione, ignorando qualsiasi elemento irrilevante.

Omettendo di menzionare la relazione del 9 marzo 1998 del difensore civico dell'amministrazione locale del Galles⁶⁸ nella sua lettera di risposta al denunciante, nonostante egli avesse specificatamente attirato l'attenzione su di essa, la Commissione non ha tenuto conto di un fattore rilevante nella sua decisione di archiviare il caso. Questo costituisce un caso di cattiva amministrazione.

Considerato che questo aspetto del caso concerne procedure relative a specifici avvenimenti del passato, non sembra appropriato cercare una composizione amichevole della questione. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

⁶⁸ Relazione del difensore civico dell'amministrazione locale del Galles su un'indagine relativa alle denunce nn. 97/0471/AN/032, 97/0665/AN/041, 97/0987/AN1/019 & 97/0988/AN1/020 contro il precedente consiglio di circoscrizione dell'Isola di Anglesey Borough e il Consiglio della Contea dell'Isola di Anglesey, 9 marzo 1998.

3.4.2 Corte di giustizia delle Comunità europee

MANCATA RISPOSTA A UN RICORSO PRESENTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 90 RELATIVO ALL'INDENNITÀ DI NUOVA SISTEMAZIONE

Decisione sulla denuncia 1751/2001/GG presentata contro la Corte di giustizia delle Comunità europee

LA DENUNCIA

Il denunciante, cittadino tedesco, ha prestato servizio presso la Corte di giustizia dal 1977 al 2000. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la Corte, egli ha chiesto (con lettera del 12 aprile 2000 inviata alla divisione del personale della Corte) se poteva essergli concessa l'indennità di nuova sistemazione in conformità dell'articolo 6, dell'allegato VII, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'allegato VII, al momento della cessazione definitiva dal servizio, il funzionario di ruolo, che adempia alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso allegato (vale a dire che sia ammesso al beneficio dell'indennità di dislocazione), ha diritto a un'indennità di nuova sistemazione pari a due mesi dello stipendio base se trattasi di funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia, pari a un mese di stipendio base se trattasi di funzionario che non abbia diritto a detto assegno, a condizione di aver prestato servizio per quattro anni, e di non beneficiare di analoga indennità nella sua nuova occupazione. L'articolo 6, paragrafo 4, dell'allegato VII stabilisce che l'indennità di nuova sistemazione viene versata solo qualora il funzionario si sia sistemato "in una località situata a oltre 70 km dalla sede di servizio".

Il denunciante sostiene di aver vissuto a Schengen (Lussemburgo) e di essersi trasferito oltre il confine a Perl in Germania (sulla riva opposta della Mosella rispetto a Schengen) alla cessazione del rapporto di lavoro con la Corte.

Basandosi su un certificato rilasciato dalle ferrovie tedesche, il denunciante ritiene che la distanza tra Perl e il Lussemburgo (via Karthaus in Germania) sia di 86 km, e non di 57 km come la Corte sembra aver ritenuto.

La lettera del denunciante del 12 aprile 2000 è rimasta senza risposta. Il 18 febbraio 2001 egli ha pertanto presentato una domanda formale. In mancanza di risposta, il 19 luglio 2001 il denunciante ha presentato un reclamo interno ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto del personale contro la decisione implicita di rigetto della sua domanda. Non è pervenuta alcuna risposta entro il termine di quattro mesi di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

In queste circostanze, il denunciante si è rivolto al Mediatore. Nella sua denuncia presentata nel dicembre 2001, egli asserisce che la Corte (1) non ha risposto alle sue lettere del 12 aprile 2000 e del 18 febbraio 2001, né al suo ricorso presentato ai sensi dell'articolo 90 e (2) non gli ha erogato l'indennità di nuova sistemazione che gli spettava. Il denunciante precisa altresì che il signor P., un ex giudice della Corte di giustizia, ha ottenuto l'indennità di nuova sistemazione pur continuando a vivere nella stessa casa in Lussemburgo.

L'INDAGINE

Il parere della Corte

Nel suo parere, la Corte ha formulato le osservazioni di seguito riportate.

Tra l'indennità di prima sistemazione e l'indennità di nuova sistemazione vi era una stretta analogia di fini. Entrambe miravano a consentire a un funzionario di sostenere gli oneri inevitabili connessi con il suo inserimento in un ambiente nuovo⁶⁹. Il versamento dell'indennità di nuova sistemazione era subordinato ad un cambiamento di residenza, ossia al trasferimento effettivo della residenza abituale del funzionario nel luogo indicato come quello della nuova sistemazione⁷⁰. La nozione di residenza abituale doveva essere inter-

⁶⁹ Cfr. causa 140/77, Verhaaf/Commissione, Racc. 1978, pag. 2117, punto 18; causa T-37/99, Miranda/Commissione, Racc. 2001, pag. II-413, punto 29.

⁷⁰ Causa 79/82, Evens/Corte dei conti, Racc. 1982, pag. 4033, punto 13; cause riunite T-57/92 e T-75/92, Yorck von Wartenburg/Parlamento europeo, Racc. 1993, pag. II-925, punto 65.

pretata come il luogo in cui l'interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi⁷¹. Infine, si doveva ricordare che, soprattutto ai fini di un corretto uso dei fondi pubblici, le disposizioni del diritto comunitario che danno diritto a prestazioni finanziarie andavano interpretate in senso stretto⁷². In ogni caso, si doveva accertare se era soddisfatta la finalità sociale della concessione del versamento⁷³.

Nel presente caso, l'indennità di nuova sistemazione non era manifestamente dovuta per tre motivi.

Primo, la presunta nuova sistemazione non aveva riguardato un nuovo ambiente. La controversia tra la Corte e il denunciante aveva già avuto luogo negli stessi termini per quanto attiene all'indennità di prima sistemazione. All'epoca dei fatti, l'amministrazione della Corte aveva ritenuto che uno spostamento di 2 km da Perl a Schengen non poteva essere considerato un inserimento in un nuovo ambiente. La domanda di versamento dell'indennità di prima sistemazione presentata dal denunciante ai sensi dell'articolo 5, dell'allegato VII, dello statuto del personale, era stata pertanto respinta. L'esame della sua domanda aveva dato origine a una fitta corrispondenza tra il denunciante e la Corte. Tale corrispondenza era stata riassunta nella sentenza che la Corte aveva pronunciato in materia⁷⁴. Anche il ritorno a Perl non poteva quindi essere considerato una nuova sistemazione.

Secondo, anche nell'ipotesi che vi fosse stata una nuova sistemazione a Perl come sostenuto dal denunciante, questa città era situata a una distanza dal Lussemburgo inferiore ai 70 km previsti dalla disposizione pertinente. In questo contesto, la Corte si è basata sui documenti dai quali risultava che la distanza su strada tra il Lussemburgo e Perl era compresa tra 32 e 34 km. La distanza di 86 km sulla quale il denunciante si basava era quella per ferrovia. L'articolo 6, paragrafo 4, dell'allegato VII non si riferiva tuttavia alla distanza per ferrovia. Tale distanza era ininfluenza ai fini dell'applicazione di detta disposizione, che infatti doveva essere interpretata rispetto alla sua finalità come descritto in precedenza. Non vi era pertanto alcun motivo di determinare questa distanza tenendo conto del percorso che risultava dal tracciato della rete ferroviaria.

Terzo, esistevano elementi di fatto che indicavano che non vi era stata una nuova sistemazione. Il denunciante si era limitato a presentare un attestato dal quale risultava che era iscritto all'anagrafe di Perl. Egli non aveva tuttavia dimostrato di aver trasferito la sua residenza abituale da Schengen a Perl. Nel 1989 e nel 1994 il denunciante aveva inoltre chiesto e ottenuto dalla Corte il permesso di esercitare la funzione di consigliere comunale di Perl. Questa circostanza dimostrava che il denunciante aveva mantenuto il centro dei suoi interessi nella città in questione.

Per quanto riguarda la presunta mancata risposta alle lettere del denunciante e al suo ricorso presentato ai sensi dell'articolo 90, il denunciante doveva essere consapevole del fatto che la sua domanda di indennità di nuova sistemazione era abusiva. Sebbene una risposta da parte dell'amministrazione non avrebbe potuto aggiungere nuovi elementi informativi, sarebbe stato preferibile se il servizio interessato avesse risposto al denunciante per motivi di cortesia amministrativa. Il denunciante non poteva inoltre criticare il fatto di non essere stato informato circa la posizione dell'amministrazione in merito al suo ricorso presentato ai sensi dell'articolo 90, tenuto conto che il paragrafo 2 dello stesso articolo specificava che la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto.

⁷¹ Causa T-63/91, Benzler/Commissione, Racc. 1992, pag. II-2095, punto 25; causa T-37/99, Miranda/Commissione, Racc. 2001, pag. II-413, punto 31.

⁷² Causa T-41/89, Schwedler/Parlamento europeo, Racc. 1990, pag. II-79, punto 23.

⁷³ Causa T-498/93, Dornonville de la Cour/Commissione, Racc. 1994, pag. II-813, punti 38 e 39.

⁷⁴ Causa 90/81, Burg/Corte di giustizia, Racc. 1982, pag. 983.

Nelle sue relazioni annuali, il Mediatore aveva assunto la posizione secondo cui si è in presenza di cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante. La Corte ha ritenuto che, alla luce di quanto esposto in precedenza, nel presente caso non vi era stato alcun episodio di cattiva amministrazione.

Inoltre, ai servizi della Corte erano state impartite istruzioni, affinché in futuro venisse fornita risposta alle lettere anche qualora la domanda fosse manifestamente abusiva e la risposta non potesse aggiungere alcuna delucidazione o nuovo elemento.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni il denunciante ha confermato la sua denuncia. Egli ha sottolineato che la Corte non aveva formulato alcuna osservazione riguardo al caso del signor P. Il denunciante ha inoltre sostenuto che la distanza per ferrovia era pertinente (cfr. articolo 8, paragrafo 1, dell'allegato VII).

LA DECISIONE

1 Mancata concessione dell'indennità di nuova sistemazione

1.1 Il denunciante, un ex funzionario della Corte di giustizia, asserisce che la Corte non gli ha concesso l'indennità di nuova sistemazione dovutagli nel momento in cui aveva lasciato l'incarico che ricopriva presso i servizi della Corte e si era trasferito da Schengen in Lussemburgo a Perl in Germania.

1.2 La Corte di giustizia sostiene che tale indennità non era dovuta in quanto (1) il denunciante non si era inserito in un nuovo ambiente, (2) anche nell'ipotesi che vi fosse stata una nuova sistemazione a Perl come sostenuto dal denunciante, la città in questione era situata a una distanza dal Lussemburgo inferiore ai 70 km previsti dalla disposizione pertinente e (3) esistevano elementi di fatto che facevano ritenere che non vi fosse stata una nuova sistemazione.

1.3 A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'allegato VII, al momento della cessazione definitiva dal servizio, il funzionario di ruolo, che adempia alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso allegato (vale a dire che sia ammesso al beneficio dell'indennità di dislocazione), ha diritto a un'indennità di nuova sistemazione pari a due mesi dello stipendio base se trattasi di funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia, pari a un mese di stipendio base se trattasi di funzionario che non abbia diritto a detto assegno, a condizione di aver prestato servizio per quattro anni, e di non beneficiare di analoga indennità nella sua nuova occupazione. L'articolo 6, paragrafo 4, dell'allegato VII stabilisce che l'indennità di nuova sistemazione viene versata solo qualora il funzionario si sia sistemato "in una località situata a oltre 70 km dalla sede di servizio".

1.4 Il Mediatore osserva che la distanza per ferrovia tra il Lussemburgo e Perl (via Karthaus in Germania) risulta pari a 86 km. Il Mediatore sottolinea altresì che il denunciante non mette in discussione il parere della Corte secondo cui la distanza su strada è compresa solo tra 32 e 34 km.

1.5 La Corte asserisce che, soprattutto ai fini di un corretto uso dei fondi pubblici, le norme del diritto comunitario che danno diritto a prestazioni pecuniarie devono essere interpretate in senso restrittivo⁷⁵. Su questa base, la Corte sostiene che la distanza da considerare dovrebbe essere quella (più breve) su strada e che, tenuto conto dei fini dell'indennità di nuova sistemazione, non vi era alcun motivo di determinare la distanza prendendo in considerazione il percorso risultante dal tracciato della rete ferroviaria.

⁷⁵ Causa T-41/89, Schwedler/Parlamento, Racc. 1990, pag. II-79, punto 23.

1.6 Il Mediatore ritiene che questa impostazione sia ragionevole. L'argomentazione addotta dal denunciante secondo cui un'altra disposizione (articolo 8, paragrafo 1) dell'allegato VII fa riferimento alla distanza per ferrovia non sembra essere decisiva in questo contesto. Per contro, il fatto che l'articolo 6 non faccia riferimento alla distanza per ferrovia depone ulteriormente a favore del parere della Corte secondo cui questa disposizione può e dovrebbe essere interpretata in senso restrittivo e alla luce dei fini dell'indennità di nuova sistemazione.

1.7 In queste circostanze, e senza che sia necessario considerare le altre argomentazioni sollevate dalla Corte, non risulta che vi sia stata cattiva amministrazione per quanto riguarda il rifiuto della Corte di concedere l'indennità di nuova sistemazione.

2 Mancata risposta alle lettere e al ricorso presentato ai sensi dell'articolo 90

2.1 Il denunciante asserisce che la Corte non ha risposto alle sue lettere del 12 aprile 2000 e del 18 febbraio 2001 e al suo ricorso del 19 luglio 2001 presentato ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto del personale.

2.2 La Corte riconosce che non è stata inviata alcuna risposta alle lettere del denunciante e al ricorso presentato ai sensi dell'articolo 90. La Corte ammette che sarebbe stato preferibile se il servizio interessato avesse risposto alle lettere del denunciante per motivi di cortesia amministrativa. La Corte sottolinea che attualmente ai servizi della Corte sono state impartite istruzioni, affinché in futuro venga fornita risposta alle lettere anche qualora la domanda sia manifestamente abusiva e non possa aggiungere delucidazioni o nuovi elementi. Tuttavia la Corte sostiene che il denunciante non poteva criticare il fatto di non essere stato informato circa la posizione dell'amministrazione in merito al suo ricorso presentato ai sensi dell'articolo 90, tenuto conto che il paragrafo 2 dello stesso articolo specificava che la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto.

2.3 È buona prassi amministrativa rispondere alle lettere e alle domande dei cittadini entro un termine ragionevole⁷⁶. La mancata risposta della Corte alle lettere del denunciante del 12 aprile 2000 e del 18 febbraio 2001 costituisce pertanto un caso di cattiva amministrazione. La Corte ha tuttavia riconosciuto che sarebbe stato preferibile se il servizio interessato avesse risposto al denunciante per motivi di cortesia amministrativa. La Corte ha inoltre comunicato al Mediatore che sono state adottate misure per garantire che in futuro venga fornita risposta a lettere come quella del denunciante. In queste circostanze, il Mediatore ritiene che non sia necessario proseguire la sua indagine in merito a questo aspetto della denuncia.

2.4 Ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto del personale, l'autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato che ha presentato un reclamo interno nel termine di quattro mesi. Questa disposizione è conforme ai principi di buona amministrazione. È vero che l'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto del personale stabilisce che alla scadenza di tale termine la mancanza di risposta va considerata come una decisione negativa. Questa norma è intesa a tutelare il cittadino qualora l'amministrazione non adempia ai propri doveri giuridici. Non esenta in alcun caso l'amministrazione dall'obbligo di rispettare i principi di buona condotta amministrativa. In queste circostanze, il Mediatore conclude che la mancata risposta della Corte al ricorso presentato dal denunciante ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, costituisce un episodio di cattiva amministrazione.

2.5 La Corte non ha presentato le proprie scuse al denunciante per non aver risposto al suo ricorso, né ha indicato di essersi impegnata a rispondere ai ricorsi presentati ai sensi

⁷⁶ Cfr. articoli 14 e 17 del Codice europeo di buona condotta amministrativa che è stato presentato dal Mediatore e approvato dal Parlamento europeo. Il Codice è disponibile sul sito web del Mediatore (<http://www.eurowebombudsman.eu.int>).

dell'articolo 90, paragrafo 2 nel termine stabilito in tale disposizione. Sarà pertanto formulata un'osservazione critica.

3 Il caso del signor P.

3.1 Nella sua denuncia, il denunciante ha fatto presente che il signor P., un ex giudice della Corte di giustizia, ha ottenuto l'indennità di nuova sistemazione pur continuando a vivere nella stessa casa in Lussemburgo. Il denunciante è ritornato su tale questione nelle sue osservazioni in merito al parere della Corte.

3.2 Sembra che il denunciante non intendesse chiedere al Mediatore di indagare in merito a tale questione⁷⁷. È opportuno in ogni caso richiamare l'attenzione sul fatto che in base all'articolo 2, paragrafo 4, dello statuto del Mediatore⁷⁸, la denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente e deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati. Questa condizione non sembra essere soddisfatta nel presente caso.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente denuncia, è risultato necessario formulare l'osservazione critica riportata in appresso.

Ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto de personale, l'autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato che ha presentato un reclamo interno nel termine di quattro mesi. Questa disposizione è conforme ai principi di buona amministrazione. È vero che l'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto del personale stabilisce che alla scadenza di tale termine la mancanza di risposta va considerata come una decisione negativa. Questa norma è intesa a tutelare il cittadino qualora l'amministrazione non adempia ai propri doveri giuridici. Non esenta in alcun caso l'amministrazione dall'obbligo di rispettare i principi di buona condotta amministrativa. In queste circostanze, il Mediatore conclude che la mancata risposta della Corte al ricorso presentato dal denunciante ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, costituisce un episodio di cattiva amministrazione.

Poiché questo aspetto del caso riguarda specifici eventi verificatisi in passato, non si è ritenuto opportuno ricercare una soluzione amichevole del caso. Il Mediatore ha pertanto deciso di chiudere il caso.

⁷⁷ Il 31 dicembre 2001 il Mediatore ha comunicato al denunciante di aver chiesto alla Corte di esprimere un parere in merito alle due doglianze illustrate in precedenza. Il denunciante non ha chiesto al Mediatore di estendere la sua indagine al caso del signor P.

⁷⁸ Decisione 94/262 del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

3.5 PROGETTI DI RACCOMAN- DAZIONE DEL MEDIATORE ACCETTATI DALLE ISTITUZIONI

LA DENUNCIA

I denuncianti hanno partecipato al concorso EUR/C/22 organizzato congiuntamente dal Parlamento europeo e dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. Avendo passato il concorso, i loro nomi sono stati inseriti nella lista di riserva dei candidati prescelti.

Dal 1° dicembre 1996 al 1° novembre 1998, il Parlamento ha progressivamente assunto i denuncianti, tutti con qualifica C5 livello 3 di carriera.

Nella denuncia presentata al Mediatore europeo, i denuncianti sostengono di essere stati discriminati rispetto ad altri candidati che avevano partecipato allo stesso concorso, assunti con qualifica C4, livello 3.

3.5.1 Parlamento europeo

L'INDAGINE

La denuncia è stata trasmessa al Parlamento affinché formulasse il proprio parere.

Nel parere formulato riguardo alla denuncia, il Parlamento precisava che i denuncianti avrebbero potuto far ricorso contro la decisione dell'istituzione relativa alla loro assunzione, presentando una denuncia a norma dell'articolo 90 dello statuto dei funzionari. Nel maggio 1998, tre dei denuncianti hanno presentato una denuncia ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1 del regolamento, chiedendo di essere riqualificati secondo il livello C4, con effetto a far data dalla loro nomina come funzionari. La richiesta è stata respinta.

Inoltre, il Parlamento precisava che, anche se i denuncianti avevano sporto denuncia a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, il loro ricorso sarebbe stato considerato irricevibile in quanto presentato in una data successiva alla scadenza prevista dallo statuto dei funzionari, vale a dire entro tre mesi dall'inizio del periodo di prova dei funzionari stessi.

L'istituzione precisava, come sostenuto anche dai tribunali comunitari, che solo in presenza di nuovi elementi sostanziali si sarebbe potuta giustificare la presentazione di una denuncia a norma dell'articolo 90, paragrafo 2 per il riesame di una decisione adottata in precedenza riguardante l'assunzione che non era stata oggetto di ricorso entro i termini prestabiliti. Tuttavia, se una sentenza della Corte che annullava un atto amministrativo avrebbe costituito un nuovo elemento, questo starebbe solo *nei confronti* di quelle persone direttamente colpite dall'annullamento dell'atto. La giurisprudenza *Monaco*⁸⁰, invocata dai denuncianti, non può pertanto essere applicata in quanto essi non hanno partecipato allo stesso concorso generale a cui ha preso parte il sig. Monaco.

Inoltre, l'istituzione riteneva che, in base alla politica seguita dal Parlamento in materia di assunzioni dopo l'entrata in vigore delle nuove direttive interne nel maggio del 1995, l'autorità che ha il potere di nomina può nominare un funzionario ad un livello superiore rispetto a quello di partenza della sua categoria solo in casi eccezionali e per stimolare l'adesione di candidati qualificati nel caso si debbano svolgere mansioni particolarmente complesse.

Le osservazioni dei denuncianti

Nelle loro osservazioni in merito al parere formulato dal Parlamento, i denuncianti ribadivano, in sostanza, le contestazioni originarie.

IL PARLAMENTO EUROPEO ACCETTA DI RICONSIDERARE LE CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DI TALUNI FUNZIONARI ⁷⁹

*Decisione sulla
denuncia 1371/99/IP
presentata contro il
Parlamento europeo*

⁷⁹ Lo stesso progetto di raccomandazione è stato formulato al Parlamento anche per i casi congiunti 545 e 547/2000/IP ed è stato accettato dall'istituzione.

⁸⁰ Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta sezione) del 9 luglio 1997, Roberto Monaco/Parlamento europeo. Causa T-92/96. Racc. - SC [1997] pagg. IA-0195; II-0573.

IL PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

Con decisione del 18 maggio 2001, il Mediatore ha inviato un progetto di raccomandazione al Parlamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 6 dello statuto del Mediatore europeo⁸¹. Il progetto di raccomandazione si è basato su quanto segue:

I denunciati hanno vinto il concorso EUR/C/22 organizzato congiuntamente dal Parlamento europeo e dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e sono stati in seguito assunti con qualifica C5, livello 3. Nella denuncia presentata al Mediatore europeo, essi sostengono di essere stati discriminati rispetto ad altri candidati che avevano partecipato allo stesso concorso, ed erano stati assunti con qualifica C4, livello 3.

Nel parere formulato riguardo alla denuncia, il Parlamento precisava che i denunciati avrebbero dovuto avere la possibilità di far ricorso contro la decisione dell'istituzione presentando una denuncia a norma dell'articolo 90 dello statuto dei funzionari. Tuttavia, coloro che avevano presentato denuncia, lo avevano fatto dopo la scadenza dei termini previsti.

Solo in presenza di nuovi elementi sostanziali si sarebbe potuta giustificare la presentazione di una denuncia a norma dell'articolo 90, paragrafo 2 per il riesame di una decisione adottata in precedenza riguardante l'assunzione che non era stata oggetto di ricorso entro i termini prestabiliti. Tuttavia, se una sentenza della Corte che annullava un atto amministrativo avrebbe costituito un nuovo elemento, questo starebbe solo *nei confronti* di quelle persone direttamente colpite dall'annullamento dell'atto. Il Parlamento precisava che la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa *Monaco*, invocata dai denunciati, non poteva applicarsi al loro caso, in quanto non direttamente interessata dall'annullamento dell'atto.

Il Mediatore ha osservato che il problema principale, nel caso in questione, è determinare se i denunciati siano stati discriminati dal Parlamento europeo in fase di assunzione e se vi sia stata cattiva amministrazione da parte dell'istituzione.

Il principio di non discriminazione e di parità di trattamento è uno dei principi fondamentali del diritto comunitario. Come sancito ripetutamente dai tribunali comunitari, esso impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata⁸².

Nella sentenza per la causa T-92/96 (causa *Monaco*), il Tribunale di primo grado ha ritenuto che i candidati dello stesso concorso debbano, in linea di principio, essere considerati come in una situazione paragonabile. Inoltre, la corte ha affermato che un'istituzione viola il principio di parità di trattamento e non discriminazione se applica ad un funzionario assunto a seguito di concorso le disposizioni delle nuove direttive interne che prevedono un'applicazione più restrittiva dell'articolo 31 paragrafo 2 dello statuto dei funzionari, mentre altri funzionali assunti a seguito dello stesso concorso prima dell'entrata in vigore delle nuove direttive interne sono stati inquadrati secondo le direttive interne precedentemente in vigore.

Il tribunale ha ritenuto che il solo riferimento a nuove norme adottate dal Parlamento nel frattempo non rappresentasse una giustificazione adeguata all'assunzione di candidati del medesimo concorso secondo condizioni contrattuali differenti.

⁸¹ Decisione 94/262 del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, GU 1994 L 113, pag. 15.

⁸² Causa 203/86 Spagna/Consiglio [1988] Racc. 4563, par. 25, e Causa C-15/95; EARL de Kerlast [1997] Racc. I-1961, par. 35; Causa C-150/94, Regno Unito/Consiglio, [1998] Racc. I - 7235, par. 97.

Il Mediatore ha inoltre sottolineato l'importanza del fatto che il concorso a cui avevano partecipato i denunciati era organizzato congiuntamente dal Parlamento e dalla Corte di giustizia.

Tuttavia, dopo la sentenza emessa dal tribunale di primo grado per il caso di cui sopra, la Corte di giustizia ha reinquadrato, di sua iniziativa, quei funzionari che, dopo l'entrata in vigore delle nuove direttive interne, erano stati assunti secondo condizioni meno favorevoli rispetto a quelle applicate a candidati assunti sulla base delle precedenti direttive interne.

Il Mediatore ha ritenuto che, pur non potendo applicare al caso dei denunciati, quale nuovo elemento, la sentenza *Monaco*, l'autorità con potere di nomina aveva la possibilità di modificare le condizioni di assunzione dei denunciati, come fatto dalla Corte di giustizia.

Sulla base di tali considerazioni, il Mediatore europeo ha concluso che la decisione del Parlamento di assumere i denunciati applicando loro le nuove direttive interne, mentre altri candidati presenti sulla stessa lista di riserva erano stati assunti e inquadrati secondo le precedenti direttive interne, avesse prodotto come risultato un trattamento discriminatorio nei confronti dei denunciati. Il fatto che l'istituzione non avesse agito in conformità col principio sancito dal tribunale di primo grado nella causa T – 92/96 e il suo rifiuto di riesaminare la sua decisione costitutiva pertanto un caso di cattiva amministrazione.

In considerazione della posizione assunta dal Parlamento, non sembrava si potesse giungere a una conciliazione amichevole del caso. Il Mediatore ha pertanto ritenuto appropriato formulare il seguente progetto di raccomandazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 6 dello Statuto del Mediatore:

Il progetto di raccomandazione recita quanto segue:

Il Parlamento dovrebbe seguire l'esempio della Corte di giustizia e reinquadrare i denunciati con la qualifica C4 livello 3, con effetto a far data dal giorno dell'assunzione in qualità di funzionari.

Il Mediatore ha comunicato al Parlamento europeo che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6 dello Statuto, il Parlamento avrebbe dovuto inviargli il suo parere dettagliato entro il 30 settembre 2001, e che tale parere dettagliato poteva consistere nell'accettazione del progetto di raccomandazione del Mediatore e in una descrizione della sua attuazione.

Il parere circostanziato del Parlamento europeo

Nel parere circostanziato del Parlamento, ricevuto dal Mediatore europeo il 7 novembre 2001, si legge quanto segue:

L'istituzione non può accettare il Suo progetto di raccomandazione in considerazione di quanto segue.

In primo luogo, questa istituzione continua ad essere del parere che le denunce dovessero essere respinte in quanto irricevibili. Esse erano state infatti presentate molto tempo dopo la decisione oggetto delle stesse. Ammesso e non concesso che la sentenza per il caso Monaco costituisca un nuovo fatto (argomentazione non accolta rispetto al caso in questione, in quanto tale decisione non può applicarsi se non per le persone direttamente interessate dall'annullamento dell'atto), le denunce comunque sono state presentate oltre la scadenza indicata dall'articolo 90 dello statuto dei funzionari. Questo aspetto del caso – vale a dire, la ricevibilità della denuncia – sembra essere completamente ignorato nel Suo progetto di raccomandazione (...)

In secondo luogo, è chiaro che le decisioni relative a un'autorità con potere di nomina non sono vincolanti per un'altra autorità. La Corte di giustizia e il Parlamento sono due

istituzioni distinte dell'Unione europea. Tuttavia, lei ha affermato, nel suo progetto di raccomandazione, che "(...) anche se la sentenza Monaco non si applica al denunciante in quanto nuovo elemento, l'autorità con potere di nomina ha la possibilità di modificare le condizioni di assunzione del denunciante, alla stregua di quanto fatto dalla Corte di giustizia. Il fatto che la Corte di giustizia abbia reinquadrato taluni denunciati non costituisce in alcun modo un obbligo nei confronti dell'autorità con potere di nomina del Parlamento europeo di fare altrettanto; l'ampio potere discrezionale dell'autorità con potere di nomina è stato più volte sancito in numerosi casi (...) in cui è stato riconosciuto il diritto di una istituzione comunitaria di stabilire regole interne sull'inquadramento in questo contesto.

Per queste ragioni, l'istituzione non può accettare il progetto di raccomandazione di cui sopra.

Ulteriore lettera del Mediatore europeo del 23 gennaio 2002

A seguito di attenta disamina del parere particolareggiato del Parlamento, il Mediatore europeo ha ritenuto fosse necessario esprimere il suo punto di vista al riguardo e incentrare il suo ragionamento su alcuni punti che avevano dato origine al suo progetto di raccomandazione. Il 23 gennaio 2002, egli si è pertanto rivolto, con un'ulteriore lettera al presidente del Parlamento, Pat COX.

Nella sua lettera, il Mediatore ricordava che la Corte di giustizia delle Comunità europee, la massima autorità in materia di interpretazione del diritto comunitario, aveva coerentemente affermato che il principio generale di eguaglianza è uno dei principi fondamentali della legislazione della funzione pubblica comunitaria. La Corte ha riconosciuto che l'assunzione a livello comunitario deve rispettare il principio di eguaglianza. Questo principio impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata.

Inoltre, il tribunale di primo grado ha ritenuto che i candidati di uno stesso concorso siano, in linea di principio, da considerare come individui che si trovino in una situazione simile. Il tribunale ha affermato che un'istituzione viola il principio di parità di trattamento e non discriminazione se applica ad un funzionario assunto a seguito di concorso le disposizioni delle nuove direttive interne che prevedono un'applicazione più restrittiva dell'articolo 31 paragrafo 2 dello statuto dei funzionari, mentre altri funzionari assunti a seguito dello stesso concorso prima dell'entrata in vigore delle nuove direttive interne sono stati inquadrati secondo le direttive interne in vigore in precedenza. Il tribunale ha ritenuto che il solo riferimento a nuove norme adottate dal Parlamento nel frattempo non rappresentasse una giustificazione adeguata all'assunzione di candidati del medesimo concorso secondo condizioni contrattuali differenti.

Il Mediatore europeo ha precisato che sembrava che questo fosse quello che era accaduto al denunciante nel caso in esame.

Il Mediatore ha considerato che il Parlamento avesse ciononostante, ancora la possibilità di porre rimedio al caso di evidente discriminazione e di adottare le misure appropriate per riparare all'ingiustizia. Egli ha pertanto chiesto all'istituzione di riconsiderare la sua posizione alla luce del principio di eguaglianza e non discriminazione e di riesaminare il progetto di raccomandazione stilato dal Mediatore.

Ulteriore replica del Parlamento

Il 5 aprile 2002, il Mediatore ha ricevuto l'ulteriore risposta del Parlamento. Il Parlamento evidenziava che la sua segreteria aveva riconsiderato il caso trattato nel progetto di raccomandazione in dettaglio, decidendo, nonostante talune riserve di carattere giuridico-amministrativo, di accogliere la richiesta del Mediatore.

Il Parlamento si impegnava a riesaminare la situazione dei denunciati sulla base delle regole in vigore precedentemente alle modifiche introdotte nel 1995.

LA DECISIONE

Il 18 maggio 2001, il Mediatore europeo ha trasmesso il progetto di raccomandazione che segue al Parlamento europeo:

“Il Parlamento dovrebbe seguire l’esempio della Corte di giustizia e reinquadrare i denunciati con la qualifica C4 livello 3, con effetto a far data dal giorno dell’assunzione in qualità di funzionari.”

Il 5 aprile 2002, il Parlamento ha informato il Mediatore di aver deciso di accogliere il progetto di raccomandazione, precisando che si sarebbe proceduto al riesame della situazione dei denunciati.

Il Mediatore ritiene che il Parlamento abbia accettato il suo progetto di raccomandazione e pertanto ha chiuso il caso.

3.5.2

Commissione europea

LIQUIDAZIONE A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DI UN PROGETTO IN NIGERIA

Decisione sulla denuncia 444/2000/ME presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Nel marzo 2000, il denunciante ha scritto al Mediatore per conto del suo cliente, Hunting Technical Service (HTS) per esprimere una lagnanza nei confronti della Commissione europea. Secondo il denunciante, l’HTS era stata incaricata, nel 1993, di lavorare ad un progetto di assistenza tecnica in Nigeria, il progetto Oban Hills, finanziato nell’ambito del 7° Fondo europeo di sviluppo (FES). Le parti contraenti erano il governo nigeriano ed un consorzio di cui l’HTS era il capofila e il rappresentante. Nel 1996, la Commissione ha unilateralmente sospeso tutti gli aiuti per i progetti in Nigeria, non lasciando al governo nigeriano altra scelta che rescindere il contratto. La Commissione aveva implicitamente accettato la responsabilità e venne richiesto alla HTS di presentare una richiesta di risarcimento per le perdite subite. Una dichiarazione di tali perdite è stata in origine presentata alla Commissione, nell’agosto del 1996. Il denunciante sosteneva che, dopo più di tre anni e mezzo, non era ancora stata presentata alcuna proposta di liquidazione, né la Commissione aveva avanzato alcuna ipotesi circa i tempi per la formulazione della stessa, nonostante i numerosi solleciti. Il denunciante precisava che una composizione amichevole della vicenda sarebbe stata nell’interesse di entrambe le parti.

L’INDAGINE

Il parere della Commissione europea

La denuncia era stata trasmessa alla Commissione affinché formulasse il suo parere. Nel suo parere, la Commissione affermava che nell’agosto del 1996 l’HTS aveva presentato una richiesta di risarcimento danni. La Commissione aveva richiesto ulteriori chiarimenti all’HTS, che aveva presentato una nuova richiesta nel novembre del 1996. L’HTS chiedeva il risarcimento per le fatture insolite relative alle prestazioni previste dal contratto, i costi diretti della liquidazione del progetto e le perdite a seguito della rescissione del contratto. Quale risultato delle circostanze particolarmente complesse dei contratti interessati e del carico di lavoro delle unità coinvolte, una società di consulenza esterna era stata incaricata di condurre la valutazione di cinque delle richieste di risarcimento pervenute, inclusa quella del denunciante, fra il novembre 1997 e il maggio 1998. Inoltre, in ragione della creazione della SCR e del trasferimento dei documenti dalla precedente DG “Relazioni esterne”, vi era una notevole mole di lavoro arretrato da sbrigare prima di poter riesaminare le richieste di risarcimento relative alla sospensione avvenuta in Nigeria. La Commissione dichiarava di aver dato prova della sua disponibilità a risolvere in via ami-

chevole la questione e di aver tenuto informato il denunciante dei progressi della pratica, incontrandolo personalmente. Nel febbraio e nell'aprile 2000, la Commissione aveva ricevuto chiarimenti supplementari dalla delegazione della Commissione in Nigeria. La Commissione concludeva asserendo che non vi era stata cattiva amministrazione da parte sua; aggiungeva inoltre di essere nelle fasi finali della preparazione di una proposta di liquidazione e auspicava di poter addivenire ad una composizione amichevole della questione.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ribadiva le sue contestazioni sul fatto che non fosse ancora pervenuta alcuna proposta di risoluzione e che la Commissione non avesse nemmeno suggerito una data in cui tale proposta avrebbe potuto essere formulata.

LO SFORZO DEL MEDIATORE DI ADDIVENIRE A UNA COMPOSIZIONE AMICHEVOLE

Alla luce di un attento esame del parere e delle osservazioni, il Mediatore non si è ritenuto soddisfatto del modo in cui la Commissione aveva risposto alle richieste del denunciante. Il Mediatore formulava pertanto una conclusione provvisoria secondo cui il fatto che la Commissione, per un periodo di circa quattro anni e mezzo, non era stata in grado di proporre una soluzione poteva essere considerato un caso di cattiva amministrazione.

Nel maggio 2001, il Mediatore ha presentato alla Commissione una proposta di composizione amichevole. Nella sua lettera, il Mediatore suggeriva che la Commissione proponesse di liquidare le richieste di risarcimento danni avanzate dall'HTS al massimo entro il 30 giugno 2001.

Nella sua risposta del settembre 2001, la Commissione inizialmente precisava che i contratti finanziati dal FES rimanevano contratti nazionali. La Commissione non si riteneva pertanto responsabile delle ripercussioni finanziarie sul contratto dell'HTS con la Nigeria. La Commissione sottolineava che le sue attività e la corrispondenza con il denunciante in merito alle sue richieste di risarcimento si basavano sulla richiesta avanzata dalla Nigeria alla Commissione di esaminare le richieste di risarcimento per suo conto. La Commissione aveva sempre dato per scontato che nel valutare le richieste dell'HTS, essa stava operando non per suo conto, ma per conto della Nigeria. Inoltre, nell'aprile 2000 la Commissione aveva chiaramente precisato al denunciante che le richieste avrebbero dovuto essere rivolte al partner contrattuale in Nigeria. La Commissione dichiarava di essere a favore di una composizione amichevole del contenzioso ai sensi dell'articolo 45 delle condizioni generali. Nel maggio 2001, essa aveva inviato al funzionario nazionale competente del FES in Nigeria le sue osservazioni sulle richieste dell'HTS e la sua proposta di una possibile composizione amichevole. Per concludere, la Commissione si rammaricava per il tempo intercorso fra la richiesta iniziale e la proposta di una liquidazione trasmessa alla Nigeria. Secondo la Commissione, spettava infine alle autorità nigeriane proporre una liquidazione al denunciante.

Nelle sue osservazioni del novembre 2001, il denunciante sottolineava che la stessa Commissione gli aveva consigliato nel 1996 di presentare la richiesta di risarcimento alla Commissione e non alle autorità nigeriane. Si erano svolte discussioni positive fra l'HTS e la Commissione in merito a una rapida liquidazione e non si era menzionato, in tale fase, il fatto che la Commissione non fosse competente per risolvere la questione o che la richiesta di risarcimento non andasse rivolta alla Commissione. L'affermazione della Commissione sul fatto che essa avesse agito in base a una richiesta delle autorità nigeriane era del tutto nuova per il denunciante. Per quanto concerne il fatto che la Commissione non fosse una parte contraente, il denunciante precisava che essa era effettivamente parte del contratto, in quanto l'aveva avallato, era intervenuta nelle trattative fra le parti con-

traenti e, nel caso in esame, aveva sconvolto lo schema dei pagamenti concordato per cui in seguito i pagamenti erano stati effettuati solo dopo una revisione accurata da parte della Commissione. Inoltre, il denunciante sosteneva che la Commissione aveva il potere di agire al riguardo. Egli sosteneva che il funzionario in capo avesse il potere di “adottare tutte le misure appropriate per risolvere le difficoltà” e di usare i suoi poteri per “porre rimedio, ove necessario, alle conseguenze finanziarie della risultate situazione e, in modo più generale, consentire che il progetto, i progetti o i programmi fossero portati a termine nelle migliori condizioni economiche.” Inoltre, il funzionario in capo aveva il potere di indurre la Commissione a effettuare pagamenti direttamente al fornitore del servizio e, laddove tali pagamenti fossero stati effettuati direttamente dalla Commissione al beneficiario del contratto, la Commissione automaticamente acquisiva quel diritto dal beneficiario in quanto creditore nei confronti delle autorità nazionali.

In tali circostanze, il Mediatore ha ritenuto che non si potesse addivenire a una composizione amichevole della questione.

IL PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

In data giovedì 7 febbraio 2002, il Mediatore ha trasmesso un progetto di raccomandazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 dello Statuto del Mediatore europeo⁸³. La base del progetto di raccomandazione era la seguente.

1 Presunto ingiustificato ritardo e mancata proposta di soluzione

1.1 Il denunciante sosteneva che, dopo più di tre anni e mezzo, la Commissione non avesse ancora avanzato una proposta per la soluzione, né indicato il lasso di tempo previsto per la formulazione della stessa proposta, nonostante i numerosi solleciti. Il denunciante precisava che una composizione amichevole della vicenda sarebbe stata nell'interesse di tutte le parti.

1.2 Nel suo primo parere, la Commissione spiegava le varie fasi della procedura nella vicenda e concludeva che, a suo avviso, non vi era stata cattiva amministrazione da parte sua; aggiungeva, inoltre, di essere nelle fasi finali della preparazione di una proposta di liquidazione e che auspicava di poter addivenire ad una composizione amichevole della questione. Nella sua risposta alla proposta di una composizione amichevole, la Commissione, in sintesi, precisava quanto segue: i contratti nell'ambito del FES rimangono contratti nazionali; le attività e la corrispondenza con il denunciante in merito alla sua richiesta si basavano su una richiesta avanzata dalla Nigeria alla Commissione di esaminare la richiesta di risarcimento per suo conto. La Commissione non aveva alcuna responsabilità contrattuale in questo caso e ne aveva informato il denunciante nel maggio 1999. La denuncia avrebbe dovuto essere rivolta alle autorità nigeriane e questo punto era stato precisato all'HTS nell'aprile 2000. Inoltre, la sua opinione in merito alla richiesta e alla proposta di una composizione amichevole erano stati inviati al funzionario competente del FES in Nigeria e spettava infine alle autorità nigeriane proporre una soluzione a tutta la vicenda.

1.3 Il denunciante precisava inoltre che la Commissione si stava nascondendo dietro la dottrina legale della privatezza del contratto per cercare di giustificare la sua mancanza nel trattare come dovuto la richiesta dell'HTS. L'HTS era stata invitata a presentare la richiesta alla Commissione ed era stata indotta a ritenere che fosse la Commissione l'autorità appropriata a cui rivolgere la richiesta. Non era stata informata del fatto che la Commissione stesse agendo sulla base di una richiesta delle autorità nigeriane. Il denunciante affermava che la Commissione era pertanto coinvolta nel contratto e che, inoltre, aveva il potere di agire in questo ambito. Il denunciante concludeva asserendo che la

⁸³ Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore, GU L 113/15 del 1994.

Commissione non aveva risposto in modo adeguato alla proposta di una composizione amichevole.

1.4 Il Mediatore ha osservato che vi era un punto in comune fra il denunciante e la Commissione, in merito al lasso di tempo degli eventi che avevano generato la denuncia, che si riassumono come segue. Nel 1996, il contratto del denunciante era stato annullato a causa della sospensione della cooperazione con la Nigeria da parte della Commissione. Nell'agosto e nel novembre 1996, l'HTS aveva presentato alla Commissione una richiesta di risarcimento per le perdite subite. Una società di consulenza esterna aveva effettuato una valutazione della richiesta e di altre quattro richieste di risarcimento fra il novembre 1997 e il maggio 1998. Nel maggio 1999, il fascicolo è stato riesaminato. Quando la Commissione aveva presentato la sua risposta alla proposta di composizione amichevole, nel settembre 2001, non era stata ancora formulata alcuna proposta all'HTS.

1.5 Per il lasso di tempo intercorso erano state date le seguenti spiegazioni. Dal novembre 1996 all'aprile 1997, la Commissione si era trovata in circostanze particolarmente complesse e, a causa del carico eccessivo di lavoro da svolgere da parte delle unità interessate, era stato deciso, nell'aprile 1997, di far valutare la richiesta da un consulente esterno. La valutazione era avvenuta fra il novembre 1997 e il maggio 1998. Non erano state fornite spiegazioni specifiche per il periodo dall'aprile al novembre 1997. Fra il maggio 1998 e il maggio 1999, la Commissione aveva addotto quale giustificazione del fatto che non avesse potuto lavorare sul fascicolo i problemi di ristrutturazione interna e di carico di lavoro arretrato da smaltire. Dal maggio 1999 la Commissione aveva avviato l'esame del fascicolo, chiedendo quindi ulteriori chiarimenti alla sua delegazione in Nigeria. Non è chiaro quando sia stata avanzata questa richiesta, ma la Commissione aveva ricevuto le informazioni richieste nel febbraio e nell'aprile 2000. Nello stesso mese di aprile, la Commissione si era incontrata con l'HTS. Per quanto riguarda il periodo tra l'aprile 2000 e il maggio 2001, il Mediatore non è a conoscenza delle ragioni che avrebbero giustificato il ritardo. Il 14 maggio 2001, la Commissione ha inviato le sue osservazioni e la proposta di un'eventuale composizione amichevole al funzionario competente del FES in Nigeria. Sembra che la Commissione non avesse alcuna intenzione, alla fine del 2001, di sapere dal funzionario competente la ragione della mancata risposta alla comunicazione del mese di maggio.

1.6 E' buona condotta amministrativa prendere decisioni e agire su richiesta entro un ragionevole periodo di tempo. Nel presente caso, la nuova richiesta dell'HTS riguardo alle perdite finanziarie subite è stata inviata alla Commissione nel novembre 1996. Il denunciante chiedeva che la Commissione proponesse una liquidazione. Nel febbraio 2002, più di cinque anni dopo, non era stata ancora formulata una proposta in tal senso. Il Mediatore riconosce che la questione è di natura complessa e ha pertanto richiesto un certo tempo per affrontarla. Inoltre, il Mediatore rileva che per un periodo di sei mesi la richiesta è stata valutata da un consulente esterno. Tuttavia, per la maggior parte del ritardo, la Commissione non ha alcuna valida giustificazione.

1.7 Per quanto concerne l'affermazione della Commissione di aver agito in nome delle autorità nigeriane e che la richiesta di risarcimento non dovesse essere ad essa indirizzata, il Mediatore non è convinto di quanto affermato dalla Commissione. La prima volta che la Commissione aveva menzionato il fatto che qualsiasi richiesta dovesse essere presentata al governo della Nigeria è stata nella riunione dell'aprile 2000. L'affermazione che la Commissione avesse operato per conto della Nigeria veniva riferita per la prima volta nella risposta della Commissione del settembre 2001, alla proposta di composizione amichevole da parte del Mediatore. La corrispondenza fra la Commissione e il denunciante non va a sostegno della posizione della Commissione. Al contrario, le lettere della Commissione inducono a pensare che proprio ad essa si dovessero indirizzare le richieste e che le proposte sarebbero state trasmesse direttamente all'HTS.

1.8 La Commissione inoltre affermava di non essere una parte contraente e pertanto di non poter essere ritenuta responsabile. La Commissione menziona tale fatto per la prima volta nella lettera del 27 maggio 1999. Anche se la Commissione formalmente non era una parte contraente, questo non significa che la Commissione non potesse proporre una risoluzione al denunciante. Inoltre, nel caso in esame, la Commissione aveva già avviato, nel 1996, l'esame della richiesta e la corrispondenza dimostra che la sua intenzione era effettivamente quella di avanzare una proposta. Inoltre, sembra che la Commissione abbia consigliato al denunciante il modo in cui strutturare la richiesta che le sarebbe stata poi presentata⁸⁴. Naturalmente, tale proposta deve essere compatibile con gli obblighi giuridici e finanziari della Commissione, che non sono mai stati messi in discussione dal denunciante⁸⁵.

2 Conclusione

2.1 Sulla base dell'indagine condotta in merito alla denuncia, il Mediatore ritiene che la Commissione non abbia prodotto alcuna prova convincente a sostegno del fatto che non fosse in grado di proporre una risoluzione all'HTS, cosa che ha continuato a promettere dal 1996, fino al momento in cui ha cambiato posizione, nel settembre 2001. La conclusione del Mediatore, pertanto, è che il fatto che la Commissione non abbia proposto tale risoluzione costituisca un caso di cattiva amministrazione.

2.2 Il Mediatore ha pertanto trasmesso il seguente progetto di raccomandazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 3, par. 6 dello Statuto del Mediatore europeo:

la Commissione dovrebbe proporre una risoluzione alla richiesta di risarcimento della perdite finanziarie presentata dall'HTS, entro il 31 maggio 2002.

Il parere dettagliato della Commissione europea

Il Mediatore ha informato la Commissione del fatto che, ai sensi dell'articolo 3, par. 6 dello Statuto del Mediatore, avrebbe dovuto inviare un parere dettagliato prima del 31 maggio 2002 e che il parere dettagliato avrebbe dovuto contenere l'accettazione del progetto di raccomandazione del Mediatore e la descrizione delle modalità di applicazione della stessa.

Nel marzo 2002, la Commissione ha inviato al Mediatore un parere dettagliato, rincredendosi del fatto di non poter ottemperare al progetto di raccomandazione.

Nell'agosto 2002, la Commissione ha inviato al Mediatore un parere complementare sul progetto di raccomandazione. La Commissione comunicava al Mediatore di aver proposto una composizione amichevole al denunciante nel corso di una riunione tenutasi a Bruxelles il 29 maggio 2002. La Commissione informava inoltre il Mediatore del fatto che il denunciante avesse, in data 21 giugno 2002, accettato la proposta della Commissione. La Commissione concludeva affermando di aver ottemperato con l'approccio suggerito dal Mediatore e di auspicare che il caso potesse quindi essere archiviato.

Il parere dettagliato della Commissione e il parere complementare sono stati trasmessi al denunciante. Il denunciante ha informato il Mediatore, il 3 settembre 2002, che era stato raggiunto un accordo, secondo il quale la Commissione aveva pienamente assolto ai suoi obblighi il 30 agosto 2002. Il denunciante esprimeva la sua gratitudine al Mediatore per l'attenzione accordatagli.

⁸⁴ Cfr. Lettera del 15 agosto 1996 dall'HTS alla Commissione relativa alla riunione del 17 luglio 1996.

⁸⁵ Cfr. lettera del 17 aprile 2000 dall'HTS alla Commissione.

LA DECISIONE

1 Il 7 febbraio il Mediatore ha pertanto trasmesso il seguente progetto di raccomandazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 3, par. 6 dello Statuto del Mediatore europeo:

la Commissione dovrebbe proporre una risoluzione alla richiesta di risarcimento della perdite finanziarie presentata dall'HTS, entro il 31 maggio 2002.

2 Il 2 agosto 2002, la Commissione aveva informato il Mediatore di accettare il suo progetto di raccomandazione e delle misure che aveva adottato in applicazione dello stesso. Le misure descritte dalla Commissione sembrano essere soddisfacenti, ragion per cui il Mediatore ha archiviato il caso.

LA COMMISSIONE HA EFFETTUATO UNA NUOVA ISPEZIONE IN LOCO AL FINE DI RIESAMINARE LE SUE DECISIONI DI CONSENTIRE L'IMPORTAZIONE DI CARNE DI RENNA DALLA RUSSIA

Decisione sulla denuncia 751/2000/(BB)IJH presentata contro la Commissione europea

LA DENUNCIA

Il 1° giugno 2000 l'amministratore dell'Associazione degli allevatori di renne finlandesi ha presentato una denuncia al Mediatore europeo a nome dell'associazione in questione. Secondo il denunciante, i fatti salienti possono essere sintetizzati nel modo di seguito riportato.

Il 12 gennaio 2000 il comitato veterinario permanente dell'Unione europea ha adottato una decisione per permettere l'importazione di carne di renna dalla penisola di Kola in Russia. L'iniziativa alla base di questa decisione è stata presa da un'impresa svedese che ha un interesse commerciale nell'importazione di carne di renna russa. L'impresa svedese ha partecipato all'ispezione in loco effettuata nella penisola di Kola organizzando il viaggio e fornendo i servizi di interpretariato durante l'ispezione.

Finora l'importazione di carne dalla Russia è stata vietata in quanto la regione è classificata come zona con presenza di afta epizootica e per il mancato rispetto delle norme minime di sicurezza nei mattatoi e nei metodi di lavorazione delle carni.

Il denunciante lamenta la mancanza di imparzialità da parte della Commissione dovuta alla partecipazione dell'impresa svedese all'ispezione in loco.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. Nel suo parere, la Commissione ha formulato le osservazioni di seguito illustrate.

Nel periodo 11-21 ottobre 1998 gli esperti della Commissione dell'Ufficio alimentare e veterinario hanno effettuato una missione, su invito delle autorità russe, per verificare se si potevano autorizzare le importazioni di carne di renna dalla penisola di Kola.

Il 26 febbraio 1996 il ministro svedese dell'Agricoltura ha scritto al Commissario Fischler, chiedendo di procedere senza indugio a una missione tenuto conto della sua incidenza su alcune parti del settore agricolo nella Svezia settentrionale. Nel 1997 la Commissione ha ricevuto dalle autorità svedesi una richiesta formale, affinché venissero autorizzate le importazioni di carne di renna da alcune regioni della Russia, e venisse effettuata il più presto possibile una missione in Russia per valutare la possibilità di consentire dette importazioni.

Nel 1997 il capo del dipartimento veterinario del ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione della Federazione russa ha chiesto che i servizi veterinari della

Commissione effettuassero con urgenza una missione nelle regioni settentrionali della Russia, nella prospettiva di consentire le importazioni dalla regione di Murmansk.

Da gennaio a maggio 1998 vi è stato uno scambio di corrispondenza tra la Commissione e Norrfrys Ab, un'impresa con sede in Svezia che detiene filiali e unità di produzione in Finlandia, Polonia e Russia. Norrfrys AB ha espresso l'auspicio che il divieto di importazione di carne di renna dalla Russia venisse revocato in tempi brevi.

Il 16 settembre 1998 è pervenuta dalle autorità regionali, per il tramite di Norrfrys Ab, una proposta di itinerario per la missione. I contatti diretti con le autorità regionali sono stati ostacolati da notevoli difficoltà a causa dell'inadeguatezza delle vie di comunicazione. Il gruppo di ispezione ha utilizzato il telefax messo a disposizione da Norrfrys AB per definire l'itinerario. Norrfrys AB si è offerta di effettuare le prenotazioni dei biglietti necessarie e di prestare assistenza per il rilascio dei visti per il gruppo in questione.

L'agente di viaggio della Commissione non è riuscito ad effettuare le prenotazioni necessarie per l'albergo e il volo interno nella regione di Murmansk. Tenuto conto del poco tempo a disposizione tra la conferma formale e la missione finale, il gruppo di ispezione non ha avuto altra alternativa se non quella di chiedere a Norrfrys AB di provvedere alle prenotazioni in questione tramite i suoi agenti locali. I costi dei voli per e dalla Russia sono stati pagati direttamente dalla Commissione secondo le consuete modalità.

A Norrfrys AB è stato chiesto altresì di reperire un interprete, in quanto nessun interprete della Commissione era disponibile per accompagnare il gruppo di ispezione.

Il gruppo di ispezione ha accettato un invito a pranzo da parte dell'amministratore delegato di Norrfrys AB durante il periodo trascorso a Mosca. Il pranzo in questione è stato dichiarato nei moduli di rimborso spese.

In alcuni casi, sono state utilizzate autovetture fornite da Norrfrys AB per il trasporto tra gli alberghi e gli uffici o i luoghi oggetto di ispezione. Per conseguire gli obiettivi della missione non vi erano alternative se non quella dell'uso delle autovetture fornite da Norrfrys Ab.

L'amministratore delegato di Norrfrys AB non ha partecipato alle riunioni con le autorità russe, né a quelle interne del gruppo di ispezione. Egli era presente durante le visite ai due stabilimenti di produzione nei quali Norrfrys AB aveva un interesse commerciale. Durante questa missione non sono stati visitati altri stabilimenti di produzione.

Al termine della missione è stata elaborata una relazione sui risultati della missione, e sono state formulate conclusioni e raccomandazioni rivolte alle autorità nazionali e ai servizi della Commissione. La relazione finale è stata presentata al comitato veterinario permanente per informazione e discussione l'11 febbraio 1999.

Il 14-15 dicembre 1999 gli Stati membri hanno espresso il loro parere favorevole in merito a un progetto di decisione della Commissione relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio.

Nella riunione del 12 gennaio 2000 il comitato veterinario permanente ha espresso un parere favorevole nei confronti di un progetto di decisione della Commissione recante modifica della decisione 97/218/CE della Commissione con la quale la Russia è stata inclusa nell'elenco dei paesi terzi dai quali poteva essere importata la carne di "artiodattili selvatici, ad eccezione dei suini selvatici". Il 9 febbraio 2000 il comitato veterinario permanente ha espresso un parere favorevole nei confronti del progetto di decisione della Commissione che stabilisce un elenco degli stabilimenti di lavorazione della carne di selvaggina d'allevamento in Russia. Attualmente esiste soltanto uno stabilimento omologato, ovvero Norrfrys AB Production Lovozero, a Murmansk.

Per ognuna delle decisioni menzionate in precedenza, sono state pienamente rispettate le procedure stabilite nel regolamento interno della Commissione. Non è stata esercitata alcuna influenza esterna. In tutti i casi è stata ottenuta l'approvazione unanime degli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente.

La Commissione ha riconosciuto che l'azione necessaria per consentire di intraprendere la missione esulava dalla prassi consueta, tuttavia senza l'assistenza dell'impresa esportatrice la missione non avrebbe potuto avere luogo.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha confermato la propria denuncia e ha sollevato varie ulteriori questioni concernenti i controlli di verifica delle operazioni, l'inadeguatezza delle vie di comunicazione e l'origine della carne di renna.

ULTERIORI INDAGINI

Da un attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante è emerso che vi erano ancora alcune questioni che richiedevano una risposta. Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione di presentare un parere complementare sulle questioni sollevate dal denunciante.

Il parere complementare della Commissione

Nel suo parere complementare, la Commissione ha formulato, in sintesi, le osservazioni illustrate di seguito.

La Commissione ha ricevuto soddisfacenti assicurazioni scritte da parte delle autorità russe che dichiaravano che era stato posto rimedio alle carenze tecnologiche e igieniche ancora esistenti nello stabilimento di lavorazione della carne di renna "Lovozero". Dal 12 al 16 febbraio 2001 i servizi della Commissione hanno effettuato un'ulteriore missione ordinaria nella regione di Murmansk, che comprendeva un'ispezione dello stabilimento "Lovozero".

La Commissione esprime la propria soddisfazione riguardo al fatto che le autorità russe siano in grado di notificarle qualsiasi focolaio di malattia entro 24 ore dalla relativa conferma. Inoltre, le norme che disciplinano le importazioni di carne di renna dalla Russia sono stabilite nella decisione 2000/585/CE della Commissione.

La Commissione si compiace che siano state osservate le prassi corrette in tutte le fasi delle procedure che hanno condotto all'autorizzazione delle importazioni di carne di renna dello stabilimento Norrfrys AB Lovozero situato a Murmansk.

Le osservazioni complementari del denunciante

Il denunciante ha formulato, in sintesi, le osservazioni di seguito riportate.

Secondo il denunciante, la relazione sull'ispezione condotta dal 12 al 16 febbraio 2001 non fa che confermare i precedenti dubbi riguardo alle procedure di importazione.

L'Associazione degli allevatori di renne finlandesi è del parere che le importazioni dalla penisola di Kola dovrebbero essere vietate fino a quando non si potrà avere la certezza che i mattatoi rispettano le norme dell'Unione europea.

IL PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

Con decisione del 7 dicembre 2001, il Mediatore ha inviato un progetto di raccomandazione alla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore europeo.

Il progetto di raccomandazione si basa su quanto di seguito indicato.

1 Il denunciante ha affermato che l'iniziativa che sta alla base della decisione di massima di importare la carne di renna dalla penisola di Kola, in Russia, è stata presa da un'impresa svedese, che ha un interesse commerciale nell'importazione di carne di renna russa. Secondo il denunciante, l'impresa svedese ha partecipato all'ispezione in loco condotta nella penisola di Kola organizzando il viaggio e fornendo i servizi di interpretariato durante l'ispezione. Il denunciante ha lamentato la mancanza di imparzialità da parte della Commissione dovuta alla partecipazione dell'impresa svedese all'ispezione in loco.

2 Nel suo parere, la Commissione ha spiegato che la missione era stata effettuata su richiesta dei governi svedese e russo. Da gennaio a maggio 1998 vi è stato uno scambio di corrispondenza tra Norrfrys AB e la Commissione. Norrfrys AB ha espresso alla Commissione l'auspicio che il divieto di importazione della carne di renna dalla Russia venisse revocato in tempi brevi.

Il 16 settembre 1998 è pervenuta dalle autorità regionali, per il tramite di Norrfrys Ab, una proposta di itinerario. A causa dell'inadeguatezza delle vie di comunicazione il gruppo di ispezione ha incontrato notevoli difficoltà nei contatti diretti con le autorità regionali. Per questo motivo il gruppo in questione ha utilizzato il telefax messo a disposizione da Norrfrys AB per definire l'itinerario. Norrfrys AB non ha contribuito in alcun modo alle decisioni adottate dal gruppo di ispezione in merito all'itinerario della missione.

L'agente di viaggio della Commissione non è riuscito ad effettuare le prenotazioni necessarie per l'albergo e il volo interno nella regione di Murmansk. Norrfrys AB si è offerta di effettuare le prenotazioni dei biglietti necessarie e di prestare assistenza per il rilascio dei visti per il gruppo di ispezione. Tenuto conto del poco tempo a disposizione tra la conferma formale e l'inizio della missione, il gruppo di ispezione non ha avuto altra alternativa se non quella di chiedere a Norrfrys AB di provvedere alle prenotazioni in questione tramite i suoi agenti locali. A Norrfrys AB è stato chiesto altresì di reperire un interprete.

Il gruppo di ispezione ha accettato un invito a pranzo da parte dell'amministratore delegato di Norrfrys AB durante il periodo trascorso a Mosca. Il pranzo in questione è stato dichiarato nelle spese della missione. In alcuni casi, sono state utilizzate autovetture per il trasporto tra gli alberghi e gli uffici o i luoghi oggetto di ispezione. I veicoli sono stati forniti da Norrfrys AB e sono stati usati, tra gli altri, dal gruppo di ispezione e dall'amministratore delegato di Norrfrys AB per visitare gli stabilimenti di lavorazione nei quali Norrfrys AB aveva un interesse commerciale e che erano stati proposti dai servizi veterinari per l'omologazione. I servizi veterinari regionali non hanno potuto provvedere al trasporto e non erano disponibili veicoli da noleggiare. Per conseguire gli obiettivi della missione non vi era pertanto altra alternativa se non quella di usare le autovetture messe a disposizione da Norrfrys Ab. Secondo la Commissione, l'amministratore delegato di Norrfrys AB non ha partecipato alle riunioni con le autorità russe, né a quelle interne del gruppo di ispezione. Egli era presente durante le visite ai due stabilimenti di produzione nei quali Norrfrys AB aveva un interesse commerciale. Durante questa missione non sono stati visitati altri stabilimenti di produzione.

3 Sempre secondo la Commissione, per quanto riguarda le sue decisioni 2000/161/CE e 2000/212/CE sono state pienamente rispettate le procedure stabilite nel regolamento interno della Commissione. Non è stata esercitata alcuna influenza esterna. In tutti i casi è stata ottenuta l'approvazione unanime degli Stati membri in seno al Comitato veterinario permanente. La Commissione si è compiaciuta che fossero state osservate le prassi cor-

rette in tutte le fasi delle procedure che hanno condotto all'autorizzazione delle importazioni di carne di renna dallo stabilimento Norrfrys AB Production. Non sono emersi elementi che comprovassero irregolarità da parte del personale della Commissione coinvolto nella pianificazione, nell'esecuzione e nella verifica di questa missione.

4 Il Mediatore ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, tra le garanzie offerte dall'ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi figura in particolare l'obbligo dell'istituzione competente di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. Il Mediatore europeo ha osservato che i principi di buona amministrazione richiedono non solo che le istituzioni comunitarie e il relativo personale agiscano in modo imparziale, ma altresì che dimostrino la loro imparzialità evitando qualsiasi azione che potrebbe ragionevolmente metterla in discussione.

5 Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore, è risultato che, benché i governi svedese e russo avessero intrapreso iniziative per organizzare un'ispezione in loco, anche Norrfrys AB si è mossa in tal senso e ha contattato la Commissione, esprimendo altresì il suo auspicio che il divieto di importazione della carne di renna dalla Russia venisse revocato in tempi brevi. Inoltre, Norrfrys AB e il suo amministratore delegato hanno partecipato all'ispezione in loco, e più precisamente:

- effettuando le prenotazioni relative all'albergo e al volo aereo;
- prestando assistenza per ottenere i visti;
- mettendo temporaneamente a disposizione un telefax;
- fornendo i servizi di interpretariato;
- procurando le autovetture necessarie per l'ispezione, e
- partecipando alle visite ai due stabilimenti di produzione.

Il Mediatore ha osservato che la Commissione ha riconosciuto che la partecipazione di Norrfrys AB all'organizzazione del viaggio esulava dalla prassi normalmente seguita dall'Ufficio alimentare e veterinario di trattare esclusivamente con la delegazione della Commissione e le autorità nazionali del paese interessato. Inoltre, la Commissione ha confermato che non sarebbe stato possibile svolgere la missione senza l'assistenza prestata da Norrfrys AB per organizzarla e facilitarne l'attuazione. La Commissione ha altresì sottolineato che Norrfrys AB è attualmente l'unico stabilimento omologato per importare carne di renna dalla regione di Murmansk.

6 Il Mediatore ha inoltre osservato che la decisione 98/140/CE della Commissione, che stabilisce talune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione nei paesi terzi, prevede solo che gli esperti della Commissione siano accompagnati da esperti degli Stati membri.

7 Per i motivi illustrati in precedenza, la presenza di Norrfrys Ab, a prescindere dal fatto che abbia influito o meno sulla sostanza della decisione della Commissione, era inconciliabile con l'obbligo della Commissione e del suo personale di dimostrare la propria imparzialità. Il Mediatore ritiene pertanto che il fatto che la Commissione abbia consentito all'impresa Norrfrys AB di partecipare all'ispezione in loco costituisca un episodio di cattiva amministrazione, che inoltre mette in discussione le decisioni 2000/161/CE e 2000/212/CE della Commissione.

8 Vista la posizione adottata dalla Commissione, non è risultato possibile pervenire ad una soluzione amichevole.

Il progetto di raccomandazione del Mediatore alla Commissione è il seguente:

La Commissione europea dovrebbe effettuare una nuova ispezione in loco e valutare la possibilità di riesaminare le proprie decisioni 2000/161/CE e 2000/212/CE alla luce dei relativi risultati.

Il Mediatore ha informato la Commissione che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore, essa avrebbe dovuto trasmettergli un parere circostanziato entro il 31 marzo 2002.

Il parere circostanziato della Commissione

Il parere circostanziato trasmesso dalla Commissione può essere sintetizzato nel modo di seguito riportato.

Il 12-16 febbraio 2001 l'Ufficio alimentare e veterinario ha effettuato una nuova missione nella regione di Murmansk durante la quale sono state rispettate le procedure previste dal regolamento della Commissione in materia di esecuzione di missioni di ispezione e di controllo.

Il 30 ottobre 2001, a seguito di uno scambio di corrispondenza tra le autorità russe e la Commissione, è stata inviata una lettera al capo aggiunto della missione della Federazione russa alle Comunità europee a Bruxelles, nella quale si affermava che "in mancanza delle necessarie assicurazioni da parte delle autorità russe, la Commissione dovrà riesaminare l'autorizzazione dell'importazione di carne di renna dalla regione di Murmansk".

Con lettera del 5 novembre 2001, le autorità russe hanno fornito all'Ufficio alimentare e veterinario informazioni supplementari in merito alla relazione di missione e ai risultati dei loro programmi di rilevazione dei residui di medicinali veterinari e di controllo microbiologico nel mese di ottobre 2001. Sulla base di tali informazioni i servizi competenti della Commissione hanno concluso che non erano necessarie ulteriori azioni.

La Commissione ritiene che la raccomandazione principale del Mediatore sia stata soddisfatta in quanto era già stata effettuata una nuova missione. Alla luce dei risultati della nuova missione e delle assicurazioni successivamente fornite dalle autorità russe, la Commissione ritiene altresì che alle sue decisioni 2000/161/CE e 2000/212/CE non si debba apportare alcuna rettifica.

Le osservazioni del denunciante sul parere circostanziato della Commissione

Il Segretariato del Mediatore ha contattato telefonicamente il denunciante, che lo ha informato di essere soddisfatto del parere circostanziato della Commissione.

LA DECISIONE

Il 7 dicembre 2001 il Mediatore ha trasmesso alla Commissione il seguente progetto di raccomandazione:

La Commissione europea dovrebbe effettuare una nuova ispezione in loco e valutare la possibilità di rivedere le proprie decisioni 2000/161/CE e 2000/212/CE alla luce dei relativi risultati.

Con il parere circostanziato della Commissione il Mediatore è stato informato del fatto che l'Ufficio alimentare e veterinario aveva già effettuato una nuova missione nella regione di Murmansk durante la quale erano state rispettate le procedure previste dal regolamento della Commissione in materia di esecuzione di missioni di ispezione e di controllo. Alla luce dei risultati della nuova missione e delle informazioni supplementari successivamente fornite dalle autorità russe con lettera datata 5 novembre 2001, la Commissione ritiene che alle proprie decisioni 2000/161/E e 2000/212/CE non si debba apportare alcuna rettifica.

Il Mediatore ritiene che le misure descritte dalla Commissione nel suo parere circostanziato soddisfano i requisiti del progetto di raccomandazione del Mediatore. Il Mediatore ha pertanto deciso di chiudere il caso.

**MANCATO
ACCESSO DEL
PUBBLICO ALLE
NOTE
INFORMATIVE
DELLA
COMMISSIONE
RELATIVE ALLE
RIUNIONI DEL
TRANSATLANTIC
BUSINESS
DIALOGUE**

Decisione sulla denuncia 1128/2001/IJH contro la Commissione europea

In considerazione della lunghezza della decisione in merito al presente caso, vengono riportati in questa sintesi solo i punti principali. Il testo della decisione in estenso può essere consultato in lingua inglese sul sito web del Mediatore europeo (www.euro-ombudsman.eu.int).

LA DENUNCIA

Nel luglio 2001, il sig. H. presentava al Mediatore europeo, per conto di un'organizzazione non governativa, la Corporate Observatory Europe, una denuncia contro il rifiuto della Commissione di consentire l'accesso del pubblico a taluni documenti, a norma della decisione 94/90 della Commissione.⁸⁶ I documenti riguardavano alla partecipazione della Commissione alle riunioni del Transatlantic Business Dialogue (TABD). Il denunciante sosteneva che la Commissione non aveva dato sufficiente peso al pubblico interesse nella divulgazione, in quanto il TABD è un forum in cui vengono proposte e discusse le politiche UE che avranno in seguito ripercussioni di vasta portata su tutti i cittadini europei.

L'INDAGINE

La Commissione ha spiegato che i documenti in questione erano note di orientamento e note informative concernenti le riunioni con i rappresentanti del governo USA, ulteriori osservazioni dei funzionari della Commissione e raccomandazioni rivolte al Commissario.

La Commissione sosteneva che il rifiuto di consentire l'accesso a tali documenti era giustificato secondo l'eccezione della tutela della riservatezza delle sue procedure e che non vi era alcun pubblico interesse nella loro divulgazione, in quanto i documenti non chiariavano ulteriormente le posizioni della Commissione rispetto alle proposte TABD.

La Commissione aggiungeva che il rifiuto di consentire l'accesso era giustificato secondo l'eccezione relativa alle relazioni internazionali, in quanto le posizioni personali dei suoi funzionari avrebbero, erroneamente, potuto essere considerate come un riflesso dell'opinione della Commissione.

IL PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

Il Mediatore ha ritenuto che il denunciante avesse il diritto di invocare l'interesse pubblico nella divulgazione di documenti relativi alle relazioni fra la Commissione e il TABD.

Il Mediatore ha inoltre ritenuto che il ragionamento della Commissione fosse inadeguato per quanto concerne le relazioni internazionali, essendo infatti improbabile che le autorità statunitensi potessero confondere le opinioni personali dei funzionari con la posizione ufficiale della Commissione.

Pertanto, il Mediatore ha formulato un progetto di raccomandazione, invitando la Commissione a riconsiderare la richiesta di accesso pubblico del denunciante, in applicazione del regolamento n. 1049/2001⁸⁷, che nel frattempo aveva sostituito la decisione 94/90.

⁸⁶ Decisione 94/90 della Commissione, dell'8 febbraio 1994 sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, GU L 46/58 del 1994.

⁸⁷ Regolamento n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, 2001 GU L 145/43.

Il parere circostanziato della Commissione europea

Nel suo parere circostanziato, la Commissione affermava che la divulgazione dei propri ragionamenti interni avrebbe reso vulnerabile la Commissione rispetto ai suoi partner, indebolendone la posizione negoziale. Tale divulgazione avrebbe infatti fornito alla controparte negoziale elementi di conoscenza rispetto ad eventuali compromessi che la Commissione poteva essere disposta a raggiungere in una fase successiva dei negoziati. Si sarebbe corso il grave rischio di aggiungere ulteriori ragioni di contenzioso alle relazioni UE-USA e di rendere più difficoltoso il raggiungimento di un accordo.

La Commissione sosteneva anche che il rifiuto di dare accesso ai documenti era giustificato al fine di tutelare il suo processo decisionale. In tale contesto, essa sosteneva che, nel valutare le conseguenze negative della diffusione di documenti, occorre considerare anche il rischio che alcune parti di tali documenti siano divulgate fuori contesto.

LA DECISIONE

Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avesse chiaramente illustrato le ragioni per cui la divulgazione dei documenti in questione avrebbe potuto minare la salvaguardia del pubblico interesse per quanto concerne le relazioni internazionali.

Il Mediatore ha ritenuto che non fosse pertanto necessario considerare se il rifiuto di accesso ai documenti potesse essere opposto anche al fine di proteggere il processo decisionale della Commissione.

Il Mediatore precisava, tuttavia, di non poter accettare l'opinione della Commissione, secondo cui, nel valutare le conseguenze negative della diffusione di documenti, occorre considerare anche il rischio che alcune parti di tali documenti siano divulgate fuori contesto. Secondo il Mediatore, il ragionamento della Commissione a tal proposito non è coerente con la libertà di espressione sancita dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che include la libertà di avere delle opinioni e ricevere e fornire informazioni e idee senza che le autorità pubbliche possano interferire.

In considerazione di quanto sopra, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avesse intrapreso i passi necessari per ottemperare al progetto di raccomandazione e ha pertanto archiviato il caso.

3.5.3 LA DENUNCIA

Commissione europea e Parlamento europeo

DEFINIZIONE DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELLA COMMISSIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI PAGAMENTI INTERISTITUZIONALE

Decisione sulla denuncia 1182/2001/IP contro la Commissione europea e il Parlamento europeo

Il figlio della denunciante, funzionaria del Parlamento, frequenta la Garderie di Lussemburgo, gestita dalla Commissione europea. Tutte le spese vengono direttamente trattenute ogni mese dallo stipendio della denunciante. Nella sua denuncia, la denunciante rilevava la mancanza di trasparenza sulle somme trattenute, in quanto, essendo una somma cumulativa che cambia di continuo, è impossibile verificarne l'accuratezza. La denunciante sostiene che la somma trattenuta dovrebbe essere meglio dettagliata e che i genitori dovrebbero essere informati di tutti gli eventuali cambiamenti.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione europea

Nel suo parere, la Commissione fa riferimento alle norme pertinenti relative all'ammissione e alle attività dell'istituto facente parte del CEC. Ai sensi dell'articolo 5, il contributo dei genitori sarà trattenuto dallo stipendio del genitore che ha iscritto il figlio. Il contributo dei genitori si baserà sulla scala definita dalla commissione attività sociali e sarà periodicamente rivisto.

Secondo quanto dichiarato dalla Commissione, i buoni pasto dei bambini si compongono di 20 biglietti, firmati e autorizzati in anticipo dai genitori. Inoltre, l'istituzione precisa che il 12 settembre 2000, tutti i genitori sono stati informati del fatto che il prezzo del blocchetto sarebbe passato da 69,41 a 74,34 euro.

La Commissione si rammarica del fatto che l'attuale sistema interistituzionale di pagamento non consenta di fornire informazioni più dettagliate in merito ai codici "trattenute" e "varie". Tuttavia, il nuovo sistema interistituzionale di pagamento in via di definizione dovrebbe evitare tali inconvenienti. Attualmente, ogni istituzione deve fornire mensilmente ai genitori interessati la fattura dettagliata inviata dal suo servizio amministrativo.

Il parere del Parlamento europeo

Nel suo parere sulla denuncia, il Parlamento riconosce che la sua divisione dei conti è a conoscenza della situazione descritta dalla denunciante, che ha contattato tali servizi in svariate occasioni.

Secondo il Parlamento, il problema sorge dal fatto che la Commissione europea, che gestisce la Garderie, chiede alle varie istituzioni di trattenere la retta mensile di frequenza e il costo dei buoni pasto dei bambini dallo stipendio dei genitori, senza fornire informazioni dettagliate sulle somme a carico dei genitori.

Il Parlamento sottolinea che la divisione dei conti considera insoddisfacente la situazione e ha contattato diverse volte il dipartimento competente della Commissione, senza risultato. La denunciante è stata quindi informata del fatto che solo la Commissione possiede le informazioni pertinenti che ella ha il diritto di ottenere.

Inoltre, il Segretario generale del Parlamento europeo ha recentemente scritto al Segretario generale della Commissione europea, chiedendo che si trovasse una soluzione al problema nell'interesse dei funzionari stessi.

Le osservazioni della denunciante sul parere della Commissione europea

La denunciante ha evidenziato che le informazioni procedurali relative al funzionamento della Garderie non erano rilevanti nel contesto della sua denuncia. Ella ha sottolineato, inoltre, che la Commissione riconosceva l'inadeguatezza del sistema informatico e faceva riferimento a uno nuovo che permetterà di evitare tali inconvenienti, senza però fornire alcuna informazione concreta sul momento in cui diventerà effettivamente operativo.

La denunciante ha inoltre precisato di non voler accusare la Commissione, ma solo denunciare un problema di cui la stessa Commissione ammetteva l'esistenza. A suo parere, è irrilevante quale delle due istituzioni coinvolte, la Commissione o il Parlamento, debba fornire le informazioni pertinenti in modo regolare.

Le osservazioni della denunciante sul parere del Parlamento europeo

La denunciante ha osservato che, in considerazione dei contenuti del parere del Parlamento, ella non avrebbe aggiunto nessun commento.

IL PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

In data 19 giugno 2002, il Mediatore ha trasmesso un progetto di raccomandazione alla Commissione e al Parlamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 6 dello Statuto del Mediatore europeo.

La base del progetto di raccomandazione era la seguente.

Il figlio della denunciante, funzionaria del Parlamento, frequenta la Garderie di Lussemburgo, gestita dalla Commissione europea. Tutte le spese vengono direttamente trattenute ogni mese dallo stipendio della denunciante. Nella sua denuncia, la denunciante rilevava la mancanza di trasparenza sulle somme trattenute, in quanto, essendo una somma cumulativa che cambia di continuo, è impossibile verificarne l'accuratezza. La denunciante sostiene che la somma trattenuta dovrebbe essere meglio dettagliata e che i genitori dovrebbero essere informati di tutti gli eventuali cambiamenti.

Nel suo parere, la Commissione si rammarica del fatto che l'attuale sistema interistituzionale di pagamento non consenta di fornire informazioni più dettagliate in merito ai codici "trattenute" e "varie". Essa afferma che il nuovo sistema interistituzionale di pagamento in via di definizione dovrebbe evitare tali inconvenienti.

Nel suo parere, il Parlamento precisa che i suoi servizi ritengono la situazione insoddisfacente e hanno pertanto contattato ripetutamente il dipartimento competente della Commissione, ma senza risultato. Inoltre, esso precisa che il Segretario generale del Parlamento europeo ha recentemente scritto al Segretario generale della Commissione europea, chiedendo che si trovasse una soluzione al problema nell'interesse dei funzionari stessi.

E' buona condotta amministrativa per un'amministrazione pubblica fornire informazioni il più possibile accurate sulle proprie decisioni. Tali informazioni dovrebbero consentire ai destinatari delle decisioni di valutarne facilmente l'accuratezza.

Il Mediatore ha preso nota del fatto che entrambe le Istituzioni interessate hanno convenuto che il sistema interistituzionale di pagamento non è soddisfacente e che la denunciante ha diritto a ricevere le informazioni richieste. Inoltre, il Segretario generale del Parlamento europeo ha recentemente scritto al Segretario generale della Commissione europea, chiedendo che si trovasse una soluzione al problema nell'interesse dei funzionari stessi.

Il Mediatore ha concluso che la mancata comunicazione alla denunciante e a tutti i genitori interessati delle informazioni dettagliate relative alle somme trattenute per la retta di frequenza dei loro bambini alla Garderie costituisce un caso di cattiva amministrazione. Egli ha pertanto formulato il seguente progetto di raccomandazione alla Commissione e al Parlamento:

I genitori interessati hanno il diritto di ricevere informazioni dettagliate in merito alle somme trattenute per la retta di frequenza dei loro figli alla Garderie. La Commissione

europea e il Parlamento europeo dovrebbero quindi trovare una soluzione al fine di fornire regolarmente tali informazioni.

Il Mediatore ha comunicato ad entrambe le istituzioni che a norma dell'articolo 3, paragrafo 6 dello Statuto del Mediatore, esse avrebbero dovuto fornire un parere dettagliato entro il 31 ottobre 2002.

Il parere circostanziato della Commissione europea

L'11 settembre 2002, la Commissione ha inviato il suo parere circostanziato al Mediatore.

La Commissione ha dichiarato che la raccomandazione del Mediatore è stata oggetto di un esame approfondito da parte dei servizi competenti della Commissione. Inoltre, l'istituzione ha precisato che i dispositivi tecnici necessari per istituire il nuovo sistema interistituzionale di pagamento e fornire regolarmente informazioni dettagliate ai genitori, sono in fase di sviluppo. Su questa base, il progetto di raccomandazione del Mediatore verrà applicato entro breve.

Nel contempo, i genitori che lo desiderino, possono rivolgere le loro richieste alla segreteria della "Garderie" e del "Centre d'étude".

Il parere circostanziato del Parlamento europeo

Il 21 ottobre 2002, il Parlamento ha inviato il suo parere circostanziato al Mediatore.

Il Parlamento ha fatto riferimento al parere circostanziato fornito dalla Commissione europea che comunicava al Mediatore che il software necessario per fornire fatture dettagliate è attualmente in fase di sviluppo. Il Parlamento ha sostenuto appieno l'iniziativa e ha precisato che, per quanto a sua conoscenza, la versione aggiornata sarà operativa entro la fine dell'anno in corso.

Le osservazioni della denunciante sul parere circostanziato della Commissione europea e del Parlamento europeo

Il 28 ottobre 2002, i servizi del Mediatore hanno contattato telefonicamente la denunciante, che si è dichiarata soddisfatta dell'esito dell'indagine.

LA DECISIONE

1 Il 19 giugno 2002, il Mediatore europeo ha rivolto il seguente progetto di raccomandazione alla Commissione europea e al Parlamento europeo.

I genitori interessati hanno il diritto di ricevere informazioni dettagliate in merito alle somme trattenute per la retta di frequenza dei loro figli alla Garderie. La Commissione europea e il Parlamento europeo dovrebbero quindi trovare una soluzione al fine di fornire regolarmente tali informazioni.

2 Nel suo parere circostanziato, la Commissione ha comunicato al Mediatore che i dispositivi tecnici necessari per l'istituzione del nuovo sistema interistituzionale di pagamento al fine di fornire regolarmente informazioni dettagliate ai genitori sono in fase di sviluppo e che il progetto di raccomandazione del Mediatore verrà applicato entro breve.

Nel suo parere circostanziato, il Parlamento ha sostenuto appieno l'iniziativa della Commissione, precisando che, per quanto a sua conoscenza, la versione aggiornata sarà operativa entro la fine dell'anno in corso.

3 Il Mediatore ritiene che le misure descritte dalla Commissione e dal Parlamento nei loro pareri circostanziati soddisfino le richieste del progetto di raccomandazione del Mediatore. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso.

3.6 CASI CONCLUSI A SEGUITO DI UNA RELAZIONE SPECIALE

PROPOSTA DI ADOZIONE DI UN CODICE EUROPEO DI BUONA CONDOTTA AMMINISTRATIVA

Decisione sull'indagine di propria iniziativa OI/1/98/OV nei confronti di tutte le istituzioni ed organi dell'Unione europea

L'11 novembre 1998, il Mediatore europeo ha avviato un'indagine di propria iniziativa sull'accesso del pubblico ai documenti delle varie istituzioni e degli organi comunitari, e sull'esistenza di un codice di buona condotta amministrativa per i funzionari nei loro rapporti con il pubblico.

Il Mediatore ha stilato progetti di raccomandazione, rispettivamente il 28 luglio 1999 alla Commissione, il 29 luglio 1999 al Parlamento e al Consiglio e il 13 settembre 1999 alle altre istituzioni, organi ed agenzie decentrate. Il Mediatore ha allegato ai suoi progetti di raccomandazione una bozza di codice di buona condotta amministrativa redatto dal suo ufficio, composto da 28 articoli, disposizioni su principi nel merito e procedurali, nonché sul buon funzionamento dell'amministrazione. Il Mediatore suggeriva alle istituzioni ed agli organi comunitari di considerare tale progetto di codice quale riferimento per la redazione dei loro propri codici.

Nell'aprile 2000, a seguito di un'analisi approfondita dei pareri pervenuti dalle varie istituzioni e dagli organi sui progetti di raccomandazione, il Mediatore ha presentato una relazione speciale al Parlamento europeo, a norma dell'articolo 3, paragrafo 7 dello statuto del Mediatore europeo. Nella relazione speciale, il Mediatore formulava la seguente raccomandazione al Parlamento: *"Al fine di ottenere norme di buona condotta amministrativa che si possano applicare in modo equo a tutte le istituzioni e a tutti gli organi delle Comunità nei loro rapporti con il pubblico, il Mediatore europeo raccomanda l'attuazione di una legislazione amministrativa europea, vincolante per tutte le istituzioni e gli organi comunitari. Tale legislazione potrebbe assumere la forma di regolamento"*. Il Mediatore allegava il suo progetto di codice alla relazione speciale.

Il 27 giugno 2001, la commissione per le petizioni del Parlamento europeo ha approvato una relazione (rif. A5-0245/2001) in cui si approvava la relazione speciale del Mediatore. La relazione era stata stilata dall'on. Roy Perry.

Il 6 settembre 2001, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione con cui approvava, con talune modifiche, il codice di buona condotta amministrativa proposto dal Mediatore europeo nei suoi progetti di raccomandazione e nella relazione speciale. La risoluzione invitava inoltre la Commissione europea a presentare una proposta di regolamento contenente il codice di buona condotta amministrativa, basato sull'articolo 308 del trattato CE.

Poiché il Parlamento europeo ha completato l'esame della relazione speciale e approvato le sue conclusioni, il Mediatore europeo ha deciso di chiudere il caso.

LA COMMISSIONE PONE FINE A UN CASO DI DISCRIMINAZIONE BASATA SUL SESSO CONTRO ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI

Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 242/2000/GG contro la Commissione europea

In data 18 febbraio 2000, la denunciante, una funzionaria di nazionalità britannica, ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione in merito alle norme della Commissione sul distacco degli esperti nazionali presso la Commissione. La denunciante affermava che le norme definite dalla Commissione, secondo cui gli esperti nazionali distaccati alla Commissione dovevano lavorare a tempo pieno, costituivano una discriminazione basata sul sesso.

Il 15 novembre 2001, a seguito di un'indagine approfondita, il Mediatore ha presentato una relazione speciale al Parlamento europeo, a norma dell'articolo 3, paragrafo 7 dello statuto del Mediatore. Copia della relazione speciale è stata trasmessa alla Commissione. Nella relazione speciale, il Mediatore invitava la Commissione ad abrogare quanto prima la norma che vietava agli esperti nazionali distaccati presso la Commissione di lavorare con orario ridotto.

Il 30 aprile 2002, la Commissione ha adottato una decisione sulle norme applicabili agli esperti nazionali distaccati presso la Commissione. L'articolo 12 dispone infatti che gli esperti nazionali possano essere autorizzati a lavorare con orario ridotto.

In data 8 ottobre 2002, la commissione per le petizioni del Parlamento europeo ha approvato una relazione (riferimento A5-0355/2002) in cui appoggiava la relazione speciale del Mediatore e presentava un progetto di risoluzione a tal fine. La relazione è stata elaborata dalla on. Jean Lambert, deputato al Parlamento europeo.

Il 17 dicembre 2002, il Parlamento europeo ha votato e adottato la risoluzione sulla relazione speciale del Mediatore europeo. Nella risoluzione, il Parlamento europeo si compiaceva del fatto che la Commissione avesse adempiuto alla raccomandazione del Mediatore, abrogando la norma oggetto della denuncia, e ribadiva che per le istituzioni dell'Unione il rispetto dei diritti fondamentali non può essere oggetto di negoziato, né esse possono rinviare a loro piacimento il rispetto degli obblighi giuridici relativi alla non discriminazione.

Dato che il Parlamento europeo ha concluso l'esame della sua relazione speciale e ne ha appoggiato le conclusioni, il Mediatore ha chiuso il fascicolo.

IL PARLAMENTO ADOPTA IL PARERE DEL MEDIATORE SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI

*Decisione del
Mediatore europeo
sulla denuncia
917/2000/GG contro il
Consiglio dell'Unione
europea*

L'11 luglio 2000, il denunciante, di nazionalità britannica, ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro il Consiglio dell'Unione europea in merito al rifiuto del Consiglio di fornirgli taluni documenti che il denunciante riteneva fossero stati presentati al Consiglio prima di varie riunioni tenutesi nel gennaio 1999 e nel settembre 1998.

Il 30 novembre 2001, a seguito di un'indagine approfondita, il Mediatore ha presentato una relazione speciale al Parlamento europeo, a norma dell'articolo 3, paragrafo 7 dello statuto del Mediatore. Copia della relazione speciale è stata trasmessa al Consiglio. Nella sua relazione speciale il Mediatore invitava il Consiglio a riconsiderare la richiesta del denunciante e consentirgli l'accesso ai documenti pertinenti, salvo il caso in cui si applicasse una o più delle eccezioni contenute nell'articolo 4 della decisione 93/731 del 20 dicembre 1993 sull'accesso del pubblico ai documenti. Il Mediatore accoglieva inoltre con favore la posizione espressa dal Parlamento europeo sul progetto di raccomandazione stilato dal Mediatore in precedenza, secondo il quale il Consiglio avrebbe dovuto tenere un elenco o un registro di tutti i documenti presentati al Consiglio e mettere tale elenco o registro a disposizione del pubblico.

In data 8 ottobre 2002, la commissione per le petizioni del Parlamento europeo ha approvato una relazione (riferimento A5-0363/2002) in cui appoggiava la relazione speciale del Mediatore e presentava un progetto di risoluzione a tal fine. La relazione è stata elaborata dalla on. Astrid Thors, deputato al Parlamento europeo.

Il 17 dicembre 2002, il Parlamento europeo ha votato e adottato la risoluzione sulla relazione speciale del Mediatore europeo. Nella risoluzione, il Parlamento si esprimeva a favore della raccomandazione del Mediatore europeo. Il Parlamento si compiaceva anche della dichiarazione resa pubblicamente dal Segretario generale del Consiglio della sua intenzione di adempiere alla raccomandazione del Mediatore europeo; esso invitava il Consiglio a tenere informata la commissione competente entro sei mesi sulle ulteriori misure concrete adottate per ottemperare alla decisione del Segretario generale e al regolamento (CE) n. 1049/2001.

Dato che il Parlamento europeo ha concluso l'esame della sua relazione speciale e ne ha appoggiato le conclusioni, il Mediatore ha chiuso il fascicolo.

3.7 INDAGINI DI PROPRIA INIZIATIVA DEL MEDIATORE

MOTIVI DELL'INDAGINE

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata adottata dal vertice di Nizza, il 7 dicembre 2000⁸⁸.

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea hanno solennemente proclamato il testo quale Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Da ciò discende che dette istituzioni si sono impegnate ad applicare i principi sanciti dalla Carta.

L'articolo 11 della Carta riconosce il diritto alla libertà d'espressione.

Libertà d'espressione

La libertà d'espressione è uno dei fondamenti della società democratica. Questo concetto è ribadito dalla prima frase dell'articolo 10, paragrafo 1 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che recita come segue:

“Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”

I trattati originari che hanno istituito le Comunità europee non contenevano alcuna disposizione specifica concernente i diritti umani. Tuttavia, nel 1969 la Corte di giustizia ha stabilito che i diritti umani sono tutelati dal diritto comunitario⁸⁹. Ora è la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia a stabilire che i diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto, sul cui rispetto vigila la Corte, e che la libertà di espressione, come sancito dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è uno di questi principi generali⁹⁰. L'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea conferma espressamente la giurisprudenza.

Libertà di espressione e funzionari pubblici

La Corte europea dei diritti umani ha stabilito, nella causa *Vogt/Germania* che i funzionari sono individui e come tali godono del diritto di tutela della loro libertà d'espressione, come stabilito dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali⁹¹.

Allo stesso modo, la Corte europea di giustizia ha sancito che la libertà di espressione è un diritto fondamentale, di cui godono anche i funzionari della Comunità⁹².

Tuttavia, è anche evidente che i funzionari della Comunità devono rispettare un dovere speciale di fedeltà nei confronti delle Comunità. La questione pertanto nasce rispetto alla relazione fra questo dovere e la libertà di espressione dei funzionari.

Lo statuto dei funzionari

La libertà di espressione non è espressamente garantita ai funzionari delle Comunità nello statuto dei funzionari.

Vi sono tuttavia talune disposizioni pertinenti in questo contesto.

⁸⁸ GU 2000 C 364, pag. 1.

⁸⁹ Causa 29/69 *Stauder / Città di Ulm* [1969] Racc. 419.

⁹⁰ Causa C-150/98 *P Comitato economico e sociale / E* [1999] racc. I-8877.

⁹¹ Sentenza del 26 settembre 1995, Serie A, n. 323.

⁹² Causa C-100/88 *Oyowe e Traore/Commissione* [1989] Racc. 4285, paragrafo 16.

LIBERTA' D'ESPRESSIONE DEI FUNZIONARI DELLA COMMISSIONE

Decisione sull'indagine di propria iniziativa OI/1/2001/GG nei confronti della Commissione europea

Il primo paragrafo dell'articolo 12 dello statuto dei funzionari recita come segue:

"Il funzionario (o agente) deve astenersi dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano menomare la dignità della sua funzione."

L'articolo 17 dello statuto dei funzionari contiene le seguenti disposizioni:

"Il funzionario (o agente) è tenuto a osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni; non deve in alcun modo comunicare, a persona non qualificata ad averne conoscenza, documenti o informazioni non ancora resi pubblici. Anche dopo la cessazione dal servizio egli è tenuto ad osservare tale dovere."

Il funzionario (o agente) non deve pubblicare, né far pubblicare, solo o in collaborazione, scritti il cui oggetto riguardi l'attività delle Comunità senza l'autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina. L'autorizzazione può essere negata solo quando la pubblicazione prevista sia di natura tale da compromettere gli interessi delle Comunità."

La giurisprudenza pertinente dei tribunali comunitari

La Corte di giustizia ha sancito che:

"il dovere di fedeltà nei confronti delle Comunità imposto ai funzionari dallo statuto non può essere interpretato come un ostacolo alla libertà di espressione dei dipendenti, diritto fondamentale di cui la Corte deve assicurare il rispetto nel diritto comunitario"⁹³.

Dalla giurisprudenza dei tribunali comunitari, emerge in seguito che gli articoli 12 e 17 dello statuto dei funzionari "non costituiscono un limite alla libertà di espressione dei funzionari, ma piuttosto pongono limiti ragionevoli all'esercizio di questo diritto fondamentale, negli interessi del servizio"⁹⁴.

Diversi dettagli sono stati chiariti dalla giurisprudenza dei tribunali comunitari. Nel caso *Cwik*, per esempio, il Tribunale di primo grado ha ritenuto che, mentre a norma dell'articolo 17 dello statuto dei funzionari, una pubblicazione da parte di un funzionario comunitario che abbia a che fare con l'attività delle Comunità è soggetta alla richiesta di un'autorizzazione preliminare, si può opporre rifiuto a tale richiesta solo se la pubblicazione "è passibile di arrecare pregiudizio agli interessi delle Comunità". Il permesso può pertanto essere rifiutato solo quando ciò è imposto dalle circostanze specifiche del caso⁹⁵. Il tribunale di primo grado ha anche sottolineato che il mero fatto che il funzionario esprima un'opinione che sia divergente da quella dell'istituzione per cui lavora non è sufficiente a stabilire che la pubblicazione sia passibile di arrecare pregiudizio agli interessi delle Comunità⁹⁶.

Problemi irrisolti

Non si poteva negare, tuttavia, che rimanessero irrisolti importanti problemi.

Se presi alla lettera, si potrebbe interpretare gli articoli 12 e 17, paragrafo 1 dello statuto dei funzionari come volti a impedire qualsiasi utile comunicazione fra un funzionario delle Comunità e il pubblico che si rivolge a tale funzionario per ottenere informazioni. Non

⁹³ Causa C-100/88 loc. cit. paragrafo 16.

⁹⁴ Causa C-150/98 P loc. cit., paragrafo 41; cause congiunte T-34/96 e T-163/96 *Connolly /Commissione* [1999] Racc.-SC I-A-87 e II-463, paragrafo 130.

⁹⁵ Sentenza del 14 luglio 2000 per la causa T-82/99, [2000] Racc.-SC II-713, paragrafo 52. Nella sentenza del 13 dicembre 2001 per la causa C-340/00 P, la Corte di giustizia ha respinto il ricorso della Commissione contro detta sentenza.

⁹⁶ Causa T-82/99 loc. cit. paragrafo 57.

sembrava che i funzionari avessero a disposizione nessuna chiara guida su come fosse tracciata la linea di separazione fra un approccio aperto e cooperante nei confronti dei cittadini (che il Mediatore considera dovuto da parte delle Comunità, in ragione del dovere di trasparenza) e la comunicazione da parte di un funzionario che “può avere riflessi sulla sua posizione”, ai sensi della lettera dell’articolo 12 dello statuto dei funzionari. Si temeva che tali condizioni potessero impedire alle Comunità di raggiungere la misura di apertura e trasparenza al contempo auspicabile e necessaria.

Per quanto concerne l’articolo 17, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari, la giurisprudenza dei tribunali comunitari potrebbe essere interpretata nel senso che qualsiasi pubblicazione “che tratti del lavoro delle Comunità” da parte di un funzionario presuma che si faccia preventivamente richiesta all’istituzione. Il Tribunale di primo grado ha indicato che un funzionario può presentare una denuncia interna ai sensi dell’articolo 90 dello statuto dei funzionari nel caso in cui tale autorizzazione venga rifiutata e, se la decisione è ancora negativa, adire la corte⁹⁷. Tuttavia, queste possibilità di ottenere riparazione richiedono inevitabilmente del tempo⁹⁸. Quando infine l’autorizzazione viene concessa, la pubblicazione proposta può già essere diventata obsoleta.

E’ a causa di preoccupazioni come queste che il Mediatore, in occasione della prima denuncia trattata, riguardante la libertà d’espressione dei funzionari comunitari (denuncia 794/5.8.1996/EAW/SW/VK) nel 1997, ha formulato le seguenti osservazioni:

"La Commissione potrebbe voler prendere in considerazione se fornire le indicazioni ai suoi funzionari su cosa essa ritenga essere il giusto equilibrio fra il loro diritto individuale alla libertà di espressione, che include la libertà di comunicare informazioni ed esprimere idee, e i loro obblighi e responsabilità in quanto funzionari, in particolare conformemente a quanto stabilito dagli articoli 12 e 17 dello statuto dei funzionari."

Questa preoccupazione è stata ribadita nella recente decisione del Mediatore sulla denuncia 1219/99/ME⁹⁹.

Il Mediatore era cosciente di talune misure o comunicazioni che la Commissione stava predisponendo nell’ambito della proposta di riforma dello statuto dei funzionari. Alcune di esse (come il documento consultivo SEC (2000) 2078 “Crescenti preoccupazioni in merito a gravi illeciti” del 29 novembre 2000) erano in una certa misura collegate con i problemi descritti in precedenza. Tuttavia, per quanto sia dato di conoscere al Mediatore, nessuna serie di norme generali né guida è stata proposta ad oggi relativamente al problema specifico della libertà di espressione dei funzionari comunitari.

Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione, nel febbraio del 2001, di comunicargli se avesse adottato o intendesse adottare qualsiasi misura volta a chiarire la portata dei diritti di libertà d’espressione dei suoi funzionari.

L’INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere, la Commissione ha ricordato le disposizioni di legge applicabili in materia. Essa ha inoltre fornito una rapida panoramica delle norme che disciplinano la libertà di espressione dei funzionari pubblici negli Stati membri dell’UE, riassumendo la giurisprudenza pertinente della Corte europea per i diritti umani e la Corte di giustizia delle Comunità europee e il tribunale di primo grado.

⁹⁷ Vedi la causa Connolly, loc. cit., paragrafo 152.

⁹⁸ Cfr. i fatti della causa Cwik, dove una denuncia ai sensi dell’art. 90 è stata presentata nell’agosto del 1998: la sentenza è stata pronunciata nel luglio 2000.

⁹⁹ Decisione del 18 dicembre 2000.

A fronte di tali premesse, la Commissione ha espresso i seguenti commenti:

Dato che l'applicazione dello statuto dei funzionari e delle regole di attuazione delle sue disposizioni alla fine ha causato una percezione di complessità e di mancanza di trasparenza, la Commissione si è preposta come obiettivo, nel Libro bianco sulla riforma amministrativa, di migliorare la trasparenza delle sue politiche del personale e di semplificare e consolidare gli strumenti giuridici pertinenti. E' stata pertanto prevista una versione semplificata e aggiornata dello statuto dei funzionari, sulla cui base si dovranno stabilire orientamenti sui diritti e i doveri dei funzionari pubblici. Vi era la necessità di modificare talune disposizioni, chiarirle e abolire quelle che ormai erano superate. Questo aspetto riguardava anche le disposizioni sulla libertà d'espressione.

Un certo numero di documenti di consultazione sono stati già approvati, nell'intento di portare a termine la riforma. Due di questi documenti riguardavano nello specifico i diritti e i doveri dei funzionari pubblici e cercavano di chiarire la portata di applicazione degli stessi, incluse le questioni concernenti la libertà d'opinione.

Uno di questi documenti era il documento di consultazione "La riforma delle procedure disciplinari"¹⁰⁰ che prevedeva, inter alia, la redazione di un manuale di norme e linee guida sui diritti e i doveri dei funzionari pubblici ("Guide des règles et des lignes directrices sur les droits et obligations des fonctionnaires"). Un altro documento di consultazione sul "Crescenti preoccupazioni in merito a gravi illeciti"¹⁰¹ prevedeva disposizioni che non avrebbero esonerato i funzionari dall'obbligo generale di riservatezza ma che avrebbero definito le condizioni secondo cui sarebbe stato giustificato rivelare eventuali informazioni.

Inoltre, è in fase di preparazione un altro documento volto ad assicurare la trasparenza dei diritti e dei doveri dei funzionari pubblici.

ULTERIORI INDAGINI

Richiesta di ulteriori informazioni da parte del Mediatore

Sulla base di quanto esposto in precedenza, il Mediatore ha ritenuto di dover acquisire maggiori informazioni per poter concludere la sua indagine. Pertanto, egli ha chiesto alla Commissione (1) di specificare quali cambiamenti riteneva necessario apportare allo statuto dei funzionari e quando avrebbe avanzato le proposte in tal senso e (2) di informare il Mediatore dei contenuti della "Manuale delle regole e delle linee guida sui diritti e i doveri dei funzionari" e di presentargli una copia della stessa ovvero, nel caso in cui non esistesse ancora il documento, di indicare quando intendeva adottare tale guida.

La risposta della Commissione

Nella sua risposta inviata il 29 novembre 2001, la Commissione ha precisato che erano state proposte le due seguenti modifiche al documento "Revisione generale dello statuto dei funzionari" del 14 settembre 2001 che era effettivamente oggetto di discussione fra la Commissione ed i rappresentanti dei funzionari.

- I limiti degli obblighi generali del segreto professionale e dei suoi rapporti con le nuove norme sulla trasparenza sono stati meglio definiti. L'obbligo al segreto professionale pertanto si dovrebbe applicare solo se la relativa informazione non è stata ancora pubblicata ovvero non figura su un documento disponibile al pubblico (nuovo articolo 17).

¹⁰⁰ SEC(2000)2079/5.

¹⁰¹ SEC(2000)2078/6.

- L'articolo 17, paragrafo 2 imponeva ai funzionari pubblici di chiedere un'autorizzazione preventiva alla pubblicazione di documenti concernenti il lavoro delle Comunità. I criteri per una decisione negativa da parte dell'autorità con poteri di nomina erano stati chiaramente definiti alla luce delle recenti decisioni dei tribunali comunitari. E' stato proposto inoltre che, in caso di presentazione di domanda all'autorità con poteri di nomina, la quale non dovesse rispondere a tale domanda entro un certo periodo di tempo, la domanda si consideri come accettata. Questo rappresenterebbe un elemento di sicurezza giuridica per i funzionari pubblici e semplificherebbe le procedure amministrative.

La Commissione dovrebbe essere in grado di presentare le bozze di modifica allo statuto dei funzionari alla commissione per lo statuto dei funzionari prima della fine di quest'anno. Dopo aver ottenuto il parere della commissione, la bozza potrebbe essere presentata al Consiglio.

Un nuovo piano d'azione sulla "trasparenza nella politica del personale" era stato approvato dalla Commissione il 6 agosto 2001¹⁰². Questo documento dispone in modo esplicito la redazione e la pubblicazione di una guida che spieghi l'applicazione e l'interpretazione delle norme contenute nello statuto dei funzionari. La guida permetterà ai funzionari pubblici di disporre di informazioni chiare e comprensibili su tutte le questioni che riguardano il loro status e in particolar modo sulle questioni principali in merito ai loro diritti e doveri. La stesura della guida è stata avviata, e si prevede il completamento dell'opera per l'aprile 2003. La guida tuttavia verrà diffusa per fasi successive, e la prima parte dovrebbe essere disponibile sul sito intranet della Commissione nei primi mesi del 2002.

LA DECISIONE

1 Nel febbraio 2001, il Mediatore europeo ha avviato un'indagine di propria iniziativa sull'argomento della libertà di espressione dei funzionari della Commissione europea. L'indagine si basava sulla considerazione che i diritti e i doveri dei funzionari pubblici in questo ambito non fossero sufficientemente chiari, sotto diversi punti di vista. Il Mediatore ha inoltre ricordato di avere già, in precedenza, invitato la Commissione a contemplare la possibilità di fornire delle linee guida per i propri funzionari su ciò che fosse il giusto equilibrio fra il loro diritto individuale alla libertà di espressione, che include la libertà di fornire informazioni ed esprimere idee, e i loro doveri e le loro responsabilità in quanto funzionari.

2 Nel suo parere e nella risposta inviata a seguito della richiesta di ulteriori informazioni, avanzata dal Mediatore, la Commissione ha informato il Mediatore che intendeva preparare una guida amministrativa che avrebbe spiegato l'applicazione e l'interpretazione delle norme contenute nello statuto dei funzionari. La Commissione sostiene che la guida permetterà ai funzionari pubblici di disporre di informazioni chiare e comprensibili su tutte le questioni che riguardano il loro status e in particolar modo sulle questioni principali in merito ai loro diritti e doveri. La guida verrà diffusa per fasi successive, e la prima parte dovrebbe essere disponibile sul sito intranet della Commissione verso l'inizio del 2002.

3 La Commissione ha inoltre indicato di voler proporre modifiche concrete all'articolo 17, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari che impone agli stessi di ottenere un'autorizzazione preventiva alla pubblicazione di documenti che hanno attinenza col lavoro delle Comunità. La Commissione ritiene che la sua proposta definisca meglio il criterio per una decisione negativa da parte dell'autorità con potere di nomina, alla luce delle recenti decisioni dei tribunali comunitari. E' stato proposto inoltre che, in caso di presentazione di

¹⁰² PE(2001) 1609 C(2001)2466.

domanda all'autorità con poteri di nomina, la quale non dovesse rispondere a tale domanda entro un certo periodo di tempo, la domanda si consideri come accettata.

4 Alla luce di quanto sopra, il Mediatore ritiene che la Commissione abbia risposto in modo positivo alla sua indagine, ed abbia intrapreso, o stia pensando di intraprendere le azioni che potranno porre rimedio, o perlomeno ridurre in modo sostanziale i problemi attuali. Il Mediatore ritiene pertanto, avendo l'indagine di propria iniziativa ottenuto gli scopi che si era preposti, che non vi sia ulteriore necessità di proseguire, allo stato attuale, le indagini. Il Mediatore tuttavia continuerà a seguire attentamente il seguito dato alla questione e, se del caso, considererà la possibilità di ulteriori azioni in futuro.

5 Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

CONGEDO PARENTALE PER I FUNZIONARI COMUNITARI

Decisione sull'indagine di propria iniziativa OI/4/2001/ME nei confronti della Commissione europea

MOTIVI DELL'INDAGINE

Direttiva del Consiglio 96/34/CE¹⁰³

Il 3 giugno 1996, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una direttiva relativa alle condizioni minime per il congedo parentale. La direttiva prevede un diritto individuale per i lavoratori di sesso maschile e femminile al congedo parentale, sulla base della nascita o dell'adozione di un figlio che consenta loro di prendersi cura della prole per un periodo di almeno tre mesi. La direttiva era rivolta agli Stati membri e avrebbe dovuto essere recepita dagli ordinamenti nazionali entro e non oltre il 1999. Sembra che tutti gli Stati membri abbiano recepito la direttiva.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹⁰⁴

L'articolo 33, paragrafo 2 della Carta riconosce il diritto al congedo parentale. Esso recita:

“Al fine di poter conciliare vita familiare e professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio”.

La Commissione si è impegnata a rispettare la Carta nella nota del Presidente e del Commissario Vitorino (SEC (2001) 389/3) del 13 marzo 2001.

Lo statuto dei funzionari e la situazione attuale

Per quanto concerne il congedo per maternità, lo statuto dei funzionari prevede 16 settimane di congedo (articolo 58). Inoltre, su decisione dei direttori amministrativi delle istituzioni europee, un congedo speciale supplementare di quattro settimane è stato introdotto per l'allattamento. Lo statuto dei funzionari non prevede alcun congedo per maternità in caso di adozione. Su decisione dei direttori amministrativi delle istituzioni europee, sono stati introdotti congedi speciali per le madri adottive, che vanno dalle due alle dieci settimane. Il congedo per maternità, quello per l'allattamento e per l'adozione prevedono la retribuzione della totalità dello stipendio.

Per quanto concerne il congedo paterno, l'allegato V dello statuto dei funzionari prevede due giorni di congedo speciale (retribuito in toto) in caso di nascita di un figlio.

¹⁰³ Direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dalla CEEP e dal CES, GU 1996 L 145/4.

¹⁰⁴ GU 2000 C 364/1.

Inoltre, secondo lo statuto dei funzionari, è consentito accordare un congedo non retribuito per motivi personali (articolo 40) riguardanti la cura dei figli. E' possibile ottenere un massimo di cinque anni di congedo per minori al di sotto dei cinque anni.

Lo statuto dei funzionari prevede inoltre la possibilità di lavoro a tempo parziale (articolo 55a e allegato IVa). Secondo i regolamenti interni delle varie istituzioni europee, la cura dei figli è una ragione valida per la concessione del tempo parziale.

Azioni intraprese dalla Commissione

Il 31 ottobre 2000, il sig. Kinnock ha inviato una comunicazione alla Commissione, un documento di consultazione relativo a "congedo familiare e flessibilità delle condizioni di lavoro". La comunicazione presentava modifiche sostanziali al diritto dei funzionari e di altri agenti delle Comunità europee di ottenere il congedo per maternità, per paternità o parentale. Essa conteneva inoltre proposte relative, per esempio, all'adozione e al congedo familiare.

In breve, la proposta prevedeva 20 settimane di congedo per maternità (trasferibile al padre in caso entrambi i genitori fossero funzionari, ad eccezione di due settimane), con un'ulteriore prolungamento di quattro settimane in caso di parto gemellare o prematuro. Si suggerivano inoltre due settimane per il congedo per paternità. Entrambi i congedi, per maternità e per paternità, avrebbero dato diritto alla remunerazione completa. Per quanto concerne il congedo parentale, si proponeva per ogni funzionario il diritto a sei mesi di congedo (la cui durata veniva raddoppiata in caso di genitore unico). Durante il congedo parentale, il funzionario avrebbe il diritto di percepire 750 EUR al mese. Tale somma sarebbe di 1.000 EUR al mese rispetto al primo dei tre mesi se percepita durante o immediatamente dopo il congedo per maternità.

Conclusioni

Il Mediatore ha accolto con favore le azioni intraprese dalla Commissione nella comunicazione per quanto riguarda la questione del congedo parentale. Il Mediatore, tuttavia, ha osservato che due anni dopo il recepimento della direttiva 96/34/CE del Consiglio sul congedo parentale da parte degli Stati membri e dieci mesi dopo la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sei mesi dopo l'impegno assunto dalla Commissione di ottemperare a quanto sancito nella Carta e quasi un anno dopo la comunicazione relativa a "congedo familiare e flessibilità delle condizioni di lavoro", non vi erano ancora norme volte a garantire il diritto al congedo parentale dei funzionari e degli agenti delle Comunità europee.

Al fine di rispettare le norme e i principi del diritto comunitario, nonché i diritti degli uomini, delle donne e dei bambini, oltre che per adeguare ulteriormente le istituzioni alla società moderna, il Mediatore ha ritenuto che l'adozione di norme sul congedo parentale per i funzionari ed agenti delle Comunità fosse un elemento essenziale.

Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione di fare del suo meglio per verificare che, senza indugio, si ottenesse il rispetto del diritto comunitario in materia di congedo parentale per i funzionari e gli altri dipendenti delle Comunità europee.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel parere formulato, la Commissione faceva riferimento al pacchetto di riforme della sua politica sulle risorse umane e delle relative modifiche allo statuto dei funzionari, precisando inoltre che la questione del congedo parentale era stata inclusa in detta riforma.

La Commissione citava l'articolo 283¹⁰⁵ del trattato CE e le disposizioni procedurali relative dello statuto dei funzionari a cui essa si doveva attenere. Essa inoltre affermava di essere tenuta al rispetto delle norme riguardanti le contrattazioni con i rappresentanti dei funzionari sulle modifiche da apportare allo statuto dei funzionari, secondo cui essa doveva sentire il parere delle OSP (Organizzazioni sindacali e professionali) e del comitato interistituzionale sullo statuto dei funzionari. Dopo le consultazioni, la Commissione può trasmettere la proposta per il nuovo statuto dei funzionari, tramite il Consiglio, alle altre istituzioni. La Commissione pensava che il Mediatore avrebbe compreso il fatto che si trattava di un processo lungo, in particolare in considerazione del fatto che il pacchetto di riforme abbraccia tutti gli aspetti della politica sulle risorse umane. La Commissione riconosceva che lo statuto dei funzionari non era stato modificato in modo significativo dalla sua adozione, avvenuta nel 1967, e pertanto non rispecchiava le modifiche intervenute nella legislazione sociale a livello europeo, né l'evoluzione generale della società.

La Commissione continuava citando il documento "Pacchetto globale relativo alla riforma della politica del personale", approvato il 30 ottobre 2001. Questo documento confermava l'intenzione della Commissione di discutere e approvare la proposta integrata di una serie di statuti dei funzionari nel dicembre 2001, nell'intento di presentarlo al comitato interistituzionale per lo statuto dei funzionari. Una volta che il comitato avrà formulato il suo parere, la proposta sarà trasmessa in via ufficiale al Parlamento e al Consiglio nella primavera del 2002.

La Commissione sottolineava il fatto che la sua proposta di revisione dello statuto dei funzionari era completamente in linea con l'articolo 33 paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali, e avrebbe assolutamente rispettato la direttiva del Consiglio sul congedo parentale, andando, in effetti, ben al di là degli standard minimi fissati dalla direttiva. La Commissione assicurava che avrebbe fatto tutto il possibile per garantire l'attuazione delle misure di riforma in generale e delle disposizioni sul congedo parentale in particolare non appena se ne fosse presentata l'opportunità.

Allegato al parere, veniva presentato un sunto delle proposte della Commissione in materia di disposizioni sul congedo parentale.

LA DECISIONE

1 Congedo parentale per i funzionari e altri agenti delle Comunità europee

1.1 Nell'ottobre 2011, il Mediatore europeo ha avviato un'indagine di propria iniziativa sul tema del congedo parentale per i funzionari e altri agenti delle Comunità europee. L'indagine era rivolta alla Commissione. Il Mediatore si riferiva, in particolare, alla direttiva 96/34/CE del Consiglio sul congedo parentale e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, evidenziando come non esistessero ancora norme a garanzia del diritto al congedo parentale. Il Mediatore invitava pertanto la Commissione a fare tutto il possibile per sincerarsi che, senza indugi, si ottemperasse al rispetto del diritto comunitario in materia di congedo parentale per i funzionari e gli altri agenti delle Comunità europee.

1.2 Nel gennaio 2002, la Commissione ha trasmesso il suo parere al Mediatore. La Commissione assicurava che avrebbe fatto tutto il possibile per garantire l'entrata in vigore delle misure sulla riforma relative al congedo parentale non appena se ne fosse presentata l'opportunità. Essa faceva inoltre riferimento all'articolo 283 del trattato CE e alle disposizioni procedurali relative contenute nello statuto dei funzionari che essa era tenuta a rispettare, nonché alle norme concernenti le contrattazioni con i rappresentanti dei fun-

¹⁰⁵ L'articolo 283 recita quanto segue: " Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità."

zionari in merito alle modifiche degli statuti dei funzionari, secondo cui essa era tenuta a consultare le OSP (organizzazioni sindacali e professionali) nonché il comitato interistituzionale sullo statuto dei funzionari. La Commissione confermava che la sua proposta avrebbe rispettato quanto disposto dalla direttiva 96/34/CE del Consiglio sul congedo parentale e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al momento, il comitato interistituzionale sullo statuto dei funzionari stava per formulare il parere sulla proposta, che sarebbe stata in seguito trasmessa in via ufficiale al Parlamento e al Consiglio nella primavera del 2002.

1.3 Il Mediatore accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di assicurare che le norme sul congedo parentale per i funzionari ed altri agenti delle Comunità europee siano applicate senza ulteriori ritardi. Il Mediatore ha inoltre osservato che la proposta della Commissione è in ottemperanza con quanto disposto dalla direttiva 96/34/CE del Consiglio sul congedo parentale e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

1.4 Tuttavia, si precisa che la direttiva 96/34/CE del Consiglio sul congedo parentale è stata adottata il 3 giugno 1996 dal Consiglio, a seguito di una proposta della Commissione presentata già nel 1983¹⁰⁶. La direttiva avrebbe dovuto essere attuata dagli Stati membri nel giugno 1998, e in ogni caso entro e non oltre il mese di giugno 1999. Si deve pertanto considerare disdicevole il fatto che la Commissione abbia aspettato fino al cosiddetto pacchetto di riforme sulla politica delle risorse umane, avviato svariati anni dopo la proposta della stessa Commissione di procedere alle riforme all'interno degli Stati membri, prima di proporre nuove norme per il congedo parentale dei suoi stessi funzionari.

1.5 Il Mediatore ritiene che attualmente la Commissione stia intraprendendo azioni che dovrebbero rimediare alla mancanza di norme appropriate sul congedo parentale per i funzionari e altri agenti delle Comunità europee nel prossimo futuro. Il Mediatore è pertanto del parere che l'indagine di propria iniziativa abbia raggiunto il suo obiettivo e che non vi siano ragioni per proseguire ulteriormente le indagini. Il Mediatore continuerà e seguire gli sviluppi del caso.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore, non sembra che sia necessario proseguire ulteriormente le indagini. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

SEGUITO DATO

Il 24 aprile 2002, la Commissione ha inviato al Consiglio la sua proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità e le condizioni di impiego di altri agenti delle Comunità europee. Il Parlamento europeo ne ha inoltre ricevuto notifica.

¹⁰⁶ COM/83/686DEF.

3.7.2 Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

INDAGINE DI PROPRIA INIZIATIVA SUL LINGUAGGIO TENUTO DAL CEDEFOP NEI SUOI PARERI SULLE DENUNCE PRESENTATE

Decisione sull'indagine di propria iniziativa OI/1/2002/OV nei confronti del CEDEFOP

Il 7 gennaio 2002, il Mediatore europeo ha avviato un'indagine di propria iniziativa sul linguaggio tenuto dal CEDEFOP nel trattare le denunce presentate dai cittadini europei.

Motivi dell'indagine

Parte della missione del Mediatore consiste nel migliorare i rapporti fra i cittadini europei e le istituzioni e gli organi della Comunità. L'ufficio del Mediatore europeo è stato istituito nell'intento di sottolineare l'impegno dell'Unione verso una forma di amministrazione caratterizzata da democrazia, trasparenza e responsabilità. Il Mediatore dovrebbe contribuire ad assicurare la posizione dei cittadini promuovendo la buona prassi amministrativa e migliorando la qualità dell'amministrazione.

Il diritto dei cittadini europei di presentare denunce relative a episodi di cattiva amministrazione è un diritto fondamentale previsto espressamente dagli articoli 21, paragrafo 2, e 195 del trattato CE e dall'articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali. Il Mediatore vorrebbe evidenziare che le denunce dovrebbero essere un elemento positivo nella gestione dell'amministrazione, in quanto possono attirare l'attenzione dell'amministrazione sulle debolezze e le mancanze del suo funzionamento e di conseguenza, per esempio, sulla necessità di riorganizzare talune procedure, fornendo consulenza al personale o stanziando nuove risorse. Esse costituiscono quindi un elemento del lavoro che consente di migliorare l'attività quotidiana dell'amministrazione.

Quando un'istituzione o un organo comunitario ritiene di aver agito correttamente e di non essersi reso responsabile di cattiva amministrazione è inoltre utile che l'istituzione o l'organo spieghi le sue azioni e ne illustri le motivazioni. Questo comportamento promuove la comprensione delle azioni compiute dall'amministrazione. Ricorrere a un linguaggio inappropriato può solo dar luogo e sostenere un'impressione negativa sull'istituzione interessata, nonché sull'amministrazione della Comunità in senso più ampio.

Il Mediatore ha rilevato che in tre pareri formulati per i casi 466/2000/OV, 705/2000/OV e 1206/2000/BB, il CEDEFOP ha risposto usando un linguaggio difforme da quello comunemente tenuto dalle istituzioni e dagli organi comunitari nei pareri trasmessi al Mediatore. Alcune delle frasi che hanno particolarmente attirato l'attenzione del Mediatore europeo sono state le seguenti:

Parere del 31 agosto 2000 sul caso 466/2000/OV:

- "(...) è inoltre prova tangibile della malafede di X che è stato, per ragioni sconosciute al Cedefop, incapace di digerire quella che egli riteneva essere una "sconfitta personale" inflittagli da un concorrente (greco)". alla pagina 17;

- "Riteniamo che X abbia fatto ricorso a tattiche indegne che non trovano riscontro in un contesto economico sano e competitivo. In considerazione delle accuse al limite della calunnia rivolte al Cedefop nella corrispondenza di X, La preghiamo di voler prendere nota del fatto che il Centro si riserva di adire le vie legali per rivalersi contro la società(...)". alla pagina 18;

Parere del 27 luglio 2000 sul caso 705/2000/OV:

- "Anche se la sua risposta (del Mediatore europeo), a seguito dell'esame del fascicolo, non ha dato alla denunciante soddisfazione, in quanto Lei ha ritenuto che il Centro non avesse in alcun momento avuto un comportamento scorretto nei confronti della denunciante, non abbiamo successivamente adottato un comportamento negativo, ostile e improntato alla vendetta (pur avendo avuto giustificati motivi per farlo)". alla pagina 3;

- "Il comportamento di X si spiega meglio con gli aggettivi volubile e agitato". alla pagina 5;

Parere del 14 febbraio 2001 sul caso 1206/2000/OV:

- "X ha tuttavia, durante tutto questo processo (...) dato prova dell'incapacità di agire in modo spassionato" (pagina 10);

- "Siamo convinti che la ragione dovrebbe avere la meglio sull'onda delle emozioni incontrollate, che le questioni di carattere professionale dovrebbero essere prese in considerazione "sine ira et studio" e che qualsiasi altro motivo debba indurre a inchinarsi al procedimento legale (...)". alla pagina 10;

In questo contesto, il Mediatore europeo ha richiamato la definizione di cattiva amministrazione contenuta nella relazione annuale 1997: "Si ha cattiva amministrazione qualora un pubblico organismo ometta di agire conformemente alla norma o al principio cui è soggetta la sua attività".

Uno di questi principi è quello della cortesia, compreso fra l'altro nell'articolo 12 del Codice di buona condotta amministrativa, adottato dal CEDEFOP il 15 dicembre 1999. Questo principio dà ad ogni cittadino il diritto di ricevere un trattamento corretto, cortese e improntato al servizio. Che le istituzioni debbano rispondere a modo è inoltre evidenziato, per esempio, dal Codice di buona condotta amministrativa della Commissione¹⁰⁷, che prevede che la Commissione debba rispondere alle indagini nel modo più appropriato.

L'INDAGINE

Sulla base di quanto suesposto, il Mediatore europeo ha chiesto al CEDEFOP di fornirgli informazioni sul fatto che avesse impartito, o intendesse impartire istruzioni al personale sul modo adeguato in cui formulare una risposta alle denunce dei cittadini europei, in conformità con il codice di buona condotta amministrativa del CEDEFOP del 15 dicembre 1999. Il Mediatore ha chiesto al CEDEFOP di rispondere alla sua richiesta entro il 30 aprile 2002. Il CEDEFOP ha risposto il 6 marzo 2002.

Il parere del CEDEFOP

Nel suo parere, il direttore del Consiglio d'amministrazione del CEDEFOP faceva osservare che la lettera del Mediatore del 7 gennaio 2002 era stata discussa in occasione della riunione dell'Ufficio di presidenza del CEDEFOP del 1° febbraio 2002, il quale aveva deciso di informarne il consiglio d'amministrazione, che si sarebbe a sua volta riunito il 21-22 marzo 2002.

L'Ufficio di presidenza invitava l'amministratore, responsabile delle questioni relative al personale, ad adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto di quanto disposto dal Codice di buona condotta amministrativa adottato il 15 dicembre 1999. L'attuazione del codice sarebbe stata verificata, a norma dell'articolo 27, in sede di riunione del consiglio di amministrazione del novembre 2002.

L'amministratore era inoltre stato invitato a preparare tale valutazione ed a distribuire copie della relazione annuale 2000 del Mediatore europeo a tutti i funzionari, al fine di sensibilizzarli ulteriormente a tale riguardo.

Il CEDEFOP riferiva inoltre di aver incoraggiato i funzionari ad avere un'attitudine schietta nel trattare con l'ufficio del Mediatore e a non adottare un piglio legalistico e burocratico. Il CEDEFOP si rammaricava del linguaggio usato, ma per attenuarne la portata ricordava che tale linguaggio era utilizzato nella corrispondenza interna con l'ufficio del Mediatore europeo. Non era previsto che tale corrispondenza fosse resa pubblica. Il tono della corrispondenza rispecchia senza mezzi termini le opinioni del Centro e non il modo con cui il CEDEFOP comunica con i cittadini.

¹⁰⁷ GU L 308/32 dell'8 dicembre 2000.

Il CEDEFOP informava inoltre l'Ufficio di presidenza che in entrambe le decisioni del 24 agosto 2001, il Mediatore europeo non faceva alcun riferimento ad un linguaggio inadeguato.

Il CEDEFOP sottolineava inoltre che i suoi servizi si erano sempre dimostrati particolarmente attenti alla cortesia e aperti nel trattare con il pubblico in generale e con i firmatari delle denunce. Era stato anche il caso di tutti i denunciati implicati nei tre casi in questione.

Tuttavia, particolarmente per i casi 466/2000/OV e 705/2000/OV, il CEDEFOP si era trovato a dover affrontare accuse fuorvianti. Di conseguenza, esso aveva ritenuto necessario rispondere al Mediatore fornendo un'argomentazione completa ed estremamente dettagliata. Non era consapevole che passi dei suoi pareri sarebbero stati direttamente trasmessi ai denunciati e resi pubblici. Il malinteso di cui era stato vittima il CEDEFOP fino a poco tempo prima riguardava l'effettivo utilizzo o la diffusione finale da parte dell'ufficio del Mediatore dei pareri scritti, malinteso che sicuramente rappresentava un fattore determinante in tutta la faccenda.

L'Ufficio di presidenza aveva invitato l'amministratore ad adottare le misure necessarie ed a impartire le istruzioni al personale per evitare, in futuro, il ripetersi dell'utilizzo di forme inappropriate nelle risposte alle denunce. Il CEDEFOP avrebbe vegliato con attenzione sul linguaggio utilizzato nei suoi pareri per assicurare il massimo rispetto del Codice di buona condotta amministrativa. Inoltre, nell'eventualità di future denunce, esso avrebbe reso pubblici i sunti delle risposte nel suo sito web.

LA DECISIONE

1 Linguaggio utilizzato dal CEDEFOP nei suoi pareri sulle denunce

1.1 Il Mediatore europeo ha chiesto al CEDEFOP di fornirgli informazioni sul fatto che avesse impartito, o intendesse impartire istruzioni ai funzionari sul modo adeguato in cui formulare una risposta alle denunce presentate dai cittadini europei, conformemente al codice di buona condotta amministrativa del CEDEFOP del 15 dicembre 1999. Tale richiesta si basava sul fatto che il Mediatore aveva notato che il linguaggio utilizzato in diversi pareri trasmessi dal CEDEFOP (466/2000/OV, 705/2000/OV e 1206/2000/BB) non sembrava essere conforme ai principi di cortesia di cui all'articolo 12 del Codice di buona condotta amministrativa del Centro.

1.2 Nel suo parere, il CEDEFOP esprimeva rammarico per il linguaggio utilizzato nei pareri, affermando che comunque era stato utilizzato nella corrispondenza interna con l'ufficio del Mediatore, non sapendo che tale corrispondenza sarebbe stata successivamente resa pubblica.

1.3 L'Ufficio di presidenza del CEDEFOP aveva comunque invitato l'amministratore ad adottare le misure necessarie ed a impartire le istruzioni ai funzionari per evitare, in futuro, il ripetersi del ricorso a forme inappropriate nelle risposte alle denunce. Il CEDEFOP esprimeva l'intenzione di vegliare con attenzione sul linguaggio utilizzato nei suoi pareri per assicurare il massimo rispetto del Codice di buona condotta amministrativa. Inoltre, nell'eventualità di future denunce, esso avrebbe reso pubblici i sunti delle risposte sul suo sito web.

1.4 Il Mediatore accoglie favorevolmente il fatto che il CEDEFOP incoraggi i funzionari ad avere un atteggiamento schietto nel trattare con l'ufficio del Mediatore, e a non adottare un piglio legalistico e burocratico. Il Mediatore è dell'avviso che il CEDEFOP continuerà a farlo, pur vegliando affinché venga utilizzato il linguaggio appropriato.

1.5 Dal parere espresso sull'indagine del Mediatore, sembra che il CEDEFOP adotterà tutte le misure necessarie, incluse le istruzioni impartite ai funzionari, per rispondere in modo appropriato alle denunce dei cittadini. Il Mediatore non ha ritenuto, pertanto, di dover effettuare ulteriori indagini in merito alla denuncia.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore, non risulta che il CEDEFOP si sia reso responsabile di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso.

3.7.3 Tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie decentrate dell'Unione europea

Il 30 aprile 2001 il Mediatore ha avviato un'indagine di propria iniziativa in merito alla limitazione del diritto al lavoro dei cittadini attraverso l'imposizione di limiti d'età per l'assunzione nelle istituzioni e negli organi comunitari. Questa indagine di propria iniziativa ha riguardato tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie decentrate comunitari.

L'INDAGINE

I motivi dell'indagine

Il 7 dicembre 2000, a Nizza, i Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione hanno proclamato congiuntamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹⁰⁸. Il Consiglio europeo ha espresso compiacimento per la proclamazione congiunta, osservando che la Carta dei diritti fondamentali riunisce in un unico testo i diritti civili, politici, economici, sociali e societari enunciati in fonti diverse, internazionali, europee o nazionali¹⁰⁹.

Da quanto precede risulta che il Consiglio europeo, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno riconosciuto, a nome della Comunità, i diritti stabiliti nella Carta. Il mancato rispetto da parte di un'istituzione o di un organo comunitario dei diritti sanciti dalla Carta costituirebbe pertanto un caso di cattiva amministrazione.

L'articolo 15, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali riconosce che *“Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata”*.

L'articolo 21, paragrafo 1, della Carta contiene il principio di non discriminazione stabilendo che *“È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”* (grassetto aggiunto).

Nella motivazione relativa a tale disposizione, la Convenzione che ha elaborato la Carta fa riferimento, *inter alia*, all'articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo, una differenza di trattamento è discriminatoria se non ha alcuna giustificazione obiettiva e ragionevole, vale a dire se non persegue un obiettivo legittimo o se non sussiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

Secondo la Corte di giustizia delle Comunità europee, si ha trasgressione del divieto di discriminazione nei casi di disparità di trattamento in cui la differenza non è obiettivamente giustificata¹¹⁰.

¹⁰⁸ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

¹⁰⁹ Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000, punto 2.

¹¹⁰ Cause riunite 198 – 202/81, Fernando Micheli e altri/Commissione, Racc. 1982, pagg. 4145 - 4160.

INDAGINE DI PROPRIA INIZIATIVA SUI LIMITI D'ETÀ

Decisione sull'indagine di propria iniziativa OI/2/2001/(BB)OV

Per i motivi menzionati in precedenza, il Mediatore ritiene che, salvo l'esistenza di una giustificazione obiettiva dei limiti d'età nelle procedure di assunzione nelle istituzioni e negli organi comunitari, il loro uso costituirebbe una limitazione discriminatoria del diritto al lavoro dei cittadini.

Il Mediatore ha pertanto chiesto a tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie decentrate comunitari di informarlo, entro il 31 luglio 2001, se essi utilizzano i limiti d'età nelle rispettive procedure di assunzione. In caso di risposta positiva, il Mediatore ha chiesto altresì di essere informato dei limiti d'età massimi prescritti, nonché della relativa giustificazione obiettiva e base giuridica.

I pareri delle istituzioni, degli organi e delle agenzie decentrate dell'Unione europea

Dai pareri pervenuti risulta che nessuna delle undici agenzie decentrate dell'Unione europea¹¹¹ applica limiti d'età nelle rispettive procedure di assunzione. Lo stesso vale per quanto riguarda il Comitato delle regioni, la Banca europea per gli investimenti, la Banca centrale europea e l'Europol.

Per contro, la Commissione, il Parlamento, il Consiglio, la Corte di giustizia (e il Tribunale di primo grado), la Corte dei conti e il Comitato economico e sociale applicano limiti d'età per l'assunzione nei gradi di base. Il limite d'età massimo applicato in genere per i concorsi è 45 anni.

Per quanto riguarda la giustificazione obiettiva per l'applicazione di limiti d'età nelle assunzioni, la Commissione, il Parlamento e il Consiglio hanno fornito al Mediatore le spiegazioni di seguito riportate.

La Commissione ha osservato che il limite d'età di 45 anni è inteso a consentire prospettive di carriera ai propri funzionari e a garantire che essi esercitino l'attività per un periodo di tempo minimo, in relazione ai diritti relativi alla pensione stabiliti dallo statuto del personale. La Commissione è del parere che queste giustificazioni costituiscano un motivo ragionevole e obiettivo per l'applicazione dei limiti d'età: essi hanno uno scopo legittimo e le misure applicate sono commisurate allo scopo perseguito, e pertanto compatibili con gli articoli 21 e 15 della Carta.

La parte II del Libro bianco sulla riforma della Commissione e il documento consultivo riguardante i concorsi e il regime di assunzione del 28 febbraio 2001 (SEC(2001)294/4) hanno ribadito l'intenzione della Commissione di abolire in futuro i limiti d'età. Sulla base del documento consultivo, sono state organizzate consultazioni con i servizi della Commissione e le altre istituzioni europee, nonché con rappresentanti del personale. Poiché al 1° luglio 2001 la fase di negoziazione non era ancora conclusa, i concorsi pubblicati da tale data mantengono ancora il limite di 45 anni per le assunzioni nei gradi di base.

La Commissione ha anche fatto riferimento ai progressi compiuti in merito alla creazione di un Ufficio assunzioni interistituzionale. In questo contesto, la Commissione ha osservato che spetterà al futuro consiglio di amministrazione dell'Ufficio adottare una decisione in merito ai limiti d'età applicabili ai concorsi. Sulla base della raccomandazione del gruppo di lavoro, l'Ufficio dovrebbe diventare operativo entro il 1° gennaio 2003.

Il Parlamento ha dichiarato di applicare un limite d'età di 45 anni per i concorsi generali dalla decisione dell'Ufficio di presidenza del 20 ottobre 1997. L'Ufficio di presidenza deve

¹¹¹ 1) Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), 2) Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, 3) Agenzia europea dell'ambiente (AEA), 4) Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA), 5) Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), 6) Fondazione europea per la formazione professionale, 7) Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, 8) Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, 9) Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, 10) Ufficio comunitario delle varietà vegetali, 11) Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia.

riesaminare nel prossimo futuro tale decisione, alla luce di una relazione in materia elaborata dalla DG Personale. Una copia di questa relazione è stata allegata al parere. Il Parlamento ha altresì osservato che la questione dei limiti d'età sarebbe stata riferita al futuro consiglio di amministrazione dell'Ufficio assunzioni interistituzionale.

La relazione elaborata dalla DG Personale affermava che un ulteriore innalzamento del limite d'età o la sua abolizione avrebbe comportato un aumento del numero di candidati ai concorsi (con i corrispondenti problemi di gestione), dell'età media e massima dei vincitori dei concorsi e dell'età media di assunzione dei funzionari.

Ciò avrebbe principalmente tre conseguenze, vale a dire 1) difficoltà in termini di insoddisfazione o frustrazione dei funzionari di nuova assunzione per quanto riguarda il loro inquadramento al momento dell'entrata in servizio (di regola nel grado di base), 2) a lungo termine, un invecchiamento del personale del Segretariato generale del Parlamento europeo e 3) conseguenze finanziarie sul regime di previdenza sociale dei funzionari delle Comunità europee, a livello di pensioni e di assicurazione contro le malattie.

Il Consiglio ha dichiarato che fissare un limite d'età di 45 anni per le assunzioni nei gradi di base è necessario e obiettivamente giustificato per i motivi di seguito indicati.

Primo, le prospettive di carriera implicano che il personale dovrebbe essere assunto in giovane età. Inoltre, i costi legati alle assunzioni nel grado di base non possono essere remunerativi se i funzionari non prestano servizio per un lungo periodo di tempo.

Secondo, la necessità di un'efficace gestione delle risorse umane (inquadramento, integrazione, carriera e pensioni) richiede un minimo di coerenza tra grado, funzione ed età. Qualsiasi deroga in questo campo è causa di difficoltà. Lo statuto del personale e la gestione delle risorse umane in linea di massima vieta di assumere funzionari che, per la loro età, non potrebbero beneficiare di prospettive di carriera.

Il Consiglio ha osservato che queste giustificazioni sono obiettive e si basano sui principi legati alla natura stessa della funzione pubblica e alla necessità di un'efficace funzionamento dei servizi del Segretariato generale del Consiglio. Il Consiglio ha concluso che l'applicazione di limiti d'età per le assunzioni costituisce un esempio di buona amministrazione e non una limitazione al "diritto al lavoro".

Al pari della Commissione e del Parlamento, anche il Consiglio ha fatto riferimento alla creazione di un Ufficio assunzioni interistituzionale. Il Consiglio ha altresì dichiarato che la questione dei limiti d'età poteva essere sollevata anche nel quadro delle proposte di modifica dello statuto del personale sul quale il Consiglio dovrà decidere in qualità di organo legislatore. Prima che i risultati di questi lavori siano noti, non sembra opportuno modificare la prassi attualmente applicata dal Consiglio.

La valutazione del Mediatore in merito ai motivi addotti per l'uso dei limiti d'età

Quale giustificazione per il mantenimento di un limite d'età di 45 anni nelle procedure di assunzione, la Commissione, il Parlamento e il Consiglio hanno fornito principalmente 6 motivi, che possono essere sintetizzati nel seguente modo:

- (1) le prospettive di carriera implicano che i funzionari dovrebbero essere assunti in giovane età; un'efficace gestione delle risorse umane (inquadramento, integrazione, carriera e pensioni) richiede un minimo di coerenza tra grado, funzione ed età;
- (2) i costi per l'assunzione nel grado di base non sono remunerativi se i funzionari non prestano servizio per un periodo di tempo minimo;
- (3) l'abolizione dei limiti d'età comporterebbe un aumento del numero di candidati;

(4) l'abolizione dei limiti d'età comporterebbe un invecchiamento del personale delle istituzioni;

(5) l'abolizione dei limiti d'età causerebbe insoddisfazione o frustrazione tra i funzionari di nuova assunzione per quanto riguarda il loro inquadramento al momento dell'entrata in servizio;

(6) l'abolizione dei limiti d'età creerebbe problemi finanziari per il regime di previdenza sociale dei funzionari delle Comunità europee (pensioni e assicurazione contro le malattie).

Valutazione

Per quanto riguarda l'argomentazione (1), il Mediatore osserva che è infondata in quanto non viene fornita alcuna spiegazione dei motivi per cui un'efficace gestione delle risorse umane richiederebbe la fissazione di limiti d'età. In merito alle prospettive di carriera, il Mediatore ritiene che spetti al candidato decidere se, e a quale età, vuole diventare un funzionario comunitario.

In riferimento alle argomentazioni (2) e (6) relative ai costi e ai problemi finanziari, il Mediatore ricorda che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia le considerazioni di bilancio non possono di per sé giustificare una discriminazione¹¹².

Riguardo all'argomentazione (3) relativa al numero di candidati, il Mediatore ritiene che le considerazioni inerenti al carico di lavoro amministrativo non sono sufficientemente fondate per giustificare la mancata applicazione di un diritto fondamentale come quello della non discriminazione.

Il Mediatore sottolinea che quanto indicato al punto (4) non è un'argomentazione, ma un'ammissione che le persone di età più elevata sarebbero meno idonee.

L'argomentazione (5) non sembra essere fondata, in quanto i candidati conoscono sempre in anticipo le condizioni della loro possibile assunzione. Non è provato che i candidati di età più elevata sarebbero insoddisfatti o frustrati dei posti per i quali hanno deliberatamente presentato domanda.

Sulla base di quanto esposto in precedenza, il Mediatore ritiene che i 6 motivi invocati dalla Commissione, dal Parlamento e dal Consiglio non risultano essere accettabili o sono infondati.

Inoltre, non risulta che il Comitato delle regioni, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, l'Europol, nonché le 11 agenzie decentrate che non applicano limiti d'età incontrino il tipo di problemi che, secondo la Commissione, il Parlamento e il Consiglio, richiederebbero la fissazione di un limite d'età.

Quale ulteriore motivo per continuare ad applicare i limiti d'età, tutte le tre istituzioni fanno riferimento al fatto che la questione dovrà essere decisa dal consiglio di amministrazione del futuro Ufficio assunzioni interistituzionale. Altri motivi addotti rispettivamente dalla Commissione e dal Consiglio per continuare ad applicare i limiti d'età sono stati che le trattative non erano terminate al 1° luglio 2001 o che non è opportuno modificare la prassi attuale finché non si conosceranno i risultati dei lavori in corso. Ancora una volta, questo tipo di motivi legati a ritardi amministrativi non appaiono sufficientemente fondati per non applicare un diritto fondamentale come quello della non discriminazione basata sull'età.

¹¹² Causa C-226/98, Jørgensen, Racc. 2000, pag. I-2447, punto 39. Questa causa riguardava una discriminazione basata sul sesso, ma non vi sono motivi per cui la stessa argomentazione non si debba applicare anche alla discriminazione basata sull'età.

Sulla base dell'analisi che precede, il Mediatore conclude che nessuna delle tre istituzioni ha presentato giustificazioni obiettive per l'uso dei limiti d'età.

ULTERIORI INDAGINI

Parallelamente alla presente indagine, il 7 marzo 2002 il Mediatore ha scritto ai Presidenti del Parlamento europeo e della Commissione europea in merito al progetto di decisione che istituisce l'Ufficio assunzioni delle Comunità europee¹¹³, testo del quale il Mediatore dovrebbe essere co-firmatario. Il motivo alla base della lettera era che il progetto di decisione conteneva una disposizione che avrebbe consentito al consiglio di amministrazione dell'Ufficio di decidere di imporre limiti d'età.

Nella sua lettera ai Presidenti¹¹⁴, il Mediatore ha richiamato l'attenzione sul divieto di qualsiasi discriminazione basata sull'età previsto all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che è stata proclamata il 7 dicembre 2002 dai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Il Mediatore ha citato quindi diverse dichiarazioni formulate in occasione della proclamazione della Carta dall'allora Presidente del Parlamento europeo, Nicole Fontaine, e dal Presidente della Commissione, nonché un brano della comunicazione del Presidente Prodi e del Commissario responsabile Vitorino relativa alla proclamazione della Carta. Facendo riferimento a queste dichiarazioni, il Mediatore ha osservato che esse hanno dato ai cittadini motivo di avere fiducia nel fatto che la Carta sarà correttamente applicata dalle istituzioni i cui Presidenti l'hanno firmata.

Il Mediatore ha pertanto concluso di non poter acconsentire a firmare decisioni che non stabiliscono in modo chiaro che l'Ufficio assunzioni delle Comunità europee non deve operare discriminazioni per i motivi, fra cui l'età, vietati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il Mediatore ha quindi chiesto ai Presidenti di adottare le misure necessarie affinché:

- la disposizione relativa ai limiti d'età per i concorsi, prevista al punto 2.6.2 del "progetto di accordo tra i Segretari generali relativo ai principi comuni di una politica armonizzata di selezione e di assunzione" sia soppressa, e
- nel "progetto di decisione dei Segretari generali relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio assunzioni delle Comunità europee" sia inserito un riferimento all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali".

I pareri della Commissione e del Parlamento

Il 10 aprile 2002 il Presidente *della Commissione* ha risposto che il Vicepresidente Kinnock aveva adottato la decisione di abolire i limiti d'età per tutti i concorsi gestiti dalla Commissione con effetto immediato, e che in nessuno dei concorsi della Commissione pubblicato dopo il 10 aprile 2002 sarà applicato un limite massimo d'età per i candidati. La Commissione ha altresì dichiarato che avrebbe modificato le sue proposte dettagliate di rettifica dello statuto del personale affinché riflettessero in modo più chiaro questa posizione.

La Commissione ha inoltre osservato che, nel quadro dell'Ufficio assunzioni delle Comunità europee, essa sosterrà con vigore l'abolizione dei limiti d'età e che confida che venga confermata su base interistituzionale, tenuto conto del forte appoggio manifestato anche dal Parlamento europeo.

¹¹³ SG D(2002) D/8487 del 27 febbraio 2002.

¹¹⁴ La lettera indirizzata al Presidente Cox si trova sul sito web del Mediatore: <http://www.euro-ombudsman.eu.int>.

La Commissione ha altresì dichiarato che la sua decisione di porre fine all'uso dei limiti d'età con effetto immediato avrebbe risolto il problema dei pochi concorsi che dovrà gestire prima che l'Ufficio assunzioni delle Comunità europee si assuma il compito di organizzarli.

Il 29 aprile 2002 il Presidente *del Parlamento europeo* ha risposto che, nella sua riunione dell'8 aprile 2002, l'Ufficio di presidenza aveva deciso che il Parlamento non applicherà più i limiti d'età nelle procedure di selezione dallo stesso indette, né acconsentirà all'uso dei limiti d'età in qualsiasi procedura di selezione organizzata dall'Ufficio assunzioni delle Comunità europee dopo la sua istituzione.

LA DECISIONE

1 L'uso dei limiti di età nei procedimenti di assunzione

1.1 Il 7 dicembre 2000 i Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione hanno congiuntamente proclamato la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il Consiglio europeo ha espresso compiacimento per la proclamazione congiunta, osservando che la Carta riunisce in un unico testo i diritti civili, politici, economici, sociali e societali enunciati in fonti diverse, internazionali, europee o nazionali.

1.2 Il 7 dicembre 2000 i Presidenti del Parlamento e della Commissione hanno rilasciato le significative dichiarazioni di seguito riportate. Nicole Fontaine, all'epoca Presidente del Parlamento, ha dichiarato che *“Una firma rappresenta un impegno (...). Facciamo in modo che tutti i cittadini dell'Unione comprendano che d'ora in poi (...) la Carta sarà la legge dell'Assemblea (...). Da oggi essa sarà il punto di riferimento per tutti gli atti del Parlamento che abbiano un'incidenza diretta o indiretta sulla vita dei cittadini in tutta l'Unione”*.

1.3 Il Presidente della Commissione europea Romano Prodi ha dichiarato che *“Dal punto di vista della Commissione europea, proclamando la Carta dei diritti fondamentali le istituzioni dell'Unione si sono impegnate a rispettarla in ogni atto che compiono e in tutte le politiche che promuovono (...). I cittadini d'Europa possono contare sul fatto che la Commissione garantirà che la Carta sia rispettata”*.

1.4 Nella comunicazione del Presidente della Commissione e del Commissario Vitorino del 13 marzo 2001, in merito alla Carta si afferma che *“Non vi può essere alcun dubbio riguardo al suo carattere fondamentale. (...) La Commissione, così come le altre istituzioni, deve curarsi delle implicazioni pratiche di questo evento storico e fare del rispetto dei diritti stabiliti nella Carta il metro di paragone della sua azione. Dev'essere questo un requisito primario del lavoro quotidiano della Commissione, tanto nelle relazioni con il pubblico in generale e con coloro cui sono destinate le nostre decisioni, quanto nelle nostre norme e procedure interne. Esso si deve tuttavia riflettere anche nel modo in cui la Commissione esercita il suo diritto di iniziativa legislativa e il suo potere di emanare norme. Tutte le proposte legislative e i progetti di atto che la Commissione adotterà saranno pertanto valutati in primo luogo per verificarne la compatibilità con la Carta, quale parte del normale processo decisionale”*.

1.5 L'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea stabilisce che *“L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario”*. Il Mediatore è del parere che, dopo la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali, i cittadini europei hanno il diritto di ritenere che i diritti fondamentali che l'Unione promette di rispettare, nell'articolo 6, paragrafo 2, menzionato in precedenza, siano quelli stabiliti nella Carta.

1.6 L'articolo 21, paragrafo 1, della Carta sancisce il diritto fondamentale di non discriminazione stabilendo che “È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali” (grassetto aggiunto).

1.7 Il Mediatore osserva che, a seguito della sua lettera del 7 marzo 2002 ai Presidenti del Parlamento e della Commissione relativa al progetto di decisione che istituisce l'Ufficio assunzioni delle Comunità europee nella quale egli sottolineava gli impegni illustrati in precedenza, nell'aprile 2002 entrambe le istituzioni hanno deciso i) di abolire i limiti d'età con effetto immediato per tutti i concorsi organizzati in futuro e ii) di non acconsentire all'uso dei limiti d'età nelle procedure di selezione organizzate dall'Ufficio assunzioni delle Comunità europee dopo la sua istituzione.

1.8 Dalla presente indagine risulta che, nella situazione attuale, la Commissione europea e il Parlamento europeo non applicano più i limiti d'età. Tali limiti non sono applicati neanche dal Comitato delle regioni, dalla Banca europea per gli investimenti, dalla Banca centrale europea, dall'Europol e dalle undici agenzie decentrate¹¹⁵. Riguardo a queste istituzioni e organi, non risulta necessario procedere a ulteriori indagini.

1.9 Le uniche istituzioni e organi che continuano tuttora ad applicare limiti d'età sono il Consiglio, la Corte di giustizia (e il Tribunale di primo grado), la Corte dei conti e il Comitato economico e sociale. Sembra tuttavia che la questione dei limiti d'età applicati da queste istituzioni e organi sarà oggetto di una decisione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio assunzioni delle Comunità europee, che dovrebbe essere istituito entro la fine del 2002.

1.10 Considerando che due delle principali istituzioni, vale a dire la Commissione europea e il Parlamento europeo, hanno deciso che sosterranno con vigore l'abolizione dei limiti d'età in tale contesto e che non acconsentiranno a votare in senso contrario, il Mediatore confida sul fatto che l'abolizione dei limiti d'età venga decisa su base interistituzionale dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio assunzioni delle Comunità europee.

1.11 Sulla base di quanto esposto in precedenza, il Mediatore ritiene che non siano giustificate ulteriori indagini. Fino all'abolizione definitiva dei limiti d'età da parte del consiglio di amministrazione dell'Ufficio assunzioni delle Comunità europee, tuttavia, il Mediatore continuerà a esaminare denunce su base individuale presentate per segnalare casi di discriminazione basata sull'età da parte di quelle istituzioni e organi che non li hanno ancora aboliti.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini svolte dal Mediatore in merito alla presente indagine di propria iniziativa, non risulta che le istituzioni e gli organi menzionati al punto 1.8 della decisione si siano resi responsabili di cattiva amministrazione. Per quanto riguarda le altre istituzioni e organi, non risultano essere giustificate ulteriori indagini. Il Mediatore ha pertanto deciso di chiudere il caso.

¹¹⁵ 1) Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), 2) Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, 3) Agenzia europea dell'ambiente (AEA), 4) Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMA), 5) Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), 6) Fondazione europea per la formazione professionale, 7) Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, 8) Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, 9) Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, 10) Ufficio comunitario delle varietà vegetali, 11) Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia.

3.8 RELAZIONI SPECIALI AL PARLAMENTO EUROPEO

ACCESSO A DOCUMENTI DEL CONSIGLIO

*Relazione speciale del
Mediatore europeo al
Parlamento europeo a
seguito di un progetto
di raccomandazione al
Consiglio dell'Unione
europea relativo alla
denuncia
1542/2000/(PB)SM*

Il denunciante, uno studente, ha chiesto di avere accesso a quattro documenti del Consiglio. Quest'ultimo ha consentito l'accesso a due documenti, opponendo un rifiuto per gli altri due che contenevano due pareri legali formulati dal servizio giuridico del Consiglio. Secondo il denunciante, il Consiglio non aveva fornito ragioni sufficienti per motivare il mancato consenso all'accesso a tali documenti. Nel suo primo parere, il Consiglio sosteneva di aver fornito ragioni adeguate e che entrambi i pareri in questione non potevano essere divulgati al fine di evitare di pregiudicare la capacità del Consiglio di ottenere un parere legale indipendente. Il Mediatore ha ritenuto che il Consiglio avesse fornito ragioni sufficienti a motivazione del suo rifiuto di diffondere il primo documento contenente un parere su una questione giuridica nel contesto di eventuali possibili future procedure giurisdizionali. Tuttavia, il Mediatore riteneva che il Consiglio non avesse fornito ragioni sufficienti del suo rifiuto di divulgare il secondo documento, un parere relativo alla proposta di regolamento n. 1049/2001. Il Mediatore ha quindi stilato un progetto di raccomandazione rivolto al Consiglio, chiedendogli di riconsiderare la richiesta del denunciante.

Nel suo parere circostanziato, il Consiglio ribadiva di dover negare l'accesso al documento in questione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma del regolamento n. 1049/2001, in quanto la sua divulgazione avrebbe pregiudicato la capacità del Consiglio di ottenere un parere legale indipendente.

Tuttavia, il Mediatore non è convinto del fatto che la posizione del Consiglio sia corretta. Alla luce dell'articolo 255 del trattato CE, l'accesso ai documenti a norma del regolamento n. 1049/2001 è la norma principale e qualsiasi deroga a tale norma dovrebbe avere dei limiti ben precisi. Il Mediatore non accetta le argomentazioni del Consiglio secondo cui tutti i pareri del suo servizio giuridico debbano automaticamente essere considerati esenti dalla divulgazione. E' opinione del Mediatore che occorra fare una distinzione fra diversi tipi di parere legale. Questo non significa che taluni pareri legali non sarebbero affatto tutelati dalla divulgazione. Il Mediatore ritiene che, una volta terminato l'iter legislativo, un parere legislativo debba essere esente solo se rientra nei casi indicati dall'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento, il quale impone all'istituzione di dimostrare che la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell'istituzione. Il Mediatore ritiene, a tal proposito, che difficilmente si può rispondere a quest'ultimo requisito semplicemente facendo riferimento a una categoria di documenti a cui il documento in questione appartiene.

Il Mediatore europeo ha pertanto presentato una relazione speciale al Parlamento europeo affinché quest'ultimo desse un proprio parere su questo principio.

La relazione speciale é disponibile in tutte le lingue dell'Unione europea sul sito Internet del Mediatore o scrivendo all'ufficio del Mediatore.

**PUBBLICAZIONE
DEI NOMI DEI
VINCITORI DEI
CONCORSI
ORGANIZZATI AI
FINI DI
ASSUNZIONE**

*Relazione speciale del
Mediatore europeo al
Parlamento europeo a
seguito del progetto di
raccomandazione al
Parlamento europeo
sulla denuncia
341/2001/(BB)IJH*

La denuncia era relativa al rifiuto del Parlamento europeo di comunicare al denunciante, che aveva preso parte a un concorso pubblico, i nomi e il punteggio dei candidati selezionati nel concorso.

Con decisione del 7 marzo 2002, il Mediatore ha ritenuto che il rifiuto di rivelare al denunciante il punteggio dei candidati selezionati non possa essere configurato come cattiva amministrazione.

Per quanto riguarda i nomi dei candidati selezionati, il Mediatore ritiene che il Parlamento abbia agito nei limiti del bando di concorso e ha osservato che il denunciante potrebbe chiedere l'accesso all'elenco di riserva ai sensi del regolamento n. 1049/2001. Il Mediatore non ha espresso alcun parere in merito all'eventuale accoglimento di tale richiesta, né sembra che essa sia stata presentata.

Il Mediatore ritiene che il parere del Parlamento in merito alla denuncia sollevi questioni di rilevanza generale. Secondo quanto riferito dall'istituzione, il bando di concorso indicava che l'elenco di riserva sarebbe stato comunicato ai candidati selezionati e pubblicato nelle bacheche dell'istituzione. Tuttavia, il Parlamento ritiene che la fornitura dell'elenco di riserva ai candidati non selezionati sarebbe in contrasto con le costituzioni degli Stati membri e con la Carta dei diritti fondamentali.

Il Mediatore ritiene che la posizione del Parlamento non sia né chiara, né convincente e, pertanto, ha stilato un progetto di raccomandazione secondo cui, in occasione di futuri concorsi, il Parlamento dovrebbe informare i candidati, nei bandi di concorso, del fatto che i nomi dei candidati selezionati saranno resi pubblici.

Il parere dettagliato del Parlamento non accoglie in modo chiaro il progetto di raccomandazione, né precisa che nelle sue azioni future il Parlamento tratterà equamente i candidati e sarà coerente con il suo impegno alla trasparenza nel processo di assunzione. Il Mediatore ritiene pertanto che sia suo dovere stilare una relazione speciale in merito alla questione.

La relazione speciale è disponibile in tutte le lingue dell'Unione europea sul sito Internet del Mediatore o scrivendo all'ufficio del Mediatore.

3.9 QUESITI PROPOSTI DA DIFENSORI CIVICI NAZIONALI E REGIONALI

GESTIONE DI FONDI COMUNITARI DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

*Decisione sul quesito
Q1/2002/IP*

Il difensore civico regionale della Lombardia (Italia), ha presentato un quesito al Mediatore europeo, in base alla procedura stabilita in occasione del seminario tenutosi a Strasburgo nel settembre 1996, per i difensori civici nazionali ed organi similari. Il quesito si relazionava con un caso sottopostogli dall'Assessore al lavoro e alla formazione professionale della Provincia di Varese. Il caso riguardava l'utilizzo dei fondi comunitari nell'ambito del Fondo sociale europeo da parte della regione Lombardia, in particolare relativamente alla gestione Obiettivo 2.

La Provincia di Varese, rappresentata dall'Avvocato M., aveva presentato un ricorso a tale proposito alla Commissione europea, in cui veniva chiesto all'istituzione di assumere una posizione in materia. Mediante lettera del 21 ottobre 1999, la Direzione Generale Occupazione ed Affari Sociali, comunicava che avrebbe trattato il caso e che avrebbe provveduto a contattare tutti i soggetti interessati per ottenere informazioni. Nella sua lettera al Mediatore europeo, il difensore civico regionale poneva in risalto che, nonostante tale impegno, risultava che nessuna decisione in merito alla questione fosse stata presa e che le competenti autorità regionali non fossero state contattate.

Il difensore civico regionale ha chiesto al Mediatore europeo di intervenire per chiarire se l'esame del ricorso era nel frattempo stato portato a termine dalla Commissione e, in tal caso, di essere messo al corrente del risultato.

Il quesito è stato trasmesso alla Commissione europea per un parere, nel quale l'istituzione ha fornito una dettagliata spiegazione delle azioni che sono state compiute e informato che l'esame del caso si era concluso l'8 luglio 2002, non essendo stata riscontrata nessuna infrazione al diritto comunitario da parte della regione Lombardia. La Commissione ha inoltre trasmesso una copia della lettera con cui è stato chiuso il caso, lettera inviata all'Avvocato M., alla Provincia di Varese e alla Regione Lombardia.

Il parere della Commissione è stato inviato per informazione al difensore civico regionale, che durante una conversazione telefonica intercorsa in data 13 novembre 2002 con i servizi del Mediatore, ha comunicato che considerava soddisfacente la risposta della Commissione. Il Mediatore europeo ha pertanto chiuso il caso.

4 RELAZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

In data 17 gennaio, gli onn. Enrico BOARETTO e David LOWE, membri della commissione per le petizioni del PE si sono recati in visita presso il Mediatore europeo. Sono stati esaminati vari aspetti concernenti il diritto dei cittadini di presentare denunce al Mediatore europeo e petizioni al Parlamento.

Il 6 febbraio, il sig. SÖDERMAN si è incontrato con l'on. Joan COLOM I NAVAL, vicepresidente del Parlamento europeo. L'incontro, incentrato sulla sede e le strutture del servizio del Mediatore e su altre questioni collegate, si è tenuto in occasione della sessione plenaria del Parlamento europeo di febbraio, a Strasburgo.

4.1 PARLAMENTO EUROPEO

Il 20 febbraio il sig. SÖDERMAN ha presentato alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, presieduta dall'on. Nino GEMELLI, le sue relazioni speciali relative alle denunce 242/2000/GG e 917/2000/GG (cfr. paragrafo 3.6 sopra).

Il 12 marzo, l'MPE Eurig WYN, relatore per la relazione annuale 2001 del Mediatore europeo ha reso visita al Mediatore. L'incontro ha abbracciato vari aspetti del lavoro di cooperazione fra le rispettive istituzioni, incluse alcune questioni ancora aperte. L'on. WYN era accompagnato dal sig. Kjell SEVÓN.

Il 12 marzo, il sig. SÖDERMAN e il sig. SANT'ANNA si sono incontrati con il sig. Barry WILSON, recentemente nominato Direttore generale per il personale del Parlamento europeo. Il sig. WILSON era accompagnato dalla sig.ra Brigitte NOUAÏLLE DEGORCE, Capo divisione del personale. Lo scambio di opinioni ha riguardato gli accordi di cooperazione amministrativa fra il Mediatore europeo e il Parlamento ed ha messo in evidenza l'importanza di buone relazioni di lavoro fra le due istituzioni.



Il sig. Söderman incontra il sig. Joseph Amiel a Strasburgo il 9 aprile.

L'8 aprile, il sig. SÖDERMAN ha presentato la sua Relazione annuale 2001 alla commissione per le petizioni. Nel discorso tenuto davanti alla commissione, il Mediatore ha menzionato il lavoro essenziale dei traduttori e degli interpreti, che rende possibile la comunicazione e la disponibilità dei documenti in molte lingue. Egli ha ricordato in particolare il traduttore responsabile della versione francese della relazione annuale, il sig. Joseph AMIEL, che il Mediatore ha invitato a presenziare alla riunione.

Il 2 luglio, il sig. SÖDERMAN ha illustrato il lavoro effettuato ai rappresentanti degli uffici informazione del Parlamento europeo negli Stati membri. L'incontro si è tenuto a

Strasburgo. Lo scopo era quello di informare tali uffici del lavoro compiuto dal Mediatore e chiedere loro di promuovere una maggiore consapevolezza dei servizi offerti da questa istituzione. Ben HAGARD, funzionario dell'Ufficio del Mediatore addetto ai servizi Internet e alla comunicazione ha presentato il sito web del Mediatore europeo, citando esempi di uffici che hanno svolto un'attività particolarmente intensa nel promuovere la consapevolezza del servizio del Mediatore. La sig.ra Juana LAHOUSSE, Direttrice della DG informazione e relazioni pubbliche del Parlamento europeo ha presieduto la riunione, durante la quale i presenti hanno formulato interessanti quesiti sull'operato del Mediatore. Ha preso parte alla riunione anche la sig.ra Rosita AGNEW, addetta stampa del Mediatore europeo.

Il 9 luglio, il sig. SÖDERMAN si è incontrato con l'MPE Herbert BÖSCH presso la sede del Parlamento europeo a Bruxelles. L'incontro si è incentrato sulle esigenze e i programmi per il futuro dell'istituzione del Mediatore europeo, oltre che su altri argomenti ad essi collegati.

Il 10 luglio, il sig. SÖDERMAN è intervenuto alla riunione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, presieduta dall'on. Nino GEMELLI, presidente. Il sig. SÖDERMAN ha informato la commissione della sua risposta al parere della Commissione sulla decisione del Parlamento europeo di emendare l'articolo 3 dello statuto del Mediatore. Si è quindi tenuto uno scambio di opinioni con la commissione in merito alla comunicazione della Commissione europea al Parlamento e al Mediatore sulle relazioni con firmatari di denunce in merito a casi di presunta violazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri e le proposte del Mediatore alla Convenzione europea, presentate il 24-25 giugno (cfr. paragrafo 4.5 di seguito).

Il 4 settembre, il sig. SÖDERMAN si è incontrato con gli MPE Freddy BLAK, Pernille FRAHM, Ole KRARUP, Jens Dyhr OKKING e Christian Foldberg ROVSING. Il sig. SÖDERMAN ha informato detti MPE delle proposte di emendamento allo statuto del Mediatore.

Il 26 settembre, il Mediatore europeo ha organizzato una colazione di lavoro per gli assistenti degli MPE nordici. Vi hanno preso parte 27 assistenti di nazionalità danese, svedese e finlandese; nel corso della colazione di lavoro il Mediatore ha illustrato loro la sua attività. Il sig. Ben HAGARD, funzionario dell'ufficio del Mediatore addetto ai servizi Internet e per la comunicazione, ha quindi tenuto una presentazione multimediale, evidenziando il lavoro di pubbliche relazioni svolto dall'ufficio del Mediatore. Di seguito, la sig.ra Rosita AGNEW, addetta stampa del Mediatore, ha quindi spiegato le varie misure che gli assistenti potrebbero adottare per assistere il Mediatore a promuovere la sua attività. Il sig. SÖDERMAN ha quindi risposto alle domande dei presenti.

Il 14 novembre, i sigg. Olivier VERHEECKE e Ben HAGARD si sono recati in visita all'ufficio informazioni del Parlamento europeo di Parigi. Essi hanno avuto un incontro con il sig. Jean-Guy GIRAUD, direttore dell'ufficio, durante il quale essi hanno affrontato vari temi legati alla collaborazione, alla campagna d'informazione sul Mediatore e sulle eventuali modalità da attuare per far crescere il numero di denunce ricevibili provenienti dalla Francia.

Il 21 settembre, il Mediatore europeo ha organizzato una colazione di lavoro per gli assistenti degli MPE dei Paesi Bassi e delle Fiandre. All'incontro hanno partecipato 17 assistenti. L'evento comprendeva un'esposizione sul lavoro del Mediatore, una presentazione multimediale sulla politica di comunicazione del Mediatore e la richiesta rivolta agli assistenti presenti di sensibilizzare il pubblico nei confronti della figura del Mediatore. I sigg. Olivier VERHEECKE, Ben HAGARD, Rosita AGNEW e Maria ENGLESON hanno accompagnato il sig. SÖDERMAN e risposto alle domande poste dagli assistenti parlamentari nel corso della colazione di lavoro. Ogni assistente ha ricevuto un pacchetto informativo che comprendeva un CD-Rom contenente materiale sul Mediatore europeo.



Incontro con gli assistenti parlamentari dei Paesi Bassi e delle Fiandre, 21 novembre.

Il 23-24 novembre, l'ufficio del Mediatore ha partecipato alle giornate aperte sull'"Allargamento" organizzate dal Parlamento europeo a Strasburgo. Lo stand del Mediatore ha incentrato le sue proposte sulla preparazione all'allargamento, fornendo ai partecipanti informazioni redatte nelle 13 lingue dei paesi candidati. Per tutta la giornata è stato trasmesso un videoclip che illustrava la missione del Mediatore in inglese, francese e tedesco, mentre il personale dell'ufficio del Mediatore ha risposto alle domande poste dal pubblico. Nel corso delle due giornate aperte, al Parlamento vi è stata un'affluenza di 22.000 visitatori.



Lo stand del Mediatore europeo in occasione delle giornate aperte "Allargamento" a Strasburgo il 23 e 24 novembre.

Il 17 dicembre, il sig. SÖDERMAN ha incontrato il Presidente del Parlamento europeo, l'on. Pat COX. Fra gli argomenti affrontati, si ricordano la Convenzione europea, la riforma dello statuto del Mediatore e il nesso fra protezione dei dati e la trasparenza. Il sig. SÖDERMAN era accompagnato dal sig. HARDEN.

Il 18 dicembre, il sig. SÖDERMAN è intervenuto a una colazione di lavoro degli MPE nordici organizzata dall'on. Karl-Erik OLSSON a Strasburgo sul tema della Convenzione europea e il ruolo del Mediatore europeo in qualità di osservatore alla Convenzione.

4.2 CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'UNIONE EUROPEA

Il 4 ottobre, i sigg. HARDEN e SANT'ANNA hanno partecipato a una riunione informale del gruppo di lavoro del Consiglio dei ministri riguardante gli emendamenti proposti all'articolo 3, paragrafo 2 dello statuto del Mediatore. Il sig. HARDEN ha illustrato la posizione del Mediatore sulla necessità di emendare lo statuto, rispondendo inoltre alle domande formulate dai membri del gruppo di lavoro.

4.3 COMMISSIONE EUROPEA

Il 14 gennaio, il sig. SÖDERMAN si è incontrato con il sig. Giuseppe MASSANGIOLI, recentemente nominato direttore presso la Direzione E della Segreteria generale della Commissione, nuovo responsabile dei rapporti con il Mediatore europeo dopo le dimissioni del suo predecessore, il sig. Jean-Claude ECKHOUT. L'incontro, incentrato sulla cooperazione fra le due istituzioni, si è tenuto in occasione della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

Il 5 febbraio il sig. Horst REICHENBACH, Direttore generale del personale e dell'amministrazione e il sig. Matthias OEL si sono recati in visita presso il Mediatore. Durante l'incontro, tenutosi presso l'ufficio del Mediatore europeo a Strasburgo, il sig. REICHENBACH ha illustrato il progetto di riforma dello statuto dei funzionari e degli altri agenti dell'UE.

Il 6 febbraio, il sig. Giuseppe MASSANGIOLI, Direttore incaricato delle relazioni con il Mediatore europeo presso la Segreteria generale della Commissione, accompagnato dal sig. Philippe GODTS, si è incontrato con il sig. SÖDERMAN.

Il 21 febbraio, il sig. SÖDERMAN ha incontrato il sig. CALLEJA CRESPO, capo gabinetto del Commissario Loyola DE PALACIO, per discutere le relazioni fra il Mediatore europeo e la Commissione. Il sig. SÖDERMAN era assistito dal sig. HARDEN, mentre il sig. CRESPO era accompagnato dal sig. Diego CANGA FANO.

L' 11 marzo, il sig. SÖDERMAN si è incontrato con il sig. Giuseppe MASSANGIOLI, accompagnato dal sig. Philippe GODTS. Essi hanno trattato vari aspetti del lavoro di cooperazione fra le rispettive istituzioni, incluse alcune questioni ancora aperte.

4.4 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE

Il 9 settembre, il sig. SÖDERMAN, accompagnato dal sig. HARDEN, ha assistito a una conferenza tenuta, presso la Corte di giustizia, dal Commissario António VITORINO dal titolo "Orientamenti per il futuro dell'Unione – la tutela dei diritti fondamentali e lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia."

Il 4 dicembre, il sig. SÖDERMAN ha preso parte alla cerimonia solenne per i 50 anni della Corte europea di giustizia a Lussemburgo. Fra i discorsi tenuti, quello del Presidente della Commissione, sig. Romano PRODI, del Presidente del Parlamento europeo, on. Pat COX e del Presidente della Corte, sig. Gil Carlos RODRIGUEZ IGLESIAS. Erano invitati alla cerimonia tutti i presidenti delle corti supreme e costituzionali degli Stati membri.

4.5 CONVENZIONE EUROPEA

La Convenzione europea si è insediata a seguito del Consiglio europeo di Laeken del dicembre 2001, nell'intento di aprire la strada alla prossima Conferenza intergovernativa. Come indicato dalla Dichiarazione di Laeken, la Convenzione avrà il compito di esaminare le questioni essenziali che il futuro sviluppo dell'Unione comporta e di ricercare le diverse soluzioni possibili.

La Convenzione è composta da rappresentanti dei governi e dei parlamenti nazionali degli Stati membri e dei paesi candidati, del Parlamento europeo e della Commissione europea. Come è stato il caso della precedente Convenzione, che ha redatto la Carta dei diritti fon-

damentali dell'Unione europea, il Mediatore ha in questo consesso lo status di osservatore.

Nella sua veste ufficiale, il sig. SÖDERMAN ha tenuto un discorso alla Convenzione il 24-25 giugno 2002 proponendo (i) che la Carta dei diritti fondamentali sia giuridicamente vincolante per le istituzioni e gli organi dell'Unione, compresa la fase normativa; (ii) di includere nel trattato un capitolo sulle modalità di ricorso, il quale definisca chiaramente le possibilità di ricorso giudiziario ed extragiudiziario in caso di inottemperanza dei diritti sanciti dal diritto comunitario, inclusi i diritti fondamentali; (iii) disposizioni per una legge amministrativa europea vincolante per tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione; (iv) un ulteriore sviluppo del ruolo del Mediatore europeo e organi simili nell'esame delle denunce di presunta violazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri, inclusi i casi concernenti i diritti fondamentali.

Una bozza delle nuove disposizioni del trattato, ovvero di quelle riviste, per l'attuazione delle proposte del Mediatore è stata trasmessa alla Convenzione (CONV 221/02, 26 luglio 2002).

Il 4 ottobre, il sig. SÖDERMAN ha tenuto un discorso al gruppo di lavoro II della Convenzione europea ("Carta"), presieduto dal Commissario António VITORINO. Il sig. SÖDERMAN ha illustrato in dettaglio le sue proposte di sviluppo della rete di mediatori e organi simili negli Stati membri e l'utile ruolo che potrebbe svolgere la rete nella supervisione della corretta applicazione della Carta dei diritti fondamentali. Il sig. SÖDERMAN ha inoltre illustrato la proposta di accordare al Mediatore europeo la facoltà di adire direttamente la Corte di giustizia per casi che coinvolgono i diritti fondamentali, se eventualmente non fosse possibile risolverli con una normale indagine del Mediatore.

L'8 novembre, dopo la pubblicazione del progetto preliminare di trattato costituzionale, il Mediatore è di nuovo intervenuto alla Convenzione, proponendo di includere nel successivo progetto, una disposizione che facesse chiaramente riferimento al diritto di presentare una denuncia al Mediatore europeo. Egli ha presentato l'eventuale formulazione in tal senso, da includersi nel proposto articolo 5 del trattato costituzionale.

I discorsi e le proposte del Mediatore europeo sono consultabili sul sito web del Mediatore, così come sul sito web della Convenzione.

4.6 UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE (OLAF)

Il 28 novembre, il sig. SÖDERMAN, assistito dal sig. HARDEN, ha incontrato il Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), il sig. Franz-Hermann BRÜNER. Il sig. BRÜNER ha messo al corrente il Mediatore europeo della posizione dell'OLAF in merito alle sue procedure e sulla preparazione di un manuale procedurale rivisto. Sono stati inoltre affrontati i temi relativi a una più stretta collaborazione e a un maggior scambio d'informazioni fra l'OLAF e il Mediatore europeo, inclusa la possibilità dell'OLAF di assistere il Mediatore se interpellato, per quanto concerne talune indagini.

5 RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI E ORGANI SIMILARI

Il 23 gennaio il sig. Anton CAÑELLAS, Sindic de Greuges (mediatore regionale) di Catalogna e presidente dell'Istituto europeo dell'Ombudsman, ha reso visita al sig. SÖDERMAN. L'incontro si è incentrato sulla cooperazione fra le due istituzioni, sulle attività della presidenza spagnola dell'UE e sulle questioni collegate con l'istituto del Mediatore europeo.

Il 30 maggio, il sig. SÖDERMAN ha visitato il mediatore parlamentare britannico, Sir Michael BUCKLEY, a Londra. Egli ha presentato il Codice europeo di buona condotta amministrativa ai funzionari dell'ufficio di Sir BUCKLEY. I partecipanti all'incontro hanno posto domande concernenti i poteri del Mediatore europeo, i denunciati non soddisfatti, l'interferenza delle corti nel lavoro dei mediatori e l'attuazione del codice.

5.1 RELAZIONI CON I MEDIATORI CIVICI NAZIONALI E REGIONALI

Il 30 maggio, il sig. SÖDERMAN ha partecipato all'Assemblea generale annuale dell'Associazione dei mediatori di Regno Unito e Irlanda (BIOA) tenutasi a Londra. Dopo l'assemblea, il Mediatore europeo ha presentato il codice europeo di buona condotta amministrativa. I partecipanti hanno quindi posto domande al Mediatore riguardanti il suo lavoro, chiedendogli informazioni sulle risorse di cui dispone il suo ufficio, sugli strumenti a sua disposizione per porre rimedio a casi di cattiva amministrazione, nonché sull'eventuale ricorso al codice fatto fino a quel momento dal mediatore.

Il 14 novembre, i sigg. Olivier VERHEECKE e Ben HAGARD si sono incontrati con il sig. Philippe BARDIAUX e la sig.ra Valérie FONTAINE dell'ufficio del Médiateur de la République francese. Essi hanno affrontato varie tematiche in merito alle esperienze reciproche negli uffici del Mediatore europeo e del suo omologo francese.

5.2 RETE DI COLLEGAMENTO

La rete di collegamento è stata creata nel 1996 per promuovere un libero flusso d'informazioni sul diritto comunitario e la sua attuazione, oltre che per rendere possibile il deferimento delle denunce all'organo meglio preposto al loro esame.

Tramite seminari, bollettini e contatti quotidiani, la rete di collegamento si è sviluppata regolarmente, fino a divenire un efficace strumento di collaborazione per i mediatori nazionali e i loro uffici in tutta l'Unione europea. Sono state infatti condivise le esperienze e le migliori pratiche fra i membri della rete, cosa che ha permesso di offrire un servizio migliore ai cittadini. In particolare, sono state affrontate le questioni concernenti l'attuazione del diritto comunitario a livello degli Stati membri.

Verso la fine del 2000, è stata istituita la versione *on line* della rete di collegamento, chiamata EUOMB, allo scopo di facilitare ulteriormente le comunicazioni fra i membri della rete di collegamento. L'EUOMB consiste in un sito web e un "Internet summit" dove si possono tenere discussioni interattive e condividere documenti. Nell'aprile 2002, hanno potuto aderire al "summit" EUOMB (Difensori civili nazionali e organi similari dell'Unione europea) anche i difensori civili nazionali dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea.

Nel novembre 2001, è stata istituita una nuova sezione del summit denominata "Notiziario del Mediatore". Il quotidiano virtuale ha riscosso un grande successo fra i membri della rete di collegamento ed ha reso possibile tenere costantemente informato ogni partecipante delle attività dei difensori civili e di organi similari che operano nell'UE e altrove. La maggior parte dei membri della rete di collegamento attualmente consulta il notiziario regolarmente e si tiene così informata sui modi in cui altri organi hanno affrontato questioni che altri mediatori potrebbero essere chiamati a dover esaminare a loro volta.



Scambio di opinioni fra il sig. Söderman e il sig. Elwyn Moseley il 28 maggio.

5.3 RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI LOCALI

Il 28 maggio, durante la sua visita a Cardiff, il sig. SÖDERMAN ha incontrato il commissario dell'amministrazione locale gallese, il sig. Elwyn MOSELEY con cui ha trattato argomenti inerenti le funzioni del Mediatore europeo. Il sig. MOSELEY gli ha fatto presente la sua disponibilità a sensibilizzare il pubblico sull'importanza dell'operato del Mediatore europeo. I due mediatori hanno quindi discusso il futuro dei mediatori del settore pubblico in Galles.

5.4 RELAZIONI CON I DIFENSORI CIVICI NAZIONALI DEI PAESI DI PROSSIMA ADESIONE

A seguito dell'invito del mediatore polacco, professor Andrzej ZOLL, il sig. SÖDERMAN si è recato in visita a Varsavia e Cracovia il 27-30 gennaio, accompagnato dalla sig.ra Maria ENGLESON.



Il prof. Franciszek Ziejka assegna al sig. Söderman la medaglia per il 600° anniversario della rifondazione dell'Accademia di Cracovia.

Durante la visita a Varsavia, il Mediatore europeo si è incontrato con il suo omologo polacco e con il suo sostituto, il dr. Jerzy SWIATKIEWICZ. Durante un incontro di lavoro, i 14 capi dipartimento dell'Ufficio del mediatore polacco hanno sottolineato i vari ambiti di loro competenza, mentre il sig. SÖDERMAN ha illustrato loro la sua funzione di Mediatore europeo. Egli ha inoltre incontrato il professor Marek SAFJAN, presidente della Corte costituzionale polacca, e il professor Lech GARDOCKI, presidente della Corte suprema polacca, nonché il sig. Bruno DETHOMAS, Capo delegazione della Commissione europea in Polonia.



La sig.ra Eliana Nicolaou e il sig. Aristos Tsiartas rendono visita al sig. Söderman l'8 marzo.

A Cracovia, il sig. SÖDERMAN si è incontrato con il professor Franciszek ZIEJKA, presidente dell'Università Jagellonica di Cracovia che gli ha conferito la medaglia per il 600° anniversario della rifondazione dell'Accademia di Cracovia. Il sig. SÖDERMAN ha inoltre tenuto una lezione a studenti e professori dal titolo "La buona amministrazione costituisce un diritto fondamentale". Dopo la lezione si è svolta una conferenza stampa e il Mediatore europeo ha concesso interviste a emittenti televisive e radiofoniche polacche.

L'8 marzo, la sig.ra Eliana NICOLAU, commissario della Pubblica amministrazione di Cipro, ha reso visita al sig. SÖDERMAN a Strasburgo. Durante l'incontro si è discusso del ruolo e delle attività del Mediatore europeo e del commissario cipriota e di altri temi di interesse comune. La sig.ra NICOLAU era accompagnata dal sig. Aristos TSIARTAS, giurista principale.

6 RELAZIONI PUBBLICHE

6.1 FATTI SALIENTI DELL'ANNO

IL MEDIATORE EUROPEO RICEVE LA LEGION D'ONORE IN FRANCIA

Con decreto del Presidente della Repubblica francese, sig. Jacques CHIRAC, del 31 dicembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale francese il 1° gennaio 2002, il Mediatore europeo è stato insignito del titolo di Cavaliere della Legion d'onore. La Legion d'onore è il riconoscimento civile e militare più prestigioso in Francia. Il sig. SÖDERMAN è stato segnalato per il riconoscimento dall'allora ministro degli Affari esteri, sig. Pierre MOSCOVICI.

La sig.ra Noëlle LENOIR, ministro francese per gli Affari europei ha reso omaggio al Mediatore in occasione del conferimento del titolo in una cerimonia che si è tenuta a Strasburgo il 3 settembre 2002.



La sig.ra Noëlle Lenoir assegna la medaglia della Legion d'Onore al sig. Söderman il 3 settembre.



Nel suo discorso, il ministro ha sottolineato le molte responsabilità di cui è stato investito il sig. SÖDERMAN durante la sua carriera, nonché dei numerosi riconoscimenti attribuitigli per il suo operato. La sig.ra LENOIR ha reso omaggio, in particolare, ai successi ottenuti dal Mediatore in quanto primo Mediatore europeo, ricordando, oltre ai risultati concreti realizzati per i cittadini, l'adozione di un codice di buona condotta amministrativa per le istituzioni e gli organi dell'Unione europea a seguito dell'iniziativa del Mediatore europeo.

Nel suo discorso di ringraziamento, il sig. SÖDERMAN ha lodato la Francia in quanto nazione in cui si praticano il rispetto e la tolleranza nella vita di tutti i giorni ed ha ricordato una sua visita a Parigi, avvenuta 45 anni prima che “potrebbe essere stata responsabile della definizione delle sue concezioni di base sulla vita umana e la sua ragion d’essere”. Egli ha concluso il suo discorso assicurando al ministro che “accettare i valori repubblicani non sarebbe stato un peso per lui”.



Il sig. Michel Barnier, membro della Commissione e la sig.ra Anna-Marie Nyroos, Ambasciatore finlandese al Consiglio d’Europa si congratulano con il sig. Söderman.

Alla cerimonia sono intervenuti nomi illustri, fra cui si ricordano il sig. Renzo IMBENI, vicepresidente del Parlamento europeo, la sig.ra Anna-Marie NYROOS, ambasciatore finlandese al Consiglio d’Europa, il sig. Michel BARNIER, membro della Commissione europea, gli onn. Nino GEMELLI e Roy PERRY, rispettivamente presidente e vicepresidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, nonché il sig. Julian PRIESTLEY, Segretario generale del Parlamento europeo.

GIORNATE APERTE



Lo stand del Mediatore europeo alle giornate aperte a Bruxelles, il 4 maggio.

Il 4 maggio, l'ufficio del Mediatore ha partecipato alla giornata aperta organizzata dalle istituzioni europee a Bruxelles. Lo stand del Mediatore si trovava all'interno del Parlamento europeo e forniva informazioni sul lavoro del Mediatore, inclusa la Relazione annuale 2000, brochure e informazioni sul sito web. Per tutta la giornata è stato trasmesso un videoclip che illustrava la missione del Mediatore in inglese, francese e tedesco, mentre il personale dell'ufficio del Mediatore ha risposto alle domande poste dal pubblico. Nel corso della giornata aperta, 16.000 persone hanno visitato il Parlamento europeo.



Visitori dello stand del Mediatore europeo durante le giornate aperte a Strasburgo, il 9 maggio.

Il 9 maggio, l'ufficio del Mediatore ha partecipato alla giornata aperta organizzata dal Parlamento europeo a Strasburgo. In questa occasione, è stato distribuito del materiale concernente il lavoro del Mediatore. Per tutta la giornata è stato trasmesso un videoclip che illustrava la missione del Mediatore in francese e tedesco, mentre il personale dell'ufficio del Mediatore ha risposto alle domande poste dal pubblico. Durante la giornata aperta, il Parlamento è stato visitato da 21.000 persone.

RELAZIONE ANNUALE 2001

La relazione annuale del Mediatore europeo per l'anno 2001 è stata presentata al Parlamento europeo, nella sessione plenaria del 26 settembre 2002.

Nel suo discorso all'assemblea, il sig. SÖDERMAN ha evidenziato i risultati ottenuti per i cittadini fin dall'inizio del suo primo mandato, nel settembre del 1995. Egli ha quindi enfatizzato l'importanza del rafforzamento della rete di difensori civici e organi similari negli Stati membri, nonché la necessità di integrare la Carta dei diritti fondamentali nel diritto comunitario. Il Mediatore ha ringraziato tutte le istituzioni e gli organi dell'UE per l'effettiva cooperazione. Egli ha anche ringraziato il personale dell'ufficio del Mediatore per la competenza e l'impegno dimostrati.

L'on. Eurig WYN, membro della commissione per le petizioni e relatore sulla relazione annuale del Mediatore si è congratulato con il Mediatore e il suo ufficio per il lavoro svolto nel 2001. Sono quindi intervenuti l'on. Nino GEMELLI, presidente della commissione per le petizioni, l'on. Roy PERRY, vicepresidente della commissione per le petizioni, l'on. Herbert BÖSCH e le onn. Heidi HAUTALA, Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Jean LAMBERT e Astrid THORS, che si sono tutti congratulati col Mediatore per il lavoro svolto ed i risultati ottenuti. Parlando a nome della Commissione, il sig. Erkki LIIKANEN ha egualmente reso omaggio al lavoro del Mediatore.



Il sig. Erkki Liikanen, membro della Commissione europea e il sig. Söderman alla presentazione della relazione annuale 2001 del Mediatore europeo al Parlamento europeo, il 26 settembre.

GUIDA PER I CITTADINI

Nel dicembre 2002, il Mediatore europeo ha pubblicato una guida per i cittadini dal titolo “Cosa può fare per voi il Mediatore europeo?” Lo scopo della brochure, composta da 38 pagine, è spiegare il lavoro del Mediatore e fornire esempi delle denunce esaminate nel corso della sua attività. Pubblicata nelle 11 lingue ufficiali dell’UE, la guida è stata inviata ai difensori civici ed organi simili, agli MPE, agli uffici informazione del PE, alle associazioni imprenditoriali e professionali, alle ONG ed ai gruppi di interesse.

6.2 **CONFERENZE E** **MEETING**

BELGIO

Fiandre (Bruxelles e Gand)

Il 18 febbraio, il sig. Jacob SÖDERMAN, accompagnato dal sig. Olivier VERHEECKE, ha reso visita all’ufficio del mediatore fiammingo, il sig. Bernard HUBEAU. Il sig. HUBEAU ha illustrato l’istituzione di un sistema di ricorso interno in seno all’amministrazione fiamminga ed ha discusso con il sig. SÖDERMAN l’organizzazione del prossimo seminario per difensori civici regionali e organi simili nell’UE. Essi sono stati quindi ricevuti dal parlamento fiammingo. Due membri del parlamento fiammingo, la on. Mieke VAN HECKE e l’on. Dirk HOLEMANS hanno descritto le modalità di presentazione delle denunce ai vari livelli dell’amministrazione fiamminga. Il sig. SÖDERMAN ha quindi illustrato il lavoro del Mediatore europeo.

Nel pomeriggio, il sig. SÖDERMAN e il sig. HUBEAU hanno visitato l’ufficio del difensore civico di Gand, funzione ricoperta dalla sig.ra Rita PASSEMIERS. In quest’occasione, essi hanno incontrato anche i difensori civici municipali fiamminghi, i sigg. Mark VANDENBRAEMBUSSCHE, difensore civico di Bruges, Wim VANDENBROECK, difensore civico di Anversa, Tjeu VANDIESEN, difensore civico di St-Niklaas, la sig. Fran WAUTERS, difensore civico di Puurs, e Luc VAN DER PLAS, difensore civico di Bonheiden. Essi hanno affrontato due temi, segnatamente l’istituzione di una rete di collegamento fra i difensori civici municipali dell’UE (e il Mediatore europeo) e i più recenti sviluppi sul codice europeo di buona condotta amministrativa. Per quanto concerne questo ultimo punto, dal dibattito è emerso che taluni difensori civici municipali utilizzano questo codice come linea guida del loro lavoro, e ne hanno proposto l’adozione ai loro

consigli comunali. Più tardi, il sig. SÖDERMAN è stato ricevuto nella sede provinciale dal presidente delle Fiandre orientali, il sig. Herman BALTHAZAR.



Il sig. Söderman e il sig. Verheecke con i difensori civici locali e regionali del Belgio, il 18 febbraio.

Seminario sulla protezione dei dati

Il 18 aprile, il sig. Ian HARDEN è stato uno dei relatori al seminario sulla protezione dei dati nell'Unione, organizzato a Bruxelles dall'Accademia di diritto europeo per i servizi giuridici delle istituzioni dell'Unione europea. Egli ha affrontato il tema del "Mediatore europeo e il ruolo del garante europeo della protezione dei dati". La riunione era presieduta dal sig. GARZÓN CLARIANA, giureconsulto del Parlamento europeo. Sono inoltre intervenuti nel corso del seminario i sigg. Peter HUSTINX, presidente dell'Agenzia olandese sulla protezione dei dati; César ALONSO IRIARTE, rappresentante della DG Mercato interno, Commissione europea; la sig.ra Marta REQUENA, Capo dell'unità per la protezione dei dati, Consiglio d'Europa, e il sig. Graham SMITH, vicecommissario all'informazione (Regno Unito).

Riunione sulla trasparenza e l'apertura

Il 21 maggio, in rappresentanza del Mediatore europeo, il sig. Ian HARDEN si è recato ad una riunione svoltasi a Bruxelles sulla trasparenza e l'apertura nelle istituzioni dell'UE, organizzata dal comitato per gli affari europei della Camera di commercio britannica e dalla Società di professionisti europei. Hanno partecipato alla riunione e preso la parola anche i sigg. Poul CHRISTOFFERSEN, rappresentante permanente del Regno di Danimarca presso l'UE, David O'SULLIVAN, Segretario generale della Commissione, l'on. Charlotte CEDERSCHIÖLD MPE, vicepresidente del Parlamento europeo e il sig. Hans BRUNMAYR, vicedirettore generale del Consiglio.

Simposio sulla Storia e il futuro dell'Unione europea

Il 23 luglio, il sig. Ian HARDEN ha partecipato a un simposio sulla Storia e il futuro dell'Unione europea, organizzato dal Comitato economico e sociale europeo in occasione della scadenza del trattato CECA al raggiungimento dei 50 anni. Fra gli intervenuti al simposio, si ricordano il Presidente della Commissione europea, sig. Romano PRODI; il ministro degli Esteri spagnolo e membro del Praesidium della Convenzione europea, sig.ra Ana

DE PALACIO; il sig. Göke FRERICHS; presidente del Comitato economico e sociale europeo, il sig. Enrico GIBELLIERI; presidente del comitato consultivo CECA; il sig. Max KOHNSTAMM; ex Segretario generale CECA; il sig. Fritz HELLWIG, ex membro dell'Alta autorità CECA ed ex vicepresidente della Commissione; e il sig. René Jacques RABIER, ex Direttore generale della Commissione europea.

Conferenza: "La politica sulla sicurezza dei prodotti alimentari"

Il 10 settembre la sig.ra Vicky KLOPPENBURG ha preso parte ad una conferenza in materia di "politica sulla sicurezza dei prodotti alimentari". La conferenza è stata organizzata da Hogan & Hartson, uno studio legale internazionale, a Bruxelles. La conferenza era incentrata sulle questioni concernenti la legislazione comunitaria sulla sicurezza dei prodotti alimentari, la politica dell'UE e degli USA in materia di sicurezza alimentare e le sfide rappresentate dal commercio mondiale delle derrate alimentari.

Conferenza SOLVIT

Il 30 ottobre, il sig. Olivier VERHEECKE ha preso parte alla Conferenza SOLVIT per le organizzazioni di cittadini e imprese dell'Unione europea, che si è tenuta nei locali del Comitato economico e sociale europeo a Bruxelles. La Conferenza è stata organizzata dalla DG Mercato interno della Commissione europea, in collaborazione con il Comitato economico e sociale europeo. All'evento hanno preso parte 150 rappresentanti di organizzazioni di cittadini e imprese, oltre a funzionari regionali.

Il discorso inaugurale è stato tenuto dal sig. Bruno VEVER, membro del Comitato economico e sociale europeo. Il sig. Alexander SCHAUB, Direttore generale della DG Mercato interno ha presentato la rete SOLVIT. Il funzionamento concreto della rete è stato illustrato dai funzionari della Commissione e dai centri SOLVIT di Svezia e Portogallo.

Alla tavola rotonda che si è svolta successivamente, il sig. VERHEECKE è intervenuto sulla rete di collegamento del Mediatore europeo. Altri contributi sono stati forniti dalla on. Karla PEIJS MPE, dalla sig.ra Ulrike RODUST, membro sostituto presso il Comitato delle regioni, dal sig. Sören HAAR dell'ECAS (*Euro citizen action service*) e dal sig. Luc HENDRICKX dell'UEAPMI (Unione europea dell'artigianato e delle piccole e medie imprese). Il discorso conclusivo è stato tenuto dal sig. Gerard DE GRAAF, Capo unità della DG Mercato interno, Commissione europea.

Seminario ECAS "3 A per mettere in collegamento i cittadini con l'UE"

Il 5 dicembre, il sig. SÖDERMAN ha tenuto un discorso programmatico a Bruxelles in occasione del seminario sulle "3 A per mettere in collegamento i cittadini con l'UE", organizzato dal Forum europeo dei servizi di consulenza civici. Davanti a un pubblico di circa 100 persone, inclusi alcuni rappresentanti dei paesi candidati, il sig. SÖDERMAN ha affermato che "i cittadini vogliono che il diritto comunitario venga applicato correttamente e che vengano rispettati i diritti fondamentali a tutti i livelli dell'Unione, e che si renda il più facile possibile l'accesso dei cittadini alle vie di ricorso disponibili affinché possano ottenere soddisfazione".

Seminario della Società di studi baschi sulla Convenzione europea

Il 12 dicembre, il sig. Olivier VERHEECKE ha partecipato a un seminario sulla "Convenzione sul futuro dell'Europa" organizzata dal gruppo Europa della Società di studi baschi (Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos). Il seminario si è svolto presso la Delegazione dei Paesi Baschi a Bruxelles.

Fra gli oratori, si ricorda Sir Neil MacCORMICK, MPE e membro delegato supplente alla Convenzione, il sig. José Mari MUÑOA, rappresentante basco al Comitato delle regioni, il sig. Iñaki RICA, direttore degli Affari europei del governo basco e il sig.

Kurt RIECHENBERG, capogabinetto del presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee. Il sig. VERHEECKE ha tenuto una conferenza sui principali progressi ottenuti dal Mediatore europeo dal 1995 e sui contributi del Mediatore alla Convenzione europea e al dibattito sul futuro dell'Europa.

FRANCIA

Consiglio d'Europa, Strasburgo

Il 7 marzo, il sig. Ian HARDEN, in rappresentanza del Mediatore europeo, ha partecipato alla nona riunione del Gruppo di specialisti sull'accesso alle informazioni ufficiali del Consiglio d'Europa per uno scambio di opinioni. Gli argomenti discussi comprendevano le relazioni fra le norme per la protezione dei dati e il diritto del pubblico di avere accesso ai documenti nell'Unione europea e nell'ambito della raccomandazione (2002) 2 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sull'accesso ai documenti ufficiali, approvata il 21 febbraio 2002.

Dal 27 al 29 novembre, la sig.ra Maria ENGLESON ha preso parte al seminario "Quale accesso ai documenti ufficiali" organizzato dal Consiglio d'Europa a Strasburgo per discutere sull'attuazione della raccomandazione n. (2002) 2 sull'accesso ai documenti ufficiali, adottata il 21 febbraio 2002 dal comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Il seminario era presieduto dalla sig.ra Tonje MEINICH, consulente giuridico del ministro della Giustizia norvegese; il seminario è stato inaugurato dal sig. Pierre-Henri IMBERT, Direttore generale dei diritti umani al Consiglio d'Europa. Il sig. Mathieu HERONDART, membro della Tribunale amministrativo supremo francese e relatore presso la Commissione sull'accesso ai documenti amministrativi in Francia, ha presentato la raccomandazione (2002) 2. Il sig. Michel De SALVIA, giureconsulto alla Corte europea dei diritti umani, ha presentato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sull'accesso alle informazioni, mentre la sig.ra Helena JÄDERBLOM, direttore presso il ministero della Giustizia svedese, ha effettuato una presentazione sull'"Harm test" (rapporto costi/benefici) – il giusto equilibrio fra l'accesso ai documenti ufficiali e la sua limitazione per la tutela del pubblico interesse.

Durante il seminario, vari argomenti sull'accesso ai documenti sono stati discussi in otto workshop. Il seminario si è concluso con una sessione plenaria in cui i vari presidenti hanno presentato le conclusioni dei diversi workshop e il relatore generale, la sig.ra Helen DARBISHIRE, direttrice di programma presso la Open Society Justice Initiative in Ungheria ha presentato la relazione generale. Il seminario si è concluso con un discorso del presidente ed un dibattito.

Parigi

Il 15 novembre, i sigg. Olivier VERHEECKE e Ben HAGARD hanno presentato il lavoro del Mediatore europeo al seminario intitolato "*Cycle international spécialisé d'administration publique: la Médiation Institutionnelle*". Il seminario, tenutosi dal 4 al 29 novembre 2002, era organizzato congiuntamente dall'*École Nationale d'Administration* (ENA) e dall'ufficio del *Médiateur de la République* francese. Al seminario hanno partecipato 20 funzionari e ministri degli uffici dei mediatori nazionali provenienti da Albania, Belgio, Burundi, Ciad, Colombia, Costa d'avorio, Gibuti, Madagascar, Mali, Malta, Marocco, Repubblica democratica del Congo, Romania e Senegal.

Il sig. Olivier VERHEECKE ha presentato un intervento sui risultati ottenuti dal Mediatore europeo dal 1995, la Carta dei diritti fondamentali e il codice europeo di buona condotta amministrativa. Il sig. Ben HAGARD ha presentato la politica di comunicazione dell'ufficio del mediatore europeo e la rete di collegamento con i mediatori nazionali (*on-*

line e off-line). Egli ha inoltre illustrato le varie sezioni del sito web del Mediatore europeo.

Martinica

Il 30 novembre il sig. MARTÍNEZ ARAGÓN ha preso parte ad un seminario europeo dal titolo “Il posto ed i diritti dei cittadini, quale Europa?” tenutosi in Martinica. L’evento è stato organizzato dal *Réseau France Outre-Mer*, nell’intento di informare i residenti locali dei loro diritti in quanto cittadini europei.

Il discorso tenuto dal sig. MARTÍNEZ ARAGÓN si è incentrato sul ruolo del Mediatore europeo e sul lavoro dell’istituzione per la difesa dei diritti dei cittadini dell’Unione europea.

Durante il seminario, aperto al grande pubblico, vi è stata una folta partecipazione dei rappresentanti della società civile organizzata (ONG). I rappresentanti politici martinicani all’Assemblea francese hanno egualmente partecipato all’evento. Hanno preso la parola, fra gli altri, il sig. Jean-Luc SAURON, del Consiglio di Stato francese, il sig. Olivier AUDÉOUD, titolare della cattedra Jean Monet all’Università di Parigi X e il sig. Marc-Etienne PINAULDT, in rappresentanza del Prefetto della Martinica.

SPAGNA

Vitoria

L’8 marzo, il sig. MARTÍNEZ ARAGÓN ha presentato una relazione sulla “Trasparenza e l’accesso alle informazioni nell’UE” durante un seminario organizzato congiuntamente dall’Istituto europeo di amministrazione pubblica (IEAP) e il governo basco sui “Nuovi protagonisti del processo d’integrazione europea”. L’evento si è svolto il 7-8 marzo 2002 a Vitoria ed è stato seguito da un vasto pubblico proveniente da diverse amministrazioni e parlamenti regionali spagnoli.

Altri partecipanti al seminario includevano i sigg. CARBAJO (Capo dell’Ufficio del PE a Madrid), JIMÉNEZ FRAILE (Capo dell’unità informazione, trasparenza e relazioni pubbliche del Consiglio), il professor ALDECOA (titolare della cattedra Jean Monnet presso l’Università Complutense di Madrid), José CANDELA (consulente della Commissione) e Paolo CECCHINI (ex direttore generale della Commissione). Il presidente del governo basco, il sig. IBARRETXE, ha tenuto il discorso conclusivo.

Madrid

Il 24 aprile il sig. SÖDERMAN ha partecipato all’incontro intercontinentale UE/Ispanoamericano-caraibico sulla tutela dei diritti umani, tenutosi alla Casa America, Madrid. Il Mediatore europeo in quell’occasione é intervenuto durante la cerimonia inaugurale, in presenza di S.M. il Re Juan Carlos e S.A. la Regina Sofia. L’intervento principale del sig. SÖDERMAN recava il titolo “Il Mediatore europeo e la difesa dei diritti umani”. Si ricordano, fra le altre personalità spagnole presenti, il presidente della Camera dei deputati, la sig.ra Luisa Fernanda RUDI ÚBEDA, il presidente del Senato, sig.ra Esperanza Aguirre GIL DE BIEDMA; il ministro degli Affari esteri Josep PIQUÉ I CAMPS; l’alto commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, sig. Alvaro GIL-ROBLES; il presidente della federazione dei mediatori ispanoamericani, il sig. Eduardo MONDINO e il mediatore spagnolo, il sig. Enrique MÚGICA HERZOG. L’evento ha avuto una buona eco sui mezzi d’informazione.

Nell’ambito della sua visita a Madrid, il Mediatore europeo ha anche incontrato la commissione per le petizioni del parlamento regionale del Principato di Asturia. L’incontro, presieduto dal presidente della commissione, la on. Inmaculada Concepción GONZÁLEZ

GÓMEZ, ha trattato gli ambiti di possibile collaborazione, inclusa la possibilità di eventuali link su internet. Hanno inoltre partecipato il sig. Ignacio ARÍAS e la sig.ra Ana PARRONDO, membri della segreteria della commissione.

BARCELONA

Su invito del sig. CAÑELLAS, difensore civico regionale (Síndic de Greuges) della Catalogna, il sig. SÖDERMAN ha preso parte a numerosi eventi nell'ambito della celebrazione della "giornata dell'Europa", tenutasi a Barcellona il 7 maggio. Egli era accompagnato dal sig. MARTÍNEZ ARAGÓN e dalla sig.ra PALUMBO del suo segretariato.



Conferenza sui diritti dei cittadini europei a Barcellona il 7 maggio. Fra gli oratori, il sig. Anton Cañellas, il sig. Söderman e il sig. Josep Coll.



Il sig. SÖDERMAN ha inoltre effettuato una visita ufficiale al parlamento della Catalogna, incontrando il suo presidente, il sig. Joan RIGOL. Il Mediatore si è quindi recato presso la sede del difensore civico della Catalogna, dove ha firmato il libro d'onore dell'istituzione.

Il sig. SÖDERMAN ha inoltre visitato la Generalitat de Catalunya, dove è stato ricevuto dal sig. MAS, in rappresentanza del presidente PUJOL.

Il Mediatore europeo ha avuto inoltre la possibilità di visitare le nuove sedi delle rappresentanze del Parlamento europeo e della Commissione a Barcellona, dove ha tenuto un

discorso sulla tutela dei diritti dei cittadini dell'Unione europea. Durante la conferenza, introdotta dal sig. Josep COLL, Direttore della rappresentanza della Commissione, e dal sig. CAÑELLAS, il Mediatore ha sottolineato ad un pubblico di oltre 100 partecipanti l'importanza dei cittadini nel futuro dell'Europa. Alla fine del suo discorso, il sig. SÖDERMAN ha risposto alle domande poste dal pubblico.

VENEZUELA

Dall'11 al 13 marzo, il sig. MARTÍNEZ ARAGÓN ha partecipato al seminario internazionale "Romulo Gallegos". L'evento, svoltosi a Caracas (Venezuela) sotto l'egida del mediatore venezuelano e del PSNU aveva lo scopo di fornire una prospettiva globale sul meccanismo istituito in vari fori internazionali per quanto concerne la tutela dei diritti umani.

Il sig. MARTÍNEZ ARAGÓN ha incentrato il suo intervento sui diritti politici e civili sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto ad una buona amministrazione, e sul ruolo del Mediatore europeo nel vegliare alla sua applicazione da parte delle amministrazioni dell'Unione europea.

Numerosi difensori civici nazionali e difensori civici hanno preso parte alla manifestazione, segnatamente il sig. MÚGICA, difensore civico spagnolo; il sig. ARANGO, difensore civico del Guatemala; il sig. MARTÍNEZ BULLÉ, primo vicepresidente della commissione nazionale sui diritti umani del Messico; il sig. Cinco SOTO, commissario per i diritti umani dello Stato di Sinaloa (Messico); e infine la sig.ra Valérie FONTAINE, in rappresentanza del Médiateur de la République francese.

GERMANIA

Terzo forum europeo - Speyer

Il 17 aprile, il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sulla trasparenza e l'accesso alle informazioni nell'UE al Terzo forum europeo (3. Europa-Forum) a Speyer, Germania. Il forum è stato organizzato dal prof. dr. Siegfried MAGIERA e dal prof. dr. Karl-Peter SOMMERMAN della *Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften* a Speyer ed ha visto la partecipazione di più di 60 funzionari pubblici provenienti da tutta la Germania. Fra gli altri oratori, si citano la pr. dr. Constance GREWE dell'Università di Strasburgo, il dr. Alexander DIX, responsabile della protezione dei dati e dell'accesso ai documenti del Brandeburgo e il pr. dr. Jörg MONAR del Sussex European Institute di Brighton.

Accademia di diritto europeo, Treviri

Il 24- 25 giugno, la sig.ra Maria MADRID ha partecipato al congresso dell'Accademia di diritto europeo di Treviri dal titolo "l'ufficio del procuratore europeo". La conferenza esaminava la struttura, l'ambito di competenza, i metodi di lavoro e le relazioni con gli altri organi dell'UE, oltre a prendere in considerazione le procedure relative alla figura del futuro ufficio del procuratore europeo. Fra gli intervenuti si ricordano il sig. Jorge ALBINO ALVES COSTA, Segretario generale dell'ufficio del procuratore generale del Portogallo, il sig. Franz-Hermann BRÜNER, direttore generale dell'OLAF, la sig.ra Michaele SCHREYER, membro della Commissione europea e il sig. John R. SPENCER, professore all'Università di Cambridge.

Il 5 luglio, il sig. SÖDERMAN è intervenuto per illustrare il suo lavoro ed i progetti per il futuro del suo ufficio ad un seminario su "Espandere lo spazio di libertà, giustizia e sicurezza tramite l'allargamento: le sfide per l'Unione europea" organizzato dall'Accademia di diritto europeo di Treviri (in cooperazione con il Centro per gli studi politici europei di

Bruxelles, la Sitra di Bruxelles e Transcrime, centro interdipartimentale di ricerca sulla criminalità internazionale, Università di Trento). Era presente alla conferenza anche il sig. Gerhard GRILL dell'ufficio del Mediatore.

Centro informazione europeo, Darmstadt

Il 15 ottobre, il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e il lavoro del Mediatore europeo presso l'*Europäisches Informationszentrum* di Darmstadt. In questa occasione, egli ha rilasciato due interviste alle emittenti radio *Hessischer Rundfunk* e *Radio Darmstadt*.

Monaco di Baviera

Il 4-5 novembre, il Mediatore europeo è stato in visita a Monaco di Baviera, accompagnato dal sig. Gerhard GRILL.



Il sig. Söderman e il sig. Grill con il presidente del Landtag della Baviera, il sig. Johann Böhm e la sig.ra Anja Richter dell'Ufficio informazioni del Parlamento europeo di Monaco.

Il 4 novembre, il Mediatore è stato ricevuto dal professor Werner WEIDENFELD, responsabile del CAP (Centrum für angewandte Politikforschung) all'Università di Monaco di Baviera. Il Mediatore ha di seguito una lezione per studenti e ricercatori dell'Università di Monaco. Il 5 novembre, il Mediatore europeo ha presentato la propria attività ad un incontro con esperti, funzionari di istituzioni, gruppi ed associazioni, organizzato presso l'Ufficio europeo dei brevetti. Il sig. SÖDERMAN si è recato poi presso il parlamento bavarese ed ha partecipato ad una riunione della commissione per le petizioni della Baviera, dove ha presentato la sua attività e risposto alle questioni poste dai membri della commissione. La visita del Mediatore a Monaco di Baviera si è conclusa con un incontro con il sig. Johann BÖHM, portavoce del parlamento.

AUSTRIA

Vienna

Il 18 aprile, il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sulla Carta dei diritti fondamentali dell'UE presso l'"Enquête Erweitertes Grundrechtsverständnis" organizzata dall'Istituto austriaco per i diritti umani e la Volksanwaltschaft a Vienna. Fra gli altri oratori, si ricordano il prof. dr. Franz MATSCHER, direttore dell'Istituto austriaco per i diritti

ti umani, il professor dr. Rudolf STREINZ dell'Università di Bayreuth, il professor dr. Mark VILLIGER dell'Università di Zurigo e il professor dr. Thilo MARAUHN dell'Università di Giessen.

FINLANDIA

Helsinki

Il 14 maggio, il sig. SÖDERMAN ha presentato una relazione sulla “buona amministrazione quale diritto fondamentale” alla sezione finlandese delle Associazioni amministrative nordiche, nell'ambito dell'80° anniversario dell'organizzazione, a Helsinki. Fra il folto pubblico si trovava una delegazione di ospiti provenienti dagli altri paesi nordici, nonché il presidente della Corte suprema, il sig. Leif SEVÓN e quello del tribunale amministrativo supremo, il sig. Pekka HALLBERG ed il Guardasigilli Paavo NIKULA.

Il 10 giugno, il sig. SÖDERMAN ha preso parte a un seminario commemorativo per i 130 anni della Biblioteca parlamentare finlandese. Il Mediatore europeo ha incentrato il suo intervento sui principi di apertura e informazione dell'Unione europea. Il pubblico ha inoltre assistito alle presentazioni di Timo KONSTARI, Tuula LAAKSOVIRTA, Hannele KOIVUNEN e Kirsi MANNINEN.

REGNO UNITO

Galles

Il 27 maggio, il sig. SÖDERMAN si è recato a Cardiff dove ha incontrato l'on. Rhodri MORGAN, presidente del Consiglio del Galles. Il sig. SÖDERMAN era accompagnato dal funzionario dell'ufficio del Mediatore addetto ai servizi Internet e alla comunicazione, il sig. Ben HAGARD e dalla sig.ra Rosita AGNEW, addetta stampa. Le questioni affrontate durante l'incontro includevano la sensibilizzazione del pubblico sul lavoro del Mediatore europeo e l'attuale situazione ed i piani futuri per i difensori pubblici in Galles.

Il sig. SÖDERMAN si è incontrato con il personale dell'Assemblea nazionale del Galles, inclusi i membri dell'ufficio per gli affari europei ed esteri, i servizi per l'informazione pubblica e l'istruzione, nonché i rappresentanti dell'Ufficio del segretario permanente. Egli ha avuto uno scambio di opinioni anche con i membri dell'assemblea gallese, fra cui Mike GERMAN (South Wales East), John GRIFFITHS (Newport East), Rhodri Glyn THOMAS (Carmarthen East e Dinefwr) e Rosemary BUTLER (Newport West). Il sig. SÖDERMAN ha evidenziato l'importanza di informare i cittadini gallesi sui loro diritti di rivolgersi all'istituto del Mediatore.

Il 28 maggio, il sig. SÖDERMAN ha proseguito la sua serie di incontri con l'Assemblea gallese, dove ha tenuto un discorso ai rappresentanti del Welsh European Funding Office (WEFO), al Capo dell'ufficio affari europei ed esteri dell'Assemblea e all'ufficio del Consiglio generale.

Il 28 maggio, il sig. SÖDERMAN ha presentato il suo lavoro ad un evento organizzato dalla rappresentanza della Commissione in Galles. Il suo primo incontro è stato con il personale della rappresentanza della Commissione, dove egli ha fornito una panoramica dei tipi di denuncia ricevuti dal suo ufficio. Egli ha quindi spiegato il suo lavoro a un gruppo di 18 persone, inclusi MPE, membri di organizzazioni di volontariato e non governative, nonché rappresentanti della Confederazione degli industriali britannici e dell'Ufficio di consulenza civica.



Il Primo ministro gallese, sig. Rhodri Morgan, accoglie il sig. Söderman a Cardiff il 27 maggio.

Londra

Il 29 maggio, il sig. SÖDERMAN ha tenuto una serie di incontri a Londra, a cominciare da un breve incontro con il Capo della rappresentanza della Commissione, sig. Geoffrey MARTIN. Durante l'incontro era accompagnato dal funzionario dell'ufficio del Mediatore addetto ai servizi Internet e alla comunicazione, sig. Ben HAGARD e dall'addetta stampa dell'ufficio del Mediatore, sig.ra Rosita AGNEW.



Scambio di opinioni fra il sig. Söderman, la sig.ra Rosita Agnew e la sig.ra Valerie Wadsworth e il sig. Fernando Ruz del National Association of Citizens Advice Bureaux, il 29 maggio.

Egli si è quindi incontrato con i rappresentanti dell'Associazione nazionale degli uffici di consulenza civica, fra cui il sig. Fernando RUZ, responsabile per le politiche dell'ufficio del direttore, Ruth BAMFORD, direttrice dell'ufficio per i diritti dei consumatori e Ruth Hancock e Valerie WADSWORTH, funzionarie dell'ufficio informazioni. La sig.ra

Nicoletta FLESSATI, Capo dell'ufficio di sostegno all'informazione della rappresentanza della Commissione ha partecipato all'incontro, che ha offerto una preziosa opportunità per uno scambio di opinioni sul modo migliore per informare i cittadini sui loro diritti sanciti dal diritto comunitario.

Il 30 maggio, il funzionario dell'ufficio del Mediatore addetto ai servizi Internet e alla comunicazione, sig. Ben HAGARD e l'addetta stampa dell'ufficio del Mediatore, sig.ra Rosita AGNEW hanno visitato l'ufficio del Parlamento europeo a Londra, dove hanno incontrato il sig. Asad BEG dell'ufficio affari pubblici. Il sig. BEG ha sottolineato le attività realizzate dall'ufficio del Parlamento per informare i cittadini britannici sull'UE ed ha proposto modi per aumentare la sensibilità nei confronti del lavoro del Mediatore europeo presso i cittadini del Regno Unito.

Seminario di formazione del gruppo dirigente BIOA

L'8 novembre, la sig.ra Rosita AGNEW ha seguito un seminario di formazione organizzato dall'associazione dei mediatori irlandesi e britannici. Circa 60 persone provenienti dagli uffici dei difensori civici del Regno Unito e dell'Irlanda hanno partecipato al seminario, inclusi i vicedifensori civici, i funzionari addetti alla comunicazione e i funzionari inquirenti. Il seminario è stato diviso in due sessioni, la prima dal titolo *Trattare con i mezzi d'informazione* e il secondo *Risoluzione dei conflitti alternativa (ed appropriata)*.

PAESI BASSI

MAASTRICHT

Seminario IEAP "Chi ha paura dell'informazione europea"

Dal 19 al 21 giugno, il sig. Juan MALLEA e la sig.ra Murielle RICHARDSON hanno seguito un seminario dal titolo *Chi ha paura dell'informazione europea*, organizzato dall'Istituto europeo di amministrazione pubblica.

Le sessioni di lavoro erano dedicate a tre argomenti principali: l'evoluzione generale dell'Unione europea, la Comunità europea al lavoro e l'informazione proveniente dalle principali istituzioni dell'Unione europea.

Le conferenze erano tenute da svariati funzionari dell'IEAP e da esperti dell'informazione provenienti dalle varie istituzioni UE. La possibilità di rivolgersi al Mediatore europeo in caso di rifiuto di accesso ai documenti è stata sottolineata da svariati interventi.

Corso IEAP "Istituzioni, politiche e pubblica amministrazione nell'Unione europea"

Il 18 ottobre, il sig. José MARTÍNEZ ARAGÓN ha tenuto una conferenza sul controllo dell'amministrazione dell'UE e la protezione dei diritti dei cittadini nell'ambito di un seminario di due settimane organizzato dall'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht. Il corso, dal titolo "Istituzioni, politiche e pubblica amministrazione nell'Unione europea", era rivolto a un gruppo di 30 funzionari dell'amministrazione pubblica spagnola di recente assunzione.

Seminario IEAP "Stare al passo con l'informazione europea"

Il 28 e 29 novembre, Rosita AGNEW, Murielle RICHARDSON e Isabelle BOUR hanno preso parte a un seminario dal titolo *Stare al passo con l'informazione europea* organizzato in collaborazione dall'Istituto europeo di amministrazione pubblica e l'European Information Association.

Le sessioni di lavoro hanno affrontato i recenti sviluppi e le future iniziative nelle strategie di comunicazione e informazione dell'Unione europea. Il seminario, a cui hanno partecipato esperti dell'informazione e della documentazione provenienti dagli Stati membri e dai paesi candidati, ha visto anche la partecipazione di funzionari dell'Unione europea.

Fra gli oratori, si ricordano il sig. Ian THOMSON, presidente dell'European Information Association oltre a vari esperti della comunicazione e della carta stampata, provenienti dalla Commissione europea, dall'OLAF e dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

LUSSEMBURGO

Il sig. SÖDERMAN assistito dal sig. Alessandro DEL BON ha visitato Lussemburgo il 27 novembre. Il sig. SÖDERMAN in questa occasione si è incontrato con il sig. SPAUTZ, presidente del parlamento del Granducato di Lussemburgo, il quale lo ha informato che il



Visita al Parlamento del Gran Ducato del Lussemburgo, il 27 novembre.

Lussemburgo stava considerando la possibilità di istituire la figura di un mediatore nazionale. Il sig. SÖDERMAN si è inoltre incontrato con la sig.ra ERR, presidente della commissione per le petizioni, con il sig. Xavier BETTEL e con il sig. Patrick SANTER, vice-presidenti della commissione per le petizioni, nonché con la sig.ra Agny DURDU e i sigg. Jean HUSS, Robert MEHLEN e Théo STENDEBACH, membri della stessa commissione. Il sig. SÖDERMAN ha accolto favorevolmente l'iniziativa del Lussemburgo di creare un'istituzione del mediatore ed ha riferito della sua partecipazione alla Convenzione sul futuro dell'Europa e sulle modifiche al trattato da lui proposte. La presentazione del sig. SÖDERMAN è stata quindi seguita da una lunga e fruttuosa discussione.

ITALIA

Roma

Il 21 ottobre il sig. SÖDERMAN, assistito dalla sig. Ida PALUMBO, giurista, ha partecipato a un seminario sulla "*Riforma della funzione pubblica in Europa*". Il seminario, organizzato dalla delegazione italiana dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, si svolgeva presso la sede della Camera dei deputati del Parlamento italiano. L'allocuzione introduttiva è stata tenuta dal sig. Claudio AZZOLINI, ex MPE e attuale presidente della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Hanno inoltre preso la parola il sig. Franco FRATTINI, ministro per la Funzione pubblica italiana e il sig. Rado BOHINC, ministro dell'interno sloveno. Fra i relatori si citano il sig. SÖDERMAN, il quale ha presentato un documento su *“L'evoluzione della funzione pubblica europea...dal punto di vista del cittadino”*, e il sig. Michel SENIMON, direttore regionale e segretario generale di “Europa”.

Nella mattina del 22 ottobre, il Mediatore europeo ha visitato la sede della rappresentanza della Commissione europea a Roma. Egli ha inoltre avuto uno scambio di opinioni con il sig. GRILLENZONI, direttore facente funzione della rappresentanza della Commissione a Roma. Ha partecipato all'incontro anche il sig. Paolo MEUCCI, amministratore dell'ufficio del Parlamento europeo a Roma.

Messina

Nel pomeriggio del 22 ottobre, il sig. SÖDERMAN si è recato a Messina, in Sicilia, per partecipare a una serie di attività sul difensore civico. Il Mediatore europeo e il sig. Romano FANTAPPIÈ, difensore civico regionale della Toscana e coordinatore dei difensori civici regionali in Italia sono stati accolti dal presidente dei Lion's di Messina, prof. Guglielmo CAVALLARO, e dall'assessore siciliano Silvio CAVALLARO. Davanti a un gruppo di circa 100 membri dei Lion's, il sig. SÖDERMAN ha presentato brevemente il suo lavoro ed ha risposto alle domande del pubblico.



Il Mediatore presenta il suo lavoro nell'Aula magna dell'Università di Messina, il 23 ottobre.

(Foto : Labor foto-video di Sturniolo V.)

Il 23 ottobre mattina, il sig. SÖDERMAN ha incontrato il sindaco della città di Messina, sig. Salvatore LEONARDI. In seguito, il Mediatore si è recato a una conferenza dal titolo *“Dai tribunali al difensore civico – un confronto fra due diversi sistemi di risoluzione dei conflitti”*. La conferenza, organizzata dall'Ordine degli avvocati di Messina e dall'Università di Messina si è svolta nell'Aula magna dell'Università. L'incontro era presieduto dal prof. MARTINO che ha pronunciato il discorso di benvenuto ai partecipanti. Il sig. Antonio DE MATTEIS ha formulato alcune osservazioni introduttive prima di cedere la parola agli oratori. Il sig. SÖDERMAN ha illustrato la funzione del Mediatore e le sue attività. Altri interventi sono stati fatti dal sig. FANTAPPIÈ, dal sig. Nazareno SAITTA, professore di diritto amministrativo all'Università di Messina, e dal sig.

Francesco MARULLO DI CONDOJANNI, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Messina. Agli interventi ha fatto seguito un dibattito aperto al pubblico.

Nel pomeriggio il sig. SÖDERMAN ha visitato la sede del Consiglio dell'Ordine degli avvocati. In seguito ha esposto una presentazione dettagliata delle sue attività e delle procedure seguite in caso di denuncia davanti a un gruppo di avvocati. A conclusione del programma di lavoro, il sig. SÖDERMAN è stato invitato a consegnare gli attestati agli studenti che avevano seguito il corso Robert Schuman sul diritto comunitario nell'A.A. 2001-2002.

DANIMARCA

Il sig. SÖDERMAN ha visitato Copenaghen l'11 e 12 novembre 2002, accompagnato dal sig. Peter BONNOR. Il sig. SÖDERMAN si è in questa occasione incontrato con la commissione parlamentare danese per gli affari europei e con la commissione giuridica e con il personale addetto alla segreteria delle due commissioni. Il sig. SÖDERMAN ha inoltre incontrato il mediatore danese, sig. Hans GAMMELTOFT-HANSEN, ed illustrato la sua opera al personale dell'ufficio del suo omologo danese.

Il sig. SÖDERMAN è quindi intervenuto ad un seminario dal titolo "Apertura – un diritto del cittadino", a cui ha partecipato anche il ministro danese per gli Affari europei, il sig. Bertel HAARDER.

PORTOGALLO

Dal 18 al 20 novembre il Sig. SÖDERMAN si è recato a Lisbona. Egli era accompagnato dalla sig.ra Ida PALUMBO e dal sig. João SANT'ANNA. Nella mattina del 18 novembre, hanno visitato l'ufficio di informazione del Parlamento europeo ed incontrato il sig. MARTINS, direttore facente funzioni. Il Sig. SÖDERMAN ha preso parte ad una conferenza stampa ed ha risposto alle domande poste dai giornalisti. Nel pomeriggio, ha partecipato ad una tavola rotonda sul "futuro dell'Europa", organizzata dal centro di informazione Jacques Delors di Lisbona. Tra i partecipanti all'evento, l'euro-deputato onorevole Almeida GARRETT.

Più tardi nella stessa giornata, il sig. SÖDERMAN ha presenziato alla sessione inaugurale del 7° Congresso annuale della Federazione Iberoamericana degli Ombudsmen (FIO). Relatori sono stati il sig. Henrique NASCIMENTO RODRIGUES, difensore civico del Portogallo, ed il sig. Mario SOARES, membro del Parlamento europeo e già presidente della Repubblica portoghese. Il sig. SÖDERMAN ha presentato il suo lavoro di Mediatore europeo

6.3 ALTRI EVENTI

Il 21 gennaio, il prof. dr. Christian PFEIFFER, ministro della Giustizia della Bassa Sassonia, Germania, ha visitato l'ufficio del Mediatore a Bruxelles ed è stato ricevuto dal sig. Ian HARDEN, Capo dell'ufficio giuridico. Hanno presenziato inoltre: il dr. Ralf BUSCH e il sig. Gerhard GIZLER della rappresentanza della Bassa Sassonia a Bruxelles, oltre alla sig.ra Vicky KLOPPENBURG dell'ufficio del Mediatore. Il sig. HARDEN ha presentato il suo mandato e il lavoro del Mediatore ed ha risposto alle domande poste. Gli argomenti discussi comprendevano il tipo di denunce presentate al Mediatore, le procedure d'esame delle denunce, nonché la cooperazione con organi similari negli Stati membri.

Il 6 febbraio, il sig. MARTÍNEZ ARAGÓN ha tenuto una conferenza sul ruolo del Mediatore europeo a un gruppo di studenti dell'*Institut des Hautes Etudes Européennes* dell'Università Robert Schuman di Strasburgo.

L'11 febbraio il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e il lavoro del Mediatore europeo davanti ad un gruppo di circa quaranta studenti provenienti dalla *Verwaltungsschule der Sozialverwaltung Wasserburg am Inn* (Baviera) accompagnati dalla sig.ra Manuela DRESP.

Il 19 febbraio, il sig. SÖDERMAN è intervenuto ad un pranzo organizzato dagli avvocati svedesi a Bruxelles. Hanno partecipato alla manifestazione venticinque esponenti di studi legali, consulenti in affari pubblici, società private e istituzioni dell'UE; in tale occasione, il sig. SÖDERMAN ha illustrato il suo lavoro e le esperienze acquisite in qualità di Mediatore europeo. Alla presentazione hanno fatto seguito una vivace discussione intervallata da domande dei presenti.

Il 19 febbraio, il sig. MARTÍNEZ ARAGÓN ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'attività del Mediatore europeo davanti ad un gruppo di cinquanta funzionari pubblici provenienti da vari dipartimenti del ministero dell'Interno francese.

Il 27 febbraio, il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'attività del Mediatore europeo ad un gruppo di 25 funzionari pubblici provenienti dalla Germania, a Bruxelles nell'ambito di un programma organizzato dalla *Bundesakademie für Öffentliche Verwaltung* (Accademia federale per la pubblica amministrazione). Il gruppo era accompagnato dalla sig.ra Elvira STÄHLIN-GIESE e dal dr. Henning HILLMANN.

Il 7 marzo, il sig. SÖDERMAN ha ricevuto la visita del Direttore generale della commissione indipendente palestinese per i diritti dei cittadini, sig. Said ZEEDANI. L'incontro è stato incentrato sul ruolo e l'attività del Mediatore europeo e su altre tematiche d'interesse per entrambe le parti. Il sig. ZEEDANI proveniva da Ramallah, Cisgiordania, e si è recato a Bruxelles e Strasburgo in missione per una visita di studio sulle istituzioni comunitarie e le loro procedure.



Il sig. Söderman e il sig. Said Zeedani a Strasburgo, il 7 marzo.

L'11 marzo il sig. SÖDERMAN e la sig.ra Maria ENGLESON si sono incontrati con il sig. Lars ÖRNULF del programma governativo svedese "Sverige Direkt", portale ufficiale d'informazione sulla pubblica amministrazione svedese; durante l'incontro sono stati illustrati il ruolo e l'attività del Mediatore europeo rispetto ai cittadini europei.

Il 12 aprile, il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'attività del Mediatore europeo presso la *Volkshochschule* di Friburgo. L'evento è stato predisposto dalla sig.ra Heike MENSCH dell'Info Point Europe di Friburgo.

Il 12 aprile, il sig. Ian HARDEN ha presentato il lavoro del Mediatore europeo durante una giornata di studi per l' "European Fast Stream" della funzione pubblica del Regno Unito, svoltasi a Londra.

Il 25 aprile, il sig. Gerhard GRILL ha tenuto un discorso sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo ai 60 partecipanti al 24° Seminario di studi europei della Società Internazionale Kolping. Il seminario è stato diretto dal sig. Anton SALESNY.

Il 29 aprile, il sig. Olivier VERHEECKE ha illustrato il lavoro del Mediatore europeo ad un gruppo di 9 delegati provenienti dagli uffici dei mediatori nazionali di Panama, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, la commissione del mediatore dell'Indonesia e la commissione per i diritti umani e il buon governo della Tanzania. Il gruppo era presieduto dal prof. H. ADDINK dell'Università di Utrecht.

Il 13 maggio, la sig.ra Maria ENGLESON ha tenuto un discorso davanti ad un gruppo di bibliotecari svedesi recatisi a Strasburgo nell'ambito di una visita di studio. Più tardi, la sig.ra ENGLESON ha inoltre illustrato le funzioni del Mediatore ad un gruppo di tirocinanti di varie istituzioni e vari organi europei durante la loro visita di studio a Strasburgo.

Il 14 maggio, il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'attività del Mediatore europeo a circa 30 studenti della Sassonia (Germania) e dei paesi dell'Europa centrale e orientali della *Technische Universität* di Dresda. Il gruppo era accompagnato dal dr. Rüdiger FREY del *Bildungswerk Sachsen* della *Deutsche Gesellschaft e.V.*

Il 15 maggio, il sig. SÖDERMAN ha tenuto un discorso ad un gruppo di visitatori provenienti dalla regione svedese di Värmland, a Strasburgo per una visita di studio. Il sig. SÖDERMAN ha presentato il suo lavoro di Mediatore e risposto alle domande poste dai partecipanti.

Più tardi, il sig. SÖDERMAN ha incontrato una delegazione di alto livello del Consiglio nordico, accompagnata dal suo presidente, sig.ra Outi OJALA. L'incontro, svoltosi nella sede dell'ambasciatore finlandese presso il Consiglio d'Europa, sig. Erkki KOURULA, ha visto la partecipazione dei seguenti membri dei parlamenti nordici: gli onn. Riitta PRUSTI, Finlandia; onn. Rannveig GUDMUNSDOTTIR, Sigridur A. THORDARDOTTIR, Steingrímur J. SIGFUSSON, Islanda; Ole STAVAD, Danimarca; on. Anita JOHANSSON, Svezia, nonché della sig.ra Frida NOKKEN, Segretario generale del Consiglio nordico.

Sempre lo stesso giorno, la sig.ra Maria MADRID, a Bruxelles, ha tenuto un discorso sul ruolo e le funzioni del Mediatore europeo davanti ad un gruppo di 14 studenti della *Technische Universität Berlin* partecipanti al progetto "fit für Europa", destinato alla formazione dei futuri conferenzieri dell'UE e finanziato dal Fondo sociale europeo.

Il 10 giugno, il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo a circa 40 membri del consiglio comunale di Ebersberg (Baviera) intervenuti dietro invito dell'MPE on. Angelika NIEBLER.

Lo stesso giorno, il sig. Gerhard GRILL ha inoltre tenuto una conferenza davanti a un gruppo di 28 studenti della *Staatliche Berufsschule Landsberg am Lech* (Baviera) accompagnati dal sig. Franz GRAF, e a 16 persone che partecipavano ad un viaggio di studio organizzato da BDÖ – *Bildungswerk für Demokratie, soziale Politik und Öffentlichkeit* (Düsseldorf). Questo secondo gruppo era accompagnato dalla sig.ra Wiltraud TERLINDEN del BDÖ.

Il 12 giugno, il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'attività del Mediatore europeo a circa 30 cittadini tedeschi, accompagnati dal dr. Rüdiger FREY del *Bildungswerk Sachsen* della *Deutsche Gesellschaft e.V.*

Il 13 giugno, il sig. Gerhard GRILL ha illustrato il ruolo e l'attività del Mediatore europeo a circa 30 *Lehrantsanwärter* (insegnanti tirocinanti) provenienti dalla Baviera, accompagnati dalla sig.ra Alke BÜTTNER dell'*Europäische Akademie Bayern*.

Il 14 giugno, il sig. SÖDERMAN ha ricevuto la visita di un gruppo di commercialisti membri del KHT, Finlandia. Il sig. SÖDERMAN ha loro esposto il ruolo e le attività del Mediatore europeo, rispondendo quindi alle domande poste dal pubblico. Il gruppo, accompagnato dal sig. Joukko ILOLA, aveva chiesto di incontrare il Mediatore europeo nell'ambito della sua visita in occasione della sessione plenaria di giugno del Parlamento europeo. L'incontro si è svolto presso l'ufficio del Mediatore europeo a Strasburgo.

Il 2 luglio, il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e il lavoro del Mediatore europeo ai 20 partecipanti ad un seminario sulle tematiche europee, organizzato dall'*Arbeitnehmer-Zentrum Königswinter* (AZK). I partecipanti erano accompagnati dalla sig.ra Angelika HECKER di *Fit für Europe - Kommunikation - Moderation*.

Il 10 luglio, il sig. SÖDERMAN si è incontrato con il sig. Michael EFLER, membro del Consiglio nazionale del movimento civico tedesco *Mehr Demokratie e.V.* (Più democrazia). Il sig. EFLER ha illustrato l'attività della sua organizzazione per una maggiore democrazia (Iniziativa e Referendum), la democrazia rappresentativa e le proposte dell'associazione per i referendum nazionali concernenti il processo d'integrazione europea. Egli ha inoltre presentato un documento dal titolo "Più democrazia in Europa". L'incontro si è svolto presso l'ufficio del Mediatore europeo a Bruxelles.

L'11 luglio, il sig. SÖDERMAN ha tenuto una conferenza davanti ad un gruppo di studenti polacchi in visita alle istituzioni europee di Bruxelles nell'ambito di un programma dal titolo "Negoziamo! – Simulazione dei negoziati per l'adesione della Polonia all'UE". Il gruppo era accompagnato dalla sig.ra Katarzyna MORAWSKA, coordinatrice del programma europeo. L'incontro si è svolto presso gli uffici del Mediatore europeo a Bruxelles.

Il 18 luglio, il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo davanti a circa 30 studenti maturandi, provenienti da Monaco di Baviera. Il gruppo era accompagnato dagli insegnanti.

Il 5 settembre, il sig. Gerhard GRILL ha illustrato il ruolo e le attività del Mediatore europeo ad un gruppo di 47 membri del *Bezirksverband Unterfranken* dell'*Europa-Union* tedesca. Il gruppo era accompagnato dal sig. Hubert KLEBING, direttore del *Bezirksverband*.

Il 12 settembre, il sig. SÖDERMAN e la sig.ra ENGLESON hanno accolto un gruppo di visitatori provenienti dall'Università di Karlstad, Svezia. Il sig. SÖDERMAN ha illustrato il suo lavoro e risposto alle domande poste dai partecipanti.

Il 18 settembre, il sig. Gerhard GRILL ha illustrato il ruolo e l'attività del Mediatore europeo a circa 20 funzionari pubblici provenienti dalla Germania, nel quadro del seminario organizzato dalla *Bundesakademie für öffentliche Verwaltung*. Il gruppo era accompagnato dal Dr. Henning HILLMANN del ministero federale delle Finanze di Berlino.

Il 19 settembre, il sig. Alessandro DEL BON ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo davanti ad un gruppo di 12 studenti austriaci del *BRG Reutte*. Il gruppo era accompagnato dalla sig.ra Margarete BEISKAMMER e dal sig. Erich SCHREDER.

Il 24 settembre, il sig. Olivier VERHEECKE ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo presso l'ufficio europeo di Yorkshire e Humber a Bruxelles davanti ad un gruppo di dieci "funzionari di collegamento europei" che lavorano per gli enti locali britannici. L'evento è stato organizzato dall'ufficio europeo di Yorkshire e Humber in collaborazione con l'Università di Bradford.

Lo stesso giorno, il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo davanti a 36 membri di *Europa-Union* provenienti da Altötting (Baviera). Il gruppo era accompagnato dal sig. Herbert KAHNERT, presidente di *Kreisverband Altötting*, Europa-Union.

Il 26 settembre, il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo davanti ad un gruppo di 26 studenti tedeschi. Il gruppo era accompagnato dal loro insegnante, il sig. Matthias WIEBEN.

Il 3 ottobre, il sig. HARDEN ha illustrato il lavoro del Mediatore europeo ad un gruppo di visitatori provenienti dal parlamento dell'Uzbekistan.

L'8 ottobre, la sig.ra Vicky KLOPPENBURG ha tenuto una conferenza a Bruxelles sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo davanti a un gruppo di studenti del *Politischer Jugending Dresden*, Germania.

Sempre l'8 ottobre, il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo per un gruppo di agenti della funzione pubblica tedeschi, nell'ambito del seminario su "*Gemeinschaftsrecht in der Praxis des Verwaltungsrechtlers*" organizzato dall'Accademia di diritto europeo (ERA) di Treviri. I partecipanti al seminario erano accompagnati dalla sig.ra Christine FROSCH dell'ERA.

L'11 ottobre, la sig.ra Maria ENGLESON ha tenuto una conferenza sul ruolo del Mediatore europeo ad un gruppo di rappresentanti dell'Associazione degli enti locali e regionali finlandesi. L'evento si è svolto presso l'ufficio del Mediatore a Strasburgo.

Il 16 ottobre, la sig.ra Vicky Kloppenburg ha tenuto un discorso sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo durante un incontro con un gruppo di studenti e professori dell'Università di Magdeburgo, Sassonia-Anhalt, Germania.

Il 18 ottobre, il sig. Ian HARDEN assistito dalla sig.ra Tea SEVÓN, ha presentato il lavoro del Mediatore europeo ad un gruppo di studenti di diritto dell'Università di Aarhus, Danimarca. L'incontro si è svolto a Bruxelles; la presentazione è stata seguita da una sessione di domande e risposte.



La sig.ra Maria Engleson tiene un discorso ad un gruppo di magistrati svedesi a Strasburgo il 21 ottobre.

Il 21 ottobre, la sig.ra Maria ENGLESON ha tenuto un discorso davanti ad un gruppo di giudici provenienti dall'amministrazione giudiziaria nazionale svedese in visita al Parlamento europeo di Strasburgo. Dopo la conferenza, la sig.ra Engleson ha risposto alle domande poste dai partecipanti.

Il 23 ottobre, il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'operato del Mediatore europeo a Bruxelles, davanti a circa 20 funzionari pubblici tedeschi partecipanti al seminario organizzato dalla *Bundesakademie für öffentliche Verwaltung*.

Il 12 novembre, il sig. Olivier VERHEECKE ha tenuto un discorso sul ruolo e le attività del Mediatore europeo ad un gruppo di 30 studenti provenienti da Bulgaria, Germania, Grecia, Ungheria, Romania, Slovenia e Turchia, nell'ambito del programma di scambio multilaterale "Il ruolo della partecipazione giovanile e della democrazia per il futuro dell'Europa" organizzato dall'ONG *Bosporus Gesellschaft*.

Il 18 novembre, il sig. Gerhard GRILL ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'attività del Mediatore europeo davanti a un gruppo di 15 studenti provenienti dalla Renania settentrionale-Vestfalia. La visita è stata organizzata dal dr. Jürgen ZIMMERLING, MPE.

Il 19 novembre, il sig. Ian HARDEN ha tenuto una conferenza a Strasburgo sul ruolo del Mediatore europeo per un gruppo di 15 giovani diplomatici provenienti dai paesi candidati, che partecipavano ad una riunione formativa sugli affari europei. Il gruppo era accompagnato dal sig. MASSET, dell'ENA (*Ecole Nationale d'Administration*).

Il 22 novembre, il sig. Ian HARDEN ha tenuto una conferenza dal titolo "Apertura e protezione dei dati nell'Unione europea" presso l'Istituto degli Studi europei, Queen's University Belfast.

l'11 dicembre, il sig. MARTÍNEZ ARAGÓN ha tenuto una conferenza sul ruolo e l'attività del Mediatore europeo per un gruppo di 15 diplomatici provenienti dai paesi dell'America latina, che partecipavano ad una riunione formativa sugli affari europei organizzata dall'ENA.

Il 18 dicembre, il sig. SÖDERMAN ha partecipato ad un pranzo di lavoro nordico a Bruxelles. Vi hanno partecipato anche i Commissari Erkki LIIKANEN e Margot WALLSTRÖM, nonché l'Ambasciatore danese Henning CHRISTOFFERSEN; l'incontro riguardava importanti questioni concernenti la Convenzione sul futuro dell'Europa.

6.4 RELAZIONI CON I MEZZI D'INFORMAZIONE

Il 16 gennaio, il sig. SÖDERMAN ha rilasciato un'intervista telefonica al sig. Brandon MITCHENER de *The Wall Street Journal Europe*. L'intervista ha trattato i recenti sviluppi nell'ambito della trasparenza, con particolare riferimento all'applicazione del regolamento sull'accesso ai documenti da parte delle istituzioni.

Lo stesso giorno, il sig. SÖDERMAN è stato intervistato dal giornalista bulgaro Ognian BOYADJIEV per un articolo da pubblicare su *Europ Magazine*, pubblicazione di *Fondation Journalistes en Europe*. Essi hanno affrontato il lavoro effettuato dal Mediatore europeo nel 2001 per una maggiore trasparenza.

Il 24 gennaio, il sig. SÖDERMAN ha rilasciato un'intervista al sig. Karl-Otto SATTLER della rivista tedesca *Das Parlament*.

Il 12 febbraio, il sig. Ian HARDEN e il sig. Olivier VERHEECKE si sono incontrati con la giornalista ucraina Olena PRYTULA, redattore capo del giornale *on-line Ukrainska Pravda*. Gli argomenti affrontati comprendevano la situazione dei diritti umani in Ucraina ed il ruolo del Mediatore europeo nell'ambito istituzionale della tutela dei diritti umani in Europa.

Il 7 febbraio, il sig. SÖDERMAN è stato intervistato da Anje RAHIMPOUR per la realizzazione di un programma per la rete televisiva *Euronews*. L'argomento dell'intervista verteva sul ruolo e le responsabilità del Mediatore europeo. Il programma è stato trasmesso per una settimana nel palinsesto di Euronews.

Il 19 febbraio, il sig. SÖDERMAN ha rilasciato una serie di interviste a giornalisti residenti a Bruxelles, fra cui:

- il sig. Ralph ATKINS del *Financial Times*. La discussione ha riguardato gli sforzi del Mediatore per applicare la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nonché le sue attività generali per il 2001;
- la sig.ra Nicci SMITH della rivista *Rapporteur*. L'intervista si è incentrata su due relazioni speciali del Mediatore da presentare alla commissione per le petizioni a Bruxelles, una riguardante un caso di discriminazione basata sul sesso e l'altra l'accesso ai documenti;
- il sig. Hans-Martin TILLACK della rivista *Stern*. Lo scopo dell'intervista era raccogliere materiale per un libro che il sig. TILLACK sta scrivendo sulle istituzioni europee. L'intervista ha raccolto l'esperienza del Mediatore nel trattare con le istituzioni europee sin dalla sua investitura, nel 1995;
- il sig. Martin BANKS dell'*European Voice*. Il sig. SÖDERMAN ha illustrato il suo lavoro e discusso una denuncia ricevuta da un cittadino dei Paesi Bassi su un presunto caso di razzismo nelle assunzioni da parte delle istituzioni dell'UE.

Il 26 febbraio, il dr. Alexander SHEGEDIN, corrispondente di *Estonija* (quotidiano estone di lingua russa) ha visitato l'antenna di Bruxelles del Mediatore europeo nel contesto del programma di visita dell'Unione europea. Il sig. Ian HARDEN e la sig.ra Benita BROMS hanno illustrato l'attività del Mediatore europeo e le attività di collegamento con i mediatori nazionali degli Stati membri e dei paesi candidati. Vi è stato inoltre uno scambio di opinioni sulla tutela delle minoranze linguistiche e degli apolidi, e il dr. SHEGEDIN ha illustrato la situazione della minoranza di lingua russa in Estonia.

Sempre il 26 febbraio, il sig. SÖDERMAN ha rilasciato un'intervista al sig. Nicolas BOURCIER del quotidiano francese *Le Monde*. L'intervista si è svolta telefonicamente ed ha riguardato la partecipazione del Mediatore alla Convenzione sul futuro dell'Europa. Il sig. SÖDERMAN ha sottolineato al suo interlocutore quali sono stati i suoi contributi alla Convenzione per la tutela dei cittadini e della società civile europea.

Il 7 marzo, il sig. SÖDERMAN si è incontrato con un gruppo di giornalisti nordici a Strasburgo. L'incontro è stato organizzato dal sig. Geo STENIUS di *YLE*, Helsinki, ed ha visto la partecipazione di giornalisti danesi, finlandesi, islandesi, norvegesi e svedesi. Il sig. SÖDERMAN ha presentato le sue attività e in seguito risposto alle domande poste dai giornalisti.

Il 9 aprile, il sig. SÖDERMAN ha organizzato a Strasburgo un pranzo di lavoro per i giornalisti per presentare loro la sua relazione annuale 2001. Fra i quindici giornalisti presenti, si ricordano: Marko RUONOLA (agenzia di stampa finlandese STT), Peter WALLBERG (agenzia di stampa svedese TT), Ton Van LIEROP (agenzia di stampa olandese ANP), Gérard GAUDIN (agenzia di stampa belga Belga), Daniela SPINANT (EU Observer), Martin BANKS (European Voice), Nicola SMITH (Rapporteur), Thomas GACK (Stuttgarter Zeitung), Christian WERNICKE (Süddeutsche Zeitung), Horst BACIA (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Petteri TUOHINEN (Helsingin Sanomat), Véronique LEBLANC (La Libre Belgique), Klaas BROEKHUIZEN (Het Financieele Dagblad), Arthur ROGERS e Graciela ROGERS (La Nación). Il sig. SÖDERMAN ha evidenziato le sue preoccupazioni riguardo ai ritardi nell'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE ed ha affrontato il tema dell'apertura delle istituzioni.

Il 17 aprile, il sig. Matthias SCHMELZER ha intervistato il sig. SÖDERMAN per conto dell'emittente televisiva austriaca *ÖRF*. L'argomento dell'intervista verteva sull'attività e sui risultati del Mediatore dal 1995 ad oggi.

Il 20 aprile, il sig. SÖDERMAN è stato intervistato dal sig. Gianni GIAMPIETRO per *Radio Rai*, Italia. Il sig. SÖDERMAN ha partecipato ad un programma radiofonico settimanale dedicato ai diritti civili. Egli ha illustrato il ruolo del Mediatore europeo ed ha partecipato al dibattito che è seguito, a cui hanno partecipato quattro difensori civili italiani, due comunali e due regionali.

Il 29 aprile, il sig. SÖDERMAN ha risposto a un questionario propostogli dal giornalista danese Anders BRUUN. Il giornalista danese, che preparava un articolo per il Notiziario della rappresentanza della Commissione in Danimarca, ha chiesto al sig. SÖDERMAN quale fosse la sua posizione in merito all'apertura, alla democrazia ed ai diritti dei cittadini nell'UE.

Il 7 maggio, nell'ambito del suo programma di visite a Barcellona, il sig. SÖDERMAN è intervenuto come ospite d'onore al programma televisivo quotidiano di TV3 *Bon dia Catalunya*. L'intervista è stata condotta dal sig. Jaume BARBERÁ. Il Mediatore europeo è intervenuto anche al programma quotidiano di *COM Radio* dal titolo *La República*, condotto dal sig. Joan BARRIL. La giornalista di TVE Georgina PUJOL ha quindi intervistato il sig. SÖDERMAN per il programma *Catalunya Avui*. Inoltre, il Mediatore è stato intervistato anche dalla giornalista Esther HERRANZ per la *BTV Television*. Il sig. SÖDERMAN ha concesso interviste alla sig.ra Núria NAVARRO della rivista *El Periódico* e al sig. David CAMINATA, per *Avu*.

Il 15 maggio, il sig. SÖDERMAN ha concesso un'intervista a Daniela SPINANT di PROTV, la maggiore emittente televisiva privata romena. La giornalista ha rivolto al Mediatore domande sul suo lavoro, sui rapporti con le istituzioni e sulla sua opinione in merito all'istituzione del mediatore in Romania.

Il 17 giugno, il sig. Olivier VERHEECKE è stato intervistato dalla sig.ra Anne-Françoise DE BEAUDRAP per *Radio Chrétienne Francophone* (RCF) di Bruxelles, sulle attività del Mediatore europeo e sul Codice europeo di buona condotta amministrativa.

Il 18 luglio, la sig.ra HANN della radio regionale tedesca, ha intervistato il sig. SÖDERMAN sulle sue attività. L'intervistatrice ha chiesto al Mediatore di esprimersi riguardo ai risultati ottenuti dalle istituzioni dell'UE in materia di trasparenza. Ella si è inoltre informata sulle denunce tedesche esaminate dal Mediatore.

Il 25 luglio, il sig. SÖDERMAN ha rilasciato un'intervista telefonica al sig. Daniel DOMBEY, del *Financial Times*. L'intervista ha riguardato il servizio offerto dal Mediatore alle imprese dell'UE, soprattutto per quanto concerne le procedure di aggiudicazione degli appalti, i problemi contrattuali e il ritardo nei pagamenti.

Il 2 settembre, il sig. SVENSSON dell'agenzia di stampa danese *Ritzau* ha intervistato il sig. SÖDERMAN sulle sue intenzioni di lasciare il mandato nell'aprile del 2003.

Il 4 settembre, la sig.ra Nicci SMITH della rivista *Rapporteur*, ha intervistato il sig. SÖDERMAN sulla sua decisione di fare ricorso contro una recente sentenza emessa dal Tribunale di primo grado.

Il 24 settembre, il sig. SÖDERMAN ha concesso un'intervista a Jacob LANGVAD del quotidiano danese *Information*. Il sig. LANGVAD gli ha posto domande sullo sviluppo dell'istituzione del Mediatore europeo e sulla reazione delle istituzioni dell'UE alle attività del Mediatore.

Sempre il 24 settembre, Honor MAHONY di *EU Observer* ha intervistato il sig. SÖDERMAN sulla Relazione annuale 2001 e sulla sua posizione riguardo ai futuri sviluppi dell'ufficio del Mediatore europeo.

Più tardi, Åsa NYLUND del canale televisivo svedese in Finlandia, *YLE TV-SV* ha intervistato il sig. SÖDERMAN sulla sua Relazione annuale 2001. L'intervista ha coinciso con la presentazione della relazione davanti al Parlamento, a Strasburgo.

Il 25 settembre, il sig. SÖDERMAN ha tenuto un pranzo di lavoro per i giornalisti, a Strasburgo, in concomitanza con la presentazione della Relazione annuale 2001 al Parlamento europeo. Hanno preso parte all'evento dodici giornalisti, inclusi: Anne HYVÖNEN (agenzia di stampa finlandese STT), Peter WALLBERG (agenzia di stampa svedese TT), Fernando BRITO (agenzia di stampa portoghese LUSA), Damian CASTANO (agenzia di stampa spagnola EFE), David Jens ADLER (Berlingske Tidende), Honor MAHONY (EU Observer), Nicola SMITH (EU Reporter), Anssi MIETTINEN (Helsingen Sanomat), Maija LAPOLA (Turun Sanomat), Asa NYLUND (Finnish Television) e Arthur ROGERS. Il sig. SÖDERMAN ha illustrato le sue preoccupazioni sulle minacce all'apertura rappresentate dalle norme varate dall'UE sulla protezione dei dati.

Il 30 settembre, la sig.ra Véronique LEBLANC ha intervistato il sig. SÖDERMAN per *La Libre Belgique*. L'intervista si è incentrata sulla Relazione annuale 2001 del Mediatore europeo e sulla presentazione della relazione al Parlamento europeo.

Il 10 ottobre, il sig. Olivier VERHEECKE ha esposto il ruolo e le attività del Mediatore europeo ad un gruppo di sei giornalisti mongoli dell'agenzia di stampa mongola nazionale, della televisione di Stato mongola, della Radio mongola e dei quotidiani *Odriin Sonin*, *Zuuny Medee* e *Unen*.

Il 22 ottobre, il sig. SÖDERMAN è stato intervistato dal sig. Luca GIURATO, giornalista e conduttore del programma "Uno mattina", trasmesso in diretta dal primo canale della televisione di Stato, *RAI 1*. Lo stesso giorno, il Mediatore europeo ha rilasciato interviste a Tiziana DI SIMONE, per il programma settimanale di *Rai Radio 1* "Giorni d'Europa" e per il programma quotidiano "Europa risponde", oltre che al sig. Gianni GIAMPIETRO per *Radio Rai GR Parlamento*.

Lo stesso giorno nel pomeriggio, il sig. SÖDERMAN si è incontrato con il sig. Nino CALARCO, direttore de *La Gazzetta del Sud*, uno dei maggiori quotidiani del Mezzogiorno d'Italia. Il sig. SÖDERMAN ha quindi rilasciato un'intervista all'emittente televisiva locale *Telecineforum*.

Il 23 ottobre, il sig. SÖDERMAN è stato intervistato dal sig. Salvatore BARRES per *RAI 3 Sicilia*, e dalla sig.ra Rosaria BRANCATO, giornalista presso l'emittente televisiva locale *Televip*.

Il 12 novembre, nell'ambito del suo programma di visite in Danimarca, il sig. SÖDERMAN è stato intervistato dal sig. Jens Jørgen MADSEN per Berlingske Tidende, uno dei maggiori quotidiani danesi. Il risultato dell'incontro è stato che un'intera pagina della parte del quotidiano dedicata agli "affari esteri" ha riportato l'articolo sull'intervista.

Il 27 novembre, nell'ambito del suo programma di visite in Lussemburgo, il sig. SÖDERMAN ha partecipato ad una conferenza stampa organizzata dall'ufficio informazioni del Parlamento europeo. Egli ha illustrato le sue funzioni di Mediatore, ha accolto con favore l'idea di istituire un mediatore nazionale in Lussemburgo ed ha riferito delle denunce ricevute dal Lussemburgo. In quest'occasione erano presenti i seguenti mezzi d'informazione, che hanno dato notizia della visita del Mediatore europeo in Lussemburgo: *Luxemburger Wort*, *La Voix du Luxembourg*, *Tageblatt*, *Lëtzebuurger Journal*, *Le quotidien*, *RTL Radio* e *RTL TV*.

Il 4 dicembre, il sig. SÖDERMAN ha concesso un'intervista a Birgit AUGUSTIN dell'*ARD*, emittente televisiva tedesca. L'intervista si è incentrata sull'esperienza del sig. SÖDERMAN in quanto primo Mediatore europeo, relativamente ai più svariati casi di

denunce che ha dovuto esaminare fin dal suo insediamento, nel 1995. Per illustrare al pubblico il lavoro del Mediatore, un'équipe televisiva ha filmato una riunione del Mediatore con i funzionari del suo ufficio e il Mediatore intento ad esaminare le denunce pervenute.

Il 5 dicembre, il sig. SÖDERMAN ha concesso un'intervista telefonica a Peter FORD di *Christian Science Monitor*, quotidiano internazionale. Il sig. FORD ha chiesto al Mediatore europeo il suo parere sul futuro dell'Europa e di illustrare la sua esperienza nell'esame delle denunce dei cittadini europei.

Sempre il 5 dicembre, il sig. SÖDERMAN ha partecipato ad un pranzo di lavoro con Anne RIEFENBERG, Editore capo del *Wall Street Journal Europe* e con Brandon MITCHENER, corrispondente del *Wall Street Journal Europe* e specialista del Mediatore europeo. Il sig. SÖDERMAN ha parlato della sua esperienza nel trattare con le istituzioni dell'UE negli ultimi sette anni ed ha illustrato ai due giornalisti le proposte avanzate alla Convezione europea.

Il 10 dicembre, il sig. SÖDERMAN ha rilasciato un'intervista radiofonica a William HORSLEY, corrispondente di *BBC World Service* per gli affari europei. Durante l'intervista, il giornalista ha posto domande sul ruolo del Mediatore europeo nel dibattito sul futuro dell'Europa e sulle sue preoccupazioni in merito ai diritti dei cittadini in un'Europa allargata. L'intervista era parte di una serie di servizi radio sull'Europa alla vigilia dell'allargamento.

Il 18 dicembre, il sig. SÖDERMAN è stato intervistato da Marjaana KYTÖ TIDESTRÖM della sezione finlandese della Radio svedese.

Lo stesso giorno, il Mediatore ha concesso un'intervista telefonica anche a Katti BJÖRKLUND della radio svedese. La giornalista gli ha posto domande sull'apertura nelle istituzioni, e in particolare sull'accesso ai documenti con riferimento al Transatlantic Business Dialogue. Il Mediatore aveva infatti esaminato una denuncia su questo argomento presentata da un'organizzazione non governativa con sede nei Paesi Bassi.

6.5 COMUNICAZIONI ON-LINE

Il 2002 è stato caratterizzato da un altro importante sviluppo nella presenza su Internet del Mediatore europeo. Sono state aggiunte ulteriori sezioni al sito web del Mediatore, mentre quelle esistenti sono state ampliate.

Comunicazioni via e-mail

Nell'aprile del 2001, è stata inserita nel sito web una versione elettronica del formulario di denuncia, in dodici lingue. Da allora il numero delle denunce presentate in questo modo elettronico è andato aumentando sempre più. Le denunce inviate tramite Internet ormai sono quasi la metà di tutte le denunce ricevute dall'ufficio del Mediatore europeo. Tale numero era di un terzo nel 2001, appena meno di un quarto nel 2000 e solo un sesto nel 1999.

Il numero di richieste d'informazione ricevute tramite e-mail nel 2002 è egualmente aumentato notevolmente. In totale sono state trasmesse più di 3.717 richieste all'indirizzo del Mediatore europeo nel 2002, rispetto alle 2.335 del 2001 e le 1.260 del 2000.

Nel dicembre 2002, il Mediatore europeo ha ricevuto oltre 1.600 e-mail dai cittadini dell'UE in merito al naufragio della petroliera "Prestige". Si è trattato della più grande campagna di mail di massa mai inviate al Mediatore europeo. Benché l'argomento trattato non rientrasse nell'ambito di competenza del Mediatore, è stata inviata una risposta a ciascuna e-mail, in cui veniva indicata la possibilità di presentare una petizione al Parlamento europeo.

Sviluppi del sito web

Nell'ottobre 2002, il sito web del Mediatore europeo è diventato uno dei primi siti dell'UE a fornire informazioni nelle 12 lingue dei paesi candidati all'UE. Le informazioni sul Mediatore europeo presentate sul sito sono attualmente disponibili in 24 lingue.

Sono state aggiunte nuove, importanti sezioni nel 2002. Nel dicembre dello stesso anno, è stata inoltre aggiunta al sito web una nuova guida per i cittadini dal titolo "Cosa può fare per voi il Mediatore europeo?", redatta in 11 lingue. Per rendere inoltre pubblica e disponibile la corrispondenza fra il Mediatore europeo e gli altri istituzioni e organi dell'UE, è stata anche creata una sezione lettere e note. Questo ha permesso al Mediatore di pubblicare sul sito web non solo le lettere da lui inviate al Parlamento europeo e alla Commissione su talune questioni di pubblico interesse, ma anche le risposte ricevute dai Presidenti di queste due istituzioni. A questa sezione del sito web sono stati aggiunti anche altri documenti, come le proposte del Mediatore riguardanti la modifica del trattato.

Nel marzo 2002, è stata creata una sezione dedicata alla discriminazione in base all'età nelle assunzioni. Questa sezione contiene soprattutto i documenti relativi agli sforzi, coronati da successo, del Mediatore per garantire che l'Ufficio assunzioni delle CE non discriminasse sulla base dell'età nelle sue procedure di assunzione. Nell'ottobre 2002, sono state aggiunte altre due sezioni al sito web. Una riguardava l'abuso delle norme sulla protezione dei dati, l'altra la protezione dei dati nell'ufficio del Mediatore.

Per garantire che il sito web del Mediatore possa rimanere uno dei più consultati fra i siti ufficiali dell'Unione europea, l'ufficio del Mediatore europeo ha partecipato durante tutto il 2002, al lavoro del Comitato editoriale interistituzionale per Internet. Nel novembre 2002, l'incontro del Comitato editoriale interistituzionale per Internet si è svolto presso l'ufficio del Mediatore europeo a Strasburgo. L'ufficio del Mediatore europeo ha inoltre partecipato, nel corso di tutto l'anno appena trascorso, al Comitato editoriale interistituzionale per Internet del Parlamento europeo.

A STATISTICHE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DEL MEDIATORE EUROPEO DALL'01.01.2002 AL 31.12.2002

1 CASI TRATTATI NEL 2002


1.1 NUMERO DEI CASI ESAMINATI IN TOTALE NEL 2002 2511

| | |
|--|------------------|
| - denunce e indagini pendenti al 31.12.2001 | 298 ¹ |
| - denunce ricevute nel 2002 | 2211 |
| - indagini di propria iniziativa del Mediatore europeo | 2 |

1.2 ESAME DELLA RICEVIBILITÀ/IRRICEVIBILITÀ CONCLUSO 97%

1.3 CLASSIFICAZIONE DELLE DENUNCE

1.3.1 Rispetto al mandato del Mediatore europeo




¹ Di cui 3 indagini di propria iniziativa del Mediatore europeo e 130 indagini a seguito di una denuncia.

1.3.2 Motivi per cui una denuncia esula dal mandato

| | |
|---|------|
| - denunciante non autorizzato | 47 |
| - non riguarda un'istituzione o un organo comunitario | 1480 |
| - non concerne un caso di cattiva amministrazione | 130 |
| - riguarda la Corte di giustizia o il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali | 6 |

1.3.3 Analisi delle rinunce che rientrano nel mandato




2 INDAGINI AVVIATE NEL 2002


224

(222 denunce ricevibili e 2 indagini di propria iniziativa del Mediatore)

2.1 ISTITUZIONI E ORGANI SOTTOPOSTI A INDAGINE²



2.2 TIPI DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE DENUNCIATI




2

Alcuni casi riguardano due o più istituzioni od organismi.

3 DECISIONI CHE HANNO CONDOTTO ALLA CHIUSURA DEL FASCICOLO RELATIVO A UNA DENUNCIA O ALLA CONCLUSIONE DELL'INDAGINE 2342

3.1 DENUNCE CHE ESULANO DAL MANDATO 1663




3.2 DENUNCE CHE RIENTRANO NEL MANDATO, MA IRRICEVIBILI 322

3.3 DENUNCE CHE RIENTRANO NEL MANDATO, RICEVIBILI, MA INDAGINI NON GIUSTIFICATE 109

3.4 INDAGINI CHIUSE CON DECISIONE MOTIVATA 248³

(Un'indagine può essere conclusa per una o più delle seguenti motivazioni)



³ Di cui 5 indagini di propria iniziativa del Mediatore europeo.

⁴ Di cui 3 indagini di propria iniziativa del Mediatore europeo e 1 progetto di raccomandazione.

⁵ Di cui 2 progetti di raccomandazione.

⁶ Di cui 1 indagine di propria iniziativa del Mediatore europeo.

⁷ Di cui 1 indagine di propria iniziativa del Mediatore europeo.


4 PROGETTI DI RACCOMANDAZIONE PROPOSTI NEL 2002 E RELAZIONI SPECIALI AL PARLAMENTO EUROPEO

- indagini dalle quali è emersa cattiva amministrazione con progetti di raccomandazione 10

- presentazione di una relazione speciale al Parlamento europeo 2

5 PROVENIENZA DELLE DENUNCE REGISTRATE NEL 2002



5.1 ORIGINE DELLE DENUNCE




- trasmesse da un deputato del Parlamento europeo 7

- trasmesse da difensori civici nazionali/regionali 6

5.2 DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE DENUNCE

| Paese | Numero di denunce |  | % di denunce |  | Popolazione dell'UE in % |
|-------------|-------------------|---|--------------|---|--------------------------|
| Germania | 308 | | 14 | | 21,9 |
| Regno Unito | 144 | | 7 | | 15,7 |
| Francia | 213 | | 10 | | 15,6 |
| Italia | 191 | | 9 | | 15,4 |
| Spagna | 354 | | 16 | | 10,6 |
| Paesi Bassi | 76 | | 3 | | 4,1 |
| Grecia | 109 | | 5 | | 2,8 |
| Belgio | 220 | | 10 | | 2,7 |
| Portogallo | 88 | | 4 | | 2,6 |
| Svezia | 53 | | 2 | | 2,4 |
| Austria | 45 | | 2 | | 2,1 |
| Danimarca | 19 | | 1 | | 1,4 |
| Finlandia | 121 | | 5 | | 1,3 |
| Irlanda | 38 | | 2 | | 0,9 |
| Lussemburgo | 25 | | 1 | | 0,1 |
| Altri | 207 | | 9 | | — |



B IL BILANCIO DEL MEDIATORE

Un bilancio indipendente

Lo statuto del Mediatore europeo stabiliva originariamente che il bilancio del Mediatore figurasse nell'allegato alla sezione I (Parlamento europeo) del bilancio generale dell'Unione europea.

Nel dicembre 1999 il Consiglio ha accettato una proposta volta a far sì che il bilancio del Mediatore fosse indipendente. A decorrere dal 1° gennaio 2000⁸, il bilancio del Mediatore è una sezione indipendente (sezione VIII-A) del bilancio dell'Unione europea.

Struttura del bilancio

Il bilancio del Mediatore si divide in tre titoli. Il titolo 1 comprende gli stipendi, le indennità e le altre spese connesse al personale. Tale titolo comprende anche le spese di missione sostenute dal Mediatore e dal suo effettivo. Il titolo 2 del bilancio riguarda immobili, materiale e spese varie di funzionamento. Il titolo 3 comprende un unico capitolo che finanzia le adesioni alle organizzazioni internazionali di Difensori civici.

Cooperazione con il Parlamento europeo

Per evitare inutili esuberanze di personale amministrativo e tecnico, molti dei servizi necessari al Mediatore sono forniti da o attraverso il Parlamento europeo. I settori in cui il Mediatore fa assegnamento, in misura più o meno ampia, sull'assistenza dei servizi del Parlamento comprendono:

materie relative al personale, inclusi contratti, stipendi, indennità e sicurezza sociale,

- controllo finanziario e contabilità,
- preparazione ed esecuzione del titolo 1 del bilancio,
- traduzione, interpretazione e stampa,
- sicurezza,
- informatica, telecomunicazioni e trattamento della corrispondenza.

La cooperazione tra il Mediatore e il Parlamento europeo ha consentito notevoli risparmi in termini di efficienza nel bilancio comunitario. In effetti, in virtù di tale cooperazione, il personale amministrativo del Mediatore non ha subito sostanziali incrementi.

Nei casi in cui i servizi forniti dal Mediatore comportano una spesa diretta aggiuntiva da parte del Parlamento europeo, si effettua un addebito il cui pagamento viene eseguito attraverso un conto di collegamento. La locazione degli uffici e i servizi di traduzione sono le principali voci di spesa trattate con questo sistema.

Il bilancio 2002 comprendeva un onorario forfettario per coprire i costi sostenuti dal Parlamento europeo relativi alla fornitura di servizi consistenti unicamente in ore di lavoro, quali l'amministrazione di contratti, stipendi e indennità del personale e una serie di servizi informatici.

La cooperazione tra il Parlamento europeo e il Mediatore è stata avviata da un Accordo quadro del 22 settembre 1995, completato dagli Accordi sulla cooperazione amministrativa e sulla cooperazione del bilancio e finanziaria siglati il 12 ottobre 1995.

Nel dicembre 1999, il Mediatore e la Presidente del Parlamento europeo hanno sottoscritto un accordo che rinnovava gli accordi di cooperazione, con alcune modifiche, per l'esercizio 2000, e prevedeva un rinnovo automatico per il periodo successivo.

⁸ Regolamento del Consiglio n. 2673/1999 del 13 dicembre 1999, GU L 326/1.

Il bilancio 2002

La tabella dell'organico del Mediatore prevedeva nel 2002 un totale di 27 posti.

L'importo totale iniziale degli stanziamenti disponibili nel bilancio del Mediatore per il 2002 era di 3.912.326 euro. Il titolo 1 (Spese concernenti il personale dell'istituzione) ammontava a 3.197.181 euro. Il titolo 2 (Immobili, materiale e spese varie di funzionamento) ammontava a 712.145 euro. Il titolo 3 (Spese risultanti dall'esecuzione da parte dell'istituzione di compiti specifici) ammontava a 3.000 euro.

Inoltre, una somma pari a 50.000 euro é stata resa disponibile dal bilancio del Mediatore, nell'ambito di un'operazione a livello interistituzionale di modifica del bilancio adottato, per far fronte alle spese collegate al futuro ampliamento dell'Unione.

La seguente tabella indica le spese effettive nel 2002 in termini di stanziamenti disponibili impegnati.

| | | |
|----------|---|--------------|
| Titolo 1 | € | 3.100.895,25 |
| Titolo 2 | € | 633.266,66 |
| Titolo 3 | € | 1.584,87 |
| Totale | € | 3.735.746,78 |

Le entrate sono costituite principalmente da trattenute effettuate sulle remunerazioni del Mediatore e del suo personale. In termini di pagamenti ricevuti, il totale delle entrate nel 2002 era di 395.678,43 €.

Il bilancio per il 2003

Il bilancio per il 2003, elaborato nel corso del 2002, prevede una tabella dell'organico di 31 persone, ovvero 4 posti in più rispetto alla tabella dell'organico del 2002.

L'importo totale degli stanziamenti per il 2003 corrisponde a 4.438.653 €. Il titolo 1 (Spese concernenti le persone appartenenti all'istituzione) ammonta a 3.719.727 €. Il titolo 2 (Immobili, materiale e spese varie di funzionamento) ammonta a 715.926 €. Il titolo 3 (Spese risultanti dall'esecuzione da parte dell'istituzione di compiti specifici) ammonta a 3.000 €.

Il bilancio per il 2003 si riferisce a un'entrata complessiva pari a 434.832 €.

C PERSONALE

MEDIATORE EUROPEO

Jacob SÖDERMAN

SEGRETARIATO DEL MEDIATORE EUROPEO

STRASBURGO

Dipartimento giuridico

José MARTÍNEZ ARAGÓN

Consigliere giuridico principale

Tel. +33 3 88 17 2401

Gerhard GRILL

Consigliere giuridico principale

Tel. +33 3 88 17 2423

Ida PALUMBO

Giurista

Tel. +33 3 88 17 2385

Alessandro DEL BON

Giurista

Tel. +33 3 88 17 2382

Maria ENGLESON

Giurista

Tel. +33 3 88 17 2402

Peter BONNOR

Giurista

Tel. +33 3 88 17 2399

Sigyn MONKE

Giurista

Tel. +33 3 88 17 2429

Marjorie FUCHS

Agente ausiliario (dall'1.02.2002 all'11.10.2002)

Tel. +33 3 88 17 4078

Murielle RICHARDSON

Assistente del Responsabile del Dipartimento giuridico

Tel. +33 3 88 17 2388

Berni FERRER JEFFREY

Tirocinante (fino al 30.06.2002)

David MILNER

Tirocinante (dall'1.02.2002 al 07.04.2002)

Jacqueline JUVENAL

Tirocinante (dall'1.06.2002)

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

João SANT'ANNA

Responsabile del Dipartimento amministrativo e finanziario

Tel. +33 3 88 17 5346

Ben HAGARD

Responsabile per le comunicazioni su Internet

Tel. +33 3 88 17 2424

Rosita AGNEW

Addetto stampa

Tel. +33 3 88 17 2408

Nathalie CHRISTMANN

Assistente amministrativa (fino al 31.07.2002)

Alexandros KAMANIS

Assistente per le questioni finanziarie

Tel. +33 3 88 17 2403

Juan Manuel MALLEA

Assistente del Mediatore

Tel. +33 3 88 17 2301

Véronique VANDAELE

Assistente per le questioni finanziarie (dal 16.07.2002)

Tel. +33 3 88 17 2542

Isabelle FOUCAUD-BOUR

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 2391

Isabelle LECESTRE

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 2393

Félicia VOLTZENLOGEL

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 4080

Isgouhi KRIKORIAN

Segretaria

Tel. +33 3 88 17 2540

Evelyne BOUTTEFROY

Segretaria

Agente temporanea (dall'1.01.2002 al 31.05.2002)

(Funzionaria dall'1.06.2002)

Tel. +33 3 88 17 2413

Rachel DOELL

Segretaria

(Agente ausiliaria fino al 31.05.2002)

(Agente temporanea dall'1.06.2002)

Tel. +33 3 88 17 2398

Séverine BEYER

Segretaria

(Agente ausiliaria dal 18.02.2002 al 31.05.2002)

(Agente temporanea dall'1.06.2002)

Tel. +33 3 88 17 2394

Dace PICOT-STIEBRINA

Segretaria (dall'01.07.2002 al 31.12.2002)

Charles MEBS

Usciere

Tel. +33 3 88 17 7093



Il Mediatore europeo e i funzionari della sede di Strasburgo.

BRUXELLES**Ian HARDEN**

Responsabile del dipartimento giuridico
Tel. +32 2 284 3849

Benita BROMS

Responsabile dell'Antenna di Bruxelles
Consigliere giuridico principale
Tel. +32 2 284 2543

Olivier VERHEECKE

Consigliere giuridico principale
Tel. +32 2 284 2003

Vicky KLOPPENBURG

Giurista
Tel. +32 2 284 2542

Maria MADRID

Assistente (fino al 30.09.2002)

Anna RUSCITTI

Segretaria (fino al 4.05.2002)

Elizabeth MOORE

Segretaria
(Agente ausiliaria dal 2.05.2002)
Tel. +32 2 284 6393

Alexandros TSADIRAS

Tirocinante (fino al 30.06.2002)

Petra HAGELSTAM

Tirocinante (dall'1.02.2002 al 30.06.02)

Tea SEVÓN

Tirocinante (dall'1.07.2002)
Tel. +32 2 284 2300

Fotini AVARKIOTI

Tirocinante (dal 23.09.2002)
Tel. + 32 2 284 3897



I funzionari dell'ufficio del Mediatore europeo a Bruxelles.

D INDICE DELLE DECISIONI

1 PER NUMERO DI CASO

1998

OI/1/98/OV205

1999

1288/99/OV105

1371/99/IP185

2000

0242/2000/GG205

0444/2000/ME189

0751/2000/IJH194

0917/2000/GG206

1131/2000/JMA54

1230/2000/GG84

1542/2000/SM226

1689/2000/GG113

2001

0232/2001/GG120

0300/2001/IP92

0341/2001/IJH227

0375/2001/IJH79

0446/2001/MF129

0500/2001/IJH31

0552/2001/IJH31

0761/2001/OV136

0821/2001/SM143

0834/2001/GG147

0848/2001/IP58

0938/2001/OV64

1081/2001/SM38

1092/2001/VK67

1100/2001/GG155

1128/2001/IJH200

1164/2001/MF44

1165/2001/ME159

1182/2001/IP202

1272/2001/SM165

1452/2001/IP69

1456/2001/ADB71

1554/2001/IJH96

1751/2001/GG180

1767/2001/GG170

1824/2001/OV100

OI/1/2001/GG207

OI/2/2001/OV219

OI/4/2001/ME212

2002

0039/2002/OV173

0108/2002/OV72

0114/2002/ADB75

0141/2002/JMA78

0624/2002/ME41

0785/2002/OV52

0902/2002/ME76

0993/2002/GG48

OI/1/2002/OV216

Q1/2002/IP228

2 PER ARGOMENTO

Associazione dei paesi e dei territori d'oltremare

1544/2001/IJH96

Diritti del cittadino

0375/2001/IJH79

0500/2001/IJH31

0552/2001/IJH31

Politica dei consumatori

0751/2000/IJH194

Contratti

0444/2000/ME189

1230/2000/GG84

1689/2000/GG113

0232/2001/GG120

0761/2001/OV136

0834/2001/GG147

0848/2001/IP58

1272/2001/SM165

0108/2002/OV72

Coesione economica e sociale

0500/2001/IJH31

0552/2001/IJH31

Q1/2002/IP228

Istruzione, formazione professionale e gioventù

1131/2000/JMA54

Ambiente

1288/99/OV105

1165/2001/ME159

1767/2001/GG170

0039/2002/OV173

Pesca

0300/2001/IP92

Regolamento interno dell'istituzione

0624/2002/ME41

Istituzioni

OI/1/98/OV205

0375/2001/IJH79

OI/1/2002/OV216

Varie

0993/2002/GG48

Accesso pubblico

0917/2000/GG206

1542/2000/SM226

1128/2001/IJH200

0785/2002/OV52

Ricerca e tecnologia

1100/2001/GG155

0114/2002/ADB75

Personale

- Assunzioni

1371/99/IP185

0242/2000/GG205

0341/2001/IJH227

0446/2001/MF129

0938/2001/OV64

1081/2001/SM38

1092/2001/VK67

1452/2001/IP69

OI/2/2001/OV219

0141/2002/JMA78

- Altre questioni

OI/1/98/OV205

0821/2001/SM143

1164/2001/MF44

1182/2001/IP202

1456/2001/ADB71

1751/2001/GG180

1824/2001/OV100

OI/1/2001/GG207

OI/4/2001/ME212

0902/2002/ME76

OI/1/2002/OV216

3 PER TIPO DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE ADDOTTA

Abuso di potere

| | |
|--------------|------|
| OI/1/98/OV | .205 |
| 1288/99/OV | .105 |
| 0232/2001/GG | .120 |
| 0993/2002/GG | .48 |

Ritardo evitabile

| | |
|---------------|------|
| OI/1/98/OV | .205 |
| 0444/2000/ME | .189 |
| 1230/2000/GG | .84 |
| 1689/2000/GG | .113 |
| 0761/2001/OV | .136 |
| 0848/2001/IP | .58 |
| 1272/2001/SM | .165 |
| 1544/2001/IJH | .96 |
| 1824/2001/OV | .100 |
| 0108/2002/OV | .72 |
| 0624/2002/ME | .41 |
| Q1/2002/IP | .228 |

Discriminazione

| | |
|---------------|------|
| OI/1/98/OV | .205 |
| 1371/99/IP | .185 |
| 0242/2000/GG | .205 |
| 0446/2001/MF | .129 |
| 0938/2001/OV | .64 |
| 1100/2001/GG | .155 |
| 1452/2001/IP | .69 |
| 1456/2001/ADB | .71 |
| OI/2/2001/OV | .219 |

Errore nella procedura dell'Articolo 226

| | |
|------------|------|
| 1288/99/OV | .105 |
|------------|------|

Motivazione inadeguata

| | |
|--------------|------|
| OI/1/98/OV | .205 |
| 1288/99/OV | .105 |
| 1542/2000/SM | .226 |

Infrazione dei diritti di Difesa

| | |
|---------------|------|
| OI/1/98/OV | .205 |
| 0375/2001/IJH | .79 |

Carenza o rifiuto di informazioni

| | |
|---------------|------|
| OI/1/98/OV | .205 |
| 1288/99/OV | .105 |
| 0917/2000/GG | .206 |
| 1542/2000/SM | .226 |
| 0341/2001/IHJ | .227 |
| 0446/2001/MF | .129 |
| 1128/2001/IJH | .200 |

| | |
|---------------|------|
| 1182/2001/IP | .202 |
| 1452/2001/IP | .69 |
| 1544/2001/IJH | .96 |
| 1767/2001/GG | .170 |
| 0785/2002/OV | .52 |
| 0902/2002/ME | .76 |

Mancanza di trasparenza

| | |
|---------------|------|
| OI/1/98/OV | .205 |
| 1128/2001/IJH | .200 |
| 1182/2001/IP | .202 |
| OI/1/2001/GG | .207 |
| 0785/2002/OV | .52 |

Errore giuridico

| | |
|---------------|------|
| 1288/99/OV | .105 |
| 0232/2001/GG | .120 |
| 0834/2001/GG | .147 |
| 1128/2001/IJH | .200 |
| 1165/2001/ME | .159 |
| 1751/2001/GG | .180 |
| 1824/2001/OV | .100 |
| 0039/2002/OV | .173 |

Negligenza

| | |
|---------------|------|
| OI/1/98/OV | .205 |
| 0375/2001/IJH | .79 |
| 0761/2001/OV | .136 |
| 1824/2001/OV | .100 |
| 0039/2002/OV | .173 |
| 0114/2002/ADB | .75 |
| 0141/2002/JMA | .78 |
| 0902/2002/ME | .76 |

Errori di procedimento

| | |
|---------------|------|
| OI/1/98/OV | .205 |
| 0751/2000/IJH | .194 |
| 0300/2001/IP | .92 |
| 0446/2001/MF | .129 |
| 0821/2001/SM | .143 |
| 1081/2001/SM | .38 |
| 1272/2001/SM | .165 |

Motivazione inadeguata

| | |
|--------------|------|
| 1092/2001/VK | .67 |
| 0039/2002/OV | .173 |

Ingiustizia

| | |
|---------------|------|
| OI/1/98/OV | .205 |
| 1131/2000/JMA | .54 |
| 0375/2001/IJH | .79 |
| 0761/2001/OV | .136 |

| | | | |
|--|-----|---------------------|-----|
| 0938/2001/OV | 64 | 0552/2001/IJH | 31 |
| 1081/2001/SM | 38 | 1164/2001/MF | 44 |
| 1165/2001/ME | 159 | OI/4/2001/ME | 212 |
| Altri casi di cattiva amministrazione | | OI/1/2002/OV | 216 |
| OI/1/98/OV | 205 | 0114/2002/ADB | 75 |
| 0500/2001/IJH | 31 | 0624/2002/ME | 41 |

COME CONTATTARE IL MEDIATORE EUROPEO

STRASBURGO

- Per posta
Mediatore europeo
1, av. du Président Robert Schuman
B.P. 403
F - 67001 Strasbourg Cedex

STRASBURGO

- Per telefono
+33 3 88 17 2313

- Per fax
+33 3 88 17 9062

- Per posta elettronica
euro-ombudsman@europarl.eu.int

BRUXELLES

- Per telefono
+32 2 284 2180

- Per fax
+32 2 284 4914

- Indirizzo Internet
<http://www.euro-ombudsman.eu.int>





Ufficio delle pubblicazioni

Publications.eu.int

ISBN 92-95010-54-X



9 789295 010543 >